



Reg. Gabriele Marra

BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Anno I-1913

Direzione ed Amministrazione

R.^a PREFETTURA-SALERNO



Salerno — Premiato Stabilim.
Tipografico del Commercio
Cav. A. Volpe e C. — 1913

BOZZA
BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Anno I-1913

Compilato a cura dei funzionarii della Prefettura signori *avv. Federico d'Aniello, consigliere* — *avv. Roberto Ruggi-d'Aragona, consigliere agg.* — *rag. Gabriele Marra, ragioniere.*



Proprietà letteraria riservata

INDICE ⁽¹⁾

PARTE I.

a) **Leggi, decreti, regolamenti.**

Acqua potabile (vedi *Agevolezze*).

Agevolezze ai comuni per la provvista di acqua potabile per opere di igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali. Regolamento provv. 6 ottobre 1912 Num. 1396 pag. 17

Alcoolismo (provvedimenti per combattere l') L. 19 giugno 1913 N. 632 » 205

Bonificazione agrario (vedi *concorso*).

Buoni del tesoro quinquennali (L. 29 dicembre 1912 Num. 1352) » 26

Calendario dei giorni festivi per gli effetti civili (R. D. 4 agosto 1913 N. 1027 » 280

Censimento (V) della popolazione: popolazione residente e legale (R. D. 5 dicembre 1912 N. 7333) . . . » 26

Cittadinanza italiana (L. 13 giugno 1912 N. 555) » 65

» » (R. 2 agosto 1912 N. 949) . . . » 71

Commissioni postali (vedi *servizio*).

Comuni (vedi *agevolezze*).

Concorso per lavori di bonificazione agrario, di risanamento idraulico ecc. in zone malariche di alcune pro-

(1) Vedi in fine spiegazione ed abbreviazioni.

vincie del Mezzogiorno (L. 25 maggio 1912 N. 172, e 7 novembre 1912, N. 1237; D. M. 3 agosto 1912 e 17 dicembre 1912	»	37
<i>Concorso governativo a pareggio bilanci comunali</i> (R. D. 4 agosto 1913 N. 1134)	»	310
<i>Consigli comunali e provinciali</i> (v. <i>Modificazioni</i>).		
<i>Consolidamento dei contributi comunali, condizione dei comuni che cedono o mantengono l'amministrazione delle proprie scuole</i> (Reg. 1.º agosto 1913 N. 929	»	260
<i>Contributi comunali per l'istruzione</i> (vedi <i>consolidamento</i>).		
<i>Contabilità generale dello Stato</i> (vedi <i>modificazioni</i>).		
<i>Dazio di consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche</i> (legge 25 maggio 1913 N. 565	»	17
<i>Disposizioni sull'apertura ed esercizio delle farmacie</i> (legge 22 maggio 1913 N. 468	»	161
<i>Elezioni amministrative, sospensione</i> (vedi <i>Modificazioni</i>).		
<i>Farmacie</i> (vedi <i>disposizioni</i>).		
<i>Giorni festivi</i> (vedi <i>calendario</i>).		
<i>Industrie insalubri</i> (elenco) D. M. 12 luglio 1912	»	129
<i>Legge elettorale politica</i> (vedi <i>modificazioni</i>).		
<i>Libia</i> (vedi <i>passaporto</i>).		
<i>Liquori e bevande alcoliche</i> (vedi <i>dazio consumo</i>).		
<i>Maestri elementari</i> (vedi <i>ruoli provinciali</i>).		
<i>Modificazioni alla legge elettorale politica</i> (L. 22 giugno 1913 N. 648	»	193
<i>Modificazioni al T. U. della legge comunale e provinciale</i> — l. 17 dicembre 1908 N. 721 sulla rinnovazione dei consigli comunali e provinciali, pag. 251; l. 16 giugno 1912 N. 185 sulla sospensione delle elezioni amministrative pag. 252; l. 6 luglio 1912 N. 767 sulle sovrimposte com. e prov. e spese facoltative, pag. 252; l. 19 giugno 1913 N. 640 sulle modifiche alle liste elettorali, sistema di votazione, ecc.	»	209
<i>Modificazioni alla legge sulla contabilità dello Stato</i> (l. 26 giugno 1913 N. 740, pag. 337; regol. 8 settembre 1913 n. 1148	»	337

<i>Opere di igiene (vedi agevolzze).</i>	
<i>Ospedali (vedi agevolzze).</i>	
<i>Passaporto per la Libia, R. D. 9 gennaio 1913 N. 313</i>	» 145
<i>Popolazione (vedi censimento).</i>	
<i>Province del Mezzogiorno (vedi concorso).</i>	
<i>Rilascio di tessera di riconoscimento per uso elettorale (Reg. 24 gennaio 1913.</i>	» 151
<i>Risanamento idraulico (vedi concorso).</i>	
<i>Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali (l. 24 giugno 1913 N. 886.</i>	» 273
<i>Ruoli provinciali (attuazione dei) dei maestri elementari (Reg. 1.º agosto 1913 N. 185</i>	» 257
<i>Servizio delle commissioni postali. Reg. 13 marzo 1913 N. 378.</i>	» 209
<i>Sovrimposte comunali e provinciali e spese facoltative. L. 6 luglio 1912 N. 767</i>	» 49
<i>Spese facoltative (vedi sovrimposte).</i>	
<i>Tessere di riconoscimento (vedi rilascio).</i>	
<i>Zone malariche (vedi concorso).</i>	

b) **Circolari.**

<i>Analisi (vedi laboratori chimici).</i>	
<i>Assicurazioni (Istituto nazionale di). Inizio delle operazioni. C. M. I. pag. 25. Riscossioni dei premi e pagamento delle indennità, pag. 270.</i>	
<i>Assistenza scolastica (v. Bilanci comunali).</i>	
<i>Asta pubblica (v. Incanti).</i>	
<i>Atti stipulati (Conservazione degli originali degli) C. M. F. pagina 25.</i>	
<i>Bestiame (società mutua di assicurazione contro la mortalità del) C. M. I. pag. 173.</i>	
<i>Bilanci delle Istituzioni pubbliche di beneficenza C. P. S. pag. 2;</i>	
<i>» dei comuni (stanziamenti per l'assistenza scolastica. C. M. I. pag. 115.</i>	

Bilanci comunali, 1914, C. P. S. pag. 290,

Boschi di proprietà degli enti locali. C. M. I. pag. 7.

Buste elettorali — I pacchi inviati devono essere aperti dai presidenti degli uffici elettorali. Teleg. M. I. pag. 292.

Casse di risparmio (v. *Mutui*).

Cauzioni contrattuali (versamento delle) alla Cassa Depositi e Prestiti) C. M. I. pag. 7. — *Cauzioni mediante buoni del tesoro quinquennali*. C. M. P. e T. pag. 173.

Certificati elettorali — Art. 51 legge. C. P. S. pag. 293.

Chiusura di esercizio, invio di verbale. C. P. S. pag. 23.

Cittadinanza italiana, acquisto. C. M. I. pag. 134.

Commessi e agenti daziari, nomina. C. P. S. pag. 8.

Contratti dei comuni, province e opere pie. C. M. I. pag. 7. Obbligo dell'invio di copia di ogni sovvenzione all'archivio notarile contrattuale. C. M. I. pag. 269.

Contributi dei comuni per l'istruzione elementare. C. M. I. pag. 267.

Corrispondenza fra le amministrazioni dello Stato e i governi coloniali. C. M. I. pag. 184.

Corso medio delle rendite consolidate e redimibili. 2.^o semestre 1912, pag. 36; 1.^o semestre 1913 pag. 4 copertina del n.^o 15-16.

Croce rossa italiana, contributo dei comuni. C. M. I. pag. 3 copertina del numero 15-16.

Dazio consumo (v. *Commessi e agenti daziari* — v. *Patenti* — v. *Tariffe* — v. *Stazione ferroviaria*).

Diritti di segreteria, nuova tariffa notarile per la liquidazione dei medesimi. C. M. F. pag. 275.

Dichiarazione di candidatura, autentica notarile. Teleg. M. I. pag. 293.

Edifici scolastici (progetto degli), istruzioni. C. M. P. I. pag. 57.

Edilizi (regolamenti) *comunali* C. L. M. P. pag. 353.

Elezioni amministrative, manifesto per esami innanzi al Pretore, pubblicazione. C. P. S. pag. 276.

Elezioni politiche. Sezioni elettorali politiche comprendenti più comuni, formazione lista di sezione. C. M. I. pag. 187. — Copia

della lista di sezione. C. P. S. pag. 212. — Spedizione ai comuni delle urne. C. M. I. pag. 97. — Tessera di riconoscimento per uso elettorale C. M. I. — Tessere di riconoscimento, rilascio di certificati. Teleg. P. S. pag. 276. — v. Buste elettorali; v. dichiarazione di candidatura; v. certificati elettorali.

Esattore — Conferimento, atti cauzionali e patenti provvisorie. C. P. S. pag. 59; — notizie indispensabili che vanno inserite nei contratti esattoriali. C. P. S. pag. 60; — messi esattoriali, rilascio di certificati di idoneità. C. M. F. pag. 38; — precedenza privilegiata contro il nuovo acquirente o possessore dell'immobile. C. M. F. pag. 117.

Esenzioni tasse postali. C. M. I. pag. 87.

Famiglie (libretti di) C. M. I. pag. 87.

Fondazione Carozie. C. P. S. pag. 176.

Gratis patrocínio (vedi Giunta Prov. Amm.).

Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa, gratuito patrocínio. C. M. I. pag. 268.

Inabili (indigenti) al lavoro. C. M. I. pag. 9 e 175. — (vedi Trasformazione di confraternite).

Incanti ad asta pubblica col mezzo della candela vergine — Norm. 76 del M. Fin. pag. 200.

Interessi da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi e trasformati durante il 1913, pag. 39.

Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia in Roma, pag. 86.

Istruzione elementare (v. *contributi dei comuni*).

Laboratori chimici ai quali devono essere spediti per le analisi i campioni di burro. C. M. F. pag. 134.

Legalizzazione di documenti per l'ammissione a concorsi magistrali. C. M. P. I. pag. 58.

Leggi e decreti (raccolta ufficiale), abbonamento per 1913, pag. 7.

Liste elettorali. Art. 25 capitoli normali. C. M. F. pag. 19. — Revisione ordinaria liste elettorali politiche. C. M. I. pag. 311. — Revisione lista amm. per 1914. C. M. I. pag. 315.

Maestri elementari, pagamento stipendio. Dec. M. F. pag. 270.

Minorenni ricoverati in ospizi, assistenza e tutela. C. M. I. pag. 103.

Morbillo (denuncia di). C. P. S. pag. 23.

Mutui delle casse di risparmio alle Provincie e ai Comuni C. P. S. pag. 25.

Naturalizzazione italiana (istruttoria delle domande di). C. M. I. pag. 113.

Obbligazioni emesse dalla società assuntrici di servizi marittimi. Applicazione art. 28 legge 17 luglio 1890 N. 6972. C. M. I. pag. 268.

Patenti di nomina agenti daziarii. C. M. I. pag. 35.

Pensioni (v. *Tasse di bollo*)

Pesi e Misure (v. *strumenti metrici*).

Porti d' arma (v. *servizio delle commissioni*).

Poste e telegrafi (v. *servizio delle commissioni*).

Privative industriali (istruzioni per ottenere attestati di), di completamento e di prolungamento - pag. 81.

Produzione zootecnica nazionale, tutela e d'incremento, C. P. S. p. 24.

Pubblica utilità (domanda per dichiarazione di) C. M. L. P. p. 53.

Regolamenti organici impiegati comunali e provinciali - Revisione C. M. I. pag. 87; schema modello pag. 321.

Servizio delle commissioni, porto d'armi C. M. I. pag. 201.

Servizio militare, esenzioni, assistenza da prestarsi dalle autorità comunali. C. M. G. e G. pagina 2 copertina numero 15-16.

Sezioni elettorali (v. elezioni).

Scuole comunali, ammissione: documenti relativi non soggetti diritto stato civile. C. M. I. pag. 212.

Sottoprefetti (delegazione di attribuzioni ai) D. P. S. pag. 5.

Stato civile (diritti di) C. M. I. pag. 33. - matrimoni dei militari, C. M. G. e G. pag. 277.

Stazioni ferroviarie (esame dei registri da parte di agenti daziari) C. M. F. pag. 277.

Strumenti metrici ad uso d'insegnamento. C. M. I. pag. 201.

Tariffa daziaria. C. M. F. pag. 132.

Tasse di bollo — Esenzione per le bollette pel diritto di ma-

cellazione stabilito dalla legge 6 luglio 1912. C. M. F. pag. 116. —
Trattamento da farsi alle quitanze rilasciate sugli ordini di consegna di cartelle di credito comunale e provinciale C. M. Tes. pag. 116. — Documenti che si producono per liquidazione di pensione. C. M. G. e G. pag. 157.

Telegramma di Stato. C. M. I. pag. 174. — conforme, sua istituzione, pag. 270.

Tombola nazionale a favore degli Ospedali riuniti di Arezzo, S. Sepolcro, ecc.

Trasformazione delle confraternite, scopi da assegnarsi alla rendita delle medesime. C. M. I. pag. 175.

Uffici di stato civile, osservanza art. 250 codice civile. C. M. G. pag. 334 — impedimento al matrimonio di affini e consanguinei. C. M. G. e G. pag. 335.

PARTE II.

-- Comunicazioni, Statistiche ecc. —

Risultato esame di abilitazione agente e commesso daziario pag. 10 e copertina N. 23.

Amministrazione straordinaria dai comuni e dalla istituzione di bonifico pag. 10

Prefettura di Salerno — Calendario delle adunanze delle Commissioni pel 1913 » 32

Commissioni permanente che hanno sede ed ufficio nella Prefettura di Salerno » 40

Provincia di Salerno - Collocamento delle esattorie al 1 Marzo 1913 » 74

id. Risultato definitivo liste elettorali politiche in esecuzione della legge 30 giugno 1912 n. 666 » 90

id. Comuni avente diritto al quarto delle rendite provenienti dalle sopresse corporazioni religiose » 136

Comunicazione » 136

Esami di abilitazione a messo esattoriale » 202

Elenco delle esattorie della Provincia di Salerno da conferirsi nel quadriennio 1914-1917 o pel novennio 1914-1922 »	202
Provincia di Salerno — Numero progressivo delle sezioni elettorali con indicazione del capoluogo della sezione secondo l'ordine della tabella di circoscrizione del Collegio »	295
id. Elezioni politiche 26 ottobre 1913; rapporto fra gli elettori descritti nelle liste elettorali e i votanti »	318
Temi per gli esami pel conseguimento della patente di segretario comunale copertina n. 24.	

PARTE III.

— Giurisprudenza — Studi pratici —

Segretario comunale — periodo di esperimento —	
G. Greco »	12
Ratizzi provinciali per l'Orfanatrofio Umberto I.	
Obbligo di corrisponderli — F. d' Aniello »	45
<i>Casse di prestanze agrarie</i> , schema di statuto, con note di R. R. »	62
<i>Monte frumentari</i> schema di statuto con note di R. R. »	78
<i>Asili infantili</i> , modello di statuto con note di G. d' Alessio »	105
<i>Congregazioni di carità</i> , modello di statuto, con note di R. R. »	119
<i>Confraternite</i> , modello di statuto, con note di G. d' Alessio »	137
<i>Beneficenza dotazione</i> , modello di statuto, con nota di R. R. »	158
<i>Ospedali</i> , modello di statuto, con note di G. d' Alessio »	186
<i>Procedura coattiva</i> per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, ecc. con note di R. R. »	205 e 214
<i>Prospetto di coordinamento</i> degli articoli delle leggi modificatrici del T. U. della legge comunale e provin-	


ciale 21 Maggio 1908, con detto testo, per cura di R. R. »	253
<i>Orfanatrofi</i> , istituti di educazione e d'istruzione professionale a favore di fanciulle e di fanciulli poveri, modello di statuto con note di G. d' Alessio . . . »	280
<i>Case di ricovero</i> , d' industria, d' inabili al lavoro — Modello di statuto con note di G. d' Alessio . . . »	297
<i>Impiegati comunali</i> , licenziamento, fine di ferma, prova riuscita, competenza Giunta Provinciale Amministrativa. Sindacato di merito. G. Greco »	341
<i>Patronato scolastico</i> , Schema di statuto . . . »	369

Abbreviazioni

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| V. — vedi. | F. — finanze. |
| L. — legge. | P. — prefetto. |
| R. D. — regio decreto. | S. — Salerno. |
| R. — regolamento. | P. e T. — poste e telegrafi. |
| D. M. — decreto ministeriale. | P. I. — pubblica istruzione. |
| C. — circolare. | L. P. — lavori pubblici. |
| M. — ministero. | G. e G. — grazia e giustizia |
| I. — interno. | T. — tesoro. |



IL PREFETTO DELLA PROVINCIA



Il Comm. Avv. Gennaro Bladier, già Ispettore Generale del Ministero dell' Interno, fu nominato Prefetto della nostra Provincia con R. D. 3 agosto 1911 e venne ad assumere le sue funzioni il successivo 9 settembre.

Parte I.

1. Istituzioni pubbliche di beneficenza. Bilanci preventivi 1913 (Circolare del Prefetto di Salerno 18 nov. 1912. N. 41403) — Alle Congregazioni di Carità della Provincia.

Per un esatto e regolare andamento dei bilanci, come per facilitare alla Commissione Provinciale l'esercizio della vigilanza e tutela, invito le amministrazioni delle opere pie ad attenersi alle seguenti norme:

1. Sul frontespizio del bilancio indicare, per ciascuna Opera pia *eretta in Ente morale*, la data di erezione in ente morale e di approvazione dello statuto; le date dei vari regolamenti organici ed interni; la data e decorrenza del contratto di tesoreria ed ammontare e natura della cauzione *prestata*; la sede degli Stabili-menti e delle Amministrazioni, e trattandosi di Confraternite, se gli oratori relativi sono edifici propri o si raccolgono in altri tempii, e il numero dei fratelli e sorelle.

2. Nella divisione della materia nei bilanci osservare *esattamente* la ripartizione in titoli e capitoli, giusta il modulo alligato al registro 1891.

3. Le entrate e le spese devono essere *sinteticamente* stanziare; però devono avere riscontro *analitico* in un alligato nel quale le entrate devono essere riportate con la indicazione dei singoli debitori, dei titoli costitutivi del credito, della somma dovuta e della scadenza e con richiamo alla *provenienza* del patrimonio redditizio. Il patrimonio immobiliare vi dovrà essere dettagliato con l'indicazione dei dati catastali ed imponibile e relativa imposta.

4. Indicare per gli stanziamenti delle spese se esse sono a *calcolo o fisse*: per queste ultime l'alligato deve indicare singolar-

mente i creditori, il titolo ecc., e specialmente l'elenco degli stipendiati e salariati in relazione all'organico. Per l'imposta di ricchezza mobile bisogna elencare i redditi su cui si paga: tali notizie si devono richiedere all'agenzia delle imposte.

5. Sono *spese fisse* i *dotaggi* od altra *beneficenza speciale* che per tavole di fondazione o per statuto devono annualmente erogarsi in una *misura fissa*: in proposito si invitano le amministrazioni ad attenersi rigorosamente, a meno che le rendite destinatevi sieno divenute insufficienti, di che si farà annotazione analoga dimostrativa, e salvo modificazioni *da approvarsi* in corso di esercizio.

6. Analogamente le spese di culto devono essere mantenute *rigorosamente* nei limiti obbligatori per tavole di fondazione, statuti od altri atti, che devono essere indicati specificatamente: sarà solo ammissibile una *diminuzione* laddove le rendite disponibili del lascito, della donazione, monte, cappella ecc., speciale sieno diminuite in modo da rendere necessario anche una diminuzione nella beneficenza primitiva.

7. Gli Ospedali ed altri Istituti di ricovero ed assistenza (Orfanotrofi, ecc.) nonchè gli Asili infantili devono preventivare l'organico dei *posti* gratuiti ed a pagamento in relazione alle rendite disponibili ed alle potenzialità dei locali e dei servizi; nonchè stabilire la tariffa per i *posti* a pagamento.

8. Il ratizzo provinciale essendo destinato esclusivamente al mantenimento dell'Orfanotrofo Umberto I. di Salerno, esso deve figurare tra le spese di beneficenza.

9. *Almeno* il terzo delle rendite disponibili per beneficenza generica, deve essere stanziato per beneficenza a favore dell'infanzia abbandonata (art. 6 legge 1904). La diminuzione di tale fondo sarà consentito solo se si istituisce articolo speciale in bilancio per contributo volontario all'Orfanotrofo Umberto I. di Salerno; che anzi la Commissione Provinciale raccomanda vivamente di istituire tali contributi per dare modo a quell'Istituto di estendere la sua beneficenza; esso infatti presentemente ricovera 193 orfani ed ha giacenti oltre 100 domande di orfani dei Comuni della Provincia.

10. Alligare al bilancio: gli elenchi dei residui attivi e pas-

sivi per esercizi e la tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di Amministrazione; la deliberazione con il certificato di pubblicazione; copia della denuncia dei redditi soggetti a *tassa* di manomorta, *denuncia che deve essere fatta* entro questo anno per il triennio 1913-1914.

Si raccomanda quindi alle amministrazioni perciò di provvedervi subito, provvedendo ad una *revisione* dei redditi stessi, tenendo conto di tutte le detrazioni ed esenzioni singolarmente per ogni istituzione eretta regolarmente in ente morale (legge 1874 n. 2078).

11. Finalmente occorre notare che alcune amministrazioni sono use formare bilanci separati non solo per ciascuno *istituto eretto in ente morale ed avente patrimonio e reddito distinto*, ma anche per ciascun lascito, legato, monte o fondo qualsiasi, con applicazione generica o determinata, sieno o non sieno eretti in enti morali. Non si può mente che i lasciti ecc. ecc. si confondono col patrimonio che la Congregazione già aveva o servono a crearlo e nello amministrarli non occorre gestione separata, perchè si tratta sempre di un sol patrimonio, sia che abbia destinazione generica a favore dei poveri, sia che debba servire all'erogazione di una determinata forma di beneficenza. Tale è per esempio anche il caso delle oblazioni, offerte da contribuenti volontari, che si raccolgono specialmente per il mantenimento di Asili infantili; tale è il caso della erogazione a speciale forma di beneficenza di una parte delle rendite generiche, fino a che almeno non siasi trasformato il fine inerente ad un dato patrimonio ed eretto un nuovo ente giuridico.

12. Occorre pur notare che molti enti morali hanno tanto limitato patrimonio che diventa assolutamente un'ironia la compilazione di un bilancio proprio; ciò porta un'inutile spreco di lavoro e di spese di ufficio e rende meno spedita e facile la vigilanza e la tutela. Si invitano perciò le amministrazioni a formare per il 1913 bilanci separati soltanto per quelle istituzioni *erette in ente morale ed aventi patrimonio e reddito* distinti e che per la loro rilevanza o per la specialità della loro beneficenza richieggono il mantenimento di una azienda speciale. Per le Cappelle, aventi scopo analogo di beneficenza e culto, per le altre istituzioni con-

centrate da antiche o recenti disposizioni, per i legati, monti, lasciti, ecc, anche se eretti in enti morali, aventi scopi analoghi di beneficenza generica o dotaggi ecc. dovranno le amministrazioni formare *bilancio unico*, in modo da raggruppare le eventuali spese relative, per averne unico conto, bollettario, registri contabili, unica cassa da verificare, unico avanzo o disavanzo di esercizio. Sarà bene in ogni modo che quelle amministrazioni che finoggi hanno presentato più bilanci, prendano in proposito una deliberazione di massima, da sottoporsi alla Commissione provinciale di beneficenza, su cui da una parte saranno elencati i bilanci che finora sono stati formati e dall'altra i bilanci che s'intendano formare per il 1913, in osservanza delle norme su specificate, indicandone anche sommariamente le ragioni.

Si attende intanto ricevuta della presente ed assicurazione di averla comunicata alle Amministrazioni locali di Opere Pie.

Il Prefetto
Bladier

2. Delegazione di attribuzioni ai Sottoprefetti (Decreto N.º 42129 del 25 ottobre 1911).

IL PREFETTO

Ritenuta la necessità di rendere più spediti i provvedimenti relativi ad alcuni pubblici servizi per mettere le pubbliche amministrazioni in grado di esplicare più prontamente le loro attività ed attribuzioni;

Visto l'art. 1 penultimo capoverso del Regolamento 12 febbraio 1911 nun. 297 per la esecuzione della legge comunale e provinciale

DECRETA

a) — Sono delegate ai Sottoprefetti di Campagna, Sala Consilina, Vallo Lucania le seguenti attribuzioni:

1.º Presa d'atto delle deliberazioni d'urgenza della giunta comunale (art. 136 legge comunale e provinciale).

2.° Dispensa dagl' incanti, autorizzazione per la licitazione e trattativa privata (art. 183 legge) ad eccezione dei contratti per i quali occorre l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa ed il parere del Consiglio di Prefettura. Con queste eccezioni è altresì delegata la facoltà di rendere esecutori i contratti che vengono stipulati a seguito della licitazione o trattativa privata.

Non è delegato il potere discrezionale di rifiutare la esecutorietà dei contratti, di cui all'art. 177 del Regolamento 12 febbraio 1911 num. 297.

3.° Autorizzazione per l'abbreviazione dei termini necessari per le deliberazioni di ratifica prescritta dall'art. 178 della legge comunale e provinciale.

4.° Autorizzazione al frazionamento in lotti degli appalti dei dazi interni di consumo (art. 332 Regol. gen. daziario 17 giugno 1909 num. 455).

5.° Autorizzazione per i servizi da tenersi in economia (art. 178 Regol. 12 febbraio 1911 num. 297.

6.° Decreti di svincolo di cauzioni, escluse quelle che non possono svincolarsi senza l'approvazione dell'autorità tutoria (art. 180 regol. 12 febbraio 1911 num. 297.

7.° Decreti di svincolo di cauzioni daziarie (art. 345 del Regol. gen. daziario 17 giugno 1909 num. 455).

8.° Visto ai capitolati daziari per somme non superiori alle lire 8000 (art. 330 Regol. gen. daziario 17 giugno 1909 num. 455).

9.° Visto ai ruoli delle tasse comunali (art. 181 legge com. e prov.).

10.° Avviso ai successibili ex-lege in caso di accettazione di lasciti e doni (legge 21 giugno 1896).

11.° Visto ai provvedimenti emanati dai Sindaci nella materia di cui al num. 9 dell'art. 211 della legge com. e prov. (art. 151 legge com. e prov.).

b) Il visto deve essere apposto dai Sottoprefetti con la formula: *Visto per la delegazione del signor Prefetto, giusta Decreto 25 ottobre 1911.*

c) I Sottoprefetti dovranno alla fine di ciascun mese inviare

alla Prefettura un prospetto dal quale risultino tutti i dati relativi ai ruoli di tasse comunali vistati.

I Sottoprefetti di Campagna, Sala Consilina e Vallo della Lucania sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Salerno, 25 ottobre 1911 — Il Prefetto Bladier.

3. Versamento delle cauzioni contrattuali alla Cassa DD. e PP. — Circ. Min. Int. 4-12-1912 N. 16000-51-55027.

Si invitano le Amministrazioni provinciali e comunali all'osservanza dell'art. 179 del regolamento comunale e provinciale curando — anche direttamente — che le cauzioni contrattuali siano versate alla Cassa Depositi e Prestiti ritirando le polizze relative. Ciò anche nel caso che le cauzioni abbiano durata inferiore a tre mesi, quando con l'ammontare di esse i fondi di cassa vengano ad eccedere i due terzi della cauzione del cassiere provinciale o tesorieri comunali.

4. Contratti dei Comuni, Provincie, Opere pie. — Circolare Ministero Interno 4-12-1912 N. 1900-4-53381.

Si richiamano le rispettive Amministrazioni alla rigorosa osservanza degli art. 183, 185 a 190 e 256 della legge comunale, e dell'art. 26 della legge sulle Opere pie, 54 e seguenti del relativo regolamento per quanto riguarda le formalità da seguirsi in materia di contratti ed appalti e le autorizzazioni ed approvazioni da riportarsi a pena di nullità. Si ricorda che gli amministratori ed impiegati sono responsabili dell'osservanza alle leggi sul bollo e registro.

5. Raccolta ufficiale delle leggi e decreti per il 1913.

Fino al 31 gennaio 1913 è aperto l'abbonamento alla raccolta al prezzo di lire 12 per le pubbliche amministrazioni ed impiegati dipendenti e di lire 14 per i privati, comprese le spese di posta. Coloro che contraggono l'abbonamento oltre detto termine pagheranno lire 15 oltre le spese di posta, se non sieno ammessi alla franchigia postale. Rivolgersi alla Direzione dello Stabilimento penale (Tipografia delle Mantellate, Servizio leggi) Roma.

6. Boschi di proprietà degli enti locali. — Circ. Min. Int. 25-6-1912-N. 15100-48.

Le Amministrazioni degli enti locali proprietari di boschi de-

sono trasmettere alle Autorità forestali — prima che alle prefetture o sottoprefetture — tutte le deliberazioni e relativi capitoli che si riferiscono a tagli sia ordinari che straordinari: non saranno munite di *visto* le deliberazioni, nè resi esecutivi i contratti se l'ufficio forestale non abbia dato il *nulla osta* al taglio. La legge 2-giugno-1910 N. 277 ed il relativo regolamento richiedono, per i tagli di boschi di proprietà degli enti suddetti, la compilazione di un piano economico approvato o prescritto dalla competente Autorità forestale, o quanto meno la preventiva autorizzazione. In mancanza, la Giunta Provinciale Amministrativa e la Commissione Provinciale di Beneficenza non approveranno le deliberazioni di tagli straordinari: la Prefettura e le Sottoprefetture non visteranno le deliberazioni ed i contratti di tagli ordinari, facendo uso delle facoltà di cui agli art. 187 e 208 della legge comunale e 52 della legge sulle opere pie. Queste ultime — indipendentemente da speciali richieste — sono invitate a trasmettere sempre all'Autorità prefettizia le deliberazioni relative a tagli ordinari.

7. Commessi ed Agenti daziari. — Circ. Pref. 30 settembre 1911 N.° 43168.

Allorquando la gestione dei dazi è appaltata, l'appaltatore *nomina* i suoi commessi con semplice lettera; la Giunta Municipale esprime il suo parere con atto deliberativo e sulla esibizione dei documenti, tra cui è essenziale il certificato di abilitazione; il Prefetto *approva* la nomina con lettera o con analogo « *visto si approva la nomina del sig. . . e si autorizza il rilascio della patente* » da apporre sulla deliberazione di Giunta. L'appaltatore deve, nel caso dell'art. 299 del regol. daziario, fare rilasciare speciali patenti al personale comunale, che passa al suo servizio temporaneo. Se la gestione è tenuta in economia i commessi comunali devono avere i requisiti stabiliti dal regolamento organico, quindi non è richiesto essenzialmente il *certificato di abilitazione*; è bene però che il regolamento organico lo richiegga o lo stabilisca come titolo di preferenza. In mancanza di regolamento organico non potrebbe però farsene a meno. I semplici *agenti di vigilanza*, che non abbiano ingerenza alcuna nell'amministrazione, nello accertamento, liquidazione, riscossione dei dazi possono fare a meno del certificato di abilitazione, ma devono pos-

sedere gli altri requisiti generali ed essere forniti di patente come sopra.

8. **Indigenti inabili al lavoro.** — Circ. Min. Int. 18 ottobre 1912 N.º 26500-8-90289.

Si richiamano le amministrazioni dei ricoveri di mendicizia ed istituti equivalenti ad adempiere a quanto è richiesto anche col n. 7 della circolare prefettizia sui bilanci, per dare modo alla Commissione Prov. di Benefic. di provvedere ai sensi dello art. 5 lett. *c)* della legge 18-VII-1904, ed agli eventuali ricoveri di ufficio, ai sensi dell'art. 50 della legge 17-VII, 1890.

Occorre inoltre che i ricoveri di mendicizia destinino secondo l'art. 14 del R. D. 1889 gli avanzi constatati nei consuntivi; che le opere pie elemosiniere in genere aventi gli scopi di cui allo art. 55 della legge 1890, destinino la maggior somma possibile per lo scopo di cui alla lett. *a)*; che il terzo per l'infanzia abbandonata sia specialmente impiegato per ricovero di minorenni inferiori a 9 anni; che in occasione di coordinamenti e trasformazione sia data la preferenza allo scopo di cui alla lettera *a)* dell'art. 55.

Ad evitare poi che le opere pie risentano il peso dei rimborsi allo Stato per il mantenimento degli inabili, l'Intendenza curerà a mezzo della Prefettura di comunicare agli enti interessati il reparto provvisorio, e possibilmente prima che l'esercizio arrivi a consumarsi, affinchè le opere pie possano impegnare i relativi stanziamenti in bilancio e conservare fra i residui passivi le somme vincolate e ciò salvo la dichiarazione definitiva (art. 25 R. D. 1889) e salvo sempre l'esperimento dei ricorsi nei modi e termini prefissi per il reparto definitivo.

Parte II.

ELENCO degli approvati agli esami di abilitazione alle funzioni di Commesso daziario - Sessione ordinaria dell'anno 1912 (3 e 4 dicembre).

N. d'ord.	COGNOME, NOM. PATERNITÀ dei candidati	DOMICILIO	VOTI RIPORTATI agli esami		
			scritti	orali	in totale
1	Bafundi Angelo di Giuseppe	Montesano M.	18	18	36 60
2	Ferri Antonio di Stanislao	Salerno	18	20	38 60
3	Mango Vincenzo di Pietro	Id.	27	24	51 60
4	Naddeo Benvenuto di Gabr.	S. Cipriano P.	18	18	36 60
5	Riccardi Panerazio fu Fran.	Tricarico	24	24	48 60
6	Stile Raffaele di Pasquale	Pagani	18	18	36 60

Salerno 4 dic. 1912.

La Commissione — FEDERICO D'ANIELLO — PASQUALE COSOMATI — FILIPPO LEPORINI — ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, segretario.

PROVINCIA DI SALERNO

Amministrazioni straordinarie

Comuni.

Sarno

— R. D. 22 dic. 1912. R. Commissario avv. Federico d'Aniello, Consigliere della Prefettura.

Sicignano

— R. D. 20 ottobre 1912 — Dott. Bevilacqua Aristodemo, Consigliere aggiunto di Prefettura.

Tegiano

— *per rinvio delle elezioni generali in se-*

guito a scoglimento — D. Pref. 20 ottobre 1912 — Rag. Pantaleo Giuseppe, Ragioniere di Prefettura.

Istituzioni pubbliche di beneficenza:

- Liensati** — Cong. di Carità — Amm. disciolta ed affidata alla Giunta Municipale — R. D. 1.° Dicembre 1911.
- Oliveto Citra** — Cong. di Carità — Amm. sospesa ed affidata al D.r Giovanni Contini, consigliere aggiunto di Prefettura — D. Pref. 20 Maggio 1912.
- Salerno** — Confraternita di S. Antonio dei Nobili — amm. sospesa ed affidata alla Cong. di Carità — D. Pref. 11 aprile 1912.
- Serre** — Cong. di Carità — amm. sospesa ed affidata al D.r Santomauro Canio, consigliere aggiunto di Prefettura — D. Pref. 11 Giugno 1910.
- Torchiara** — Cong. di Carità — amm. sospesa ed affidata al D.r Pace Cesare consigliere aggiunto di Prefettura — D. Pref. 16 dicembre 1912.
- Monti frumentari in liquidazione:
- Agropoli** — Con Decreto 29 Agosto 1910 nominato Ignazio Peora, Segretario comunale di Agropoli.
- Cicerale** — Con D. P. 3 Aprile 1908 nominato Alfredo Rispoli, Segretario comunale di Cicerale.
- Pertosa** — Con D. P. 26 Aprile 1912 affidata la gestione alla Cong. di Carità.
- S. Giovanni a Piro** — Con D. P. 3 Ottobre 1909 nominato De Risi Filippo, segretario comunale di S. Giovanni a Piro.
- Torreorsaia** — Con D. P. 22 Settembre 1912 nominato Montefusco Carmine, Segretario comunale di Torreorsaia.

Parte III.

GIUNTA PROVIN. AMMIN. DI SALERNO

Segretario comunale. — Periodo di esperimento

Agli effetti del quadriennio di prova non è computato il tempo decorso in base a nomina provvisoria, anche quando questa sia stata seguita da regolare nomina definitiva; il licenziamento quindi dato alla fine del quadriennio di servizio effettivo deve ritenersi dato in corso di esperimento e sottoposto perciò a tutte le forme e tutte le impugnative di un licenziamento disciplinare.

Decisione 22 nov. 1912. Ricorso Loreto Scarpa (avv. cav. Francesco Galdo) c. Comune di Salento (avv. cav. Francesco Santoro-Faiella). Rel. avv. cav. Cesare Greco.

omissis

Che preliminare e rilevante, perchè non vi sia nel decidere *major defectus quam defectus potestatis*, è la indagine sulla eccezione d'inammissibilità o improponibilità del ricorso, sollevata dal Comune resistente, e, quindi, sulla natura e sul carattere giuridico del provvedimento impugnato, per accertare se nella specie, si tratti di un licenziamento per fine quadriennio o di un licenziamento durante il quadriennio di prova:

A tal riguardo giova tener presente che — come hanno concordemente insegnato e riconosciuto dottrina e giurisprudenza — il Magistrato giudicante ha pieno diritto e potere di indagare quale sia l'intima essenza del negozio giuridico (atto), su cui porta il suo esame, non solo col determinarne la natura e la portata, e cioè interpretandolo, ma rettificando anche le espressioni usate dalle parti, specialmente la stessa denominazione dell'atto.

Che fermato siffatto principio direttivo, cui questa Giunta aderisce, s'impone — ai fini della indagine sopra enunciata circa il vero carattere del provvedimento impugnato — la disamina della tesi sostenuta dal Comune: doversi, cioè, comprendere il servizio provvisorio nel computo del quadriennio di esperimento richiesto dalla legge per la nomina del segretario in via definitiva;

Siffatta tesi vorrebbe essere fondata su presupposto che, non essendo dalla legge ammessa se non nei casi in essa specificamente contemplati — art. 5 della legge 7 maggio 1902 — non sia ammissibile e non sia consentita una nomina provvisoria del segre-

tario; e che se, per contrario, siasi — fuori di quei casi — verificata, debba, agli affetti del quadriennio di prova e della stabilità, considerarsi come nomina definitiva, computandosi nel quadriennio il periodo di servizio da tal provvisoria nomina derivato.

Or, non è chi non veda come tale presupposto sia giuridicamente infondato.

La legge disciplinando la materia delle nomine dei segretari comunali, non poteva logicamente tener conto che delle nomine in via definitiva, che sono le sole perfette e produttive di effetti giuridici. Ma se la legge ha preveduta e si è occupata della regola (nomina definitiva) non poteva — tacendo — inibire la eccezione (nomina provvisoria) la quale trova la sua ragione di essere in circostanze di fatto straordinarie, e perciò appunto eccezionali, e la possibilità dell'applicazione dei principi generali che regolano il nostro dritto pubblico amministrativo.

Nessuno, in fatti, potrebbe logicamente sostenere che, in pendenza di un concorso, in pendenza dell'approvazione di un regolamento, o pendenti l'adozione e l'approvazione delle norme per far luogo alla nomina definitiva, o in mancanza di candidati, sia inibito al Comune di provvedere, in via provvisoria, alle funzioni del segretario, chiamato per legge a raccogliere le deliberazioni della rappresentanza comunale.

Il richiamo all'art. 2 della legge 7 maggio 1902, per dedurne che fuori dei casi in esso contemplati, sia inammissibile una nomina provvisoria del segretario, non regge, perchè quella disposizione si limita semplicemente ad inibire al Comune la nomina definitiva del segretario, in sostituzione di quello licenziato, in pendenza del ricorso o dei termini per proporlo, rendendo *obbligatoria* la nomina provvisoria; ma non inibisce al Comune stesso la *facoltà* di ricorrervi in casi straordinari, eccezionali e diversi da quelli innanzi enunciati.

Che, fermato — e non è necessario insistervi con altre ovvie argomentazioni — il principio che possa il Comune, in casi anche diversi da quelli contemplati nel citato articolo 5 della legge del 1902, adottare il temperamento della nomina del Segretario in via provvisoria, fa d'uopo esaminare se tale nomina possa ritenersi produttiva di effetti giuridici per dedurne — come vorrebbe il

Comune — che il periodo di servizio da essa derivante debba computarsi nel quadriennio di esperimento.

Or, quando si ricordi che nel concetto di nomina provvisoria è insita la negazione di qualunque garanzia di durata, dovendosi ritenere — come ha confermato recentemente il Supremo Consesso Amministrativo (Consiglio di Stato 10 maggio 1912) — che il quadriennio di esperimento è riservato soltanto a quei segretari che siano stati nominati dal Consiglio comunale in via definitiva e non anche a quelli assunti semplicemente in via provvisoria; quando non si dimentichino i precedenti, le ragioni e lo scopo della legge speciale più volte menzionata, la quale volle circondare della massima solennità e garanzia la nomina dei segretari, in corrispettivo di benefici ad essi concessi; quando si tenga presente l'esatto concetto dell'istituto della stabilità e lo scopo conseguente del periodo di prova, emergerà chiaramente la infondatezza della tesi del Comune, che, agli effetti del compimento del quadriennio, vorrebbe tener conto del tempo di provvisorio servizio del segretario.

Il divieto di congiungere, agli effetti del compimento del periodo di prova, il precedente servizio prestato in via provvisoria s'impone per altre due ragioni: l'una perchè non potrebbe concorrere un rapporto giuridico già esaurito, quale era quello della nomina provvisoria, alla produzione di un effetto, il dritto alla stabilità, che neppure in potenza era in esso contenuto; l'altra perchè — data, nell'interesse del pubblico servizio, la esistenza di norme sistematiche pel conferimento dell'impiego nella legge anzi ripetuta del 1902 — sarebbe, ed all'evidenza, contrario alla logica ed al sistema legislativo il derivare effetti giuridici da un negozio costituito senza l'osservanza delle norme stesse, e che perciò, non è un rapporto d'impiego, poichè un atto non può sussistere senza il concorso degli elementi essenziali formali e materiali, richiesti dalla legge.

Nè si obietti che la legge chiama questo periodo *di esperimento*, e che, da questo materiale punto di vista, possa considerarsi tale anche quello anteriore alla nomina definitiva: e che nella specie non si ebbe soluzione di continuità tra la prima assunzione e la nomina ad effettivo, poichè ciò non può suffragare

al voto della legge, la quale attribuisce prerogative al quadriennio solamente in considerazione di un servizio prestato in qualità di Segretario nominato con le forme da essa volute e in modo esplicito, definitivo e permanente.

L'erroneo criterio, del quale si è dimostrato la infondatezza, non può trar conforto e sostegno neanche dalla presunta, ma insussistente, analogia fra esso e lo spirito dell'art. 7 della citata legge, altro e ben diverso essendo il significato di questa disposizione, la quale mira esclusivamente a frustrare qualsiasi tentativo da parte delle Amministrazioni comunali di eludere le garanzie di stabilità dalla legge assicurate ai segretari comunali col licenziamento in corso di quadriennio, salvo, poi a riassumerli in servizio, costringendoli a ricominciare daccapo l'esperimento che avevano in tutto od in parte eseguito.

Ma è palmare ed evidente che l'*esperimento* cui tale disposizione si riferisce non può essere che quello derivante da una nomina quadriennale, in seguito a concorso, con le altre forme prescritte, poichè solo con l'osservanza di queste norme essenziali si perfeziona il rapporto giuridico capace di produrre l'effetto che la legge si è proposto e cioè la stabilità nell'ufficio.

Nè potrebbe saggiamente obbiettarsi che, ammessa nei Comuni la facoltà di addivenire a nomine provvisorie, si giungerebbe a frustrare, per altra via, la finalità della legge, che è quella di assicurare ai segretari la stabilità del posto dopo un quadriennio di esperimento, perchè contro tale assurda ed ipotetica eventualità, sta non soltanto la legge, che tali nomine non consente in via ordinaria, ma tollera semplicemente in via eccezionale, quand'anche le Autorità chiamate a farle osservare, le quali, ove le nomine provvisorie non fossero suffragate da evidenti ragioni di opportunità e di convenienza amministrativa o da ineccepibili condizioni di fatto, imporrebbero ai Comuni di procedere alla nomina dei segretari, come vuole la legge.

Che, anzi, diversamente opinando, e ritorcendo l'argomento, la frode alla legge riuscirebbe agevole, potendosi con nomine provvisorie adottate *intuitu personae* dar luogo all'acquisto del diritto di stabilità, evitando il concorso, che, a tutela del funzionamento del pubblico servizio, garantisce la scelta dei più degni.

Ora sia dal tenore della deliberazione di nomina della Giunta municipale, che dall'atto consiliare di ratifica emerge chiaro ed innegabile — ciò che del resto è incontroverso fra le stesse parti — che la nomina dello Scarpa aveva carattere prettamente interinale e provvisorio, sia per le stesse parole usate, sia per la limitazione del tempo apposto alla nomina. Anzi le suddette deliberazioni anche per la locuzione di “ *segretario funzionante* ”, sembrano contenere, in effetto, non una vera nomina di segretario, per quanto provvisoria, ma piuttosto l'incarico all'interino di prestare il relativo servizio.

Che in tale stato di fatto e di dritto, è incontrovertibile che nel caso in esame, il periodo quadriennale di esperimento non abbia inizio dalla nomina in via provvisoria, e propriamente dal giorno 1.º ottobre 1908, per la retroattività della nomina stessa; ma da quella in via definitiva con la decisione 30 settembre 1909 della Giunta Provinciale, e che perciò non al 30 settembre 1912 ma allo scadere del quadriennio dal giorno della nomina in via definitiva fatta dalla Giunta Provinciale deve aver termine il periodo di esperimento del ricorrente.

Che, pertanto, essendosi licenziato lo Scarpa pel tempo a partire dal 1.º ottobre ultimo, tale provvedimento consiliare, nella sua vera portata e nella sua intima essenza, non è un licenziamento per fine di quadriennio o ferma, ma il licenziamento durante il quadriennio e periodo di ferma.

E tale seconda specie di licenziamento — durante il quadriennio — è contemplato nel 1.º alinea dell'art. 161 del vigente testo unico della legge com. e prov.; e contro di esso, ai sensi dello stesso alinea, compete ricorso, in primo grado, a questo Collegio, a differenza del licenziamento per fine di quadriennio, che può essere impugnato solo con ricorso di legittimità alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Donde si appalesa del tutto infondata l'eccezione di improponibilità sollevata dal resistente.

omissis

Per siffatti motivi: accoglie il ricorso.

Parte I.

9. Agevolezze ai comuni per la provvista di acqua potabile per opere d'igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali. (Regolamento provvisorio per l'esecuzione della legge 24 giugno 1911, n. 586, approvato con R. D. 6 ottobre 1912, n. 1306).

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Fino a quando non sarà pubblicato il regolamento definitivo di cui all'articolo 16 della legge 25 giugno 1911, n. 586, per l'applicazione della legge stessa si osserveranno le norme sancite nel regolamento approvato con R. D. 30 maggio 1907, n. 569 e quelle del presente regolamento provvisorio.

Tali norme si applicheranno anche per i mutui per le opere di provvista di acqua potabile nei comuni della Basilicata, della Calabria e della Sardegna, rimanendo con ciò abrogati per tale parte i regolamenti approvati con i Regi decreti 24 dicembre 1906, numero 670 e 29 novembre 1908, n. 813, salva per i comuni della Sardegna, la facoltà di concedere il concorso dello Stato anche sotto forma di contributo in ragione della metà della spesa.

Art. 2.

L'approvazione definitiva dei progetti da eseguire con il concorso dello Stato, agli effetti dell'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 586, è data con decreto del ministro dell'interno.

Il decreto medesimo deve essere preceduto dal parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere il cui importo di stima superi le lire duecentomila. Il ministro può richiedere il parere dello stesso consiglio superiore anche su progetti che importino una spesa inferiore alle lire duecentomila.

Nel decreto di approvazione del progetto deve essere assegnato il termine per le espropriazioni e per i lavori, termine che può essere prorogato con decreto dello stesso ministro.

Art. 3.

Ogni modificazione ai progetti è soggetta altresì all'approvazione preventiva del ministro dell'interno, salvo che si tratti di semplice prelevamento dal fondo per imprevisti, reso necessario per lievi modificazioni occorrenti nella quantità delle singole categorie di opere dichiarate nei progetti, o di casi di urgenza, nei quali occorre la ratifica dello stesso ministro, da chiedersi immediatamente.

Ogni modificazione che importi una maggiore spesa deve essere corredata dalla deliberazione del comune per la provvista dei fondi occorrenti per la integrale esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Il concorso dello Stato è consentito con decreto del ministro dell'interno, che ne determina la misura e la durata. Il pagamento della quota annua a carico dello Stato deve essere fatto direttamente al mutuante entro il mese di giugno di ciascun anno.

Art. 5.

La somministrazione del mutuo può esser fatta ratealmente al comune in seguito ad ordinativo del prefetto giustificato dallo stato di avanzamento dei lavori, rilasciato dal direttore delle opere, che deve essere vidimato dal genio civile per le opere relative a provvista di acqua potabile.

Per l'ultima rata, in misura non inferiore ad un decimo della somma mutuata, l'ordinativo del prefetto non può essere emesso prima che sia approvato il collaudo, da eseguirsi dal genio civile, a termine della legge 30 marzo 1865, n. 2243, allegato *F*, modificata con la legge 15 giugno 1893, n. 294, del regolamento approvato con R. decreto 25 maggio 1895, n. 350, e degli articoli 4 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, n. 569.

Per opere non eccedenti la somma di lire 12,000 basta un certificato dell'ingegnere direttore dei lavori, che ne attesti la regolare esecuzione vidimato dal genio civile.

Il collaudo eseguito dal genio civile od il certificato indicato nell'alinea precedente è soggetto all'approvazione del ministro dell'interno, per quanto concerne i rapporti fra lo Stato e il Comune.

Art. 6.

Per i comuni della Sardegna per i quali il concorso per le opere di provvista di acqua potabile è concesso sotto forma di contributo nella metà della spesa, l'ultimo quinto di tale contributo è corrisposto dopo il collaudo. La somministrazione dei mutui ottenuti dai predetti comuni con i benefici della legge 25 giugno

1911, n. 586, in corrispondenza all'altra metà della spesa, ha luogo con le norme del primo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Qualora, per modificazioni ai progetti approvati a termini dell'art. 3 del presente regolamento, la spesa risulti maggiore della somma mutuata e in conseguenza non sia possibile provvedere al collaudo, può, ciò nonostante, farsi luogo al pagamento dell'ultima rata del prestito, ove sia stato concesso o risulti in corso di autorizzazione un prestito suppletivo.

In ogni caso l'ultima rata del prestito suppletivo non dev'essere inferiore ad un decimo della somma mutuata, o dell'importo di ognuna delle opere da eseguire col prestito principale e con quello suppletivo.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche per la somministrazione dei mutui concessi precedentemente alla pubblicazione del presente regolamento, in base agli articoli 2, 4, 7, 8, 13 e 14, nn. 1, 2, 3 della legge 25 giugno 1911, n. 585 o alle leggi speciali per le opere di provvista di acqua potabile nei comuni della Basilicata, della Calabria, della Sardegna e dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906.

Art. 9.

Approvato il collaudo, il ministro dell'interno provvede, sentito l'istituto mutuante, alla definitiva determinazione dell'ammontare del capitale del mutuo e della rata annua a carico dello Stato qualora nella esecuzione dell'opera si sia impiegata una somma inferiore a quella mutuata.

Art. 10.

Se nell'esecuzione dell'opera si sia resa necessaria una maggiore spesa, o per lavori nuovi non previsti in progetto ed indispensabili per il compimento dell'opera stessa, o per notevole suo miglioramento, o per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il ministro può autorizzare un mutuo suppletivo col concorso dello Stato per una cifra non maggiore del quinto di quella contemplata nel progetto già presentato al Ministero agli effetti della concessione del concorso, a termine dell'art. 8 della legge 13 del mese di luglio 1905, n. 399.

Per le somme eccedenti tale cifra il mutuo può essere assunto a totale carico del comune.

Art. 11.

L'art. 9 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, è applica-

bile a tutti i mutui indicati nella legge 25 giugno 1911, n. 586, anche se assunti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. La dichiarazione di decadenza della ottenuta concessione di favore è fatta però per decreto del ministro dell'interno.

Con i decreti di cui agli articoli 9 e 11 del presente regolamento, quando si tratti di mutui per provvista di acqua potabile, verrà reintegrata nel bilancio del Ministero dell'interno la quota del concorso dello Stato impegnata sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Art. 12.

L'art. 10 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, è applicabile quando le domande presentate e riconosciute ammissibili eccedano nell'ammontare dei mutui richiesti il quarto della somma annualmente disponibile, giusta gli articoli 5 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

CAPO II.

Disposizioni speciali per i mutui per provvista di acqua potabile.

Art. 13.

Alle domande per concessione del concorso dello Stato, a termini degli articoli 2 13 14 n. 1, n. 2, e n. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586, oltre degli atti indicati nell'art. 5 del regolamento 30 maggio 1907, n. 589, deve essere alligata una speciale relazione del genio civile, il quale, dopo avere munito del visto di approvazione tutti gli atti costituenti il progetto, deve accertare che il progetto medesimo risponda al sistema più economico pel comune di provvedere in modo definitivo e permanente all'alimentazione idrica gratuita degli abitanti tanto isolamente quanto in consorzio con altri comuni e che l'ammontare del mutuo non ecceda la spesa all'uopo strettamente necessaria con esclusione di opere di altra natura o di carattere ornamentale.

Se nel progetto sono comprese opere accessorie di altra natura deve determinarsi l'ammontare di quelle di carattere prevalentemente igienico, per le quali il comune possa assumere il mutuo a termini dell'art. 7 della legge, e di quelle non aventi tale carattere, per le quali deve assumere l'intero onere degli interessi.

Se le opere progettate oltre della provvista gratuita d'acqua potabile, abbiano altri scopi non aventi carattere prevalentemente igienico, l'ammontare della spesa deve essere ripartita secondo la proporzione nella quale le opere medesime interessano i diversi servizi a cui siano destinate. Il concorso dello Stato può in questo caso concedersi per la sola parte della spesa proporzionale strettamente necessaria alla provvista gratuita dell'acqua potabile.

Art. 14.

Nel caso che per l'esecuzione dell'opera debba procedersi ad espropriazione per pubblica utilità, la domanda per la concessione del concorso dello Stato deve essere pubblicata e istruita nei modi indicati degli articoli 3, 4, 5 e 21 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salva la facoltà del prefetto di ridurre i termini, giusta l'art. 10 della legge 25 giugno 1911, n. 585.

Questa pubblicazione non sarà obbligatoria per le opere che all'attuazione del presente regolamento fossero già state dichiarate di pubblica utilità o per le quali fossero già state fatte le pubblicazioni a termine e agli effetti della legge 25 giugno 1865, numero 2359, e per quelle infine che abbiano per oggetto la sistemazione, la ricostruzione o il completamento d'acquedotti esistenti senza che occorra espropriare una maggiore quantità di acqua.

Sulle opposizioni o sui reclami che siano prodotti decide il ministro dell'interno con decreto motivato in occasione dell'approvazione del progetto a termini dell'art. 10 della legge e dell'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 15.

L'art. 8 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569 è applicabile per la liquidazione dei concorsi concessi a termini delle leggi 8 febbraio 1900, n. 50, 28 dicembre 1902, n. 563, 13 luglio 1905, n. 899 e 14 luglio 1907, n. 544 e per quelli integrativi di concorsi medesimi di cui all'art. 14, n. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Il ministro dell'interno può però consentire che il concorso integrativo, di cui all'art. 14, n. 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586, venga assegnato e liquidato in tutto o in parte del termine indicato nell'art. 8 del regolamento 30 maggio 1907, n. 569, purchè il comune ne deleghi il pagamento all'istituto mutuante, allo scopo di rendere disponibile la sovrimposta necessaria per garantire altri mutui occorrenti principalmente per opere igieniche, per costruzione e sistemazione di ospedali, per edifici scolastici o per altre opere di pubblica utilità, in diminuzione dell'annualità del prestito pel quale il concorso è stato concesso.

Art. 16.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento i comuni della Calabria debbono deliberare in merito alla destinazione dei sussidi loro concessi in virtù dell'art. 42, ultimo comma, della legge 25 giugno 1906, n. 255, a termini dell'art. 42 della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Nel caso che entro il dato termine tale deliberazione non

venga adottata dal comune ed approvata dall'autorità competente, l'ammontare dei detti sussidi deve essere versato nella cassa depositi e prestiti o nel conto corrente della prefettura per essere destinato a cura del prefetto ad estinzione totale o parziale dei mutui o delle altre passività incontrate per le opere per cui i sussidi medesimi furono concessi, fino alla concorrenza delle somme necessarie a tale scopo e, per le somme eccedenti, ad opere pubbliche di riconosciuta utilità preferibilmente interessanti l'igiene.

CAPO III.

Disposizioni speciali per le altre opere.

Art. 17.

Sono considerate opere riguardanti la pubblica igiene, per le quali i comuni con popolazione non superiore a 25,000 abitanti possono chiedere l'applicazione dell'articolo 7 della legge 25 giugno 1911, n. 585, quelle relative alle fognature, ai lavatoi pubblici alle stazioni di disinfezione, ai laboratori di igiene, ai pubblici macelli, ai cimiteri, a tutte le altre che abbiano lo scopo del risanamento dei luoghi abitati o che siano comunque di interesse prevalentemente igienico.

Art. 18.

Sono considerate come opere per la costruzione o sistemazione di ospedali, per le quali i comuni con popolazione non superiore a cinquantamila abitanti possono chiedere l'applicazione dell'articolo 8 della legge 25 giugno 1911, n. 586, tutte quelle che abbiano per iscopo la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento e l'arredamento degli ospedali destinati a beneficio della popolazione di uno o più comuni che siano di spettanza di comuni, di consorzi di comuni, di istituzioni pubbliche di beneficenza, di consorzi contemplati dall'art. 29 del regolamento approvato con Regio decreto 1° gennaio 1905, n. 12 o di altri enti morali debitamente riconosciuti.

Art. 19.

L'ammontare di ciascuno dei mutui non può superare la cifra di lire 50,000; per le somme eccedenti tale cifra l'intero onere degli interessi deve essere assunto dal comune.

Art. 20.

Le domande per la concessione dei mutui debbono essere dirette alla cassa dei depositi e prestiti e presentate per mezzo delle prefetture al Ministero dell'interno con i documenti indicati negli

articoli 2 e 3 del regolamento approvato con R. decreto 30 maggio 1907, salva la riduzione dal tre al due per cento della quota d'interesse a carico del comune e la elevazione a lire 50,000 del massimo della somma mutuanda ad interesse di favore.

Art. 21.

L'approvazione ministeriale dei progetti di cui all'art. 2 del regolamento non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme della legge 25 giugno 1865, n. 2349, e di altre leggi speciali relative alla dichiarazione di pubblica utilità, per le opere da eseguirsi col contributo obbligatorio dei privati o eccedenti nell'ammontare della spesa prevista la somma di lire 50,000.

Visto, d'ordine di S. M. Giolitti, Tedesco, Sacchi, Nitti.

10. — **Denuncia di morbillo** (Circolare Pref. 21 gennaio 1913 N. 1056 ai Sindaci della Provincia).

Ho dovuto constatare con rincrescimento che in questa Provincia le denunce di morbillo non si fanno immediatamente e per ogni singolo caso, in conformità di quanto prescrivono gli articoli 123 e 125 della Legge Sanitaria T. U. 1.º agosto 1907 n. 636 e 129 del regol. gen. san. 3 febb. 1901 n. 45; e si dà invece notizia della malattia solo col bollettino mensile mod. 13, o quando per lo estendersi di essa vien consigliata la chiusura delle scuole.

Prego perciò di richiamare l'Ufficiale Sanitario ed i medici di cotesto Comune allo stretto adempimento delle cennate disposizioni legislative e regolamentari perchè quest'ufficio possa essere in grado di adottare tutte le misure che crederà nell'interesse della salute pubblica, specie nelle forme gravi; avvertendo i predetti sanitari che in caso di contravvenzione io mi vedrei costretto a denunciare gli autori a termini del secondo capoverso del citato art. 123.

In quanto poi alla chiusura delle scuole ricordo nello interesse dello insegnamento che è giustificato il ricorrere a tale misura solo quando si verifica il ripetersi di casi di morbillo tra gli alunni della stessa scuola, bastando negli altri casi l'allontanamento degli scolari o insegnanti conviventi con gli ammalati nei modi e con le cautele prescritte dal regol. approvato con R. D. 16 ottobre 1903 per la profilassi delle malattie contagiose nella scuola.

Attendo un sollecito cenno di assicurazione.

11. **Chiusura dell'esercizio 1912 — Invio di verbale** (Circol. pref. 15-1-1912 N. 1621).

Con detta circolare si diffidano i comuni inadempienti ad inviare entro il 25 corr. i verbali di chiusura dell'esercizio 1912, con avvertenza che trascorso inutilmente il perentorio assegnato saranno adottati provvedimenti di ufficio

12. Tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale — (Circ. pref. 16-1-1913 N. 48436 al Pres. Dep. Prov. ed ai Sindaci).

Col 1 gennaio c. a. è andato in vigore il regolamento per l'esecuzione della legge 6 luglio 1912 N. 832 concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale.

Tale legge prescrive che per ogni capo bovino portato alla macellazione, che non abbia nessun dente incisivo da adulto, dev'essere riscosso, a cura dei Comuni, un dritto fisso di lire due, l'ammontare del quale è da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto ai Comuni.

L'incarico di esaminare i bovini, pei quali dev'essere riscosso il dritto, dev'essere affidato al veterinario condotto ed in mancanza ad altro veterinario e, qualora anche questo manchi, ad una persona competente e di fiducia. Il nome e cognome e la professione di tale persona devono essere comunicati all'Intendenza di Finanza.

Della riscossione del diritto fisso i Comuni potranno incaricare l'agente daziario od altra persona di fiducia, la quale dovrà tenere un apposito bollettario a matrice contromatrice e figlia, e dovrà provvedere alla esazione del diritto stesso *prima* che il bovino sia macellato. Soltanto, nei casi eccezionali e cioè, quando la macellazione debba farsi di urgenza il diritto potrà essere riscosso dopo che il bovino sia macellato.

Entro i primi tre giorni della scadenza di ogni trimestre, i Comuni debbono trasmettere all'Intendenza di Finanza una nota delle somme riscosse per l'accennato diritto fisso, corredata dalle contromatrici del bollettario di riscossione e del prospetto di accertamento dei bovini pei quali il diritto doveva corrispondersi firmato dalla persona incaricata di tale accertamento.

Qualora nel trimestre non sia stato riscosso alcun diritto, i Comuni dovranno produrre analoga dichiarazione dell'agente incaricato della riscossione, vistata dal Sindaco, e con l'attestazione di accertamento negativo da parte della persona come sopra incaricata.

L'Intendenza di finanza eseguirà il riparto del dritto fra lo Stato e i Comuni.

La legge mira a promuovere nel miglior modo l'allevamento degli equini, dei bovini, dei suini e degli ovini e a dare rigoroso incremento alle industrie zootecniche in genere. Il Ministro di agricoltura attuerà sussidi a favore delle svariate iniziative intese a migliorare l'allevamento del bestiame, devolvendo a tale scopo la parte del dritto che spetta allo Stato in aggiunta agli altri fondi già stati ziiati in bilancio.

Il Ministero confida che il Consiglio Provinciale ed i Consigli Comunali promuoveranno ed incoraggeranno tali benefiche iniziative, e confida che questi ultimi vorranno destinare a tale scopo le somme loro spettanti del diritto fisso stabilito dalla legge.

13. Conservazione degli originali degli atti stipulati. (Circ. Min. Fin. 17 Dic. 1912 n.º 17999 Div. 1.ª Sez. 2.ª).

Si richiamano le amm. pubbliche con detta circolare all'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art.º 55 della legge sul notariato 25 Maggio 1879 n.º 4900, circa il divieto fatto ai notai di distogliere dal proprio archivio gli originali degli atti stipulati per proprio ministero, salvo i casi strettamente previsti e con le cautele prescritte, aggiungendosi che siffatta disposizione è del tutto applicabile ad ogni altro funzionario cui per le norme vigenti sia conferita la qualità di ufficiale rogante per conto dello Stato. (1)

14. Mutui delle Casse di risparmio alle provincie e ai comuni. (Circ. Pref. 15 Dic. 1912. n.º 45946).

Con l'articolo 16, 1º comma, della legge 11 dicembre 1910, n.º 855, concernente disposizioni varie per la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, è data facoltà alle Casse di risparmio ordinarie di concedere ai comuni ed alle provincie, con le garanzie e con i privilegi stabiliti per la Cassa depositi e prestiti, mutui destinati al riscatto dei debiti onerosi, all'esecuzione di opere di pubblica utilità, all'acquisto di stabili per pubblico servizio e all'assunzione diretta di pubblici servizi.

Con il secondo capoverso dello stesso articolo, tale facoltà viene estesa anche alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli nel limite di un decimo dei depositi.

Richiamo, per opportuna notizia, l'attenzione di cotesta amministrazione sulle citate disposizioni, avvertendo che il Banco di Napoli ha facoltà di accordare mutui a tutti i comuni e le provincie del Regno.

15. Istituto nazionale di assicurazioni, inizio delle operazioni (Circ. M. I, 21-XII-1912 N. 15100-9-3).

Iniziando il detto istituto le sue operazioni col 1 gennaio 1913, saranno pubblicati presso tutti i comuni del Regno dei manifesti riproducenti il frontespizio delle emittende polizze di assicurazione dell'istituto stesso, allo scopo di diffondere fra i cittadini la conoscenza dello istituto ed incoraggiare la previdenza.

Nel mentre si raccomanda ai Sindaci l'immediata affissione dei detti manifesti, si avverte che, avendo l'istituto nazionale di assicurazione carattere statale, giusta l'art. 1.º del regol. 5 agosto 1912, l'affissione dovrà aver luogo senza spesa.

(1) E per analogia delle Provincie, dei comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

16. Buoni del tesoro quinquennali (legge 29 dicembre 1912 N. 1352).

Con detta legge è data facoltà al Ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibile 3,50 e 3 per cento netto.

I buoni quinquennali nominativi, che si emettono in virtù di detta legge, potranno essere per ogni effetto assimilati ai titoli di consolidato in nuovi investimenti che dovranno farsi per conto delle aziende autonome di Stato, delle Opere pie e degli enti ecclesiastici in genere, secondo le disposizioni del regolamento.

Sono applicabili ai buoni da emettersi le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912 N. 191.

17. V. Censimento della popolazione — R. D. 5-XII-1912 Num. 1333.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziane

RE D'ITALIA

Veduta la legge 8 maggio 1910, n. 212, che dispone il quinto censimento generale della popolazione del Regno.

Veduto il regolamento approvato con Nostro decreto del 6 novembre 1910, n. 776, per la esecuzione della legge medesima.

Veduti gli stati della popolazione compilati dai singoli uffici comunali e riscontrati dalla direzione generale della statistica e del lavoro ai termini degli articoli 53 e 54 del predetto regolamento.

Sulla relazione del Nostro ministro, Segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La popolazione residente in ciascun Comune del Regno, censita alla mezzanotte dal 10 all'11 giugno 1911 e indicata nella unita tabella, (1) firmata d'ordine Nostro, dal ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, è dichiarata popolazione legale dalla data anzidetta e fino ad altro censimento, giusto l'art. 9 della legge 8 maggio 1910, n. 212.

Ordiniamo ecc. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

(1) Pubblichiamo della tabella la parte che riguarda i comuni della nostra provincia. La popolazione d'Italia, che nel presente censimento è stata accertata di 35.845,048, nel 1901 era di 32,964,607, nel 1881 di 28.953,980 e nel 1871 di 26.801,154.

Provincia di Salerno

Numero	COMUNI	POPOLAZIONE	
		residente (legale)	presente (di fatto)
	Circondario di Campagna		
1	Albanella	3093	2987
2	Altavilla Silentina	3429	3304
3	Aquara	2665	2424
4	Bellosguardo	1980	1587
5	Buccino	5641	5274
6	Campagna	8356	8190
7	Capaccio	4748	4790
8	Castelcivita	2609	2631
9	Castelnuovo di Conza	1544	1489
10	Castel S. Lorenzo	3707	3490
11	Colliano	3066	3070
12	Controne	1305	1290
13	Contursi	2649	2652
14	Corleto Monforte	1471	1403
15	Eboli	12693	12741
16	Felitto	1923	1760
17	Galdo	1127	1145
18	Giungano	920	908
19	Laviano	1984	1775
20	Oliveto Citra	3431	3275
21	Ottati	1336	1315
22	Palomonte	2702	2687
23	Postiglione.	2515	2146
24	Ricigliano	1213	1202
25	Rocca d'Aspide	6435	6346
26	Romagnano al Monte	776	675
27	Roscigno	1385	1194
28	San Gregorio Magno.	3879	3667
29	Sant'Angelo a Fasanella	1496	1493
30	Santomenna	1350	1294
31	Serre	3097	2999
32	Siegnano	2466	2375
33	Trentinara	1390	1375
34	Valva	1681	1751
	Totale del circondario	100062	96704

Numero	C O M U N I	POPOLAZIONE	
		residente (legale)	presente (di fatto)
	Circondario di Sala Consilina		
1	Atena Lucana	1942	1931
2	Auletta	2647	2563
3	Buonabitacolo	2178	2047
4	Caggiano	3648	3095
5	Casalbuono	1845	1836
6	Casaletto Spartano	3103	2337
7	Caselle in Pittari	1570	1562
8	Ispani	943	941
9	Monte San Giacomo	1914	1943
10	Montesano sulla Marcellana	4579	4495
11	Morigerati	1824	1243
12	Padula	4581	4553
13	Pertosa	845	756
14	Petina	1393	1356
15	Polla	4648	4585
16	Sala Consilina	6023	6278
17	Salvitelle	1097	1077
18	San Pietro al Tanagro	1619	1605
19	San Rufo	1838	1852
20	Santa Marina	1606	1480
21	Sant'Arsenio	3253	3291
22	Sanza	2145	2257
23	Sapri	3897	3490
24	Sassano	3874	3616
25	Teggiano	4908	4899
26	Torraca	1626	1377
27	Tortorella	1266	1018
28	Vibonati	4010	2684
	Totale del circondario	74822	70167
	Circondario di Salerno		
1	Acerno	2423	2438
2	Amalfi	7472	5854
3	Angri	11574	11606
4	Atrani	1412	1233
5	Baronissi	7020	6768
6	Bracigliano	3087	3078
7	Calvanico	1279	1210

Numero	COMUNI	POPOLAZIONE	
		residente (legale)	presente (di fatto)
8	Castel San Giorgio	5475	5033
9	Castiglione del Genovesi	1101	1021
10	Cava de' Tirreni	23817	24108
11	Cetara	2707	2165
12	Conca Marini	710	710
13	Corbara	1230	1216
14	Fisciano	7306	7225
15	Furore	591	591
16	Giffoni sei Casali	3660	3591
17	Giffoni Valle Piana	6019	5732
18	Maiori	4563	4457
19	Mercato San Severino	11555	11323
20	Minori	3290	2951
21	Montecorvino Pugliano	8782	8529
22	Montecorvino Rovella	8030	7598
23	Nocera Inferiore	22694	22368
24	Nocera Superiore	8447	8352
25	Olevano sul Tusciano	3132	2807
26	Pagani	14954	14931
27	Pellezzano	5420	5387
28	Positano	1809	1815
29	Praiano	1430	1305
30	Ravello	1936	1874
31	Roccapiemonte	4370	4304
32	Salerno	46090	45682
33	San Cipriano Picentino	3819	3669
34	San Mango Piemonte	1123	1031
35	San Marzano sul Sarno	4512	4343
36	Sant'Egidio del Monte Albino	3572	3614
37	San Valentino Torio	4471	3937
38	Sarno	20528	18125
39	Scafati	14270	14092
40	Scala	1246	1189
41	Siano	4518	4007
42	Tramonti	5173	5117
43	Vietri sul Mare	8131	8017
	Totale del circondario	304748	294403
	Circondario di Vallo della Lucania		
1	Agropoli	3569	3576
2	Alfano	983	813

Numero	COMUNI	POPOLAZIONE	
		residente (legale)	presente (di fatto)
3	Ascea	2586	2314
4	Camerota	3229	3188
5	Campora	1408	1173
6	Cannalonga	868	825
7	Casal Velino	3108	2392
8	Castellabate	6000	5360
9	Castelnuovo Cilento	965	979
10	Castel Ruggero	722	594
11	Celle di Bulgheria	2061	1545
12	Centola	3451	2918
13	Ceraso	2638	2340
14	Cicerale	2117	2049
15	Cuccaro Vetere	817	696
16	Futani	1268	1137
17	Gioj	2009	1850
18	Laureana Cilento	1675	1650
19	Laurino	3052	2412
20	Laurito	1610	1427
21	Licusati	1411	1277
22	Lustra	1563	1321
23	Magliano Vetere	1202	1187
24	Moio della Civitella	1588	1539
25	Montano Antilia	2468	2171
26	Monteforte Cilento	869	790
27	Novi Velia	1190	997
28	Ogliastro Cilento	2411	2242
29	Omignano	926	822
30	Orria	1661	1641
31	Ortodonico	2907	2309
32	Perdifumo	2154	2080
33	Perito	1557	1541
34	Piaggine Soprane	3149	2697
35	Pisciotta	3666	3260
36	Pollica	3132	2852
37	Prignano Cilento	1503	1371
38	Roccamagliana	2100	1998
39	Rofrano	1809	1789
40	Rutino	1539	1362
41	Sacco	2305	1553
42	Salento	1030	1015
43	San Giovanni a Piro	3299	2835

Numero	COMUNI	POPOLAZIONE	
		residente (legale)	presente (di fatto)
44	San Mauro Cilento	1345	1142
45	San Mauro la Bruca	906	898
46	Serramezzana	686	568
47	Sessa Cilento	2906	2546
48	Stella Cilento	2017	1463
49	Stio	1594	1472
50	Torchiaro	1354	1332
51	Torre Orsaia	2271	1850
52	Valle dell'Angelo	1083	742
53	Vallo della Lucania	5120	5108
	Totale del circondario	108857	97008
	Riepilogo per circondari		
34	Campagna	100062	96704
28	Sala Consilina	74822	70167
43	Salerno	304748	294403
53	Vallo della Lucania	108857	97 08
158	Totale della provincia	588489	558282

TOTALE DEL REGNO

Province	Circondari o distretti	Comuni	POPOLAZIONE	
			residente (legale)	presente (di fatto)
69	276	8323	35845048	34671377

Parte II.

R. PREFETTURA DI SALERNO
CALENDARIO generale delle adunanze ordinarie delle diverse Commissioni per l'anno 1913

MESE	GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA		COMM. PROVINC. DI BENEFIC. GIORNO	CONTENZIOSO DEMANIALE GIORNO
	Tutela GIORNO	Contenziosa GIORNO		
	Gennaio	16-17-31	15-29	11-25
Febbraio	1-13-14-27-28	12-26	8-22	10-24
Marzo	13-14-27-28	12-26	8-29	3-31
Aprile	10-11-24-25	9-23	5-19	14-28
Maggio	8-9-23-24	14-28	3-17-31	19
Giugno	5-6-19-20	11-25	14-28	2-16-30
Luglio	3-4-17-18-31	9-23	12-25	7-28
Agosto	1-14-28-29	6-20	9-23	11-25
Settembre	11-12-25-26	3-17	6-27	—
Ottobre	9-10-23-24	8-22	18-25	6-20
Novembre	6-7-21-22	5-19	15-29	3-17
Dicembre	4-5-18-19	3-17	13	1-15

IL PREFETTO
BLADIER

Salerno, 1 gennaio 1913.

Direttore responsabile — Avv. Federico d'Aniello

Parte I.

19. **Diritti di stato civile.** --(C. M. I. 15 gennaio 1913, n. 15700-1/ 36738.

E' stato testè proposto quesito allo scrivente Ministero se sia ostensibile ai diritti di stato civile la disposizione del n. 9 delle norme speciali, annesse all'allegato n. 5 del vigente regol. 12 febb. 1911, n. 297, per la esecuzione della legge com. e prov., in quanto vi si prescrive la riduzione alla metà dei diritti di segreteria sulle copie dei certificati ed altri atti, rilasciati per legge in carta libera, a richiesta di persone non povere.

Questo Ministero, d'accordo con quello di grazia e giustizia, ha creduto opportuno di sottoporre la questione al Consiglio di Stato, il quale, nell'adunanza del 27 passato dicembre della 1^a e 2^a sezione riunite, ha ritenuto quanto appresso:

« L'art. 45 del R. D. 15 nov. 1865, sull'ordinamento dello stato « civile dispone: « Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa « della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti « diritti: » (*Segue la tariffa*).

« Ed il successivo art. 147 stabilisce: « Le copie degli atti « ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di « nascita, di matrimonio, di morte, o di domande in rettificazione, « di leva o di altro pubblico servizio, sono rilasciate gratuitamente « dall'ufficiale dello stato civile ».

« D'altra parte l'allegato n. 5 del regol. per l'esecuzione della « legge com. e prov., approvato con R. D. 12 febb. 1911, n. 297, « contiene un elenco delle tasse e degli emolumenti, che le pro- « vincie ed i comuni sono autorizzati ad esigere per la spedizione

« degli atti ivi descritti, ai sensi degli articoli 171 e 265 della
« legge com. e prov.; e al n. 9 delle norme speciali, che seguono
« l'elenco, è detto: « Per i certificati ed altri atti, per i quali la
« legge ammette la carta non bollata, quando non si tratti di ri-
« chiedenti poveri, il diritto è sempre ridotto alla metà ».

« Di fronte a tali tassative disposizioni appaiono netta-
« mente distinti i diritti di stato civile dai diritti di segreteria.
« L'alleg. 5 del regol. alla legge com. e prov., contemplando
« espressamente gli atti, sui quali è ammessa la riscossione dei
« diritti di segreteria, le norme speciali in esso contenute, e
« quindi anche il citato disposto del n. 9, non possono che rife-
« rirsi agli atti medesimi specificatamente indicati nell'elenco,
« che quelle norme precede e con esse forma un insieme inscin-
« dibile; onde sarebbe manifestamente arbitraria la estensione delle
« predette norme, ed in particolare del ripetuto n. 9 di esse, ai
« diritti di stato civile, che sono invece contemplati e regolati
« nel R. D. sull'ordinamento dello stato civile

« Non vale l'opporre che i diritti di segreteria e quelli di
« stato civile hanno sostanzialmente la stessa natura, si percepì-
« scono nelle stesse forme, e sono egualmente destinati alle fi-
« nanze comunali; poichè si riferiscono ad atti diversi e sono re-
« golati da ordini di disposizioni del tutto distinte.

« Vero è che l'art. 85 del regol. per l'esecuzione della legge
« comunale e provinciale menziona entrambe le categorie di di-
« ritti; ma tale articolo tratta soltanto del modo di riscossione
« dei diritti, e non tocca affatto quanto si attiene alle tariffe.

« Nè giova, infine, argomentare dalla latitudine della formula
« adoperata dal più volte citato n. 9 dell'allegato 5; poichè, come
« si è accennato, trattasi di una disposizione contenuta in una
« serie di norme speciali, e, come tali, di particolare applicazione
« alla materia espressamente contemplata.

« Segue da tutto ciò che il proposto quesito deve risolversi
« in base esclusivamente alle norme dell'ordinamento sullo stato
« civile. Ora una sola eccezione al pagamento dei diritti di stato
« civile è ivi preveduta, quella cioè stabilita dall'art. 147 dian-
« zi ricordato, per gli atti occorrenti alle persone povere; per

« il che è da ritenersi che in ogni altro caso i diritti di stato
 « civile sono dovuti per intero a termini del precedente art. 145.

« Non si potrebbe, poi, fondatamente argomentare che l'as-
 « soluta gratuità della copia di un atto di stato civile debba de-
 « dursi come conseguenza della esenzione dalla tassa di bollo, e
 « che quindi, allorchè non è prescritta la carta bollata, neppure
 « sieno dovuti i diritti di stato civile. In contrario, deve invero
 « osservare che la tassa di bollo andando a vantaggio dell'erario
 « dello stato, mentre i diritti di stato civile sono devoluti a fa-
 « vore del comune, la rinuncia che lo stato abbia stabilito, in de-
 « terminati casi, ad un proprio provento, non porta come impli-
 « cita conseguenza che uguale rinuncia sia imposta al comune,
 « per il che, trattandosi di cose del tutto distinte, sarebbe invece
 « necessaria una espressa disposizione ».

Conclude l'alto consesso, esprimendo avviso che per le copie di atti di stato civile, rilasciate, per legge, in carta non bollata, a richiesta di persone non povere, siano per intero dovuti ai comuni i diritti di stato civile, a norma dell'art. 145 del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602.

Tenuto conto della speciale importanza dell'argomento, si crede utile che le SS. LL. richiamino su quanto precede la particolare attenzione delle amministrazioni comunali; e si resta, frattanto, in attesa di un cenno di assicurazione.

Pel Ministro FALCIONI

20. Patenti di nomina agli agenti daziari.—(C. M. I. 22 gennaio 1913, n. 15700.8).

E' stato, testè, proposto quesito allo scrivente Ministero, se la patente rilasciata dal sindaco agli agenti daziari nominati dall'appaltatore, ai sensi dell'art. 352 del regcl. gen. 17 giugno 1909, n. 455, quando la riscossione dei dazi sia data in appalto, debba essere munita del visto prefettizio, o se, per abilitare gli agenti stessi all'esercizio delle loro funzioni, sia, invece, sufficiente il visto apposto alla deliberazione della Giunta municipale, con la quale si dà parere sulla loro nomina:

Questo Ministero, d'accordo con quello delle finanze, ha creduto opportuno di sentire in proposito l'avviso del Consiglio di

Stato, il quale, nell'adunanza del 10 corrente mese della 1^a e 3^a Sezione riunite, ha ritenuto che l'approvazione prefettizia della nomina degli agenti daziari, prescritta dall'art. 352 del regol. succitato, implichi sempre il riconoscimento in costoro della qualità di agenti della forza pubblica, a' sensi degli articoli 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690 (testo unico) sul personale degli ufficiali ed agenti di P. S. e 126 del vigente regol. per l'esecuzione della legge com. e prov.; e che tale riconoscimento debba esplicarsi con un provvedimento distinto dal visto di esecutorietà apposto alla deliberazione, con la quale la Giunta esprime parere sulla nomina degli agenti da parte dell'appaltatore, nel caso che la riscossione del dazio sia data in appalto.

Da ciò consegue che le patenti di nomina, rilasciate dai sindaci agli agenti daziari, dovranno, prima dell'immissione in servizio di questi ultimi, essere vistate dal prefetto; e ciò, tanto per gli agenti nominati dal comune, nel caso di riscossione diretta dei dazi, quanto per quelli alla dipendenza dell'appaltatore.

Si richiama sull'argomento la speciale attenzione delle SS. LL. perchè ne rendano informate, per opportuna norma, le amministrazioni comunali; e si resta frattanto in attesa di un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — PIRONTI

21. Corso medio delle rendite consolidate e redimibili durante il secondo semestre 1912.

Si notifica che le rendite consolidate e redimibili, le quali verranno date in cauzione da contabili o da impiegati nel 1^o semestre del corrente anno, dovranno, tenuto conto dei rispettivi corsi medi durante il semestre precedente, nonchè della prescritta deduzione di un decimo, essere computate come appresso:

1^o Rendite consolidate.

quella 3.50 per cento netto in ragione di L. 88.73 ogni lire 3.50 di rendita;

quella 3.50 per cento netto (anno 1902) in ragione di L. 88.42 ogni lire 3.50 di rendita;

quella 3 per cento lordo in ragione di L. 61.19 ogni lire 3 di rendita.

2° Rendite redimibili.

(Art. 7 della legge 11 dicembre 1910, n. 855).

quella 3.50 per cento netto in ragione di L. 430.53 ogni lire 17.50 di rendita;

quella 3 per cento netto in ragione di L. 381.05 ogni lire 15 di rendita.

22. Concorso per lavori di bonificazione agrario, di risanamento idraulico ecc. in zone malariche di alcune provincie del Mezzogiorno. — (Leggi 23-V-1912 N. 572 e 7-XI-1912 N. 1237; D. M. 3 Agosto 1912 e 17-XII-1912).

E' bandito un concorso a premi tra i privati proprietari enfiteuti ed affittuari, le Associazioni o Consorzi e gli enti morali della Provincia di Napoli, Salerno, Avellino, Campobasso, Benevento, Caserta, i quali nelle proprie aziende « in zone riconosciute malariche » abbiano eseguito od eseguiscano dal 1° Agosto 1912 al 30 Giugno 1912 le opere indicate al N. 2.

1.° Le domande per essere ammessi al concorso, redatte in carta legale, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Direz. gen. dell'agricoltura, Div. III Sez. 2^a), per mezzo dei Prefetti non più tardi del 1° Aprile 1912.

Esse dovranno contenere:

a) il nome, il cognome e la paternità del concorrente, con l'indicazione del suo domicilio;

b) il nome della provincia, del comune e della contrada, dove si trova il fondo da bonificarsi;

c) l'indicazione della strada, per accedervi facilmente dal capoluogo del Comune, o dalla stazione ferroviaria più vicina;

d) l'estensione del fondo da risanarsi, la quale non potrà essere minore di Ea 5.

2.° I concorrenti dovranno eseguire le opere seguenti:

a) Prosciugamento e risanamento dei terreni paludosi, o eccessivamente umidi, con lavori atti ad impedire, o limitare, la formazione e la permanenza di pozze o ristagni.

Sarà data la preferenza a quei proprietari, che eseguiranno nel modo più razionale questi lavori.

b) Costruzione di abitazioni o ricoveri per operai rurali e per il bestiame, tali da difenderli contro l'umidità e rispondenti alle norme dell'igiene.

I fabbricati rurali dovranno essere sufficienti all'abitazione degli agricoltori del podere, alla preparazione e conservazione dei prodotti, al ricovero degli animali da lavoro e da industria ed in generale rispondere all'ordinamento dell'azienda.

I muri dovranno essere formati di materiale laterizio, o di pietrame, di buona qualità, e cementati con malta di calce e sabbia, o pozzolana. I tetti saranno bene impiantellati, coperti di tegole comuri o alla marsigliese, ed i pavimenti saranno fatti razionalmente.

Le case dovranno essere provviste, nelle loro adiacenze, di acqua potabile, per uso degli agricoltori e per abbeverare il bestiame.

c) Difesa, protezione e cura antimalariche, secondo le prescrizioni date dalle leggi sanitarie vigenti.

Le case ed i ricoveri per operai rurali, saranno difesi dalla penetrazione degli insetti aerei, nei mesi da giugno a dicembre. Inoltre i proprietari dovranno provvedere alla somministrazione di chinino agli operai e coloni.

3.° Alle domande per essere ammessi al concorso, dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) la planimetria gen. dei terreni da prosciugare, risanare e bonificare prima dell'inizio dei lavori, in scala non minore di 1 a 1000;

b) La planimetria e le sezioni dei fabbricati da costruirsi, nella scala da 1 a 100;

c) Una breve relazione dei lavori da eseguirsi, con il preventivo della spesa da sostenersi, dei metodi colturali da adottarsi e dei provvedimenti che si intende prendere per diminuire le cause della malaria. I concorrenti hanno l'obbligo d'informare il Ministero dell'epoca in cui inizieranno i lavori di risanamento e quelli di costruzione dei fabbricati.

Il Ministero si riserva di controllare l'esecuzione dei lavori medesimi.

4.° Entro il 50 giugno 1914 i concorrenti dovranno presentare:

a) la dichiarazione del Sindaco, che i lavori furono compiuti entro il termine predetto;

b) la planimetria dei terreni bonificati, in scala non minore di uno a mille.

5.° Una o più Commissioni giudicatrici, nominate dal Ministero, esaminerà le opere ammesse al concorso, nei rispetti tecnici, economici, agrari ed igienici, rilevandone i risultati conseguiti e presentando la relazione, con le proposte di premio, entro il primo semestre 1915. Saranno a disposizione della Commissione esaminatrice i seguenti premi:

2 diplomi di onore e lire 2000 ciascuno.


4 medaglie d'oro e lire 1500 ciascuna.

5 medaglie di argento e lire 1000 ciascuna.

8 medaglie di argento e lire 500 ciascuna.

23. Cassa Depositi e Prestiti. Interessi da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati durante l'anno 1913.

Con decreto ministeriale 23-XII-1912 è stabilito nella misura del 4 per cento, in ragione d'anno, l'interesse durante il 1913 tanto per i nuovi prestiti, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.



Parte II.

R.^a PREFETTURA DI SALERNO

Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura

1. Dirigenti e Capi-servizio della Prefettura. (1)

Prefetto — Comm. Avv. Gennaro Bladier.

Vice Prefetto — Cav. Uff. Avv. Ernesto Emina.

Consiglieri — Cav. Avv. Emilio d'Eufemia.

» Cav. Avv. Giuseppe di Transo.

» Avv. Federico d'Aniello.

Rag. Capo — Cav. Rag. Oreste Bellavigna.

Medico prov. — Cav. D. Francesco Scalfati.

Veterinario Prov. — D.r Pompeo Caldarelli.

Commissario di P. S. — Cav. Antonio Salzano.

2. Consiglio di Prefettura.

Presidente — Prefetto o Vice Prefetto.

Componenti — 2 consiglieri di Prefettura.

3. Giunta Prov. Amministrativa.

Sede contenziosa

Presidente — Prefetto.

Componenti governativi — Cav. D'Eufemia e Cav. Di Transo, consiglieri di prefettura.

Componenti elettivi — Avv. Mattia Calabritto; Cav. D.r Notaio Cesare Greco.

4. Giunta Prov. Amministrativa.

Sede consultiva e di tutela

Presidente — Prefetto.

Componenti governativi — Cav. D'Eufemia e Cav. Di Transo, consiglieri di prefettura.

Componenti elettivi — *Effettivi*: Avv. Mattia Calabritto; Cav. Uff. Avv. Ernesto Farina; Cav. D.r Notaio Cesare Greco; Cav. Uff. Avv. Giacomo Pugliese; — *supplenti*: Cav. Avv. Matteo Quaglia riello; Avv. Francesco Iovane.

(1) poichè i dirigenti e capi di servizio della prefettura prendono parte alle diverse commissioni, facciamo precedere alle stesse i loro nomi e qualità, indicando la sola loro qualità quando si trovano a far parte di commissioni.

5. Commissione Provinciale di Beneficenza e di Assistenza Pubblica.

Presidente — Prefetto,

Componenti governativi — Cav. d'Eufemia, Consigliere di Prefettura; Medico Provinciale.

Componenti nominati con Decreto Reale — Comm. Avv. Andrea De Leo, Salerno — Cav. Avv. Giuseppe Mattina, Salerno — Cav. Avv. Carmine Pisanti, Siano.

Componenti di nomina provinciale — Cav. Avv. Vincenzo Cestari, Napoli — D.r Vincenzo Fuccia, Buccino — Avv. Raffaele Galdi, Cava dei Tirreni — D.r Armido Rubino, Vallo della Lucania — Cav. Avv. Paolo Petroni, Salerno.

Componenti operai — Balzano Francesco fu Pietro, Sarno — Braca Felice di Michele, Pellezzano.

6. Consiglio Provinciale di Sanità.

Presidente — Prefetto.

Componenti governativi — Medico Provinciale; Veterinario Provinciale; Procuratore del Re; Cav. Achille Talarico, Presidente dell'ordine dei medici-chirurghi; D.r Angelo Galdi, Presidente dell'ordine dei farmacisti; D.r Raffaele Galdi, Presidente dell'ordine dei Veterinari.

Componenti elettivi — Fronda dott. Rodrigo - medico-chirurgo - Nocera Inferiore; Pizone dott. Michele - medico-chirurgo - Salerno; Perazzi dott. Alfredo - medico-chirurgo - Salerno; Roscigno Antonio - chimico - Castel S. Giorgio; Mauro Comm. Avv. Clemente giureconsulto - Salerno; Marra dottor Gaetano - farmacista - Salerno; Ferrara dott. Prospero - veterinario - Sala Consilina; Memoli dott. Giuseppe - veterinario - Salerno (Pontefratte); Santoro ing. Giovanni - ingegnere - Salerno; Lorito cav. ing. Domenico - ingegnere - Salerno; Santoro Faiella avv. Francesco, esperto in materie amministrative - Salerno; Briganti prof. Gaetano, Direttore Cattedra Ambulante Agricoltura di Salerno, esperto in scienze agrarie.

7. Commissione Provinciale Imposte Dirette.

Presidente — Cav. Uff. Ernesto Emina, Vice Prefetto.

Vice Presidente — Cav. Uff. Francesco De Ciccio, Avvocato, Cava dei Tirreni.

Componenti — Cav. Carlo Granozio, Salerno; Cav. Avv. Felice Bottiglieri, Salerno; Cav. Avv. Ernesto Farina, Salerno; Avv. Giudice Carrella Alessandro, Salerno; Cav. Cacciatori Felice, 1° segretario Intendenza di Finanza, Salerno; Ing. Gaetano Giuliano, ufficio Catasto, Salerno.

Componenti supplenti per i fabbricati — Ing. Cav. Filippo Giordano, Salerno; Ing. Cav. Giuseppe Aquara, Salerno.

8. Comitato Forestale.

Presidente — Prefetto.

Componente governativo — Ispettore forestale.

Componenti elettivi — Ing. Cav. Filippo Giordano, Salerno; Ing. Felice Ricci, Napoli; Cav. D.r Vito Lembo, Contursi; Cav. Pasquale D'Elia, Napoli.

9. Commissione Arbitrale di emigrazione.

Presidente — Presidente del Tribunale.

Componenti governativi — Procuratore del Re; Avv. Federico d'Aniello, Consigliere di Prefettura.

Componenti elettivi — Avv. Leonardo Saviano, Sarno; Avv. Francesco Passaro, Roccadaspide.

10. Commissione Provinciale elettorale.

Presidente — Presidente del Tribunale.

Componenti effettivi — Cav. Avv. Giuseppe Di Transo, Consigliere di Prefettura; Cav. Avv. Paolo Petrone; Avv. Antonio Amato; Comm. Avv. Onofrio Tortora; *supplenti*: Avv. Ignazio Lodato; Sig. Priore Nicola.

11. Delegazione Scolastica.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Avv. Francesco De Vito; Cav. Avv. Giuseppe Mattina, rappresentante il Ministero della P. I.; Delegato del Tesoro, rappresentante il Ministero del Tesoro; Rag. Capo R.^a Prefettura di Salerno.

12. Commissione di vigilanza per i manicomi.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Medico Provinciale; Comm. Prof. Leonardo Bianchi.

13. Commissione per gli scavi e monumenti.

Presidente — Prof. Paolo Emilio Bilotti.

Componenti — Cav. Capone Gaetano; Cav. Salvatore Ruggiero; Comm. Emilio Morone — Cav. Uff. Salvatore Marano; Sig. Giovanni Santoro; Avv. Cav. Francesco Galdo.

14. Giunta Provinciale di Statistica.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Ispettore scolastico; Mazziotti avv. Beniamino; Moscati avv. Amedeo; Leggio cav. Pasquale; Coscione avv. Michele; Cuomo cav. avv. Giovanni; Ciampa ing. cav. Alfredo.

15. Commissione per le Cooperative di lavoro.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Intendente di Finanza; Ingegnere Capo Genio Civile; Nobile Severino.

16. Tribunale per i demani comunali.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Avv. Lacava Giuseppe, giudice di Tribunale — Cav. Giuseppe Di Transo, Consigliere di Prefettura.

17. Commissione per l'assegnazione a domicilio coatto.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Presidente tribunale; Procuratore del Re; Comandante Div. RR. CC.; Commissario P. S.

18. Consiglio di disciplina per gli agenti di città.

Presidente — Prefetto.

Componenti — Commissario di P. S.; Ufficiale del Corpo.

Parte III.

COMM. PROV. DI BENEFICENZA DI SALERNO

Ratizzi prov. pel mantenimento dell' Orf. Umberto 1.° di Salerno.

Tutte le istituz. pubbliche di beneficenza della Prov. devono corrisponderti (Dec. 24 ag. 1912. Ric. Orf. Cervone di Campagna — Rel. Avv. F. d'Aniello.

La Commiss. Prov. di Benef. ha preso in esame il reclamo dell' Opera Pia Orf. Cervone di Campagna, per essere esonerata dal pagamento del ratizzo provinciale per le seguenti ragioni:

1.° perchè essa è sorta con R. Decreto 12/3 1891, quindi posteriormente alla legge 6 febbraio 1881, la quale *manteneva* i ratizzi solo per le Opere Pie allora esistenti;

2.° perchè l'Orfanotrofio è una istituzione privata, non istituzione di pubblica beneficenza, cui è soltanto assimilata.

Ha considerato che la imposizione dei ratizzi nelle prov. meridionali fu disciplinata dall' art. 77 delle istruz. 20 mag. 1820 che sottopose le Opere Pie della Provincia ad un contributo per vari servizi di beneficenza e cioè quelli per la dotazione degli ospizi fondati con R. D. 1818, fra cui era quello che ora è l'Orfanotrofio Umberto 1°; per il mantenimento di qualche ospedale centrale ed altra opera pia interessante; dei matti ed occorrendo dei proietti; degli uffici prov. dei Consigli degli Ospizi. Ed era inoltre stabilito che i ratizzi destinati per il mantenimento dei matti e per il mantenimento degli ospizi fondati con R. D. 4 giugno 1818 dovessero essere proporzionati alle rendite lorde degli istituti, mentre quelli destinati per gli altri servizi dovessero gravitare sulle *imprevedute* ovvero sugli articoli suscettibili di riduzione. Si disponeva pure che i ratizzi venivano imposti, ripartiti amministrati dai Consigli degli Ospizi, che nominavano un cassiere per la gestione materiale dei fondi, compilando il bilancio da sottoporsi all'approvazione del Ministero, mentre il conto materiale veniva deliberato dal Cons. degli Ospizi e deciso dal Cons. d'Intendenza ed il conto morale veniva discusso dal Cons. Prov.

Infine va notato che i ratizzi venivano riscossi col metodo ordinario delle entrate comunali, che il Cons. degli Ospizi notificava alle Opere Pie l'ammontare del ratizzo, e che le Opere Pie contribuenti prendevano notizia dell'uso fatto dei ratizzi dalla pubblicazione a stampa della deliberazione del Cons. Prov. sul conto morale.

Con l'art. 34 della legge 3 ag. 1862 furono dichiarati soppressi i ratizzi dal 1° genn. 1865; fino a quest'epoca ne era consentita l'applicazione solo per pagamento di stipendi e pensioni agl'im-

piegati degli ex Cons. degli Ospizi, di sussidi fissi persone e a stabilimenti di interesse prov., circond., consortile. Il detto art. diceva così: I ratizzi imposti alle opere pie continueranno a percepirsi dalla Deput. Prov. (succeduta al Cons. degli Ospizi nella tutela delle Op. Pie) e poi: I Cons. Prov. nella sessione 1863 determineranno i modi coi quali provvederanno agli oggetti sopra indicati.

Era evidente quindi che con tale disposizione si veniva ad imporre un maggiore onere per quanto si riferiva al pagamento degli stipendi e delle pensioni agl'impiegati ed allora si credè opportuno rimediare col R. D. 20 ag. 1864, che provvide al mantenimento del ratizzo, che fu chiamato invece contributo proporzionale sulle rendite lorde delle O. P., perchè non sembrasse forse tanto grave che un R. D. avesse abrogata una legge.

Con il detto R. D., essendosi anche soppressi i sussidi individuali per *l'avvenire*, si stabiliva che il tributo proporzionale, o ratizzo dovesse decresce e anno per anno fino ad estinguersi totalmente a misura che scemasse il numero degl'impiegati, pensionati, sussidiati individui o stabilimenti: ciò era d'altronde ovvia conseguenza, e veniva pure stabilito che il contributo applicato nel 1864 non dovesse essere superato. Circa i *sussidi-fissi* agli stabilimenti di beneficenza però veniva stabilito che se questi rivestissero i caratteri di istituti o stabilimenti Prov. (art. 224 attuale T. U. della legge Com. e Prov.) i sussidi venivano soppressi e le relative spese dovevano far carico ai bilanci prov.; se invece quegli stabilimenti fossero opere pie, allora i sussidi venivano mantenuti *sino a quando l'opera pia ne sentisse il bisogno*. Si noti che con l'art. 5 si dava al Cons. Prov. la facoltà di deliberare il contributo e la Dep per la gestione del contributo non era autorità tutoria, ma organo esecutivo della Provincia.

Venne la legge 6 febbraio 1881, la quale abrogò esplicitamente il R. D. del 1864 e lasciò in vigore due specie di ratizzi: accollava alla Provincia il pagamento delle pensioni di riposo salvo *rimborso* mediante ratizzi sulle opere pie: la rendita proveniente dall'impiego della ritenuta $2\frac{1}{2}$ per 100 sugli stipendi degl'impiegati degli ex Consigli degli Ospizi (giusta l'art. 155 della istruz. del 1820 e Min. 17 ap. 1839 ed art. 8 legge 6 febb. 1831) fu consegnata alla Provincia per il servizio delle pensioni, ed alla fine di esse per destinazione a pubblica beneficenza. Sta di fatto che la Provincia di Salerno ebbe una rendita iscritta di lire 1464 e paga per pensione sole lire 1196 (bil. 1911), per conseguenza niun ratizzo impone o riscuote per il servizio delle pensioni.

Il 2.º cap dell'art. 4 della legge 1881 dispone: i ratizzi per sussidi agli stabil. di benef. prov., circond., consortili, sono mante-

nuti; questa è la seconda specie dei ratizzi ricorfermati, che la Prov. di Salerno impone e riscuote per l'Orf. Umberto 1.^o Qui è da fare una prima domanda: se tali ratizzi erano imposti e riscossi dal Cons. degli Ospizi, di poi dalla Deput. Prov. per l'art. 34 della legge 1862 quale autorità di tutela, a qual titolo sono ora dopo la legge 1881 abolitiva del R. D. 20 agosto 1864, e dopo la legge del 1890 e quella del 1904, che costituirono altre autorità di tutela, imposti e riscossi dall'Amn. Prov.? Sembra a questa Commissione che un tale titolo manchi, perchè la legge del 1881 mentre *esplicitamente* metteva a carico del bil. Provinciale il servizio delle pensioni, salvo rimborso, *nulla* assolutamente disponeva per quanto riguardava il servizio dei sussidi agli stabilimenti prov. di beneficenza e dei relativi ratizzi per farvi fronte: nel silenzio della legge sarebbe stato logico ed opportuno che tali ratizzi fossero passati in gestione allo stabil. interessato. Il servizio restò invece alla Dep. Prov.: e siccome non è possibile ritenere le restasse in base al R. D. del 1864, ormai abrogato, devesi concludere che le restava quale autorità tutoria in base alle antiche disposizioni.

Doveva passare perciò di poi alla G. P. A. ed infine a questa Commissione di Benef., la quale è competente a rivedere ed approvare i ruoli dei ratizzi in oggetto anche se continueranno ad essere compilati dalla Dep. Prov. e non dall'Orf. o dalla Prefettura, e dati in riscossione al Cassiere Prov. e non al Tesor. ere dell'ente sussidiato. Una tale ingerenza iniziata dopo il R. D. 1864 e continuata anche dopo la legge 1881, potrebbe avere spiegazione solo se si trattasse di un istituto provinciale, ma la Commissione ha già visto e considerato che per tali istituti i ratizzi non furono mantenuti e le spese relative furono messe a carico esclusivo dei bilanci provinciali, giusta la legge Com. e Prov.

E che l'Orfanotrofio Umberto 1.^o non sia un Istituto Provinciale ma un Ente autonomo è non solo confermato dalla origine e dalla storia dell'istituto, ma anche dall'Amministrazione Provinciale stessa e dal fatto del suo riconoscimento con l'approvazione dello statuto con R. Decreto 9 giugno 1867 e 12 aprile 1877; dal fatto che in questo statuto è indicato quale mezzo finanziario anche il reddito del *proprio patrimonio*; infine dal recente decreto 21 agosto 1902 che trasformava la confidenza Gian-nopoli a favore dell'Orfanotrofio Umberto 1.^o, istituto quindi esplicitamente riconosciuto quale persona giuridica esistente.

Una ultima disposizione relativa ai ratizzi conferma quanto sopra ed è contenuta nell'art. 99 della legge 1890, in cui il Governo era invitato a proporre entro tre anni gli opportuni provvedimenti circa i *ratizzi che furono imposti* alle opere pie meri-

dionali per sussidi a stabilimenti di interesse provinciale, circondariale o consortile di beneficenza e pensioni.

Questa Commissione ebbe già ad occuparsi del quesito se l'Amministrazione dell'Orfanotrofio (o la Provincia per essa) abbia la facoltà di aumentare il ratizzo a seconda dei bisogni o meglio di richiedere alla Commissione di Beneficenza un maggior sussidio da prelevarsi mediante l'imposizione dei ratizzi alle opere pie e su di esso riporterà a tempo opportuno il proprio esame e cioè in sede di approvazione dei ruoli.

Il ricorso dell'Orfanotrofio Lavinia Cervone di Campagna, interpretando la disposizione di legge del 1881 « *sono mantenuti* » pretende che i ratizzi debbano colpire solo le opere pie esistenti nel 1881, quelle cioè che in quell'epoca erano sottoposte a contributo: veramente in occasione dell'ammontare dei ratizzi fu opinato dal Consiglio di Stato (sul bilancio della Provincia) che esso dovesse essere quello imposto e riscosso nel 1881, in L. 22 mila di contingente annuo, perchè nel R. Decreto del 1864 veniva stabilito che il ratizzo dovesse decrescere sempre su quello che era al 1864 di L. 46151,40. Viceversa non bisogna dimenticare che il R. Decreto del 1864 fu abrogato e che d'altronde esso stabiliva che il ratizzo dovesse scemare a misura che il numero dei sussidiati (individui o stabilimenti) diminuiva, donde la conseguenza che il ratizzo decrescente poteva e doveva essere soltanto quello per sussidio all'unico stabilimento sussidiato di beneficenza esistente tuttora: dippiù il Consiglio di Stato insisteva nel ritenere l'Orfanotrofio un Istituto dipendente dalla Provincia e non un Ente autonomo, per dedurne che le spese dovessero fare carico al bilancio della Provincia, senza considerare che in tal caso tutto intero il ratizzo avrebbe dovuto sopprimersi, sia per il R. Decreto del 1864 che per la legge 1881.

D'altronde anche il R. Decreto 1864 manteneva i ratizzi per sussidi agli stabilimenti di beneficenza finchè *ne duri il bisogno*: da ciò non derivava affatto che il sussidio e per conseguenza i ratizzi dovessero decrescere, che anzi derivava logicamente il contrario perchè il bisogno col progresso degli anni come può diminuire può anche aumentare o il patrimonio dell'Ente sussidiato diminuire anzi che accrescersi. In tutti i modi, quindi, ragionando al modo dell'Opera Pia ricorrente le opere pie soggette a ratizzo potrebbero ritenersi quelle che effettivamente pagavano nel 1862 (art. 34 legge 3 agosto 1862), e nel 1864 (R. Decreto 20 agosto 1864) e nel 1881 (legge 6 febbraio 1881).

Questa Commissione non si nasconde che, *prima facie*, la tesi può sembrare fondata, come non si nasconde che vi sono antichi pareri del Consiglio di Stato (del 1882) ed anche la discussione

sulla legge del 1881 che sembrerebbero darvi fondamento: però questa Commissione non può aderirvi, oltre che per ragioni di diritto, per ragioni di opportunità e di convenienza amministrativa nei rapporti del benefico istituto Orfanotrofio Umberto 1.^o, e perchè oramai e specialmente dopo la legge del 1904 all'eccessivo principio autonomistico delle opere pie si va costituendo il principio opposto dell'associazione delle varie forze operanti della beneficenza per l'istituzione e l'organizzazione dei ricoveri e stabilimenti di interesse non comunale soltanto ma provinciali ed intercomunali: Se la tesi dovesse accogliersi dovrebbero essere escluse dal contributo anche le rendite tutte, di cui sonosi accresciute posteriormente i patrimoni di quelle opere pie esistenti nel 1881, avendosi così la iniqua conseguenza che quelle che maggiormente hanno aumentato il loro patrimonio meno risentirebbero del contributo in confronto di quelle che non lo aumentarono di nulla.

Questa Commissione ha notato che le disposizioni di legge del 1881 non fanno alcuna restrizione relativamente ai ratizzi per rimborso di pagamento delle pensioni (art. 4) e vi si dice a tali ratizzi sono soggette *tutte le opere pie della provincia*: perchè quindi dovrebbe avere un'interpretazione così limitativa il capoverso dove è detto che i ratizzi per sussidi a stabilimenti di beneficenza *sono mantenuti*? Si deve ritenere dunque che furono mantenuti con *le stesse norme* che li regolavano anteriormente, in quanto la legge 1881, non la avesse implicitamente od esplicitamente abrogate, così come abrogò l'art. 34 della legge 1862 ed il R. Decreto 1864. E l'art. 99 della legge 1890, promettendo i provvedimenti opportuni circa i ratizzi che *furono imposti alle Opere Pie delle Province meridionali*, lascia evidentemente in vigore in mancanza di quei provvedimenti promessi, tutte le norme che regolarono all'origine la imposizione dei ratizzi per sussidi non più *fissi* come si esprimeva l'art. 34, ma sussidi in genere, e quindi variabili, agli stabilimenti di beneficenza, sussidi mai soppressi finora, ma sempre mantenuti a carico di tutte le opere pie esistenti nella Provincia fino a che non intervengano quei tali provvedimenti promessi.

La Commissione ha considerato infine che assolutamente assurdo ed infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, così da esimersi da qualsiasi altra disamina in merito di esso.

Per questi motivi decide respingersi il ricorso dell'Orfanotrofio Lavinia Cervone di Campagna.

Parte I.

24. **Sovrimposte comunali e provinciali e spese facoltative** — (Legge 6 luglio 1912 N.º 767) (1).

Art. 1.

Agli articoli 303, 304, 307, e 332 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269) sono sostituiti i seguenti:

Art. 303. — La sovrimposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle Provincie e dai Comuni, per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati.

La facoltà di sovrimporre ai tributi diretti erariali sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi, rispettivamente per le Provincie e pei Comuni, a 60 centesimi per ogni lira d'imposta principale erariale, risultante dai ruoli principali dell'anno anteriore e dai ruoli suppletivi per l'imposta propria dell'anno medesimo, salvo il disposto del primo comma dell'art. 332 (modificato).

Le Provincie ed i Comuni possono essere, nei modi di cui all'articolo seguente, autorizzati ad applicare la sovrimposta con un numero di centesimi addizionali superiore al detto limite, premessa però sempre pei Comuni l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita, di quella sulle vetture e domestici; e di una almeno delle tre tasse, sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame.

(1) Pubblichiamo questa importante legge per aderire a molteplici richieste di omui.

Salvo quanto è disposto nell'art. 332 (modificato) la ripartizione annuale delle sovrimposte provinciali e comunali è fatta in ragione delle somme d'imposta principale erariale risultante:

a) pei terreni, dai ruoli dell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta;

b) pei fabbricati, dall'applicazione della quota del 13,50 per cento agl'imponibili effettivi dell'anno al quale si riferisce l'imposta.

In caso di sospensione o di abbuono dell'imposta erariale sui terreni per infortuni straordinari, possono le Province ed i Comuni concedere ai danneggiati lo gravio delle rispettive sovrimposte e provvedere ai mezzi necessari per le spese obbligatorie con le norme stabilite dall'art. 57 della legge 6 settembre 1907, n. 751 (testo unico).

Art. 304. — Le deliberazioni dei Consigli provinciali e comunali, che stabiliscono la sovrimposta con eccedenza al limite, di cui al primo comma del precedente articolo, devono essere prese col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, quale maggioranza dovrà inoltre non essere mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune ed alla Provincia.

Tali deliberazioni debbono essere pubblicate per copia all'albo pretorio per lo spazio di otto giorni, durante il qual termine il bilancio deve essere depositato in segreteria a disposizione del pubblico. Quelle dei Consigli provinciali devono inoltre essere inserite in sunto nel foglio periodico degli annunci legali della Provincia.

L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è data pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa; e per le Province con decreto Reale da promuoversi dal Ministero dell'interno, previo parere del Consiglio di Stato.

Ogni contribuente può reclamare contro le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, con le quali si applica la sovrimposta con eccedenza al limite di cui all'art. 303, all'autorità che deve impartire l'autorizzazione.

Il reclamo deve essere proposto nei quindici giorni successivi all'ultimo della pubblicazione nell'albo pretorio per le deliberazioni

comunali, a quello dell'inserzione nel foglio periodico per quelle provinciali.

L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria; e, previa notificazione ai rispettivi Consigli, può apportare al bilancio stesso le modificazioni che sieno necessarie per assicurarne il pareggio e per garentire l'andamento dei servizi obbligatori.

I provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa ed il decreto Reale sono, a cura dell'Amministrazione interessata, pubblicati per copia all'albo pretorio per otto giorni; il decreto Reale con la indicazione della misura della sovrimposta deve inoltre essere inserito per sunto nel foglio periodico degli annunci legali della Provincia.

Qualunque contribuente, ancorchè non abbia preventivamente reclamato contro la deliberazione del Comune o della Provincia, può produrre ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa od il decreto Reale.

Tutti i termini per il ricorso e pel procedimento innanzi alla V sezione del Consiglio di Stato sono ridotti alla metà.

Il termine per ricorrere decorre rispettivamente dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione della Giunta provinciale amministrativa nell'albo pretorio del Comune; e dalla data della inserzione del decreto Reale nel foglio periodico degli annunci legali della Provincia.

La sezione pronuncia in Camera di Consiglio sulle memorie e sugli atti presentati dalle parti, senza che occorra ministero di avvocato.

Art. 307. — Le provincie ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenera od iscrivere nei bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura.

Nel corso dell'esercizio finanziario non possono dai Comuni nè dalle Provincie deliberarsi nuove o maggiori spese facoltative quando pure rivestano i caratteri indicati nel comma precedente, se non venga dimostrata l'urgenza di esse, e la disponibilità dei mezzi per provvedervi.

Le relative deliberazioni devono essere prese e pubblicate nei modi stabiliti dall'art. 304. Inoltre trattandosi di deliberazioni dei Consigli comunali, le medesime devono riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa. Le deliberazioni dei Consigli provinciali invece diventano esecutive, ai sensi dell'art. 260 della legge comunale e provinciale, quando contro di esse non sia pervenuto alla Prefettura reclamo di qualche contribuente della Provincia nel termine di venti giorni da quello della loro inserzione nel foglio periodico. Qualora siano presentati reclami, ed il prefetto non riconosca che le deliberazioni stesse sieno da annullare, le trasmette al Ministero degli interni, insieme coi reclami, per il provvedimento da adottarsi con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa per le deliberazioni dei comuni, e il decreto Reale per le deliberazioni delle Provincie devono essere pubblicati e possono essere impugnati con ricorso innanzi la V sezione del Consiglio di Stato, ai sensi e nei modi previsti dall'art. 304.

Art. 332. — Agli effetti della commisurazione e ripartizione delle sovrimposte salvo quanto è stabilito nell'art. 303 restano in vigore nelle Provincie a catasto nuovo la legge 23 dicembre 1900, n. 449, modificata da quella del 5 aprile 1908, n. 135; nella Basilicata l'articolo 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140, e nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo l'articolo 2 della legge 9 luglio 1908, n. 442.

Restano altresì in vigore le disposizioni contenute negli articoli 4 della legge 24 marzo 1904, n. 130; 53 della legge 1.º marzo 1886, n. 3682; 4 della legge 8 luglio 1903, n. 312; 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, in quanto stabiliscono la facoltà di valersi di speciali sovrimposte, da non calcolarsi agli effetti dell'eccedenza; nonchè gli articoli 1 e 2 della legge 18 giugno 1905, numero 251 e 38 della legge 1.º marzo 1886, n. 3682.

Nulla è innovato all'art. 39 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e all'art. 29 della legge 29 marzo 1903, n. 103.

Sono abrogati i tre ultimi alinea dell'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 383; il 2.° comma dell'art. 82 della legge 25 giugno 1906, n. 255, e l'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 442, in quanto stabiliscono limiti insormontabili alla sovrimposta.

Art. 2.

La metà della tassa annuale sugli automobili spettante allo Stato giusta gli articoli 1, 7 e 20 della legge testo unico 17 luglio 1910, n. 569, é devoluta, a cominciare dal 1.° gennaio 1913, a favore delle Provincie.

La ripartizione fra le Provincie è fatta a cura dello Stato, che provvede alla riscossione della tassa, prelevando sull'anzidetta metà della tassa riscossa devoluta alle Provincie, il dieci per cento per le spese di accertamento, riscossione ed amministrazione della stessa.

La somma che resta, fatta questa detrazione, viene distribuita a fine di esercizio finanziario fra le Provincie per metà in ragione del numero degli automobili iscritti nei Comuni compresi nel territorio di ogni singola Provincia secondo la residenza legale dei possessori e per metà in ragione della lunghezza delle strade provinciali di ogni Provincia.

Giolitti — Tedesco — Facta.

25. Domande per dichiarazione di pubblica utilità.
(*Circ. Min. Lavori Pubblici—Seg. Gen. — Div. II n. 170—31 genn. 1913*).

Il Ministero dei LL. PP., richiamando le istruzioni già impartite con la circolare 16 marzo 1875, allo scopo di dare agli interessati una sicura guida nella procedura delle domande per dichiarazione di pubblica utilità, le amplia e completa con la presente circolare. — Le istruzioni sono distribuite nei seguenti tre capi:

CAPO I. DOCUMENTI PER OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ IN BASE A PIANO DI MASSIMA (*Art. 3 legge 25 giugno 1865 n. 2359*).

1° La domanda compilata in carta da bollo da L. 1,00.

2° Le deliberazioni dei Consigli Comunali viste dal Prefetto con le quali:

a) si approva il progetto dell'opera ;
b) si stabilisce di ricorrere al procedimento coattivo ;
c) si stanziano nel bilancio i fondi occorrenti o si delibera la stipulazione di un mutuo. Nei casi in cui la legge prescrive la doppia lettura (art. 178 legge comunale e provinciale) dovranno prodursi entrambe le deliberazioni.

3° L'atto di approvazione della Giunta provinciale amministrativa o di altri corpi tutori, nei casi previsti dalla legge e precisamente per la stipulazione di mutui, per l'impegno ultraquinquennale del bilancio comunale, per le opere che includono variazioni nelle strade comunali.

4° La relazione sommaria, contenente i requisiti indicati nello art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e precisamente la natura e lo scopo dell'opera, la spesa presunta, i mezzi finanziari di esecuzione ed il termine entro il quale saranno finiti i lavori. Qualora non risulti da altro documento, la relazione dovrà far cenno delle necessità di ricorrere al procedimento espropriativo.

4° Il piano di massima, a termini del citato art. 3, costituito di regola da una planimetria che rappresenti chiaramente l'estensione delle espropriazioni.

Il piano dovrà essere bollato firmato e datato e su di esso dovrà apporsi la dichiarazione di avvenuta approvazione per parte del Consiglio comunale, indicandosi l'adunanza. Sulla planimetria dovranno poi essere spiegate con apposita leggenda le tinte ed i segni convenzionali adottati.

6° Il progetto prescritto dall'art. 302 della legge comunale e provinciale, quando trattasi di lavori eseguiti da Comuni o Provincie. Pure per questo valgono le istruzioni date alla fine del precedente numero 5.

7° Gli atti che dimostrano l'attuale disponibilità delle somme occorrenti tanto per le espropriazioni che per i lavori e cioè, a seconda dei casi, le deliberazioni indicate al n. 2 lettera c, gli estratti di bilancio, l'atto di stipulazione o concessione del mutuo (se a questo si vuol ricorrere) od almeno una dichiarazione esplicita del mutuante dalla quale risulti che esso non abbia alcuna difficoltà a stipulare il prestito entro breve termine.

8° Gli atti comprovanti l'esatta osservanza delle disposizioni

riflettenti la pubblicazione ed il deposito della domanda e del piano, e precisamente :

a) l'avviso pubblicato all'albo pretorio, il quale oltre al riassunto della domanda contenga l'avvertimento del contemporaneo deposito degli atti e ne indichi il luogo, la durata e lo scopo (art. 4), e invita i cittadini a prendere conoscenza degli atti ed a presentare eventualmente le loro opposizioni (art. 5) ;

b) un esemplare del foglio degli annunci legali della provincia, nel quale è inserito l'avviso ;

c) un certificato col quale l'autorità comunale attesti l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, indicando i giorni in cui questa ebbe principio e fine ; avvertesi che l'affissione deve durare almeno per giorni quindici interi e consecutivi ;

d) un certificato dell'autorità comunale comprovante il regolare deposito della domanda, della relazione sommaria e del piano o del progetto, nell'ufficio comunale, a libera visione di tutti.

Nel certificato dovrà essere indicata la durata del deposito, con la menzione dei relativi termini, ed essere specificato se e quali opposizioni od osservazioni siano state prodotte. Per la durata del deposito si raccomanda vivamente l'osservanza, troppo spesso negletta, della legge (art. 4), giusta la quale esso deve protrarsi sia per quindici giorni interi e consecutivi dalla data di affissione dell'avviso all'albo pretorio, sia per ugual periodo dalla data del foglio degli annunci legali. Ond'è che se le due date non coincidessero perfettamente, come sarebbe desiderabile, il deposito dovrebbe protrarsi, oltre i quindici giorni, di quanto è la differenza di quelle.

9° Le opposizioni od osservazioni e le repliche del richiedente.

10. Il parere dell'Ufficio del Genio civile riflettente soprattutto l'idoneità del progetto, l'utilità pubblica dell'opera, l'esistenza o meno di beni di demanio pubblico nel tracciato di essa e le opposizioni.

11. Il parere del Consiglio provinciale di Sanità, se l'opera sia intesa a fini d'igiene.

12. Copie in carta libera della relazione sommaria e della planimetria. Su di esse dovranno essere richiamate le date e le

firme esistenti sugli originali e sarà apposta dal richiedente la dichiarazione « copia conforme per uso amministrativo ».

CAPO II. DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ SECONDO IL PROCEDIMENTO ABBREVIATO, (*Art. 21 legge 25 giugno 1865, n. 2359*).

13. Tutti i documenti di cui al Capo I.

Negli avvisi da pubblicarsi deve essere inserita espressamente l'avvertenza che « il piano depositato è piano particolareggiato di esecuzione e che perciò dovranno nel periodo di pubblicazione presentarsi, non solo le eventuali osservazioni nell'interesse pubblico, ma altresì le opposizioni nel privato interesse, giusta l'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

14. L'elenco delle espropriazioni recante tutti i dati prescritti dall'art. 16 della legge, e cioè i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome e cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria.

Oltre l'originale bollato si dovrà produrre una copia in carta libera, giusta quanto è detto al n. 12.

CAPO III. DOCUMENTI SPECIALI PER DETERMINATE OPERE. (*oltre ai documenti di cui al Capo I e, eventualmente, al Capo II*).

PROROGHE DEI TERMINI.

Per gli acquedotti.

15. Le analisi chimiche e batteriologiche dell'acqua, compiute da un laboratorio riconosciuto.

16. Il parere del Consiglio provinciale di Sanità.

17. Un elenco dei comuni attraversati dalla condotta, che potrà essere compreso nella relazione sommaria.

Per i campi di tiro.

18. Copia della nota del Ministero della Guerra da cui risulti l'approvazione del progetto e la concessione del concorso dello Stato.

19. Il decreto prefettizio col quale, sentita la deputazione provinciale, viene determinata la distanza dalle strade (art. 26 regolamento di polizia stradale).

Per i piani regolatori edilizi e di ampliamento.

20. Il parere del Consiglio provinciale di Sanità.

21. L'elenco delle espropriazioni di cui al n. 14, poichè i piani regolatori devono costituire sempre piani particolareggiati di esecuzione.

Per le proroghe dei termini.

22. La relativa domanda e la deliberazione del Consiglio comunale che ne autorizzi la presentazione e specifichi le cause di forza maggiore o le altre cagioni, indipendenti dalla volontà del concessionario, che giustificherebbero la proroga a sensi dell'articolo 13 della legge. Avvertesi che la domanda deve pervenire al Prefetto prima della scadenza del termine fissato.

Per le domande di proroga non occorrono in genere i documenti indicati nei capi precedenti.

Il Ministro E. SACCHI

26. Progetti degli edifici scolastici. Istruzioni. (*Circ. Min. Pubblica Istruzione. 1.º febb. 1913 N. 8*).

Nell'esame dei progetti di edifici scolastici, il Ministero ha rilevato che parecchi Comuni propongono *aule e locali accessori* in numero superiore non solo al bisogno presente, ma anche a quello di un prossimo avvenire.

A prescindere dagli inconvenienti che possono verificarsi quando negli edifici scolastici vi siano locali non occorrenti alla scuola, il Ministero richiama l'attenzione delle autorità provinciali, che devono esprimere il loro parere in merito ai progetti degli edifici scolastici, sui criteri informativi della legge 4 giugno 1911, n. 487, per effetto dei quali i Comuni devono provvedere nella misura strettamente necessaria ai bisogni delle scuole.

In quanto si riferisce ai futuri ampliamenti degli edifici, che l'aumento della popolazione scolastica rendesse indispensabili, credo utile far notare che lo studio e la compilazione dei progetti devono essere condotti in guisa da potere, con la maggiore agevolezza, provvedere agli ampliamenti stessi. Ed a tale proposito faccio presente che la distribuzione planimetrica dei locali scolastici si presta a rendere attuabili siffatti ampliamenti, senza dover ricorrere ad opere di demolizione o di riduzione dei locali esistenti.

E poichè è mio fermo intendimento, anche in ossequio alla portata finanziaria della legge 4 giugno 1911 e alla tutela delle finanze comunali, di impedire che si verifichino gli inconvenienti ed abusi accennati, avverto che si rifiuterà la concessione dei benefici di legge per l'esecuzione dei progetti, che eccedono i limiti delle riconosciute necessità della scuola.

Ho pure rilevato che parecchi comuni eseguono, nel corso dei lavori, varianti ai progetti approvati, sì da aumentare notevolmente la spesa prevista, e spesso con danno della regolare e buona esecuzione delle opere. Anche su ciò richiamo l'attenzione delle SS. LL., avvertendo che, a sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con R. D. 11 gennaio 1912, n. 12, occorre che intervenga, in merito a tali varianti, la preventiva approvazione delle Autorità, cui è deferito l'esame dei progetti (art. 2 dello stesso regolamento), e che il Ministero ne sia informato in tempo utile.

Ove non sia intervenuta questa preventiva approvazione, ed il Ministero non ne abbia avuto notizia, sarà impossibile accordare concessioni di mutui suppletivi per le maggiori spese.

E d'altra parte si sarà obbligati a revocare le concessioni già fatte, se dal collaudo dell'edificio risultasse che esso non è conforme al progetto approvato e alle norme igienico-didattiche prescritte dal regolamento in vigore.

Pertanto i Signori Prefetti dovranno richiedere che da ciascun certificato di avanzamento di lavori, rilasciato dal Genio Civile, risulti esplicitamente che la costruzione *procede in piena conformità* del progetto e negare, in caso contrario, l'autorizzazione a far prelevamenti sulle somme mutate, informandone il Ministero, per le sue determinazioni.

Gradirò alle SS. LL. assicurazioni, circa l'osservanza di tali disposizioni.

Il Ministro Credaro

27. Legalizzazione dei documenti per l'ammissione a concorsi magistrali. (*Circ. M. P. I. 7 febb. 1912 N. 9*).

Per opportuna norma degli interessati e degli uffici dipendenti, si comunica che il Ministero, sentito il parere dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze, ha ritenute che, in tema di legalizzazione dei documenti prodotti dai partecipanti ai concorsi magistrali

detta legalizzazione debba ritenersi obbligatoria soltanto quando è espressamente richiesta dalle leggi e dai regolamenti e debba essere effettuata, per quanto riflette più particolarmente i *certificati sanitari*, con una sola marca di concessione governativa se il Sindaco si sia limitato ad apporre un semplice *visto* alla firma del sanitario, in modo che la legalizzazione del Prefetto possa direttamente riferirsi alla firma del sanitario certificante; e con due marche di concessione governativa, invece, allorchè il Sindaco *abbia espressamente autenticata la firma del sanitario*, dovendosi allora la legalizzazione prefettizia intendere riferita alla firma del Sindaco, il che importa una duplice legalizzazione.

Pel Ministro: Corradini

28. **Conferimento Esattorie**, atti cauzionali, patenti provvisorie. (Circ. Pref. 21 febbraio 1913 n. 1390 ai Sindaci della Provincia).

Molti Comuni fanno presente che la non avvenuta sistemazione dei servizi di esattoria e tesoreria crea gravi imbarazzi all'Amm. il cui funzionamento è rimasto del tutto paralizzato, per la mancanza delle riscossioni e l'impossibilità di effettuare i pagamenti più necessari e reclamano urgenti provvedimenti atti a rinnovare tale inconveniente.

Questa Prefettura non può fare a meno dal notare che a torto i Comuni si lamentano dello stato di cose da loro fatto presente, dappoichè desso non è che la naturale conseguenza della minor cura che si son dati nel provvedere, con la sollecitudine che il caso richiedeva, ai vari adempimenti relativi al conferimento dei servizi suindicati e della poca premura nel vigilare a che gli Esattori nominati presentassero con ogni urgenza i documenti cauzionali.

Ma poichè un tale stato di cose non è di pregiudizio soltanto ai Comuni, ma altresì alla Provincia ed allo Stato, è mestieri che cessi al più presto.

Onde è mio fermo intendimento di portare a termine tutte le pratiche relative ai conferimenti delle esattorie nel più breve tempo possibile, avvalendomi di tutti i mezzi di legge, coll'adottare provvedimenti di ufficio contro quei Comuni che si mostre-

ranno tardi ed esitanti e col dichiarare senz'altro e senza bisogno di diffide, decaduti tutti quegli Esattori che non facessero pervenire nei termini prefissi gli atti cauzionali completati e con a corredo la deliberazione di accettazione della Giunta Municipale. Richiamo perciò la S. V. a interessarsi del disbrigo di tale affare personalmente spiegando la massima energia perchè l'importante servizio sia al più presto definitivamente sistemato e quindi possa iniziarsi la riscossione alla scadenza del prossimo trimestre.

E credo utile avvertire che per disposizione ministeriale pel rilascio della patente almeno provvisoria di esercizio occorre dimostrare che la cauzione prestata sia già vincolata, al qual'uopo basta un atto di consenso dell'esattore ricevuto dal segretario, se trattasi di beni stabili, oppure il nulla osta di questa Prefettura in calce alla domanda alla Cassa Depositi e prestiti dell'annotazione del vincolo, se di Rendita Pubblica.

Infine essendo stato richiesto da vari Comuni se in pendenza dell'approvazione degli atti di conferimento possono consegnarsi i ruoli agli Esattori nominati, avverto che legalmente detti ruoli non possono essere consegnati se non dopo rilasciata la patente provvisoria o definitiva, però parmi opportuno, per guadagnare tempo, che prima di tale epoca, sia consentito agli Esattori di prendere visione dei ruoli negli uffici Comunali, allo scopo di desumere tutte le notizie e gli elementi necessari alla compilazione delle cartelle, in modo che queste, appena rilasciata la patente, possano, trovarsi pronte per la distribuzione ai contribuenti.

Confido che d'ora innanzi mercè il valido sussidio di V. S. tutte le rimanenti pratiche di conferimento del servizio di esattoria avranno più rapido corso, del che attendo assicurazioni.

Il Prefetto — BLADIER

29. Collocamento di esattorie. Notizie indispensabili che vanno inserite nei contratti esattoriali. (Circolare Prefettizia 28.2.1913 N. 6445)

1. Data del decreto di approvazione della cauzione.
2. Cauzione dovuta
3. Proprietario della cauzione

4. Numero e data dei certificati nominativi e polizze di deposito
5. Rendita annua
6. Rendita vincolata
7. Tasso cui fu calcolata la rendita per ogni 100 lire
8. Capitale corrispondente ai termini dell'art. 17 della legge
9. Data delle annotazioni ed iscrizioni ipotecarie per le cauzioni date in beni stabili
10. Valore dei beni determinati secondo l'art. 17 della legge di riscossione
11. Indicazione dell'assicurazione dei beni stabili.

Parte III.

CASSE DI PRESTANZE AGRARIE - SCHEMA DI STATUTO

Prospetto delle disposizioni essenziali che debbono essere comprese negli statufi delle Casse di Prestanze Agrarie, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli accordi presi fra il Ministero dell'Interno e quello di Agricoltura, Industria e Commercio. (1)

Art. 1.^o — È istituita nel comune di _____ una Cassa di prestanze agrarie col capitale di lire (2) _____ ricevuto dal soppresso Monte frumentario _____ (o altrimenti secondo le diverse possibili provenienze del capitale).

Essa è amministrata dalla Congregazione di Carità e si regge in conformità del presente statuto e della legge 17 luglio 1890 e relativi regolamenti (se fosse invece affidata ad una amministrazione speciale, si stabilirà in questo articolo come sia composta e come si rinnovi).

Art. 2.^o — La Cassa ha per iscopo di soccorrere mediante prestiti non maggiori di L. _____ nè minori di L. _____ gli agricoltori meno agiati del comune (3) (4) (o di quell'altra circoscrizione a cui favore fosse rivolta la Cassa, frazione, parrocchia, ecc. ecc.).

Art. 3.^o — Il tasso dell'interesse dei mutui sarà fissato e variato poi a seconda del bisogno dall'Amministrazione della Cassa con l'approvazione dell'Autorità tutoria (5).

(1) Crediamo utile di iniziare la pubblicazione e continuarla, sempre che lo spazio ce lo consente, di schemi di statuto e di regolamenti per le amministrazioni locali in adempimento del programma impostoci di facilitare il compito degli enti stessi.

(2) Come minimo normale per la istituzione e quindi per le operazioni della Cassa di prestanze agrarie è stato richiesto un capitale di lire 3000. Nondimeno, ove concorrono circostanze speciali, può essere autorizzata la istituzione anche con un capitale minore. (Cons. Sup. di Benef. 17 Nov. 1905 e 2 Maggio 1907).

(3) compresi fra essi i piccoli proprietari, spesso i più bisognosi di aiuto, e con esclusione dei poveri non appartenenti alle classi agricole, che in genere non possono beneficiare di questi istituti (Cons. Sup. di Ben. 1.^o Maggio 1907 e 28 Nov. 1907).

(4) non può prescriversi nello statuto l'obbligo per i mutuatari di dichiarare l'uso cui intendono di destinare le somme ottenute in prestito. Sono anche da evitare le difficoltà pratiche che si avrebbero per accertare se l'uso o scopo dichiarato corrisponda poi effettivamente alla realtà (parere Cons. sup. di benef. 28 nov. 1907).

(5) parere Cons. di Stato 4 Agosto 1883.

L'ammontare dell'interesse non potrà però eccedere mai il 6% all'anno (6).

Art. 4.^o — Il mutuatario deve rilasciare cambiale per l'importo della somma mutuata e dei relativi interessi firmata da lui e da un fideiussore in solido notoriamente solvibile (7). Gli analfabeti rilasceranno regolare obbligazione (8) da loro consegnata alla presenza di due testimoni e firmata da un fideiussore in solido come sopra (9) Nella cambiale il fideiussore firmerà come avallo e l'interesse sarà prelevato come sconto.

Art. 5.^o — La durata del mutuo non sarà maggiore di un anno; qualunque sia tale durata, non potrà concedersi che una proroga per non più di sei mesi e per una volta sola verso pagamento degli interessi maturati e di un quarto del capitale mutuato, col rilascio di un nuovo titolo garantito come all'articolo precedente (10).

E' in facoltà del mutuatario di estinguere il proprio debito anche prima della scadenza col beneficio di corrispondente riduzione degli interessi da ragguagliarsi a quindicine.

Art. 6.^o — I membri dell'amministrazione e gli impiegati della

(6) in via eccezionale è stato ammesso un saggio più elevato, quando fossero ben comprovate le circostanze addotte ed il provvedimento fosse l'unico mezzo per evitare che deperisse l'istituzione con maggior danno di quelli ai quali può arrecare aiuto (par. Cons. di stato 13 giugno 1902).

(7) Per i mutui non può ammettersi altra garanzia che la fideiussione e l'avallo, E' da escludersi il pegno, altrimenti la Cassa di prestanza si trasformerebbe in un monte di pietà (Cons. di Stato 15 luglio 1886).

(8) le obbligazioni non vanno soggette alla formalità della registrazione anche se emesse per somma superiore a lire 30 e vanno esenti da tassa di bollo, ai sensi degli articoli 22 e 29 della legge 4 luglio 1897 n.° 414. Quest'ultima esenzione si estende anche alle deliberazioni riguardanti le concessioni di prestiti e le altre operazioni. (Circ. Min. Finanze 14 settembre 1911 n.° 25272. 2187642).

(9) Il Cons. Superiore di Benef. ha ammesso in taluni casi speciali, quando l'analfabetismo sia diffuso in un comune, che anche i fideiussori possono essere analfabeti, purchè la loro obbligazione si crocesegnata alla presenza di due testimoni e del presidente dell'istituto o di chi per esso (par. Cons. Sup. di Beneficenza 1.^o Maggio 1907).

(10) Le prescrizioni de.l'articolo 5 per le rinnovazioni o proroghe dei mutui non possono sempre e in ogni caso imporsi, perchè non è presumibile che si possa provvedere nello stesso modo alle condizioni peculiari dei diversi paesi (parere Cons. Stato 9 nov. 1900).

Cassa non possono contrarre mutui con essa, nè prestare sicurtà. E' vietato ai mutuatari della Cassa di prestarsi vicendevole garanzia, purchè tra l'importo del mutuo e quello per la garanzia non si ecceda il limite massimo di cui all'art. 2 (11).

Art. 7.º — Non possono nè contemporaneamente, nè successivamente accordarsi ad una stessa persona più mutui, che insieme superino il massimo della somma stabilita nell'articolo 2, nè saranno concessi prestiti a chi sia stato moroso nei pagamenti dei mutui precedenti.

Art. 8.º — Gli utili netti di ciascun esercizio andranno in aumento del patrimonio della Cassa. *(Si può anche stabilire che una quota degli utili sia devoluta a scopo di beneficenza).*

Art. 9.º — Il tesoriere dovrà prestare cauzione a termini dell'art. 22 della legge 17 luglio 1890, nel modo prescritto dagli articoli 38 e seguenti del Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891, n. 99. Le somme eccedenti i bisogni ordinari di Cassa debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio con l'approvazione dell'Autorità tutoria, giusta la disposizione dell'articolo 23 della legge predetta.

Il tesoriere dovrà elevare protesto nel termine di cui all'articolo 236 del Codice di commercio per le obbligazioni cambiarie (12).

Art. 10.º — Gli amministratori della Cassa saranno chiamati a rispondere in proprio, a termini degli articoli 29 e 30 della legge citata, delle somme perdute dall'istituto per loro dolo o colpa grave, o quando abbiano ordinato spese o contratto impegni non autorizzati o si siano ingeriti senza autorizzazione nel maneggio di denari o valori della Cassa.

N. B. *Dovranno essere riportati in calce allo statuto integralmente i due articoli 29 e 30 della legge.*

(11) parere Cons. di Stato 8 marzo 1901.

(12) per le altre obbligazioni il tesoriere agirà a norma della legge 14 Aprile 1910 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

Parte I.

Cittadinanza italiana. — (Legge 13 giugno 1912, n. 555, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1912, n. 153 (straordinario).

Art. 1.

È cittadino per nascita:

- 1.º il figlio di padre cittadino;
- 2.º il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;
- 3.º chi è nato nel Regno se entrambi i genitori o sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio d'ignoti trovato in Italia si presume fino a prova in contrario nato nel Regno.

Art. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi dell'articolo 193 del Codice civile.

Art. 3.

Lo straniero nato nel Regno o figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita diviene cittadino:

1.° se presta servizio militare nel Regno o accetta un impiego nello Stato;

2.° se compiuto il 21.° anno risiede nel Regno e dichiara entro il 22.° anno di eleggere la cittadinanza italiana;

3.° se risiede nel Regno da almeno dieci anni e non dichiara nel termine di cui al n. 2 di voler conservare la cittadinanza straniera.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche allo straniero del quale il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini per nascita.

Art. 4:

La cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato:

1.° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano, anche all'estero;

2.° allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno;

3.° allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servigi all'Italia od abbia contratto matrimonio con una cittadina italiana;

4.° dopo un anno di residenza a chi avrebbe potuto diventare cittadino italiano per beneficio di legge, se non avesse omesso di farne in tempo utile espressa dichiarazione.

Art. 5.

Il decreto Reale di concessione non avrà effetto se la persona a cui la cittadinanza è concessa non presti giuramento di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le altre leggi dello Stato.

Art. 6.

La cittadinanza può essere concessa con legge speciale a chi abbia reso all'Italia servigi di eccezionale importanza.

Art. 7.

Salvo speciali disposizioni da stipulare con contratti internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8.

Perde la cittadinanza:

1.° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2.° chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero.

3.° chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.

Art. 9.

Chi ha perduta la cittadinanza a norma degli articoli 7 e 8 la riconquista:

1.° se presti servizio militare nel Regno o accetti un impiego dello Stato;

2.° se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel Regno;

3.° dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia nei casi indicati ai numeri 2 e 3 sarà inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisca. Tale facoltà potrà esercitarsi dal Governo per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato entro il termine di tre mesi dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri 2 e 3 se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

E' ammesso il riacquisto della cittadinanza senz'obbligo di stabilire la residenza nel Regno, in favore di chi abbia da oltre due anni abbandonata la residenza nello Stato a cui apparteneva per trasferirla in altro Stato estero di cui non assuma la cittadinanza. In tale caso però è necessaria la preventiva permissione del riacquisto da parte del Governo.

Art. 10.

La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra coniugi.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La conserva anche vedova, salvochè, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, semprechè il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi. In caso di scioglimento del matrimonio ritorna cittadina se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiarati in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivarrà il fatto della residenza nel Regno potratte oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi siano figli nati dal matrimonio predetto.

Art. 11.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito; ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie acquista la cittadinanza quando mantenga comune con lui la residenza.

Se però i coniugi siano legalmente separati e non esistano figli del loro matrimonio i quali, ai termini dell'articolo successivo, acquistino la nuova cittadinanza del padre, può la moglie dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.

Art. 12.

I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, di venuto cittadino, può entro l'anno del raggiungimento della maggiore età o della conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà e la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel

caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Art. 13.

L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza in tutti i casi precedentemente espressi, non ha effetto se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Le domande e dichiarazioni di acquisto o riacquisto sono esenti di qualsiasi tassa e spesa.

Art. 14.

Chiunque risieda nel Regno, e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

Art. 15.

E' equiparato al territorio del Regno, per gli effetti della presente legge, il territorio delle colonie italiane, salvo le disposizioni delle leggi speciali che lo riguardano.

Art. 16.

Le dichiarazioni prevedute nella presente legge possono essere fatte all'ufficiale di stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un Regio agente diplomatico o consolare all'estero.

La facoltà di ricevere le dichiarazioni potrà essere estesa dal Governo del Re ad altri pubblici ufficiali.

Disposizioni transitorie

Art. 17.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 4 e 15 del Codice civile, l'art. 36 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, la legge 17 maggio 1906, n. 217, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Nulla però è innovato alle leggi esistenti riguardo alla concessione per decreto Reale della cittadinanza comprendente i

pieno godimento dei diritti politici agli italiani che non appartengono al Regno.

Restanoe salv le disposizioni delle convenzioni internazionali.

Art. 18.

Coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza anteriormente alla presente legge, senza il godimento dei diritti politici, potranno conseguirla per decreto Reale previo parere favorevole del Consiglio di Stato, quando concorrano le condizioni previste nell'art. 3.

Art. 19.

Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa.

Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, han o uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualità di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime.

Coloro a cui le disposizioni precedenti attribuiscono il diritto di eleggere le qualità di cittadino o di straniero, potranno farne dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.

Art. 20.

Il Governo stabilirà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrerà in vigore il 1.º luglio 1912.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

SPINGARDI

LEONARDI-CATTOLICA

FINOCCHIARO-APRILE

Cittadinanza italiana (Regolamento per l'esecuzione della legge sulla Cittadinanza italiana, approvato con R. D. 2 Agosto 1912, N.º 949).

Art. 1.

Lo straniero che vuole avere la cittadinanza ai sensi dell'articolo 4 della legge, deve farne domanda al Ministero dell'interno e produrre, oltre i documenti necessari a dimostrare che egli trovasi in una delle condizioni previste dal detto articolo, i seguenti altri debitamente autenticati:

- 1.º atto di nascita;
- 2.º certificato di situazione di famiglia;
- 3.º certificato penale del paese di origine.

E' in facoltà del Ministero di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

La domanda ed i documenti possono presentarsi anche agli agenti diplomatici e consolari italiani all'estero che li trasmetteranno al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Lo straniero che ha ottenuto la cittadinanza non è ammesso all'esercizio dei diritti politici, se non quando possenga i requisiti e adempia alle condizioni prescritte dalle leggi dello Stato.

Art. 3.

Il giuramento di cui all'art. 5 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla consegna del decreto al concessionario: nel Regno, innanzi all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza, o all'estero, dinanzi ad un agente diplomatico o consolare.

Questi rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento, e ne trasmette immediatamente un'altra copia al sindaco del comune del Regno dove il naturalizzato ha la residenza; e nel caso che il naturalizzato risieda all'estero, al sindaco del comune del Regno che venga da lui indicato, ed in mancanza di tale indicazione, al sindaco di Roma.

L'ufficiale di stato civile innanzi a cui venne prestato il giuramento, o al quale è trasmessa copia del detto verbale, provvede alla trascrizione del decreto negli atti dello stato civile del comune, e dà immediata notizia dell'avvenuta trascrizione al Ministero dell'interno.

Trascorsi sei mesi dalla data della consegna del decreto l'interessato non è ammesso a prestare giuramento, se non dimostri con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell'interno,

la permanenza dei requisiti, in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.

Art. 4.

La consegna del decreto di concessione della cittadinanza è fatta nel Regno, dal ricevitore del registro, e all'estero dall'agente diplomatico o consolare del luogo dove il concessionario risiede.

La consegna deve essere preceduta dal pagamento della tassa di concessione governativa a norma della legge 13 settembre 1874, numero 2086.

Art. 5.

La rinuncia di cui all'art. 7 della legge, deve esser fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo dove il rinunziante risiede.

L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne curerà a mezzo dell'autorità competente, la trascrizione nei registri dello stato civile del Regno.

Art. 6.

La rinuncia alla cittadinanza e la dichiarazione di trasferimento di residenza, di cui al n. 2 dell'art. 8 della legge, devono essere fatte nel Regno dinanzi all'ufficiale di stato civile del comune dove il cittadino risiede.

Se egli ha già trasferito all'estero la residenza, la rinuncia alla cittadinanza può farsi dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo, nel modo stabilito dall'articolo precedente.

La dispensa dalla condizione di trasferimento della residenza all'estero, è accordata con decreto del ministro dell'interno.

La intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato.

Art. 7.

Agli effetti dell'art. 9, n. 2, della legge, la prova di avere rinunciato all'impiego o al servizio militare all'estero, deve essere data al Ministero dell'interno, il quale ne dà notizia all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato ha stabilito o intende stabilire la propria residenza.

L'inibizione per impedire che si verifichi il riacquisto della cittadinanza non ostante l'adempimento delle condizioni stabilite al n. 2 o al n. 3 dell'art. 9 della legge, deve essere fatta con decreto del ministro dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il decreto può riferirsi anche a determinate categorie di persone.

La preventiva permissione del riacquisto della cittadinanza, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge, è accordata con decreto del ministro dell'interno.

L'ufficiale di stato civile che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione di residenza, ai termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1901, n. 445, o a cui altrimenti consti la residenza medesima, deve informare immediatamente il Ministero dell'interno.

Nel ricevere la detta dichiarazione l'ufficiale deve far presenti al dichiarante le norme relative al ricupero della cittadinanza, e il modo di ottemperarvi.

Art. 8.

Le dichiarazioni prevedute nella legge possono essere fatte all'ufficiale di stato civile del Comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un regio agente diplomatico o consolare all'estero.

Quando si tratta di emigrati che ritornino nel Regno, su nave italiana, le dette dichiarazioni possono essere fatte al capitano della nave. Questi le riceve su apposito registro, ne rilascia copia agli interessati, e deposita il registro stesso presso l'autorità marittima del porto di approdo nel Regno, la quale trasmette copia delle dichiarazioni agli ufficiali di stato civile dei comuni dove i dichiaranti risiedono.

Art. 9.

Quando la legge richiede per l'acquisto o il ricupero della cittadinanza la dimostrazione della residenza nel Regno per un tempo determinato, nei relativi certificati devono attestarsi le notevoli interruzioni prodotte da periodi di dimora all'estero.

Art. 10.

Per le domande di acquisto della cittadinanza italiana pervenute al Ministero dell'interno antecedentemente al 1.º luglio 1912, si applicheranno le norme delle leggi preesistenti.

Art. 11.

Agli effetti della legge nulla è innovato alle norme vigenti per legge o consuetudine nelle colonie, relativamente alla distinzione fra cittadini italiani e sudditi coloniali.

Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
FINOCCHIARO-APRILE
SPINGARDI
LEONARDI-CATTOLICA
DI SAN GIULIANO

Parte II.
PROVINCIA DI SALERNO
Conferimento delle esattorie. 1)

Numero	COMUNI	COGNOME E NOME dell'esattore	PERCENTUALE d'aggio sulla riscossione	DURATA della nomina anni
1	Acerno	DiGiacomo Giovanni	3,40	10
2	Amalfi, Atrani, Conca Marini (a)	Savo Bonaventura	4,20	5
3	Angri	Calabrese Federico	1,40	10
—	Atrani	(vedi Amalfi)	—	—
4	Atena	Di Santi Roberto	3,00	10
5	Auletta, Pertosa (b)	Giacchetti Pasquale	4,00	10
6	Albanella	Guarracino Francesco	1,20	10
7	Altavilla Silentina (b)	Perotto Domenico	3,70	10
8	Agropoli (b)	Scotti Giovanni B. ^a	3,00	10
9	Aquara	Serrelli Luigi	3,00	10
10	Alfano (b)	Lebano Rosario	6,00	1
11	Ascea (b)	Marsicano Carmine	4,49	10
12	Baronissi (c)	Napoli Luigi	1,98	10
13	Bracigliano	De Stefano Carolina	3,00	5
14	Buonabitacolo (b)	Lamanna Giuseppe	5,00	10
15	Bellosguardo (b)	Macchiaroli Silvano	4,00	10
16	Buccino (b)	Pesce Nobile	3,00	10
17	Calvanico (b)	Conforti Lorenzo	2,75	5
18	Cava dei Tirreni	Scermino Luigi	1,10	10
19	Castel S. Giorgio	Amabile Carmine	2,50	10
20	Castiglione del Gen. (b)	Genovese Michele	3,00	10
—	Cetara	(vedi Vietri sul Mare)	—	—
—	Conca Marini	(vedi Amalfi)	—	—
21	Corbara (b)	Pucci Luigi	3,00	10
22	Caggiano (b)	Vecchio Donato	1,90	10
23	Casaletto Spartano (b)	Falce Domenico	5,80	5
24	Casalbuono (b)	Cervino Pasquale	6,00	10
25	Caselle in Pittari (e)	Barrela Antonio	—	—
26	Campagna (b)	Luongo Vincenzo	2,34	10
27	Capaccio (b)	Stabile Vincenzo	2,60	10
28	Castelnuovo di Conza (b)	Di Geronimo Franc.	4,95	10
29	Castel S. Lorenzo (b)	Guarino Rosario	2,98	10
30	Castelcivita (b)	Spera Ernesto	2,99	10
31	Colliano Valva (b)	D'Amato Carmine	2,00	10
32	Contursi (b)	vacante	—	—

1) Le notizie indicate riflettono i collocamenti operati fino al 1. Marzo 1913.

Numero	COMUNI	COGNOME E NOME dell' esattore	PERCENTUALE d' aggio sulla riscossione	DURATA della nomina anni
33	Controne (b)	Torrone Bernardino	5,00	5
34	Corleto Monforte.	Vigorito Teresa	5,40	5
35	Camerota	Cosenza Ferdinando	6,00	1
36	Campora (b)	D'Andrea Giuseppe	2,90	10
37	Cannalunga (b)	Lebano Rosario	3,70	10
38	Casalvelino (b)	De Bellis Salvatore	2,99	10
39	Castelnuovo Cilento (b)	Petina Domenico	2,25	10
—	Castelruggiero.	(vedi Torreorsaia)	—	—
40	Castellabate (b)	Verrone Francesco	2,99	10
41	Ceraso	Lebano Rosario	2,36	10
42	Centola (b).	Merola Carlo	5,90	5
43	Celle Bulgheria (c)	De Martino Vitantonio	—	—
44	Cicerale (b)	Mazza Ferdinando	2,98	10
45	Cuccaro Vetere (b)	Lebano Rosario	6,00	1
46	Eboli.	La Corte Vincenzo	1,48	10
47	Fisciano.	Sica Alfonso	1,98	10
48	Furore (b)	Lama Pasquale	5,00	5
49	Felitto (c)	Longobardi Giacinto	—	—
50	Futani	Merola Carlo	3,00	10
51	Giffoni sei Casali (b)	Fortunato Pietro	1,89	10
52	Giffoni Valle Piana.	Carpinelli Giuseppe	2,12	5
53	Galdo (b)	Amanda Antonio	6,00	10
54	Giungano (b)	Orrico Raffaele	1,20	10
55	Gioi (b)	Lancillotti Domenico	4,45	5
56	Ispani, S. Marina (c)	Ferrenti Luigi	—	—
57	Laviano (b)	Di Gironimo Michele	6,00	1
58	Laurino.	Marotta Eduardo	1,00	10
59	Laurito (b).	Lebano Rorario	6,00	1
60	Laureana Cilento (b)	vacante	—	—
61	Licusati (b)	Dibello Gaetano	5,00	5
62	Lustra (b)	vacante	—	—
63	Maiori (b)	Conforti Alfonso	3,00	5
64	Mercato Sanseverino	Sica Mattia	1,25	10
65	Minori (b)	Lembo Francesco	0,99	10
66	Montecorv. Pugliano (b)	Petrone Gesualdo	1,58	5
67	Montecorv. Rovella (b)	Banca Picentina	1,49	10
68	Montes. sulla Marc. (b)	Russo Michele	2,98	10
69	Monte S. Giacomo (b).	Nicodemi Pietro	4,00	5
70	Morigerati (b)	Florenzano Modestino	6,00	5
71	Magliano Vetere (b)	Cervelli Vincenzo	4,90	5
72	Moio della Civitella (b)	Tipoldi Enrico	2,99	10
73	Montano Antilia (b)	Lebano Rosario	6,00	1
74	Monteforte Cilento (b).	Cardulli Francesco	3,00	10

Numero	COMUNI	COGNOME E NOME dell'esattore	PERCENTUALE d'aggio sulla riscossione	DURATA della nomina anni
75	Nocera Inferiore . . .	Della Corte Ernesto	0,81	10
76	Nocera Superiore . . .	Avv. Villani Giuseppe	0,99	10
77	Novi Velia (b) . . .	Crocamo Francesco	5,00	5
78	Olevano sul Tusciano .	Del Prete Sabino	1,44	10
79	Oliveto Citra (b). . .	Monaco Michele	4,00	5
80	Ottati (b) . . .	Bamonte Mattia	3,00	10
81	Ogliastro Cilento (b) .	Lebano Rosario	6,00	1
82	Omignano (b). . .	Gorga Antonio	4,99	10
83	Orria (b) . . .	Santoro Pasquale	6,00	5
84	Ortodonico (b) . . .	Verta Giuseppe	2,96	10
85	Pagani . . .	Carrelli Andrea	1,99	10
86	Pellezzano (b). . .	Bartolomeis Ettore	3,00	10
87	Positano (b) . . .	Fiorentino Vito	6,0	5
88	Praiano . . .	Fusco Emmanuele	2,84	10
89	Padula . . .	D'Amato Michele	2,80	10
—	Pertosa . . .	(vedi Auletta)		1
90	Polla S. Arsen. S. Pietro	Curcio Giuseppe	2,95	10
91	Palomonte (b) . . .	Gaudiosi Luigi	4,50	10
92	Petina . . .	Spera Achille	3,00	10
93	Postiglione. . .	Foti Giovanni	6,00	
94	Perito (b) . . .	D'Agosto Gioacchino	1,98	10
95	Perdifumo (b). . .	Malandrino Modesto	3,30	10
96	Piaggine Soprane (b) .	Vairo Nicola	6,00	10
97	Pisciotta (b) . . .	Pirfo Marcello	3,48	10
98	Pontecagnano-Faiano (b)	Bassano Ernesto	1,69	10
99	Pollica (b). . .	Vasaturo Andrea	2,55	10
100	Prignano Cilento (b) .	De Conciliis Michele	2,33	10
101	Ravello, Scala . . .	Del Pizzo Alfonso	3,00	10
102	Roccapiemonte . . .	Cioffi Francesco	2,00	10
103	Ricigliano . . .	Martorelli Gabriele	6,00	10
104	Romagnano al Monte .	Monaco Giuseppe	4,99	10
105	Roscigno (b) . . .	Buffo Margherita	2,34	10
106	Roccadaspide (b) . . .	Antico Gennaro	1,50	10
107	Rofrano . . .	Lebano Rosario	6,00	1
108	Rocceglosiosa (b) . . .	Finamore Luigi	6,00	10
109	Rutino (b). . .	Oricchio Antonio	3,00	10
110	Salerno . . .	Mosca Francesco	1,64	10
111	Sarno (b) . . .	Longobardi Achille	1,39	10
—	Scala . . .	(vedi Ravello)		
112	Scafati (b). . .	Scarlato Vincenzo	2,00	10
113	S. Egidio del Monte Al- bino (b) . . .	Carrelli Francesco vacante	2,50	5
114	S. Marzano sul Sarno (b)			

Numero	COMUNI	COGNOME E NOME dell' esattore	PERCENTUALE d' aggio sulla riscossione	DURATA della nomina anni
115	S. Valentino Torio (b)	Salerno avv. Alfonso	2,49	10
116	S. Cipriano Picentino (b)	Zoccola Teresa	1,28	10
117	S. Mango Piemonte (b)	Bellon Basquale	1,80	10
118	Siano.	Sarno Antonio	3,00	10
119	Sala Consilina (b) . .	Avv. Boezio Giuseppe	2,98	10
120	Sanza (b)	Greco Gabriele	5,90	10
121	Sapri (b)	Avv. Curzio Biagio	5,90	10
122	Sassano (b)	vacante		
123	Salvitelle (b)	Caso Giulio	5,00	10
—	S. Arsenio	(vedi Polla)		
—	S. Marina	(vedi Ispani)		
—	S. Pietro al Tanagro . .	(vedi Polla)		
124	S. Rufo (b)	Mancini Francesco	2,98	10
125	S. Angelo Fasanello . .	Bamonte Antonio	1,98	10
126	Serre (b)	La Torrao Domenico	5,72	10
127	S. Gregorio Magno (b)	Freda Gregorio	5,00	10
128	Sicignano (b)	Zito Lucrezia	4,99	10
129	S. Menna (b)	Di Geronimo Michele	5,50	1
130	Sacco (b)	Dente Sabato	5,47	10
131	Salento (b)	Vasaturo Nicola	4,99	10
132	S. Mauro la Bruca (b)	Prisco Giuseppe	2,98	10
133	Serramezzana (b)	Trotta Domenico	6,00	10
134	S. Giovanni a Piro (b)	Lebano Rosario	6,00	1
135	S. Mauro Cilento (b) . .	Giordano Nicola	6,00	1
136	Sessa Cilento (b)	Botti Luigi	1,83	10
137	Stella Cilento (b)	Cocconi Domenico	4,99	10
138	Stio (b)	D'Ambrosio Giuseppe	5,95	5
139	Tramonti (b)	Salsano Onorio	4,50	10
140	Tegiano (b)	Alliegro Giovanni	4,80	10
141	Torraca (b)	Bifano Gennaro	6,00	10
142	Tortorella (b)	Tancredi Nicola	4,00	10
143	Trentinara (b)	De Biasi Francesco	3,00	5
144	Torebiara	Visco Vincenzo	3,00	10
145	Torreorsia, Castelrug- giero (b)	Lebano Rosario	6,00	1
146	Vietri sul Mare, Cetara	Di Maio Giuseppe	1,49	10
147	Vibonati (b)	Avv. Curcio Biagio	5,00	5
—	Valva	(vedi Colliano)		
148	Valle d' Angelo	Petraglia Antonio	5,98	10
149	Vallo della Lucania (b)	Pinto Roberto	1,97	10

a) Esattore per i tre comuni del consorzio e tesoriere comunale di Amalfi. — b) Esattore-tesoriere.
c) tesoriere delle Opere Pie. — d) esattore tesoriere solo per Ispani. — e) delegato esattoriale

Parte III.

MONTI FRUMENTARI — SCHEMA DI STATUTO

Prospetto delle disposizioni essenziali che debbono essere comprese negli statuti dei Monti frumentarii, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli accordi presi tra il Ministero dell' Interno e quello di Agricoltura, Industria e Commercio. (1)

Art. 1. — Il Monte frumentario fondato (2) (*Nota.* — Indicare l'atto di fondazione e la data di esso) con un *patrimonio in grano di ettolitri... corrispondente in denaro a L....* ha per iscopo di somministrare il grano a prestito agli agricoltori meno agiati del comune di (3) (o frazione del comune di) ed è regolato dalle leggi 17 luglio 1790, 18 luglio 1906, n. 390 e relativi regolamenti.

Art. 2. — Esso è amministrato dalla Congregazione di carità (*Nota.* — Pei Monti frumentari non amministrati dalla Congregazione di carità e pei quali sia stato riconosciuto non essere il caso del concentramento, non potendosi più ammettere il cumulo delle funzioni di montista ed amministratore dei due montisti soliti, si dovrà provvedere alla nomina di una speciale amministrazione. In tal caso s'indicherà nello statuto il numero dei componenti l'Amministrazione, il tempo pel quale durano in carica, le norme per la rinnovazione ecc.) per virtù.... (dell'atto di fondazione, di precedenti disposizioni, di decreto di concentramento in data....).

Art. 3. — L'Amministrazione nomina un tesoriere-montista e ne fissa la cauzione e lo stipendio, con l'approvazione del *Consiglio di prefettura*.

Art. 4. — Il grano viene dato a mutuo nei mesi di (stabilire i mesi secondo le prescrizioni delle tavole di fondazione

(1) nel rivedere lo statuto può stabilirsi il concentramento di tali enti nella Congregazione di Carità. Ciò specialmente si è praticato quando la nomina degli amministratori era riservata al Consiglio comunale, sulla considerazione che, spettando ad esso la nomina della Congregazione di Carità, non vi sarebbe ragione di duplicare le rappresentanze degli enti, mentre unica, identica, è la sorgente di nomina. Nondimeno il concentramento è stato ammesso come misura eccezionale, perchè nell'applicazione di questa forma di beneficenza si richiedono speciali attitudini, non sempre possedute da quelli che sogliono essere chiamati a comporre la Cong. di Carità. (Cons. Stato 10 Giugno 1898).

(2) L'istituzione dei Monti frumentari nell'ex stato napoletano è in forza del R. rescritto 11 settembre 1811, che destinò a fondarli gli avanzi dei comuni e dei luoghi pii. Il funzionamento per la retta amministrazione dei Monti fu disciplinato con regolamenti stabiliti per ciascuna provincia. Quello per la provincia di Salerno porta la data del 9 Settembre 1825.

Con le leggi speciali per la Basilicata, la Sicilia, la Sardegna, il nostro governo ha avuto cura di dare nuovo impulso e incremento a tali istituzioni.

(3) compresi fra essi i piccoli proprietari, spesso i più bisognosi di aiuto, e con esclusione dei poveri non appartenenti alle classi agricole, che in genere non possono beneficiare di questi istituti (Cons. sup. di benef. 1° Maggio 1907 e 28 Nov. 1907).

o secondo i bisogni e le consuetudini locali per la semina) sopra deliberazione del Monte. *La quantità di grano non mutuata rimasta in magazzino alla fine della stagione sarà venduta, versandone il prezzo nella cassa postale di risparmio* (4).

L'interesse sui mutui non potrà essere accresciuto o diminuito senza apposita deliberazione approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza e non potrà in nessun caso eccedere la misura del 6 per cento (5).

Art. 5. — Ad ogni mutuatario non potrà essere concesso più di chilogrammi di grano.

Art. 6. — La forma delle obbligazioni per coloro che sanno scrivere sarà quella dell'ordine in derrate, di cui all'articolo 334 del Codice di commercio, e per gli analfabeti un titolo croce-segnato alla presenza di due testimoni (6).

Entrambe le forme di obbligazioni dovranno essere sottoscritte da un fideiussore solvibile (7). *Nell'ordine in derrate l'interesse sarà prelevato come sconto e il fideiussore firmerà come avallo* (8).

Art. 7. — Gli amministratori sono responsabili della insolvibilità dei debitori e dei garanti, a meno che la insolvibilità non dipenda da causa imprevedibile e posteriore alla concessione del mutuo.

Art. 8. — Il grano dovrà essere restituito non più tardi del mese di agosto.

Art. 9. — L'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere un conveniente magazzino per la conservazione del grano, di sorvegliare all'adempimento delle obbligazioni del tesoriere-montista, di provocare quando vi sia pericolo di insolvenza dei debitori, il sequestro conservativo di cui all'art. 924 del Codice di procedura

(4) i mutui in grano possono essere fatti a peso od a misura, come ha ritenuto il consiglio sup. di beneficenza, allontanandosi dalla massima in precedenza adottata dal Consiglio di Stato, il quale prescriveva che la consegna e riconsegna fosse fatta a peso.

(5) in via eccezionale è stato ammesso un saggio più elevato, quando fossero ben comprovate le circostanze addotte ed il provvedimento fosse l'unico mezzo per evitare che dederisse la istituzione con maggior danno di quelli ai quali può arrecare aiuto (par. cons. Stato 13 giugno 1902).

(6) le obbligazioni non vanno soggette alla formalità della registrazione anche se emesse per somma superiore a lire 30 e vanno esenti da tassa di bollo, ai sensi degli articoli 22 e 29 della legge 4 luglio 1897 N.º 414.

Quest'ultima esenzione s'estende anche alle deliberazioni riguardanti la concessione di prestiti e le altre operazioni. (Circ. Min. finanze 14 Settem. 1911 N. 25272-2187642.

(7) Il Cons. Sup. di Benef. ha ammesso in taluni casi speciali, quando l'analfabetismo sia diffuso in un comune, che anche i fideiussori possono essere analfabeti, purchè la loro obbligazione sia crocesegnata alla presenza di due testimoni e del presidente dell'istituto o di chi per esso (par. Cons. di Benef. 1º Maggio 1907).

(8) Per i mutui non può ammettersi altra garanzia che la fideiussione e l'avallo. E' da escludersi il pegno, altrimenti il Monte frumentario si trasformerebbe in un monte di pietà. (Cons. di Stato 15 luglio 1886.

civile, e di vegliare a quanto altro è necessario per il funzionamento del Monte. *Il magazzino sarà chiuso con due chiavi di congegno diverso, da tenersi l'una dal tesoriere montista, l'altra dal presidente dell'Amministrazione.*

Art. 10. — Il tesoriere-montista ha l'obbligo:

1) Di procedere immediatamente sotto la sua responsabilità agli atti coattivi contro i debitori morosi, appena scaduto il termine di cui all'art. 3 e di *levare protesto nel termine di cui all'art. 296 del Codice di commercio per le obbligazioni cambiarie dell'ordine in derrate* (9). La sua responsabilità cessa quando, dimostri, nelle forme di legge, che, eseguiti in tempo, gli atti coercitivi, i debitori sono risultati insolvibili, od irreperibili:

2) Di cercare che il grano sia restituito di buona qualità;

3) Di conservarlo convenientemente;

4) Di prestare idonea cauzione, determinata secondo l'art. 3, da approvarsi dal *Consiglio di prefettura*.

Dovrà riparare ai danni causati per sua colpa al Monte nella misura della cauzione ed anche oltre.

Art. 11. — Sono vietate:

a) le vicendevoli garanzie fra mutuatari (*potrebbero tutt'al più permettersi, purchè tra l'importo del debito per mutuo e quello per la garanzia non si ecceda il limite massimo di cui all'art. 5*). (10)

b) la concessione allo stesso individuo di più mutui, che nel loro complesso non superino il limite massimo di cui all'art. 5.

c) la concessione di mutui ai componenti l'amministrazione del Monte ed agli impiegati di esso. Non è loro nemmeno concesso di prestare garanzia.

d) la concessione di mutui ai debitori morosi dell'istituzione.

Art. 12. — Gli interessi sul grano mutuato, detratte le spese di amministrazione, saranno destinati per l'integrazione e l'aumento del patrimonio (*Nota. — Per i Monti frumentari che, pei loro statuti o per le rilevanti rendite, dovessero o potessero destinare parte degli utili netti in beneficenza, se ne farà speciale cenno in questo articolo, indicando specificatamente l'importo (un 5°, un 10°), lo scopo di beneficenza, e, quando ne sia il caso, il titolo originario*).

Art. 13. — Per quanto non sia previsto dal presente statuto, l'Amministrazione si atterrà a quanto è prescritto dalle leggi 17 luglio 1890, 18 luglio 1904, n. 390 e relativi regolamenti.

(9) per le altre obbligazioni il tesoriere agirà a norma della legge 14 Aprile 1910 sulle riscossioni delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

(10) parere Cons. di Stato 8 Marzo 1909.

Parte I.

32. Istruzioni per ottenere attestati di privativa industriale, di complemento e di prolungamento.

I. — Attestati di privativa industriale.

Domanda — Chiunque desideri ottenere un attestato di privativa industriale, dovrà depositare, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale (Ministero di Agricoltura) o presso una Prefettura o Sottoprefettura del Regno, la relativa domanda in carta da bollo da L. 1.20, firmata dall'inventore o dal suo speciale mandatario e contenente:

a) il nome, per esteso, il cognome (sottolineato), la patria ed il domicilio del richiedente e del suo mandatario, se vi sia, e, trattandosi di società o di ente morale, la sua denominazione esatta nella lingua originale, scritta in carattere latino;

b) Il titolo dell'invenzione o scoperta, *redatto in modo che ne dimostri sommariamente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.*

Dovrà anche dichiararsi se la privativa è chiesta per fabbricare o vendere esclusivamente l'oggetto nuovo, ovvero per adoperare esclusivamente il trovato in una o più industrie, che saranno enunciate;

c) La indicazione della durata che si vuole assegnare alla privativa nei limiti prescritti dalla legge (cioè da uno a quindici anni).

Non potranno mai con una medesima domanda essere chiesti più attestati, nè un solo attestato per più invenzioni o scoperte.

Nella domanda si dovrà far menzione del brevetto antecedentemente ottenuto all'estero del quale si chiede l'importazione in Italia, o del brevetto antecedentemente chiesto od ottenuto nei termini fissati dalle Convenzioni internazionali per la riserva dei diritti di priorità, quando si intenda di rivendicare tali diritti.

Alla domanda debbono essere uniti:

Allegati alla domanda: 1. Descrizione. — La descrizione dell'invenzione o scoperta, in tre esemplari identici, su carta bollata fi-

ligranata da centesimi 60 o su carta bianca resistente di pari formato e spessore, provvista di marca da bollo di uguale valore, debitamente annullate dall'Ufficio del bollo straordinario col suo timbro, o dal richiedente scrivendo sulla marca la data in tutte lettere su una sola riga.

I fogli di ogni esemplare dovranno essere riuniti mediante cucitura al lato sinistro e le pagine numerate progressivamente. Il margine laterale di ogni foglio sarà di circa due centimetri. La scrittura o la stampa dovrà essere nitida e facilmente leggibile. Le indicazioni di misura saranno di sistema metrico decimale, quelle di temperatura in centigradi.

La descrizione sarà fatta in lingua italiana o francese e conterrà una compiuta e distinta informazione di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica l'invenzione o scoperta descritta. La descrizione dovrà essere firmata in ogni foglio dal richiedente o dal suo mandatario.

2. *Disegni.* — I disegni del trovato, ove siano possibili, pure in tre esemplari su tavole munite di marche da bollo da lire 0.60 annullata dall'Ufficio del bollo straordinario col suo timbro, o dal richiedente scrivendo sulla marca la data in tutte lettere su una sola riga.

I disegni saranno tracciati a mano, oppure litografati, o stampati in modo indelibile con inchiostro nerissimo su tela da disegno o su carta bianca di grande consistenza e durezza e non saranno colorati; uno degli esemplari dovrà essere sempre su carta o cartoncino bianco.

Le figure contenute in ogni tavola dovranno essere comprese entro opportuna riquadratura e saranno disposte in modo che possano leggersi nello stesso senso. Le singole tavole avranno le dimensioni di cm. 21×33 o di cm. 42·33, compresi gli opportuni margini, fuori della riquadratura, non mai inferiori ai due centimetri. Quando si adotti la dimensione maggiore, le tavole dovranno poter ripiegarsi in due senza che la ripiegatura cada nel campo delle figure.

La numerazione delle figure sarà sempre progressiva, quando anche esse siano comprese in più tavole.

I particolari citati nella descrizione saranno indicati nella descrizione e nei disegni in modo chiaro con lettere o numeri di riferimento corrispondenti; si eviteranno però nelle tavole dei disegni le leggende esplicative.

I disegni saranno firmati dal richiedente o dal suo mandatario. La firma e la marca da bollo saranno apposte fuori della riquadratura.

3. *Documenti per riserva di priorità o per importazione.* — Il titolo in originale o in copia legalizzata da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero, quando si chieda l'attestato di privativa per importazione dell'invenzione o scoperta nel Regno. Lo stesso titolo, o, se il brevetto non è stato ancora rilasciato, un certificato, da cui risulti la data della pubblicazione della domanda di brevetto, fatta all'estero per la stessa invenzione, ed il disegno e la descrizione allegate alla domanda, quando si voglia rivendicare la priorità del deposito estero in base alle Convenzioni internazionali. I detti titoli e certificati possono essere sostituiti, per i paesi della Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, da pubblicazioni ufficiali contenenti i dati richiesti e munite del timbro dell'ufficio da cui provengono.

Se chi chiede l'attestato nel Regno non è la stessa persona che ha domandato la privativa straniera, egli dovrà presentare un documento, debitamente registrato, che comprovi la sua qualità di successore o avente causa di quella.

Quando però per chiedere la privativa per importazione o con riserva della priorità di un precedente deposito fatto all'estero, l'avente diritto si sia associata altra persona, e ciò possa desumersi dallo stesso mandato conferito per la presentazione della domanda, l'atto di procura depositato potrà essere ritenuto titolo sufficiente a dimostrare che quel diritto appartiene in comune ai richiedenti.

4. *Mandato.* — Se vi è mandatario, il mandato per atto pubblico o scrittura privata purchè in quest'ultimo caso la firma del mandante sia accertata nei modi di legge.

Gli atti provenienti dall'estero devono essere legalizzati nel Regno dal Ministero degli affari esteri. Per gli atti fatti nel Regno le firme dei notai residenti fuori del distretto di Roma devono essere legalizzate dal Presidente del Tribunale.

Quando il mandatario agisce in forza di un mandato generale precedentemente depositato, si dovrà indicare con precisione a quale domanda quel mandato fu allegato.

5. *Tassa.* — La ricevuta della tassa pagata. L'ammontare della tassa che per un anno è di lire 50 ed aumenta per gli anni successivi fino al 15° di lire 10 per anno, deve essere versata ad uno degli uffici del registro, incaricati della riscossione di tasse per concessioni governative.

6. *Marca da bollo.* — Una marca da bollo da L. 1,20 da applicarsi all'attestato di privativa.

7. *Elenco.* — Un elenco dei documenti presentati in carta da bollo da L. 0,60.

8. *Foglio per il certificato di deposito.* — Un foglio di carta

da bollo da L. 0,60 quando il richiedente desidera un certificato del deposito eseguito.

Dei documenti di cui ai numeri 3 e 4, potrà esser chiesta la traduzione autentica in lingua italiana quando essi siano redatti in lingua non conosciuta nell'Ufficio.

II. — Attestati completivi.

Domanda di attestato completivo - Allegati e tassa. — Colui al quale appartiene un attestato di privativa può chiedere un attestato di complemento per modificazioni all'invenzione, che forma oggetto della privativa. Questo attestato spirerà insieme alla privativa principale.

La domanda di attestato completivo sarà fatta nella stessa forma di quella prescritta per le domande di attestato principale e corredata degli stessi documenti richiesti per quelle domande. Se il diritto del richiedente alla privativa sia fondato su un atto di trasferimento non ancora registrato presso l'Ufficio, si dovrà presentare il titolo o chiedere, nei modi indicati al n. IV, la registrazione del trasferimento.

La tassa da pagare per un attestato completivo è di L. 20 e deve essere versata ad uno degli uffici sopra indicati per la riscossione delle tasse di privativa.

III. — Attestati di prolungamento.

Domanda di prolungamento - Allegati e tassa. — Quando un attestato di privativa sia stato rilasciato per una durata inferiore ai 15 anni, si potrà chiederne il prolungamento presentando, *prima dello spirare della durata assegnata alla privativa*, regolare domanda nella forma prescritta per le domande di attestato principale.

Alla domanda dovranno unirsi: la procura nella forma indicata per le domande di privativa quando la domanda sia fatta da un mandatario; la ricevuta della tassa pagata; una marca da bollo da L. 1,20 per l'attestato; l'elenco dei documenti depositati in carta da bollo da L. 0,60. e un foglio di carta bollata da L. 0,60, quando si voglia un certificato del deposito eseguito. Se il diritto alla privativa del richiedente sia fondato sopra un atto di trasferimento non ancora registrato presso l'Ufficio, si dovrà presentare il titolo e chiedere, nei modi indicati al n.º IV, la registrazione del trasferimento.

La tassa da pagare per un prolungamento è di L. 40, oltre la tassa proporzionale (di L. 10 per ciascun anno per cui si vuole

prolungare la privativa) e la tassa annuale corrispondente al primo anno di prolungamento (vedi tabella A).

IV. — **Trasferimenti di privativa industriale.**

Domanda di registrazione del trasferimento — Allegati. — Per eseguire la registrazione del trasferimento di una privativa, il cessionario deve presentare, o far presentare, in una Prefettura o Sotto-Prefettura o presso l'Ufficio della Proprietà Intellettuale (Ministero d'Agricoltura), l'atto in forza del quale è avvenuto il trasferimento ed una nota in carta bollata da L. 1,20, in due esemplari, firmata dal cessionario o da un suo mandatario e contenente:

Contenuto della nota e suoi allegati. — 1.° il nome, cognome e domicilio del cedente e del cessionario;

2.° la data e la natura del titolo che si presenta e, quando sia stato fatto per atto pubblico, il nome del notaio che lo ha ricevuto;

3.° la data in cui il titolo fu registrato presso l'ufficio demaniale;

4.° la dichiarazione precisa dei diritti trasmessi;

5.° la data della presentazione delle note.

Ai suddetti documenti si uniranno: il mandato nella forma indicata per le domande di privativa, se la nota è firmata da un mandatario, e la ricevuta di lire 5, versate in uno degli uffici indicati per la riscossione di tasse per privativa.

Se trattasi di un trasferimento *parziale* di privativa, contemporaneamente al titolo di trasmissione, deve presentarsi la ricevuta, da cui risulti il pagamento di una somma eguale alle restanti annualità di tassa dovute onde mantenere in vigore la privativa per tutta la durata ad essa assegnata.

A. - Tabella delle tasse da pagare per prolungare una privativa allo scadere del termine della durata già decorsa della privativa.

(La tassa, nella quale è compresa anche l'annualità in corso, deve pagarsi prima di presentare la domanda di prolungamento, e questa deve essere depositata prima che sia spirata la durata della privativa già concessa. La durata di un attestato di privativa incomincia con l'ultimo giorno di

marzo, giugno, settembre o dicembre successivo e più prossimo al giorno in cui sia stata presentata la domanda relativa).

Privative che hanno già durato anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
chè si intendono proiungere:														
di un anno L.	90	90	115	115	115	140	140	140	165	165	165	190	190	190
di due anni »	100	100	125	125	125	150	150	150	175	175	175	200	200	200
di tre anni »	110	110	135	135	135	160	160	160	185	185	185	210		
di quattro anni . . . »	120	120	145	145	145	170	170	170	195	195	195			
di cinque anni . . . »	130	130	155	155	155	180	180	180	205	205				
di sei anni »	140	140	165	165	165	190	190	190	215					
di sette anni »	150	150	175	175	175	200	200	200						
di otto anni »	160	160	185	185	185	210	210							
di nove anni »	170	170	195	195	195	220								
di dieci anni »	180	180	205	205	205									
di undici anni . . . »	190	190	215	215										
di dodici anni . . . »	200	200	225											
di tredici anni . . . »	210	210												
di quattordici anni . »	220													

B. - Tabella delle tasse annuali da pagare per mantenere in vigore una privativa, durante il periodo per il quale fu chiesta o prolungata.

(La tassa deve pagarsi anticipatamente per ciascun anno di durata, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza della durata annuale e cioè rispettivamente entro il 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre per le privative la cui durata decorre dal 31 dicembre, 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre).

Anno di durata dopo il 1°, pel quale venne già pagata la relativa annualità all'atto della domanda .	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
Tassa da pagare (lire).	40	40	65	65	65	90	90	90	115	115	115	140	140	140

N.B — Tutte le tasse suddette, che sono aumentate del 2% per la legge 12 gennaio 1909 N. 12, si pagano in qualunque città del Regno presso l'ufficio del registro (Tasse per concessioni governative).

33. Istituto Nazionale Umberto e Margherita di Savoia in Roma — Con circolare del 13 febbraio 1912 N. 26069, 62, 29889, il Ministero dello Interno rende noto che le cresciute attività

dell'istituto hanno reso possibile di elevare da 16 a 18 anni il limite di età entro il quale può seguire il soccorso delle orfane e di estendere il beneficio dell'ammissione anche agli orfani degli operai morti per infortunio sul lavoro verificatosi all'estero purchè la famiglia abbia o stabilisca il suo domicilio nel Regno.

Il nuovo statuto è stato approvato con R. D. 18 luglio 1911.

34. Tombola Nazionale in favore degli ospedali riuniti di Arezzo, S. Sepolcro, ecc. Esenzione dalle tasse postali — (Circ. Min. Interno 1° maggio 1913 n. 6300.13.6).

La esenzione dalla tassa postale riflette il carteggio tra la Commissione e i Prefetti ed i Sindaci del Regno e viceversa per tramite e con il contrassegno delle Prefetture di Roma e di Genova.

35. Revisione dei regolamenti organici comunali e provinciali — (Cic. Min. Interno 28 febbraio 1913 n. 15900.1.2).

Con questa circolare il Ministero, richiamando le precedenti circolari 24 aprile e 15 dicembre 1911 N. 15900.1.2, rileva che molte amministrazioni comunali e provinciali non hanno ancora ottemperato all'obbligo loro imposto dall'art. 239 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e provinciale, di procedere ad una revisione dei regolamenti organici del personale dipendente, per metterli in armonia con le nuove disposizioni vigenti.

Il ministero osserva che tale inadempienza rappresenta non solo una violazione di quella norma regolamentare, che assegnava per tale adempimento il termine perentorio di sei mesi, da lungo tempo ormai scaduto, ma costituisce ancora causa d'incertezza quando, in sede di ricorsi, devesi giudicare della validità di disposizioni incluse nei vecchi regolamenti organici e che contraddicono alle norme portate dal citato regolamento comunale e provinciale.

Richiamando pertanto al riguardo la speciale attenzione dei signori Prefetti, il Ministero li invita a promuovere senz'altro indugio i relativi provvedimenti di ufficio delle giunte prov. amm., in sostituzione dell'opera mancante delle dipendenti amm., ai sensi degli articoli 214 e 262 della legge com. e prov.

36. Libretti di famiglia — (Circ. Min. Interno 9 marzo 1913 N. 15900.2.36891).

Con la circolare 26 agosto u. s. n. 15900-2, questo Ministero, tenuti presenti i voti espressi nel 1.° congresso degli impiegati dello stato civile, ritenne opportuno fosse richiamata l'attenzione delle amministrazioni comunali sui considerevoli vantaggi dalla

istituzione di un libretto di famiglia, da consegnarsi ai coniugi all'atto del matrimonio.

In seguito a premure fatte dalle amministrazioni stesse ad alcune prefetture perchè fosse loro indicato un tipo di libretto, il più completo possibile, quest'amministrazione centrale ha esaminato vari tipi di quelli già adottati da alcuni comuni.

Fra essi, quello che sembra meglio corrisponda agli scopi della istituzione del libretto, è il tipo in uso presso il comune di Copparo.

Tale libretto pare infatti a questo Ministero sia da preferirsi, perchè esso contiene, non solo le indispensabili indicazioni circa lo stato civile dei coniugi e dei loro figliuoli, ma anche quelle utilissime dirette ad accertare se si adempia agli obblighi della vaccinazione, dell'istruzione elementare e della leva militare, mediante brevi annotazioni, *firmate dai funzionari competenti*.

Si pregano le SS. LL. di comunicare quanto precede ai signori sindaci di codesta provincia, e di segnare ricevuta della presente.

Pel Ministro -- FALCIONI

37. Rilascio di certificati di idoneità alle funzioni di messo esattoriale: articolo 43 del Regolamento di riscossione. (Circolare Min. Finanze 10 gennaio 1913 numero 13066 alle Prefetture).

Qualche Prefettura si è rivolta a questo Ministero per conoscere se, in forza dell'art. 43 del regolamento 10 luglio 1902, numero 296, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, possa rilasciare il certificato d'idoneità alle funzioni di messo esattoriale a quelle persone, che si trovavano già al servizio presso una esattoria al momento della pubblicazione del detto regolamento, o se piuttosto costoro, dato il lungo periodo di tempo trascorso dalla pubblicazione del regolamento medesimo, senza che si siano avvalse della citata disposizione, debbano sostenere, al pari degli altri, l'esame stabilito con R. D. 8 novembre 1902. Al riguardo questo Ministero osserva, che il concetto, a cui è informato il citato art. 43, è stato quello di riconoscere il diritto ad esercitare le funzioni di messo esattoriale, senza bisogno di sostenere il prescritto esame, a coloro che si trovavano già al servizio presso un'esattoria al momento della pubblicazione del detto regolamento, e, che ottenevano un certificato d'idoneità del Prefetto.

La citata disposizione apparisce bensì di carattere transitorio,

ma ciò non impedisce che debba ancora applicarsi in favore di quelle persone, che si trovino nelle condizioni da essa previste a nulla potendo influire in contrario la circostanza che sia decorso un periodo di tempo abbastanza lungo dalla pubblicazione del citato regolamento, giacchè la disposizione permane transitoriamente, fino a che vi siano persone che, avendo i requisiti, ne facciano domanda.

S'intende poi che il rilascio dell'attestato d'idoneità è subordinato al prudenziale criterio dell'autorità prefettizia, per il caso in cui, per circostanze speciali, qualche aspirante non fosse meritevole della nomina.

Tanto si porta a conoscenza, perchè i Sigg. Prefetti provvedano di conformità, nel caso che venissero loro presentate dagli interessati domande del genere.

Pel Muistro — ABBATE

33. Liste elettorali — Art. 25 dei capitoli normali. (Circolare Ministero Finanze 11 gennaio 1913 N.º 12032 Div. IV alle Prefetture).

In seguito alla pubblicazione della nuova legge elettorale politica del 30 giugno 1912, n. 666, occorre fare talune avvertenze riguardo alla disposizione dell'art. 25 dei vigenti capitoli normali per l'esercizio delle esattorie. Infatti esso riproduce in sostanza la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 25 della legge elettorale del 28 marzo 1885, n. 83, il quale appunto prescriveva che gli esattori sono tenuti a trasmettere ai Comuni entro il 31 dicembre copia, certificata conforme, dei ruoli. Ora, avendo la predetta nuova legge elettorale modificato il capoverso del citato art. 25, nel senso che i Comuni debbono comunicare agli esattori l'elenco degli elettori, affinchè appongano la loro firma accanto al nome di quelli che risultano compresi nei ruoli delle imposte dirette per una somma non inferiore a lire 19,80 fra tributi erariali e sovrimposta provinciale, appare evidente che non è più applicabile l'ultimo comma dell'art. 25 dei capitoli normali.

Pregansi quindi i signori Prefetti di richiamare l'attenzione degli esattori sulla materia in esame e sulle nuove norme della legge elettorale politica dandone assicurazione al Ministero nell'accusare ricevuta della presente.

Per il Muistro — ABBATE

Parte II.

PROVINCIA DI SALERNO

Liste elettorali politiche in esecuzione della legge 30 giugno 1912 Numero 666.

N.º degli elettori iscritti nelle liste dell'anno 1913 posti in raffronto con quelli iscritti nelle liste del 1912.

N.B. i numeri in corsivo rappresentano gli elettori del 1912, quelli in **tipo forte** gli elettori del 1913.

I.

Collegio di Salerno

Salerno 3600, **10006**, che sono così ripartiti fra le 16 sezioni: I^a, 769; II, 388; III, 601; IV, 664; V, 656; VI, 428; VII, 663; VIII, 627; IX, 529; X, 642; XI, 781; XII, 679; XIII, 609; XIV, 379; XV, 590; XVI, 641.

Cava dei Tirreni 1306, **7009**, che sono così ripartiti fra le 11 sezioni: I, 687; II, 641; III, 640; IV, 641; V, 456; VI, 454; VII, 695; VIII, 696; IX, 793; X, 749; XI, 557.

Pellezzano 574, **1545**, che sono così ripartiti fra le due sezioni: I, 779; II, 766.

Totale elettori del collegio: 5480, **18560**.

II.

Collegio di Amalfi

Amalfi 933, **1976**, che sono così ripartiti fra le tre sezioni: I, 748; II, 614; III, 614.

Atrani 458, **777**.

Conca Marini 55, **157**.

Ravello 237, **533**.

Scala 72, **382**.

Positano 259, **549**.

Furore 72, **146**.

Praiano 177, **373**.

Maiori 627, **1385**, che sono così ripartiti fra le due sezioni: I, 174; II, 671.

Minori 438, **1132**, che sono così ripartiti fra le due sezioni :
I, 559; II, 573.

Tramonti 345, **1210**, che sono così ripartiti fra le due sezioni : I, 659; II, 551.

Cetara 243, **611**.

Vietri sul Mare 629, **2881**, che sono così ripartiti fra le 5 sezioni : I, 763; II, 472; III, 455; IV, 505; V, 686.

S. Egidio Monte Albino 168, **758**.

Corbara 110, **281**.

Totale elettori del Collegio 4823, **12751**.

III.

Collegio di Nocera Inferiore

Nocera Inferiore 1901, **4730**, che sono così ripartiti fra le 7 sezioni : I, 728; II, 680; III, 670; IV, 691; V, 629; VI, 610; VII, 722.

Nocera Superiore 497, **2020**, che sono così ripartiti fra le 4 sezioni : I, 518; II, 507; III, 501; IV, 494.

Pagani 1183, **3361**, che sono così ripartiti fra le 5 sezioni : I, 475; II, 789; III, 764; IV, 629; V, 704.

Roccapiemonte 374, **1001**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni : I, 463; II, 538.

Scafati 987, **3505**, che sono così ripartiti fra le 6 sezioni : I, 677; II, 495; III, 553; IV, 718; V, 561; VI, 501.

Angri 1020, **2493**, che sono così ripartiti fra le 4 sezioni : I, 687; II, 646; III, 541; IV, 619.

Totale elettori del collegio 4975, **17110**.

IV.

Collegio di Mercato S. Severino

Mercato S. Severino 937, **2637**, che sono così ripartiti fra le 5 sezioni : I, 448; II, 390; III, 623; IV, 760; V, 416.

Calvanico 96, **286**.

Fisciano 522, **1728**, che sono così ripartiti fra le 3 sezioni : I, 578; II, 484; III, 666.

Sarno 1035, **4308**, che sono così ripartiti fra le 8 sezioni : I, 466; II, 747; III, 564; IV, 637; V, 475; VI, 532; VII, 315; VIII, 572.

S. Valentino Torio 127, **1420**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni : I, 706; II, 714.

S. Marzano sul Sarno *191*, **1027**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 513; II, 514.

Castel S. Giorgio *507*, **1389**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 790; II, 599.

Bracigliano *203*, **698**.

Siano *234*, **1147**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 676; II, 471.

Baronissi *696*, **1645** che sono così ripartiti fra le 3 sezioni: I, 727; II, 433; III, 485.

Totale elettori del collegio *4548*, **16285**.

V.

Collegio di Montecorvino Rovella

Montecorvino Rovella *634*, **1760**, che sono così ripartiti fra le 3 sezioni: I, 752; II, 660; III, 348.

Montecorvino Pugliano *242*, **682**.

Pontecagnano-Faiano *353*, **1235** che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 646; II, 589.

Olevano sul Tusciano *304*, **746**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 492; II, 254.

Acerno *205*, **536**.

S. Cipriano Picentino *307*, **1250** che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 746; II, 504.

Castiglione del Genovesi, *133*, **321**.

S. Mango Piemonte *111*, **281**.

Giffoni 6 Casali *289*, **953**, che sono così ripartiti fra le 3 sezioni: I, 326; II, 317; III, 310.

Giffoni Valle Piana *421*, **1524** che sono così ripartiti fra le 3 sezioni: I, 512; II, 510; III, 502.

Eboli *1282*, **2573**, che sono così ripartiti fra le 4 sezioni: I, 715; II, 702; III, 648; IV, 508.

Postiglione *146*, **530**.

Serre *179*, **603**.

Totale elettori del collegio *4606*, **12994**.

VI.

Collegio di Campagna

Campagna *634*, **2228**, che sono così ripartiti fra le 3 sezioni: I, 743; II, 748; III, 737.

Buccino 533, **1368** che sono così ripartiti fra le due sezioni:
I, 718; II, 650.

Ricigliano 145, **402**.

Romagnano al Monte 80, **287**.

S. Gregorio Magno 412, **840**, che sono così ripartiti fra le due sezioni; I, 456; II, 384.

Contursi 309, **620**.

Oliveto Citra 198, **764**.

Palomonte 150, **729**.

Laviano 134, **451**.

Castelnuovo di Conza 189, **357**.

Colliano 151, **943** che sono così ripartiti fra le due ragioni:
I, 477; II, 466.

S. Menna 116, **410**.

Valva 120, **407**.

Caggiano 283, **764**.

Auletta 188, **505**.

Pertosa 63, **154**.

Salvitelle 102, **399**.

Galdo 86, **319**.

Sicignano 151, **770**.

Totale elettori del collegio 4044, **12667**.

VII.

Collegio di Capaccio

Capaccio 353, **708**.

Albanella 175, **642**.

Trentinara 109, **322**.

Giungano 64, **212**.

Altavilla Silentina 272, **671**.

Controne 109, **325**.

Petina 86, **295**.

Roccadaspide 428, **1523**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 759; II, 764.

Castelcivita 135, **585**.

Castel S. Lorenzo 242, **807**, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni I, 359; II, 448.

S. Angelo Fasanella 93, **372**.

Aquara 159, **658**.

Bellosguardo 92, **477**.

Corleto Monforte 84, **361**.

Ottati 88, 328.

Polla 323, 920 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni; I, 456; II, 464.

S. Arsenio 195, 763.

S. Rufo 53, 494.

S. Pietro al Tanagro 65, 360.

Roscigno 85, 320.

Felitto 90, 393.

Totale elettori del collegio 3300, 11536.

VIII.

Collegio di Sala Consilina

Sala Consilina 477, 1217 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 593; II, 624.

Montesano 230, 1093 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 548; II, 545.

Tegiano 237, 966 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 538; II, 428.

Padula 501, 1229, che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 624; II, 605.

Sassano 119, 811 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 414; II, 397.

Atena Lucana 103, 456.

Casalbuono 190, 491.

Sanza 139, 462.

Buonabitacolo 101, 381.

Caselle in Pittari 121, 386.

Morigerati 94, 466.

Monte S. Giacomo 78, 337.

Casaletto Spartano 98, 668.

Tortorella 66, 247.

Torraca 65, 422.

Sapri 131, 426.

Totale elettori del collegio 2750, 10113.

IX.

Collegio di Vallo della Lucania

Vallo della Lucania 409, 1064 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 657; II, 407.

Cannalonga 50, 225.

Castelnuovo Cilento 92, 194.

Ceraso 155, 494.

Moio della Civitella 125, 348.

Novi Velia 91, 278.

Camerota 310, 674 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 491; II, 183.

Licusati 78, 351.

S. Giov. a Piro 156, 632.

Laurito 125, 293.

Alfano 64, 159.

Cuccaro Vetere 66, 205.

Futani 95, 347.

Montano Antilia 163, 681.

Rofrano 128, 358.

Pisciotta 338, 1059 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 760; II, 299.

Ascea 133, 572.

Centola 275, 797.

S. Mauro la Bruca 106, 324.

Torreorsaia 232, 635.

Castelruggiero 59, 157.

Celle Bulgheria 46, 481.

Roccagloriosa 109, 609.

Vibonati 198, 593.

Ispani 64, 193.

Santamarina 54, 295.

Gioi 177, 439.

Salento 113, 398.

Totale elettori del collegio 4011, 12655.

X.

Collegio di Torchiara

- Torchiara 136, 305.
Agropoli 148, 740.
Cicerale 138, 555.
Laureana Cilento 112, 365.
Lustra 113, 314.
Ogliastro Cilento 178, 529.
Prignano Cilento 108, 488.
Rutino 158, 269.
Castellabate 407, 1590 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 799; II, 791.
Ortodonico 148, 595.
Perdifumo 159, 499.
Serramezzana 63, 190.
Laurino 235, 606.
Sacco 81, 467.
Piaggine Soprane 156, 800.
Valle dell' Angelo 82, 288.
Pollica 467, 929 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 670; II, 259.
Casalvelino 154, 479 che sono così ripartiti fra le 2 sezioni: I, 268; II, 211.
Omignano 74, 252.
Stella Cilento 116, 388.
S. Mauro Cilento 98, 383.
Sessa Cilento 136, 551.
Campora 94, 351.
Magliano Vetere 76, 316.
Monteforte Cilento 75, 211.
Orria 152, 423.
Perito 107, 350.
Stio 103, 438.
Totale elettori del collegio 4074, 13671.

Parte I.

Spedizione ai comuni delle urne per le elezioni politiche (Circ. Min. Interno N.º 15600-7-37528 del 26 febbraio 1913 ai Sindaci).

Per disposizione di questo Ministero l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato inizierà fra giorni la spedizione ai comuni delle urne che, a norma dell'art. 58 della legge, sono state fatte costruire per le elezioni politiche. La spedizione continuerà nei successivi mesi a misura che le urne saranno consegnate dalle ditte fornitrici, in modo che nel termine stabilito per la consegna, cioè per la fine di maggio, tutti i Comuni del Regno ne siano forniti.

A ciascun Comune le urne saranno inviate in numero doppio di quello delle Sezioni nelle quali gli elettori sono ripartiti, essendo necessarie due urne per ciascuna sezione; e l'Amministrazione delle ferrovie curerà di dare avviso al Comune destinatario dell'arrivo delle urne alla stazione ferroviaria o allo scalo marittimo più vicino al Comune stesso. Entro i tre giorni dalla ricevuta di detto avviso, l'Amministrazione comunale dovrà ritirare le urne dalla stazione o dallo scalo, prendendo tutte le disposizioni necessarie per garantirne il trasporto sulle vie rotabili, in modo che le urne non siano in alcun modo deteriorate.

Appena le urne siano giunte a destinazione, il Sindaco, assistito dall'economista ovvero dal segretario del Comune, dovrà accertare con regolare verbale il numero e le condizioni delle urne, e di tale verbale dovrà essere subito trasmessa copia al Prefetto:

Le urne dovranno essere conservate nelle rispettive cassette, con le maggiori cautele, per evitare guasti e rotture, che ne comprometterebbero il funzionamento. L'economista o, in sua mancanza, il segretario del Comune, dovrà prenderle in consegna e rispondere della loro conservazione.

Il Ministero si riserva di far conoscere, a suo tempo, il prezzo di ciascuna urna, che dovrà essere rimborsato dai Comuni.

Si uniscono le istruzioni riguardanti la disposizione dei tavoli per la valutazione e per la espressione del voto, il collocamento e il funzionamento delle urne, e le eventuali riparazioni di esse e l'uso del timbro elettorale.

Si avverte che le cassette contenenti i timbri e gli accessori saranno quanto prima trasmesse a ciascun Comune a carico del Ministero.

I sindaci dovranno rigorosamente attenersi alle istruzioni qui accluse, e comunicarle, a suo tempo, ai presidenti degli uffici elettorali delle sezioni, affinchè anche essi le osservano esattamente.

Il Ministro: GIOLITTI

ISTRUZIONI

sulle urne elettorali politiche, sul tavolo per la votazione, sulle cabine per la espressione del voto e sull'uso del timbro elettorale.

Descrizione delle urne e funzionamento di esse. Le urne per le elezioni politiche, a norma dell'art. 58 (n. 5), della nuova legge elettorale politica, testo unico del 30 giugno 1912, n. 666, e dell'allegato *C* al detto testo unico, sono costituite da un corpo di vetro *A* trasparente, rivestito esternamente da rete metallica di protezione.

La forma dell'urna è quella di un prisma esagonale terminante da una estremità con un fondo *E* fisso dall'altra con un coperchio *D* mobile, apribile a cerniera. Il coperchio si chiude mediante lucchetto.

Nella parete superiore dell'urna è praticata una apertura o fessura *F* per l'introduzione delle buste, fessura che può essere chiusa mediante una piastrina di ottone mobile. Tale piastrina termina alla sua estremità con una appendice *G* che serve per manovrarla e contemporaneamente permettere, a mezzo di un occhiello in essa praticato, di eseguirne la chiusura a lucchetto fermandola al corrispondente occhiello *H* fissato verso il fondo.

Nella parte inferiore dell'urna son fermati a cerniera 4 supporti o guide *B* e *C* che servono a fissare l'urna sul tavolo, sul quale deve essere montata.

I supporti *B* consentono di sollevare da un lato il corpo dell'urna, che sia adibita, come prima urna, a contenere le buste da consegnarsi agli elettori, allo scopo di agevolare al presidente la estrazione graduale delle buste: i supporti *C* consentono di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle buste nell'interno di quella che

sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori.

All'atto quindi della votazione l'urna, che viene adibita come prima urna, deve trovarsi sollevata sul tavolo, inclinata verso il fondo e col coperchio aperto; quella destinata a seconda urna riposa sulle borchie *I* in posizione orizzontale colla fessura aperta ed il coperchio chiuso.

Per mantenere l'urna inclinata verso il fondo basta introdurre nei corrispondenti fori praticati nei rapporti *B* le due spinte *L* che sono fissate alle borchie *I* mediante catenelle. Nello stesso modo si può mantenere sollevata parallelamente al tavolo l'urna destinata a seconda urna, introducendo le spine nei corrispondenti fori dei quattro supporti.

Descrizione del tavolo per la votazione — Come risulta dall'allegato *D* al testo unico della legge, il tavolo destinato alla votazione deve avere la forma a ferro di cavallo. Siffatta disposizione può ottenersi anche riunendo tra loro, come è indicato nell'allegato stesso, tre tavoli, uno dei quali (quello del centro) rettangolare e i due laterali semicurvi.

Ma qualora i Comuni non posseggano tavoli di quest'ultima forma, può supplirsi con tre tavoli rettangolari riuniti ad angolo, purchè gl'intervalli tra i tavoli rettangolari e quello centrale sieno riempiti mediante robuste tavole a forma triangolare fissate solidalmente a ciascuno dei tavoli, senza appoggio sul pavimento.

Le urne devono essere collocate sul tavolo centrale (sia questo di un sol pezzo ovvero costituito nel modo anzidetto), il quale, perciò, deve essere privo di cassetti e formato della sola tavola costituente il piano.

Le dimensioni dei tavoli e le distanze fra quelli laterali e fra le urne sono chiaramente indicate nell'allegato *D* al testo unico della legge.

Quando poi, per l'ampiezza dell'aula, di cui il Comune dispone, sia possibile di collocare dei tavoli di notevole dimensione, potrà anche sostituirsi alla disposizione dei tavoli sopradescritta una disposizione di tre tavoli ad angolo retto, solidamente collegati fra loro a mezzo di chiavarde o viti.

Perchè sia ammessa tale disposizione dei tavoli è, però, necessario che lo sviluppo complessivo dei tre lati esterni dei tavoli *A*, *B*, *C*, *D* corrisponda, al minimo, a quella risultante dal tavolo prescritto dall'allegato *D* della legge, in modo che intorno ai tavoli possan essere convenientemente sedute undici persone, nella disposizione indicata nel grafico allegato alla legge.

Collocamento dell'urna sul tavolo pel funzionamento. — Allo

scopo che l'urna possa facilmente muoversi, la sua posa sul tavolo deve essere fatta tenendo presenti le seguenti norme:

I quattro fori da praticarsi sul tavolo e pei quali passano i supporti, devono essere circolari ed avere un diametro di mm. 24 e ciò per facilitare il passaggio ed i movimenti dei supporti.

Le distanze fra i centri dei quattro fori devono corrispondere esattamente a quelle dei centri delle cerniere, alle quali sono fissati i supporti nella parte inferiore dell'urna — ossia di mm. 125 e 400.

Per montare l'urna sul tavolo occorre fissare provvisoriamente sul tavolo stesso le quattro borchie *I* in esatta corrispondenza dei fori precedentemente praticati, togliere ai supporti i dadi terminali filettati *M*, introdurre nei fori corrispondenti prima i due supporti più lunghi indi i più corti, assicurarsi che i movimenti dell'urna, sia di sollevamento, sia l'inclinazione rispetto al tavolo, avvengano facilmente, e dopo ciò fissare definitivamente le borchie al tavolo serrando fortemente le viti e mettere i dadi filettati all'estremità dei supporti.

Conservazione dell'urna dopo ultimate le elezioni. — Ad elezioni ultimate, dovendosi rimettere l'urna nella propria cassa per la custodia, basterà togliere i dadi *M* terminali dei supporti, sollevare l'urna dalla parte del fondo per fare uscire dal tavolo i supporti più corti; indi sollevarla dalla parte opposta per ritirare i supporti più lunghi; rimettere ai supporti i dadi filettati, ripiegare i supporti sulla parte di attacco, e rimetterla nella cassa.

Si dovranno poi togliere dal tavolo le borchie e conservarle, unitamente alle relative viti ed alle spine, dentro la cassa.

Riparazione dell'urna per quanto si riferisce ai vetri. — I vetri, costituenti il corpo dell'urna, sono di due forme, e cioè: quelli del coperchio e del fondo sono esagonali, quelli, invece, delle facce del prisma sono rettangolari. Tanto i vetri esagonali quanto quelli rettangolari hanno lo spessore di mm. 3 a 3.5.

I vetri esagoni del fondo e del coperchio sono fissati mediante lamierine d'ottone *P* saldati nella mezzeria di ciascun lato dell'esagono, e ripiegate poi fino a contatto col vetro.

Quelli rettangolari del corpo prismatico sono tenuti fissi, lungo i lati del prisma, mediante lamierini di ferro *N*, fermati con due viti *Q*, agli spigoli costituenti l'ossatura del prisma stesso; ad una delle estremità, e precisamente a quella in corrispondenza del coperchio, da un telarino esagonale *R*, che viene fissato nella intelaiatura dell'urna mediante tre viti *S*, all'altra estremità pogiano soltanto contro l'intelaiatura dell'urna.

Fra vetro e intelaiatura viene interposta una striscia di panno tanto pei vetri esagonali che rettangolari.

Occorrendo quindi ricambiare i vetri esagonali, sia del coprchio che del fondo basterà sollevare le piastrine d'ottone *P*, togliere il vetro rotto, sostituirlo con uno intero di eguali dimensioni e ripiegare le piastrine fino al contatto col vetro. Se occorre ricambiare uno dei vetri rettangolari necessita levare le tre viti *S*, togliere il telarino esagonale *R*, poi togliere le due lamierine *N* in corrispondenza dei lati, svitando le viti *Q* che le fissano, estrarre dal prisma il vetro rotto, sostituirlo con uno intero, e di dimensioni eguali a quello tolto d'opera, e fissare questo seguendo inversamente il procedimento indicato.

Tavoli per la espressione del voto. — Come è prescritto dall'art. 70 del testo unico, i tavoli destinati all'espressione del voto devono essere muniti di conveniente riparo, che assicuri la segretezza del voto.

L'allegato *E* della legge spiega in qual modo debba essere costruito il detto riparo e quali debbano essere le sue dimensioni; e dalla descrizione fattane nello stesso allegato si rileva come esso debba essere di legno e non possa, perciò, essere costruito con altro materiale non adatto al bisogno.

A risparmio di spese, i Comuni potranno però collocare i tavoli destinati all'espressione del voto posteriormente al tavolo per la votazione (1), come è rappresentato nella figura seconda del grafico allegato alla legge, sempre che ciò sia consentito dalla ubicazione delle porte e delle finestre della sala. Collocando in tal modo i tavoli, uno dei lati da munirsi di riparo resta attaccato al muro, ed il riparo dovrà perciò essere costruito per due lati soltanto.

Per tale costruzione potrà essere adoperato il legno grezzo, di qualunque specie, come è più facile trovarlo nel Comune; ma le tavole di legno dovranno essere così connesse tra loro da non lasciare alcuna fessura dalla quale possa scorgersi il tavolo applicando se del caso dei coprigiunte di legno in corrispondenza delle unioni delle tavole.

Occorre, poi, che nel lato lasciato aperto per il passaggio dell'elettore il riparo sia sempre munito dello sportello girevole descritto nella fig. 2 dell'allegato *E* della legge.

1) Si ricorda che, giusta l'art. 70 del t. u., la sala delle elezioni, di cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo *alto un metro e centimetri venti* (anziché un metro, come prescriveva l'art. 54 della vecchia legge) con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Qualora i Comuni non siano in grado di costruire lo sportello mobile nel modo indicato dalla legge, potranno sostituirlo con altro munito di apposita molla o ferma porte, in modo che ritorni da sè alla posizione normale.

Descrizione del timbro elettorale. — Il timbro di ottone ad impronta circolare porta all'intorno la leggenda del collegio e nel campo centrale due asole rettangolari.

La più grande di dette asole situata sotto la indicazione « *N°* » è destinata a contenere cinque cifre mobili per la composizione del numero di cinque cifre estratte a sorte, giusta il disposto dell'art. 75, comma 1.°, del testo unico della legge elettorale politica.

La più piccola delle asole situata a fianco dell'indicazione « *S.ne* », è destinata a contenere due cifre mobili per l'indicazione progressiva delle sezioni di ciascun collegio.

La testa del timbro è avvitata all'impugnatura e può facilmente aprirsi tenendo fermo il manico e girando la testa in senso contrario a quello delle lancette dell'orologio.

In corrispondenza delle due asole sulla testa del timbro sono due viti di pressione con rosette di ottone destinate a fissare le cifre mobili nelle asole girando le rosette nel senso delle lancette dell'orologio, e ad allentare le cifre stesse per la loro estrazione, girando le rosette in senso opposto. Le viti possono essere girate liberamente sino all'estremità della corsa non essendo possibile la loro estrazione.

Alla testa del timbro è collegata per mezzo di un collarino una catenella di ottone lunga m. 1,50, la quale passa per un anellino fissato al manico di legno (evitandosi così che la catenella capiti sotto il timbro nell'atto del timbrare) e termina alla estremità con una vite di ottone che viene facilmente fissata a tavolo di legno.

Il timbro è conservato entro una cassetta di legno, la quale contiene anche il corredo seguente:

a) sette serie di tipi mobili di ottone (ciascuna serie costituita di 10 cifre dallo 0 al 9). Di tali serie 5 sono costituite da punzoncini a sezione quadrata delle dimensioni di mm. 4 × mm. 4 e servono per la composizione del numero di 5 cifre da sorteggiarsi, e le altre due serie sono costituite da punzoncini a sezione rettangolare delle dimensioni di mm. 4 × mm. 3 e sono destinate a costituire il numero della sezione elettorale.

Le due specie di cifre mobili sono separate nell'interno della cassetta da una sbarretta di divisione.

b) Una pinzetta per collocare ed estrarre le cifre mobili nel timbro;

- c) Un tampone inchiostatore;
- d) Una boccetta d'inchiostro grasso;
- e) Uno spazzolino per la pulizia del timbro.

Nella stessa cassetta sono riportate sul foglio a stampa le seguenti istruzioni sull'uso del timbro.

Uso del timbro — Composizione dei numeri. — Dopo aver allentate completamente le viti di pressione si tenga il timbro con la mano sinistra in modo che la vite corrispondente all'asola grande sia verso la destra dell'operatore.

a) *Composizione della sezione.* -- Tenendo il timbro in tale posizione si introdurranno nello interno dell'asola piccola a partire da destra i tipi mobili a sezione rettangolare (più piccoli), con la avvertenza che le cifre dovranno essere collocate rovesce e che la cifra delle decine sarà collocata a destra e quella delle unità a sinistra.

Dovendosi comporre un numero inferiore al 10 si introdurrà nel primo posto verso destra uno 0, in modo che le sezioni dall'1 al 9 saranno indicate con 01, 02, 03, 04, ecc.

b) *Composizione del numero sorteggiato.* — Tenendo il timbro nella posizione sopra indicata si introdurranno nell'asola grande i tipi mobili a sezione quadrata (più grandi) con l'avvertenza che le cifre dovranno essere collocate rovesce e successivamente a partire da destra secondo l'ordine in cui i numeri sono stati sorteggiati.

Eseguita la composizione bisognerà serrare strettamente le due viti di pressione girando le rossette nel senso delle lancette dell'orologio.

Non occorrono speciali istruzioni per il sistema di fissaggio della catenella del timbro al tavolo e per il modo di inchiostrare il tampone.

Dopo la composizione del timbro la cassetta sarà chiusa e messa in disparte, dopo averne estratto il tampone che dovrà essere tenuto fuori durante la timbratura.

Si richiama l'attenzione sui particolari seguenti:

1.º Apertura della testa del timbro per eventuale necessità di pulizia o di composizione.

Per aprire la testa del timbro, senza che la catenella si attoreggi intorno al manico, basterà impugnare il timbro con la mano sinistra e tenendo il pollice in alto impedire che il collarino di attacco della catenella alla testa del timbro giri insieme con la testa del timbro stesso.

2.° *Uso del timbro con la ceralacca.* — Per adoperare il timbro su ceralacca bisogna avere le seguenti avvertenze :

a) La ceralacca deve scaldarsi alla fiamma di una candela senza essere bruciata;

b) Lo strato di ceralacca da spalmarsi deve essere quanto più possibile sottile e di uniforme spessore;

c) Prima dell'applicazione sulla ceralacca occorre inumidire con un panno bagnato l'impronta del timbro;

d) Il timbro deve essere premuto contro la ceralacca quando questa è pastosa, non troppo fluida e ne dev'essere staccato solo quando la ceralacca già è divenuta fredda.

Nel caso che, per inosservanza delle avvertenze di cui sopra, la ceralacca restasse attaccata al timbro, se ne farà agevolmente il distacco immergendo la testa del timbro nell'alcool, anche industriale, il quale scioglie la ceralacca.

Pel distacco della ceralacca si eviti l'uso di ferri che potrebbero danneggiare l'incisione del timbro.

Il Ministro: GIOLITTI

Parte III.

ASILI INFANTILI — MODELLO DI STATUTO (1)

CAPO I.

Origine e scopo dell' Asilo, e mezzi dei quali esso dispone.

Art. 1. — Nell' articolo 1^o, o di proemio, si indicheranno l'origine, la denominazione, la sede, il nome del fondatore o dei fondatori dell'asilo, i nomi delle persone che concorsero ad aumentarne notevolmente il patrimonio e l'ammontare attuale di questo, la data del decreto di erezione dell'Istituto in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti.

Art. 2. — L'asilo ha per iscopo di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del comune di dell'età dai tre ai sei anni, e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età (2).

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

(1) Schema adottato del Ministero dell'Interno, su proposta del Consiglio Superiore di Beneficenza, con circolare 30 giugno 1906 N.º 25276. Le note che seguono sono state dettate dal Cav. G. D'Alessio, che fu componente della Comm.ne Prov. di Beneficenza dalla sua istituzione al 1912.

(2) Pel conseguimento dello scopo, dev' essere compito precipuo di mantenere agli asili il carattere essenziale di istituzioni di pubblica beneficenza, evitando che si risolvano in istituti scolastici, senza che, per altro, vengano meno al loro scopo di stabilimenti d'istruzione e di educazione. (Giuffrida. Gli statuti e la proced. per le riforme delle I. P. di B., Roma 1910, p. 122).

Per quanto sorti con oblazioni raccolte dai privati, gli asili devono sempre considerarsi come istituzioni di beneficenza ed andar soggetti alla legge 17. VII 1890, in quanto hanno uno scopo perpetuo di beneficenza; ed ogni qualvolta abbiano un patrimonio sufficiente al loro funzionamento, devono essere eretti in ente morale. (V sez. Cons. Stato 17. V. 1912).

Convorrà inoltre assicurare la regolarità del loro funzionamento e di provvedere così alla parte igienica come all'educativa.

Salvo che non si possa provvedere diversamente, in massima non conviene ammettere la disposizione relativa all'aggregazione all'asilo di due sezioni della prima classe elementare, perchè nell'asilo, come istituzione di beneficenza, non possono accogliersi gratuitamente che i fanciulli di famiglie povere, mentre le scuole comunali possono essere frequentate indistintamente da ricchi e poveri. (Giuffrida, op. cit., p. 123 e 124).

Art. 3. — I bambini ammessi all'asilo non possono rimanervi oltre il principio dell'anno scolastico, nel quale sono obbligati, secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l'istruzione elementare (1).

Art. 4. — Non sono accolti i bambini non vaccinati, o che non abbiano sofferto il vaiuolo e quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti (2).

Art. 5. — Ai bambini dell'asilo è somministrata la refezione quotidiana, salvo il caso che i mezzi dell'istituto non lo consentano (3).

Art. 6. — Nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possono convenientemente vigilarli, perchè impediti dalle loro occupazioni o da altre cause.

Per gli altri si tiene conto dell'ordine di precedenza delle domande.

Art. 7. — L'asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri, col prodotto delle azioni sottoscritte, con ogni altro provento non destinato ad aumentarne il patrimonio (4).

Art. 8. — Nell'asilo è vietato ogni diversità di trattamento fra bambini, ai quali è somministrata una sopravveste uniforme, a meno che i mezzi dell'istituto non lo consentano.

CAPO II.

Del Consiglio di amministrazione

Art. 9. — L'asilo è retto da un Consiglio amministrativo composto di membri compreso il Presidente (*Nota.* — Per gli asili retti da Congregazioni di carità o da istituzioni autonome di beneficenza, si dirà invece :

(1) Non è ammissibile stabilire che i fanciulli possano rimanere oltre i 6 anni compiuti, in correlazione alla legge sull'istruzione obbligatoria, dovendo essi dopo quell'età frequentare le scuole elementari (Cons. Stato 10. IV. 1885 e 16. V. 1902).

Ad evitare poi che i bambini accolti nell'asilo ne sieno dimessi per raggiunto limite di età, *nel corso dell'anno scolastico*, la disposizione si è concepita nella dizione del modello, la quale s'interpreta nel senso che i bambini ammessi all'asilo *vi rimarranno sino al principio dell'anno scolastico* nel quale, per ragione di età, debbono far passaggio alle scuole elementari municipali (Cons. Stato 21. VI. 1905).

(2) Circol. Min. Istruz. 27. I. 1912 sull'obbligo della vaccinazione e sulla tutela dell'igiene negli asili d'infanzia.

(3) A questo scopo ha consentito speciali agevolazioni l'art. 71 legge 15. VII. 1906 n.º 383 sui provvedimenti per le provincie meridionali.

(4) Art. 72 citata legge 15. VII. 1906. Circol. Min. Istruz. 14. X. 1912 n.º 64 sulle norme per le domande di sussidio degli asili infantili.

« L'asilo infantile è retto dalla Congregazione di carità o dall'istituzione in forza (citare il provvedimento speciale se esiste) con gestione separata.

« Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo e la particolare indole dell'asilo, e quello della Congregazione di carità o dell'istituzione per il resto ».

(Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capo e quelle dei capi III, IV, V, VI, VII).

I Consiglieri sono nominati (1)

Il Presidente è scelto dal Consiglio amministrativo nel proprio seno.

Egli dura in carica anni, ed i consiglieri si rinnovano per ogni

Tanto il presidente quanto i consiglieri non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Art. 10. — In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 11. — I membri del Consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

CAPO III.

(Da introdursi, insieme al capo IV, per gli asili mantenuti da una società. Per quelli mantenuti da enti morali e da società insieme si provvederà con speciali disposizioni a seconda dei casi).

Dei soci.

Art. 12. — Sono soci temporanei coloro i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare annualmente la somma di lire per un periodo di anni

(1) In vista della forma sociale con cui sorgono queste istituzioni (cioè per mezzo di promotori che raggruppano intorno a loro altri soci aderenti) è bene che la nomina dei consiglieri sia deferita all'assemblea dei soci. Soltanto, in via eccezionale, potrebbe consentirsi che il Consiglio di amministrazione nomini, tra un'assemblea e l'altra, i membri mancanti per dimissioni o per morte. (Cons. Sup. di Benef. 20. IX. 1906).

Sono pienamente ammissibili nello statuto le disposizioni che attribuiscono al consiglio comunale la nomina dell'amministrazione, nel caso che a tale nomina non possa provvedere l'assemblea degli azionisti (V sez. Cons. Stato 17. V. 1912).

Sono soci perpetui coloro i quali versano in una volta una somma non inferiore a lire

Art. 13. — Perdono la qualità di soci coloro i quali, entro dalla scadenza, non abbiano effettuato i pagamenti dovuti e coloro, i quali si trovino in uno dei casi preveduti dagli alinea C e seguenti dell' articolo 22 della legge comunale e provinciale e dagli alinea C) e D) dell' art. 11 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 14. — Le scadenze e le modalità dei pagamenti sono determinate nel regolamento.

CAPO IV.

Dell' Assemblea generale.

Art. 15. — Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di maggio per deliberare il consuntivo dell' ultimo esercizio. (*Nota.* — Ove si creda, si aggingerà « ed entro il mese di settembre per deliberare il bilancio del futuro esercizio ») le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno dei soci, sia per invito dell' autorità governativa.

Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio amministrativo.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi. Le norme, per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, sono fissate nel regolamento interno.

Art. 16. — Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli che siano in mora coi pagamenti.

Art. 17. — Ogni socio ha diritto a un solo voto.

Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega.

I soci che non sono in regola coi pagamenti non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazione di voto.

Art. 18. — Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati.

In seconda convocazione, le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiore al doppio di quello dei componenti il Consiglio amministrativo.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 19. — Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 20 — L'assemblea generale delibera i conti consuntivi (*Nota.* — Vedi nota nel testo dell'art. 5); le modificazioni statutarie; il regolamento organico e quello di servizio interno; nomina i membri del Consiglio di amministrazione; delibera circa la radiazione dei soci.

Art. 21. — Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti il consiglio di amministrazione, e finchè questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di amministrazione, ad eccezione della nomina dei componenti il Consiglio stesso, la quale è fatta dal Consiglio comunale.

CAPO V.

Adunanze e attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 22. — Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo (*Nota.* — Stabilire il numero delle adunanze ordinarie ed i mesi in cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono essere omessi il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso, e il mese di settembre per il bilancio del futuro esercizio); le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 23. — Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze, non si computa chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 24. — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare, ne vien fatta menzione.

Art. 25. — Il Consiglio di amministrazione provvede all'iscrizione dei soci, all'amministrazione dell'opera pia e al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale;

promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto e dei regolamenti;

nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, e delibera le convenzioni da fare coi medesimi;

delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea generale ai termini dell'articolo 20.

CAPO VI.

Attribuzioni del Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 26. — Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione:

di rappresentare l'amministrazione e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;

di sospendere per gravi ed urgenti motivi gli impiegati e i salariati e prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO VII.

Norme generali d'amministrazione.

Art. 27. — Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Art. 28. — I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente, e di quella del membro del Consiglio di amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano.

(Occorrendo, introdurre la disposizione del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890 n. 6972).

CAPO VIII.

Disposizioni speciali ed avvertenze.

Art. 29. — Il Consiglio di amministrazione (*Nota.* — Per gli asili retti dalla Congregazione di carità o da istituzione autonoma di beneficenza, invece di Consiglio di amministrazione, si dirà: « Congregazione di carità o istituzione ») provvede alla vigilanza igienico-sanitaria ed a quella sull'andamento didattico disciplinare, mediante la nomina di medici e di ispettrici (1).

Il numero, la durata in ufficio e le attribuzioni degli uni e delle altre sono stabilite nel regolamento interno.

Art. 30. — E' in facoltà di ogni componente del Consiglio di amministrazione (*Nota.* — Come la nota inserita nel testo dell'articolo 29) di visitare l'asilo per assicurarsi che procede regolarmente.

Art. 31. — I modi di nomina, la pianta organica, i diritti e i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico. (*Nota.* — Qualora si possano concedere pensioni, le norme relative dovranno, ai termini del comma *D*) dell'art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle opere pie un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato.

Come questi dovrà quindi il personale stesso sottostare alle ritenute, condizioni, ecc. prescritte dalle leggi dello Stato per la concessione delle pensioni,

Si noti però che, per le istituzioni pubbliche di beneficenza le quali dispongano di una rendita netta complessiva non inferiore alle lire 5000, le pensioni possono essere concesse solo nel caso che esistano impegni precedenti al 1° maggio 1908, giacchè, per effetto della legge 19 maggio 1907, n. 270 e del R. D. 27 febbraio 1908, n. 208. da quell'epoca è divenuta obbligatoria la iscrizione alla Cassa di previdenza.

Per tutto quanto riguarda i titoli d'idoneità del personale

(1) Potrebbe aggiungersi: *da scegliersi con preferenza tra le madri di famiglia* (Giuffrida, op. cit., p. 128).

dirigente ed insegnante ed il metodo d'insegnamento sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici a ciò relativi (1).

Art. 32. — Sono pure materia di disposizione regolamentare:
i termini per presentare le domande di ammissione dei bambini, i certificati da allegare ai medesimi e la competenza per provvedere in proposito (2);
la disciplina interna;
la data dell'apertura e della chiusura dell'asilo;
gli orari;
le norme per la somministrazione della refezione e delle sopravvesti;
l'igiene e la pulizia e quant'altro sia opportuno per il regolare andamento dell'asilo e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO IX.

Disposizione finale.

Art. 33. — Per le materie non contemplate nel presente statuto (*Nota* — Per gli asili retti delle Congregazioni di carità o da istituzione autonoma di beneficenza si aggiunga: « Ed in quello della Congregazione di carità o dell'istituzione, ecc. ») si osserveranno le norme dalle leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390 e dei relativi regolamenti.

(1) È fatto obbligo, in genere, alle maestre di essere fornite dei necessari diplomi scolastici (Giuffrida, op. cit. p. 123).

(2) È illegale la disposizione che richiede per l'ammissione la fede di battesimo, poichè tale disposizione avrebbe per risultato d'imprimere ad una pubblica istituzione di beneficenza un carattere strettamente confessionale che non è punto richiesto, nè giustificato dall'indole e dagli scopi di un istituto di educazione infantile, con manifesta violazione di quel civile e salutare principio dell'eguaglianza di trattamento per tutti i culti e per tutte le confessioni religiose, che forma uno dei capisaldi della legge sulle I. P. di B. 17. VII. 1890, articolo 78 (Cons. Stato 24. IV. 1908).

Parte I.

40. Istruttoria delle domande di naturalizzazione italiana. (Circ. Min. Interno 4 marzo 1913 N.° 8300 ai Prefetti) (1).

Come è noto alle SS. LL., la legge 13 giugno 1913, n.° 555, ha regolato in modo uniforme il conferimento della cittadinanza italiana, abrogando tutte le precedenti disposizioni contenute al riguardo nel codice civile, nella legge sull'emigrazione 31 maggio 1901, n. 23, e nella legge 17 maggio 1906, n. 217.

Il regolamento per la esecuzione della legge predetta, approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, prescrive all'articolo 1.° che lo straniero che intende ottenere la cittadinanza italiana deve farne domanda a questo ministero ed indica i documenti che devono essere prodotti a corredo della domanda dando facoltà al ministero stesso di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.

A completamento delle disposizioni sopra accennate e nell'intento di meglio assicurare la completa e regolare istruttoria delle domande di naturalizzazione italiana che saranno presentate ai termini dell'art. 4 della legge 13 giugno 1912, si reputa opportuno di trascrivere qui di seguito le relative norme, alle quali le SS. LL. vorranno attenersi.

Ogni domanda dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione della professione del richiedente, del motivo per cui egli aspira al conferimento della cittadinanza, delle eventuali residenze da lui te-

(1) Vedi legge e regolamento sulla cittadinanza italiana a pagina 65 del Bollettino.

nute all'estero prima di stabilirsi in Italia, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1.° Atto di nascita;
- 2.° Certificato di situazione di famiglia rilasciato dal municipio di attuale dimora;
- 3.° Certificato penale del paese di origine;
- 4.° Estratto dal casellario centrale per gli stranieri istituito presso la cancelleria del tribunale civile e penale di Roma;
- 5.° Certificato di svincolo dalla cittadinanza d'origine per tutti i sudditi di quegli Stati che non ammettono fra le cause di perdita della cittadinanza l'acquisto di una nuova nazionalità;
- 6.° Documenti rilasciati dalle autorità competenti per comprovare che il richiedente trovisi in una delle condizioni prescritte dall'art. 4 della legge vigente.

Non occorre la presentazione dei documenti, di cui al n.° 6 della presente circolare, per le domande presentate dagli italiani non appartenenti al Regno, ai quali, giusta l'art. 17 capoverso 1.° della legge del 1912 non può essere conferita la cittadinanza comprendente il pieno godimento dei diritti politici indipendentemente dal concorso delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge stessa.

Quando poi lo straniero, che domanda la cittadinanza italiana, sia nato nel Regno, dovrà produrre, oltre ai documenti suaccennati, il certificato comprovante se ed in qual modo egli abbia soddisfatto ai suoi obblighi militari o in Italia o nel suo paese di origine.

Tutti i documenti, se compilati nel Regno, saranno debitamente legalizzati dalle competenti autorità amministrative e giudiziarie; se compilati all'estero, saranno autenticati dalle autorità estere consolari e legalizzati dal Ministero degli affari esteri.

Qualora i documenti siano redatti in lingua straniera (eccetto la francese) al documento originale dovrà essere unita la traduzione italiana, autenticata dal Regio console, oppure fatta da un traduttore ufficiale e confermata con giuramento ai termini di quanto è disposto dall'art. 43 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 sull'ordinamento dello stato civile.

A seconda di quanto dispone l'art. 13 capoverso della legge,

tanto la domanda di naturalizzazione italiana quanto i documenti che la corredano, nonchè le relative autenticazioni e legalizzazioni, sono esenti da tassa.

Rimane però fermo, come risulta dall'art. 4 capoverso del regolamento 2 agosto 1912, n. 949, l'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa stabilita al n. 1 della tabella annessa alla legge 13 settembre 1874, n. 2086, salvo che si tratti di italiani non appartenenti al Regno, i quali sono esenti da tale tassa, giusta l'annotazione apposta al n. 1 della tabella stessa.

Le SS. LL. nel trasmettere al Ministero le domande debitamente istruite secondo le norme succitate, vorranno accompagnarle con particolareggiate e precise informazioni sulla condotta morale e politica del richiedente e sui motivi che l'inducono ad aspirare al conferimento della nostra cittadinanza ed esprimere in pari tempo il loro motivato parere sulla convenienza o meno di accogliere la domanda.

Con la presente s'intende annullata la precedente circolare del 31 marzo 1881, n. 8300,1.

Pel ministro — FALCIONI.

41. Stanziamenti per l'assistenza scolastica nei bilanci comunali. (Circolare Min. Interno ai Prefetti 31 marzo 1913, N. 15200-9141628).

Il Ministero dell'istruzione lamenta che da molti comuni non si osservi la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 74 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sull'istruzione elementare e popolare, in forza del quale è vietato di ridurre gli stanziamenti che, al momento della pubblicazione della stessa legge, erano iscritti nei bilanci per l'assistenza scolastica.

Le SS. LL. e le giunte provinciali amministrative sono pregate di vigilare ed, occorrendo, adottare, nei limiti della rispettiva competenza, gli opportuni provvedimenti per assicurare, da parte delle amministrazioni comunali, l'esatta osservanza della citata disposizione legislativa.

Pel Ministro — PIRONTI.

42. Tasse di bollo -- Bollette pel diritto di macellazione stabilito dalla legge 6 luglio 1912, n. 832. (Circolare Min. Finanze 25 febbraio 1913 N. 76738 Div. IV).

L'art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832 concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale, ha stabilito per la macellazione di determinati capi bovini un diritto fisso di lire due, da devolversi per tre quarti allo Stato e per un quarto al Comune.

Essendo sorto qualche dubbio circa la tassa di bollo dovuta sulle bollette relative al diritto suddetto rilasciate dai Comuni, si dichiara che tale diritto non può evidentemente annoverarsi fra i dazi di consumo; ma poichè esso ha certo carattere di contribuzione indiretta, le dette bollette vanno esenti da tassa di bollo, salvo il caso d'uso, a' sensi dell'art. 22, n. 3, della legge 4 luglio 1897, n. 414 (1).

Il Direttore Generale — G. SALVAGO.

43. Bollo: trattamento da farsi alle quietanze rilasciate sugli ordini di consegna di cartelle del credito comunale e provinciale. (Circolare Min. Tes. 12 Marzo 1913 n. 1893).

Con riferimento alla circolare 9 novembre 1912, n. 111955, di questa centrale Amministrazione (normale 183 del Bollettino ufficiale di tale anno) e tenuto conto dell'analogo parere espresso dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle tasse), si avvertono gli uffici interessati che, in presenza della disposizione dell'art. 26 del testo unico 5 settembre 1907, n. 751, con la quale si estendono alle cartelle del Credito comunale e provinciale ed alle rispettive cedole tutte le disposizioni vigenti per il debito pubblico dello Stato, anche le quietanze che dagli aventi diritto vengono rilasciate dagli ordini di consegna delle anzidette cartelle, emessi dalla Cassa depositi e prestiti in dipendenza di operazioni compiute dalla Sezione di credito comunale e provinciale, *debbono intendersi esenti dalla tassa di bollo*, a' sensi dell'art. 22, n. 16, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Il Direttore Generale — BROFFERIO.

(1) Vedi circolare N. 12 a pagina 24 del Bollettino.

44. Art. 43 legge di riscossione. Precedenza privilegiata contro il nuovo acquirente o possessore dell'immobile. (Circ. Min. Fin. 18 Apr. 1913 N. 3118 ai Prefetti).

Per l'art. 43, terzo comma, del T. U. 28 Giugno 1902, N. 281, delle Leggi sulle riscossioni delle imposte è stato riconosciuto nell'esattore il diritto di procedere per la riscossione dell'imposta dell'anno in corso e del precedente sull'immobile gravato dall'imposta, ancorchè la proprietà e il possesso di esso siano passati in persona diversa da quella iscritta a ruolo. E col comma ultimo dello stesso articolo è stato chiarito, che per anno in corso devesi considerare quello nel quale avviene il passaggio della proprietà o del possesso, e non quello nel quale l'esattore procede agli atti esecutivi. Sicchè, pel precetto della legge, tutti coloro che in qualunque modo si succedono nella proprietà o nel possesso dell'immobile sono debitori dell'imposta pel solo fatto che posseggono il fondo sul quale grava l'imposta, ed il nuovo possessore del fondo non solo dev'essere considerato come diretto debitore della imposta che lo grava sin dal momento che è a lui pervenuto, anche quando l'imposta per mancata voltura catastale non sia iscritta al suo nome, ma è tenuto altresì al pagamento dell'imposta privilegiata decorsa nell'anno dell'acquisto ed in quello antecedente.

Tale principio già riconosciuta dalla Corte di Cassazione di Roma, sezioni unite e sezione civile, con la decisione del 9 dicembre 1911-24 gennaio 1912, in causa Meren contro Piroddi, è stato riaffermato recentemente anche dal Consiglio di Stato col parere emesso in adunanza generale del 6 febbraio u. s. su ricorso dell'esattore di Avellino.

Il Supremo Consesso amministrativo ha infatti dichiarato, nel suddetto parere, quanto segue :

« Che per l'art. 43 della legge di riscossione, l'esattore per
 « il recupero dell'imposta dell'anno in corso e del precedente, ha
 « diritto di procedere sull'immobile, pel quale l'imposta è dovuta,
 « quando anche la proprietà o il possesso siano passati, in qua-
 « lunque modo, in persona diversa da quella iscritta a ruolo, tanto
 « prima che dopo la pubblicazione di esso ruolo,

« L'art. 43 aggiunge poi nel capoverso che, agli effetti del

« presente articolo, si considera come anno in corso, anche nel
« caso di aggiudicazione all'asta pubblica, quello in cui avvenne
« il passaggio della proprietà o del possesso ;

« che nella specie, come non si contesta, si trattava di riscuo-
« tere due annate d'imposta gravanti lo stesso immobile espro-
« priato, e non si contesta che questo fosse nel 1908 passato dal
« Sig. Carulli, debitore iscritto a ruolo, al nuovo proprietario Car-
« mine Festa. Nessun dubbio in conseguenza che il Prefetto abbia
« erroneamente deciso la controversia, in quanto ha ritenuto che
« per anno in corso si debba intendere quello della espropriazione,
« mentre la legge stessa ha avvertito che devesi intendere quello
« del passaggio della proprietà e del possesso. E poichè tale pas-
« saggio avvenne nel 1908, evidentemente l'Esattore aveva di-
« ritto di agire sull'immobile anche in confronto del nuovo pro-
« prietario Sig. Festa, sebbene non iscritto a ruolo, per il 1908;

« che neppure si può mettere in dubbio la legittimità dell'a-
» zione spiegata dall'esattore per la riscossione dell'imposta re-
« lativamente al 1909, sebbene anche per questo anno non fosse
« stata variata l'iscrizione a ruolo, imperocchè avendo l'esattore
« sperito invano la procedura mobiliare verso il debitore iscritto
« a ruolo, era in piena facoltà di agire sull'immobile gravato dal-
« l'imposta, e ciò per il carattere reale dell'imposta fondiaria, che
« colpisce il fondo presso qualunque proprietario o possessore.

Si ritiene opportuno portare ciò a conoscenza, dei Signori
Prefetti, per conveniente norma allorchè fossero chiamati a deci-
dere quistioni della specie con la giurisdizione loro conferita dal-
l'art. 72 della citata legge di riscossione.

pel Ministro -- A. E. ABBATE

Parte III.

CONGREGAZIONI DI CARITÀ — SCHEMA DI STATUTO (1)

Statuto organico della Congregazione di Carità del Comune di
Provincia di

CAPO I.

Costituzione — Scopo — Mezzi

Art. 1. — La congregazione di carità del comune di costituita in virtù dell'articolo 26 della legge 3 agosto 1862, è disciplinata dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 3.^a) e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dai relativi regolamenti.

Art. 2. — La Congregazione: 1. cura gli interessi dei poveri (2) e ne assume la rappresentanza legale, così davanti all'autorità amministrativa come davanti all'autorità giudiziaria; 2. amministra gli istituti ed i beni che le sono confidati per erogarne le rendite secondo le norme stabilite dalla legge, dagli statuti, dalle tavole di fondazione e dalla volontà degli oblatori; 3. promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza (3).

(1) Continuando la pubblicazione di modelli pratici di statuti e regolamenti, riportiamo quello delle *Congregazioni di Carità* diramato con la circolare del Ministero dello Interno del 4 luglio 1907 N. 25273—Div. 3.^a Sez. 2.^a

(2) In via di massima non è consigliabile determinare in forma aprioristica negli statuti gli estremi della povertà (par. C. S. di B. 16 Nov. 1905—23 feb. 1909) tutto al più si potrebbero stabilire criteri per contenere la scelta entro determinati confini, riferendosi all'elenco dei poveri di cui all'art. 54 del Reg. San. 3 febbraio 1901 N. 45, o escludendo i compensi per un determinato contributo nei ruoli delle imposte e tasse.

(3) Tra i fini delle Cong.ni di Carità non è ammissibile il concorso per l'ordina-

Art. 3. — La Congregazione provvede al conseguimento dei suoi fini:

1.° Con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali, giusta l'ultimo inventario, hanno il valore di lire . . . (*Nota.* — Fra dette rendite si devono comprendere anche quelle dei lasciti di cui all'articolo 5).

2.° Con le somme assegnate da enti pubblici e con le rendite dei beni donati o lasciati genericamente ai poveri, quando non venga determinato l'uso o l'istituto di beneficenza in cui favore la largizione sia fatta o quando la persona incaricata di determinarli non possa o non voglia accettare o disimpegnare l'incarico.

3.° Provvede poi al conseguimento del fine di ciascuna delle opere pie, poste alla sua dipendenza, coi redditi derivanti dal patrimonio di ciascuno di esse, il cui ammontare è determinato nei rispettivi inventari.

Le rendite delle istituzioni e dei lasciti elemosinieri senza determinata applicazione di scopo saranno erogate, per non meno di un terzo, a favore dell'infanzia abbandonata (4), a' termini del-

mento di un servizio al quale è tenuto obbligatoriamente il Comune, o la Provincia o altro ente noto per pubblico interesse. Non trova quindi legittimazione il concorso alla spesa del medico-chirurgo condotto, a quella pel maestro elementare, quando l'uno e l'altra non furono sorrette da atti di fondazione privata (par. C. S. 10 luglio 1905) nè la distribuzione dei medicinali, dei quali l'art. 36 del testo unico 1.° agosto 1907 N.° 366 ha posto l'obbligo a carico dei comuni. In mancanza di atto di privata disposizione, che prescrivono tale provvista, non può di regola tale obbligo prescrivarsi nello statuto. Soltanto in via di equità si è ammessa la spesa relativa quando sia stata costantemente sostenuta in passato prima dell'approvazione di detta legge, ma limitatamente alla misura antica e non in misura maggiore (par. C. S. di B. 22 feb. 1909).

(4) Con circolare 21 gennaio 1906 N. 25283 12 il Min. dell' Interno dando pratiche istruzioni per l'attuazione delle disposizioni a favore dell'infanzia abbandonata, avvertiva che se i benefattori, pur destinando genericamente ad elemosine le rendite, avessero a preferenza indicato qualche forma specifica di beneficenza, a questa dovesse principalmente darsi attuazione e, soltanto dopo che a ciò si fosse adempiuto, dovessero devolversi le somme disponibili all'infanzia abbandonata. Aggiungeva che bisognava tener conto ancora del riparto delle rendite ai vari fini di beneficenza fatte in un congruo periodo di tempo (almeno 30 anni) per modo da ragguagliare la misura dall'impostamento a favore dell'infanzia in base alla media che risultasse dalle somme coacervate di detto periodo.

l'articolo 6, lettera c), della legge 18 luglio 1904, n.° 390, e, per il rimanente, in una o più delle forme di beneficenza designate dall'articolo 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (5).

Art. 4. — La Congregazione ha la direzione ed amministrazione delle seguenti istituzioni di beneficenza, regolate come appresso, mantenendo separati patrimonio e gestione: (6)

a) fondata con testamento (o con atto fra vivi) avente per iscopo Essa è amministrata dalla Congregazione in virtù del (Nota — R. Decreto di erezione in ente morale; R. decreto di concentramento, ecc.) ed ha un patrimonio del valore di lire giusta l'ultimo inventario.

b) fondata con testamento, ecc. (come alla lett. A).

c) ecc.

(Per ciascuna delle istituzioni deve indicarsi se abbia uno

Tra le forme specifiche di beneficenza indicate non va compresa la destinazione di elemosine in determinate festività, con diritto di preferenza ai parenti poveri del fondatore (par. C. S. di B. 1.° maggio 1907), la distribuzione di danaro, la somministrazione di combustibili, di generi alimentari (par. C. S. di B. 24-25 Nov. 1908); va compresa invece la destinazione di soccorso a famiglie povere vergognose e a quelle colpite da malattia (par. C. S. di B. 2 maggio 1907).

Il terzo delle rendite a favore dell'infanzia abbandonata va calcolato sulle entrate di carattere permanente (par. C. S. di B. 11 luglio 1909), deve inserirsi nei bilanci delle opere pie anche dove sinora non si ebbe la necessità e l'opportunità di tali erogazioni; che qualora non sia erogato nell'anno, non debba essere ritenuto come economia disponibile, ma invece accantonato come residuo passivo improprio (par. C. S. di B. 20-21 giugno 1907), che in applicazione a quest'ultimo principio, non si debba consentire alcuno storno sui fondi stanziati in bilancio per l'infanzia abbandonata (ministeriale 30 genn. 1909 N. 252883. 12).

(5) Allorchè l'atto di fondazione stabilisce che si debbono soccorrere i poveri del luogo, si intenderà che si debbono sovvenire quelli che hanno il domicilio di soccorso nel comune, indipendentemente dal luogo di origine e ciò salvo i casi di urgenza (par. C. S. di B. 20 maggio 1908).

(6) Per le *Congregazioni di Carità* aventi enti annessi si è suggerito sempre nella pratica di inserire nello statuto della Cong. le norme regolanti le istituzioni amministrare, sempre che tali istituzioni avessero limitata importanza e fossero dirette a scopi conseguibili facilmente (par. C. S. Int. 21 ottobre 1904). Si è all'incontro fatta eccezione per le istituzioni aventi un carattere per così dire tecnico (Ospedali, Asili Infantili, Monti di Pietà, ecc.), le quali hanno norme che di consueto si discostano da quelle inserite negli statuti delle Cong. di Carità.

statuto proprio: in caso negativo qui debbono inserirsi le norme per le istituzioni fondate o amministrate dalla Congregazione. Per la erogazione della beneficenza dotazionaria si dovranno osservare le speciali norme suggerite dal Ministero).

Art. 5. — La Congregazione esplica inoltre la sua azione con le rendite dei seguenti lasciti:

Lasciti con applicazione determinata di scopo: fondati, ecc. dei quali fu autorizzata l'accettazione con decreto

(Nota. — Tanto per le istituzioni di cui all'art. 4, che per i lasciti dell'art. 5, bisogna indicare gli oneri di varia specie che gravano sul patrimonio, con il corrispondente importo).

CAPO II.

Composizione — Durata in carica — Decadenza

Art. 6. — La congregazione si compone di un presidente e N. membri (Nota — Indicare se per taluna delle istituzioni dipendenti vi siano amministratori aggiunti, a' sensi dell'articolo 5 della legge 7 luglio 1890). (7)

Art. 7. — Il presidente dura in carica un quadriennio e non può essere rieletto più di una volta senza interruzione. Gli altri componenti sono nominati per lo stesso periodo di tempo, si rinnovano ogni anno per quarto e non possono, anch'essi essere rieletti senza interruzione più di una volta. La loro scadenza è determinata dall'anzianità di nomina e dalla sorte, durante i tre primi anni in seguito ad elezioni generali. Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

(7) Non è ammissibile il riparto della rappresentanza tra le frazioni del comune, non essendo ciò contemplato dalla legge 17 luglio 1890 N. 6972 (par. 29 nov. 1907). Per equitativa interpretazione dell'art. 5 della legge predetta possono essere ammessi membri aggiunti a far parte della Cong. di Carità per le opere pie dipendenti in caso di formazione di statuto (par. C. S. di B. 20 febbraio 1907), però i membri aggiunti per ciascuna istituzione concentrata non possono essere più di uno (C. S. di B. 22 Nov. 1905).

Gli amministratori nominati a tempo rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l'ufficio.

Art. 8. — Non possono essere nominati a far parte della Congregazione e, se già eletti, decadono dalla carica coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità o incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890.

Decadono pure dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute.

La decadenza è pronunciata dalla Congregazione, ed il prefetto la può promuovere. (In nota riprodurre gli articoli 11, 12, 14, 15, 16, 17, 78, 85, 86 della legge 17 luglio 1890, 14 e 18 del regolamento 5 febbraio 1891).

CAPO III.

Adunanze — Convocazioni — Proposte — Deliberazioni Verbali delle sedute

Art. 9. — *Adunanze.* — Le adunanze sono ordinarie e straordinarie; le prime hanno luogo almeno (Nota. — Devono tenersi almeno due adunanze ordinarie all'anno in maggio ed in settembre, in corrispondenza al n. 1 dell'art. 17) nei giorni determinati dalla Congregazione; le altre, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori, sia per ordine della autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute dev'essere firmato dal presidente. Esso dev'essere consegnato al domicilio dei componenti tre giorni prima della seduta e, almeno 24 ore prima, nelle convocazioni d'urgenza: facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 10. — L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato ai componenti almeno 24 ore avanti il giorno fissato per la adunanza.

Art. 11. — In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne farà le veci il membro più anziano di elezione, e, in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano d'età.

Art. 12. — Ciascuno dei componenti può fare le proposte che crede utili: trattandosi di proposte nuove, queste devono rinviarsi alla prossima adunanza. Sempre che ragioni di opportunità lo consiglino, potrà essere invertito l'ordine del giorno degli affari da discutere, su proposta del presidente, ovvero della maggioranza degli altri amministratori.

Art. 13. — Le votazioni si fanno per alzata e seduta o per appello nominale: ed hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Art. 14. — Le deliberazioni, per essere valide, debbono essere prese con l'intervento della metà più uno del numero dei componenti assegnati dalla legge alla congregazione, ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Non va computato il componente che non può intervenire alla discussione nè prendere parte ad atti o provvedimenti che sono relativi ad interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse la rappresentanza o di persone con le quali fosse legato in società a nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Art. 15. — Le deliberazioni debbono essere sempre motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. In esse deve farsi menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

Art. 16. — I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Se alcuno di questi si allontana o ricusa di firmare, ne sarà fatta menzione.

CAPO IV.

Attribuzioni e doveri della Congregazione.

Art. 17. — Spetta alla congregazione:

1.° Deliberare entro il mese di settembre il bilancio, ed entro il mese di maggio il conto proprio e quello delle istituzioni che amministra;

2.° Prendere le deliberazioni per stare in giudizio;

3.° Deliberare sulla affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue redimibili di ogni natura, che derivino da obbligazione civile debitamente accertata;

4.° Promuovere l'autorizzazione per l'accettazione di eredità, di lasciti e doni, per il riconoscimento legale dell'ente, sostituendosi, ove del caso, agli amministratori ed esecutori testamentari che non possano o non vogliano compiere gli atti necessari, e fare gli atti conservatori occorrenti;

5.° Proporre gli statuti e formulare i regolamenti di amministrazione e servizio interno, da approvarsi dalla commissione provinciale di beneficenza;

6.° Nominare e revocare gli impiegati ed i salariati;

7.° Provvedere al servizio di esazione e di tesoreria, alla cauzione dei riscuotitori speciali, all'aggio o compenso da attribuirsi ai medesimi;

8.° Nominare, ove ne sia il caso, persone o comitati, per la erogazione dei sussidi, l'assistenza e la visita dei poveri;

9.° Promuovere le riforme nell'amministrazione e le mutazioni nel fine delle opere pie locali, a norma del capo VI della legge 17 luglio 1890, n. 6972;

10.° Infine, deliberare su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite, l'interesse delle istituzioni delle quali ha la rappresentanza ed il governo, salvo l'approvazione o l'autorizzazione superiore quando occorra.

CAPO V.

Attribuzioni e doveri del presidente.

Art. 18. — Il presidente :

- 1.° Spedisce gli avvisi per la convocazione della congregazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
- 2.° Cura l'esecuzione delle deliberazioni prese e provvede agli affitti ed appalti autorizzati e alla stipulazione dei contratti relativi;
- 3.° Cura la trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti di acquisto; la rinnovazione in tempo utile delle iscrizioni delle ipoteche e dei titoli costitutivi del patrimonio e la sollecita ed integra riscossione delle entrate, con la formazione e consegna all'esattore tesoriere dei ruoli e titoli di riscossione;
- 4.° Cura la regolare tenuta degli inventari, la conservazione dei titoli e documenti relativi ai beni, la esatta tenuta dei registri ed il normale andamento degli affari;
- 5.° Procedo alle ordinarie verifiche di cassa ed alla compilazione dei verbali relativi;
- 6.° Vigila affinché, entro il tempo stabilito, sia dal tesoriere presentato il conto e provoca, in caso di ritardo, i provvedimenti per la compilazione d'ufficio;
- 7.° Sospende, in caso d'urgenza e per valide ragioni, gli impiegati e salariati, salvo a riferirne alla congregazione nella prima adunanza;
- 8.° Cura il deposito nella cassa postale di risparmio o in altro istituto di credito e risparmio, approvato dall'autorità tutoria, delle somme eccedenti i bisogni ordinari dell'amministrazione ed il ritiro delle somme stesse;
- 9.° Richiede l'ammissione della congregazione al gratuito patrocinio e la rappresenta in giudizio;

10.° Prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno, informandone tosto la congregazione.

CAPO VI.

Avvertenze e norme generali d'amministrazione.

Art. 19. — Nessuno dei componenti può, a titolo veruno, percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio della congregazione o delle istituzioni da essa amministrate.

Art. 20. — I mandati di pagamenti devono essere muniti della firma del presidente di quello fra i componenti che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato (od in difetto del membro anziano) e del segretario.

Art. 21. — Senza l'autorizzazione della commissione provinciale di beneficenza non può operarsi alcuno storno di fondi da capitolo a capitolo dal bilancio; non può essere aumentata alcuna assegnazione passiva con nuove e maggiori entrate verificatesi, nè provvedersi a nuova o maggiore spesa, cui non si possa far fronte col fondo di riserva.

Art. 22. — Gli immobili devono di regola essere dati in affitto; gli oggetti mobili dati in consegna ad agenti responsabili con apposito inventario.

Art. 23. — Le somme da investire devono essere impiegate:

1.° Nell'affrancazione di prestazioni perpetue redimibili, legalmente accertate;

2.° In titoli del debito pubblico dello Stato o in altri titoli emessi e garantiti dallo Stato;

3.° In cartelle emesse da istituti italiani di credito fondiario in conformità all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1905 numero 592 (*Nota.* — Le società, gli enti morali, le istituzioni di beneficenza e gli altri istituti, i quali, per le leggi che li concernono, hanno l'obbligo di impiegare in titoli emessi o garantiti dallo Stato il loro patrimonio in tutto o in parte, avranno facoltà di

farne l'impiego, sino ad un quarto rispettivamente del tutto o della parte, in cartelle emesse dagli istituti di credito fondiario anche in liquidazione).

4.° Nel miglioramento del patrimonio esistente, previa l'autorizzazione tutoria;

5.° In mutui per la costruzione e l'acquisto di case popolari, ai sensi dell'articolo 1.° della legge 21 maggio 1903, n. 254, fino ad un quinto delle somme da investirsi.

Art. 24. — Per ogni altra materia, non contemplata nel presente statuto organico si osserveranno le norme prescritte dalle leggi 17 luglio 1890 e 18 luglio 1904 e dai relativi regolamenti (*Nota.* — Le congregazioni che intendono provvedere con regolamenti propri alle pensioni al personale dipendente, senza giovarsi della legge 19 marzo 1907, n. 270, che estende agli altri impiegati delle istituzioni pubbliche di beneficenza l'ordinamento della cassa di previdenza per la pensione ai segretari ed altri impiegati comunali, devono farne richiamo nello statuto con disposizione da collocarsi prima dell'art. 24 del modello).

(Data e firma dei componenti la congregazione).

Parte I.

45. D. M, 12 luglio 1912, che approva l'elenco delle industrie insalubri.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto l'elenco delle industrie insalubri, approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1895, e modificato con decreto ministeriale del 14 marzo 1903;

Vedute le proposte modificazioni al detto elenco fatte dal Consiglio superiore di sanità in merito alla classificazione delle fabbriche di fiammiferi di fosforo;

Sentito il ministero d'agricoltura, industria e commercio;

Veduto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 1.º agosto 1907, n. 636;

DECRETA :

Art. 1. E' approvato il seguente elenco delle industrie insalubri in sostituzione di quello approvato con decreto ministeriale del 21 aprile 1895 e modificato con decreto ministeriale del 14 marzo 1903.

Industrie di prima classe.

che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni.

A. Acido cloridrico (fabbricazione) — Acido nitrico (fabbricazione) — Acido pirico (fabbricazione) — Acido solforico e solfiti preparati con gas solforoso. — Arrostitimento dei minerali solforati in genere — Acido solforico (fabbricazione) — Acido stearico (fabbricazione)

cazione mediante distillazione) — Albumina (fabbricazione) — Allume (estratto dall'allumite) — Amido (preparato per macerazione) — Anilina (fabbricazione) — Argento (disargentazione e coppellazione) — Arsenico ed antimonio (fabbricazione dei prodotti di) — Asfalto e bitumi (fabbricazione).

B. Bario, cloruro ed altri sali di bario, ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione) — Bismuto (sali) — Bleu d'oltremare (fabbricazione),

C. Canapa (lino di macerazione) — Carbone animale — Catrame di origini diverse e olio minerale (distillazione) — Ceneri d'orefice (trattamento col piombo) — Cloro, cloruro di calce secco o sciolto (fabbricazione) — Colcotar (rosso di Prussia, d'Inghilterra) (fabbricazione) — Colle animali (fabbricazione) — Combustibili agglomerati; mattonelle piriche (fabbricazione con pece grassa) — Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione) — Cromo (composti di).

D. Dègras (fabbricazione).

F. Fecola *V.* Amido — Ferrugine e cloruro ferrico — Fiammiferi di forforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco), salvi gli effetti della legge 23 giugno 1910, n. 366 — Fosforo (fabbricazione).

G. Gelatina (fabbricazione. *V.* Colle animali Grassi (fusione a fuoco nudo dei) — Guano (fabbricazione). *V.* Ingrassi artificiali.

I. Inchiostro da stampa (fabbricazione) — Ingrassi artificiali (fabbricazione).

M. Materie fecali (*V.* Residui animali) — Mercurio (fabbriche di preparati e colori, distillazione, torrefazione dei minerali) — Minio e litargico (trattamento per via ignea dei minerali di).

N. Naftalina (depurazione), *V.* Catrame — Nero fumo (fabbricazione), *V.* Catrame — Nitrobenzina *V.* Anilina.

O. Oli animali (preparazione e distillazione) — Olio delle sanse (estrazione dell'), mediante il solfuro di carbonio — Olio di crisaldi (estrazione dalle) — ossa (deposito di).

P. Pergamena animale (fabbricazione) — Perforati, *V.* Ingrassi artificiali.

R. Residui animali (industria dei).

S. Sangue (industria dei prodotti) — Secrètage — Sego. *V.* Grassi — Soda (fabbricazione col metodo Leblac) — Solfo (fusione e distillazione, calcaroni, forne a storte e Gill, in cui si effettua li-

beramente la fusione) — Solfuro di carbonio (fabbricazione e deposito) — Spazzature (depositi) Stagno (industria dei sali di).

V. Vernici grasse (fabbricazione delle).

Z. Zucchero (fabbricazione delle barbabetole).

Industrie di seconda classe.

che esigono speciali cautele per incolumità del vicinato.

A. Acetati (industria degli) — Acido acetico (purificazione) — Acido salicilico (fabbricazione) — Acido stearico (per saponificazione calcare) — Acido tartarico (fabbricazione) — Anilina (colori di) — Alcool (distillazioni dai cereali e dai tuberi) — Amido (fabbricati con metodi che non siano a base di macerazione) — Ammoniaca (fabbricazione).

B. Baccalà (depositi e cisterna per dissalare) — Battitura di fili, cuoi, tele, borra, pelle e crini - Bianco di zinco, (fabbricazione) — Birra (fabbricazione) — Bleu di Prussia (fabbricazione).

C. Calce (fabbricazione) — Candele preparate con acidi grassi, cera, paraffina, spermaceti ecc. Cappelli di feltro e di tela (fabbricazione) — Caratteri di stampa (fonderia) — Carta (fabbricazione) — Cauçù e guttaperca (fabbricazione) — Cemento (fabbricazione) — Cera (fusione e depurazione) — Ceralacca (preparazione) — Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione) — Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca) — Concreie.

D. Doratura ed argentatura dei metalli (a fuoco).

F. Fecola. *V.* Amido — Ferrocianurie e ferrocianuri (fabbricazione) — Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso) — Fiammiferi di fosforo — Filatura, cotone e lino — Filatura di canapa — Fonderie (di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo).

G. Gas e gas carburati (fabbricazione). Gesso (fabbricazione) — Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (preparati).

I. Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso.

L. Lacche (fabbricazione) — Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione) — Lana sudicia e crine (lavature).

M. Macinazione dei minerali — Macinazione delle sanse — Maioliche (fabbricazione) — Marrochini. *V.* Concreie — Mercuriali composti (preparazione) — Metallurgici (stabilimenti).

P. Pallini da caccia (fabbricazione) — Panni (fabbricazione) — Pelli fresche (V. Concerie) — Pesce (depositi e cisterne per dissalare). V. Baccalà — Porcellane (fabbricazione), vetrerie, conterie — Potassa dalle melasse (estr.).

S. Sapone (fabbricazione) — Scagliola. V. Gesso — Soda (fabbricazione) col processo Salvay — Specchi (argentatura e doratura coll' amalgama) — Stoviglie di terra. V. Maioliche — Stracci (cernita e deposito).

T. Taffetà (cerate e tele cerate) — Tele dipinte, tessuti impermeabili — Tintorie — Torba (carbonizzazione, V. Gas — Trattura dei bozzoli e filatura (cascami).

V. Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti).

Art. 2. Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Pel Ministro: FALCIONI

46. **Tariffe daziarie.** — (Circolare del Ministero delle Finanze, 21 novembre 1912, n. 16670, ai Prefetti).

Questo Ministero ha dovuto più volte notare che le Amministrazioni comunali adottano nei riguardi delle tariffe daziarie disposizioni non conformi a quelle stabilite dalla legge 7 maggio 1908, n. 248, e dal regolamento 17 giugno 1909, n. 455, e che le relative deliberazioni, contrariamente al disposto dell' art. 211 della legge com. e prov., o non pervengono affatto al Ministero o vi arrivano tardivamente, quando cioè le illegalità hanno avuto da tempo pieno vigore e sono inoltre in corso gli appalti comunali, che rendono poi ancora più difficile la sollecita regolarizzazione degli atti dei Comuni.

Ad evitare che il lamentato inconveniente abbia a ripetersi il Ministro rivolge vive raccomandazioni alle Prefetture, affinché tutte le deliberazioni dei Comuni, che si riferiscono a tariffe e regolamenti del dazio di consumo, dopo l' approvazione dell' Autorità tutoria, siano immediatamente comunicate al Ministero per la prescritta omologazione, che deve sempre precedere e non mai seguire la stipulazione dei contratti d' appalto.

47. Cauzioni mediante Buoni del tesoro quinquennali.
(*Circ. Min. Poste e Tel. 28-2-1913*).

E' stato fatto il quesito al Ministero del Tesoro per sapere se i Buoni quinquennali del Tesoro possono essere accettati per la cauzione dovuta dai contabili dipendenti da questa Amministrazione.

Si rende noto pertanto, per norma delle Direzioni e di quanti possono avervi interesse, che l'art. 22 del Regolamento 14 aprile 1912 N. 444 concernente il servizio dei Buoni quinquennali del Tesoro, creati con la legge 21 marzo 1912 N. 191, dispone, senza alcuna eccezione e limitazione, che i Buoni medesimi sono ammessi per il loro valore integrale in tutte le cauzioni da prestarsi nell'interesse dello Stato, dei Comuni, delle Provincie e di ogni altra pubblica Amministrazione.

Il successivo art. 23 poi, al secondo capoverso, dispone che la Cassa dei depositi e prestiti, presso cui detti Buoni debbono essere depositati, è tenuta, alla scadenza quinquennale dei medesimi, a riscuoterne l'importo e ad effettuarne il deposito in numerario, ovvero a sostituirli con altri Buoni o titoli emessi se così è richiesto dagli interessati. In tal modo la garanzia dell'Amministrazione cauzionata nulla risente dal fatto della scadenza del Buono.

Perciò possono accettarsi come cauzione i detti Buoni, anche per garantire gestioni che abbiano o possono avere una durata ultra quinquennale e per le formalità relative, coloro che intendono valersi di tale mezzo per la prestazione della dovuta cauzione, potranno acquistare i Buoni di cui trattasi sia direttamente, sia pel tramite dell'Amministrazione, e pel deposito cauzionale, gli interessati dovranno rivolgersi all'Intendenza di Finanze della provincia od alla Direzione Generale della Cassa dei depositi e prestiti, per la provincia di Roma, come si pratica attualmente pel deposito delle cartelle di Rendita al portatore date pure in cauzione, *rimettendo poi al Ministero, pel tramite della rispettiva Direzione, la polizza relativa.*

E poichè è stata fatta pure domanda se possono i Buoni medesimi sostituirsi ad altri titoli pubblici già depositati presso la Cassa depositi e prestiti per precedenti cauzioni, ovvero a cauzioni prestate mediante rendita vincolata o con depositi su libretti di

risparmio postali, s'informa che la disposizione dello art. 22 del Regolamento 14 Aprile 1912 N. 444 *debba avere effetto soltanto per le cauzioni prestate posteriormente all'attuazione del regolamento medesimo.*

In ogni modo coloro che intendessero valersi di questa facoltà, dovrebbero anzitutto depositare a titolo cauzionale i Buoni del Tesoro per la occorrente somma per poi ottenere lo sviacolo della cauzione già prestata.

48. Laboratori chimici ai quali devono essere spediti per le analisi, i campioni di burro. (Circ. Min. Fin. 11.4.1913 N. 4580 Div. II).

Con questa circolare si con unica l'elenco dei laboratori chimici ai quali devono essere spediti, per le analisi, i campioni di burro. I comuni della provincia di Salerno dovranno spedire detti campioni al *Laboratorio di chimica agraria della R. Scuola superiore di agricoltura di Portici*, ovvero al *Laboratorio chimico municipale di Napoli*.

49. Acquisto della cittadinanza italiana. (Cir. Min. Interno 9.4.1913 n. 8300 ai Prefetti (1).

L'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, stabilisce che colui che ha perduto la cittadinanza italiana, a norma degli articoli 7 e 8 della legge stessa, la può riacquistare tra l'altro, in uno dei due modi seguenti:

1.° Se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene, o provi di avere rinunciato all'impiego od al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del governo italiano ed in entrambi i casi *abbia stabilito o stabilisca entro l'anno della rinuncia la propria residenza nel Regno*;

2.° Dopo due anni di residenza nel Regno se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.

Tuttavia, a norma dello stesso articolo, il governo nei casi sopraindicati potrà, per ragioni gravi, inibire il riacquisto della cittadinanza entro il termine di tre mesi dal compimento delle

(1) vedi Bollettino, anno corrente, pag. 365 e seg. e 113 e seg.

suddette condizioni se l'ultima cittadinanza straniera sia di uno Stato europeo, ed altrimenti entro il termine di sei mesi.

L'art. 7 del regolamento per la esecuzione della legge succitata, approvato con Regio Decreto 2 agosto 1912, n. 949, prescrive testualmente che « l'Ufficiale di stato civile che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione di residenza ai termini dell'art. 25 del regolamento 21 settembre 1901 n. 445 o a cui *altrimenti costi la residenza medesima* deve *immediatamente* informare il Ministero dell'Interno.

Tenuto conto della necessità che il governo sia posto in grado di esaminare in ogni caso e con la maggior sollecitudine la convenienza o meno di esercitare la facoltà di inibizione conferitagli dalla legge per alte ragioni d'interesse pubblico, prego le SS. LL. di richiamare la particolare attenzione dei sindaci dei comuni dipendenti sulla disposizione regolamentare soprascritta, invitandoli a curarne la esatta osservanza ed avvertendoli che, oltre alla immediata notizia della fissazione di residenza da comunicarsi sia a questo Ministero che alla rispettiva prefettura, dovranno pure fornire le maggiori indicazioni sui precedenti di coloro che si trovino nelle condizioni contemplate dalle disposizioni di legge in esame, e sulle precise residenze da essi tenute all'estero.

Analoghe informazioni vorranno pure fornire le SS. LL., esprimendo, il più presto possibile, per ogni singolo caso, il loro motivato parere sulla opportunità o meno di inibire il riacquisto della cittadinanza italiana.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Pel Ministro — FALCIONI

Parte II.**PROVINCIA DI SALERNO**

Elenco dei comuni aventi diritto a termini dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 N.º 3036 al quarto della rendita proveniente dalle sopresse Corporazioni religiose per le case già esistenti nei rispettivi territori.

(Esercizio 1911-1912)

Acerno lire 25,15; Altavilla S. lentina 13,64; Amalfi 756,58; Baronissi 13,20; Bracigliano 10,70; Buccino 995,25; Caggiano 14,78; Camerota 13,08; Campagna 839,01; Capaccio 32,01; Casaleto Spartano 24,96; Castelvita 35,78; Castel S. Giorgio 532,23; Cava dei Tirreni 2046,24; Centola 34,23; Cetara 11,08; Eboli 1371,47; Fisciano 713,73; Giffoni Sei Casali (frazione Prepezzano) 6,29; Giffoni Valle Piana 5,24; Gioi 3,74; Laureana Cilento 104,27; Laurino 301,86; Laurito 37,95; Lustra 54,68; Maiori 662,09; Mercato S. Severino 347,01; Montecorvino Pugliano 15,97; Montesano sulla Marcellana 11,63; Nocera Inferiore 8720,34; Nocera Superiore 110,08; Ogliastro Cilento 4,95; Oliveto Citra 28,18; Padula 20,57; Pagani 2179,10; Perdifumo 17,85; Piaggine Soprane 2,18; Pisciotta 10,56; Polla 684,50; Pollica 28,19; Ravello 344,91; Sala Consilina 25,65; Salerno 6501,90; S. Angelo Fasanella 6,25; Santomena 18,06; Sanza 15,02; Sarno 49,63; Scala 341,81; Sicignano 19,56; Tegiano 1509,84; Tramonti 6,01; Vallo della Lucania 137,55; Vibonati 387,90.

COMUNICAZIONE

A decorrere dal 5 maggio 1913 il Consigliere di Prefettura Cav. D.r Ruggiero Lops, farà parte come membro di diritto della Commissione Provinciale di Beneficenza di Salerno in luogo del Cav. D.r Emilio d' Eufemia. Al Cav. Lops è affidata anche la direzione del servizio delle Opere pie nella Prefettura di Salerno.

Parte III.

CONFRATERNITE (1) — MODELLO DI STATUTO (2)

Statuto organico della confraternita di nel Comune di Provincia di

CAPO I.

Origine — Scopo — Mezzi

Art. 1. — La Confraternita di istituita nell'anno . . . e giuridicamente riconosciuta con (Nota. — Breve, Bolla, Decreto, ecc., in data Nel caso non si avessero notizie, o queste non fossero precise, sull'origine o sul riconoscimento giuridico della Confraternita, si dovrà far di ciò breve cenno) è soggetta alle disposizioni delle leggi 17 luglio 1890 n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390 e dei relativi regolamenti, ed è retta dal presente statuto (3).

Art. 2. — La Confraternita ha per fine di (Nota. — Con la scorta degli atti di fondazione o delle antiche regole e tradizioni, ricordare brevemente per categorie generali, da contrassegnarsi con lettere alfabetiche - gli scopi del pio sodalizio, siano essi di mutuo soccorso, di culto o di beneficenza. A questa

(1) Vuolsi da alcuni che le confraternite abbiano avuta origine nel XIII sec. e che la pù antica sia quella di S.^a M.^a del Confalone, eretta in Roma nel 1267; da altri, che l'origine ne risalga al sec. XI. Nella provincia di Salerno, tali istituzioni pie sono antichissime: in Nocera, appaiono quasi contemporaneamente la *Fratancia S.^a M.^a Candelarum* nel Santuario di Materdomini, come da carta del 1296, e la *Fratancia di S.^a M.^a Maggiore*, in carta del 1298; ma entrambe esistevano da tempo. (De' Santi Michele, Cons. della Corte di Cassaz. di Roma — Studio storico sul Santuario di S.^a M.^a Materdomini, Nocera 1909, vol. II pag. 64 e 65).

(2) Formulato dal Cons. Sup. di Benef. ed annesso alla circol. Minist. Interno 2-1-1906 n.º 16.

(3) E' scopo della legge 17-VII-1890 sottoporre al diritto comune le confraternite, congreghe ed altri consimili istituti fra i quali vi è affinità e rassomiglianza (Cons. St. 2-II-1908).

E' permessa la creazione di nuove confraternite quando accolgano, insieme allo scopo di culto, finalità, sieno pure limitate, di pubblica beneficenza, mentre deve negarsi il riconoscimento giuridico a quelle che abbiano solo scopo di culto e di beneficenza ad esclusivo beneficio dei confratelli e delle loro famiglie (Cons. St. 25-VI-1906; ed a sez. unite 1-II-1906; 30-VII-1908).

Gli associati sono liberi di dare la denominazione che credono al sodalizio; ma, nello stesso comune, non possono coesistere più confraternite con identico nome, giacchè è opportuno di dare una diversa denominazione ai sodalizi affinchè non sorgano incertezze sull'accertamento delle persone giuridiche. (Giuffrida — Gli statuti e la procedura per le riforme delle I. p. di B. — pubblicazione ufficiale — Roma 1910, p. 153).

Nessuna limitazione, come principio, può mettersi sul numero delle confraternite che possono sorgere in un comune, salvo l'apprezzamento dell'autorità governativa allorchè è chiamata a procedere al riconoscimento giuridico dei nuovi enti. (Giuffrida op. cit. p. 151).

si dovrà sempre devolvere una parte determinata delle rendite del sodalizio, salvo che si tratti di confraternite, le quali fin dalle loro origini abbiano esclusivo scopo di culto.

Si avverte inoltre che, in relazione al disposto dell'art. 6 della legge 18 luglio 1904, n. 390 e dell'art. 59 del Regolamento 1.º gennaio 1905, n. 12, almeno un terzo della rendita netta delle confraternite che esercitano la beneficenza elemosiniera senza determinazione di scopo deve essere devoluto alla distribuzione di sussidi a fanciulli poveri che non possono essere assistiti come esposti, e più specialmente per sussidiare i figli legittimi o riconosciuti da entrambi i genitori, quando questi si trovano in condizioni di miserabilità, e specialmente se uno di essi è morto, irreperibile, degente in un pubblico stabilimento di cura o carità, o in carcere) (1).

Art. 3. — La Confraternita provvede al raggiungimento degli scopi, di cui all'articolo 2, coi seguenti mezzi:

a) con le rendite dei beni che possiede in proprio, i quali, giusta l'ultimo inventario, hanno il valore di lire (Nota. — O con le rendite dei beni, che potrà possedere in proprio, qualora la Confraternita non abbia patrimonio); (2).

(1) E' da ritenersi confraternita un'associazione di sacerdoti, residenti in località diverse, i quali non si riuniscono in comune per l'adempimento di pratiche religiose, ma separatamente adempiono alla celebrazione di messe in suffragio esclusivo di soci defunti (Cons. St. 18-V-1906 ed 11-IV-1907).

Ugualmente, ha il carattere di confraternita un'associazione di sacerdoti avente per iscopo la reciproca assistenza spirituale e materiale, il cui patrimonio è costituito da lasciti per messe, che gli associati possono celebrare mediante il vantaggio dell'elemosina (Cons. St. 17-II-1908).

La circostanza che le confraternite abbiano sede in chiese parrocchiali e contribuiscano nelle spese di culto a queste necessarie non è tale da mettere siffatti enti fuori della legge, quasi confraternite non fossero (Decisione ora appena citata; altra decis. 27-IV-1908).

(2) Manca nelle confraternite il diritto di disporre e nell'autorità tutoria la facoltà di approvare la cessione dei beni del sodalizio ad altri enti mentre, venendo a cessare il funzionamento dell'ente, è da procedersi alla trasformazione ed al concentramento in conformità delle disposizioni di legge. Sarebbero perciò viziate da violazione di legge tanto la deliberazione della confraternita che stabilisce ad es. di cedere il patrimonio immobiliare a comuni per scopo d'istruzione, di educazione, di beneficenza, e segnatamente per l'impianto della scuola municipale ed il patrimonio mobiliare alla Fabbriceria, quanto la decisione tutoria che approvasse detta deliberazione (Cons. St. 2-I-1907).

Per lo stesso motivo non potrebbero ammettersi nello statuto clausole nel senso di disporre del patrimonio in caso di cessazione o di esaurimento (per estinzione dei soci) della confraternita. Non bisogna dimenticare che negli enti di cui trattasi s'incontrano i due elementi dell'*associazione di persone e della fondazione*; sicchè, venendo meno l'elemento corporativo, resta sempre il complesso dei beni patrimoniali, la destinazione dei quali è di ragion pubblica non privata, e cade sotto l'applicazione dell'art. 70 legge 17-VII-1890 (Giuffrida — op. cit. pag. 142).

Nello statuto, non può in massima disporsi circa la devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, poichè, così per la successione dei corpi morali in generale, come particolarmente per l'applicazione delle rendite delle opere pie e delle istituzioni equiparate, deve provvedere la legge secondo gli estremi, i criteri e le formalità dalla medesima previsti (Cons. Sup. di Benef. 20-V-1908).

b) con i contributi dei confratelli (*Nota.* — Dei contribuiti in parola deve farsi naturalmente cenno soltanto quando siano obbligatori) di cui all' art. 6;

c) . . . (*Nota.* — Indicare, eventualmente, gli altri cespiti d' entrata della Confraternita).

Art. 4. La Confraternita amministra inoltre le seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza, tenendone separati i relativi patrimoni;

a) . . . (*Nota.* — Indicare in questo articolo le istituzioni di beneficenza autonome — o per diritto, o di fatto — amministrate dalla Confraternita, nonchè i pii legati disposti a favore colla medesima con determinazione di scopo.

Per ciascuno dei predetti enti si dovrà indirare:

1.° l'atto di fondazione; 2.° lo scopo; 3.° il patrimonio;

4.° se l'ente sia, o meno, fornito di statuto speciale, e quando no, si stabiliranno le norme occorrenti per disciplinare la erogazione delle rendite. (Per le istituzioni dotazie tener presenti le istruzioni riportate in appendice al modello di statuto per le congregazioni di carità).

CAPO II.

Diritti e doveri dei confratelli. Assemblea generale dei medesimi.

Art. 5. — Possono essere ammessi a far parte della Confraternita coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

a) . . . (*Nota.* — Indicare, attenendosi alle tavole di fondazione ed alle antiche regole o consuetudini, i richiesti requisiti di sesso, di età, di buona condotta, di appartenenza ad una determinata comunità, di professione di una data religione, dell' esercizio di un' arte o mestiere, ecc.

Eventualmente dire anche se la Confraternita debba comporsi d' un determinato numero di confratelli ed, in tal caso, indicare gli eventuali titoli di preferenza nelle ammissioni).

Art. 6. — Gli appartenenti alla Confraternita hanno l'obbligo:

a) (*Nota.* — Accennare brevemente gli obblighi dei confratelli e, tra essi in ispecie, quello di pagare determinate tasse di ammissione o contributi mensili od annuali (1).

(1) E' obbligatorio impostare nell' attivo del bilancio i contributi dei soci. Non trattandosi di quote volontarie, come fossero donativi, di esse non si può liberamente disporre senza vincolo formale di bilancio e senza approvazione superiore, giacchè se volontario è il diritto di associarsi, non può dirsi altrettanto volontario il contributo, che viene come un corrispettivo del godimento, dell' appartenenza all' associazione e che siffatti proventi entrano nel novero del patrimonio e delle entrate (Giuffrida — op. cit. pag. 147).

Donde la conseguenza che anche di queste attività si deve tener conto e agli effetti del bilancio e agli effetti delle responsabilità degli amministratori (Cons. St. 30-X-1903; IV sez. 22-II-1910; Cons. Sup. di Benef. 24-XI-1905).

Contro gli amministratori che omettano tale stanziamento in bilancio o nel relativo conto lo riportano in misura non corrispondente alla somma effettivamente riscossa, può ricorrersi all' applicazione dell' art. 85 lett. 6 della legge sulle opere pie.

Art. 7. — I confratelli godono dei seguenti diritti:

a) . . . (*Nota* Indicare sommariamente tali diritti).

Art. 8. — Sono espulsi della Confraternita coloro i quali:

a) . . . (*Nota.* — accennare le cause di espulsione, cattiva condotta, condanne penali di cui all'art. 22, lett. *f* della legge comunale e provinciale, morosità nei pagamenti dei contribnti ecc.

Qualora poi la Confraternita credesse di stabilire, per i confratelli incorsi in qualche colpa, pene di gravità minore (per es. la sospensione dal diritto di votare nell'assemblea generale), esse dovranno essere indicate in un articolo da inserirsi prima dell'art. 8).

Art. 9. L'assemblea generale dei confratelli si compone

(*Nota.* — Indicare se l'assemblea si compone di tutti gli appartenenti al pio sodalizio, oppure solo di quelli tra essi che abbiano raggiunto una certa età, che siano di sesso maschile, che non siano morosi nei pagamenti (art. 8, nota nel testo) ed è presieduta dal Priore (*Nota* — La denominazione *Priore* non è obbligatoria: avuto riguardo alle confraternite di culto acattolico ed alle altre che chiamano con nome diverso il loro presidente, queste potranno continuare a mantenere la denominazione in uso) o dal membro dell'Amministrazione che ne tiene le veci (1).

Spetta ad essa:

a) deliberare sull'ammissione e sull'espulsione dei confratelli;

b) nominare l'Amministrazione o Deputazione o Banca della Confraternita;

c) approvare i bilanci ed i conti; (2).

d) deliberare sulle liti da intentare e da sostenere;

e) deliberare sulle modificazioni al presente statuto; (3).

f) deliberare sulle trasformazioni del patrimonio;

g) . . . (*Nota.* — Secondo le speciali condizioni del luogo e

(1) Per intervenire alle assemblee può fissarsi a 18 anni il limite minimo di età, salvi i requisiti in via generale richiesti dalla legge per quelli che saranno assunti alla diretta amministrazione e rappresentanza dell'ente (Cons. Sup. di Benef. 2-XII-1908).

(2) Le confraternite debbono sottoporre al controllo della pubblica autorità non solo le entrate di carattere patrimoniale ma anche i cespiti accessori. (Cons. St. 2-IV-1911).

Allo stato della legislazione, il Ministero, richiamando la circolare 23 novembre 1898 n.º 25973, ha stabilito che, soltanto caso per caso, debbasi esaminare se oltre le confraternite prive affatto di patrimonio, si possano esonerare, dall'obbligo della presentazione dei bilanci e dei conti, quelle con rendita limitata e questa stessa proveniente, più che dalla dotazione patrimoniale dell'ente, dai contributi mensili o annuali degli ascritti al sodalizio. In tali casi, un prospetto dimostrativo della situazione patrimoniale e finanziario alla fine dell'esercizio dovrebbe fare la vece del conto, di cui il consiglio di prefettura potrebbe prendere semplicemente atto. (Giuffrida — op. cit. pag. 146).

(3) Secondo i principi generali, la facoltà di modificare l'atto fondamentale, che dà vita ad una confraternita, spetta all'assemblea generale dei soci, nella quale sta il vero potere costituente (Cons. St. 7-V-1908).

dell'ente, si potranno assegnare all'assemblea dei confratelli altre e maggiori attribuzioni). (1).

Art. 10. — Le adunanze dell'assemblea sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno . . . (*Nota.* — Indicare quante volte, tenendo presente il disposto delle lettere *b*) e *c*) dell'art. 9) volte a l'anno, nei giorni determinati dal Priore; le altre, qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da . . . (*Nota.* — *Tre o più*, secondo il numero dei confratelli) sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai confratelli, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 11. — Le deliberazioni dell'assemblea, per essere valide, devono prendersi con l'intervento della metà più uno dei confratelli, nelle adunanze di 1.^a convocazione, e, con l'intervento di almeno (*Nota.* — *Un quinto, un terzo* o una maggiore parte, secondo i casi) dei confratelli, nelle adunanze di 2.^a convocazione, e devono essere adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. (*Nota.* — Per la validità delle deliberazioni concernenti oggetti di speciale importanza (per es., le modificazioni dello Statuto) potrà richiedersi che intervenga alle sedute o voti favorevolmente un maggior numero di confratelli).

Ai confratelli è applicabile il disposto dell'art. 15, 1.^o comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

(In nota riportare l'art. 15 della legge 17 luglio 1890).

Art. 12. — Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 13. — I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi; essi devono far menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve con le quali taluno dei confratelli abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

I detti processi verbali sono stesi dal segretario, firmati da lui, dal Priore o da chi ne fa le veci e dal confratello più anziano fra i presenti all'adunanza.

(1) Si sono di regola affidate all'assemblea gli affari di straordinaria amministrazione, di disponibilità del patrimonio, dell'elezione delle cariche, ecc. (Giuffrida — op. cit. pag. 148).

CAPO III.

*Dell' Amministrazione (Deputazione o Banca)
e delle adunanze della medesima.*

(Per la denominazione del Consiglio di amministrazione valga l'avvertenza fatta a proposito dell' art. 9).

Art. 14. — L'Amministrazione della Confraternita si compone del Priore, che ne è il presidente, e di membri (1).

Essi vengono eletti a scrutinio segreto dell'assemblea generale dei confratelli ai termini dell' art. 9 b) durano in carica . . . anni, e possono . . . (Nota. — *O non possono* V. art. 10 della legge 17 luglio 1890. n. 6972) essere rieletti senza interruzione più di una volta.

Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quanto avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato.

Gli amministratori rimangono normalmente in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l' ufficio (2).

Art. 15. — Non possono essere nominati a far parte dell'Amministrazione della Confraternita — e se già eletti decadono dalla carica — coloro i quali incorrono in una delle cause di incapacità o di incompatibilità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, per gli amministratori delle opere pie.

(In nota riportare gli art. 11 e 14 della legge 17 luglio 1890).

Art. 16. — In caso di assenza o di impedimento del Priore, ne fa le feci il componente più anziano d' elezione; in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed, a parità di voti, il più anziano.

Art. 17. — Spetta alla deputazione o banca:

a) provvede e all'amministrazione dei beni della Confraternita ed alla erogazione delle rendite;

b) formare i regolamenti d'amministrazione, di servizio interno del personale stipendiato e salariato;

c) nominare, sospendere e licenziare gli impiegati e salariati e fare con essi le relative convenzioni (Nota. — Salvi i diritti acquisiti, agli impiegati e salariati, di regola, non si accordano pensioni. Qualora, per circostanze eccezionali, o per la speciale importanza dell' ente, si vogliono concedere pensioni, le norme

(1) Se l'amministrazione fosse composta del priore e di due assistenti, sarebbe consigliabile di aggiungere un supplente, il quale parteciperà alle deliberazioni in mancanza di alcuno dei primi. (Cons. Sup. di Benef. 23-XI-1909).

(2) In analogia all' art. 15 regolam. amministrativo sulle I. P. di B. 5-II-1891, la nomina degli amministratori deve decorrere dal 1.º gennaio (Lett. Minist. interna al Prefetto di . . . 10-IV-1910).

relative dovranno, a' termini del comma *d*) dell'art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare agli impiegati un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato. Come questi, dovranno quindi gli impiegati e salariati sottostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte dalle leggi dello Stato, per la concessione delle pensioni. — Ormai v. legge 19 marzo 1907, n. 290).

d) deliberare in genere su tutti gli affari che interessano la Confraternita e che non siano di competenza dell'assemblea generale dei confratelli ai termini dell'art. 9 (1).

Art. 18. — Le adunanze dell'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie: le prime hanno luogo almeno volte al . . . nei giorni determinati dal Priore, le altre qualora lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Priore, sia per domanda sottoscritta da componenti, sia per disposizione dell'autorità governativa.

L'invito per intervenire alle adunanze deve essere firmato dal Priore, o da chi ne fa le veci, e comunicato ai componenti l'Amministrazione, insieme all'ordine del giorno, almeno 24 ore prima del giorno fissato per le adunanze.

Art. 19. — Le deliberazioni dell'Amministrazione devono essere prese con l'intervento della metà più uno dei componenti la medesima, ed adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Ai componenti delle Amministrazioni sono applicabili tutte le disposizioni dell'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Art. 20. — Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 21. — I processi verbali delle deliberazioni devono essere motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve, con le quali taluno dei componenti abbia inteso spiegare o giustificare il proprio voto.

(1) Si sono di regola affidate alla Deputazione o Banca gli affari di ordinaria amministrazione. (Giuffrida — op. cit. pag. 148).

Detti processi verbali sono stesi dal segretario e firmati da lui e da tutti i componenti che sono intervenuti alle deliberazioni.

CAPO IV.

Del Priore.

Art. 22. — Spetta al Priore o a chi ne fa le veci :

a) spedire gli avvisi per la convocazione dell'assemblea generale dei confratelli e dell'Amministrazione; presiedere e dirigere le adunanze della medesima;

b) curare la esecuzione delle deliberazioni prese;

c) dirigere la corrispondenza ufficiale e sottoscriverla;

d) sospendere in caso d'urgenza e per valide ragioni gli impiegati e salariati, salvo a riferirne all'Amministrazione nella prima adunanza;

e) prendere in caso d'urgenza tutte le misure conservatorie reclamate dal bisogno ed informarne tosto l'Amministrazione.

CAPO V.

Avvertenze e norme generali d'amministrazione.

Art. 23. — I mandati di pagamento devono essere muniti delle firme del Priore e di quello tra i componenti l'Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del componente anziano e del Segretario.

Art. 24. — Per l'amministrazione e la contabilità sono applicabili le disposizioni delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904 n. 390, e dei relativi regolamenti (1).

(1) Le confraternite sono equiparate, per tutti gli effetti di legge, alle I. p. di B. e quindi usufruiscono, quanto alla riscossione delle loro entrate, dei privilegi fiscali concessi dall'art. 24 legge 17-VII-1890 (Cass. Palermo 27-VI-1908; Cons. St. 5-VII-1908). A questo scopo, venne diramata la circolare 25-VII-1908. Detta disposizione completa la legge 14-IV-1910 n.º 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. (Giuffrida — op. cit. p. 157).

Le cennate note sono state dettate dal Cav. G. D'Alessio, al quale, anche a nome dei lettori del nostro "Bollettino", porgiamo sentite grazie per la sua valida collaborazione.

N. della Direzione.

Parte I.

50. **Passaporto per la Libia** (R. D. 9 gennaio 1913 N.º 313 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 26 aprile 1913 Num. 98.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Sentito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È istituito uno speciale passaporto per la Libia, il cui modello verrà stabilito con decreto del ministro delle colonie.

Art. 2. I passaporti per la Libia sono rilasciati, in nome del Re, ai sudditi italiani:

a) nel Regno, dal ministro delle colonie, e, per sua delegazione, dai prefetti, sottoprefetti, o dai questori, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati dal prefetto;

b) nelle colonie, dai governatori, e per loro delegazione, dai funzionari che essi credano all'uopo di designare;

c) all'estero, dai RR. ufficiali diplomatici e consolari, salva per i RR. agenti consolari l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

Gli stranieri che siano provvisti dal loro governo di passaporto, debitamente legalizzato, per l'estero, possono ottenere il passaporto per la Libia dalle autorità suddette, osservate le disposizioni relative alla tassa di concessione e al deposito di rimpatrio di cui nel presente decreto.

Art. 3. Chi voglia ottenere il passaporto nel Regno giusta l'art. 2, lettera a), deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza, e questi chiederà il passaporto all'autorità competente mediante l'invio di una dichiarazione di *nulla osta* gratuita, conforme al modello che verrà stabilito con decreto del ministro delle colonie.

La dichiarazione di *nulla osta*, dovrà esser trasmessa dal sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tal termine i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, purchè questa sia corredata dei documenti prescritti.

Il passaporto potrà essere consegnato al richiedente direttamente, se sia personalmente conosciuto dall'autorità che lo rilascia, ovvero sarà da questa trasmesso, per la consegna, al sindaco, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della dichiarazione di *nulla osta* debitamente riempita e documentata.

Le marche rappresentanti la tassa di concessione governativa dovuta per il passaporto giusta l'articolo 7 dovranno essere apposte sul passaporto a cura dell'autorità che lo rilascia e da essa annullate imprimevoli il bollo di ufficio, per modo che esso resti impresso in parte sulla marca e in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 4. E' vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporti per la Libia;

1.° a coloro che, abbandonando persone cui per legge debbono provvedere, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2.° alle persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, del pretore nei capoluoghi di mandamento o altrimenti del giudice conciliatore; ai fanciulli da uno a sedici anni di età se non sono muniti del certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo; ai minori di quindici anni o alle donne minorenni, se vi sieno ragioni per credere che si vogliano condurre in Libia, quelli per prestare lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute, queste per essere tratte alla prostituzione;

3.° a coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

4.° alle persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

Quando il sindaco neghi, senza giusti motivi, o ritardi notevolmente di dar corso alla domanda di rilascio del passaporto,

il prefetto, il sottoprefetto o questore, su richiesta dell'interessato o assunte d'urgenza le necessarie informazioni, potranno rilasciare il passaporto senza che occorra il *nulla osta* del sindaco.

Art. 5. Su ogni passaporto non può essere iscritta che una persona.

Quando trattasi però dei casi indicati nelle lettere a) e b) dell'art. 12 del presente decreto, possono comprendersi in uno stesso passaporto:

il capo della famiglia con la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui;

il tutore con i suoi amministrati;

il fratello maggiore con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui.

Anche all'infuori dei casi previsti nell'art. 12 i minori di anni dieci vengono iscritti nel passaporto della persona autorizzata ad accompagnarli.

Art. 6. I passaporti per la Libia sono validi per tre anni, salvo quanto è detto nell'art. 17.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere sostituiti con passaporti nuovi da una delle autorità competenti a norma dell'art. 2 del presente decreto, senza che siano necessarie le formalità prescritte dall'art. 3, previo però il pagamento della tassa prescritta e la prestazione, se del caso, del deposito di cui negli articoli 10 e seguenti, e sempre che il richiedente si trovi nelle condizioni in cui soltanto, a norma del presente decreto, il passaporto può essergli rilasciato.

Art. 7. Salve le eccezioni autorizzate dal presente decreto, i passaporti per la Libia sono soggetti ad una tassa di concessione governativa la quale è, secondo i casi, di lire 5 per le persone di agiata condizione e di lire 1 per le altre; e viene riscossa mediante applicazione di marche da bollo.

Art. 8. I regi ufficiali all'estero o nelle colonie autorizzate a rilasciare passaporti potranno addivenirvi quando ad essi risulti, assunte, ove occorra, le necessarie informazioni, che il richiedente si trova nelle condizioni prescritte perchè il passaporto possa essergli rilasciato.

Nel caso di passaporti rilasciati a protetti, sarà fatta della qualità di protetto espressa menzione nel passaporto.

Art. 9. Al rilascio all'estero di passaporti per la Libia sono applicabili le disposizioni previste dalla legge consolare e relativi regolamenti in materia di passaporti per l'estero, salvo quelle che non sieno compatibili con le norme sancite nel presente decreto. La tassa di concessione verrà riscossa nella misura di cui all'art. 7.

Art. 10. Nessun passaporto per la Libia può concedersi se all'autorità competente non consti, nei modi risultanti dai succes-

sivi articoli e salvo le eccezioni ivi previste, dell'avvenuto deposito da parte del richiedente di congrua somma per le spese dell'eventuale rimpatrio.

L'ammontare del deposito di rimpatrio è stabilito con decreto del ministro delle colonie, sentiti i governatori della Tripolitania e della Cirenaica.

Il deposito da effettuarsi per i minori di anni dieci di cui nell'ultimo comma dell'art. 5, è della metà di quello richiesto per gli adulti.

Art. 11. Il deposito si effettua mediante la consegna al sindaco in Italia, e all'estero e nelle colonie al Regio ufficiale competente, di un vaglia dell'importo prescritto.

Il vaglia, o l'equivalente titolo che si usa all'estero, deve essere intestato all'autorità di P. S. del porto di sbarco prescelto dal richiedente. Per i passaporti di cui nell'articolo 18, il vaglia deve essere indirizzato all'ufficio designato dal Governo della colonia.

Il sindaco trasmette il vaglia all'autorità circondariale di P. S. insieme col *nulla osta*.

L'autorità circondariale di P. S. e il R. ufficiale all'estero, se rifiutano la concessione del passaporto fanno restituire all'interessato il vaglia o l'altro titolo prodotto; se concedono il passaporto, fanno cenno all'atto stesso della data, del numero e dell'ufficio di emissione del vaglia o del titolo medesimo, e lo trasmettono all'autorità alla quale è intestato.

L'autorità destinataria del vaglia lo verserà alla Cassa della colonia, per esserne ivi tenuto in deposito l'ammontare a disposizione del servizio dei rimpatri.

Art. 12. Sono eccettuate dall'obbligo del deposito di rimpatrio:

a) le persone notoriamente solvibili e incapaci di cadere a carico della beneficenza o dell'autorità di P. S. della colonia, e come tali note all'autorità competente per il rilascio del passaporto;

b) le persone che, avendo lavoro assicurato in Libia, possano giustificare che le ditte alle quali sono addette han prestato garanzia in loro favore per le eventuali spese occorrenti a rimpatriarle, anche nel caso di espulsione della colonia. Le relative dichiarazioni delle ditte dovranno essere vidimate dal Governo della colonia ove son dirette le persone che richiedono l'esenzione dal deposito.

Il governatore potrà richiedere che la ditta, la quale ha prestato la garanzia, esegua l'effettivo deposito.

Le persone che abbiano eseguito il deposito pel rimpatrio e che successivamente dimostrino di trovarsi nelle condizioni di cui nelle lettere a) e b), possono ottenerne la restituzione.

Art. 13. Coloro che, per qualsiasi ragione, viaggiano riuniti in comitiva, ancorchè siano provvisti di regolare passaporto, non saranno ammessi a sbarcare nei porti della Libia se il loro viaggio non sia stato previamente autorizzato dal ministro delle colonie.

Tale disposizione non è applicabile agli operai che, recandosi in Libia a scopo di lavoro, si siano raccolti in comitiva per fruire di eventuali facilitazioni di viaggio o per altre consimili ragioni.

Art. 14. All'atto dell'arrivo in colonia di piroscafi provenienti da qualsiasi località, l'autorità di P. S. del porto dovrà recarsi a bordo per il riconoscimento dei passeggeri. Detta autorità vieterà lo sbarco a chi non sia provvisto del passaporto prescritto, fatta eccezione per il personale della nave, e verificherà il passaporto degli altri passeggeri, staccandone il foglio nel quale son riportate le generalità e i connotati del titolare. A tale effetto in ogni passaporto le indicazioni suddette saranno inserite in doppio su due distinti foglietti.

Art. 15 In caso di rimpatrio o di espulsione, i sudditi italiani titolari di passaporti rilasciati contro deposito delle spese di rimpatrio, hanno diritto di ricevere, all'atto del loro imbarco:

- a) un biglietto di terza classe, vitto a bordo compreso, per il Comune d'origine o di abituale residenza loro o della famiglia o per quel Comune nel quale comprovino di aver lavoro assicurato;
- b) la ricevuta di spedizione del loro bagaglio;
- c) l'importo in danaro dell'eventuale sopravanzo del deposito, depurato delle spese suddette, di quelle per l'imbarco personale e del bagaglio, e delle altre eventualmente occorse per mantenerli in attesa dell'imbarco.

Nel caso che non sia ammesso servizio cumulativo marittimo-ferroviario, essi riceveranno:

- a) un biglietto di terza classe, vitto compreso, per il porto cui sien diretti;
- b) la ricevuta di spedizione del loro bagaglio;
- c) una dichiarazione dell'autorità di P. S. dalla quale risulti se e presso qual ditta il titolare abbia lavorato in colonia e il motivo del rimpatrio;
- d) una cartolina-vaglia corrispondente all'ammontare del deposito di rimpatrio, depurato delle spese di cui alle lettere a) e b), di quelle per l'imbarco personale e del bagaglio, e delle altre eventualmente occorse per mantenerli in attesa dell'imbarco.

La cartolina-vaglia deve essere intestata all'autorità di P. S. del porto di sbarco che ne curerà l'esazione, provvedendo poi, se del caso, a munire il rimpatriante del biglietto ferroviario fino al Comune di origine o ad altro ove sia diretto, e a corrispondergli in danaro il residuo importo della cartolina vaglia, depurato di ogni spesa occorsa.

Art. 16. Gli stranieri titolari di deposito di rimpatrio, se siano espulsi, verranno diretti a porti esteri, e l'autorità di P. S. del porto d'imbarco curerà di provvederli di biglietto di viaggio, vitto compreso, sino al porto che abbiano prescelto, o a quello più vicino al prescelto per il quale il deposito risulti sufficiente, e della ricevuta di spedizione del loro bagaglio, corrispondendo agli stessi interessati l'eventuale residuo del deposito, depurato delle spese incontrate.

Gli stranieri che di loro volontà intendano lasciare la colonia, se siano diretti a porti esteri riceveranno lo stesso trattamento di cui sopra; se vogliano invece recarsi nel Regno verranno assoggettati, in quanto possibile, alle disposizioni di cui nel precedente articolo, restando affidato alle autorità di P. S., qualora trattisi d'indigenti, l'incarico di avviarli sino alla frontiera più prossima al loro paese d'origine, loro corrispondendo in danaro l'eventuale residuo del deposito depurato delle spese all'uopo incontrate.

Art. 17. Alle persone che, nei sensi dei due precedenti articoli, usufruissero per rimpatriare del fatto deposito, l'autorità di P. S. del porto d'imbarco ritirerà il passaporto.

La contabilità relativa verrà inserita sul passaporto stesso e firmata dall'autorità suddetta e dal titolare del deposito, salvo che questi vi si rifiuti o sia impedito, nel qual caso se ne farà menzione.

Nel caso previsto dall'art. 21 e in ogni altro caso in cui si effettui la restituzione in qualunque forma del fatto deposito, si procederà al ritiro del passaporto osservate le norme di cui sopra quanto alla relativa contabilità.

Art. 18. Le persone sorprese nella colonia senza passaporto, se non siano in grado di giustificarne lo smarrimento o la fortuita distruzione, ovvero di comprovare che risiedono in colonia da prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a provvedersene sul luogo e soggette per la commessa contravvenzione ad un'ammenda sino a lire 50.

Se ad esse manchino le condizioni per ottenere il passaporto verranno rimpatriate.

Se giustificino lo smarrimento o la fortuita distruzione del passaporto, potranno sul luogo ottenerne un duplicato da rilasciarsi a cura dell'autorità competente, la quale vi ripeterà la menzione del deposito che le riguarda, e darà notizia dell'avvenuto rilascio del duplicato all'autorità che sarà designata dal governatore.

Il governatore ha facoltà di richiedere che si muniscano del nuovo passaporto ed effettuino il prescritto deposito anche persone che possano comprovare di aver residenza in colonia da tempo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto. All'uopo fis-

serà loro un congruo termine, trascorso il quale infruttuosamente, potrà farle rimpatriare.

Art. 19. I funzionari civili e militari destinati in Libia o ivi comandati in missione sono esenti dall'obbligo di munirsi del passaporto. Il ministro delle colonie ha facoltà di rilasciare passaporti gratuiti alle altre persone che viaggino per servizio.

Art. 20. Il ministro delle colonie può, per tutte o per determinate categorie di persone, sospendere temporaneamente il rilascio di passaporti per la Libia, e così pure può sospendere il rilascio dei passaporti da parte di tutte o di alcune delle autorità menzionate nell'art. 2.

Art. 21. Le autorità che hanno facoltà di rilasciare passaporti per la Libia dovranno ritirarli, quando ad esse risulti che il titolare non si trovi più nelle condizioni richieste dal presente decreto per il rilascio di tale documento.

In tal caso inizieranno subito le pratiche necessarie per il ritiro del deposito eventualmente fatto dal titolare del passaporto ritirato, per poi versargliene l'importo depurato delle spese occorse.

Art. 22. I governatori della Tripolitania e della Cirenaica sono autorizzati, ciascuno per la propria giurisdizione, a dettare le disposizioni amministrative di loro competenza per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 23. Il presente decreto entrerà in vigore il 15 maggio p. v. Ordiniamo ecc.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BERTOLINI

51. Rilascio di tessere di riconoscimento per uso elettorale (Regolamento 24 gennaio 1913 pubblicato Gazzetta uff; 26 aprile 1913).

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL'INTERNO DI CONCERTO COL

MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visto l'art. 77 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666;

DECRETA:

E' approvato l'annesso regolamento contenente le norme ad

osservarsi per il rilascio da parte dei pretori delle tessere di riconoscimento per l'esercizio del diritto elettorale.

GIOLITTI — FINOCCHIARO APRILE

Norme per regolare il rilascio da parte dei pretori delle tessere di riconoscimento per l'esercizio del diritto elettorale.

Art. 1. L'elettore il quale, non essendo munito di libretto o tessera di riconoscimento con fotografia rilasciati da una autorità governativa, desidera provvedersi della speciale tessera autorizzata, per l'esercizio del diritto elettorale, dallo art. 77 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, deve farne istanza al pretore del mandamento in cui è compresa la sezione elettorale nella quale deve votare.

Art. 2. L'istanza in carta libera deve essere sottoscritta dall'elettore richiedente. Da essa devono risultare in modo chiaro il nome, cognome, paternità, la data ed il luogo di nascita dell'elettore stesso.

Alla domanda deve essere unito un certificato conforme al modello (allegato n. 1) rilasciato gratuitamente e in carta libera dal Sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore è iscritto, provante tale iscrizione, nonchè la sezione a cui egli appartiene.

E' allegato altresì un certificato di identità personale dell'elettore, conforme al modello (allegato n. 2), rilasciato pure gratuitamente ed in carta libera dal sindaco del Comune di residenza.

All'istanza devono essere inoltre allegati due esemplari della fotografia dell'elettore medesimo, su carta semplice, di tale formato da poter essere ingommati sulla tessera e sul registro, come dai modelli allegati al presente regolamento (nn. 3 e 5).

Art. 3. L'istanza insieme con gli atti di cui all'articolo precedente deve essere dall'elettore presentata personalmente alla cancelleria della pretura, nelle normali ore di ufficio.

Art. 4. L'elettore che non sappia sottoscrivere può, presentandosi personalmente alla cancelleria della pretura, fare la denuncia verbale, avanti il cancelliere, che ne redige atto in conformità al modello (allegato n. 4).

Anche in tale caso l'elettore deve esibire il certificato provante la sua iscrizione nelle liste, nonchè il certificato di identità personale ed i due esemplari della fotografia.

Art. 5. Il cancelliere della pretura, appena dall'elettore gli sia presentata l'istanza con gli allegati relativi, ovvero nel caso contemplato all'art. 4, appena steso l'atto di istanza verbale, controlla la regolarità di tutti gli atti, e questa constatata, li riunisce in apposito fascicolo contraddistinto con un numero d'ordine pro-

gressivo, secondo il numero delle tessere rilasciate nell'anno, numero d'ordine da riportarsi poi sulla tessera e sul registro, a norma degli articoli seguenti.

Nello stesso giorno il pretore deve provvedere al rilascio della tessera, previa identificazione dell'elettore nei modi appresso indicati.

Art. 6. La tessera è di tipo unico, conforme al modello (allegato n. 3) disposto dal testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666. Essa è controdistinta col numero d'ordine di cui all'articolo precedente. Contiene da un lato la fotografia dell'elettore, che deve essere munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore, e dall'altro lato contiene l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, e deve portare la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

Ait. 7. In ogni pretura è tenuto apposito registro in conformità dell'annesso (modello n. 5), nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere, rilasciate nell'anno, il nome, cognome, paternità, età, e luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale nella quale esso è iscritto. Una copia della fotografia, da firmarsi dal pretore, è ingommata nel registro, nell'apposita colonna a lato delle indicazioni sopraccennate.

Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 8. Il pretore personalmente assistito dal cancelliere, prima di rilasciare le tessera, si accerta sotto la propria responsabilità, dell'identità personale dell'elettore.

All'uopo il pretore, quando la fotografia e il certificato d'identità di cui all'art. 2, o gli altri elementi di prova esibiti a sua richiesta, non siano sufficienti per la identificazione, potrà altresì richiedere che l'elettore si faccia accompagnare da due testimoni idonei che accertino della sua identità.

La presenza dei testimoni è indispensabile nel caso che l'elettore non sappia sottoscrivere e non sia personalmente conosciuto dal pretore o dal cancelliere.

Art. 9. Avvenuta l'identificazione dell'elettore, il cancelliere provvede a riempire la tessera dal lato dell'attestato di riconoscimento, e attacca dall'altro lato un esemplare della fotografia dell'elettore stesso; egli fa inoltre sul registro le trascrizioni necessarie e vi attacca l'altro esemplare della fotografia.

Il cancelliere appone poi il timbro a secco della pretura sui due esemplari della fotografia, ed il timbro della pretura sull'attestato di riconoscimento della tessera.

Quindi il pretore firma le fotografie attaccate sulla tessera e sul registro, nell'apposita colonna. Il cancelliere appone la propria

firma dopo quella del pretore sull'attestato di riconoscimento e sul registro.

L'elettore, che sappia sottoscrivere, appone la propria firma sul registro nell'apposita colonna.

Nel caso che l'identificazione dell'elettore sia avvenuta per mezzo di testimoni, giusta il disposto dell'art. 8, essi firmano il registro nella colonna a ciò destinata, con la indicazione di *testi*.

Art. 10. All'atto del ritiro della tessera l'elettore versa al cancelliere della pretura il prezzo di essa, fissato in centesimi 10.

Art. 11. Prima di rilasciare la tessera il pretore avverte l'elettore che qualora l'elettore venga cancellato dalle liste elettorali, deve immediatamente restituire la tessera alla pretura anche a mezzo del sindaco del Comune di residenza.

L'avverte inoltre che qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 126 della legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 12. Il pretore, che riceve in restituzione la tessera di un elettore cancellato dalle liste elettorali, procede allo annullamento della tessera stessa.

All'nopo il cancelliere scrive sull'attestato di riconoscimento della tessera, a carattere grosso, la parola « annullata » sottoscritta poi dal pretore e dallo stesso cancelliere.

Analoga annotazione è presa sul registro nella colonna a ciò destinata, ed anche essa è sottoscritta dal pretore e dal cancelliere.

Art. 13. Il cancelliere provvede alla accurata conservazione di tutti i fascicoli relativi al rilascio delle tessere, nonchè delle tessere annullate.

Art. 14. Negli adempimenti previsti dal presente regolamento il pretore non può farsi sostituire da vice pretori onorari.

Art. 15. Il provento della distribuzione delle tessere in ragione di centesimi 10 l'una, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, è devoluto al cancelliere della pretura, il quale deve sostenere le spese per approvvigionare l'ufficio del numero delle tessere necessarie secondo le presumibili richieste degli elettori, con le regole app esse stabilite.

Art. 16. Il Ministero dell'interno, d'accordo con quello di grazia e giustizia, invia a ciascun ufficio di pretura un esemplare della tessera ufficiale da conservarsi presso la cancelleria, come il tipo al quale devono essere identiche le tessere da distribuirsi agli elettori.

Art. 17. Il cancelliere, per provvedere alla fornitura delle tessere, è autorizzato a rivolgersi alle Ditte specializzate in lavori tipografici e simili, le quali offrano garanzie di serietà e solidità e siano disposte a fabbricare le tessere per esclusivo conto degli uffici di pretura, con divieto di smerciarle a privati. Qualsiasi miglioramento di prezzo conseguito in confronto di quello di cente-

simi 10 per ciascuna tessera, da pagarsi dall'elettore a norma dell'art. 10, va a vantaggio del cancelliere.

Art. 18. Il cancelliere, sotto la propria responsabilità, all'atto di ricevere le tessere fornite dalla Ditta, controlla se corrispondano esattamente al modello ufficiale, depositato sia per la solidità del cartoncino adottato, sia per gli altri elementi che controdistinguono tale modello.

Il cancelliere è tenuto a rifiutare alla Ditta quelle tessere che non rispondano ai requisiti stabiliti.

In ogni caso il pretore, prima di rilasciare la tessera all'elettore, dovrà verificare se sia identica al modello ufficiale.

Art. 19. Il cancelliere cura, sotto la propria responsabilità, che l'ufficio abbia sempre disponibile un numero di tessere sufficiente per far fronte alle richieste degli elettori.

Egli dovrà provvedere a tale acquisto sul fondo delle ordinarie spese d'ufficio, salvo che la Ditta fornitrice consenta a riceverne il pagamento posticipato.

Mensilmente il cancelliere liquida l'ammontare del profitto che gli spetta, sul numero delle tessere distribuite durante il mese, reintegrando in pari tempo il fondo delle spese d'ufficio della somma che ne abbia eventualmente prelevata per provvedersi delle tessere stesse.

La liquidazione deve essere controllata dal pretore, che firma l'atto dopo essersi assicurato che nell'ufficio è sempre disponibile il numero di tessere rimanenti, per un importo eguale alla somma di cui ancora deve essere integrato il fondo delle spese d'ufficio.

Art. 20. Il Ministero dell'interno e quello di grazia e giustizia potranno, quando credano, disporre ispezioni negli uffici di pretura, per verificare che il servizio di approvvigionamento e di distribuzione delle tessere procede regolarmente.

Art. 21. Per le eventuali mancanze accertate nell'applicazione del presente regolamento, i cancellieri degli uffici di pretura sono passibili delle sanzioni disciplinari stabilite per la negligenza nell'adempimento dei loro doveri, nonchè delle pene stabilite dal Codice penale e dalla legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912, n. 666, in quanto siano applicabili.

Allegato n. 1.

Modello del certificato provante la iscrizione nelle liste elettorali — agli effetti del rilascio della tessera di riconoscimento per l'esercizio del voto — a sensi dell'art. 2 del regolamento 24 gennaio 1913.

Provincia di

Comune di

IL SINDACO

Certifica che figlio di e di nato a addì trovasi iscritto nelle liste elettorali di questo Comune, collegio di e trovasi assegnato, per l'esercizio del voto alla sezione

Si rilascia il presente certificato all'interessato, per ottenere la tessera di riconoscimento, per l'esercizio del voto, a sensi dell'art. 2 del regolamento 24 gennaio 1913.

. addì

Il Sindaco

(Timbro del Municipio)

Allegato n. 2.

Modello dell'attestato di identità personale per il rilascio della tessera di riconoscimento per l'esercizio del voto, a sensi dell'art. 2 del regolamento 24 gennaio 1913.

Provincia di

Comune di.

IL SINDACO

agli effetti dell'art. 2 del regolamento 24 gennaio 1913 per rilascio delle tessere di riconoscimento, per l'esercizio del voto, rilascia il presente attestato di identità personale al signor figlio di e di nato a addì residente in questo Comune, i cui contrassegni personali sono qui sotto indicati.

CONNOTATI

Statura	Bocca
Capelli	Mento
Fronte	Barba
Sopracciglia	Viso
Ciglia	Colorito
Occhi	Corporatura
Naso	Segni particolari

In fede si firma:

., addì

Il Sindaco

(Timbro del Municipio)

Allegati N. i 3, 4 e 5, *omessi*.

52. Bollo — Documenti che si producono per liquidazione di pensioni — (Circ. Min. Grazia e Giustizia N. 9053-625 del 15-12 1912).

La Corte dei conti ha avuto occasione di osservare che spesso vengono redatti in carta da bollo i certificati ed i documenti, che le vedove e i rappresentanti degli orfani debbono unire alla domanda per ottenere la quota pensione loro spettante, quali lo stato di famiglia, l'atto giudiziale di notorietà, dal quale risulti che per colpa della vedova non fu pronunciata sentenza di separazione personale, ed i documenti che giustificano la rappresentanza legale degli orfani.

Per opportuna norma dei cancellieri di Pretura, si avverte che tanto gli originali dei suaccennati atti, che vengono trattenuti in ufficio, quanto le copie, che vengono consegnate alle parti interessate, sono esenti dalle tasse di bollo, giusta il disposto dell'articolo 22, n. 26 del Testo Unico delle legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414.

Parte III.**BENEFICENZA DOTALIZIA — MODELLO DI STATUTO (1)**

A

Le doti sono conferite (si dica se *per libera scelta*, oppure *su designazione di altre persone*, oppure *in qualunque altra maniera legale*). In caso di scelta liberamente fatta, dare la preferenza alle fanciulle che provino il fidanzamento o la promessa di matrimonio o la richiesta di pubblicazioni fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile (2).

B

Per concorrere alle doti le fanciulle debbono dimostrare: (3)

1.º Di avere raggiunta l'età di anni (ordinariamente 15) e non superata quella di anni (ordinariamente 35).

(1) Continuando la pubblicazione pratica di schemi di statuto, riportiamo le norme regolatrici della beneficenza dotalizia, le quali sono comprese e me appendice allo statuto delle *Congregazioni di Carità*, diramato con la circolare del Ministero dell'interno del 4 luglio 1907 N. 25273 Div. III Sez. II (vedi pagina 116 e seguenti del « Bollettino » e articolo 4 dello schema di statuto per le *Congregazioni di Carità*).

La beneficenza dotalizia è una forma specifica di beneficenza, da non confondersi con quella puramente elemosiniera, come si è riconosciuto prevalentemente dalla giurisprudenza tanto contenziosa che consultiva, e quindi per le doti non sono possibili i provvedimenti di concentrazione, di cui all'art. 54 della legge 17 luglio 1890, nè è da parlarsi del coordinamento nei modi indicati dall'art. 55 della detta legge.

(2) Non può ammettersi nello statuto delle fondazioni dotalizie amministrate dalla Cong. di Carità la disposizione che deferisce al parroco la scelta delle dotande. E' però ammessa la partecipazione del parroco nella Congregazione, a norma dell'art. 5 della legge 17 luglio 1890 (parere C. S. di Benef. 20-VII-1908).

(3) Le domande e i documenti, che debbono presentare le concorrenti, possono essere scritte in carta libera, e possono ritenersi esenti da tasse le quietanze che vengono rilasciate dalle percipienti al momento del pagamento del sussidio (risoluzioni 1º giugno, 20 luglio e 13 agosto 1891 del Min. delle Finanze).

2.º Di essere di buona condotta e di trovarsi in condizioni di povertà (4).

(Nota. — Si terrà conto in questo articolo delle altre condizioni prescritte dalle tavole di fondazione (5).

C

Il pagamento delle doti (6) sarà fatto in seguito a presentazione del certificato di celebrato matrimonio civile (7).

D

Nel periodo tra l'assegnazione ed il pagamento l'importo delle doti sarà depositato alla Cassa postale di risparmio con li-

(4) Il requisito di povertà deve ritenersi presupposto e però quando le doti fossero destinate alla generalità delle donzelle, dovrebbe intendersi di quelle soltanto che potessero aver bisogno delle doti (C. di S. Int. 8 luglio 1904 e 16 febbraio 1906). Per la dimostrazione della povertà occorre il certificato del Sindaco e non può ad esso sostituirsi quello del parroco o di altre persone.

(5) L'obbligo che le dotande professino la religione cattolica non può essere imposto se non per espressa disposizione dei fondatori (par. C. S. Int. 24 Maggio 1901), però si è ritenuto consentaneo alle intenzioni del disponente quando l'onere delle doti è imposto ad una chiesa o confraternita ed è collegato a pratiche religiose (C. S. 30 Nov. 1877). Il requisito di sana costituzione fisica nelle nubende può stabilirsi, perchè risponde a criteri fisiologici e sociali (par. C. S. Int. 29 Sett. 1899). Possono essere ammesse nello statuto condizioni riguardanti la moralità, età, posizione sociale dello sposo.

(6) Ove non sia provveduto in modo espresso, il conferimento delle doti vien fatto alle nubende, in previsione del matrimonio, e non alle maritate (parere C. di S. Sez. Int. 8 Maggio 1913; Cons. Sup. di Benef. 20 Maggio 1908).

(7) Il pagamento delle doti nuziali è subordinato alla celebrazione del matrimonio. Vi ha come una condizione sospensiva, verificata la quale, cioè celebrato il matrimonio, si ha diritto di chiedere il pagamento (conf. *Giorgi*, Pers. Giur. vol. V pag. 378). In massima, parlandosi del matrimonio, non può parlarsi che del matrimonio civile. Non può bastare la fede della celebrazione del matrimonio religioso per ottenere l'esecuzione di una obbligazione, perchè secondo le patrie leggi gli effetti giuridici sono attribuiti soltanto al matrimonio celebrato dinanzi all'ufficiale dello stato civile (circ. min. int. 20 aprile 1866 N.º 24057-1730). Non si può pretendere la celebrazione del matrimonio religioso in aggiunta al matrimonio civile se tale obbligo non è prescritto dalla tavola di fondazione (Circ. Min. Int. 24 Maggio 1876).

bretto intestato all'Opera pia, in favore della quale ricadranno gli interessi, ma vincolato al nome delle assegnatarie (8).

E

Si perde il beneficio della dote:

- 1.° Per morte delle assegnatarie prima del pagamento;
- 2.° Per negato rilascio del certificato di buona condotta da parte dell'autorità municipale;
- 3.° Per sopravvenienza di qualcuna delle condanne previste dall'art. 22, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale;
- 4.° Per mancata celebrazione del matrimonio entro il triennio dall'assegnazione della dote, con facoltà alle assegnatarie di concorrere negli anni successivi alle doti che si dovessero concedere, purchè conservino i requisiti prescritti (9).

(8) Nel periodo tra l'assegnazione e il pagamento della dote s'è consigliato di tener in deposito le somme, per evitare che siano distolte con danno delle assegnatarie: gli interessi vanno a beneficio della istituzione, salvo disposizione contraria dei fondatori.

(9) Per temperare il rigore della massima, si è ammesso che il termine di tre anni per la decadenza dalle doti va protratto per le nubende minorenni fino al compimento del 21° anno di età (parere 25 Nov. 1907 e 9 Marzo 1908).

Parte I.

53. Disposizioni sull'apertura ed esercizio delle farmacie. (legge 22 Maggio 1913 N. 468, pubblicata nella Gazzetta Uff. del Regno del 31 maggio 1913 N. 126).

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni sulla autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie

Art. 1. L'esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il numero delle concessioni, però, in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1. Nei comuni di 40.000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti;

2. Nei comuni aventi più di 5000 o meno di 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri;

3. Nei comuni fino a 5000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2.

Inoltre, nei comuni indicati sotto i numeri 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge, ed al momento della sua pubblicazione.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l'autorizzazione anzidetta, è punito con ammenda non minore di lire 500, e con l'arresto fino ad un mese, oltre alla chiusura dell'esercizio, ai termini dell'art. 22 della presente legge.

Art. 3. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli articoli 12 e 13, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal vice-prefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità.

Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento.

Art. 4. L'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età, e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti; dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fidejussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Saranno pure ammesse al concorso le società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 5. A giudizio complessivo, da parte della Commissione,

di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

Art. 6. Il rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella 4 annessa alla presente legge.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione.

Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell'art. 13, quelle municipalizzate, quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelle concesse a società cooperative.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

Art. 7. Nel decreto di autorizzazione, di cui all'art. 2, sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'art. 2. L'autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento dell'esercizio, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8. L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, implica l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi. Ove nasca contestazione sul prezzo, questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta, tanto per la quantità e qualità del materiale, che deve essere rilevato, quanto per il valore venale di esso, a cura della Commissione permanente indicata nell'art. 3 della presente legge.

Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile: però i proprietari, ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima, avranno facoltà di asportare arredi, provviste e dotazioni.

Art. 9. L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia non potrà avere effetto, se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Autorizzato così l'esercizio, restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate.

Se il risultato dell'ispezione non sarà stato soddisfacente, il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzierà la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 10. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente, salvo il disposto dell'art. 12, comma 2° e 4°, e quello dell'art. 4 relativo alle cooperative.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia, la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: in mancanza, sarà bandito un nuovo concorso.

Art. 11. La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9:

- a) per la morte dell'autorizzato;
- b) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del codice di commercio;
- c) per rifiuto dell'autorizzato ad ottemperare al disposto dell'articolo 8;
- d) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;
- e) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;
- f) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;
- g) per condanna penale, passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;
- h) per la definitiva cancellazione dall'albo dell'ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell'art. 5, lettere a e b, del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, numero 1022;

i) per la perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza dell'autorizzazione, escluso il caso indicato sotto la lettera *a*, è pronunciata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 12. Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

I Comuni che intendono assumere l'esercizio di una o più farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

I Comuni di popolazione superiore ai 10,000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.

L'autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando ciò sia richiesto dalla necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri.

La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:

a) per la fine dell'ente o della istituzione;

b) per volontaria rinunzia;

c) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

d) per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.

La decadenza è pronunciata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13. Salvo il disposto dell'art. 12, i comuni rurali, nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l'esercizio di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri Comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto.

La stessa autorizzazione possono ottenere i Comuni, anche non rurali, per le frazioni staccate.

La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la

speciale posizione topografica, per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale.

Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che è quella indicata nell'articolo 3 della presente legge.

CAPO II.

Disposizioni sull'esercizio della farmacia

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di Sanità, con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località, e tenuto conto del riposo settimanale.

Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato, o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

Art. 15. Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Società cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14.

Le deliberazioni e gli atti di nomina o di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.

La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici istituti civili e militari, deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.

Art. 16. I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni, gli enti e i Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di

ispezione, nella misura risultante dalla tabella A annessa alla presente legge.

La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette, e resi esecutori dal prefetto.

Art. 17. Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni;

b) l'elenco dei prodotti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a lire 100.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:

1.° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

2.° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 18. All'art. 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 696, è sostituito il seguente:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

« Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio, già preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi; e la denominazione dovrà essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a lire 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dell'esercizio professionale.

« Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distri-

buire rimedi e medicinali composti o specialità medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, è punito con ammenda non minore di lire 500, oltre al sequestro del prodotto, e in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell'interno può inoltre, indipendentemente dal procedimento penale, ed anche in pendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanità, proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso ».

Art. 19. All'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento ».

Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con R. decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico).

Art. 20. Per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica, secondo le indicazioni contenute nella tabella *B*, annessa alla presente legge.

Art. 21. Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2, 14, 15, 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636, è destinato:

a) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull'esercizio farmaceutico previsto dal precedente art. 20, ed entro il limite risultante dalla tabella *B*, annessa alla presente legge;

b) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie ai termini dell'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636;

c) per tutta la rimanente parte, alla spesa per i sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell'art. 13, e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà, a sensi di detto articolo.

In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 22. In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera *b*, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avrà la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

Art. 23. Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso, nei 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 24. Devono essere chiuse:

a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;

b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiara illegittimo l'esercizio, e ne ordina la chiusura;

c) le farmacie aperte anteriormente al 1.º luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1.º gennaio 1913.

Art. 25. Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata la apertura nelle località ove tale autorizzazione era ri-

chiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, numero 5849, ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

Art. 26. Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purchè gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'art. 11.

Art. 27. Le farmacie di cui all'art. 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l'ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto, entro il termine da stabilirsi col regolamento, a norma dell'art. 22.

Art. 28. Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sè e i loro eredi ed aventi causa, il diritto dell'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.

Sono considerate come privilegiate:

a) le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in remunerazione di servizi resi;

b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1.º agosto 1838, n. 2834e-2535;

c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835;

d) le antiche farmacie degli ex-stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33;

e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.

Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne dà atto agli interessati.

Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista iscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

Art. 29. Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636 (art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

Art. 30. Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località, e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1838, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita, e senza il pagamento di tassa di successione.

Art. 31. Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di « patentino », all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia.

Le norme per l'esame saranno stabilite con regolamento.

Art. 32. Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità,

stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia, agli effetti dell'art. 2.

Nello stabilire tale pianta devono essere computate, per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30, le farmacie previste dagli articoli stessi.

A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto è disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell'art. 11, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge.

Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 6, con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40,000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri, per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta. Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 33. Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato, di cui al titolo V del testo unico anzidetto.

Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico, ai termini dell'art. 13 della presente legge. Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione.

Art. 34. Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

E' data facoltà al governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1.º agosto 1907, n. 636.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — TEDESCO

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE

Tabella A. Tassa di concessione per la autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia (art. 6 della legge e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 16 della legge).

F A R M A C I E	Tassa di conces- sione	Tassa di ispe- zione
I. — Nei comuni con 100,000 abitanti ed oltre		
a) entro la cinta daziaria	8,000	50
b) fuori la cinta daziaria	4,000	25
II. — Nei comuni con più di 40,000 abitanti e meno di 100,000 abitanti:		
a) entro la cinta daziaria	4,000	20
b) fuori la cinta daziaria	2,000	10
III. — Nei comuni da 15,000 a 40,000 abitanti	1,500	10
IV. — Nei comuni da 10,000 a 15,000 id.	1,000	10
V. — Nei comuni da 5,000 a 10,000 id.	500	6
VI. — Nei comuni con meno di 5,000 id.	100	5

N.B. La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Tabella B. Servizio di vigilanza sul servizio farmaceutico (art. 20 legge) (1).

54 Società mutue di assicurazione contro la mortalità del bestiame. (Circ. Min. Int. ai Prefetti 15.5.1913 n. 24300.

Con circolare 20 giugno 1911, n. 24300, si è richiamata all'attenzione delle SS. LL. l'opera spiegata dal comitato nazionale per la mutualità agraria, segnalando l'utilità dell'opera stessa, ai fini della lotta contro le malattie infettive del bestiame e facendo presente la opportunità che, per parte delle SS. LL. e dei funzionari tecnici dipendenti, l'azione del benemerito comitato venisse secondata ed appoggiata.

Le direttive, chiaramente tracciate con quella circolare, furono, nel decorso biennio, rettamente seguite, onde il comitato centrale per la mutualità agraria già molto si è giovato dell'ausilio volenteroso concessogli dalle SS. LL. e, per loro disposizione, dai veterinari provinciali.

(1) Si omette la tabella per brevità, avvertendo che le spese complessive per due funzionari di ispezione e per quelli di vigilanza presso il laboratorio chimico della sanità pubblica è di L. 34,000.

Tutto ciò va a giovamento della migliore e più efficace organizzazione dei servizi di profilassi delle malattie infettive del bestiame.

Come, infatti, si accennava nella ricordata circolare, l'amministrazione della sanità pubblica deve vedere nelle società mutue di assicurazione contro la mortalità del bestiame degli utili ed efficaci collaboratori nell'azione sua di profilassi; azione, alla quale le società stesse sono naturalmente tratte a cooperare da una evidente coi cidenza di interessi.

Di qui la opportunità che gli uffici sanitari provinciali tengano conto dell'aiuto, della cooperazione che le mutue assicuratrici del bestiame possono utilmente dare alla lotta contro le epizoozie, e, per questo riflesso, ne dirigano, nel modo migliore possibile, l'attività.

Di qui la convenienza che gli uffici stessi seguano da vicino e attivamente secondino, compatibilmente, ben si intende, con le esigenze del servizio più specialmente loro affidato, così l'azione organizzatrice del comitato centrale, come il sorgere e il vivere delle mutue assicuratrici che vadano formandosi o si siano costituite nella rispettiva provincia.

Appare, così, utile che i veterinari provinciali, oltre a dare, come già si faceva invito nella circolare del 20 giugno 1911, l'opera loro alla propaganda a favore delle mutue assicuratrici, intervengano alle riunioni che vengono indette per la costituzione di società di tal natura, per consigliare l'adozione, nella formulazione degli statuti sociali, di opportune clausole, utili ai fini della lotta contro le epizoozie.

Nè una forma di aiuto meno efficace, e meno gradita al Ministero, sarebbe quella rappresentata dall'appoggio che le SS. LL. volessero dare, a momento opportuno, all'opera di propaganda del comitato centrale, presso i Sindaci della provincia, sia segnalandone le iniziative, sia favorendo le riunioni che il comitato stesso indicasse per stimolare i capi delle amministrazioni comunali a promuovere la costituzione di mutue assicuratrici.

A tali criteri, appunto, era ispirata la circolare più volte ricordata.

Ad essi, si reputa opportuno di fare riferimento, mentre il comitato nazionale per la mutualità agraria si appresta, forte dei risultati sinora ottenuti, a svolgere, con l'aiuto morale e materiale del Ministero, un programma più vasto e completo di azione.

Pel Ministro - FALCIONI

55. Telegrammi di Stato. (Circ. Min. Int. ai Prefetti del 29 maggio 1913, n. 8100 6/A.)

Com'è noto alle SS. LL., i telegrammi espresso di Stato sono compilati sullo speciale modello 25 *ter*, e debbono essere muniti della firma e del bollo dell'autorità mittente.

Ora il Ministero delle poste e telegrafi fa rilevare, che, siccome quasi tutti i mittenti dei telegrammi in parola sogliono apporre il bollo d'ufficio in calce allo stampato, ne consegue che gli uffici di destinazione non hanno modo di rilevare quale sia il Ministero da cui dipende il funzionario mittente, la qual cosa riesce di serio intralcio alla compilazione della statistica di tale speciale categoria di corrispondenze.

Ad ovviare a tale inconveniente, si raccomanda alle SS. LL. di disporre che tutti gli uffici dipendenti appongano il bollo di ufficio anche nella parte del modello 25 *ter*, destinata all'indirizzo, in modo tale che anche quando il telegramma espresso è chiuso sia possibile rilevare dal bollo esterno l'ufficio mittente, e quindi il Ministero cui l'autorità mittente appartiene.

S'intende che se un telegramma-espresso vien presentato da un funzionario in missione sprovvisto di bollo, questo sarà sostituito, come di regola, dalla qualifica e dalla firma dell'autorità mittente.

Pel Ministro — FALCIONI

56. Trasformazione di confraternite — Scopi da assegnare alle rendite delle medesime — Inabili al lavoro. (Circ. Min. Int. 24 maggio 1913 n. 25290 3 ai Prefetti).

L'articolo 91, ultimo capoverso della legge 17 luglio 1890, n. 6972, prescrive che, in caso di trasformazione di confraternite, le rendite, (dedotte, ben s'intende, quelle eventualmente occorrenti per il culto necessario alla popolazione e per gli edifici necessari al culto oppure degni di essere conservati) debbano erogarsi a forma dell'art. 55 della legge medesima, *fermo stante il disposto dell'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza.*

Da ciò segue che i criteri informativi dell'articolo 81 della legge 30 giugno 1849, n. 6144 (serie 3^a), che vincola a favore degli inabili al lavoro tutte le rendite delle confraternite, non destinate a scopo di speciale beneficenza od al culto strettamente necessario, vennero ribaditi con la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. Perciò, nel procedere all'inversione del patrimonio dei pii sodalizi, conviene principalmente avere di mira l'assistenza agli inabili al lavoro od il soccorso ai malati poveri (articolo 55, lettere *A* ed *E*).

Con tale destinazione, infatti, oltre a dare completa ed opportuna attuazione agli intendimenti del legislatore, che ritenne dovessero le confraternite essere specialmente chiamate a prov-

vedere alle spese pel ricovero degli inabili, si ha il vantaggio di assicurare una maggiore efficienza benefica nell'erogazione delle rendite, in quanto è noto che, nella categoria degli inabili, sono compresi, per presunzione di legge (articolo 2 regio decreto 19 novembre 1890 n. 6535 (serie 2^a), anche i fanciulli fino all'età di nove anni.

Sicchè le prefetture — ogni qualvolta sieno a dar corso a proposte di trasformazione di confraternite, o si avvalgono della disposizione dell'articolo 92, secondo capoverso della legge sulle opere pie — dovranno tener presente la prescrizione di devolvere le rendite a pro degl'inabili al lavoro, almeno per la parte già vineolata a tale scopo col procedimento, di cui al regio decreto 12 gennaio 1890, n. 6594,

All'uopo, potranno caso per caso richiedere i relativi dati alle intendenze di finanza per conoscere l'ammontare delle rendite disponibili, accertate secondo il citato decreto 12 gennaio 1890, e delle eventuali variazioni successivamente avvenute. Di tali indicazioni dev'essere tenuto conto nel riferire sulle singole proposte di riforma, che saranno fatte al Ministero.

Si gradirà che le SS. LL. diano comunicazione della presente alle commissioni provinciali di beneficenza e ne seguino, intanto, ricevuta.

Pel Ministro — FALCIONI

58. Fondazione Carnegie. (Circ. Pref. Salerno ai Sindaci N. 992 del 5 giugno 1913.

Con riferimento alla circolare 1.º luglio 1913 comunico alla S. V. che il Consiglio d'amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo nell'adunanza del 7 aprile u. s. ha adottato il principio di massima che nessun provvedimento possa essere preso su domande o proposte per conferimento di premi dopo trascorso il periodo di sei mesi dalla data del giorno in cui l'atto venne compiuto. Tale determinazione è stata adottata dal predetto Consesso in vista delle difficoltà che s'incontrano nell'accertamento degli atti di eroismo e delle circostanze nelle quali essi si sono svolti dopo che sia trascorso un certo periodo di tempo dal compimento dell'atto stesso. Gradirò assicurazione.

Il Prefetto
Bladier

Parte I.

N.° 58. Dazio di consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche (legge 25 maggio 1913 N.° 565 pubbl. Gazz. Uff. 14 giugno).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Nei comuni chiusi il dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, di cui agli articoli 1, 9 e 12 della legge sui dazi di consumo (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, può essere riscosso mediante tassazione degli spiriti, indicati nella tariffa allegata all'anzidetto testo unico, alla introduzione nel recinto daziario od alla fabbricazione interna, in misura corrispondente alla quantità media di liquori e di bevande alcoliche che con gli spiriti stessi si può fabbricare.

Art. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili a quegli esercenti di fabbriche di liquori e di bevande alcoliche di qualità unica e costante, od aventi notevole movimento giornaliero di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che per l'esterno, che presentino domanda all'Amministrazione daziaria di stabilire un ufficio permanente nell'interno della fabbrica.

Tali esercenti pagheranno il dazio sui liquori e sulle bevande alcoliche, destinati al consumo locale, all'uscita dalle fabbriche, in base alla tariffa ordinaria.

Sono a carico dei fabbricanti che presentino la domanda, di cui al primo comma del presente articolo, le spese di personale, arredamento, riscaldamento ed illuminazione degli uffici, da im-

piantarsi in locali convenientemente messi a disposizione dai fabbricanti stessi.

Art. 3. Nei comuni chiusi che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1 sono esenti da dazio consumo gli spiriti destinati alla produzione interna di profumerie, vernici e di altri prodotti industriali diversi dai liquori e dalle bevande alcoliche, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento di cui all'art. 4.

Resta del pari ferma l'esenzione spettante all'alcool denaturato, giusta l'art. 9 del testo unico di legge 7 maggio 1908 numero 248.

Art. 4. I Comuni che intendono valersi delle facoltà, di cui alla presente legge, debbono adottare apposite norme regolamentari, subordinatamente a quelle concernenti la riscossione della tassa governativa di fabbricazione sugli spiriti, per disciplinare più specialmente:

1.º l'aliquota del dazio da riscuotersi, alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcoliche, la quale non può eccedere il triplo del dazio imponibile ai termini della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248.

2.º la riscossione del dazio stesso sugli spiriti prodotti entro cinta e destinati ad essere trasformati in liquori e bevande alcoliche;

3.º l'introduzione degli spiriti destinati alle fabbriche di liquori e di bevande alcoliche che abbiano richiesto l'impianto dell'ufficio daziario in luogo, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta; nonchè l'esercizio ed il controllo di tali fabbriche;

4.º l'introduzione e l'impiego degli spiriti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai liquori o dalle bevande alcoliche, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta;

5.º la restituzione del dazio pagato sugli spiriti impiegati in liquori o bevande alcoliche esportati in altri comuni od all'estero.

I regolamenti comunali summentovati debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quindi alla omologazione del Ministro delle finanze.

Per i Comuni nei quali la gestione daziaria è tenuta dal Go-

verno, potrà essere provveduto a quanto sopra nelle forme stabilite dall'art. 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 25 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE

FACTA

59. Tessere di riconoscimento ad uso elettorale (1)
(Circ. Min. Int. ai Sindaci 12 maggio 1913 N.° 15600,7).

Si comunica ai signori Sindaci copia del decreto Ministeriale 24 gennaio 1913 col quale sono state emanate disposizioni per regolare il rilascio da parte dei pretori delle speciali tessere di riconoscimento autorizzate per l'esercizio del voto, dall'articolo 77 della legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912, n. 666.

Raccomandasi ai signori Sindaci di dare la maggiore diffusione alle suddette disposizioni, pubblicando all'uopo il manifesto di cui si unisce il modello, affinchè gli elettori possano avvantaggiarsi della facilitazione loro concessa dalla legge per partecipare alla votazione.

In pari tempo richiamasi l'attenzione dei sindaci sulle disposizioni medesime, in quando specialmente stabiliscono adempimenti riservati agli uffici comunali, quali sono il rilascio, sui disposti moduli, dei certificati di inserzione nelle liste elettorali, e degli attestati di identità personale per gli elettori che desiderano fornirsi della tessera.

Nella fiducia che i signori Sindaci e gli Uffici comunali adempiranno con scrupolosa esattezza anche a questi obblighi loro imposti in dipendenza della riforma, si prega intanto di segnare ricevuta della presente alla Prefettura.

Il Ministro: GIOLITTI

Modello del manifesto relativo al rilascio delle tessere di riconoscimento ad uso elettorale.

Comune di

IL SINDACO

Visto l'art. 77 della legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912, n. 666, che ha istituito una speciale tessera di rico-

(1) Vedi « Bollettino Amministrativo » N.° 10 pagina 151.

noscimento da poter usarsi dagli elettori per partecipare alla votazione, quando non siano muniti di altro libretto o tessera di riconoscimento con fotografia rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, o non abbiano altro mezzo per farsi riconoscere dall'ufficio elettorale;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1913 relativo al rilascio di tali tessere;

RENDE NOTO:

1.° L'elettore il quale desidera fornirsi della speciale tessera ad uso elettorale, autorizzata dall'art. 77 della legge, deve farne istanza al pretore del Mandamento in cui è compresa la sezione elettorale nella quale deve votare.

2.° L'istanza in carta libera deve essere sottoscritta dall'elettore richiedente. Da esso devono risultare in modo chiaro il nome, cognome, paternità, la data e il luogo di nascita dell'elettore stesso.

Alla domanda deve essere unito:

a) un certificato rilasciato gratuitamente e in carta libera dal Sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore è iscritto, provante tale iscrizione, nonchè la sezione a cui egli appartiene;

b) un certificato di identità personale dello elettore, rilasciato pure gratuitamente ed in carta libera dal Sindaco del comune di residenza.

3.° All'istanza devono essere inoltre allegati due esemplari della fotografia dell'elettore medesimo, su semplice carta, del formato prescritto per poter esser ingommata sulla tessera (centimetri 10 per 6).

4.° L'istanza, insieme con gli atti di cui ai numeri precedenti, deve essere dall'elettore presentata personalmente alla cancelleria della Pretura nelle normali ore d'ufficio.

5.° L'elettore che non sappia sottoscrivere può, presentandosi personalmente, alla cancelleria della Pretura, fare la domanda in forma verbale avanti al cancelliere che ne redige atto.

Anche in tale caso l'elettore deve esibire il certificato provante la sua iscrizione nelle liste, nonchè il certificato di identità personale ed i due esemplari della fotografia.

6.° Nello stesso giorno in cui la domanda sia presentata, il pretore deve provvedere al rilascio della tessera, previa identificazione dello elettore.

Il pretore, quando la fotografia ed il certificato di identità o gli altri elementi di prova, forniti a sua richiesta, non siano sufficienti alla identificazione dell'elettore, potrà altresì richiedere che egli si faccia accompagnare da due testimoni idonei che accertino la sua identità.

La presenza dei testimoni è indispensabile nel caso che l'elettore non sappia sottoscrivere o non sia personalmente conosciuto dal pretore o dal cancelliere.

7.° All'atto del ritiro della tessera, l'elettore versa al cancelliere il prezzo di essa in cent. 10.

8.° L'elettore, che per caso venga cancellato dalle liste, deve immediatamente restituire la tessera al pretore, anche a mezzo del Sindaco del Comune di residenza.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'art. 126 della legge elettorale politica, testo unico, 30 giugno 1912, n. 666.

Dato a

Il Sindaco

60. Sezioni elettorali politiche comprendenti più Comuni - Formazione della lista della sezione. (Circ. Min. Int. n.° 15600,7 del 1.° maggio 1913 ai Presidenti delle Comm. Prov.).

L'ultimo capov. dell'art. 42 della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, dispone che quando con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuove sezioni, entro 15 giorni dall'avviso avutone dalle Commissioni provinciali, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista di sezione e alla pubblicazione degli avvisi di cui al nono comma dello stesso articolo di legge.

Ora è sorto il dubbio se tale disposizione debba intendersi nel senso che ciascuna Commissione elettorale dei Comuni aggregati alla sezione debba formare la propria lista, ovvero spetti invece alla Commissione elettorale del Comune capoluogo della se-

zione di formare unica lista, comprendente tutti gli elettori dei Comuni aggregati.

Il Ministero esclude la prima interpretazione, poichè la legge evidentemente vuole che la lista della sezione, da adibirsi poi per la votazione, non debba essere la materiale aggregazione delle liste di vari comuni, ma bensì una lista unica la quale comprenda in rigoroso ordine alfabetico gli elettori di tutti i Comuni aggregati. E alla compilazione di questa nuova lista deve provvedere esclusivamente la Commissione elettorale del Comune capoluogo della sezione, poichè ad essa, in virtù della legge medesima, spetta di provvedere a tutti gli adempimenti occorrenti per la votazione.

Ad evitare, pertanto, dubbie interpretazioni, si avvertono i Presidenti delle Commissioni elettorali provinciali che, quando avranno comunicazione dei decreti di costituzione di più Comuni o frazioni di Comuni in unica sezione, nel darne avviso ai Comuni, giusta quanto prescrive il penultimo capoverso dell'art. 42 della legge, dovranno trasmettere al Comune capoluogo della sezione le liste di sezione dei Comuni stessi, già approvate dalla Commissione prov., acciocchè in base ad esse venga compilata la nuova lista unica, la quale, dopo pubblicata in tutti i comuni che fanno parte della sezione, dovrà essere approvata ed autenticata dalla Commissione provinciale.

I Prefetti daranno di volta in volta le necessarie istruzioni ai Comuni, avvertendo che la nuova lista dovrà comprendere, in rigoroso ordine alfabetico, tutti gli elettori già compresi nelle liste di sezione dei vari Comuni aggruppati e che dovrà essere compilata in più esemplari, per poter essere pubblicata in tutti i Comuni che costituiscono la Sezione.

La stessa norma deve essere applicata nel caso in cui facciano parte della sezione di un Comune elettori appartenenti a frazione che per legge sia stata aggregata ad altro Comune, ai soli effetti amministrativi, rimanendo, però, inalterata la circoscrizione politica del primo Comune.

La lista di tali elettori è compilata nel periodo normale non dalla Commissione elettorale del Comune nel quale essi votano, ma da quella del Comune al quale la frazione attualmente appar-

tiene; perciò se gli elettori stessi non sono in numero da formare sezione autonoma, dovendo essere aggregati ad altra sezione, la cui lista fu compilata da un'altra Commissione elettorale, si avrebbero anche in tal caso due o più liste per la stessa sezione. Occorre, pertanto, che gli elettori in esse iscritti siano compresi in unica lista che deve essere compilata dal Comune capoluogo della sezione.

Quali sono i Comuni che si trovano in tali condizioni risulta dalla tabella della circoscrizione elettorale dei singoli collegi, allegata alla nuova legge elettorale politica, e per essi i Presidenti delle Commissioni prov. ed i Prefetti, d'accordo, daranno le necessarie disposizioni perchè sia compilata unica lista di tutti gli elettori che formano l'unica sezione, con lo stesso procedimento stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 42 della legge, senza che occorra, per la costituzione di tali sezioni, altro provvedimento.

Richiamo la speciale attenzione dei Presidenti delle Commissioni prov. e dei Prefetti sulla rigorosa osservanza di tali norme ed attendo un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro: GIOLITTI

61. Minorenni ricoverati negli ospizi.— Assistenza e tutela. (Circ. Min. Int. ai Prefetti 4 giugno 1913, N. 25283-13).

La commissione di statistica e di legislazione, nella sessione febbraio-marzo ultimo scorso, ha fatto voti che le amministrazioni degli ospizi, la congregazione di carità e le commissioni provinciali di beneficenza siano nuovamente richiamate all'osservanza degli obblighi loro imposti nei riguardi dell'assistenza dei minorenni ed in specie sia assicurato lo esatto adempimento dell'obbligo delle denunce dei minorenni dimessi da parte degli ospizi.

Già più volte il Ministero ha avuto occasione, anche in seguito e premure della commissione predetta, di richiamare la speciale attenzione delle SS. LL. sul grave argomento. E con circolari 31 luglio 1896, n. 2527-3-16755612 e 7 luglio 1909, numero 26062-390-13776568 sono state impartite precise e particolareggiate disposizioni sulle norme da seguirsi e sulle denunce da farsi quando dagli istituti di ricovero siano dimessi minorenni.

Si è dovuto però rilevare — e le risposte date al questionario diramato colla circolare 18 dicembre 1911, n. 25283-13, ne hanno

fornito una nuova evidentissima prova — come le amministrazioni degli ospizi non abbiano in genere compreso l'estensione e l'altissima importanza del compito loro assegnato nei riguardi dei minorenni affidati alle cure e come l'azione da esse spiegata in proposito non sia stata a sufficienza controllata ed eventualmente in modo opportuno integrata. Soprattutto molte di dette amministrazioni non hanno tenuto presente che per i fanciulli ricoverati devono non soltanto provvedere alla assistenza materiale e morale, ma anche esercitare, nei casi previsti dall'articolo 262 del codice civile, la tutela legale loro commessa dall'articolo medesimo.

Siccome poi tale tutela viene naturalmente a cessare con la dimissione dei minorenni, occorre che di quest'ultima sia data notizia alle autorità competenti, perchè si proceda alla costituzione di una regolare tutela, secondo le norme comuni, in sostituzione di quella cessata.

D'altra parte, potendo i dimessi avere bisogno di ulteriore assistenza, anche sotto questo riguardo, dell'avvenuto allontanamento dagli ospizi conviene abbiano comunicazione gli enti che per legge sono o specialmente investiti dell'obbligo di provvedere in proposito.

A tale duplice intento sono appunto dettate le disposizioni della circolari sopraccennate e dell'articolo 6, lettera *d*, della legge 18 luglio 1904, n. 390, secondo le quali le dimissioni dei minorenni devono essere denunciate ai pretori, ai procuratori del re, alle congregazioni di carità ed alle commissioni provinciali di beneficenza.

Vorranno pertanto le SS. LL. invitare ancora gli ospizi della provincia all'esatta osservanza delle disposizioni citate e vigilarne con assidua cura l'adempimento, avvertendo che le comunicazioni alle commissioni provinciali di beneficenza, per le quali non è prescritto alcun termine, potranno essere opportunamente fatte con prospetti mensili.

Si resta in attesa di un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro — GIOLITTI

62. Corrispondenza fra le Amministrazioni dello Stato ed i Governi Coloniali. (Circ. Min. Int. 25 aprile 1913 ai Prefetti).

Con la Circolare del 25 settembre 1910 n. 6073 — 31415 si

faceva rilevare come il sistema adottato da alcune amministrazioni dello Stato di corrispondere direttamente con i Governi delle due Colonie dell'Eritrea e della Somalia Italiana fosse contrario alla lettera ed allo spirito degli ordinamenti amministrativi in vigore per le anzidette due colonie, approvati da regi decreti controfirmati da tutti i Ministri.

« Per l'Eritrea infatti è tassativamente prescritto all'art. 16 del R. D. 22 settembre 1905 n. 507. « Il Governatore corrisponde direttamente col Ministero degli Affari Esteri, per mezzo del quale trasmette e riceve la corrispondenza con le altre amministrazioni dello Stato.

« Per la Somalia analogamente l'art. 15 del R. D. 4 luglio 1910 n. 562 dispone: « Il Governatore corrisponde direttamente col Ministero degli Esteri, e per mezzo di esso con le altre amministrazioni dello Stato ».

« Entrambi gli articoli soggiungono che nessuna autorità della colonia può corrispondere con amministrazioni dello Stato, con rappresentanti dell'Italia all'estero e con qualsiasi altra amministrazione ditta o persona se non per mezzo o con autorizzazione del Governatore. Fanno eccezione al principio solo le autorità giudiziarie della Colonia per le pratiche relative agli affari di loro competenza ed il Comandante dello stazionario che corrispondono direttamente coi rispettivi Ministeri.

« Nella suddetta circolare si pregava di non voler derogare da tali norme anche quando le Autorità del Regno avessero risposto a lettere indirizzate loro direttamente dai Governi delle due Colonie, dovendosi ritenere che anche in tal caso la corrispondenza proveniente dalle colonie fosse stata trasmessa a destinazione sempre pel tramite del Ministero degli Esteri (Direzione Centrale Affari Generali).

« Poichè si è verificato nuovamente che qualche amministrazione dello Stato abbia corrisposto direttamente con uffici delle Colonie dando luogo ad inconvenienti, si rinnova la raccomandazione alle SS. LL. di curare la stretta osservanza delle disposizioni sopra specificate, facendo presente che in tale riguardo deve intendersi sostituito al Ministero degli Affari Esteri (Direz. Centrale Affari Coloniali) quello delle Colonie »,

Parte III.

OSPEDALI (1) — MODELLO DI STATUTO (2)

CAPO I

Origine dell'ospedale — Scopo e mezzi.

Art. 1. — Nell'articolo 1^o, o di proemio, si indicheranno l'origine, la denominazione, la sede dell'istituzione, i nomi del fondatore, i nomi delle persone che concorsero ad aumentarne notevolmente il patrimonio, l'amministrazione attuale di questo, ed, eventualmente, se l'ospedale sia stato eretto in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti. (*Nota.* — Se l'ospedale sia gravato da oneri speciali di beneficenza o di culto, occorre indicarlo specificando, per ciascuno di essi, il titolo di costituzione, l'ammontare, lo scopo, il modo, le condizioni ecc. della prestazione, a norma delle tavole di fondazione.

Per gli oneri dotativi si osserveranno le istruzioni contenute nello appendice allo statuto modello per le congregazioni di carità, avanti riportato). (3)

Art. 2. — L'ospedale di ha per iscopo di provvedere al ricovero, alla cura ed al mantenimento gratuiti, nei limiti dei propri mezzi, degli infermi poveri di ambo i sessi aventi il domicilio di soccorso nel comune, i quali non abbiano congiunti tenuti, per legge, a provvedere alla loro sorte ed in grado di poterlo fare.

Art. 3. — Possono essere ammessi anche malati non poveri,

(1) Nella nostra Provincia, anche la fondazione di tali istituti rimonta ad epoca remota. L'*Ospedale dei poveri* di Nocera fu de' più antichi d'Italia, giacchè il primo che quivi sorgesse — S. Spirito di Roma — venne eretto 43 anni prima, come rilevasi dal privilegio del dicembre 1220 dell'imperatore Federico II e dal breve del 1264 di papa Urbano IV. (De' Santi Michele — Memorie delle famiglie nocerine, vol. I pag. 469, Napoli 1888).

L'*Ospedale di S. Giovanni di Dio* di Salerno, già detto *della Pace*, sorse nel 1183.

(2) Formulato dal Cons. Sup. di Benef. addì 21-IX-1906 ed annesso alla circol. Minist. Interno 25-I-1907 n. 25289 — 15 = 25273. Le note che riportiamo sono state dettate dal nostro solerte collaboratore Cav. G. d'Alessio.

(3) Vedi Bollettino Amministrativo pagina 158.

salvo il pagamento delle rette nella misura da determinarsi dall'amministrazione, con l'approvazione della Commissione provinciale di beneficenza.

Art. 4. — Nel caso di domande contemporanee di ricovero eccedenti il numero dei letti disponibili per la cura gratuita, sono preferiti gli infermi che abbiano bisogno più urgente di soccorso, a giudizio del medico.

Art. 5. — Nel regolamento interno sono determinate le norme per l'ammissione degli infermi, il cui ricovero non sia fatto eseguire d'urgenza e per la loro dimissione. (*Nota.* — Per i piccoli ospedali è da aggiungere quelle per impedire che, per l'ammissione dei malati non poveri, sia limitato l'accoglimento o sia pregiudicata la cura dei poveri e le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette dei malati non ricoverati gratuitamente.

Art. 6. — Nell'ospedale non possono essere accolti infermi cronici (*Nota.* A meno che, per contrarie disposizioni di legge o delle tavole di fondazione l'ospedale non abbia anche l'obbligo del ricovero dei cronici) ad eccezione dei casi in cui la malattia attraversi una fase di acutizzazione e limitatamente alla durata di questa, e dei casi di estremo abbandono, finchè non sia possibile provvedere altrimenti (1).

Non possono del pari essere accolti infermi di malattia infettiva a carattere contagioso e diffusivo. Il loro accoglimento è consentito soltanto quando vi sia possibilità di assicurare ad essi un isolamento riconosciuto conveniente dall'autorità sanitaria locale.

Sono esclusi dal divieto di ammissione gli infermi di malattie celtiche di tubercolosi nelle sue varie manifestazioni (2). Quando però trattisi di tubercolosi polmonare, il ricovero non potrà aver luogo che in locali separati (3).

Per fanciulli di età inferiore ai 15 anni, il ricovero dovrà seguire in locali separati, quando la sufficienza dei mezzi lo consenta. (*Nota.* — Ormai gli studi ed i congressi hanno accertato la quasi assoluta necessità di destinare negli ospedali sale apposite

(1) Si tende a generalizzare la cura dei poveri per quanto lo consentano gli atti di fondazione privata, togliendo le limitazioni poste a riguardo di determinate infermità. Si vuole affermare sempre più il ricovero nei soli casi gravi ed urgenti, estendendo in questo campo la disposizione dell'art. 16 della legge 17-VII-1890 concernente i soccorsi elemosinieri in caso d'urgenza. (Giuffrida — Statuto e procedura per le riforme delle I. P. di B. — pubb. uff. — Roma 1910, pag. 101).

(2) Cons. Sup. di Benef. 17-VI-1905.

(3) Cons. Sup. di Benef. 18-VI-1905.

per i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, e ciò per ragioni eminentemente morali (1).

Art. 7. — L'ospedale provvede al suo scopo con le rendite patrimoniali, con le rette pagate per i malati non ricoverati gratuitamente e con gli altri proventi non destinati ad aumentare il patrimonio.

Art. 8. — La misura delle rette per i malati ricoverati per ordine dell'autorità competente è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza (2).

Nell'ammontare delle rette devono intendersi computate le spese di ricovero, di mantenimento, di cura medico-chirurgica, di medicazione e qualsiasi altro trattamento curativo attinente all'esercizio di singole branche della medicina e chirurgia, senza diritto nell'amministrazione ospedaliera a rivalsa per qualsiasi altra spesa accessoria e parimenti senza diritto nei sanitari a compensi speciali per le loro prestazioni.

(1) Non dovrebbe in materia come questa parlarsi di limiti di età, perchè le malattie non si arrestano di fronte a limiti. Ma non sarebbe del tutto irragionevole la disposizione che vietasse l'accoglimento dei bambini di una certa età, nei quali occorrono istituti e mezzi speciali, non prestandosi agevolmente gli ospedali fatti per gli adulti.

E' notevole per questo riguardo la disposizione del regolamento 1-I-1905 n.º 12, secondo la quale si possono promuovere federazioni fra gli ospedali allo scopo di provvedere in miglior modo alla ripartizione dei malati, secondo l'età ed i sessi e secondo le malattie, giusta l'art. 45 lett. d (Giuffrida — op. cit. p. 101).

(2) Anche la misura delle rette il cui pagamento faccia carico comunque ad ente pubblico, è deliberata dall'amministrazione ed approvata dall'autorità (Giuffrida — op. cit. pag. 106).

Avendo l'art. 80 della legge 17-VII-1890 istituita una speciale giurisdizione per i ricorsi contro i provvedimenti in materia di ospedalità, non è ammissibile ricorso straordinario al Re. (Cons. Stato sez. I, 17-V-1906).

I malati che possono essere ricoverati di autorità nei modi e con le forme stabilite dalla legge sono soltanto quelli affetti da malattie acute.

L'obbligo quindi dei Comuni, cui gli infermi appartengono, non nasce quando la malattia sia fin dal principio cronica, e cessa quando il morbo, acuto in principio, divenga cronico col decorso del tempo.

Però allorquando un infermo, per quanto divenuto cronico, non possa essere dimesso senza grave pregiudizio della sua salute, in tal caso il nosocomio non deve senz'altro licenziarlo, ma deve invece avvertire il Comune di appartenenza, affinchè provveda pel di lui ricovero presso qualche istituto adatto o presso private persone.

Quando il Comune di appartenenza del ricoverato divenuto cronico, dopo l'avviso del nosocomio non provveda al di lui rimpatrio o ricovero in altro istituto, l'ospedale ha diritto al rimborso delle spese anche pel periodo di degenza successivo alla dichiarazione di cronicismo. (Dec. V sez. Cons. Stato, 27-V-1910).

L'ordinanza di ricovero di un indigente infermo non occorre sia concepita in termini imperativi, ma basta una semplice lettera di invito all'ospedale ricoverante per obbligarlo all'accettazione dell'infermo (Cons. St. 25-X-1912).

La giornata di entrata e quella di uscita debbono essere computate come una sola giornata di presenza.

Art. 9. — Nessuna pratica di culto può essere imposta ai ricoverati. Essi possono farsi assistere dai ministri del culto al quale appartengono. (*Nota.* — Nel regolamento organico possono essere previste punizioni speciali, per gli addetti agli ospedali che contravvengono al disposto di questo articolo).

L'amministrazione informa le società di patronato, che esercitano loro azione nel comune, quando entrino in convalescenza ricoverati appartenenti alle categorie di persone a favore delle quali l'azione si espliciti ed indirizza i ricoverati alla società stessa all'uscita dall'ospedale.

CAPO II.

Del consiglio di amministrazione.

Art. 11. — L'ospedale è retto da un consiglio di amministrazione composto di membri, compreso il presidente.

I consiglieri sono nominati da

Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno:

Egli dura in carica anni, ed i consiglieri si rinnovano per ogni

Tanto il presidente quanto i consiglieri non possono essere rieletti senza interruzione più di una volta. (*Nota.* — Per gli ospedali amministrati dalla congregazione di carità si dica: « L'ospedale è retto dalla congregazione di carità in forza . . . (citare il provvedimento speciale se esiste) con separata gestione.

« Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo e la particolare indole dell'ospedale e quello della congregazione di carità per il resto » (Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capitolo e quelle dei capitoli III e IV e l'art. 21 del capoverso quinto. Resta inteso che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà conformarsi quanto più è possibile, alle tavole di fondazione).

Art. 12. — Le funzioni degli amministratori sono gratuite.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro anziano di elezione, in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 14. — Decadono dalla carica i membri del consiglio di amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute.

La decadenza è pronunziata dal consiglio ed il prefetto la può promuovere.

CAPO III.

Adunanze ed attribuzioni del consiglio d'amministrazione.

Art. 15. — Le adunanze del consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo . . . (*Nota.* — Stabilire il numero delle adunanze ordinarie ed i mesi in cui esse avranno luogo, avvertendo che non possono essere omissi il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso e quello di settembre per il bilancio del futuro esercizio); le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di due almeno dei componenti il consiglio, sia per ordine dell'autorità governativa.

Art. 16. — Alle adunanze del consiglio può essere chiamato ad intervenire, con voto consultivo, il direttore sanitario dall'ospedale.

Art. 17. — Le deliberazioni del consiglio debbono essere prese con l'intervento di . . . (*Nota.* — Indicare la metà più uno dei suoi componenti) ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di quistioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per la validità delle adunanze non sarà computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 18. — I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 19. — Il consiglio provvede all'amministrazione dell'ospedale ed al suo regolare funzionamento, forma i progetti del regolamento di amministrazione e di servizio interno, del regolamento organico per il personale e del regolamento igienico e sanitario prescritto dall'art. 87 del regolamento 3 febbraio 1901, numero 45; (1)

(1) E' oggetto anche di speciale attenzione il coordinamento della funzione tecnico-sanitaria con quella amministrativa sull'indirizzo e l'ordinamento della beneficenza complementare.

A tale effetto si suole invocare il concorso dei consigli provinciali sanitari, ed, ove occorra, del consiglio superiore di sanità. (Giuffrida — op. cit. p. 101).

promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto e dei regolamenti;
 nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati;
 delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.

CAPO IV.

Attribuzioni del presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 20. — Spetta al presidente di rappresentare l'ospedale e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio:
 di sospendere, per gravi motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V.

Avvertenze e norme generali di amministrazione.

Art. 21. — I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti della firma del presidente, di quella del membro del consiglio di amministrazione che sovraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano e del segretario.

Art. 22. — I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale. (*Nota.* — Per gli ospedali retti dalla Congregazione di carità si aggiunga « proprio dell'ospedale ») sono fissati nel regolamento organico. (*Nota.* — Nel caso in cui appositi impegni stabilissero a favore degli impiegati e salariati il diritto a pensione, le norme relative dovranno — a' termini del comma *d)* dell'art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99 — essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle istituzioni pubbliche di beneficenza un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato.

Si noti inoltre che per le istituzioni pubbliche di beneficenza le quali dispongano di una rendita netta complessiva non inferiore alle lire 5000, tali impegni debbono essere precedenti al 1° gennaio 1908, giacchè per effetto della legge 19 maggio 1907, n. 178 e del R. D. 27 febbraio 1908, n. 280, da quell'epoca è diventata obbligatoria la iscrizione alla cassa di previdenza e non è più possibile concedere speciali pensioni sui bilanci di simili istituzioni.

Art. 23. — Il servizio di tesoreria e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale.

Nel caso che l'istituto venga autorizzato ad avere un esattore proprio non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

CAPO VI.

Disposizioni finali.

Art. 24. — Per le materie non contemplate nel presente statuto (*Nota.* — Per gli ospedali retti dalle congregazioni di carità (1) si aggiunga: « ed in quello della congregazione di carità ») si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e dei relativi regolamenti.

Art. 25. — Il regolamento speciale igienico-sanitario, di cui all'art. 19 del presente statuto, dovrà essere emanato entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto stesso ed entrerà in vigore subito dopo conseguita l'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

.....

(1) Vedi statuto Cong. di Carità Boll. Amm. pagina 119.

Parte I.

63. Modificazioni alla legge elettorale politica (legge 22 giugno 1913 N. 648, pubblicata nella Gazzetta Uff. del Regno il 27 giugno 1913 N. 149).

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato.
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ART. I.

Agli articoli 1, 36, (3° ed ultimo comma), 44 (2° e 3° comma), 58 (nn. 2° e 3°), 61 (1° e 5° comma), 62 (1° comma), 65, 73 (penultimo comma), 77 (2° comma), 81 (3° comma), 82 (1° e 3° comma), 85 (ultimo comma), 86, 87 (1° comma), 97 del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666, sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto

elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555. (1)

Art. 36 (3° comma). — Se il reclamo, col quale si impugna una iscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa, entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler far seguire direttamente la notificazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

(Ultimo comma). — Se il reclamo che impugna un'iscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di un ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 44 (2° e 3° comma). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato contro le proposte della Commissione comunale o aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'iscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere, entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'art. 40, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

(1) Vedi Boll. Amn. pag. 65.

Art. 58 (numeri 2° e 3°).

2° un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 42, due copie di tale lista, autentiche in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 72, e una copia dell'elenco di coloro che sono contemplati dall'art. 15, ugualmente autenticata;

3° i verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'art. 62 e un elenco delle candidature dichiarate a norma dell'art. 66;

Art. 61 (1° comma). — In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente designati dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, fra i magistrati, anche del pubblico ministero, compresi nel distretto della Corte stessa, ma non elettori nel collegio, di quattro scrutatori e di un segretario.

(5° comma). — Delle designazioni di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Art. 62 (1° comma). — Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Art. 65. — Con dichiarazione scritta in carta libera ed auten-

ticata da notaio o dal sindaco del capoluogo del collegio, ogni candidato, che sia il deputato uscente del collegio o pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in caso di impedimento, assenza ed allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio-compresi nella lista dei giurati od in possesso di una delle condizioni contemplate negli articoli 3 e 4. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene la elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante, che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il deputato uscente, il candidato pel quale sia stata fatta la dichiarazione di cui al seguente articolo ed ogni altro candidato hanno la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato, in conformità di una scheda tipo che dev'essere unica per tutto il collegio.

E' condizione per l'esercizio di tale facoltà che il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, presenti la scheda tipo, autenticata da notaio. La presentazione deve essere fatta, in numero di esemplari corrispondente al numero delle sezioni del Comune, a ciascun segretario comunale del collegio, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato, precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione.

La scheda tipo dev'essere presentata alla cancelleria del tribunale, di cui al primo comma di questo articolo, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica in cui avviene l'elezione, per essere consegnata all'Ufficio centrale.

La scheda tipo sarà annessa al verbale degli uffici delle sezioni e dell'Ufficio centrale.

Il segretario comunale a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni o la scheda tipo, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi o della multa da 100 a 1000 lire, far tenere l'una e l'altra ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente la elezione.

Art. 73 (penultimo comma). — Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 82, 3.º comma, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Questo articolo, in uno degli articoli 79, 82, 84, 85, 86 e 87. e agli articoli dal 113 al 128 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala della elezione.

Art. 77 (2° comma). — Il pretore rilascia la tessera verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno. (1)

Art. 81 (3° comma). — In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 82 (1° comma). — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 12. Se a questora non lo fosse, il presidente lo sospende e fa procedere nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

(3° comma). — La votazione deve restare aperta fino alle ore diciassette. Se alle ore diciassette siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando essi abbiano tutti votato, ma non oltre le ore venti. Dopo le ore venti nessuno elettore può più votare.

Art. 85 (ultimo comma). — Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 88 debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 86. — Sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 58, ovvero, sebbene non portino il bollo e la firma, di cui all'articolo 75, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede;

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificialmente, ovvero nelle schede

(1) Vedi Boll. Amm. pag. 151.

diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 85, numero 4;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimono per più di un candidato o non siano uguali alla scheda tipo di cui all'art. 65, o contengano altre indicazioni, ovvero contengano le indicazioni non ammesse dal 3 comma dell'art. 79 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta, segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'art. 79, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 87 (1° comma). — Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne. Alle due urne, come al piego devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo, col bollo di cui all'art. 75, e quello di qualsiasi elettore, che voglia apporvi il proprio, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Art. 97. — Chiunque può essere eletto deputato purchè in esso concorrano i requisiti voluti dell'art. 40 dello statuto e salvo quanto è disposto dalla legge 13 giugno 1912 n. 555.

ART. 2.

E' data facoltà al Governo del Re di riunire le disposizioni della presente legge in testo unico con quelle del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912, n. 666.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

64. Incanti ad asta pubblica col mezzo della candela vergine (Norm. N. 76 del Ministero della Finanze).

Sottoposti dalla Ragioneria generale all'esame del Consiglio di Stato il quesito se possa essere dichiarata definitiva l'aggiudicazione al 1.º incanto, nei casi in cui si proceda all'asta col metodo della candela vergine, semprechè siasene fatta preventiva dichiarazione nell'avviso d'asta, in analogia a quanto è disposto al n. 9 dell'art. 75 del Regolamento di Contabilità generale, quell'alto Consesso nell'adunanza del 7 marzo 1913, a sezioni riunite (1.^a, 2.^a e 3.^a), ha emesso il parere:

« che negli incanti ad asta pubblica col metodo della candela vergine (e per parità di ragione in quelle a schede segrete, secondo l'art. 86 del Regolamento) sia obbligatorio esprimere l'incanto di miglioramento, e che, conseguentemente, in dette forme d'incanto non sia dato nè alle Amministrazioni dello Stato nè a quelle comunali di fare a meno del secondo incanto ».

Gli Uffici finanziari vorranno quindi, d'ora innanzi, uniformarsi sempre nelle aste, che dovranno sperimentare nell'interesse dello Stato, alle norme contenute nel su riportato parere.

Per il Ministro — CIMATI

65. Amministrazione postale — Servizio delle commissioni — Porti d'arma. (Circ. Min. Int. 18 giugno 1913 num. 11686/121797).

Col 1.º luglio p. v. l'amministrazione postale inizierà il *servizio delle commissioni*, previsto dagli articoli 10 e 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748.

Come è noto, esso consiste nel compito affidato agli uffici postali di interpersi fra i privati e gli uffici governativi e comunali, per la richiesta e la raccolta di atti o documenti, e per lo adempimento di operazioni accessorie o di formalità prescritte da leggi o da regolamenti.

Tra le operazioni che gli uffici predetti vanno ad assumere vi sono anche quelle relative alle richieste di licenze di porto d'armi, al riguardo delle quali l'amministrazione postale si impegna, appena ricevute le domande degli interessati, di corredarle di tutti i necessari documenti e di inviarle poi alle competenti autorità. A loro volta queste dovranno trasmettere ai particolari uffici postali le licenze concesse in base alle domande ricevute per loro tramite.

Questo Ministero, per sua parte, ha già reso edotto quello delle poste e dei telegrafi, in via generale, di quanto la legge ed il regolamento di p. s. e le particolari circolari dispongono per ciò che concerne l'istruttoria preliminare delle domande delle licenze sia per il porto dell'arma lunga da fuoco, sia per il porto della rivoltella o della pistola, sia per il porto del bastone animato. Ma poichè, soprattutto nella prima attuazione del nuovo servizio, non è improbabile che le amministrazioni delle poste abbiano bisogno di più particolari informazioni, così si pregano le SS. LL. di voler disporre perchè i dipendenti uffici di p. s. prestino con ogni premura la loro collaborazione agli uffici postali, con l'opera spedita e col consiglio, si che ne possa esser resa più agevole l'azione.

Gradirò un cenno di assicurazione dell'adempimento di quanto viene richiesto.

Pel Ministro — VIGLIANI

Parte II.

PROVINCIA DI SALERNO

Esami di abilitazione a messo esattoriale

Per comodo dei signori esattori e degli uffici chiamati a spiegare ingerenza nelle nomine dei messi esattoriali, si pubblica l'elenco delle persone che conseguirono l'abilitazione alle funzioni di messi nella sessione di esami del dicembre 1912 avuta luogo nella Prefettura di Salerno.

- 1.) De Martino Mariano — Acerno
- 2.) Annunziata Luigi — S. Valentino Torio
- 3.) Romano Gennaro — Mercato S. Severino
- 4.) Landi Aniello — idem
- 5.) Troiano Carlo — San Gregorio Magno

Elenco delle esattorie della Provincia di Salerno da conferirsi pel quadrennio 1914-1917 o pel novennio 1914-1922.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1.) Alfano. | 11.) Laureana Cilento. |
| 3.) Caselle in Pittari. | 12.) Montano Antilia. |
| 4.) Celle Bulgharia. | 13.) Postiglione. |
| 5.) Contursi. | 14.) Rofrano. |
| 6.) Cuccaro Vetere. | 15.) S. Giovanni a Piro. |
| 7.) Felitto. | 16.) S. Mauro Cilento. |
| 8.) Ispani-S. Marina. | 17.) S. Menna. |
| 9.) Laviano. | 18.) Serre. |
| 10.) Laurito. | 19.) Torreorsaia - Castelrug-
giero. |

Parte III.

Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi del demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari (1).

(T. U. 14 aprile 1910 N. 639 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1910 N. 227.

Vista la legge 24 dicembre 1908, n. 797, e gli articoli ivi richiamati dal testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 29 giugno 1912, n. 218, e dell'altro testo unico approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, per le leggi sul credito fondiario ;

In esecuzione dell'art. 9 della legge suddetta 24 dicembre 1908, n. 797, che ha autorizzato il Governo a coordinare in testo unico le nuove disposizioni e quelle richiamate, con le modificazioni di forma opportune in relazione alla materia contemplata dalla legge medesima ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

E' approvato l'annesso testo unico, visto, d'ordine Nostro, dal ministro predetto, delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei pro-

(1) Per aderire a molteplici richieste e sapendo di fare cosa utile iniziamo la pubblicazione di un breve commento pratico alla legge di unificazione dei sistemi di riscossione delle entrate dello stato e degli altri enti pubblici.

venti di servizi pubblici contemplati dalla legge 24 dicembre 1908, n. 797, nonchè delle tasse sugli affari.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc

Roma, 14 aprile 1910.

VITTORIO EMANUELE

Visto, *il guardasigilli*: FANI

LUZZATTI-FACTA

Disposizioni generali

Art. 1.

(Art. 1, legge 21 dicembre 1908, n. 797).

I sistemi di procedura coattiva, attualmente in vigore nelle diverse regioni del Regno, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, del Fondo per il culto, del Fondo di religione e di beneficenza di Roma, degli Economati generali e dei sub-economati di benefici vacanti (sia per le entrate economali, sia per quelle degli enti ecclesiastici dipendenti, quando essi si trovino effettivamente e direttamente amministrati dagli Economati e sub-economati predetti), delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati.

NOTE ALL' ART. 1.º

Il presente testo unico, che ha coordinato le disposizioni della legge 24 dicembre 1908 N.º 797 con quelle della legge di riscossione delle imposte dirette e con l'altro testo unico del 16 luglio 1905 N.º 646 delle leggi sul Credito fondiario, ha unificato il sistema di procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali, disciplinato prima nelle varie regioni da disparati precetti emanati dagli antichi stati nei quali si divideva l'Italia.

Rendite patrimoniali e tasse — Gli enti pubblici, oltre ai tributi che per legge possono imporre a tutti i contribuenti e che prendono il nome di *imposte e tasse*, possono, come persone giuridiche, possedere un patrimonio e realizzare quindi delle entrate fondate su rapporti puramente civili. Queste sono le entrate patrimoniali, che prendono le diverse denominazioni di censi, canoni, livelli, decime, fitti, ecc.

Fondandosi le entrate patrimoniali su rapporti puramente civili, a rigore per la

Ari. 2.

(Art. 2, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

loro riscossione dovrebbe essere applicata la procedura ordinaria. E' sorta però la necessità di accordare un sistema spedito ed economico per la realizzazione delle entrate patrimoniali, atteso che gli enti pubblici hanno bisogno di realizzare prontamente le loro entrate di qualsivoglia natura per la necessità di loro esistenza e per essere le stesse devolute a pubbliche funzioni.

Tasse sugli affari, canoni daziari. — L'ultimo articolo del T. U. (31) dichiara applicabili ai procedimenti esecutivi per le tasse sugli affari le disposizioni degli articoli 5 a 29.

Le stesse norme sono applicabili per la riscossione esecutiva dei canoni, spese pecuniarie e diritti indicati negli articoli 26 e 80 (parte 2.^a) del T. U. della legge daziaria 7 Maggio 1908 N.° 248, atteso che per la riscossione di tali cespiti si seguiva già la procedura stabilita per l'esazione delle tasse di registro, a norma dell'art. 3 della legge 26 Agosto 1868 N. 4548 riportato nei cennati due articoli della legge daziaria.

Alla stessa procedura di privilegio dovranno ricorrere i comuni anche per le ipotesi contemplate negli articoli 51, 52 e 112 del T. U. della legge daziaria.

(V. circ. Min. Fin. 5 Maggio 1909 N.° 410 Div. 111).

Riscossione delle multe e spese di giustizia e delle tasse diritti e spese notate a debito. — Il procedimento stabilito dalla presente legge, giusta l'avviso espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 12 Novembre 1909, non è applicabile per la riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute allo Stato, qualunque sia il funzionario incaricato della riscossione, quando esse dipendano da sentenza.

Tale procedimento invece è applicabile quando sia intervenuto il componimento in sede amministrativa a norma dell'art. 8, 2.° comma della legge 26 gennaio 1865 N.° 2134.

Questa distinzione deve anche farsi riguardo alle ammende e spese di giustizia per contravvenzioni ai regolamenti comunali e provinciali direttamente riscosse dai Comuni e Provincie.

Veruna innovazione ha portata la presente legge circa la procedura che seguirà per la riscossione delle tasse, diritti e spese notate a debito di materia civile nei procedimenti interessanti le persone ammesse al gratuito patrocinio, le Amm. dello Stato e quella del Fondo per il Culto. (V. Norm. N.° 158 del Min. Fin. del 15 Ott. 1910).

La ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che la emette qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture.

NOTE ALL' ART. 2.

Ufficio competente alla compilazione della ingiunzione. Ruoli e titoli esecutivi. Obblighi del Tesoriere. — La riscossione delle rendite ed entrate patrimoniali spetta al tesoriere, il quale vi provvede in base di ruoli o titoli esecutivi rilasciati dall'amministrazione.

Spetta quindi al tesoriere comunale, se si tratta di comune, ed ai tesorieri e riscuotitori delle opere pie, iniziare il procedimento di coazione con la *ingiunzione* al debitore moroso di pagare entro 30 giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Il tesoriere non può procedere alla riscossione coattiva senza il titolo, il contratto, od i ruoli o quadri esecutivi delle rendite patrimoniali in uso nella nostra provincia. Se l'amm. non gli consegna questi documenti egli ha l'obbligo di richiederli: non può però egli addurre la mancata consegna di essi per essere discaricato da responsabilità per omessa riscossione quando egli abbia avuto dal comune o dalle amm. in genere un elenco di detti debitori, con la indicazione delle persone e delle somme dovute, giacchè l'obbligo di curare la esazione delle rendite patrimoniali è imposto al tesoriere (tenuto al semplice scosso) dalle allocazioni delle rendite stesse in bilancio. (V. dec. Corte Conti 7 genn. 1908. Giust. Amm. anno 1908.)

I ruoli o quadri esecutivi hanno valore di un titolo possessorio ed obbligano il debitore a provare, in petitorio, la insussistenza o la estinzione del suo debito. Si prescrivono ad ogni trentennio e devono perciò rinnovarsi prima che questo sia spirato. Questo sistema ordinato dai decreti dell'ex regno di Napoli 19 dic. 1816, 30 genn. e 19 nov. 1817, 2 Maggio 1823, 8 febbraio 1856, 11 Ottobre 1858 e 28 set-

tembre 1859 fu dalla giurisprudenza dichiarato capace di co-sistere con le norme vigenti e la presente legge (art. 30) ne riconosce il vigore.

L'obbligo del tesoriere o riscuotitore non si limita alla produzione delle ingiunzioni: occorre, per essere discaricato, che egli produca gli atti di infruttuoso pignoramento.

Nel caso che il debitore produca opposizione o ricorso, nei termini indicati nell'art. 3, impugnando i titoli creditorî, il tesoriere può chiedere l'intervento in causa del comune o ente. Ove il tesoriere non abbia avuto in consegna, oltre i ruoli, anche i titoli esecutivi dei censi e canoni, in caso di opposizione da parte dei debitori, il tesoriere ha soltanto l'obbligo di avvertire il Comune o l'ente per le occorrenti deliberazioni (dec. C. Conti 21 marzo 1911).

Notifica dell'ingiunzione, ufficiale competente. — Le ingiunzioni possono, senza distinzione di somma, essere notificate indifferentemente dall'ufficiale giudiziario addetto alla Pretura o dall'usciera di conciliazione. — Di regola però il priuo dei detti funzionari può compiere gli atti del proprio ministero in tutti i comuni che fanno parte del mandamento ed in tutto l'ambito del comune di residenza e l'usciera di conciliazione nel solo comune ove è sito l'usciera di conciliazione, salvo il caso di delega, giusta la legge sull'ordinamento giudiziario.

Notisi che a termini dell'art. 26 della tariffa civile, modificata con la legge 21 dicembre 1902 N. 528, non è ripetibile a carico dei debitori la maggiore spesa derivante dall'essersi l'esattore munito di un ufficiale giudiziario, quando poteva procedere per mezzo dell'usciera di conciliazione (Circ. Min. Fin. 10 Settembre 1910 N. 1600-450775 Div. II).

Quando invece si tratta di procedura immobiliare, di competenza esclusiva del tribunale, gli atti del procedimento debbono essere notificati a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto al tribunale competente per la espropriazione, giacchè le disposizioni speciali al riguardo riflettono soltanto la notificazione delle ingiunzioni e la esecuzione immobiliare e nulla è detto a questo proposito pei procedimenti immobiliari, onde per le notificazioni relative rimangono ferme le norme dell'ordinaria procedura. (N. 1 norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 Div. IV N. 83585).

Diritti per atti esecutivi, per copie, per crediti verso lo Stato. Tariffa — La riduzione alla metà, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2, non colpisce le indennità di trasferta, che rappresentano un rimborso della spesa sostenuta dall'ufficiale procedente per viaggio, trasporti e cibarie, giusta l'art. 267 della tariffa civile. (N. 2 norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N. 83585).

Nulla è dovuto per la redazione della ingiunzione e in originale e in copia, dovendo le stesse essere predisposte dal tesoriere, mentre all'usciera spetta la *notificazione*. Nei rari casi in cui le copie delle ingiunzioni spiccate dai Ricevitori del Registro e del Demanio non siano state predisposte, come di regola, dai ricevitori stessi, il diritto di copia spettante all'ufficiale incaricato della notificazione non dovrà corrispondersi per la 3ª pagina della ingiunzione (mod. 13) in cui sono scritturate meno di 8 linee a tenore del-

l'art. 289 della tariffa anzidetta, modificata dalla legge 21 dicembre 1902 (N. 4 normale predetta).

L'attuale legge nulla ha innovato circa il pagamento dei diritti all'Ufficiale che procede per la riscossione di crediti dello Stato. Quindi a tenore delle disposizioni vigenti, i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari della Pretura saranno corrisposti solo nel caso che vengono recuperati in confronto dei debitori, salvo l'immediato pagamento dell'indennità di trasferta. (N. 5 normale predetta).

La tariffa dei diritti secondo la legge 24 dicembre 1909 n. 797, è la seguente:

Notificazione dell'ingiunzione

1. Diritto fisso per l'originale (N. 246 tariffa) L. 0,25.
2. Diritto di notificazione per ciascuna copia *id.*) L. 0,25.
3. Diritto fisso copiatura per ogni facciata (N. 265 *id.*) L. 0,10.
4. Iscrizione in repertorio (N. 266 *id.*) L. 0,05.
5. Trasferta, nel caso di trasferimento al di là di un Km. dalla sede dell'ufficio, per ogni Km. e per la sola andata (N. 267 *id.*) L. 0,20.

N. B. Nel caso di più atti notificati nella stessa gita, nello stesso giorno, a richiesta della stessa parte, non si potrà esigere se non una sola tassa di trasferta, da ripartire su tutti g'i atti in proporzione del loro numero e delle distanze percorse (N. 298 *id.*)

Esecuzione immobiliare

1. Verbale di pignoramento presso il debitore o presso terzi (N. 249 *id.*) L. 2,00.
2. Avviso per l'incanto (N. 251 *id.*) L. 0,50.

Per notificazioni, copie, repertorio, trasferte, sono dovuti i diritti innanzi menzionati per le ingiunzioni. (continua)

Parte I.

66. Servizio delle Commissioni postali — Regolamento per la esecuzione degli articoli 10 e 11 della legge 2 luglio 1912, n. 748, approvato con R.^o D.^o 13 marzo 1913, N.^o 378. (1)

Art. 1.

Il servizio delle commissioni è limitato alla richiesta di documenti ed atti che, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 2 luglio 1912, n. 748, saranno preventivamente determinati con decreto Reale.

Art. 2.

Dalla data d'attuazione del presente regolamento il servizio di commissione, oltrechè alla legalizzazione degli atti, secondo è

(1) Art. 10 e 11 legge 2 luglio 1912 n. 748:

Art. 10. L'Amministrazione delle poste è autorizzata ad eseguire gradatamente il servizio delle commissioni per richiesta ad uffici pubblici di documenti ed atti soggetti o non a registrazione od a vidimazione nei limiti, con le norme e con le condizioni che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 11. La tassa di commissione è di centesimi 30 per la richiesta di atti o documenti nei quali non sia necessaria alcuna operazione o formalità complementare.

Per ciascuna operazione accessoria o complementare, come la registrazione, la vidimazione, ecc., che debba essere aggiunta alla prima domandata, è dovuto distintamente un supplemento di tassa di cent. 30 e tanti supplementi quante siano le operazioni domandate.

Sono a carico dei committenti e saranno riscosse nel modo fissato dal regolamento le tasse postali di francatura o di raccomandazione degli invii.

Le spese inerenti al rilascio dei documenti ed alle operazioni e formalità complementari che siano richieste, sono anticipate o rimborsate dai committenti nei modi che saranno, per i diversi casi, fissati dal regolamento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono estese al servizio di legalizzazione degli atti che già è affidato all'Amministrazione postale.

Vedi Boll. Amm. N.^o 13, pag. 201.

disposto dall'art. 11 della citata legge, si estende alla richiesta dei certificati ed atti seguenti:

atti e certificati di nascita (compresi quelli da rilasciarsi dalle curie);
certificati di cittadinanza;
certificati di buona condotta;
certificati penali;
certificati di studi;
certificati di stato libero e di matrimonio;
certificati di morte;
certificati di denuncia di successione;
copie di congedi e di stati di servizio militari;
licenze di porto d'arma;
certificati catastali.

Art. 3.

La richiesta delle operazioni commesse alla posta deve essere scritta per cura del mittente su di un modulo fornito gratuitamente dagli uffici postali, sul quale questi applicano i segnatasse di valore corrispondente alla tassa di commissione, che deve essere riscossa nella misura fissata dalla legge distintamente per ogni atto o documento domandato. Alla richiesta stessa debbono essere allegati: l'istanza formale indirizzata all'autorità competente per l'atto che ne forma l'oggetto ed, occorrendo, i documenti che sono indispensabili per ottenere l'atto medesimo.

Deve inoltre il committente versare l'importo delle tasse postali di francatura e di raccomandazione degli invii, nella misura determinata per ogni operazione.

Detto importo è pure dall'ufficio ricevente convertito in segnatasse da applicare sul modulo di richiesta fornito dell'Amministrazione.

Qualora per la emissione dell'atto domandato siano da corrispondere diritti o tasse, il relativo importo è anticipatamente versato dal richiedente e tramutato dall'ufficio di posta in vaglia intestato all'autorità od ufficio al quale incombe la riscossione di dette tasse o diritti.

La tassa di tali vaglia è pure a carico del committente.

Art. 4.

Per ogni richiesta gli uffici di posta rilasciano al committente una ricevuta dalla quale risulta:

1° l'oggetto di essa;

2° gli allegati che vi sono aggiunti;

3° le somme versate per tassa di commercio, per tasse postali di affrancatura e di vaglia e per diritti e tasse di altra natura.

Art. 5.

Esaurita la commissione l'interessato rilascia a tergo della sua stessa richiesta la ricevuta del documento procuratogli e di ogni altro che gli sia restituito.

Nel caso di errori od omissioni il committente è tenuto a rimborsare l'Amministrazione di ogni eventuale maggiore spesa, ed a sua volta egli ha diritto al rimborso delle somme che avesse versato in eccedenza.

Art. 6.

Sono applicabili al servizio delle commissioni le limitazioni di responsabilità stabilite dall'art. 4 del regolamento generale approvato con R. Decreto 10 febbraio 1901, n. 120.

In caso di perdita non cagionata da forza maggiore, di corrispondenze raccomandate contenenti richieste di commissioni od atti e documenti spettanti ai richiedenti, è a costoro dovuta l'indennità fissata dall'art. 3 della legge 2 luglio 1912, n. 748.

Art. 7.

In ogni ufficio postale sarà tenuto a disposizione del pubblico un elenco degli atti e certificati formanti oggetto del servizio di commissione con l'indicazione dettagliata per ognuno di essi della tassa di commissione, di ogni altra tassa o diritto che debbano essere corrisposti e dei documenti che occorre di allegare alla domanda e con l'aggiunta delle informazioni e dei chiarimenti ritenuti utili per norma del pubblico e degli uffici postali.

Art. 8.

Gli atti richiesti, che per qualsiasi ragione non fossero ritirati a cura dell'interessato e di cui non si potesse in altra guisa eseguire il recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze cadute in rifiuto.

Art. 9.

In applicazione dell'art. 48 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. Decreto 24 dicembre 1899, n. 501, i reclami

concernenti le richieste di commissioni o gli atti e documenti ad essi riferentisi non sono ammessi trascorso un anno dalla presentazione delle richieste.

I reclami presentati in tempo utile hanno corso senza spese postali a carico degli interessati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro d'Agricoltura Industria e Commercio

CALISSANO

67. Documenti rilasciati per l'ammissione alle Scuole Comunali. Non sono dovuti i diritti di Stato Civile. — (Circ. Min. Int. 8 luglio 1913 N. 15700-1).

E' stato sollevato il dubbio se, a prescindere dalla esenzione per le persone povere, contemplata dall'art. 147 del R. Decreto 15 novembre 1865 N. 2602, sia consentita la riscossione dei diritti di stato civile, ai sensi dell'art. 145 dello stesso decreto, sui documenti rilasciati, sia pure in carta libera, per l'ammissione alle scuole elementari.

Questo Ministero, d'accordo con quello dell'Istruzione, ritiene che, trattandosi di un pubblico servizio obbligatorio e gratuito per legge, non possa sottoporsi al pagamento di qualsiasi tassa o diritto il rilascio dei documenti, che, per lo scopo anzidetto, debbono essere esibiti dagli interessati e che sono specificati nell'articolo 100 del regolamento generale 6 febbraio 1908 N. 150 sull'istruzione primaria.

68. Copie delle liste di Sezione — (Circ. Pref. di Salerno ai Sindaci del 22 luglio 1913 N. 25244).

Il Ministero ha avvertito che la modificazione apportata all'art. 58 N. 2 della legge elettorale politica, (1) che cioè debba essere consegnato al Presidente del seggio *un esemplare* della lista di sezione autenticata dalla Comm. prov., implicitamente stabilisce che presso la Commissione medesima debbano trovarsi depositati *più esemplari* di ciascuna lista di sezione, uno dei quali soltanto è consegnato per la votazione. Tale modificazione fu suggerita dalla considerazione che altrimenti dopo la votazione la Comm. prov. non avrebbe avuto alcun esemplare della lista per appor-

(1) Vedi Boll. Amm. N.º 13 pag. 195.

tarvi le successive variazioni, nè avrebbe avuto modo di fornire della lista l'ufficio elettorale, nel caso di più elezioni suppletive o generali da farsi entro l'anno, prima della revisione ordinaria delle liste.

Per l'attuazione della nuova disposizione della legge il Ministero ha prescritto che presso le Comm. provinciali debbano conservarsi le liste di sezione in *tre* esemplari, ciascuno autenticato nella forma prescritta, e tenuto sempre aggiornato con le variazioni da apportarvisi agli effetti dell'art. 43 della legge.

Ha in conseguenza disposto che da parte degli uffici comunali sieno compilate al più presto e *non oltre il 15 Agosto p. v.* altre due copie delle liste di sezione, sull'esemplare che i Comuni già hanno compilato per effetto delle precedenti disposizioni, esemplare che oggi stesso a parte spedisco a V. S. in piego raccomandato.

Le nuove copie, diligentemente controllate e firmate dai componenti la Commissione Comunale, dovranno essere trasmesse a questa Comm. prov. assolutamente non oltre il giorno 15 del prossimo mese di Agosto, sotto la personale responsabilità di codesto segretario comunale e con diffida che, in caso di inadempienza, sarà provveduto di ufficio a sue spese, a mente dell'art. 31 del reg. 2 Febbraio 1911.

Prego intanto la S. V. d'invitare codesto segretario comunale di prendere in consegna speciale l'esemplare di lista, che a parte si trasmette a codesto Comune e di invitarlo altresì a restituire a vista l'unita dichiarazione di ricevuta dallo stesso sottoscritta.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Prefetto — *Bladier*

Parte III.

Procedura coattiva per la riscossione della entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi del Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari (1).

T. U. 14 aprile 1910 N. 639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1910 N. 227.

Art. 3.

(Ar. 3 legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Entro trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti il conciliatore o il pretore, o il tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.

L'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal conciliatore, pretore o presidente con semplice decreto in calce al ricorso.

Art. 4.

(Art. 4, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Respinto, in tutto od in parte, il ricorso o l'opposizione dall'autorità adita e riattivato, qualora ne fosse stata disposta la sospensione, il procedimento coattivo, oppure proseguito, in mancanza del ricorso o dell'opposizione anzidetti o dell'inibitoria da parte dell'autorità suindicata, il procedimento medesimo, esso non potrà, per qualsiasi motivo, ed anche quando sia pendente giudizio di appello, essere sospeso se non in seguito a pagamento della somma dovuta, salvo il caso di provvedimento di sospensione che fosse dato dalla autorità adita per l'appello.

Tale pagamento dovrà comprovarsi con la quietanza staccata dai prescritti bollettari.

Dell'esecuzione sui mobili.

Art. 5.

(Art. 33, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281, e 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Trascorso inutilmente il termine di giorni trenta, fissato dall'art. 2 per i debitori morosi, o respinto il ricorso o l'opposizione nei casi in cui fosse stata ordinata la sospensione del procedimento

(1) Vedi art. 1 e 2 e note Boll. Amm. N. 13 pagg. 203 e seguenti.

coattivo a tenore degli articoli 3 e 4, l'ente creditore procede, per mezzo di un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o di un usciere dell'ufficio di conciliazione, al pignoramento dei beni mobili del debitore, eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

NOTE ALL' ART. 5.^o

Ragioni delle varianti contenute nell' articolo 5 in confronto all' art.º 33 della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'art.º 5 proviene dall' art.º 33 della legge (testo unico) 29 giugno 1902 N.º 281 sulle riscossione delle imposte dirette.

Fra le modificazioni apportate a quest'ultimo articolo è opportuno rilevare che fu esclusa la limitazione dell' esecuzione ai « beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l' imposta è dovuta », giacchè i crediti, cui si riferisce la presente legge, non hanno, come le imposte, diretta relazione col comune ove sono i mobili del debitore.

L'ente creditore può direttamente promuovere la esecuzione sui beni mobili del debitore, ovunque essi si trovino, anche quando, per conto dell'ente creditore, proceda l'esattore delle imposte dirette: onde si è pure soppresso il capoverso dall' art. 33 della citata legge 29 giugno 1902, che riguarda il procedimento per mezzo dell' esattore del luogo ove sono i mobili da pignorare.

Quanto ai beni mobili suscettibili di pignoramento, si è tolta la menzione espressa « dei fitti e delle pigioni da scadere entro l'anno » poichè questa limitazione non ha ragione di essere rispetto ai creditori di cui si occupa la presente legge, e la sola enunciazione generica dei fitti e delle pigioni sarebbe stata superflua, potendosi già per diritto comune estendere ben anche ad essi l' esecuzione mobiliare (N.º 5 Norm. Min. Fin. 15 ott. 1910 N.º 83585).

Art. 6.

(Art. 34, legge T. U. 29 giugno 1912, n. 281).

L'atto di pignoramento, redatto dall' ufficiale giudiziario o dall'usciera, in presenza di due testimoni, contiene la designazione dell'ente che procede all' esecuzione, il nome e cognome dei debitori e dei testimoni, il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati, il nome e cognome del depositario, e la intimazione al debitore che trascorso il termine stabilito dall' art. 10 si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

Quando si procede sui frutti naturali pendenti, l'atto di oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e l' estensione approssimativa del medesimo.

L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dall' ufficiale giudiziario o dall' usciere e dal depositario.

Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo; in mancanza dell' uno o dell' altra, la copia si rimette al domicilio del debitore, e se il domicilio non è nel Comune la copia si rimette, per conto del debitore, al sindaco.

NOTE ALL' ART. 6.º

Tasse di bollo — Gli atti per la procedura indicata in questo art.º devono essere redatti in carta bollata.

L'intendenza di Finanza può autorizzare, giusta l'art.º 32 della legge 4 luglio 1897 N.º 414, la bollazione allo straordinario di tali atti quando si tratti di riscossione di crediti di pubblici enti (province, comuni, economati e sub-economati di benef. vacanti), per atti soggetti alla tassa di almeno lire 1,20, che siano predisposti su formato uguale a quello della carta bollata e con le stesse limitazioni fissate dall'art.º 29 della legge sul bollo. I pubblici uffici non possono trovare la convenienza ad avvalersi della bollazione allo straordinario se non per quegli atti relativi ad esecuzioni mobiliari per crediti d'imposte superiori a lire 100, pei quali è prescritto il bollo di lire 2,40 e per gli atti del procedimento immobiliare soggetti al bollo di lire 3,60 qualunque sia l'importo da riscuotersi. (Circ. 14 giugno 1909 Min. Fin. Div. 1ª N.º 79941).

Indennità a testimoni, periti, custodi, ecc. — Nessuna riduzione è da farsi alle indennità spettanti ai testimoni, periti, custodi ecc., dacchè al riguardo la presente legge nulla ha innovato alle disposizioni della tariffa civile e del codice di procedura civile. (V. N.º 3 Norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N.º 83585).

Consegna della copia del verbale di pignoramento — La copia del verbale di pignoramento, quando non possa consegnarsi al debitore, deve essere trasmessa al Sindaco del luogo della esecuzione. (V. N.º 7 Norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N.º 83585).

Art. 7.

(Art. 35, legge T. U. 29 giugno 1912, n. 281).

Dell'avvenuto pignoramento l'ufficiale giudiziario o l'usciera dà notizia immediata al sindaco trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

Gli ufficiali giudiziari ed uscieri che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti, sopra denuncia del sindaco, con multa di L. 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione.

NOTE ALL' ART. 7.º

Consegna della copia dell'atto di pignoramento. Multa per la mancata consegna — La consegna della copia dell'atto di pignoramento deve essere fatta al Sindaco del luogo della esecuzione.

Il Sindaco non ha facoltà di applicare la multa di lire 20 a carico dell'ufficiale precedente per la mancata trasmissione della detta copia, benchè la multa sia devoluta al comune, ma deve limitarsi a denunciare il fatto e richiedere all'autorità giudiziaria, che ha i poteri disciplinari sugli ufficiali giudiziari e sugli uscieri di conciliazione (art.º 177 e seguenti del R. D. 6 Dicembre 1865 sull'ord. giudiziario) per l'applicazione della multa. (V. Num. 7 Norm. Min. Fin. 15 ott. 1910 N.º 83585).

Art. 8.

(Art. 36, legge T. U. 29 giugno 1912, n. 281).

L'ente creditore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'ente creditore, e non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'ente creditore.

NOTE ALL' ART. 8.º

Custodia degli oggetti pignorati — Il divieto fatto « all'ente creditore » di prendere in custodia gli oggetti pignorati, si estende naturalmente anche agli agenti o funzionari che procedono all'esecuzione per conto del creditore.

Analogamente quando si procede fuori del comune ove risiede l'ente creditore, la scelta del custode e la istanza al Sindaco per la nomina di esso può farsi dall'agente o funzionario incaricato del procedimento. (V. Num. 8 Norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N.º 83585).

Art. 9.

(Art. 37, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Salvo la omissione del precetto, nulla è innovato alla procedura ordinaria quanto al pignoramento dei beni mobili presso terzi e all'assegnazione di crediti in pagamento. L'ente creditore però può valersi dell'ufficiale giudiziario o dell'usciera di cui all'art. 2 per tutti gli atti della procedura esecutiva, compresa la notificazione della sentenza.

Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al debitore si farà dall'ufficiale giudiziario o dall'usciera mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'ente creditore, invece che al locatore, il fitto o la pigione scaduta o da scadere, sino alla concorrenza delle somme dovute all'ente medesimo.

NOTE ALL' ART 9.º

Convenienza di procedere prima sui mobili — Da l'art. 9, derivato dall'art. 37 della legge del 1902, sono stati esclusi gli ultimi tre capoversi di questo articolo, perchè stanno in relazione al diritto dell'esattore al rimborso delle quote inesigibili e non trovano applicazione nella materia di cui ora si tratta.

Così pure è stato escluso il primo cap. e l'ultima parte del secondo, che dichiara facoltativo per l'esattore il pignoramento presso terzi, giacchè questa dichiarazione è correlativa all'obbligo che ha l'esattore di procedere in via mobiliare prima di passare all'esecuzione immobiliare, mentre quest'obbligo non sussiste nei procedimenti che formano oggetto dell'art. 9.

Tuttavia, di regola, non si debbono iniziare contemporaneamente le procedure mobiliari e quelle immobiliari ed anzi converrà sempre procedere prima sui mobili, quando, per l'entità del credito e per la condizione economica del debitore, vi sia possibilità di ottenere la soddisfazione del credito con la vendita dei beni mobili senza bisogno di ricorrere alla espropriazione degli immobili. (Vedi N.º 9 Norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N.º 83585).

Art. 10.

(Art. 38, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui all'art. 6, senza che sia soddisfatto il debito, l'ente creditore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

L'incanto si notifica al pubblico a cura dell'ente creditore, con avviso da affiggersi, per mezzo dell'ufficiale giudiziario o del-

l'uscire, di cui all'art. 2, alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato per la vendita.

L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da vendersi.

Quando si tratti di oggetti per i quali vi sia pericolo di deterioramento od occorra una dispendiosa conservazione, l'ente creditore, previa autorizzazione del pretore, o del giudice conciliatore nei Comuni che non sono sede di pretura, può abbreviare i termini suddetti ed anche procedere alla vendita nello stesso giorno nel quale segue il pignoramento, purchè vi sia l'intervallo di non meno di due ore dalla pubblicazione dell'avviso relativo.

Art. 11.

(Art. 39, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Il segretario comunale, o un suo delegato, assiste all'incanto e stende il relativo atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario o del suo delegato e del banditore.

Per tale ufficio il segretario comunale è retribuito con le norme e nelle misure che saranno stabilite nel regolamento.

La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima e dietro il pagamento del prezzo offerto.

Quando l'incanto vada deserto in tutto od in parte, e le offerte sieno inferiori alla stima, si procederà a nuovo incanto nel primo giorno seguente non festivo, nel quale gli oggetti oppignorati sono venduti al miglior offerente, ancorchè l'offerta sia inferiore alla stima.

Per procedere al secondo incanto basta la dichiarazione che ne è fatta al pubblico dal banditore, d'ordine dell'ufficiale incaricato della vendita.

L'incaricato della riscossione non può mai rendersi deliberatario.

Gli oggetti d'oro e d'argento non possono vendersi per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'ente creditore come danaro per il solo valore intrinseco.

NOTE ALL'ART. 11.º

Divieto all'incaricato della riscossione di rendersi deliberatario dei mobili oppignorati. Oggetti d'oro e d'argento. L'art. 39 della legge del 1902 fa divieto all'esattore di rendersi deliberatario dei mobili oppignorati; nell'art.º 11 della presente legge il divieto è mantenuto per l'incaricato della riscossione, agente o funzionario o esattore delle imposte, che proceda per conto dell'ente creditore, mentre questi può esserlo degli immobili espropriati al debitore.

La facoltà dell'ente creditore di ritenere gli oggetti d'oro e d'argento per il loro valore intrinseco è pur devoluta all'esattore delle imposte, che proceda esso alla riscossione, ritenuto che tale facoltà gli compete già per l'art. 39 citato.

Art. 12.

(Art. 40 legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Seguita la vendita dei mobili, gli atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

La distribuzione del prezzo tra l'ente creditore e i creditori opposenti si fa a norma del capo VIII, tit. II, libro II del Codice di procedura civile.

Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'ente creditore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori.

Art. 13.

(Art. 41, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 181).

Ove l'ente creditore abbia oppignorati pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito per il quale si è proceduto, degli accessori e delle spese, nel termine di quindici giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge.

Art. 14.

(Art. 42, legge T. U. 29 giugno 1902, n. 281).

Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'ente creditore può esercitare tutti i diritti competenti al locatore suo debitore. Può anche procedere direttamente con le norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato, e colpiti dal privilegio stabilito dall'art. 1962 del Codice civile.

Art. 15.

(Art. 2 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Per gli atti compiuti nel procedimento di esecuzione mobiliare, l'ufficiale giudiziario o l'uscieri designati nell'art. 2 hanno diritto alle competenze di cui nell'articolo stesso.

Della esecuzione sugli immobili.

Art. 16.

(Art. 43, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Nel procedimento di espropriazione, iniziato per i crediti di

cui nell'art. 1 della presente legge, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo esecutivo.

NOTE ALL' ART. 16.^o

Procedimento immobiliare — Giusta l'art.^o 16 il procedimento di espropriazione degli immobili può essere iniziato senza l'obbligo della preventiva notificazione del titolo esecutivo. E' opportuno però avvertire che l'ente creditore deve pur sempre avere un titolo in forza del quale possa procedere esecutivamente e che resta fermo l'obbligo di notificare il precetto immobiliare secondo le ordinarie disposizioni del cod. di proc. civile. (N.^o 11 Norm. Min. F.n. 15 Ott. 1910 N.^o 83585).

Art. 17.

Art. 45, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'ente creditore e mediante ordinanza, alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'ente, purchè la riconosca idonea.

Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.

Previa citazione dell'ente, il presidente revoca la nomina del sequestratario ed annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per cui si procede.

Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.

L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'ufficiale giudiziario si recherà sul luogo per la esecuzione. La notificazione di tale atto al debitore vale citazione affinché esso possa trovarsi presente.

Art. 18.

(Art. 46 legge T. U. 19 luglio 1905, n. 646).

Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'ente creditore, in seguito ad autorizzazione del presidente del tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa, se già fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati ed il debitore avesse stipulata in favore dell'ente che l'avesse accettata, la delegazione o cessione dei fitti.

In tal caso l'ente potrà procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale stabilita cogli articoli 5 a 15 della presente legge.

Art. 19.

(Art. 47, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le cessioni o deliberazioni di fitti non scaduti per un termine maggiore di un anno, anche se trascritte, sono inefficaci dal giorno della trascrizione del precetto riguardo all'ente creditore avente ipoteca iscritta anteriormente alla data certa della cessione o liberazione.

Art. 20.

(Art. 48, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sarà concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potrà essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario citato quello fra essi che non è unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici verserà nella cassa dell'ente creditore. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi già nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Art. 21.

(Art. 49, legge T. U. 1905, n. 646)

Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorità giudiziaria ne ordini la sospensione.

L'ente creditore può domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa, di regola, la perizia.

Tuttavia l'ente creditore che procede non ha obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procederà ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

NOTE ALL'ART. 21.º

Esclusione della perizia — Come si rileva nel 2.º cap, nel procedimento di espropriazione è esclusa di regola la perizia e l'ente creditore può chiedere l'incanto in base alla propria offerta, determinata a norma dell'art.º 663 del cod. di proc. civ., senza restare aggiudicatario nel caso di deserzione degli incanti, nella quale ipotesi invece si rinnoverà l'incanto con le modalità stabilite nell'art.º 675 seconda parte del detto codice (N.º 11 Norm. Min. Fin. 15 ott. 1910 N.º 83585).

Art. 22.

(Art. 50, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarerà, a sensi dell'art. 2043, n. 3 del Codice civile, è minore del credito dell'ente che procede, e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformità dell'art. 2045 del detto Codice, l'ente medesimo può fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Art. 23.

(Art. 51, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

Se la espropriazione si trovasse già iniziata da altri creditori, l'ente che procede avrà diritto di essere surrogato ai creditori espropriati nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'ente ha facoltà di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni ad esso ipotecati, fermi gli atti già compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantità di beni a cui si riferisca un posteriore precetto.

Tuttavia l'ente ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantità dei beni compresi nel precetto che dà luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti o quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali.

Quando l'ente che sostiene la procedura per la esecuzione tralascia di continuarla, potrà chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.

Art. 24.

(Art. 52, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646)

Il magistrato assegnerà sempre, nell'interesse dell'ente creditore, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.

I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzione del bando saranno ridotti alla metà.

Art. 25.

(Art. 53, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

La sentenza che autorizza la vendita è sempre provvisoriamente eseguibile, non ostante qualsiasi gravame.

Art. 26.

(Art. 54. legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le domande di separazione, le eccezioni di nullità e tutte le istanze incidentali, ancorchè riguardino il giudizio di merito, compresa la eccezione di pagamento, non sospendono il corso del giudizio e la vendita, salvo il caso che la sospensione sia provvisoriamente ordinata dal tribunale. Nondimeno, se la domanda è poi respinta dal tribunale, la sospensione ordinata non ha più effetto, sebbene la sentenza del tribunale venga impugnata.

Art. 27.

(Art. 55, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Il compratore degli immobili, nei venti giorni dalla vendita definitiva, dovrà pagare all'ente creditore, senza attendere il proseguimento della graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'ente in capitale, accessori e spese. In difetto di che vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e con la rivendita degli immobili aggiudicatagli a sue spese e rischio, salvo, l'obbligo all'ente stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Il pagamento della parte del prezzo di cui sopra dovrà eseguirsi parimente dall'aggiudicatario nei venti giorni dall'aggiudicazione anche quando da altri creditori sia stato promosso il giudizio senza bisogno che tale obbligo sia incluso nelle condizioni di vendita.

Art. 28.

(Art. 56, legge T. U. 16 luglio 1905, n. 646).

Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 sono applicabili anche nei giudizi di rivendita promossi dagli enti contemplati dalla presente legge nel caso dell'art. 689 del Codice di procedura civile.

Disposizioni finali.

Art. 29.

(Art. 6, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Gli atti per il procedimento coattivo sono esenti da tassa di bollo quando la somma, oggetto della vertenza, non superi le lire trenta, e sono scritti sulla carta bollata ordinaria da centesimi venticinque quando la somma superi le lire trenta e non le lire cento.

NOTE ALL' ART. 29.

Trattamento tributario degli atti esecutivi ed atti attinenti al procedimento. Tassa di bollo. — L' art. 29 stabilisce la esenzione del bollo quando il credito, per cui si

procede, non superi le lire 30 e dichiara soggetti al bollo di cent. 25 gli atti per ricupero di credito eccedenti le 30 lire ma non le 100, qualunque sia la procedura istituita.

Se il credito supera questa somma, deve usarsi la carta da lire 2,40 nella procedura mobiliare, anche quando trattasi di credito superiore alle 1500 e la carta da lire 3,60 in quella immobiliare di competenza esclusiva del tribunale.

Fra gli atti esecutivi che godono dell'eccezione e della riduzione della tassa di bollo sono da comprendersi la dichiarazione del terzo pignorato (art. 611 e segg. cod. proc. civ.) e la successiva sentenza di assegnazione, facendo le une e le altre sostanzialmente parte del procedimento di esecuzione.

Gli originali degli avvisi da inserirsi nel foglio degli annunci legali in relazione ai procedimenti di cui trattasi, godono anche essi delle esenzioni e riduzioni suddette, secondo le distinzioni per valore indicate come sopra. Ma se trattasi di procedimenti per crediti superiori a 100 lire, i detti originali devono sempre redigersi sulla carta bollata da una lira, ai sensi dell'art. 19 N. 15 della legge sul bollo (N. 12 Norm. Min. Fin. 15 Ott. 1910 N. 83585). Vedi anche commento art. 6.

Esenzione e riduzione della tassa di bollo. — La esenzione e riduzione delle tasse di bollo riguardano soltanto gli atti coattivi compiuti nello interesse degli enti creditori, ma non quelli dei giudizi che possono sorgere in seguito al procedimento di esecuzione e neppure gli atti promossi dai debitori in opposizione agli atti esecutivi (N. 13 Norm. già citata).

Art. 30.

(Art. 7, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Rimane in vigore degli antichi ordinamenti la parte riguardante le norme di conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli esecutivi per la riscossione dei cespiti mobiliari.

NOTE ALL' ART. 30.

Vigore delle antiche leggi. — La presente legge si è limitata ad unificare il sistema di procedura puramente formale. Per quel che riguarda le norme di *conservazione, voltura, rinnovazione ed efficacia dei ruoli* sono applicabili le antiche leggi vigenti in materia.

Tale disposizione lascia sussistere disparità ed inconvenienti non lievi e quindi si impone anche per questa parte l'opera di unificazione legislativa.

Nelle provincie dell'ex Regno delle due sicilie vige un regio decreto del 30 Gennaio 1817 con disposizioni speciali per la formazione, pubblicazione ed esecutività dei ruoli dei debitori, in mancanza di reclami avanzati nei termini.

Art. 31.

(Art. 8, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Le disposizioni degli articoli 5 a 29 della presente legge, esclusa nell'art. 5 la parte concernente il richiamo agli articoli 3 e 4, sono applicabili ai procedimenti esecutivi per la riscossione delle tasse sugli affari. Il termine prefisso nell'ingiunzione è, anche in questo caso, portato a trenta giorni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle finanze

FACTA.

Parte I.

69. Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 21 maggio 1908, n. 269. (1)

(Legge 19 giugno 1913 n. 640, pubblicata nella Gazzetta Uff. del Regno N.º 167 del 18 luglio 1913).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 32, 33, 35 (3° ed ultimo comma), 36, 38, 43 (1° comma, n. 3) 58 (ultimo comma), 60 (2° comma), 61, 63 (3° comma), 65, 124 (2° comma, prima parte), del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269 sono abrogati.

Art. 2.

Agli articoli sottoindicati del testo unico della legge comunale e provinciale 21 maggio 1908, n. 269, sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

Art. 12. — Per essere elettore è necessario di essere cittadino dello Stato e di godere dei diritti civili nel Regno.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l'esercizio del

(1) Alla presente legge, sapendo di far cosa gradita ai nostri lettori, facciamo seguire tutte le altre leggi, che hanno finora modificato le disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale del 1908. Per facilitare poi le ricerche e per i debiti confronti pubblichiamo anche una tabella degli articoli del t. u. modificati, o abrogati indicando di contro a ciascun articolo la disposizione di legge modificatrice o abrogatrice.

diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie italiane, quand'anche manchino della naturalità.

L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555. (1)

Art. 13. — Sono elettori coloro che trovansi iscritti nelle liste elettorali politiche e che potranno esservi iscritti in virtù degli articoli 2, 3, 4 e 24, terz'ultimo comma, del testo unico della legge elettorale politica 30 giugno 1912. n. 666.

Gli elettori di cui al presente articolo possono esercitare il loro diritto solamente nel comune dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

Quando costoro abbiano almeno da sei mesi trasferito la loro residenza in un altro comune e siano stati iscritti nel registro della popolazione stabile di esso dovranno, a loro domanda o, in mancanza di questa, di ufficio essere radiati dalle liste elettorali e dal registro della popolazione stabile del comune ove avevano la residenza ed essere iscritti in quelli del nuovo comune.

La domanda per la nuova iscrizione dev'essere presentata nel termine stabilito dall'art. 28.

Alla domanda deve essere unito un certificato del sindaco del comune della precedente residenza, che attesti che il richiedente non sia compreso o sia stato cancellato dalle liste del comune medesimo.

Quando la cancellazione o l'iscrizione siano avvenute d'ufficio, il sindaco del comune in cui esse hanno avuto luogo deve darne avviso al sindaco del comune in cui debbano operarsi la corrispondente iscrizione o cancellazione dalle liste.

Art. 14. — (1° comma).

Sono elettori, quando abbiano compiuto il ventunesimo anno di età ovvero lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel comune una contribuzione diretta erariale di qualunque natura, ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali di famiglia o fuocatico, sul valore locativo, sul bestiame, sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi e sulle rivendite o per altre tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.

(3° comma). — La contribuzione diretta erariale, di cui nel 1° comma del presente articolo, non è computata per il riconoscimento del diritto elettorale se lo stabile non siasi posseduto anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

(1) Vedi Bollettino pag. 65 e seguenti.

I contratti di cui ai numeri 1 e 2, debbono avere, per gli effetti indicati nel presente articolo, data certa che risulti da atti o contratti anteriori di sei mesi almeno al tempo stabilito dall'art. 37 per la revisione delle liste elettorali.

Art. 15. — La disposizione del 3° comma dell'articolo precedente non si applica al possessore a titolo di successione o per anticipazione di eredità.

Art. 16. — *Soppresso il 2° comma.*

Art. 17. — *(2ª parte).*

Al marito di quella che paga la moglie, eccettochè i coniugi sieno personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal tribunale.

Art. 18. — La contribuzione pagata a norma del 1° comma dell'art. 14 da una vedova o dalla moglie separata legalmente può valere come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti o generi da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinità.

Parimenti chi abbia il censo prescritto per l'elettorato può delegarlo ad uno dei suoi discendenti o generi fino al secondo grado di parentela o di affinità, quando egli non possa o non voglia esercitare il diritto elettorale.

Nel delegato devono concorrere gli altri requisiti prescritti per essere elettore.

Le designazioni e le delegazioni possono farsi con semplice dichiarazione autenticata da notaio e possono revocarsi nello stesso modo prima che si dia principio all'annua revisione delle liste elettorali.

Art. 19. — La contribuzione diretta erariale pagata pro indiviso dà diritto all'elettorato quando provenga dalla qualità di erede.

Ove invece provenga da altro titolo, occorre per il diritto all'elettorato una quota di contribuzione non inferiore a lire cinque per ogni censito.

Art. 20. — La contribuzione erariale diretta pagata sui beni soggetti ad usufrutto, ad enfiteusi o a locazione oltre i trent'anni, vale come censo tanto per gli usufruttuari, gli enfiteuti ed i conduttori quanto per coloro che vi abbiano la nuda proprietà, il dominio diretto e per i locatori.

Art. 20-bis.

I proprietari di stabili, che la legge esonera temporaneamente dall'imposta fondiaria, possono fare istanza perchè venga a loro spese determinata l'imposta che pagherebbero ove non godessero l'esenzione; di tale imposta si tiene loro conto per farli godere del diritto elettorale anche prima che venga a cessare l'esonero.

Art. 20-ter.

Per gli effetti elettorali le imposte pagate dai proprietari di

beni indivisi o da una Società commerciale sono calcolate per egual parte a ciascun socio.

La stessa misura si applica nel determinare la compartecipazione dei soci nei casi previsti dalle disposizioni dell'art. 14 ai n. 1 e 2 del secondo comma.

Dove l'uno dei compartecipi pretenda ad una quota superiore a quella degli altri deve giustificare il suo diritto presentando i titoli che lo provino.

L'esistenza delle Società di commercio si ha per sufficientemente provata da un certificato del tribunale indicante il nome degli associati.

Art. 20-quater.

I fitti pagati per beni appartenenti a Società in accomandita od anonime e le imposte sui beni spettanti a tali Società sono imputati nel censo dei gestori o direttori fino alla concorrenza della loro partecipazione nell'asse sociale, della quale deve constare nel modo sovraindicato.

Art. 21. — I sottufficiali e soldati del regio esercito e della r. marina non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovino sotto le armi.

Questa disposizione si applica pure alle persone appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizi dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Nella formazione delle lista elettorale si compilerà, con le norme e guarentigie sancite per la composizione della lista stessa, un elenco degli elettori che si trovino nelle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22. — Le donne non possono essere iscritte nelle liste elettorali amministrative e non sono eleggibili agli uffici designati dalla presente legge.

Art. 22-bis. — Non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale;

Tale incapacità cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;

3° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre i cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento, ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'art. 39 della legge 24 maggio 1913, n. 197.

4° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di beneficenza o delle Congregazioni di carità;

5° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicizia;

6° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quelle della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

7° i condannati ad altre pene restrittive della libertà personale, compresa quella degli arresti per un tempo superiore ai cinque giorni, mentre le scontano:

8° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

9° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'art. 248 del codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e le loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'art. 310 del codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte e quella prevista dai n. i 1 e 2 dell'art. 372 del codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'art. 405 del codice penale o ad abusi di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'art. 424 del codice penale, sia per l'uno che per altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

10° i condannati per delitti che, secondo, le cessate legislazioni penali corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 23. (1° comma).

Sono eleggibili a consiglieri comunali tutti gli elettori iscritti nella lista, purchè sappiano leggere e scrivere.

La Giunta municipale, nel notificare, ai sensi dell'art. 82, l'avvenuta elezione, inviterà coloro, per i quali dal titolo d'iscrizione o da annotazione contenuta nella lista, non risulti che sappiano leggere e scrivere, a darne la prova in uno dei modi ammessi dalla legge per l'iscrizione nella lista. Tale prova dovrà essere depositata nella segreteria comunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione.

Quando il numero degli elettori che sanno leggere e scrivere sia inferiore al doppio di quello dei consiglieri assegnati al comune, sono eleggibili anche gli analfabeti.

Non sono eleggibili:

(Parte 1 e 2 identiche);

g'impiegati degli istituti locali di beneficenza;

coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni che esso amministra o sussidia e i maestri comunali;

coloro che hanno il maneggio del danaro del comune o non ne hanno reso conto; (*il resto identico, meno l'ultimo comma che viene soppresso.*)

Art. 24. — Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.

Art. 25. — (1° comma):

Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori iscritti che si trovano nelle condizioni stabilite al primo comma dell'art. 23 della presente legge o che diano alla Deputazione provinciale la prova di cui al secondo comma del detto articolo, depositandola nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 95 . . . (*il resto identico*).

Sono eccezzuati:

coloro che, non avendo residenza nella provincia, non vi posseggono beni stabili o non vi pagano imposta di ricchezza mobile; (*parti 2^a, 3^a, 4^a identiche*).

parte 5^a: coloro che hanno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o da aziende sussidiate da essa, i maestri, gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di beneficenza esistenti nella provincia; (*il resto identico*).

Art. 25-bis. — Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, debbono ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esaminare la condizione degli eletti per i quali è necessaria la prova di saper leggere e scrivere a norma degli articoli 23 e 25 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando non abbiano presentata tale prova nel termine prescritto o quando la medesima non sia stata riconosciuta valida. Nell'uno e nell'altro caso i Consigli provvedono alle sostituzioni, ai sensi dell'art. 84.

Ove i consigli omettano di pronunziare nella prima seduta, provvede di pieno diritto la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni de' Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dagli art. 87 (comma 5° e seguenti) e 95 (ultimo comma), e i relativi termini decorreranno dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa quando sia necessaria.

Art. 26. — (1° comma).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità il luogo e la data della nascita, il titolo in virtù del quale gli elettori sono iscritti e l'abitazione di essi quando l'abbiano nel comune,

Art. 28. — Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali amministrative coloro che siano riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione d'ufficio nelle liste elettorali politiche del comune.

Sono altresì iscritti d'ufficio coloro che da almeno sei mesi sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

A tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'art. 20 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, completati dalle indicazioni di cui all'art. 21 del testo medesimo.

Nella copia dell'elenco n. 2 l'esattore comunale apporrà la propria firma accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma del presente articolo.

Sono anche iscritti nelle liste elettorali amministrative coloro che ne facciano domanda entro il 15 dicembre e provino il possesso dei prescritti requisiti; all'uopo il sindaco nè farà loro invito con manifesto da pubblicarsi il 1° dicembre di ogni anno.

Art. 29. — *Sostituire nel primo comma:*

2° l'atto ove occorra, che provi la residenza nel comune;

3° l'abitazione; se non ha l'abitazione nel comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere iscritto;

Indi continuare:

4.° i titoli

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Il richiedente, che non sia nato nel comune nelle cui liste domanda di essere iscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Art. 30. — (2° comma).

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Ove questi non sappia sottoscrivere, o non lo possa per fisico impedimento, potrà fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o avanti al notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Per gli effetti degli articoli 23 e 25 della presente legge la prova di saper leggere e scrivere può essere data con certificato o con la presentazione della domanda per l'iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga l'indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarerà d'aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona.

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

La domanda e i documenti devono essere presentati nella

segreteria comunale ed il segretario ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione, con indicazione dei documenti esibiti.

Art. 31. — La Commissione comunale elettorale istituita con l'art. 25 del testo unico della legge elettorale politica procede anche all'annua revisione delle liste elettorali amministrative.

Non possono contemporaneamente far parte della Commissione comunale elettorale o di quella provinciale, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato. Nè la stessa persona può far parte della Commissione comunale elettorale e di quella provinciale.

Hanno effetto anche per la revisione delle liste elettorali amministrative le disposizioni degli articoli 26, 27, 30, 31, 33 e 47 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

Art. 34. — Trascorso il termine di cui all'art. 28, la Commissione del comune deve riunirsi per esaminare le domande e procedere immediatamente alla formazione di *cinq*ue elenchi separati, per la revisione delle liste.

Art. 35. — (1° comma).

Nel primo elenco si propone la iscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel comune, sia che abbiano ad essere iscritti d'ufficio, a norma dell'art. 28, sia che abbiano presentata domanda documentata a termini degli articoli 28 e 29. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione non può proporre l'iscrizione di alcuno se essa non ha i documenti che dimostrino il concorso dei requisiti necessari per comprenderlo nelle liste elettorali del comune.

(5° comma):

Nel secondo elenco che la Commissione propone, sia in seguito a domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettori e di quelli infine che sono stati radiati almeno da sei mesi dal registro della popolazione stabile del comune:

(6° comma):

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso):

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con

esenzione dalla tassa, e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21.

Art. 37. — (2° e 3° comma):

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'art. 35, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile: ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 40. — (1° comma):

La Commissione, che ha proposto la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o iscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore, di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'iscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Art. 42. — La Commissione elettorale provinciale istituita con l'art. 37 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666, procede anche a tutte le operazioni disposte con la presente legge, con le medesime norme stabilite dagli articoli 37 e 47 dell'indicato testo unico.

Il rappresentante del Pubblico Ministero assiste alle sedute della Commissione, con le stesse facoltà indicate all'art. 37 del testo unico suddetto.

Art. 43. — (1° comma) *in luogo dei num. 3 e 4 sostituire:*

3° i cinque elenchi di cui all'art. 35, con tutti i documenti relativi alle nuove iscrizioni e cancellazioni, o al diniego delle domande, ancorchè non vi siano stati reclami;

Quindi continuare:

4° i reclami

Art. 44. — (2°, 3° e 4° comma):

La Commissione provinciale pronunzia, fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche iscrivere di ufficio coloro pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo avere ottenuto il certificato di cui al secondo comma dell'art. 21 del testo unico 30 giugno 1912, n. 666.

La Commissione provinciale deve radunarsi entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segre-

tario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e, quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 45. — (3° , 4° e 5° *comma*):

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori iscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia.

Art. 46. — (1° e 2° *comma*):

L'elezione pel rinnovamento parziale o totale del Consiglio, in qualunque periodo dell'anno segua, si fa unicamente dagli elettori iscritti nella lista permanente rettificata in conformità dell'articolo 45 e dei due seguenti capoversi.

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono farsi alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle che siano conseguenza della morte di elettori comprovata da documento autentico; della interdizione del diritto di elettore, che risulti da sentenza passata in giudicato; nonchè delle sentenze, di cui all'art. 50. Tali variazioni debbono essere fatte dalla Commissione elettorale del comune, che allega alla lista permanente copia dei suindicati provvedimenti e trasmette il verbale al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della provincia e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

(4° *comma*):

Anche di queste variazioni deve trasmettersi verbale al Regio procuratore e al presidente della Commissione elettorale provinciale.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

La commissione provinciale deve introdurre le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle sezioni di cui all'art. 59.

Art. 47. — (3° e 4° *comma*):

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della Commissione provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che aveva

reclamato contro le proposte della Commissione comunale, il ricorso a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni notificato all'elettore o agli elettori, la cui iscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere presentato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

Art. 51. — La Commissione del comune per la revisione delle liste, entro cinque giorni dalla comunicazione della proferita sentenza, fa la prescritta rettificazione nella lista definitiva, allegandovi copia della sentenza medesima.

La rettificazione si fa secondo le norme prescritte nell'art. 45.

Art. 53. — (2° comma):

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del comune e della provincia, sarà conservata negli archivi della prefettura.

Art. 54. — (3° comma).

La lista permanente deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e il numero di protocollo dello incartamento relativo all'iscrizione di ciascun elettore, nonché dell'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'art. 59.

Art. 58. — (2° e 3° comma);

Eccedendo gli elettori il numero di 800, il comune si divide in sezioni.

Ogni sezione non può avere più di 800 elettori iscritti, nè meno di 100, e concorre direttamente alla nomina di tutti i consiglieri, salvo il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 59. — La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del comune in sezioni a norma dell'art. 58; determina la circoscrizione delle singole sezioni nonché il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione.

In tale lista debbono essere tenute distinte le liste delle frazioni che abbiano rappresentanza separata a norma dell'art. 57.

Detta lista deve avere due colonne per ricevere rispettivamente a norma degli articoli 70 e 71, le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 29, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e iscritti in fogli susseguenti a quelli, in cui sono iscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 35.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non più tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 30.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui iscrive l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta senza domanda,

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale ed ogni cittadino avrà diritto di prendere cognizione di tali atti.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della provincia l'affissione degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtù dell'art. 44 e la autentica. Il presidente deve vidimare ciascun foglio.

Art. 59-*bis* Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano iscritti.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due se-

zioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta, nei cinque giorni dalla data della pubblicazione del manifesto di convocazione degli elettori, alla Commissione provinciale, la quale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno precedente quello stabilito per le elezioni.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione elettorale provinciale deve darne immediatamente avviso al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente la elezione.

Art. 55. — (*Comma 2° e seguenti*):

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal terzo giorno precedente la elezione e nel giorno stesso delle elezioni possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare il certificato d'iscrizione nella lista, qualora non lo abbiano ricevuto.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e nel giorno stesso dell'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti ed in quello stesso della votazione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 56. — (*1° Comma*):

Le elezioni si fanno nei mesi di giugno e di luglio.

Art. 60. — *Aggiungere al posto dell'ultimo comma (soppresso)*:

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale, che, nel giorno successivo

a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del comune le liste di cui all'art. 59.

Art. 60-*bis*. La Commissione elettorale comunale provvede a che nelle ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione ovvero nel giorno stesso della elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° un bollo del Comune;

2° la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione provinciale ai termini dell'art. 59 e due copie di tale lista autenticata in ciascun foglio da due membri della Commissione comunale, delle quali una serve per l'affissione a norma dell'art. 68;

3° i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 64;

4° l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

Art. 62. — Gli articoli 23 e 25 e quelli dal numero 66 a 88 e da 95 a 110 della presente legge sono affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri ben leggibili.

Art. 63. — (1° e 2° *comma*):

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di un vice presidente, designati dal primo presidente della Corte di appello fra i magistrati del distretto della Corte stessa, ma non elettori nel comune, compresi i giudici aggiunti e gli uditori, o tra gli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Corti e i tribunali, di quattro scrutatori e di un segretario.

Per i comuni sedi di Corti d'appello e di tribunale potranno essere scelti anche magistrati iscritti nelle liste elettorali amministrative del luogo.

In caso di necessità riconosciuta dal primo presidente della Corte, può anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice-presidente il vice-pretore e il conciliatore.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposta dal comune l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante ai giudici di tribunale di 1^a categoria, salvo ai magistrati di grado superiore la corresponsione di quella spettante ai consiglieri di Corte d'appello di 2^a categoria.

Art. 64. — Nel periodo compreso fra l'ottavo ed il quarto giorno inclusivi precedenti l'elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle con-

dizioni contemplate negli art. 3 e 4 del testo unico della legge elettorale politica.

Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovavano nelle condizioni sopra indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto nn nome e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione indetta regolarmente la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine, e, al più tardi, non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il comune deve corrispondere un'indennità di lire cinque.

Il segretario del seggio è scelto, in precedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nel comune, nelle categorie seguenti:

1° i cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari e i sostituti segretari degli uffici giudiziari;

2° i notai;

3° i segretari e vice-segretari comunali;

4° gli elettori del comune che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime tre categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

• Art. 64 *bis*. — Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengono alla medesima.

Art. 64 *ter* — L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino

di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima.

Art. 66. — Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 67. — Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 55.

Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni.

Art. 68. — Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista e l'elenco di coloro, che sono contemplati all'art. 21, devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Saranno parimenti affisse la lista dei consiglieri da surrogare e quella dei consiglieri che rimangono in ufficio.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del comune e coloro, che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 47 o che provino di essere cessata la causa della sospensione, di cui all'art. 21.

La prova che sia cessata la sospensione dovrà essere fatta presentando il congedo illimitato o l'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriore al decreto che fissa il giorno dell'elezione, o il provvedimento, da cui risulti la promozione a grado corrispondente a quello di ufficiale.

Art. 69. — Il diritto elettorale è personale: nessun elettore può farsi rappresentare, nè mandare il suo voto per iscritto.

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio l'elettore che trovasi nella impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art. 70. — Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice presidente gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione oltre il vice-presidente, come all'art. 64-ter, alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione e fa chiamare da uno degli scrutatori o dal segretario ciascun elettore nell'ordine della sua iscrizione nella lista.

Uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nella apposita colonna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto le sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 108.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore, che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 79.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore, che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco di cui al penultimo comma dell'art. 35, sono ammessi a votare quando facciano constatare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore iscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente e nell'articolo seguente, e della autorità che li ha rilasciati.

Art. 70-bis. — Agli effetti del penultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato della identità personale dell'elettore.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* del testo unico della legge elettorale politica; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è iscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 108.

Art. 70-ter. — In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è iscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, al lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato del pretore e dal cancelliere.

Art. 71. — *Aggiungere premettendo:*

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, questi presenta la sua scheda piegata al presidente.

Il presidente depone la scheda in un'urna di vetro trasparente, collocata sul tavolo dell'ufficio, visibile a tutti.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante, nell'apposita colonna, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

(1° e 2° comma):

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri da eleggere quando se ne devono eleggere meno di cinque.

Quando il numero dei consiglieri da eleggere è di cinque o più, ciascun elettore ha diritto di votare solamente per un numero di nomi eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

(4° comma):

L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico o gentilizio, il grado accademico; ogni altra indicazione è vietata.

Art. 72. — L'appello deve essere terminato non più tardi delle ore 13. Se a quest'ora non lo fosse, il presidente lo sospende e si procede nella votazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

Gli elettori che si presentano dopo l'appello votano nei modi indicati dagli articoli precedenti.

La votazione, a pena di nullità resta aperta fino alle ore sedici.

Se alle ore sedici siano tuttavia presenti elettori che non abbiano votato, il presidente, fatta prendere nota dal segretario dei loro nomi, li ammette a votare nell'ordine con cui ne è stata presa nota: nessun altro elettore che sopraggiunga può essere ammesso alla votazione. Alle ore diciassette nessun elettore può più votare.

Art. 73. — (1° comma, n. 2):

2° accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale;

(2° e 3° comma):

Questa lista, a pena di nullità, prima che si proceda allo spoglio delle schede, deve essere sottoscritta dai membri dell'ufficio e chiusa in piego suggellato, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta del piego. Questo è consegnato o trasmesso immediatamente al pretore del mandamento, e di tutto si fa menzione nel verbale.

La suddetta lista è pure vidimata in ciascun foglio da tre almeno dei membri dell'ufficio.

Art. 76. — Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro, che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere all'esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non

vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione.

Art. 79. — (1° comma):

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia, in via provvisoria, sopra tutte le difficoltà, e gl'incidenti, che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, sulla nullità dei voti.

Art. 80. — Il presidente a pena di nullità, dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Fa inoltre la proclamazione dei consiglieri comunali, quando il comune ha una sola sezione. Il verbale è firmato seduta stante da tutti i membri dell'ufficio; alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario. Dopo la firma del verbale l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista di cui all'art. 73, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, d'una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore del comune ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 81. — Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce nel termine di 24 ore, i presidenti delle altre sezioni e in unione ad essi od ai vicepresidenti che ne facciano le veci, riassume i voti dati in ciascuna sezione senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate, salvi i reclami ai quali è provveduto ai termini dell'art. 79, e fa la proclamazione dei consiglieri comunali.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti.

Per la validità delle operazioni sopraindicate basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 92. — (2° comma):

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

Art. 95. — (6° comma):

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti: il Consiglio decide nella sua prima sessione.

Art. 98. — (1° comma):

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elet-

tori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco, una nota vera, o nasconde o sottrae o altera registri o certificati scolastici, è punito con la detenzione fino a 3 anni e con multa sino a lire 3.000.

Art. 99. — (1° comma) :

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la iscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori, o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2.000.

Art. 101. — *Aggiungere in fine:*

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano o omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 102. — Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l'astensione, promette, o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000, anche quando l'utilità promessa sia stata di simulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore, che per dare o negare il voto elettorale ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto danaro o altra utilità, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a lire 1.000.

Art. 103. — Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità per costringerlo a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale o con notizie da lui conosciute false, o con raggiri o artifici, ovvero con qualche mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a lire 1.000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni, è applicato il massimo della pena,

Art. 101. — I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiu-

dizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a lire 2,000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai Ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 105. — Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasione nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attrupamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni, ovvero col rovesciare, coll'infangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle schede, o con altri mezzi impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a lire 5,000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1,000 a 6,000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissima.

Art. 106. — (1° comma):

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha luogo l'adunanza dei presidenti delle sezioni, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Art. 107. — Chiunque trovandosi privato o sospeso dall'esercizio elettorale, e assumendo il nome altrui si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto, o di leggere fraudolentemente nomi diversi da quelli che vi sono scritti, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 108. — Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagioni la nullità della elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con multa da lire 500 a 5000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque fa indebito uso della tessera di cui all'art. 70-bis, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a 100 lire e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 109 — (2° comma) :

L'azione penale per tutti i reati contemplati nella presente legge si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto di procedimento, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi nel complesso la metà del termine stabilito per la prescrizione.

(5° comma) :

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli art. 8 e 157.

Art. 109-bis (comma 3° dell'art. 109).

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

(Segue il comma 4° dell'art. 109 che incomincia: *Ai testimoni delle inchieste . . . e finisce: su materia punibile*).

Art. 110. — (2° e 3° comma):

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale, e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

Ai reati elettorali non è applicabile la legge 26 giugno 1904, n. 267.

Art. 111. — La cognizione dei reati elettorali, di cui agli articoli 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 107 e 108 è devoluta ai tribunali penali.

Art. 111-bis — In ogni caso in cui è dalla presente legge richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono iscriversi, o per autenticare la firma dei richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

Art. 11. — *Sostituire nel primo comma;*

b) i deputati provinciali della provincia;

c) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie e dei comuni;

Aggiungere dopo il paragrafo f:

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere nel tempo stesso al Consiglio provinciale.

Aggiungere dopo l'ultimo comma:

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giunta provinciale amministrativa non potranno intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni dei mandamenti in cui sono stati eletti.

Art. 145 e 245. — Sono incompatibili le funzioni;

1° di deputato al Parlamento e di deputato provinciale;

2° di deputato al Parlamento e di sindaco;

3° di deputato provinciale e di sindaco;

4° di presidente del Consiglio e di presidente della Diputazione provinciale.

I deputati al Parlamento non possono essere eletti deputati provinciali, e viceversa, se non hanno rinunciato e lasciato l'ufficio almeno otto giorni prima di quella della elezione.

Chiunque eserciti uno degli altri uffici indicati ai numeri 2 e 3 non può essere a quello rispettivamente incompatibile se non abbia cessato dalle funzioni da sei mesi.

Però il sindaco può essere eletto deputato al Parlamento fuori del Collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 153. — Nei comuni divisi in borgate o frazioni il sindaco può delegare in esse le sue funzioni di ufficiale del Governo, quando per la lontananza dal capoluogo o per la difficoltà delle comunicazioni lo creda utile, ad uno dei consiglieri, e in difetto ad altro fra gli elettori in quelle residenti purchè eleggibili a consiglieri a norma dell'art. 23 della presente legge.

Art. 225. — (*Ultimo capoverso*):

di 30 nelle altre provincie,

Art. 271. — I consiglieri comunali e provinciali durano in ufficio quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza di tale periodo.

Il quadriennio decorrerà per ciascun Consiglio dal 1° giugno dell'anno in cui è avvenuta la rinnovazione integrale di esso.

Salvo il disposto dell'art. 273, la scadenza del sindaco, della Giunta comunale, della Deputazione provinciale e del suo presidente coincide con quella dei rispettivi Consigli, i quali, appena ricostituiti, devono procedere alla rinnovazione delle dette cariche.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza prevista nel presente articolo produce, di pieno diritto, la immediata decadenza dagli uffici sopraindicati.

Art. 272. (2.° comma):

Durante il quadriennio si fa luogo

. . . (*Identico il resto*).

(3.° comma):

Le elezioni suppletive si fanno entro tre mesi dalle verificate vacanze, purchè il rinnovamento generale dei consigli . . .

. . . (*Identico il resto*).

Art. 218. — Salvo quanto è stabilito con l'art. 199 della legge 1.° agosto 1907, n. 636 (testo unico) per le contravvenzioni alle

prescrizioni dei regolamenti locali d'igiene, sono puniti o con l'arresto per un tempo non superiore ai dieci giorni, o coll'ammenda non superiore alle lire cinquanta, i contravventori ecc. (*il resto identico*).

Art. 3.

Nei termini prescritti per la revisione delle liste elettorali politiche per l'anno 1914, si procederà alla formazione di nuove liste elettorali amministrative, in base alle disposizioni della presente legge.

I documenti che furono presentati per la iscrizione nelle precedenti liste e che si trovano tuttora in possesso delle segreterie municipali, dovranno essere da queste comunicati d'ufficio alle Commissioni elettorali.

Nella prima attuazione della presente legge, coloro che si trovano iscritti nelle liste elettorali amministrative di un comune diverso da quello in cui hanno trasferito almeno da sei mesi la loro residenza, possono, a loro domanda, continuare a rimanervi iscritti.

E' data facoltà al Ministero dell'Interno di emanare le disposizioni opportune per disciplinare in relazione agli anzidetti termini il compimento delle varie operazioni occorrenti per la formazione delle nuove liste elettorali amministrative.

Compiuta la revisione delle liste si procederà alla rinnovazione integrale di tutti i Consigli comunali e provinciali nei modi e termini indicati nei precedenti articoli.

E' prorogata al 31 dicembre dell'anno in cui si effettuerà la rinnovazione integrale dei Consigli provinciali, la scadenza dei membri elettivi delle Giunte provinciali amministrative attualmente in carica.

Art. 4.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni del testo unico della legge comunale provinciale 21 maggio 1908, n. 269, con le disposizioni delle altre leggi che lo hanno modificato, e con quelle della presente legge.

Ordiniamo ecc.

Data Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto. *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

70. Rinnovazione dei consigli comunali e provinciali (legge 17 dicembre 1908 N. 721. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 28 dicembre 1908, n. 302).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Quando, per l'avvenuta rinnovazione totale d'un consiglio comunale o provinciale, le elezioni comunali o provinciali non abbiano luogo nello stesso anno, la prima rinnovazione parziale del consiglio comunale o del consiglio provinciale sarà prorogata di un anno, allo scopo che le due elezioni ritornino ad aver luogo contemporaneamente.

Art. 2.

Il Governo del Re, potrà, per gravi motivi, con un decreto reale, prorogare l'applicazione della disposizione contenuta nell'articolo precedente alla seconda rinnovazione parziale.

Art. 4.

Le elezioni parziali comunali e provinciali che dovrebbero aver luogo nel 1909 sono rinviate all'anno 1910, dal quale comincerà a decorrere il periodo biennale per le elezioni successive.

Art. 4.

La proroga di cui all'articolo precedente avrà effetto anche rispetto alla scadenza del sindaco, della giunta municipale, del presidente della deputazione provinciale e della deputazione stessa, nonché delle commissioni contemplate dall'art. 268 della legge comunale e provinciale (testo unico 21 maggio 1908, n. 269).

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE

V, Il Guardasigilli ORLANDO

GIOLITTI.

71. Sospensione delle elezioni amministrative (legge 16 giugno 1912 N. 185, pubblicata Gazzetta Uff. del 20 giugno).

VITTORIO EMANUELE III, ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sauzionato e premulghiamo quanto segue :

Articolo unico

Sono sospese le elezioni comunali e provinciali, che, a norma dell'art. 271 della vigente legge comunale e provinciale, ovvero in dipendenza dei mutamenti di rappresentanze, di cui all'art. 269 della stessa legge, dovrebbero aver luogo nel corrente 1912, nonchè la scadenza dalla rispettiva carica dei sindaci, delle giunte comunali, dei presidenti e membri delle deputazioni provinciali e delle commissioni, di cui all'art. 268 della stessa legge.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 16 giugno 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

72. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative (legge 6 luglio 1912 numero 767, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio).

N. B. Il testo di questa legge è stato già riportato nel numero 4 del nostro " Bollettino „ di quest'anno, pag. 49 e seguenti.

73. Tabella degli articoli del testo unico della legge comunale e provinciale 21 Maggio 1908 N.° 269, modificati od abrogati dalle leggi 17 dicembre 1908 N.° 721, 16 giugno 1912 N.° 585, 6 luglio 1912 N.° 767 e 19 giugno 1913 N.° 640.

Avvertenza: la prima colonna indica gli articoli del T. U., la seconda le modifiche, aggiunte, sostituzioni, od abrogazioni avvenute per effetto delle leggi posteriori, la terza le leggi in forza delle quali sono avvenute le dette modifiche, sostituzioni, ecc.

Art. 10	vedi	» 31.	19-6-13 n. 640	—
» 11	sostituite le lettere b e c 1° comma, aggiunta dopo il paragrafo f e l'ultimo comma	» 2	id.	(art. 11)
» 12	sostituito	» 2	id.	(» 12)
» 13	id.	» 2	id.	(» 13)
» 14	modificato 1° e 3° comma ed aggiunto ultimo comma	» 2	id.	(» 14)
» 15	sostituito	» 2	id.	(» 15)
» 16	soppresso 2° comma	» 2	id.	(» 16)
» 17	modificato 2 ^a parte	» 2	id.	(» 17)
» 18	sostituito	» 2	id.	(» 18)
» 19	id.	» 2	id.	(» 19)
» 20	id.	» 2	id.	(» 20,
				(20 bis, 20 ter, 20 quater)
» 21	id.	» 2	id.	(art. 21)
» 22	modificato	» 2	id.	(» 22 e 22 bis)
» 23	modificato 1° comma e soppresso ultimo comma	» 2	id.	(» 23)
» 24	sostituito	» 2	id.	(» 24)
» 25	modificato 1° comma e parte 5°.	» 2	id.	(» 25)
» 26	modificato 1° comma vedi	» 2 » 3	id.	(» 26) —
» 28	sostituito	» 2	id.	(» 28)
» 29	sostituito nel 1° comma alinea 2 ^a e 3 ^a , aggiunto ultimo comma	» 2	id.	(» 29)
» 30	modificato 2° comma	» 2	id.	(» 30)
» 31	sostituito	» 2	id.	(» 31)
» 32	abrogato	» 1	id.	—
» 33	id.	» 1	id.	—
» 34	sostituito	» 2	id.	(» 34)

» 35	modificato 1°, 5° e 6° comma; abrogato 3° e ultimo comma; aggiunto ultimo comma	» 2	l. 136-13 n. 640	(» 35)
» 36	abrogato	» 1	id.	—
» 37	modificato 2° e 3° comma	» 2	id.	(» 37)
» 38	abrogato	» 1	id.	—
» 40	modificato 1° comma	» 2	id.	(» 40)
» 42	sostituito	» 2	id.	(» 42)
» 43	abrogato 1° comma N. 3 modificato 1° comma in luogo dei numeri 3 e 4	» 1	id.	—
» 44	modificato 2°, 3° e 4° comma	» 2	id.	(» 44)
» 45	id. 3°, 4° e 5° comma	» 2	id.	(» 45)
» 46	id. 1° e 2° comma; modifi- cato 4° comma; aggiunta alinea dopo l'ultimo comma	» 2	id.	(» 46)
» 47	modificato 3° e 4° comma	» 2	id.	(» 47)
» 51	modificato	» 2	id.	(» 51)
» 53	modificato 2° comma	» 2	id.	(» 53)
» 54	modificato 3° comma	» 2	id.	(» 54)
» 55	modificato comma 2° e seguenti	» 2	id.	(» 55)
» 56	modificato 1° comma	» 2	id.	(» 56)
» 58	abrogato ultimo comma modificato 2° e 3° comma	» 1	id.	—
» 59	sostituito	» 2	id.	(» 59 e 59 bis)
» 60	abrogato 2° comma aggiunta alinea al posto dell'ul- timo comma	» 1	id.	—
		» 2	id.	(» 60 e 60 bis)
» 61	abrogato	» 1	id.	—
» 62	sostituito	» 2	id.	(» 62)
» 63	abrogato 3° comma modificato 1° e 2° comma e aggiunta alinea dopo l'ultimo comma	» 1	id.	—
		» 2	id.	(» 63)
» 64	sostituito	» 2	id.	(» 64, (64 bis, 64 ter)
» 65	abrogato	» 1	id.	—
» 66	sostituito	» 2	id.	(» 66)
» 67	sostituito	» 2	id.	(» 67)
» 68	sostituito	» 2	id.	(» 68)
» 69	sostituito	» 2	id.	(» 69)
» 70	sostituito	» 2	id.	(» 70, (70 bis, 70 ter)

» 71 aggiunto in principio e modificato 1.°, 2.° e 4.° comma	» 2 l. 13-6-13 n. 640	(» 71)
» 72 sostituito	» 2 id.	(» 72)
» 73 modificato 1.° comma N.° 2, 2.° e 3.° comma	» 2 id.	(» 73)
» 76 sostituito	» 2 id.	(» 76)
» 79 modificato 1.° comma	» 2 id.	(» 79)
» 80 sostituito	» 2 id.	(» 80)
» 81 sostituito	» 2 id.	(» 81)
» 92 modificato 2.° comma	» 2 id.	(» 92)
» 95 modificato 6.° comma	» 2 id.	(» 95)
» 98 modificato 1.° comma	» 2 id.	(» 98)
» 99 modificato 1.° comma	» 2 id.	(» 99)
» 101 aggiunto in fine	» 2 id.	(» 101)
» 102 sostituito	» 2 id.	(» 102)
» 103 sostituito	» 2 id.	(» 103)
» 104 sostituito	» 2 id.	(» 104)
» 105 sostituito	» 2 id.	(» 105)
» 106 modificato 1.° comma	» 2 id.	(» 106)
» 107 sostituito	» 2 id.	(» 107)
» 108 sostituito	» 2 id.	(» 108)
» 109 modificato 2.° e 5.° comma e com- ma 3.°, facendo di quest'ultimo un articolo a parte col comma 4.	» 2 id.	(» 109 e 109 bis)
» 110 modificato 2.° e 3.° comma e ag- giunto dopo l'ultimo comma	» 2 id.	(» 110)
» 111 modificato	» 2 id.	(» 111)
» 124 abrogato 2.° comma, 1. ^a parte	» 1 id.	—
» 130 vedi	» 4 l. 17 dic. 1908 n. 721	—
vedi	» un. l. 16-6-1912 n. 585	—
» 140 vedi	» 4 l. 17 dic. 1908 n. 721	—
vedi	» un. l. 16-6-1912 n. 585	—
» 145 modificato e formatone un so- lo articolo col 245 modificato	» 2 l. 19 giug. 1913 n. 640	(» 145 e 245)
» 153 sostituito	» 2 id.	(» 153)
» 218 sostituito	» 2 id.	(» 218)
» 225 modificato ultimo capoverso	» 2 id.	(» 225)
» 239 vedi	» 4 l. 17 dic. 1908 n. 721	—
vedi	» un. l. 16-6-1912 n. 585	—

» 245 modificato e formatone un solo articolo col 145 modificato	» 2 l. 19 giug. 1913 n. 640 (» 145 e 245)
» 268 vedi	» 4 l. 17 dic. 1908 n. 721 —
vedi	» un. l. 16-6-1912 n. 585 —
» 271 vedi	» 1, 2 e 3 l. 17-12-08 n. 721 —
vedi	» un. l. 16-6-1912 n. 585 —
sostituito	» 2 l. 19 giug. 1912 n. 640 (» 271)
vedi	» 3 id. —
» 272 modificato 2° e 2° comma	» 2 id. (» 272)
» 303 sostituito	» 1 l. 6 luglio 1912 n. 767 —
» 304 sostituito	» 1 » —
» 307 sostituito	» 1 » —
» 332 sostituito	» 1 » —

Parte I.

77. Attuazione dei ruoli provinciali dei maestri elementari. (Regolamento approv. con R. D. 1.º agosto 1913 pubblicato Gazzetta Ufficiale 8 detto N. 185) (1).

Art. 1.

I ruoli degli insegnanti, distinti in conformità dell'art. 48 del regolamento 6 aprile 1913, n. 519, comprendono un numero di posti corrispondente al numero delle scuole soggette all'amministrazione del consiglio scolastico alle quali sia assegnato un apposito insegnante.

Alle scuole affidate ad insegnanti di altre classi, con orario alternato, a norma dell'art. 6 della legge 7 luglio 1904, n. 407, non corrispondono posti nel ruolo, fintantochè il consiglio scolastico non abbia provveduto alla iscrizione in bilancio dello stipendio da corrispondersi a un apposito insegnante.

Le scuole facoltative di grado superiore, che esistevano al 1.º gennaio 1904, si dovranno computare fra le obbligatorie classificate, a norma dell'art. 39, comma 3.º, della legge 4 giugno 1911, n. 487, le altre istituite dopo la detta data debbono computarsi fra le facoltative.

Art. 2.

Sono iscritti nei ruoli degli insegnanti elementari di ciascuna provincia, a termini dell'art. 43 della legge 4 giugno 1911, numero 487, i maestri e le maestre che, forniti di legale abilitazione e regolarmente nominati, insegnano nelle scuole elementari dei comuni soggetti all'amministrazione del consiglio scolastico in qualità di titolari o per effetto dell'art. 2 della legge 11 luglio 1909, n. 490.

Sono parimenti iscritti nei ruoli gl'insegnanti che prestano

(1) Art. 83 legge 4 giugno 1911 n. 487,

servizio per effetto delle disposizioni degli art. 23 della legge 19 febbraio 1903, num. 45, unico della legge 14 luglio 1907, n. 497, 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, e 99 della citata legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 3.

L'assegnazione dei maestri e delle maestre a ciascun ruolo e a ciascuna classe di ruolo, salvo quanto è disposto dall'art. 11 del presente regolamento, si effettua tenendo presente la classificazione e la qualità della scuola (classificata, o non classificata, obbligatoria o facoltativa, maschile, mista o femminile) nella quale il maestro o la maestra, alla data della formazione del ruolo, si trova ad insegnare per effetto di nomina regolare o di destinazione non avente carattere provvisorio.

Art. 4.

L'ordine di iscrizione in ciascuna classe di ruolo è determinato, ai soli effetti dell'anzianità di ruolo, dall'anzianità del servizio prestato nelle scuole elementari obbligatorie o facoltative in qualità di insegnante effettivo e in dipendenza di nomina regolare.

E' considerato utile, agli effetti del computo dell'anzianità, il tempo passato in regolare congedo o in aspettativa per infermità, e il periodo delle assenze per malattia, per adempimento di dovere d'ufficio o per altro pubblico servizio.

Non è invece computato il periodo dei due mesi di vacanze annuali, il tempo trascorso in aspettativa per ragioni di famiglia, quello durante il quale l'insegnante non abbia prestato servizio per effetto di punizione disciplinare o di condanna.

Per gl'insegnanti, che conseguirono la nomina stabile in virtù della legge 14 luglio 1907, n. 497, e degli articoli 5 e 6 della legge 11 luglio 1909, n. 490, e 99 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il servizio utile agli effetti dell'anzianità decorre dalla promulgazione di esse leggi.

Art. 5.

Il computo della durata del servizio si fa ad anni, mesi e giorni.

Ogni periodo di dieci mesi di effettivo servizio conta per un anno.

Nel caso di pari anzianità avrà la precedenza nel ruolo l'insegnante che abbia prestato maggior servizio come titolare di scuola di classe corrispondente a quella cui è assegnato nel ruolo e, subordinatamente, il più anziano di età.

Art. 6.

Per la prima applicazione della legge, i ruoli degli insegnanti, redatti in conformità di apposito modello secondo le istruzioni impartite dal ministero, sono compilati dagli uffici scolastici in base ai dati raccolti sulla condizione giuridica ed economica del personale, relativa ad un determinato giorno, da indicarsi espressamente.

Art. 7.

Compilati i ruoli, il provveditore agli studi ne trasmette copia ai sindaci dei comuni soggetti all'amministrazione del consiglio scolastico, perchè sia conservata nella segreteria del comune a disposizione degli interessati fino alla scadenza del termine di cui al comma ultimo del presente articolo.

Contemporaneamente il provveditore, mediante avvisi individuali, notifica agl'insegnanti compresi nel ruolo il posto che nel ruolo medesimo è stato loro assegnato.

Il sindaco, ricevuta la copia del ruolo, dà notizia del deposito di essa agli insegnanti del comune mediante avviso da affiggersi, per la durata di quindici giorni contemporaneamente all'albo pretorio, nelle scuole e negli altri luoghi che si ritengano del caso. Della pubblicazione e della data dell'avviso il sindaco dà notizia al provveditore agli studi. Entro 30 giorni dopo l'ultimo dell'affissione dell'avviso, gli insegnanti possono presentare osservazioni al consiglio scolastico per la ratifica dell'anzianità loro o di altri.

Art. 8.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente per le osservazioni degli insegnanti, il consiglio scolastico, esaminati i ruoli, gli allegati documenti giustificativi e le osservazioni dedotte, provvede con deliberazione motivata, nella quale devono espressamente indicarsi le variazioni apportate nei ruoli.

Art. 9.

Copia della deliberazione del consiglio scolastico indicata nell'articolo precedente deve dal provveditore agli studi trasmettersi ai sindaci dei comuni perchè provvedano al deposito di essa nella segreteria, unendovi l'esemplare del ruolo già ricevuto, e all'affissione degli avvisi prescritti nel precedente art. 7.

Dal giorno successivo all'ultimo dell'affissione dell'avviso agli insegnanti decorre il termine per il ricorso al ministero, da presentarsi nella forma prescritta dall'art. 52, commi 4 e 5, della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Art. 10.

Risoluti i ricorsi, gli uffici scolastici formano i ruoli definitivi aggiornandone la situazione alla data del decreto reale di passaggio dell'amministrazione delle scuole, emesso a norma dell'articolo 87 della legge 4 giugno 1911, n. 847.

Art. 11.

Non più tardi del mese di febbraio di ogni anno gli uffici scolastici compilano, su modelli conformi a quello annesso al presente regolamento, i ruoli degli insegnanti secondo la situazione al 1.º gennaio.

Un esemplare del ruolo approvato dal consiglio scolastico deve essere inviato ai sindaci dei comuni per il deposito e per l'affissione degli avvisi a norma del precedente art. 7.

Dal giorno successivo all'ultimo dell'affissione dell'avviso decorre il termine per il ricorso al Ministero com'è detto nell'ultimo comma dell'art. 9.

Art. 12.

I maestri che per effetto degli articoli 5 e 7 della legge 8 luglio 1904, n. 407 e 33 e seguenti della legge 4 giugno 1911, n. 487, si trovano ad insegnare in scuole miste, sono iscritti, secondo la loro anzianità, nel ruolo delle scuole maschili e i relativi posti sono in via transitoria aggiunti alle corrispondenti classi del ruolo delle scuole maschili.

Di mano in mano che i detti maestri siano destinati a scuole maschili, i posti da essi lasciati sono detratti dalle corrispondenti classi del ruolo delle scuole maschili e aggiunti a quelli del ruolo delle scuole miste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
Credaro

78. Consolidamento dei contributi comunali e condizione dei comuni che cedono o mantengono l'amministrazione delle proprie scuole. (Regolamento approvato con R. D. 1º agosto 1913 n.º 929 pubb. Gazzetta Ufficiale del Regno N. 186 del 9 agosto 1913). (1)

Art. 1.

Agli effetti indicati nell'art. 93 della legge 4 giugno 1911,

(1) Art. 16, 17 e 93 della legge 4 giugno 1911 n.º 487.

numero 487, l'ufficio provinciale scolastico, sulla base degli stanziamenti iscritti nei bilanci preventivi comunali, delle variazioni comunque e per qualsiasi ragione avvenute nei bilanci stessi, delle risultanze dei conti consuntivi, nonché di tutti quegli altri elementi (decreti di classificazione, ruoli del personale insegnante, deliberazioni dell'amministrazione comunale e delle autorità tutorie, ecc.), che riterrà necessari ad accertare la spesa a carico dei singoli comuni pel servizio dell'istruzione elementare e popolare, procede alla liquidazione dei contributi dovuti da ciascun comune, a norma dell'art. 17 della legge citata.

Le liquidazioni, così eseguite, sono dall'ufficio scolastico notificate ai sindaci per le deliberazioni dei consigli comunali da prendersi nel termine di 20 giorni.

Art. 2.

Il consiglio scolastico, esaminate le liquidazioni eseguite dall'ufficio scolastico e le deliberazioni dei consigli comunali:

1° se riconosce regolare la liquidazione fatta dall'ufficio scolastico, e questa sia stata accettata dal comune, fissa il contributo nella misura concordata;

2° se, nel caso di dissenso tra ufficio scolastico e comune, riconosce che il contributo è dovuto nella misura da quest'ultimo indicata, fissa in tale misura il contributo stesso;

3° se riconosce dovuto un contributo diverso da quello proposto dall'ufficio scolastico ed accettato dal comune, dispone che sia notificata a quest'ultimo la propria deliberazione con invito a dichiarare, entro 15 giorni, se accetti la nuova liquidazione, o a nominare altrimenti il suo rappresentante, per la commissione, di cui all'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Qualora il comune non abbia presso alcuna deliberazione sulla liquidazione fatta dall'ufficio scolastico, il consiglio scolastico determina l'ammontare del contributo e ne dispone la notificazione al comune stesso, agli effetti indicati nel 3 del precedente comma.

Art. 3.

Ove, nei casi previsti dall'articolo precedente, il comune o non accetti il contributo fissato o non prenda alcuna deliberazione, il consiglio scolastico nomina il suo rappresentante per la commissione, di cui all'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Se trascorso il termine stabilito di giorni 15, il comune neppure provvede alla nomina del proprio rappresentante nella detta commissione, il R. provveditore agli studi nè dà immediata no-

tizia al prefetto della provincia, il quale promuoverà dalla giunta provinciale amministrativa la nomina di ufficio del rappresentante del comune stesso.

Art. 4.

Gli atti relativi alle liquidazioni di contributi, sulle quali si sia raggiunto l'accordo, sono trasmessi al Ministero per la sua approvazione.

Il Ministero, ove riconosca non regolare la liquidazione, ne rinvia, con le proprie osservazioni, gli atti al consiglio scolastico per le rettifiche.

La nuova deliberazione del consiglio scolastico è notificata ai comuni interessati, agli effetti indicati nel n. 3 dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5.

Le deliberazioni del consiglio scolastico e dei comuni relative alle liquidazioni contestate e alle nomine dei rispettivi loro rappresentanti sono dal provveditore agli studi comunicate, con tutti gli atti, al presidente della Corte d'appello e del tribunale, che dovrà presiedere le commissioni.

Le Commissioni, di cui al citato art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono dal presidente convocate nel più breve termine, e deliberano entro 60 giorni dalla comunicazione degli atti.

Le deliberazioni sono trasmesse al provveditore agli studi, che le notifica ai comuni e al Ministero.

Art. 6.

Insieme con gli atti relativi alle liquidazioni dei contributi il provveditore agli studi trasmette al Ministero anche la deliberazione del consiglio scolastico, che approva i ruoli del personale insegnante.

Art. 7.

Il decreto Reale, che stabilisce il passaggio al consiglio scolastico dell'amministrazione della scuola, conterrà l'elenco dei comuni, pei quali il passaggio ha effetto e indicherà per ciascuno d'essi l'ammontare del contributo e il numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Nel detto decreto non saranno contemplati i comuni, il cui contributo debba essere determinato dalla commissione istituita

a norma dell'art. 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487, pei quali si provvederà con successivi decreti.

Art. 8.

I ricorsi in sede giudiziaria, contro la liquidazione dei contributi non fanno ostacolo a che i comuni interessati sieno compresi nel decreto Reale, di cui all'articolo precedente; come pure non vi fanno ostacolo i ricorsi dei maestri contro le deliberazioni dei consigli scolastici, con le quali si approvano i ruoli del personale insegnante.

Art. 9.

I comuni capoluogo di circondario e quelli già capoluogo di distretto, di cui all'art. 100 della legge 4 giugno 1911, n. 487, se intendono rinunciare all'amministrazione delle scuole elementari e popolari, debbono non oltre il 16 giugno 1914 domandare al Ministero della pubblica istruzione, che quell'amministrazione venga assunta dal consiglio scolastico.

La domanda deve essere presentata a mezzo del R. provveditore agli studi, in seguito a deliberazione del consiglio comunale.

Se il consiglio comunale è disciolto, alla domanda deliberata e presentata dal R. commissario, il Ministero dà corso solo quando la ricostituita amministrazione ordinaria l'abbia ratificata.

Art. 10.

Il Ministero, riconosciuta regolare la domanda, ordina all'ufficio scolastico di compiere tutti gli atti necessari per il passaggio dell'amministrazione delle scuole dal comune al consiglio scolastico: cioè, di aumentare i ruoli provinciali di un numero di posti corrispondenti a quello delle scuole del comune, d'iscrivervi i maestri e di promuovere la sistemazione dei rapporti finanziari tra il comune e il consiglio scolastico, secondo le norme degli articoli 1 a 5 del presente regolamento.

Art. 11.

Se le operazioni, di cui all'articolo precedente, sieno compiute dopo l'emanazione del decreto Reale, di cui all'art. 7 del presente regolamento, il passaggio dell'amministrazione delle scuole dal comune, che vi ha rinunciato, al consiglio scolastico viene stabilito con speciale decreto Reale.

Art. 12.

I comuni che intendono di essere autorizzati ad amministrare le scuole elementari e popolari debbono farne domanda al Ministero della pubblica istruzione non oltre il 16 giugno 1914, in seguito a deliberazione del consiglio comunale, presa nelle forme stabilite dai numeri 1 e 2 dell'art. 178 del testo unico 21 maggio 1908, n. 369, della legge comunale e provinciale, e debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa, a termini dell'art. 211 del testo unico succitato.

Se il consiglio comunale è disciolto, alla domanda deliberata e presentata dal R. commissario, il ministro dà corso solo quando la ricostituita amministrazione ordinaria l'abbia ratificata.

Art. 13.

Le domande debbono essere presentate al R. provveditore agli studi e corredate, oltre che della deliberazione di cui all'articolo precedente, dei seguenti documenti:

1. Di un prospetto del numero degli obbligati, degli iscritti e dei frequentanti in ciascuno dei cinque anni scolastici antecedenti a quello in corso. Nel prospetto deve essere distinta la popolazione secondo che è riunita nel capoluogo o nelle frazioni o sparsa, cioè dimorante oltre i due chilometri dal centro del capoluogo e delle frazioni o borgate.

2. Di un prospetto delle scuole obbligatorie e facoltative mantenute dal comune, in ciascun anno del quinquennio, nel capoluogo o nelle frazioni o borgate, con l'indicazione della loro classificazione, della loro qualità (maschili, femminili o miste), del loro ordinamento (a classi riunite, a orario alternato, ecc.) e del loro grado (superiore o inferiore).

3. Di un elenco degli insegnanti che prestarono servizio in ciascun anno del quinquennio, con l'indicazione dei loro titoli, stipendi, data e carattere delle nomine (provvisorie e definitive). Analoghe indicazioni debbono essere aggiunte per il personale direttivo, se nel comune sia stata nel quinquennio mantenuta la direzione didattica, obbligatoria o facoltativa; e nel caso previsto dall'art. 19 del testo unico 21 ottobre 1903, n. 731, deve indicarsi in quale epoca si verificarono pel comune le condizioni contemplate dal citato articolo, e in quale data la direzione didattica fu effettivamente istituita.

4. Dei regolamenti speciali (organici e didattici e relativi alle pensioni) quando il comune ne abbia.

5. Di un prospetto desunto dai conti consuntivi delle entrate e delle spese complessive del comune in ciascun anno del quin-

quennio e delle spese in particolare per l'istruzione elementare, distinte in obbligatorie e facoltative.

6. Del certificato rilasciato dalla direzione generale di statistica del Ministero di agricoltura, industria e commercio da cui risulti che il numero degli analfabeti accertato col censimento del 1911 non è superiore al 25 per cento della popolazione da sei anni in su.

7. Di una relazione dei locali adibiti ad uso delle scuole durante ciascun anno del quinquennio, sulle loro condizioni igieniche e sull'arredamento scolastico.

8. Di una relazione sul modo con cui il comune ha applicato le disposizioni delle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407 sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 14.

Il provveditore agli studi, ricevuta la domanda:

1.° Verifica le notizie risultanti dai documenti allegati, confrontandole con gli atti esistenti presso l'ufficio scolastico (verbali di visita, deliberazioni del consiglio scolastico, relazioni degli ispettori ecc.) e accerta se il comune abbia adempito a tutti gli obblighi di legge, specialmente mantenendo le scuole prescritte, tanto per numero, quanto per grado.

2.° Richiede al prefetto il controllo delle cifre risultanti dagli estratti dei conti esibiti, e copia di tutti i provvedimenti che l'autorità tutoria abbia avuto occasione di prendere durante il quinquennio nei riguardi del comune in materia scolastica, specialmente per il regolare pagamento degli stipendi dei maestri.

3.° Ordina una ispezione per controllare direttamente i dati desunti dai documenti presentati dal comune circa l'andamento didattico e disciplinare delle scuole, lo stato dei locali e dell'arredamento scolastico e le condizioni del personale insegnante e dirigente.

Art. 15.

Esaurita l'istruttoria, di cui all'articolo precedente, il provveditore agli studi presenta la domanda con tutti i documenti raccolti al consiglio scolastico, il quale pronuncia il suo giudizio con deliberazione motivata.

La domanda coi documenti e con la deliberazione del consiglio scolastico viene trasmessa al Ministero, il quale provvede in via definitiva a norma di legge.

Art. 16.

Ove la domanda sia accolta dopo l'emanazione del decreto

Reale, di cui all'art. 7 del presente regolamento, il provveditore agli studi promuove gli atti necessari, perchè il comune riassuma l'amministrazione delle scuole, cioè la radiazione del bilancio del consiglio scolastico del contributo del comune e la soppressione nei ruoli o classi di ruolo di un numero di posti corrispondente a quello delle scuole del comune, secondo la loro classificazione.

Art. 17.

Gl'insegnanti che prestano servizio nelle scuole di cui l'amministrazione è riassunta dal comune, vi restano se nei ruoli provinciali occupino posti corrispondenti alla classificazione delle scuole medesime; in caso diverso, vengono sostituiti da altri insegnanti, che si trovino in tale condizione.

Art. 18.

Gl'insegnanti che a norma dell'articolo precedente, saranno preposti alle scuole del comune, se accettino di passare alla dipendenza di questo, saranno definitivamente iscritti nel ruolo comunale senza concorso.

Gl'insegnanti che non si giovino della disposizione di cui sopra, o quando il comune neghi il suo consenso, conserveranno tutti i loro diritti di anzianità e di carriera nei ruoli provinciali, e saranno effettivamente richiamati al servizio delle scuole amministrate dal consiglio scolastico nell'ordine stesso della loro anzianità, a mano a mano che si rendano disponibili i posti necessari.

Gl'insegnanti di cui al comma precedente, se non accettino i posti loro riservati, al momento in cui si rendono disponibili, saranno considerati come rinunciatari, e definitivamente radiati dai ruoli provinciali.

Art. 19.

Le scuole dei comuni, di cui agli articoli 12 e seguenti, sono ispezionate almeno una volta all'anno, ai fini dell'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dall'ispettore scolastico, il quale riferisce al provveditore agli studi se i comuni continuino ad osservare tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici in rapporto alla compilazione degli elenchi degli obbligati, alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, all'istituzione delle scuole necessarie, ai locali e all'arredamento, al personale insegnante e direttivo.

Art. 20.

Qualora risulti che taluno dei comuni, di cui all'articolo precedente, sia venuto meno alla piena osservanza delle leggi e dei

regolamenti scolastici, il provveditore agli studi notifica al sindaco tutti gli addebiti accertati, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni; dopo le quali, esauriti gli ulteriori accertamenti del caso, sottopone gli atti al parere del consiglio scolastico e quindi li trasmette al Ministro per i provvedimenti definitivi.

Se il ministro deliberi che l'amministrazione delle scuole del comune, di cui sopra, debba essere riassunta dal consiglio scolastico, provvede a norma degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione

Credaro

78. Contributi dei comuni per l'istruzione elementare e popolare. (Circ. Min. Int. 22 agosto 1913 n.° 15200-9/49688 ai Prefetti).

In seguito ad accordi testè intervenuti tra questo Ministero e quello dell'istruzione, si è stabilito che per l'accertamento da parte dei funzionari degli uffici scolastici della spesa consolidata a carico dei comuni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911 n. 487, saranno messi a disposizione dei funzionari stessi, oltre ai bilanci preventivi dei comuni, anche i consuntivi. Gli uni e gli altri dovranno essere esaminati presso le prefetture e, qualora sia richiesto, col concorso dei funzionari a queste ultime appartenenti.

Per determinare quali siano le somme consolidate a carico dei comuni, ai sensi del succitato articolo della legge 4 giugno 1911, è opportuno che, in confronto alle previsioni dei bilanci, siano tenute presenti non solo le maggiori, ma anche le minori spese eventualmente sostenute. Fra le prime saranno, a mo' di esempio, comprese quelle per decimi di stipendio, spettanti ad insegnanti, non iscritte in bilancio ed alle quali siasi fatto fronte mediante storni da altri fondi disponibili o con nuove entrate; fra le altre, le differenze in meno che possono essersi verificate per nomina di insegnanti con stipendio minimo legale, in sostituzione di altri insegnanti provvisti dei decimi.

Così pure non dovrà essere tenuto conto di quelle spese — come, per esempio, i sussidi eventualmente concessi agli insegnanti, o altre aventi carattere puramente facoltativo straordinario, dipendenti da contingenze assolutamente transitorie,

e che non possono essere comprese in alcuna di quelle indicate nell'articolo 17, n. 1, della legge predetta.

Le SS. LL. sono pregate di curare la osservanza di quanto precede e segnare intanto ricevuta della presente.

Pel Ministro — FALCIONI

80. Applicazione dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, alle obbligazioni emesse dalle società assuntrici dei servizi marittimi. (Circ. Min. Int. 2 agosto 1913 n° 25279-3797732 ai Prefetti).

E' stato posto il quesito se le obbligazioni emesse dalle società assuntrici dei servizi marittimi, a norma degli articoli 6 e 7 della legge 22 dicembre 1912, n. 1316, debbano considerarsi parificate ai titoli garantiti dallo Stato, agli effetti dell'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Il Ministero del tesoro e l'avvocatura erariale si sono concordemente pronunciati in senso affermativo, perchè tali obbligazioni sono emesse con la garanzia della sovvenzione governativa, e perciò possono costituire un modo di impiego per le somme da investirsi dagli enti soggetti alle vigenti disposizioni sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

In relazione alle circolari di questo Ministero in data 6 aprile 1892, n. 25279-3/57148 e 7 gennaio 1893, n. 25279-3/69562, div. 3^a, si dà comunicazione di quanto sopra alle SS. LL. affinchè sia portato a conoscenza delle autorità tutorie e delle istituzioni interessate.

Il Ministro — GIOLITTI

81. Giunte provinciali amministrative in sede contenziosa—Gratuito patrocinio. (Circ. Min. Int. 6 agosto 1913 n. 25000 ai Prefetti).

L'onorevole Consiglio di Stato, richiesto del suo parere sul quesito " se e da chi debba provvedersi alla anticipazione delle spese nell'interesse delle persone ammesse al gratuito patrocinio per affari da trattarsi innanzi alla giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa e su quale capitolo del bilancio dello Stato le spese stesse debbano essere imputate „ in adunanza del 30 maggio u. s. (Sezione 2^a, n. 2910) ha considerato quanto appresso :

" Ritenuto che il regolamento 17 agosto 1907, n. 640, per il gratuito patrocinio innanzi alle giunte provinciali amministrative dichiara applicabili a queste le disposizioni contenute nel regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, e perciò anche quella dell'articolo 6, n. 4, per la quale l'anticipazione delle

spese occorrenti nei giudizi con gratuito patrocinio deve essere fatta dal pubblico erario, salvo il diritto di ripetizione; in conseguenza dall'erario stesso debbono essere anticipate le spese nei giudizi con gratuito patrocinio dinanzi le giunte provinciali amministrative in sede contenziosa.

“ La ragione fondamentale della istituzione del gratuito patrocinio si ha nell'aver voluto dare il modo di chiedere giustizia anche a coloro che non hanno i mezzi di sostenerne le spese. E sotto questo riguardo nessuna differenza è da farsi fra la giustizia, di cui è organo la magistratura ordinaria, e quella che è propria dell'autorità amministrativa. Ora, in un interesse siffatto nessun Ministero ha l'ufficio e le attitudini e i mezzi di provvedere quanto il Ministero di grazia e giustizia, al quale, considerate in questa loro funzione, nemmeno le giunte provinciali amministrative possono considerarsi estranee. Tanto è ciò vero, che quando si volle migliorare la condizione economica dei cancellieri giudiziari mediante l'aumento delle tasse giudiziarie, a tale aumento furono sottoposti anche gli atti nei procedimenti avanti le giunte provinciali amministrative (legge 13 luglio 1911, n. 720, articolo 17). Nel bilancio del detto Ministero già il fondo destinato a tale fine è posto e viene da esso amministrato, d'istituire per scopo simile nuovi fondi in bilanci di altri Ministeri che della amministrazione della giustizia non hanno direttamente l'ufficio „.

Consequentemente, il Consiglio di Stato, ha espresso avviso che le spese da anticiparsi come sopra debbano essere imputate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Di tale risoluzione si dà notizia alle SS. LL. per opportuna norma.

Il Ministro — FALCIONI

82. Obbligo di invio di copia di ogni convenzione allo archivio notarile distrettuale (Circ. Min. Int. 15 Agosto 1913 N. 5853-111 ai Prefetti).

L'articolo 106 n. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato dispone che una copia di qualunque convenzione, stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti, debba essere da essi trasmessa allo archivio notarile distrettuale, per essere quivi conservata e depositata, nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a lire cento.

Si richiama la particolare attenzione della S. V. su tale nuova disposizione, con raccomandazione di curarne rigorosamente

la osservanza per tutti i contratti che verranno stipulati presso codesto ufficio.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Pel Ministro — MARTANI

83. Telegramma conforme, istituzione — Con legge dell'8 maggio 1913 N.º 558 è stabilito che i mittenti dei telegrammi possono ottenere un esemplare conforme al telegramma da loro presentato agli uffici telegrafici, adoperando uno speciale modello predisposto dall'Amministrazione telegrafica ed in vendita al pubblico dagli uffici dalla medesima dipendenti, al prezzo di centesimi cinque per modello.

Per il rilascio del telegramma conforme, il mittente deve pagare, oltre le ordinarie tasse telegrafiche, una sopratassa di venticinque centesimi, se il telegramma non contiene più di cento parole, detta sopratassa aumenta di altri 25 centesimi per ogni serie o frazione di serie di cento parole oltre le prime cento.

84. Riscossione dei premi e pagamento delle indennità per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni — Con R. D. 13 maggio 1913 viene stabilito che il servizio di riscossione dei premi ed il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, per conto dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sarà eseguito, con esenzione da ogni spesa e con le norme da stabilirsi, dalle Ricevitorie postali di ogni classe, escluse quelle situate in località che siano sedi di mandamento o di altra maggiore circoscrizione.

Esattori — Pagamento di stipendi ai maestri ed agli insegnanti comunali. L'obbligo di corrisponderli è tassativo, sempre che l'esattore possa rivalersi delle relative somme nell'anno, nè ad evitare il pagamento può addursi che i fondi al momento della richiesta sono impegnati per futuri pagamenti (1).

(1) Per norma degli esattori comuniciamo per eseso il decreto del 21 agosto 1913 del Ministero delle Finanze sul ricorso dell'esattore di Montesano contro il decreto del signor Prefetto di Salerno del 10 ottobre 1912.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il ricorso dell'esattore delle imposte di Montesano contro il decreto emesso il 10 ottobre 1912 dal Prefetto della Provincia di Salerno, che gli applicava la multa di mora del 4 % per rifiuto al pagamento degli stipendi agl'insegnanti comunali, ed una ammenda di lire 50 a favore del Comune;

Visti gli atti della vertenza, fra cui il decreto che si denunzia;

Vista la legge, il regolamento sulla riscossione delle imposte dirette coi vigenti capitoli normali;

Ritenuto che per i seguenti motivi si grava il ricorrente contro il decreto prefettizio:

1.° perchè al momento della richiesta non aveva fondi disponibili;

2.° perchè del pagamento degli stipendi, ascendenti a lire 4198,16, egli non aveva modo di rivalersi nelle successive riscossioni, dappoichè la somma di lire 4170 di sovrimposta comunale, che egli doveva ancora riscuotere, era impegnata dai prossimi pagamenti eseguibili anche per conto del Comune;

In via subordinata chiede il condono o la riduzione delle multe per non avere egli agito con dolo;

Considerato che per l'art. 29 dei capitoli normali, l'esattore, abbia o non fondi di cassa, è tenuto ad anticipare gli stipendi ai maestri ed agli altri impiegati comunali;

Considerato che se è vero che tale obbligo trova un limite logico e naturale nel carico annuale dei ruoli, imperocchè intanto la anticipazione gli può essere imposta, in quanto egli abbia poi modo di rivalersene nel corso dell'anno sulle riscossioni che di mano in mano ha diritto di eseguire; è vero del pari che, nel caso specifico, giusta le informazioni fornite dall'agente delle imposte di Montesano e dal Prefetto, nel mese di luglio 1912, epoca in cui fu richiesto del pagamento degli stipendi ai maestri, l'esattore doveva riscuotere nei bimestri successivi lire 4170, da cui, tolte alcune somme per pagamenti già fatti, v'era un residuo di lire 3437,48 superiore alla somma di lire 3256,15 (importo dei mandati, dovendosi dalla somma di lire 3198,16 escludere l'im-

porto di quelli a favore dei maestri Clarizia e Giffoni compresi nel decreto prefettizio, ma che dovevano contabilizzarsi in agosto) e quindi il ripetuto esattore trovavasi garantito dell'anticipazione richiestagli.

Che non può ammettersi la tesi del ricorrente, che cioè l'opposto rifiuto andava giustificato dal fatto che la somma disponibile di lire 4170 era impegnata da prossimi pagamenti eseguibili anche per conto del comune, dappoichè, come giustamente ha osservato il Prefetto nel suo decreto, i rapporti fra esattore e comune vanno stabiliti al momento della richiesta e per le operazioni già accertate, e non per quelle future;

Che pertanto legittima fu l'applicazione della multa di mora del 4 °₁₀ e l'ammenda stabilita dall'art. 27 dei capitoli normali, della quale non può accordarsi il condono avendo essa carattere contrattuale, ma una congrua riduzione attesocchè il ricorrente agì di buona fede;

DECRETA

Il ricorso dell'esattore di Montesano contro il decreto prefettizio 10-10-1912, che gli applicò la multa di mora del 4 °₁₀ per rifiuto al pagamento ai maestri elementari è respinto. E' invece accolto in parte per quanto riguarda l'ammenda di lire 50 e per l'effetto essa multa è ridotta a lire 20.

Parte I.

86. **Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.** *Legge n. 886, in data 26 giugno 1913.*

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso di età superiore ai dodici ed inferiore ai quindici anni, ammessi al lavoro anteriormente al 1.º luglio 1913 e che non provino con attestato del Sindaco, munito del visto del Regio Ispettore scolastico, di possedere l'istruzione richiesta dall'art. 1 della legge 1.º novembre 1907, n. 818 (testo unico modificato della legge 3 luglio 1910, n. 801), possono continuare ad essere occupati nei lavori, purchè contemporaneamente adempiano l'obbligo di completare la loro istruzione nel modo seguente:

a) coloro che non possiedono il certificato di compimento del corso elementare inferiore, frequentando la scuola elementare pubblica diurna almeno per due ore al giorno, o la scuola serale o festiva, o le scuole professionali, dove esistano, purchè abbiano corsi d'istruzione elementare, o la scuola privata interna, che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente Autorità scolastica, e superando l'esame di compimento in una scuola elementare pubblica diurna, serale o festiva, entro i termini stabiliti dal penultimo comma del presente articolo;

b) coloro che possiedono il certificato di compimento frequentando almeno per due ore al giorno le classi superiori che il Comune in cui lavorano o in cui risiedono abbia istituito, e di mano in mano che si istituiscano, ovvero frequentando la scuola privata interna che l'industriale avesse istituita con l'approvazione della competente Autorità scolastica, ovvero la scuola serale o

quella festiva, o le scuole professionali, dove esistano, che abbiano corsi d'istruzione elementare.

Gli obblighi di cui al presente articolo, saranno soddisfatti entro il termine massimo di quattro anni ed in ogni caso cessano quando il lavoratore abbia compiuto i sedici anni.

Saranno dispensati dall'obbligo di superare l'esame di compimento coloro che per attestazione del Regio Ispettore scolastico siano riconosciuti incapaci intellettualmente a raggiungere il grado d'istruzione voluta dalla legge.

Quando gli obblighi di cui al presente articolo vengano adempiuti con la frequentazione delle scuole diurne e serali, l'orario di lavoro dei fanciulli obbligati a frequentare la scuola non può, durante il periodo di frequenza della scuola, superare le 10 ore.

Art. 2. — Per l'ammissione al lavoro dal 1.º luglio 1913 i fanciulli dovranno essere forniti dell'attestato di promozione alla 2.^a classe o di quello di compimento del corso elementare inferiore, secondo che il rapporto fra il numero delle scuole elementari pubbliche e la popolazione legale del comune tenuto a rilasciare il libretto di lavoro, sia inferiore, uguale o superiore al rapporto normale nel Regno.

Il rapporto suindicato verrà accertato su dichiarazione dell'Ispettore scolastico della circoscrizione, con le norme che verranno stabilite dal regolamento.

In nessun caso il grado d'istruzione per tal modo determinato, potrà essere inferiore a quello che già nella pratica si applicava nei singoli comuni all'entrata in vigore della presente legge.

I fanciulli sopraccennati dovranno frequentare la scuola nel modo indicato nell'articolo precedente e adempiere all'obbligo dell'istruzione, salvo il caso di provata incapacità intellettuale, entro un periodo massimo di 9 anni.

Dal 1.º luglio 1916 il grado d'istruzione per i tre gruppi precedenti verrà elevato di una classe per ciascuno e similmente dal 1.º luglio 1919 si richiederà un eguale elevamento di una classe sul grado d'istruzione richiesto nel triennio precedente.

Art. 3. — Dal 1.º luglio 1922 per l'ammissione al lavoro sarà richiesto l'adempimento di tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi 15 luglio 1877, n. 3961 e 8 luglio 1904, n. 407.

Art. 4. — Le scuole private annesse agli stabilimenti industriali sono soggette per gli effetti della presente legge, alla vigilanza del R. Ispettore Scolastico, anche per ciò che riguarda il loro ordinamento didattico.

Art. 5. — Spetta al R. Ispettore Scolastico, a norma della legge 4 giugno 1911, di provvedere a tutti gli atti prescritti per assicurare l'effettiva frequenza alla scuola, sia diurna pubblica o privata interna, sia serale o festiva dei fanciulli ammessi al lavoro.

Art. 6. — Ferme restando le disposizioni delle leggi scolastiche per gl'inadempienti all'obbligo dell'istruzione, ai fanciulli contemplati nella presente legge che, senza legittimo impedimento non frequentino la scuola o manchino in un mese a più della metà delle lezioni, sarà inflitta per un periodo di tempo non superiore ad un mese la ritenuta del 20 per cento del salario, ritenuta che verrà versata dall'industriale alla Cassa del Patronato scolastico del Comune.

Tale ritenuta sarà applicata dal R. Ispettore Scolastico. È ammesso, contro l'applicazione della ritenuta, il ricorso alla Deputazione scolastica.

Art. 7. — Il Ministro della Pubblica Istruzione darà le istruzioni necessarie intorno al modo di svolgere i programmi vigenti per i fanciulli ammessi, a norma della presente legge, a frequentare la scuola con orario limitato a due sole ore al giorno.

Art. 8. — È esteso l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1907, n. 818 (testo unico), e si applicano le relative sanzioni penali anche a tutti coloro che si occupano di collocare, presso le aziende soggette alla legge indicata, fanciulli o donne minorenni, sui quali non esercitano la patria potestà o la tutela.

Quando i contravventori siano impiegati di Amministrazioni pubbliche, di istituzioni o di agenzie per il collocamento, o ecclesiastici aventi cura di anime, l'ammenda di cui sopra è elevata da un minimo di 50 ad un massimo di 100 lire.

Art. 9. — Il Governo è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con R. decreto 10 novembre 1907, n. 818.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

CREDARO.

87. Diritti di Segreteria — Nuova tariffa notarile per la liquidazione dei medesimi. (Circolare Min. Fin. N. 34101 Div. II).

Con l'art. 161 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, entrata in vigore col 1.º luglio 1913, ai termini del R. Decreto 9 marzo 1913, numero 249, è stata approvata la tariffa annessa alla legge medesima; e, per effetto del successivo art. 162, ha cessato di aver vi-

gore, dal 1.º luglio 1913, la tariffa notarile annessa alla precedente legge (testo unico) dal 25 maggio 1879, n. 4900.

Ciò premesso, ad eliminare ogni dubbio in ordine alla tariffa che deve servire di base per la liquidazione dei diritti di segreteria, ai sensi dell'articolo 6 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, numero 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, si dichiara che, a decorrere dal 1.º luglio 1913, tali diritti sono da liquidarsi secondo la tariffa notarile annessa alla legge del 16 febbraio 1913, n. 89.

Il Direttore Generale
G. SALVAGO

88. Tessere di riconoscimento -- Rilascio certificati. -- (Telegramma 2719 1913 N. 32988 ai Sindaci).

Essendosi sollevati dubbi circa necessità che elettori si presentino personalmente sindaci per farsi rilasciare certificati necessari per poter ottenere dalle preture tessere riconoscimento ai sensi art. 77 legge e norme ministeriali 24 gennaio 1913 (1), avverto che detti certificati, giusta istruzioni ministeriali, debbono rilasciarsi esclusivamente a coloro che li richiedono di persona anche perchè in quello costituente l'allegato N. 2 alle dette norme deve attestare identità elettori e descrivere loro connotati. E' da escludere quindi rilascio certificati a terzi che li richiedono nome altrui. Richiamo attenzione su queste istruzioni pregandola di curare che sieno rigorosamente osservate.

Prefetto -- BLADIER

89. Manifesti per esame innanzi al Pretore -- Pubblicazione -- (Circolare Prefetto Salerno ai Sindaci 27 settem. 1913).

Per l'art. 2 del Regio Decreto 10 luglio 1912 n.º 797, col quale vengono stabilite le norme circa l'esperimento dinanzi al Pretore per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, i Sindaci hanno obbligo di pubblicare nel mese di Settembre un manifesto ricordando che le domande per l'ammissione agli esperimenti di cui sopra debbono essere presentate dal 1.º al 15 ottobre al Pretore del mandamento.

Essendo per decorrere il cennato termine, pregola di assicurarmi a vista dello adempimento di quanto sopra.

Il Prefetto -- BLADIER

(1) Vedi N. 10 del « Bollettino » anno corrente, pagina 151.

90. **Esame dei registri di stazioni ferroviarie da parte delle aziende daziarie.** (Circolare del Ministero delle Finanze, in data 2 giugno 1913, n. 6144, ai Prefetti).

A seguito di reiterate domande pervenute da alcune Amministrazioni comunali, questo Ministero, d'accordo colla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha esaminato la questione se ed in quali casi si possa permettere agli agenti del dazio consumo l'esame dei registri di stazione, relativi alle spedizioni di merci, all'effetto di esercitare un efficace controllo nell'eventualità di frodi alle prescrizioni sul dazio.

In proposito la detta Direzione generale, pur mantenendo fermo il principio, sinora seguito, di non doversi cioè consentire incondizionatamente ed in via sistematica il cennato esame, è venuta nella determinazione di permetterlo ogni qualvolta le aziende daziarie garantiscano che nei casi concreti tale esame risulta necessario ed opportuno, per esservi già elementi specifici di abusi o di frodi o comunque motivi seri per far presumere violazioni alle disposizioni della legge e del regolamento sul dazio consumo.

All'uopo, con sua circolare del giorno 11 maggio 1913, numero 10669, Segretariato, Servizio I, la prefata Direzione Generale ha disposto che d'ora innanzi i Capi stazione dovranno permettere senza altro l'esame dei registri merci, su richiesta scritta, brevemente motivata delle Amministrazioni daziarie, agli agenti appositamente delegati da queste.

Ha pure disposto che la richiesta stessa sia poi sollecitamente trasmessa dal Capo stazione alla Divisione Compartimentale del Movimento, alla quale spetta di accertare ogni qual volta possano sorgere motivi di dubbio, in relazione anche alla eccessiva frequenza delle domande, da parte delle singole aziende daziarie, la sussistenza degli estremi giustificativi delle domande stesse.

Si prega codesta Prefettura di dare notizia di quanto sopra alle Amministrazioni comunali e di favorire ricevuta della presente.

Il Ministro: FACTA

91. **Stato civile — Matrimoni dei militari.** (Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, in data 29 luglio 1913, Div. 4.^a, N. 1838, ai Procuratori Generali presso le Corti d'appello).

Si è avuto occasione di constatare che presso gli uffici di stato civile del Regno, come anche presso le Procure Regie e le Procure Generali, l'art. 69 dell'ordinamento dello stato civile non riceve applicazione uniforme. Non poche incertezze infatti sussistono nella determinazione delle categorie di militari che non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione delle compe

tenti autorità, incertezze che alcune volte hanno dato luogo anche a proibizioni non fondate sulle vigenti disposizioni di legge. Si è imposta quindi la necessità di chiarire il significato e la portata dell'obbligo contenuto nel suddetto art. 69 dell'ordinamento dello stato civile, e confermato nel R. decreto 17 febbraio 1907, n. 141, sul matrimonio dei militari di truppa, e nella legge 25 giugno 1911, n. 617, sul matrimonio degli ufficiali: ed in proposito questo Ministero, d'accordo con quello della Guerra, esaminata la questione in ogni suo aspetto, è venuto nelle seguenti conclusioni:

1.º i militari che prestino servizio alle armi, compresi quelli che si trovino in licenza di qualsiasi specie e durata, salvo l'eccezione di cui al successivo n. 3, per contrarre matrimonio hanno bisogno di una speciale autorizzazione; e propriamente:

a) l'assenso del Re, che risulti da certificato rilasciato dal Ministero della Guerra, per gli ufficiali del R. Esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa;

b) L'autorizzazione concessa — per delegazione del Ministero della Guerra — dal rispettivo Comando di corpo d'armata, per tutti i militari di truppa (sottufficiali, caporali e soldati), e, per quelli appartenenti ai Reali carabinieri, dal Comando generale dell'Arma; autorizzazione che viene comprovata mediante apposita dichiarazione, da rilasciarsi dal Comandante del Corpo cui il militare appartiene.

2.º Non occorre alcuna autorizzazione a coloro che abbiano soddisfatto agli obblighi di leva, e comprovino tale loro posizione, a seconda dei casi:

a) col foglio di congedo illimitato, giusta il modello n. 80 del regolamento sul reclutamento del R. Esercito, approvato con Regio decreto 2 luglio 1890, n. 6952;

b) col foglio di congedo assoluto — modello n. 83 — annesso al regolamento suddetto.

In sostituzione dei documenti di cui alle lettere a) e b) o di un loro duplicato, può valere la copia del foglio matricolare dal quale risulti la posizione innanzi detta.

3.º Gl'iscritti di leva che, dopo l'arruolamento e prima della chiamata alle armi, restano in congedo provvisorio o coloro che siano lasciati in licenza straordinaria in attesa di congedo illimitato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dic. 1911, n. 1497, possono contrarre matrimonio, senza alcuna autorizzazione; ma devono a seconda dei casi comprovare la loro posizione;

a) col foglio provvisorio di congedo illimitato, modello n. 13 del suddetto regolamento, il quale foglio è bianco per i militari arrolati in 1ª categoria e rosso per quelli di 2ª categoria;

b) col foglio di congedo illimitato modello n. 13 (verde) pei militari ascritti alla 3^a categoria.

c) con apposita dichiarazione rilasciata dal comandante di distretto militare, da cui risulti la posizione di licenza straordinaria in attesa di congedo illimitato ai sensi del citato art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

4^a Neppure hanno bisogno di autorizzazione coloro che sono dispensati provvisoriamente dal servizio militare in tempo di pace ai termini dell'art. 33 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901, n. 23; ma devono giustificare la loro posizione mediante speciale dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari.

5^o Gli omessi, i renitenti e coloro che sono dichiarati disertori per non aver risposto alla chiamata alle armi della propria classe, possono senza alcuna autorizzazione rivolgersi all'ufficiale di stato civile per le pubblicazioni e per la celebrazione del matrimonio; ma le nostre autorità diplomatiche e consolari devono ricusare loro ogni assistenza facoltativa.

6^o I militari che, all'infuori del caso di cui al n. 5 siano incorsi, mentre erano in attività di servizio, nel reato di diserzione semplice o qualificata, non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Re o del Ministero della Guerra.

Le precedenti circolari emanate sul riguardo da questo Ministero restano abrogate in tutto ciò che sia contrario alle norme contenute nella presente.

Il sottoscritto confida che le SS. LL. vorranno sollecitamente dare istruzioni ai dipendenti uffici in conformità di quanto sopra, e rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

Il Ministro

C. FINOCCHIARO-APRILE.

Parte III.

Orfanotrofi, istituti di educazione e d'istruzione professionale a favore di fanciulle e fanciulli poveri. —
Modello di statuto (1).

CAPO I.

ORIGINE E SCOPO DELL'ISTITUTO E MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE

Art. 1.

Nell'art. 1.º si indicheranno l'origine, la denominazione, la sede, il nome del fondatore dell'opera pia, i nomi delle persone che concorsero ad aumentarne notevolmente il patrimonio, l'ammontare attuale di questo, ed eventualmente quando l'istituto sia stato eretto in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti.

NB. — Se l'opera pia sia gravata da oneri speciali di beneficenza e di culto, occorre indicarli, specificando, per ciascuno di essi, il titolo di costituzione, lo scopo, il modo, le condizioni, l'ammontare, ecc. della prestazione a norma delle tavole di fondazione.

Per gli oneri dotazionali si osserveranno le istruzioni contenute nell'appendice allo statuto delle Congregazioni di carità. (2)

Art. 2.

L'opera pia ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, mantenimento, educazione morale e fisica ed alla istruzione degli orfani (*od orfane o fanciulle o fanciulli*) poveri (*o povere*) del comune di Esistendo posti disponibili, oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani non poveri, o poveri di altro comune, verso il pagamento di una retta ed alle altre condizioni da stabilire nel regolamento.

(1) Comunicato con la circol. Minist. Interno 17-VIII-1907 n. 25289-75085.

Allo stesso modello converrà attenersi per altri istituti del genere: Opere pie a favore di orfanotrofi o pel mantenimento in essi di orfani — Collegi, convitti, conservatori, educandati, istituti artigianelli, ecc. — Istituti per l'infanzia abbandonata o maltrattata (esclusi i brefotrofi) — Opere pie a favore d'istituti per l'infanzia abbandonata — Ritiri, reclusori, ecc., per donne adulte, nubili o maritate, per pentite, ecc.

(2) V. modello di statuto per le Opere pie dotazionali nel *Bollettino* pag. 158.

Non possono essere accolti orfani che non abbiano compiuto il . . . ed abbiano superato il . . . anno di età; quelli non vaccinati o che non abbiano sofferto il vaiuolo; quelli che non siano di sana costituzione fisica ed i deficienti (1).

Art. 3.

(Nel caso che le domande superino il numero dei posti gratuiti disponibili, indicare quali beneficiandi siano da preferire a norma delle tavole di fondazione. Se queste manchino o non regolino il caso, stabilire che siano da preferire coloro che non abbiano parenti tenuti per legge ed in grado di provvedere alla loro sorte e si trovino in maggiore abbandono; in secondo luogo, gli orfani di entrambi i genitori ed infine gli orfani di padre.

Si aggiunga che negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande).

Art. 4.

Gli alunni ricevono l'istruzione elementare nell'istituto, con le norme stabilite dalle leggi vigenti. (2)

Ricevono l'istruzione professionale pratica o nell'interno dell'istituto o presso le locali scuole di agricoltura, d'arti e mestieri (*qualora esistano nel comune*), presso aziende od officine esistenti nel comune, se condotte notoriamente con abilità e probità. (3)

In quest'ultimo caso, il modo di esercitare la vigilanza degli

(1) È importante stabilire negli statuti i limiti massimo e minimo dell'età dei ricoverati. (Giuffrida — Statuti e procedura per le riforme delle I. P. di B. — pubb. offic. — Roma, 1910 p. 110).

(2) Si pone ogni studio affinché sia sviluppato l'indirizzo educativo e didattico secondo i vari scopi di ciascuna istituzione. Perciò si curi di uniformare, quando sia il caso, ai programmi governativi e alle disposizioni per i convitti nazionali e per le scuole le norme di queste istituzioni (Cons. Stato 18-IX-1900) e si fa obbligo agli insegnanti ed alle insegnanti di munirsi, di regola, dei titoli scolastici abilitativi.

(3) Allo scopo di favorire l'insegnamento pratico professionale negli istituti pii di educazione, si son date istruzioni speciali con la circolare del Minist. Interno 29-XI-1901 n. 25279-1, nella quale si sono indicati come metodi più convenienti o quello di creare nell'interno degli stabilimenti una o più sezioni professionali di arti e mestieri o quello di approfittare delle scuole agrarie, d'arti e mestieri esistenti nel luogo.

La circolare importantissima è da tenersi presente dagli amministratori degli istituti pii che hanno per fine il ricovero e l'educazione della gioventù povera, costituendo la stessa una completa illustrazione di quell'indirizzo educativo tendente alla preparazione tecnica necessaria alle esigenze della moderua vita economica.

alunni, durante il tempo che essi passano fuori dell'istituto, è determinato nel regolamento (*Nota.* — Si potrebbe stabilire che l'istituto potrà conchiudere speciali convenzioni con il Ministero di agricoltura, industria e commercio in ordine all'ammissione degli alunni alle scuole professionali dipendenti dal detto Ministero e richiederlo di norme direttive per l'insegnamento professionale nelle scuole annesse all'istituto.

L'istituto può federarsi con altri enti per fondare scuole professionali).

Il Ministero di agricoltura industria e commercio avrà sempre facoltà di fare eseguire ispezioni negli istituti che mantengono, a tutto loro carico, o col contributo di altri enti, scuole professionali, per accertare i risultati dell'insegnamento e proporre alle amministrazioni, ed occorrendo, alla autorità tutoria, le riforme che si ravvisassero opportune.

Art. 5.

Nell'avviamento degli alunni ad un'arte o mestiere si tiene conto, in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Quelli che diano serio affidamento di sè, possono essere collocati in altri istituti pii od in case fondate da società di patronato per ricevervi insegnamenti professionali non impartiti nello stabilimento. Possono anche essere collocati presso officine od aziende esistenti fuori del comune, se condotte notoriamente con abilità e probità e quando alla loro vigilanza si provveda da società locali di patronato.

Le spese relative non dovranno eccedere quelle che si sarebbero incontrate per il mantenimento di tali alunni nell'orfanatrofio.

Art. 6.

Gli insegnamenti professionali da impartirsi agli alunni e i programmi relativi sono determinati nel regolamento, tenendo presenti le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e della offerta di lavoro.

Gli alunni sono istruiti anche nell'igiene e nella economia domestica.

Gli insegnamenti sono affidati a persone fornite dei necessari titoli e requisiti.

(NB. — Alle alunne, oltre gli insegnamenti teorico-pratici per l'esercizio di mestieri e di professioni che meglio si addicono alla donna, sono impartiti anche quelli indispensabili per il buon governo della casa.

Sarebbe opportuno prescrivere che le fanciulle sieno tenute all'aperto quanto più sia possibile, specialmente per gli esercizi ginnastici, per le ricreazioni ed anche per l'esecuzione di quei lavori che non richiedono attrezzi fissi. E ciò per ovviare il danno derivante alla salute ed al temperamento delle fanciulle da sistemi claustrali che pur troppo si seguono ancora.

Occorrerebbe anche inculcare che gli alunni siano abituati alla sincerità, al rispetto reciproco, all'ordine, all'amore del lavoro, al sentimento della propria responsabilità, alla pulizia, insomma a quanto concorre a formare il carattere civile).

Art. 7.

Nell'orfanatrofio è vietata ogni diversità di trattamento fra gli alunni accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

Art. 8.

Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito, per qualsiasi causa, l'amministrazione deve ripetersi da chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 9.

Gli alunni i quali abbiano sufficientemente profittato dell'insegnamento professionale, lavorino nell'istituto o fuori, con deliberazione del consiglio amministrativo, sono ammessi alla partecipazione agli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinare nel regolamento.

L'amministrazione curerà che i salari degli alunni addetti alle officine od aziende private non siano inferiori al tasso locale.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio, mediante libretti individuali

da consegnare a chi di diritto alla uscita degli interessati dall'istituto.

Art. 10.

Gli alunni sono licenziati quando compiono il anno di età. (1)

Devono essere licenziati prima quelli per i quali sia cessato il bisogno di fruire della pubblica beneficenza, salvo la disposizione del secondo comma dell'articolo 2.

Possono essere licenziati, prima del termine predetto, gli alunni ai quali si offra l'occasione, mediante un conveniente collocamento, di migliorare la propria sorte (2).

Le garanzie relative sono determinate dal regolamento.

Art. 11.

L'espulsione per indisciplinezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele da stabilire nel regolamento.

Art. 12.

Il licenziamento e l'espulsione degli alunni che abbisognino di collocamento o della pubblica assistenza, sono notificati alla locale società di patronato, se esiste, ed alla congregazione di carità, se l'istituto non sia dalla medesima amministrato, e, quando

(1) Conviene stabilire l'epoca dell'uscita, sia perchè i posti non debbono essere occupati sempre dalle stesse persone, sia perchè il prolungamento del ricovero snatura lo scopo dell'istituto, sia perchè la permanenza nell'educandato in tale condizione torna svantaggiosa ai beneficiati, ma più ancora alle beneficate, le quali, oltre una certa età, trovano maggiore ostacolo a procurarsi un conveniente collocamento.

Il limite d'uscita è stato qualche volta stabilito per le donne a 25 anni (Cons. Stato 21-XI-1879) ma sembra ancora più ragionevole ridurlo ai 21, in corrispondenza alla maggiore età voluta dal cod. civ. (Cons. Stato 20-VIII-1904).

(2) Il collocamento dei fanciulli e la costituzione delle società di patronato è un compito che è anche affidato alla Commissione P. di Beneficenza dall'art. 6 lett. e della legge 18-VIII-1904. Se nel comune, ove il fanciullo ha il suo domicilio di soccorso, non vi sono istituti idonei, potrà la commissione curare che sia accettato altrove, salvo a far pratiche presso la congregazione di carità del luogo, presso il comune e le altre Opere pie perchè corrispondano la retta necessaria. Inoltre, secondo le nostre leggi (art. 114 legge sulla P.^a S.^a) è anche ammesso il collocamento dei fanciulli presso famiglie oneste che si obblighino di allevarli ed educarli (Schanzer e Peano — La nuova legge sulla P. B., Roma, 1905, p. 300)

occorra, anche all'autorità municipale, per evitare che i licenziati od espulsi siano abbandonati a loro stessi (1).

Art. 13.

Gli alunni licenziati prima del limite di età possono, quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti che si facciano vacanti nell'istituto.

Art. 14.

L'Istituto può (*da solo..... in federazione con altri*) istituire in montagna ed in riva al mare case di cura e, nello stesso tempo di educazione e d'istruzione.

Può inviare i propri alunni in consimili case tenute da società di patronato o da privati sotto la sorveglianza delle società stesse e quando il loro ordinamento igienico sia stato approvato dal consiglio provinciale sanitario.

Art. 15.

L'istituto provvede al proprio scopo con le rendite del patrimonio, con le rette pagate per gli alunni non accolti gratuitamente, con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dagli alunni e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 16.

L'opera pia è retta da un consiglio di..... membri compreso il presidente (2).

(1) Alla lettera *d* dell'art. 6 della legge 18-VII-1904 è disposto che la Commissione P. di B. deve curare che gli stabilimenti indicati all'art. 262 cod. civ. diano avviso della dimissione dei ricoverati per iscritto alla competente congregazione di carità ed al procuratore del Re. Tale disposizione riproduce quella contenuta nell'ultimo comma dell'art. 5 del regolam. amministrativo 5-II-1891, che generalmente non venne osservata; e perciò la legge dispose che una copia di quell'avviso deve comunicarsi alla commissione la quale, per il comma seguente di detto articolo, deve invigilare perchè i fanciulli non rimangano privi di assistenza legale e perchè si provveda nel miglior modo per il loro collocamento. Gli istituti indicati nell'art. 262 cod. civ. non sono i soli ospizi dei trovatelli, ma tutti quelli che danno ricovero a fanciulli che non abbiano parenti conosciuti e capaci dell'ufficio di tutore e che perciò costituiscono il consiglio di tutela dei ricoverati che ivi si trovano (Schanzer e Carcano — op. cit.; p. 298).

(2) Non sono da ammettersi nell'amministrazione la direttrice ed il confessore che fanno parte del personale degli impiegati (Con. Sup. di Benef. 20-XI-1906).

Il presidente è scelto dal consiglio nel proprio seno. Egli, dura in carica ann . . . ed i consiglieri si rinnovano per . . . ogni . . . ann . . . (Nota. — Per gli istituti retti dalla congregazione di carità si dirà invece :

« L'istituto è retto dalla congregazione di carità in forza
« (citare il provvedimento speciale se esiste), con separata gestione.

« E' applicato il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo
« e la particolare indole dell'opera pia e quello della congrega-
« zione di carità per il resto » (1).

(Sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capitolo e quelle dei capitoli III, IV e l'articolo 25 del capo V).

Art. 17.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunziata dal consiglio stesso ed il prefetto la può promuovere.

CAPO III.

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 19.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo (Indicare i mesi in cui esse devono aver luogo, avvertendo che non possono essere omessi il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso, e il mese di settembre per l'esame del bilancio del futuro esercizio); le altre ogni qualvolta lo richiede un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il consiglio stesso, sia per invito dell'autorità governativa.

Art. 20.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione debbono essere prese con l'intervento di . . . consiglieri (indicare la metà più

(1) V. modello di statuto per le Congregazioni di Carità nel *Bollettino* p. 119.

uno dei componenti il consiglio d'amministrazione) ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata e seduta e per appello nominale, e, quando si tratti di questioni concernenti persone, a voti segreti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alle deliberazioni.

Art. 21.

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne sarà fatta menzione.

Art. 22.

Il consiglio d'amministrazione provvede all'amministrazione dell'opera pia ed al suo regolare funzionamento; forma i progetti dei regolamenti; promuove, quando occorra, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti; nomina, sospende e licenzia gli impiegati ed i salariati; delibera circa l'ammissione, il licenziamento e l'espulsione degli alunni e circa il loro collocamento fuori dell'istituto ai termini del 2° comma dell'art. 6 e degli articoli 5 e 14; delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituto.

CAPO IV.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 23.

Il presidente del consiglio d'amministrazione rappresenta l'opera pia; cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio; provvede per l'assicurazione degli orfani nei casi prescritti dalla legge; cura il buon andamento dell'istituto; sospende per gravi ed urgenti motivi gli impiegati ed i salariati; e, nei casi d'urgenza, prende tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V.

AVVERTENZE E NORME GENERALI D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 24.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti della firma del presidente

e di quella del membro del consiglio d'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, o, in difetto, del membro anziano. (*Occorrendo, introdurre la disposizione del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890, n. 6972*).

Art. 25.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale. Nel caso in cui l'opera pia venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli potrà conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Art. 26.

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti ed i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale, sono fissati nel regolamento organico.

(*N. B.* — Se si concedono pensioni, le norme relative devono, ai termini del comma 1° dell'art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, essere inserite nel presente statuto. Il personale delle opere pie non può ricevere un trattamento migliore di quello dei funzionari dello Stato, e quindi deve sottostare alle ritenute, condizioni, ecc., prescritte per le pensioni a carico dello Stato — Vedi L. 19 maggio 1907 n. 270).

Art. 28.

Sono pure materia di disposizione regolamentare:

le norme circa la pubblicazione degli avvisi di concorso per l'ammissione degli orfani e per la nomina del personale stipendiato, i termini per presentare le rispettive domande e l'indicazione dei documenti da allegare alle medesime;

la disciplina interna;

l'igiene, la pulizia, gli esercizi fisici, e quanto altro sia opportuno per il regolare andamento dell'istituto e non formi oggetto di disposizione statutaria.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 28.

Per le materie non contemplate nel presente statuto (*per gli istituti retti dalle congregazioni di carità si aggiunga*: e in quello della congregazione di carità) si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1790, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e dei relativi regolamenti (1).

(1) Le note al presente statuto sono state dettate dal Cav. Gennaro d'Alessio.

Parte I.

92. **Calendario dei giorni festivi, per gli effetti civili.** (Regio decreto n. 1027, in data 4 agosto 1913.)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vista la legge 19 giugno 1913, n. 630, con la quale il Governo del Re è stato autorizzato a introdurre le opportune modificazioni nella tabella dei giorni festivi quale risulta dalle leggi 23 giugno 1874, n. 1968, fermo restando il disposto delle leggi 5 maggio 1861, n. 7 e del 19 luglio 1895, n. 401;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto col Ministro dell'Interno, Presidente del Consiglio, e col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il calendario dei giorni festivi per gli effetti civili è stabilito in conformità dell'annessa tabella, vista, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

FINOCCHIARO-APRILE

NITTI

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella dei giorni festivi per gli effetti civili

Tutte le domeniche.

Il primo giorno dell'anno.

Il giorno dell'Epifania.

- » dell'Ascensione.
- » dell'Assunzione.
- » del Venti Settembre.
- » di Ognissanti.
- » di Natale.

Visto. d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro di Grazia e Giustizia

FINOCCHIARO-APRILE

93. **Bilanci comunali 1914.** (Dispaccio circolare 27 settembre 1913 N.º 32973 ai Sindaci).

E' mio fermo intendimento che i Bilanci di previsione per il venturo esercizio siano tutti definiti prima del cominciare dell'anno, epperò invito le amministrazioni comunali della Provincia ad allestirli con ogni cura e sollecitamente in modo che i Consigli comunali possano deliberarli infallantemente entro i termini della sessione autunnale. Comunico in calce della presente l'ammontare della imposta erariale per la comunicazione della sovrimposta comunale, ed avverto che ove per tutto il giorno 15 novembre non mi pervenga la deliberazione consiliare che stabilisce l'ammontare della sovrimposta stessa, sarà fatta ripartire nei ruoli principali dell'anno 1914 la somma dell'anno in corso.

E' indispensabile di procedere con la massima oculatezza nella valutazione delle entrate per evitare dannose conseguenze nel corso dell'esercizio, come pure necessita di dare completa esecuzione alle previsioni impartite dalle competenti autorità in sede di esame dei precedenti bilanci, tendenti ad assicurarne il normale equilibrio.

Anche per l'anno 1914 è stata prorogata la concessione de concorso governativo ad integrazione dei Bilanci comunali ed al riguardo le Amministrazioni dovranno considerare che il concorso stesso è dovuto non già in proporzione della differenza fra l'ammontare dei ruoli delle tasse 1906 e 1914 ma alla stregua della perdita subita per effetto delle disposizioni tributarie contenute nella legge sul mezzogiorno, quindi conviene di vagliare se esista tale perdita e nell'affermativa tenerne ragione nella parte attiva del bilancio pel conseguente parziale rimborso da parte dello stato.

Raccomando ai Segretari Comunali la maggiore diligenza nella compilazione dei preventivi, avendo cura da dar ragione di tutte le variazioni di fronte agli stanziamenti dell'anno precedente, e di documentare la parte attiva con gli atti che giustificano il fondamento delle previsioni.

Avverto infine che, tenuto conto degli inconvenienti verificatisi negli anni decorsi, non saranno esaminati e verranno perciò respinti alle Amministrazioni comunali i Bilanci presentati in un solo esemplare.

Prego di segnarmi ricevuta della presente.

Il Prefetto

BLADIER

94. **Strumenti metrici a scopo d'insegnamento.** (Circolare del Ministero dell'Istruzione Pubblica, n.º 51, in data 20 luglio 1913.

Ai RR. Provveditori agli Studi e RR. Ispettori Scolastici.

In relazione ad un voto emesso dalla Commissione superiore metrica, istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, rivolgo alle SS. LL. viva raccomandazione di curare che le Amministrazioni provinciali e comunali, le quali devono acquistare, a scopo d'insegnamento, modelli di strumenti metrici, si assicurino ch'essi, se importati dall'estero, corrispondano per tipo e costruzione, a quelli in uso nel Regno.

Nell'intento di porre meglio in evidenza agli alunni le formalità che la legge impone per l'uso regolare di siffatti strumenti, sarà anche bene che essi siano bollati, quando debbano servire all'insegnamento intuitivo del sistema metrico decimale.

In tal modo si raggiungerà, specie nelle scuole elementari, l'intento di giovare all'istruzione ed alla diffusione del sistema metrico decimale, secondo le finalità della legge metrica, le quali, per quanto consta al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, non sono ancora abbastanza note, specialmente in alcune Provincie del Regno.

Io non dubito che le SS. LL. vorranno aver presenti tali raccomandazioni, rendendole note alle Amministrazioni interessate, e assicurarsi che siano tenute nel debito conto, quando si chieda per l'acquisto di tale genere di materiale didattico il sussidio dello Stato.

Per il Ministro: VICINI

95. Buste elettorali. I pacchi inviati devono essere aperti dai Presidenti degli uffici elettorali. (Teleg. Min. Interno 6 Settembre 1903).

Non ostante precise categoriche disposizioni date risultami che in alcuni comuni vengono aperti pacchi contenenti buste, che devono invece consegnarsi intatti ai Presidenti uffici elettorali. Invito quindi Signori Prefetti esigere da ciascun Sindaco la dichiarazione formale che pacco non fu aperto e in caso contrario inviare nel comune commissario che quando trovi che pacco sia stato aperto riscontri numero buste con regolare verbale e ove non lo trovi rispondente a quello delle buste spedite faccia subito denuncia all'autorità giudiziaria per applicazione articolo 123 secondo e ultimo comma. Commissario dovrà riportare buste in Prefettura per formazione nuovo pacco da rispedirsi con tutte le dovute cautele. Spese commissario dovranno andare a carico dei responsabili della infrazione giusta articolo 23. Attendo assicurazione rigoroso adempimento. *Ministro GIOLITTI.*

96. Elezioni politiche. Dichiarazione di candidatura. Autentica notarile. (Teleg. Min. Interno ai Prefetti).

E' stato proposto quesito se per autenticazione notarile delle firme apposte da elettori alle dichiarazioni candidature occorra intervento testimoni. Questo Ministero di pieno accordo con quello di Grazia Giustizia ritiene che art. 72 legge notarile 16 febbraio 1913 n.º 89 va interpretato nel senso che presenza testimoni è necessaria solo quando sia richiesta da disposizioni legge speciale o quando Notaio non possa altrimenti accertarsi identità persona che appone firma. Per tanto per le dette autenticazioni e per quelle che siano fatte da ufficiali cancellerie giudiziarie come per ogni altra autenticazione richiesta da legge elettorale non è indispensabile intervento testimoni quando non sia espressamente prescritto da legge medesima.

Ministro GIOLITTI

97. Certificati elettorali — Art. 51 legge. (Circolare 11 ottobre 1913, N. 34627 ai Sindaci).

Comunico, raccomandandone la più rigorosa osservanza, il seguente telegramma del Ministero dell'Interno relativo alla consegna dei certificati elettorali:

« Iniziandosi domani termini per consegna certificati elettorali occorre richiamare attenzione Sindaci rigorosa osservanza norme art. 51 T. U. illustrate nel parag. 3.º istruzioni 29 agosto e vigilare perchè la consegna venga attestata da ricevuta elettore o persona di sua famiglia, o addetta al suo servizio, ovvero da dichiarazione del Messo, *escludendosi assolutamente consegna ad intermediarii*. A tale servizio potranno adibirsi, oltre Messi, anche altri agenti municipali — ma ove questi non ottengano ricevuta dall'elettore o di persona familiare o domestica, i corrispondenti certificati dovranno affidarsi ai Messi affinchè procedano consegna e ne facciano constare con prescritta dichiarazione che essi solo sono autorizzati a fare. Ad elettori residenti all'estero che richie-

dano certificati per usufruire ribassi ferroviari nel territorio Regno potrà farsi invio a mezzo Autorità consolari o direttamente per posta *raccomandata a spese Municipio*. A qualsiasi omissione o negligenza dovrà subito ripararsi con invio Commissario a carico funzionarii responsabili e con denuncia di questi Autorità giudiziaria ai sensi art. 33 e 119 legge ».

Prego pertanto *assicurarmi immediatamente essersi iniziata* consegna detti certificati ed essersi preparati certificati color verde per eventuali duplicati.

Ricordo che distribuzione dovrà essere completata prima del giovedì precedente l'elezione. Nei Comuni la cui popolazione suole durante la giornata recarsi alle campagne dovrà curarsi che la distribuzione dei certificati si faccia preferibilmente nei giorni e nelle ore in cui gli elettori trovansi nelle loro abitazioni.

In ogni caso, gli elettori dovranno essere avvertiti della facoltà che loro compete di ritirare i certificati stessi o i duplicati presso l'ufficio comunale, ed invitati anzi a farlo, avvertendo che per detti uffici dovrà stabilirsi un orario anche protratto e predisporre un numero di impiegati tale che faciliti la più sicura e sollecita distribuzione degli indicati documenti.

Il Prefetto

Bladier

Parte II.

PROVINCIA DI SALERNO

ELEZIONI POLITICHE

N.° progressivo delle sezioni elettorali con indicazione del capoluogo della sezione secondo l'ordine della tabella di circoscrizione del collegio.

Collegio di Salerno.

1-16 Salerno — 17-27 Cava de' Tirreni — 28-29 Pellezzano.

Collegio di Amalfi.

1-3 Amalfi — 4 Atrani — 5 Conca Marini — 6 Ravello — 7 Scala — 8 Positano — 9 Furore — 10 Prajano — 11-12 Majori — 13-14 Minori — 15-16 Tramonti — 17 Cetara — 18-22 Vietri sul Mare — 23 Sant'Egidio del Monte Albino — 24 Corbara.

Collegio di Nocera Inferiore.

1-7 Nocera Inferiore — 8-11 Nocera Superiore — 12-16 Pagani — 17-18 Rocca Piemonte — 19-24 Scafati — 25-28 Angri.

Collegio di Mercato San Severino

1-5 Mercato San Severino — 6 Calvanico — 7-9 Fisciano — 10-17 Sarno — 18-19 San Valentino Torio — 20-21 San Marzano sul Sarno — 22-23 Castel San Giorgio — 24 Bracigliano — 25-26 Siano — 27-29 Baronissi.

Collegio di Montecorvino Rovella

1-3 Montecorvino Rovella — 4 Montecorvino Pugliano — 5-6 Pontecagnano-Faiano — 7-8 Olevano sul Tusciano — 9 Acerno — 10-11 San Cipriano Picentino — 12 Castiglione del Genovesi — 13 San Mango Piemonte — 14-16 Giffoni Sei Casali — 17-19 Giffoni Valle Piana — 20-23 Eboli — 24 Postiglione — 25 Serre.

Collegio di Campagna.

1-3 Campagna — 4-5 Buccino — 6 Ricigliano — 7 Romagnano al Monte — 8-9 San Gregorio Magno — 10 Contursi — 11 Oliveto Citra — 12 Palomonte — 13 Laviano — 14 Castelnuovo di

Conza — 15-16 Colliano — 17 Santomena — 18 Valva — 19 Caggiano — 20 Auletta — 21 Pertosa — 22 Salvitelle — 23 Galdo — 24 Sicignano.

Collegio di Capaccio.

1 Capaccio — 2 Albanella — 3 Trentinara — 4 Giungano — 5 Altavilla Silentina — 6 Controne — 7 Petina — 8-9 Rocca d'Aspide — 10 Castelcivita — 11-12 Castel San Lorenzo — 13 Sant'Angelo a Fasanella — 14 Aquara — 15 Bellosguardo — 16 Corieto Monforte — 17 Ottati — 18-19 Polla — 20 Sant' Arsenio — 21 San Rufo — 22 San Pietro al Tanagro — 23 Roscigno — 24 Felitto.

Collegio di Sala Consilina.

1-2 Sala Consilina — 3 Atena Lucano — 4-5 Padula — 6-7 Montesano sulla Marcellana — 8 Casalbuono — 9 Sanza — 10 Buonabitacolo — 11 Caselle in Pittari — 12 Morigerati — 13-14 Tegghiano — 15 Monte San Giacomo — 16-17 Sassano — 18 Casaletto Spartano — 19 Tortorella — 20 Torraca — 21 Sapri.

Collegio di Vallo della Lucania.

1-2 Vallo della Lucania — 3 Cannalonga — 4 Castelnuovo Cilento — 5 Ceraso — 6 Moio della Civitella — 7 Novi Velia — 8-9 Camerota — 10 Licusati — 11 San Giovanni a Piro — 12 Laurito — 13 Alfano — 14 Cuccaro Vetere — 15 Futani — 16 Montano Antilia — 17 Rofrano — 18-19 Pisciotta — 20 Ascea — 21 Centola — 22 San Mauro la Bruca — 23 Torre Orsaja — 24 Castel Ruggiero — 25 Celle di Bulgheria — 26 Roccagloriosa — 27 Vibonati — 28 Ispani — 29 Santa Marina — 30 Gioi — 31 Salento.

Collegio di Torchiara.

1 Torchiara — 2 Agropoli — 3 Cicerale — 4 Laureana Cilento — 5 Lustra — 6 Ogliastro Cilento — 7 Prignano Cilento — 8 Rutino — 9-10 Castellabate — 11 Ortodonico — 12 Perdifumo — 13 Serramezzana — 14 Laurino — 15 Sacco — 16 Piaggine Soprane — 17 Valle dell'Angelo — 18-19 Pollica — 20-21 Casal Velino — 22 Omignano — 23 Stella Cilento — 24 San Mauro Cilento — 25 Sessa Cilento — 26 Campora — 27 Magliano Vetere — 28 Monteforte Cilento — 29 Orria — 30 Perito 31 Stio.

Parte III.

Case di ricovero, d'industria, d'inabili al lavoro

Modello di statuto (1).

CAPO I.

ORIGINE E SCOPO DELL' ISTITUTO, E MEZZI DEI QUALI ESSO DISPONE

Art. 1.

(Nell' articolo 1° s' indicheranno l' origine, la denominazione, la sede, i nomi del fondatore o dei fondatori dell' istituzione, i nomi delle persone che concorsero ad aumentarne notevolmente il patrimonio, e l' ammontare attuale di questo, ed eventualmente se la istituzione sia stata eretta in ente morale, quando abbia incominciato a funzionare e le sue vicende più importanti. *Nota.* — Se l' opera pia sia gravata da oneri speciali di beneficenza e di culto, occorre indicarli, specificando per ciascuna di esse il titolo di costituzione, l' ammontare, lo scopo. ecc. della prestazione, a norma delle tavole di fondazione.

Per gli oneri dotazionali si osserveranno le istruzioni contenute nella appendice allo statuto delle Congregazioni di carità) (2)

Art. 2.

L' istituzione ha per iscopo di provvedere gratuitamente, secondo i propri mezzi, al ricovero, al mantenimento ed all' assi-

(1) Le massime elaborate dalla giurisprudenza sono raccolte nel modello. Esso venne comunicato con la circ. Minist. Interno 25-I-1907 n.° 25289-15 e 25273, cioè la stessa con cui venne comunicato lo statuto modello per gli ospedali.

Con la medesima circolare il Ministero avvertiva, ad ogni buon fine, che tali modelli non debbono essere considerati come un rigido formulario di norme inderogabili, ma soltanto come una guida che possa facilitare alle amministrazioni l' adempimento del loro compito

Allo stesso modello converrà attenersi per altri istituti del genere, come: Case di ricovero e ricoveri di mendicità per indigenti vecchi — Opere pie a favore di case di ricovero e pel mantenimento in essi d' indigenti.

(2) V. modello di statuto per le Opere pie dotazionali nel *Bollettino* pag. 158.

stenza dei poveri d'ambo i sessi (*Nota.* - - Occorre appena avvertire che questi schemi di articoli devono essere messi in armonia con le tavole di fondazione; che le disposizioni vanno introdotte nello statuto, valendosi più che sia possibile delle parole usate dai fondatori, e che gli schemi stessi, quando occorra, sono da modificare a seconda delle particolari esigenze) inabili al lavoro proficuo, in conformità all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 1889, n. 5635, serie 3^a, aventi il domicilio di soccorso nel comune di . . . e che non abbiano parenti tenuti a provvedere alla loro sorte ed in grado di farlo.

Per i fanciulli ritenuti inabili al lavoro potrà essere istituita una sezione speciale, quando l'ampiezza dei locali e la sufficienza dei mezzi lo consentano. (1)

Sono esclusi dal beneficio del ricovero gratuito coloro i quali abbiano ottenuto una pensione d'invalidità della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai. (2)

Art. 3.

Entro il limite dei posti disponibili possono essere ricoverati, a pagamento, anche inabili non aventi titolo al ricovero gratuito.

E' vietata qualunque diversità di trattamento fra i ricoverati

Art. 4.

Non possono essere ricoverate persone affette da malattie contagiose o mentali.

Art. 5.

Le norme pel ricovero degli inabili e le garanzie pel pagamento delle rette di quelli non accolti gratuitamente sono determinate nel regolamento.

(1) L'art. 2 del decreto — legge 19-XI-1889 n.º 6535 ritiene come inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto i nove anni; e l'art. 10 dispone che tali minorenni potranno anco essere ricoverati: se maschi, in case o istituti di educazione o di correzione, se femmine, in case o istituti che abbiano per iscopo di educarle o sottrarle al pericolo di travia.nento.

(2) Testo unico di legge approvato con R. decreto 30-V-1907 n. 376.

La misura delle rette a carico di pubbliche amministrazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza.

Art. 6.

L'istituzione provvede ai propri bisogni con le rendite del patrimonio, col ricavo delle rette, con un . . . (Nota. — Indicare la quota $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, ecc.) dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

Art. 7.

Nel caso d'insufficienza dei posti gratuiti, sono preferiti gli inabili i quali versino in più grave miseria ed in maggiore abbandono.

Il numero dei posti gratuiti sarà stabilito nel regolamento, in relazione ai mezzi di cui dispone l'istituzione.

Art. 8.

Qualora risulti che una persona sia stata ricoverata a titolo gratuito indebitamente, o per avere congiunti tenuti a provvedere alla sua sorte, ed in grado di farlo, o per altra causa, l'amministrazione deve ripetere da chi di diritto il pagamento delle rette.

Art. 9.

Secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento, i ricoverati sono occupati in lavori adatti alla loro stato fisico ed intellettuale e partecipano ai proventi dei lavori da loro eseguiti. (1)

Art. 10.

I ricoverati sono dimessi dall'istituzione quando cessi per loro la necessità di stare a carico della pubblica beneficenza.

(1) E' commendevole, in questa categoria d'istituzioni, il sistema di far concorrere la previdenza con la beneficenza.

Possono essere licenziati anche per cattiva condotta, nei casi e nei modi da determinarsi nel regolamento.

Art. 11.

Quando un ricoverato, pel quale sussista tuttora il bisogno della pubblica assistenza, abbandoni volontariamente l'istituto o ne sia comunque licenziato, deve informarne la congregazione di carità del comune di appartenenza e la società di patronato che eserciti nel comune medesimo l'opera propria a favore degli inabili al lavoro.

Art. 12.

Nessuna pratica religiosa può essere imposta ai ricoverati.

Ognuno di essi può sempre farsi assistere dal ministro del culto cui appartiene.

CAPO II.

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 13.

L'istituzione è retta da un consiglio di amministrazione composto di . . . membri compreso il presidente.

I consiglieri sono nominati

Il presidente è scelto dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Egli dura in carica anni ed i consiglieri si rinnovano per , ogni

Tanto il presidente quanto i consiglieri non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta (*Nota.* — Per gli istituti retti dalla Congregazione di carità si dirà invece: « L'istituto è retto dalla Congregazione di carità in forza — citare il provvedimento speciale, se esiste — con separata gestione. Si applica il presente statuto per ciò che riguarda lo scopo e la particolare indole dell'opera pia e quello della Congregazione di

carità per il resto »: sono quindi da omettere le altre disposizioni del presente capitolo, quelle dei capitoli III-IV e l'art. 21 del capitolo V). (1)

Resta inteso che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà conformarsi, quanto più è possibile, alle tavole di fondazione.

Art. 14.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di elezione: in caso di contemporanea elezione, quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 15.

I membri del consiglio di amministrazione, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal consiglio ed il prefetto la può promuovere.

Le funzioni del presidente e dei consiglieri sono gratuite.

CAPO III.

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Art. 16.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo (Nota. — Stabilire

(1) V. modello di statuto per le Congregazioni di Carità nel *Bollettino* pag. 119.

il numero delle adunanze ordinarie ed i mesi in cui esse avranno luogo avvertendo che non possono essere omessi il mese di maggio per l'esame del conto dell'esercizio chiuso e quello di settembre per l'esame del bilancio del futuro esercizio) le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il consiglio stesso, sia per ordine dell'autorità governativa.

Art. 17.

Le deliberazioni del consiglio debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'articolo 15 della legge 11 luglio 1890, n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 18.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare, ne vien fatta menzione.

Art. 19.

Il consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'opera pia ed al suo regolare funzionamento;

forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale;

promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto e dei regolamenti;

nomina, sospende e licenzia gl'impiegati ed i salariati;

delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'istituzione. (1)

CAPO IV.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Spetta al presidente del consiglio di amministrazione;
di rappresentare l'istituzione e di curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal consiglio;
di sospendere per gravi motivi gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al consiglio di amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

CAPO V.

AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE.

Art. 21.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere, se non sono muniti della firma del presidente e di quella del membro del consiglio di amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od in difetto, del membro anziano. (*Nota.* — Occorrendo deve aggiungersi la disposizione del n. 5 dell'art. 32 della legge 17 luglio 1890 n. 6972).

Art. 22.

I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le

(1) Per tener conto dei progressi tecnici, scientifici e didattici, che possono giovare al migliore funzionamento degli istituti di che trattasi, non si trascuri di prendere, sempre che si presenti opportuno, convenienti accordi con i competenti Ministeri di A. I e C. e della P. I., nonchè coi corpi tecnici locali, come, ad esempio, il consiglio prov. scolastico ed il consiglio prov. sanitario (Giuffrida — Gli statuti e la procedura per le riforme delle I. P. di B., pubb. uff., Roma 1910, pag. 120).

attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico. (1)

Nel regolamento stesso sono stabilite speciali punizioni per gli addetti all'istituzione, che contravvengano alle disposizioni dell'art. 11. (*Nota.* — Nel caso in cui appositi impegni stabilissero, a favore degli impiegati o salariati, il diritto a pensione, le norme relative dovranno, ai termini del comma *d*, dell'art. 51 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, essere inserite nello statuto organico, tenendo presente che non si può fare al personale delle istituzioni pubbliche di beneficenza un trattamento migliore di quello stabilito per i funzionari dello Stato — V. anche legge 19 maggio 1907, n. 270).

Art. 23.

Il servizio di esazione e di cassa è fatto di regola dall'esattore comunale.

Nel caso che l'istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

CAPO VI.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 24.

Per le materie non contemplate nel presente statuto. (*Nota*) — Per gli istituti retti dalle Congregazioni di carità ») si osserveranno le norme delle leggi 17 luglio 1890, 18 luglio 1904, n. 390, e dei regolamenti relativi.

CAPO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. (2)

(1) Art. 31 legge 17-VII-1890 ed art. 51 regolamento amministrativo 5-II-1891 n.º 99 sulle I. P. di B.

(2) Le note al presente statuto sono state dettate dal Cav. Gennaro D'Alessio.

Parte I.

98. **Provvedimenti per combattere l'alcoolismo.** (legge 19 giugno 1913 N.° 632 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 1913, n. 158).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

*Della vendita al minuto e del consumo di bevande alcooliche
nei pubblici esercizi.*

Art. 1.

E' vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza di esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve esser concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovra, agli

spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della Provincia.

La Commissione è composta:

- a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;
- d) del medico provinciale;
- e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcoliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella Provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'art. 56 della legge 26 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

La vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Art. 4.

E' vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcoliche di cui all'art. 1.

E' loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubriachezza o che palesamente siano in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Art. 5.

E' vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcoliche di cui all'art. 1

Art- 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

Art. 7.

Nei Comuni o frazioni di Comuni nei quali esistano esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda

alcolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

CAPO II.

Disposizioni penali e transitorie.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione di bevande alcoliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penalità previste dal libro II, titolo VIII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltrechè al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'art. 489 del Codice penale.

In caso di recidiva il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre il sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di

essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare l'ammenda fino a L. 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

Ordiniamo, ecc.

Data a Roma, addì 19 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

Visto, *Il Gardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

99. **Concorso Governativo a pareggio dei bilanci comunali** (R. D. 4 agosto 1913 N.º 1134 pubblicato Gazzetta Uff. del Regno 4 Ottobre 1913 N.º 231).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d' Italia

Sulla proposta dei Nostri ministri dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, del tesoro e delle finanze ;

Ritenuta la necessità di prorogare la concessione del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia, e della Sardegna per l'anno 1914;

Ritenuta l'urgenza di provvedere con decreto reale, salvo la conversione in legge, attesa l'imminenza dell'epoca della formazione dei bilanci comunali ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il concorso governativo, previsto con l'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, sarà corrisposto ai comuni del mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna anche per l'anno 1914, limitatamente alla metà del suo ammontare, in conformità di quanto è disposto dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, num. 442 ;

Per i comuni della Calabria e della Basilicata sarà, inoltre, osservato il disposto dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, num. 538.

Con successivo Nostro decreto, a proposizione del ministro del tesoro, sarà provveduto per la iscrizione della corrispondente spesa nel bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo ecc.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI - - TEDESCO — FACTA

Visto, *Il guardasigilli* : FINOCCHIARO-APRILE.

100. Revisione ordinaria delle liste elettorali politiche per l'anno 1914. (Circolare Ministero Interno 1.º ottobre 1913 numero 15600-7 ai Sindaci).

L'articolo 20 della legge elettorale politica (testo unico 26 giugno 1913, n. 821) prescrive che nell'ottobre di ogni anno il Sindaco a mezzo del segretario comunale compila:

1º l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il trentesimo anno di età;

2º l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età;

3° l'elenco di coloro, che nell'anno stesso vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel n. 2 dell'articolo 2 della legge, che, cioè, avendo compiuto il ventunesimo anno di età o compiendolo non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, abbiano prestato servizio effettivo nel Regio Esercito, nel Corpo Reali Equipaggi, o in altri Corpi, il cui servizio sia valido agli effetti dell'obbligo militare per un tempo non inferiore a quello pel quale sono trattenuti alle armi, rispettivamente, i militari del Regio Esercito e i militari del Corpo Reali Equipaggi vincolati alla ferma di un anno.

Negli elenchi sono compresi coloro che hanno titolo all'iscrizione di ufficio a norma dell'articolo 19, cioè coloro che avendo l'età prescritta siano compresi nel registro di popolazione stabile del Comune e vi abbiano la residenza.

Iniziandosi, pertanto, ora il lavoro di revisione delle liste elettorali politiche, richiamo l'attenzione dei Sindaci sulle circolari del 30 giugno 1912, n. 15600-7, 5 e 12 agosto 1912, n. 6 e 7, nulla avendo da aggiungere alle istruzioni con esse date circa la compilazione degli elenchi preparatorii, i quali, perciò, saranno compilati in conformità dei modelli allegati alla prima delle circolari citate.

Ad evitare, però, erronea interpretazione della legge avverto che negli elenchi non vanno compresi soltanto coloro che abbiano compiuto o compiano rispettivamente il 30° e il 21° anno di età nel periodo decorrente dal 1° giugno 1913 al 31 maggio 1914, come alcuni Sindaci hanno ritenuto, ma vi vanno anche compresi tutti coloro che già erano iscritti negli elenchi formati nello scorso anno, e, per qualsiasi causa, non vennero compresi nella lista.

Per la formazione dei nuovi elenchi i Comuni dovranno, perciò, tener presenti gli elenchi formati nello scorso anno, non comprendendo nei nuovi elenchi soltanto:

- a) gli elettori;
- b) coloro che abbiano rinunciato, agli effetti delle disposizioni dell'articolo 24 della legge, alla iscrizione nelle liste;
- c) coloro che abbiano trasferito altrove la loro residenza;

Nel primo elenco vanno poi aggiunti tutti coloro che abbiano compiuto o compiano il 30° anno dal 1° giugno 1913 al 31 maggio 1914, già compresi nell'Elenco II formato nello scorso anno e sempre che non si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e tutti coloro che abbiano nello stesso periodo di tempo trasferita la residenza nel Comune facendosi inscrivere nel registro di popolazione, ed abbiano compiuto, o compiano entro il 31 maggio prossimo venturo, il trentesimo anno.

Nell'elenco secondo vanno, invece, aggiunti tutti coloro che abbiano compiuto o compiano il ventunesimo anno dal 1° giugno 1913 al 31 maggio 1914 e coloro che, non avendo compiuto i 30 anni, e avendo compiuto o compiendo entro il 31 maggio prossimo venturo il ventunesimo anno di età, abbiano trasferito nell'anno la residenza nel comune ottenendo la iscrizione nel registro della popolazione stabile del Comune.

Il lavoro suddetto per quanto possa sembrar grave, non dovrebbe incontrare difficoltà sempre che, come è da presumersi, i comuni abbiano conservato in ordine gli elenchi compilati nello scorso anno. Né deve sembrar superflua la riproduzione negli elenchi di tutti i nomi degli individui esclusi dal diritto elettorale nello scorso anno, perchè ben può darsi che la ragione della esclusione sia venuta a cessare, sia per essersi conseguita posteriormente ad essa il titolo per la iscrizione, sia per essere venuta a cessare la causa di incapacità o di indegnità, che, precedentemente, opponevasi alla iscrizione. E poichè la legge non fa alcuna limitazione per gli individui che di anno in anno devono essere compresi negli elenchi, usando la frase generica « coloro che abbiano compiuto o compiano » rispettivamente il 30° o il 21° anno di età, non può trarsi altra conseguenza che la riproduzione negli elenchi, ogni anno, di coloro che rimasero negli elenchi dell'anno precedente, per non essere stato riconosciuto loro il diritto all'elettorato.

Evidente è, invece, che non debbano essere compresi negli elenchi gli elettori già iscritti nella lista, perchè la legge non prescrive che debbasi rifare ogni anno una completa revisione *ex novo* della lista, per accertare se permanga in ciascuno elettore il titolo della prima iscrizione nella lista. Può avvenire la cancellazione degli elettori, anche per provvedimento di ufficio della Commissione comunale, ma sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, dei quali la Commissione possa essere in possesso, comprovanti la perdita della qualità per essere elettore. Ma l'esercizio di tale facoltà non deve confondersi con la potestà di rivedere *ex novo* la lista, *richiedendo, anche per gli iscritti, nuovamente la prova del possesso dei titoli di iscrizione*, e ciò anche in omaggio alla giurisprudenza formatasi sotto l'impero della precedente legge, che in questa parte non ha subito essenziali modificazioni.

Per quanto riguarda la compilazione del terzo elenco saranno osservate le stesse norme, nel senso che in esso vanno compresi anche coloro che già facevano parte del terzo elenco compilato nello scorso anno, sempre che non siano iscritti nella lista, e non risulti che abbiano trasferito altrove la residenza. Per i nomi

da aggiungersi si dovrà tener conto degli elenchi che verranno comunicati entro il 15 ottobre dai comandi di Distretti militari e dai comandi delle Capitanerie di porto, a norma di quanto prescrive il terzultimo comma dell'articolo 21 della legge.

Si ricorda, però, come già fu detto nella circolare n. 6 del 5 agosto 1912 al n. 4, che nella compilazione del secondo elenco non dovrà tenersi conto, pei nuovi individui in esso aggiunti, se gli stessi abbiano o no compiuto il servizio militare, perchè tale circostanza risulta solo dagli elenchi comunicati dalle suddette autorità militari; e quando in base ad esse dovrà formarsi l'elenco terzo, gli individui in questo compresi saranno cancellati dall'elenco secondo.

Si ricorda altresì, che in difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Tali indicazioni dovranno essere raccolte con la maggiore esattezza anche per riparare alle omissioni che, nelle iscrizioni di ufficio, si ebbero a deplorare in alcuni Comuni nello scorso anno, appunto per la irregolare tenuta del registro di popolazione.

Raccomando, infine, che il suddetto lavoro, iniziato subito, sia portato a compimento anche prima della fine di ottobre, in modo che possano essere trasmessi gli estratti degli elenchi ai Presidenti dei tribunali, agli Ispettori scolastici, agli Esattori comunali anche prima del termine prescritto. E' da tener presente, infatti, che il lavoro affidato alle dette autorità non è meno importante di quello compiuto nello scorso anno, e se i Comuni ritarderanno la compilazione degli elenchi e l'invio degli estratti non si farebbe in tempo a proseguire le ulteriori operazioni nei termini prescritti.

I buoni risultati in generale già ottenutisi con la regolare formazione delle attuali liste danno sicuro affidamento che i Sindaci con lo stesso zelo, adempiranno a quanto è prescritto per la prima revisione ordinaria che ora si inizia ed io non dubito che i termini stabiliti saranno rigorosamente rispettati per garantire sin da ora il regolare andamento di tutto il successivo lavoro.

Della presente circolare i Sindaci dovranno accusare ricevuta alle Prefetture, e queste, dopo averne assicurato a loro volta il Ministero, vigileranno a che le norme con essa date siano completamente osservate.

Il Ministro
GIOLITTI

101. Revisione delle liste Amministrative per l'anno 1914. (Circolare Ministero interno ai sindaci 9 Ottobre 1913 N.° 15600-2).

Iniziandosi col mese di ottobre il periodo della formazione delle nuove liste elettorali amministrative, credo opportuno richiamare, per quanto attiene specialmente alle operazioni preliminari della compilazione degli elenchi preparatori, l'attenzione dei Sindaci sugli adempimenti prescritti dalla nuova legge 19 Giugno 1913 N. 640, che modifica il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908 N. 269. (1)

Basteranno in proposito brevi osservazioni, essendo in massima applicabili, data la perfetta identità della procedura, delle competenze e dei termini, le norme già impartite sull'argomento per la revisione delle liste politiche con le circolari del 30 giugno 1912 N. 15600-7 5 e 12 agosto 1912 N. 6 e 7 e 1.° ottobre 1913 (2) N. 15600-7, alle quali mi riferisco.

La legge 19 giugno 1913 su citata conferisce lo elettorato amministrativo ai cittadini che si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1) che sieno iscritti nelle liste elettorali politiche;
- 2) che abbiano diritto di esservi iscritti in virtù degli articoli 2 3-4 e 24 terz' ultimo comma della legge elettorale politica (testo unico 26 giugno 1913 N. 821);
- 3) che, avendo già compiuto o compiendo non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste il 21° (e non il 30°) anno di età, sieno forniti del censo in uno dei modi indicati dallo articolo 14 della legge 19 giugno in esame.

Gli elettori di cui ai N. 1 e 2 possono esercitare il loro diritto solamente nel comune, dove hanno la residenza e sono compresi nel registro della popolazione stabile.

L'articolo 28 della medesima legge 19 giugno dispone che sono iscritti di ufficio nelle liste amministrative:

A) coloro che sieno riconosciuti in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione di ufficio nelle liste politiche del Comune;

B) coloro che, da almeno sei mesi, sieno compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette.

Soggiunge il predetto articolo che a tali iscrizioni si procederà in base agli elenchi prescritti dall'articolo 20 della legge elettorale politica, completati dalle indicazioni di cui all'articolo 21 della legge medesima.

1) Vedi Bollettino Amm. N.° 15-16 pag. 225 e seguenti.

(2) Vedi presente fascicolo, pag. 311.

Dalle richiamate disposizioni legislative emerge:

a) che la base fondamentale delle nuove liste elettorali amministrative è costituita dalle liste elettorali politiche, in quanto devono essere iscritti di ufficio in quelle i cittadini compresi in queste, semprechè però abbiano la residenza nel Comune e sieno ivi annotati nel registro della popolazione stabile. Tale condizione importa che degli elettori compresi nella lista politica debbano essere esclusi dalla lista amministrativa quelli iscritti, su loro domanda, per effetto dell'articolo 24 della legge elettorale politica, in Comune diverso da quello in cui hanno la residenza e la iscrizione nel registro della popolazione stabile;

b) che, oltre agli elettori già compresi nella lista politica (salvo la limitazione suindicata), devono essere iscritti d'ufficio nella lista amministrativa i cittadini di cui al precedente numero 2 e cioè quelli che, in base agli articoli 2-3-4 e 24 terz'ultimo comma della legge elettorale politica, hanno titolo per divenire elettori politici;

c) che hanno altresì diritto di essere iscritti di ufficio nella lista amministrativa coloro che, da almeno sei mesi, sono compresi nominativamente nei ruoli delle contribuzioni dirette;

d) che, dovendo le iscrizioni di ufficio, di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)*, aver luogo in base agli elenchi prescritti dall'articolo 20 della legge elettorale politica, occorre poter trarre da essi tutti gli elementi necessari, non soltanto per la iscrizione di ufficio degli elettori politici, ma anche degli elettori amministrativi;

e) che, in conseguenza, è necessario tener conto, nella compilazione d' detti elenchi, della differente condizione di censo richiesta dalla legge per gli elettori amministrativi, in modo che non rimangono esclusi coloro, che, se non raggiungono il limite minimo di lire 19,80 (tra imposta erariale e sovrimposta provinciale), prescritto per la iscrizione politica, hanno tuttavia il censo sufficiente per essere di ufficio ammessi quali elettori amministrativi, bastando all'uopo, come si è detto, essere compresi da almeno sei mesi in uno qualunque dei ruoli delle contribuzioni dirette e per qualsiasi ammontare. E di un'altra differenza fra le due categorie di elettori bisogna altresì tener conto nella compilazione dei medesimi elenchi e cioè che la sospensione del diritto elettorale per gli elettori amministrativi si estende agli individui appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio delle Province e dei Comuni;

f) che per le esposte considerazioni, pur rimanendo invariati in tutto il resto i moduli degli elenchi preparatori adottati dal Ministero e degli estratti e copia di essi, occorre sol-

tanto apportarvi due lievi modificazioni, in armonia a quanto si è sopra rilevato e cioè aggiungere un'altra colonna nella copia dello elenco N. 2 per la firma dello esattore comunale accanto al nome di coloro che trovansi nelle condizioni, di cui alla precedente lettera c) ed una nuova colonna inserire nei moduli 1, 2 e 3 per la indicazione della appartenenza a corpi organizzati militarmente per servizio delle Provincie e dei Comuni, agli effetti dell'art. 21 della legge 19 giugno 1913 più volte richiamata.

Le poche avvertenze che precedono hanno lo scopo precipuo di rendere completa la compilazione degli elenchi preparatori, in modo che essi offrano tutti gli elementi necessari per la iscrizione di ufficio degli elettori amministrativi, oltre ai politici,

Ho fiducia che gli uffici comunali a tali avvertenze si atterranno scrupolosamente, nella persuasione che dalla esatta compilazione dei detti elenchi dipende in gran parte la bontà e speditezza del lavoro di revisione.

Della presente circolare i Sindaci vorranno accusare ricevuta alle rispettive Prefetture, le quali alla loro volta ne assicureranno il Ministero, vigilando in pari tempo per la esatta osservanza delle norme in essa contenute.

Il Ministro

GIOLITTI.

Parte II.

Provincia di Salerno

Elezioni politiche 26 Ottobre 1913: rapporto fra gli elettori iscritti¹ nelle liste elettorali ed i votanti.

(N. B. Il primo numero rappresenta gl'iscritti, il secondo i votanti.) (1)

I.

Collegio di Salerno.

Salerno (16 sezioni) 9917-3348; Cava dei Tirreni (11 sezioni) 7030-2876; Pellezzano (2 sezioni) 1545-770.

Totale: iscritti 18492; votanti 6994.

II.

Collegio di Amalfi.

Amalfi (3 sezioni) 1967-1275; Atrani 773-271; Conca Marini 154-91; Ravello 502-309; Scala 382-233; Positano 544-322; Furore 143-106; Praiano 371-233; Maiori (2 sezioni) 1360-791; Minori (2 sezioni) 1127-667; Tramonti (2 sezioni) 1210-649; Cetara 607-426; Vietri sul Mare (5 sezioni) 2837-1428; S. Egidio M. A. 758-545; Corbara 281-245.

Totale: iscritti 13016; votanti 7591.

III.

Collegio di Nocera Inferiore.

Nocera Inferiore (7 sezioni) 4669-2710; Nocera Superiore (4 sezioni) 1999-1727; Pagani (5 sezioni) 3347-1870; Roccapiemonte (2 sezioni) 991-620; Scafati (6 sezioni) 3481-2007; Angri (4 sezioni) 2485-1565.

Totale: iscritti 16972; votanti 10599.

IV.

Collegio di Mercato S. Severino.

Mercato S. Severino (5 sezioni) 2616-1947; Calvanico 278-218; Fisciano (3 sezioni) 1716-1434; Sarno (8 sezioni) 4445-3099; S. Va-

(1) Vedi raffronto con gli elettori iscritti nella lista del 1912 a pagina 90 e seg. del « BOLLETTINO ».

lentino Torio (2 sezioni) 1421-712; S. Marzano sul Sarno (2 sezioni) 1014-877; Castel S. Giorgio (2 sezioni) 1378-002; Bracigliano 692-545; Siano (2 sezioni) 1147-757; Baronissi (3 sezioni) 1623-1228.
Totale: iscritti 15643; votanti 11080.

V.

Collegio di Montecorvino Rovella.

Montecorvino Rovella (3 sezioni) 1735-1024; Montecorvino Pugliano 676-366; Pontecagnano (2 sezioni) 1241-920; Olevano sul Tusciano (2 sezioni) 737-545; Acerno 526-236; S. Cipriano Picentino (2 sezioni) 1239-778; Castiglione del Genovesi 347-234; S. Mango Piemonte 279-238; Giffoni 6 Casali (3 sezioni) 937-705; Giffoni Valle Piana (3 sezioni) 1500-1049; Eboli (4 sezioni) 2546-1936; Postiglione 522-355; Serre 597-452.

Totale: iscritti 11894; votanti 7788.

VI.

Collegio di Campagna.

Campagna (3 sezioni) 2228-1287; Buccino (2 sezioni) 1361-974; Ricigliano 400-254; Romagnano al Monte 235-141; S. Gregorio Magno (2 sezioni) 824-592; Contursi 610-475; Oliveto Citra 764-441; Palomonte 704-464; Laviano 441-319; Castelnuovo di Conza 357-185; Colliano (2 sezioni) 945-493; Santomenna 410-233; Valva 403-310; Caggiano 763-384; Auletta 505-370; Pertosa 154-115; Salvitelle 399-201; Galdo 333-191; Sicignano 763-408.

Totale: iscritti 10907; votanti 6980.

VII.

Collegio di Capaccio.

Capaccio 703-490; Albanella 632-433; Trentinara 318-248; Giungano 211-148; Altavilla Silentina 667-466; Controne 322-216; Petina 295-208; Roccadaspide (2 sezioni) 1552-859; Castelcivita 574-446; Castel S. Lorenzo 807-526; S. Angelo Fasanello 367-283; Aquara 648-372; Bellosguardo 474-306; Corleto Monforte 356-248; Ottati 320-225; Polla (2 sezioni) 899-739; S. Arsenio 756-510; S. Rufo 528-301; S. Pietro al Tanagro 356-265; Roscigno 319-231; Felitto 387-306.

Totale: iscritti 11479; votanti 7421.

VIII.

Collegio di Sala Consilina.

Sala Consilina (2 sezioni) 1216-876; Atena Lucana 468-303; Padula (2 sezioni) 1229-782; Montesano sulla Marcellana (2 sezioni) 1088-595; Casalbuono 491-268; Sanza 455-376; Buonabitacolo 386-257; Caselle in Pittari 387-259; Morigerati 466-154; Teggiano (2 sezioni) 965-544; Monte S. Giacomo 381-277; Sassano (2 sezioni) 803-540; Casaletto Spartano 668-314; Tortorella 247-101; Torraca 421-135; Sapri 417-250.

Totale: iscritti 10025; votanti 6033.

IX.

Collegio di Vallo della Lucania.

Vallo della Lucania (2 sezioni) 1090-843; Cannalonga 221-166; Castelnuovo Cilento 190-142; Ceraso 443-359; Moio Civitella 304-284; Novi Velia 273-182; Camerota (2 sezioni) 676-371; Licusati 221-166; S. Giovanni a Piro 633-362; Laurito 292-218; Alfano 159-102; Cuccaro Vetere 202-133; Futani 345-208; Montano Antilia 678-365; Rofrano 357-273; Pisciotta 1044-525; Ascea 605-356; Centola 788-517; S. Mauro la Bruca 319-131; Torre Orsaia 630-253; Castel Ruggiero 152-89; Celle Bulgheria 474-245; Roccagloriosa 605-330; Vibonati 597-319; Ispani 193-131; Santa Marina 295-180; Gioi 435-366; Salento 398-186.

Totale: iscritti 12876; votanti 7785.

X.

Collegio di Torchiara.

Torchiara 305-219; Agropoli 740-522; Cicerale 561-319; Laureana Cilento 355-218; Lustra 300-179; Ogliastro Cilento 522-281; Prignano Cilento 486-215; Rutino 263-202; Castellabate (2 sezioni) 1580-421; Ortodonico 591-313; Perdifumo 493-300; Serramezzana 190-100; Laurino 595-314; Sacco 462-250; Piaggine Soprane 794-364; Valle dell'Angelo 128-111; Pollica (2 sezioni) 929-502; Casalvelino (2 sezioni) 478-373; Omignano 251-135; Stella Cilento 384-244; S. Mauro Cilento 378-214; Sessa Cilento 552-264; Campora 351-200; Magliano Vetere 314-201; Monteforte Cilento 211-160; Orria 421-240; Perito 343-219; Stio 438-279.

Totale: iscritti 13125; votanti 7406.

Parte I.

102. Regolamento organico per gl'impiegati e salariati dell'ufficio comunale (1).

CAPO I.

Pianta organica — Nomine e Promozioni.

Articolo 1.

La pianta organica del personale amministrativo del Comune è stabilita come dalla tabella A annessa al presente regolamento.

Agli effetti degli articoli 100 e 101 del Reg. 12 febb. 1911 n. 297 si considerano come impiegati quelli indicati ai numeri..... della tabella, gli altri si considerano come salariati.

Articolo 2.

Alla nomina di tutto il personale stabilito dalla pianta si provvede mediante concorso per titoli.

E' ammessa la promozione soltanto da classe a classe di uno

(1) Il presente modello di regolamento organico è stato compilato dall'ufficio di Prefettura, ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno nell'adunanza del 7 corrente. Le amm.ni comunali, le quali tuttora non hanno provveduto all'adempimento delle prescrizioni dell'art. 239 del regolamento vigente per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, hanno così facilitato il compito di rivedere e mettere in armonia con le nuove disposizioni di detto regolamento quello vigente presso gli uffici comunali. Tale schema tiene conto così delle prescrizioni del regolamento generale, come della più recente giurisprudenza amministrativa e giudiziaria, e dei criteri ripetutamente e concordemente affermati dalla Giunta Prov. Amm.

stesso grado e dal posto di vice-segretario a quello di segretario quando quest'ultimo sia munito della patente, fornito di tutti i requisiti richiesti dal Reg. 12 febbraio 1911 per tale nomina e la nomina a vice-segretario sia avvenuta in seguito a concorso in base al presente regolamento.

Articolo 3.

Per essere ammesso ai concorsi predetti occorre presentare i seguenti documenti:

a) Pel posto di segretario:

- 1.° diploma di abilitazione alle funzioni di Segr. Com;
- 2.° certificato di nascita del quale risulti che il concorrente ha compiuto il 21.° anno di età alla data di scadenza del bando e non superato il 45.° anno, qualora non si trovi già in pianta con nomina regolare debitamente approvata presso altre amm.ni comunali;
- 3.° certificato di cittadinanza italiana;
4. » di non aver subito condanne per titoli di reati indicati nell'art. 22 della legge 21 Maggio 1908 N. 269, salvo che la condanna non sia stata eseguita da riabilitazione o da amnistia;
- 5.° certificato rilasciato in data posteriore al bando di concorso dal Sindaco o dai Sindaci dei comuni nei quali il concorrente ha risieduto nell'ultimo triennio, attestante che egli ha sempre tenuto buona condotta morale e civile.

b) per tutti gli altri posti d'impiegati o salariati:

- 1.° certificato di nascita dal quale risulti che il candidato ha un'età non inferiore ai 18 anni compiuti alla data di scadenza del bando di concorso;

Pel vice-segretario e per gli agenti indicati dagli art. 18 e 44 della legge 31 agosto 1907 N. 690 è richiesta la maggiore età.

- 2.° certificato di cittadinanza italiana;
- 3.° » di immunità penale;
- 4.° » rilasciato dal Sindaco o dai Sindaci dei paesi,

nei quali il candidato ha dimorato nell'ultimo triennio, attestante che esso ha sempre tenuto buona condotta morale e civile;

5.º certificato di avere adempiuto agli obblighi di leva;

6.º certificato di vaccinazione e rivaccinazione.

7.º certificato di sana costituzione fisica e d'immunità di imperfezioni e difetti incompatibili col posto al quale si aspira.

Dovrà inoltre dimostrarsi il possesso dei seguenti titoli di studio.

1.º pel vice-segretario diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale conseguito a termine dell'art. 79 del Reg. 12 febbraio 1911;

2.º pel ragioniere o vice-ragioniere diploma di ragioneria conseguito in un R. istituto tecnico o scuola media di commercio;

3.º per gli applicati il certificato di licenza ginnasiale o tecnica;

4.º per i salariati il certificato di proscioglimento dall'obbligo dell'istruzione elementare obbligatoria.

Pei Comuni di popolazione inferiore ai 2000 abitanti, in difetto di concorrenti forniti del titolo di cui al N. 3, potranno ammettersi al concorso pel posto di applicato anche candidati provvisti della sola licenza dalle scuole elementari superiori.

Per le guardie municipali ed altri salariati, che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza dovranno prodursi, oltre a quelli sopra indicati, i certificati dai quali risulti che sono in possesso dei requisiti speciali richiesti dalla legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e del relativo regolamento.

Articolo 4.

Il bando di concorso deve pubblicarsi almeno 30 giorni prima del termine stabilito per la consegna dei documenti, all'albo pretorio del comune cui si riferisce, dei comuni finitimi, della Prefettura e delle Sotto-prefetture ed essere inserito per sunto in un giornale politico del capoluogo della provincia o della regione,

Articolo 5.

La Comm.ne giudicatrice del concorso per la nomina degli impiegati è composta:

- 1.º dal Sindaco o da un assessore com. da esso designato che la presiede;
- 2.º da un funzionario di Prefettura designato dal Prefetto;
- 3.º dal segr. com. di un comune di popolazione non inferiore a quello del Comune per il quale si deve provvedere.

b) per la nomina dei salariati:

- 1.º dal sindaco o da un assessore da lui delegato che la presiede;
- 2.º da un consigliere comunale scelto dal Consiglio prima della chiusura del concorso;
- 3.º dal segretario comunale.

Un impiegato del Comune eserciterà le funzioni di segretario.

Articolo 6.

Per il segretario la Comm.ne giudicatrice forma una terna degli elegibili e la nomina viene fatta o con votazione complessiva su tutti i tre nomi, o con votazione separata di tutti e tre a cominciare con uno qualunque di essi.

Per tutti gli altri impiegati e salariati la Commissione forma una graduatoria nel limite dei posti messi a concorso ed il Cons. o la Giunta, a seconda della rispettiva competenza, a mente degli articoli 126 e 135 della legge, sceglie fra i primi tre designati.

Articolo 7.

Le promozioni, nei casi in cui sono ammesse, sono subordinate alla condizione che l'impiegato da promuoversi abbia sempre dato prova di attitudine, probità, diligenza e buona condotta; ciò dovrà risultare dalle note informative annuali.

Articolo 8.

L'impiegato od il salariato è tenuto ad assumere il servizio nel termine di 15 giorni dalla partecipazione della nomina, da darsi mediante notificazione del messo comunale o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. E' fatto salvo legittimo giustificato impedimento, da non eccedere il termine di...

In caso d'inadempienza, il nominato sarà dichiarato dimissionario e quindi sostituito.

In caso di vacanza di posti di impiegati e salariati dovrà, entro un mese, bandirsi il concorso.

In mancanza potrà provvedersi di ufficio. Sono espressamente inibite le nomine di personale provvisorio.

CAPO II.

Dritti e doveri.

Articolo 9.

Gli stipendi del personale sono indicati nella tabella annessa al presente regolamento.

Essi vengono pagati a rate mensili postecipate sotto deduzione delle ritenute per tassa di ricchezza mobile, contributo, agli istituti di previdenza e per tutti gli altri oneri di legge.

Articolo 10.

Gli stipendi iniziali sono aumentati di un decimo ogni sei anni e fino a tre decimi.

Gli aumenti di stipendio per qualsiasi causa conseguiti durante il sessennio ed in misura non inferiore all'importo del decimo assorbono l'aumento sessennale e danno luogo all'inizio di un nuovo sessennio.

Articolo 11.

La Giunta municipale nel dicembre di ogni anno si raduna in Comitato segreto per deliberare le note informative dei sin-

goli impiegati e salariati, nelle quali dovrà essere formulato in modo sintetico e preciso un giudizio della operosità, diligenza, disciplina, condotta morale e attività da ciascuno dimostrata nell'anno.

Detta deliberazione dovrà essere comunicata alla Prefettura pel visto.

Le note saranno conservate e custodite dal segretario e tenute presenti agli effetti dei provvedimenti di cui all'articolo 7.

Articolo 12.

Gli impiegati ed i salariati vengono nominati per un periodo di prova di quattro anni. La nomina acquista carattere di stabilità qualora non intervenga il *licenziamento sei mesi prima* della scadenza del quadriennio da farsi con deliberazione motivata.

La direzione e responsabilità dell'ufficio e del servizio incombono esclusivamente al segretario comunale, che ne risponde anche a termine dell'art. 81 del Reg. 12 febbraio 1911.

Ne consegue che tutti gli impiegati e salariati debbono coadiuvarlo con ogni diligenza negli adempimenti di ufficio e eseguirne gli ordini di servizio.

Articolo 13.

Gli impiegati ed i salariati sono tenuti ad adempiere a tutte indistintamente le attribuzioni inerenti al proprio ufficio, in conformità delle disposizioni di legge o di regolamenti in vigore, delle istruzioni o degli ordini delle autorità superiori, dell'amministrazione comunale, del Sindaco.

Hanno l'obbligo della reciproca sostituzione. Non hanno perciò diritto a speciale compenso anche quando ne derivi una protrazione dell'orario normale di ufficio.

Solo quando trattasi di lavori di carattere assolutamente straordinario e di notevole entità e durata dipendenti anche da sostituzioni eccedenti i 2 mesi potrà essere loro assegnata, com-

patibilmente con le esigenze del bilancio, una congrua remunerazione.

La concessione di questa rientra, anche per i salariati, nell'esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

Articolo 14.

E' incompatibile con la qualità di impiegato o salariato comunale qualunque professione, commercio, industria, arte o mestiere ed ogni occupazione che, a giudizio del Consiglio o della Giunta, a seconda della competenza di nomina, sia ritenuta inconciliabile coi doveri dell'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Articolo 15.

E' vietato agli impiegati e salariati il cumulo con altri uffici retribuiti dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni, salvo i casi preveduti dagli articoli 112 della legge testo unico 27 maggio 1908 N. 269 e 31 della legge 17 luglio 1890 N. 6962.

Nella ipotesi di quest'ultimo articolo gli impiegati non possono rifiutare l'opera loro.

Articolo 16.

Gli impiegati e salariati hanno l'obbligo di esercitare personalmente le loro attribuzioni e di risiedere stabilmente nel luogo ove esercitano le funzioni.

Articolo 17.

Gli impiegati debbono osservare rigorosamente l'orario di ufficio che è stabilito dalla Giunta Com.

Questo non può essere inferiore a sei ore nei giorni feriali, e a quattro ore nei giorni festivi come tali riconosciuti dalla legge.

Gli impiegati però devono essere presenti anche fuori l'ora-

rio durante le riunioni del Cons. e della Giunta, o quando ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio. Nei Comuni ove sono più impiegati di una stessa categoria potrà essere concesso un turno festivo, in modo però che il loro numero non sia mai inferiore alla metà. Il beneficio del turno non si estende al Segretario nei Comuni, ove non siavi il vice-segretario patentato.

CAPO III.

Congedi ed aspettative.

Articolo 18.

Compatibilmente con le esigenze del servizio potrà essere concesso un congedo annuale fino a 20 giorni agli impiegati e 15 giorni ai salariati.

In caso di grave malattia comprovata, potrà essere loro concesso un congedo straordinario fino a guarigione, ed in ogni caso non oltre due mesi, durante il quale sarà corrisposto l'intero stipendio.

Qualora, allo scadere dei due mesi, non siano in grado di riprendere il servizio saranno collocati in aspettativa, su domanda o di ufficio, sino a guarigione, ed in ogni caso non oltre sei mesi. Durante questo periodo hanno diritto al pagamento di una metà dello stipendio.

L'impiegato o salariato in congedo per salute, che non riprenda, appena la malattia glielo consenta, il suo ufficio, è passibile di punizioni disciplinari. Analogamente l'impiegato o salariato in aspettativa per salute, che non riprende servizio appena cessate le cause che giustificarono il provvedimento, o, allo scadere dei sei mesi, sarà considerato dimissionario e senz'altro sostituito.

Articolo 19.

Il Congedo o l'aspettativa saranno deliberati dal Consiglio o dalla Giunta a secondo della competenza di nomina.

Articolo 20.

Agli impiegati chiamati sotto le armi si applicano le disposizioni dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1908 Num. 693 sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Articolo 21.

Il periodo di tempo passato in congedo, così ordinario che straordinario, si valuta agli effetti del conseguimento della stabilità che a quello dei decimi sessennali. Quello passato in aspettativa per salute sarà computato per la metà.

CAPO IV.

Punizioni disciplinari.

Articolo. 22.

Agli impiegati e salariati che contravvengono al loro dovere sono applicate le seguenti punizioni disciplinari.

- 1.° La censura.
- 2.° La sospensione dallo stipendio e dal salario.
- 3.° La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o salario.
- 4.ª Il licenziamento.

Il procedimento disciplinare s'inizia con la comunicazione degli addebiti agli interessati e con la prefissione del termine di 8 giorni per la presentazione delle discolpe.

Le punizioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese non possono essere inflitte per gl' impiegati se non dopo sentito il parere del Consiglio di disciplina, di cui agli articoli 99 lettera d) 100 e 101 del Regolamento per la esecuzione della legge Comunale Provinciale e per i salariati previo il parere del Consiglio di disciplina locale che si compone del sindaco, presidente, di un consigliere e del segretario comunale.

La censura è inflitta per iscritto dal Sindaco, udite le giustificazioni dell'interessato.

Le punizioni indicate ai n. i 2, 3 e 4 sono inflitte secondo le competenze rispettive di nomina dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Municipale.

Articolo 23.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta :

- a) Per negligenza o per lievi mancanze di servizio.
- b) Per qualunque assenza dall'ufficio non giustificata.
- c) Per contegno non corretto verso i superiori, colleghi o dipendenti.
- d) Per irregolare condotta.

Articolo 24.

La sospensione dallo stipendio o dal salario può durare da un giorno ad un mese; non esonera l'impiegato od il salariato dal servizio e non produce perdita di anzianità; e può essere inflitta :

- a) per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente censura o per maggiore gravità delle cause indicate nel precedente articolo :
- b) per lieve insubordinazione ;
- c) per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Articolo 25.

La sospensione dall'ufficio e dallo stipendio o salario può durare da un mese ed un giorno a quattro mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, l'esonero dal servizio.

Essa, inoltre, fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata,

Può essere inflitta :

- a) Per recidiva dei fatti che diedero luogo a precedente sospensione dallo stipendio;
- b) per grave insubordinazione;
- c) per pregiudizio recato agl'interessi del Comune od a quelli dei privati nei rapporti col Comune e derivato da negligenza nello adempimento dei lavori di ufficio;
- d) per inosservanza del segreto di ufficio;
- e) per offesa al decoro dell'amministrazione;
- f) per uso dell'impiego per fini personali.

Articolo 26.

Quando la gravità dei fatti lo richieda, il Sindaco può ordinare le sospensioni dell'impiegato a tempo indeterminato, anche prima di udire le deduzioni dello interessato, salvo il regolare procedimento disciplinare. Deve essere immediatamente sospeso dal grado l'impiegato od il salariato contro il quale sia spiccato mandato di cattura.

Nel caso di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, per desistenza d'istanza privata, l'impiegato deve essere sottoposto a provvedimenti disciplinari; e qualora sia riconosciuto meritevole di sospensione dallo stipendio, non riacquista il diritto agli stipendi in tutto o in parte perduti.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare il licenziamento, è sospeso dal grado e dallo stipendio fino a che non abbia scontata la pena.

Alla famiglia di lui deve però corrispondergli un assegno alimentare non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Articolo 27.

Licenziamento

Si incorre nel licenziamento, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione dello stipendio e funzioni o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità o di fiducia;

c) per inosservanza del segreto di ufficio che possa portare pregiudizio al comune od ai privati;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

e) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito o per convivente tolleranza di gravi abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

f) per offese alle persona del Re, alla famiglia Reale, alla Camera legislativa, o per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

g) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa ed appropriazione indebita;

h) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 28.

Quando speciali circostanze lo impongono o lo giustifichino si possono applicare punizioni anche all'infuori dei casi specificamente indicati nei precedenti articoli ed anche in misura più grave di quelle negli stessi contemplate.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Articolo 29.

Sono mantenuti in vigore, limitatamente agli impiegati attualmente in carica, le disposizioni dei reg. municipali che con-

sentono il passaggio per promozioni dal posto di vice-segr. al posto di segr. quando il vice-segr. risulti in possesso di tutti i requisiti voluti dalla legge e dal vigente regol. e risulti nominato al posto attuale in seguito a regolare concorso. (1)

.....

.....

TABELLA ORGANICA

Alligato A.

N. d'ordine	QUALITÀ DEL PERS.	GRADO	Numero dei posti	STIPENDIO o salario al lordo della R. M. e monte pens.	Osservazioni
1	impiegati	segretario	. . .		
2		vice-segretario	. . .		
3		ragioniere	. . .		
4		applicato	. . .		
			
5	salariati	messo com.	. . .		
6		inserviente	. . .		
7		guardia mun.	. . .		
8		custode cim.	. . .		
9		spazzini	. . .		
			
			

Visto e approvato dalla Giunta Prov. Amm. nell'adunanza del 7 Novembre 1913.

Il Segretario
PACE

Il Prefetto Presidente
BLADIER

(1) I diritti quesiti degli impiegati e salariati devono essere comprovati con le deliberazioni relative, debitamente approvate.

103. **Uffici di stato civile Osservanza dell'art. 250 Codice civile.** (Circolare Min. Grazie e Giustizia 30 luglio 1913 Div. IV n. 1039 ai Proc. gen. Corti d'appello).

E' noto alle SS. LL. Ill.me come questo Ministero abbia più volte dovuto lamentare l'inadempimento da parte degli ufficiali di stato civile di quanto prescrive l'art. 250 Codice civile; e non fa d'uopo rammentare che — a prescindere dalle vive sollecitazioni per ottenere, nell'interesse della persona e delle sostanze dei minorenni, la più rigorosa osservanza della citata disposizione di legge — fin dal 1889, d'accordo col Ministero di agricoltura, fu prescritta la compilazione, da parte degli ufficiali di stato civile, di apposita scheda, modello *D*, da inviarsi al pretore ai termini del ripetuto art. 250 Codice civile.

L'obbligo di compilare detta scheda, con le modificazioni introdotte dalle circolari 20 novembre 1891, n. 372 e 25 novembre 1895, n. 7286, del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e 24 maggio 1892, n. 1266, 11 gennaio 1896, n. 1373, 3 gennaio 1902, n. 1513, di questo della giustizia, non è venuto meno. Ma ho motivo di dubitare che gli ufficiali di stato civile non procedano in questo ramo di servizio con la necessaria diligenza e scrupolosità, tanto che la Commissione di statistica e di legislazione ha espresso recentemente il seguente voto: « che con nuove « istruzioni siano stimolati gli ufficiali di stato civile ad eseguire « con la maggior diligenza, nei casi di morte di vedovi che non « risulti se abbiano lasciato prole minorenni, le necessarie indagini, sia mediante ricerche nei registri anagrafici, sia direttamente per mezzo degli agenti municipali, per poter dare ai pretori ed alle Congregazioni di carità le informazioni prescritte « dall'art. 250 Codice civile e dall'art. 56 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12 ».

Conformemente pertanto al giusto desiderio della detta Commissione prego le SS. LL. Ill.me di dare in tal senso disposizioni agli uffici dipendenti, con opportuno richiamo all'osservanza

delle disposizioni ministeriali innanzi ricordate, ed assicurandosi dell' adempimento con vigilanza continua ed oculata.

Il Ministro : FINOCCHIARO-APRILE.

104. Uffici di stato civile — Impedimento al matrimonio di affini e di consanguinei. (Circ. Min. Grazia e Giustizia 1.º aprile 1913 Div. IV ai Proc. gen. Corti d'Appello).

Non è infrequente il caso che vengano presentate a questo Ministero domande per dispensa da impedimento a contrarre matrimonio di persone fra le quali il vincolo di affinità e di consanguineità, a norma dell' articolo 59, n. 2 e 3 del Codice civile, non deriva della parentela legittima, ma da quella naturale. E si è constatato che gli uffici chiamati per legge a istruire queste domande e a manifestare sulle medesime il loro parere, non sono concordi sul punto « se sussista impedimento nell' uno o nell' altro di quei casi o in tutti e due »; donde da una parte una difformità di trattamento di quelle domande, dall' altra o il pericolo di un matrimonio celebrato senza previa dispensa, dove ben sussisteva l' impedimento civile, o un inutile sciupio di tempo e di atti, ove di dispensa non faceva d' uopo.

Ad assicurare pertanto che l'amministrazione proceda d' ora in avanti in questa materia con criteri uniformi, stimo opportuno di fare presenti alle SS. LL. le conclusioni alle quali, dopo maturo esame, sono giunto anche in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell' adunanza del 16 maggio u. s.

Quanto all' impedimento di cui al n. 2 dello art. 59 Codice civile, ritengo che possa derivare dalla parentela naturale, come dalla legittima, perchè il vincolo di affinità, a norma dell' art. 52 Codice civile, sussiste egualmente come conseguenza dell' una e dell' altra; ed è ovvia la ragione per la quale il legislatore nel suddetto art. 59, n. 2, non ha ripetuto per gli affini la espressione — legittimi e naturali — usata per i fratelli e sorelle, perchè nel si-

stema del nostro Codice civile non esiste una affinità legittima ed una naturale, ma questa è unica, sia che derivi da parentela legittima, sia da quella naturale, richiedendo il solo requisito di un matrimonio legittimo.

Oltre a ciò, se la ragione dell'impedimento al matrimonio fra cognati sta nella convenienza di tutelare il decoro e il buon costume delle famiglie, essa non fa difetto allorchè la affinità deriva da parentela naturale, perchè per la nostra legge il figlio naturale riconosciuto fa parte della famiglia del padre, del quale assume il cognome e dalla cui abitazione non si può allontanare senza di lui permissione (art. 184 e seguenti Cod. civile).

A conclusioni opposte sono venute in ordine all'adempimento di cui al n. 3 dell'art. 59, perchè la parentela naturale non è riconosciuta dal nostro Codice oltre il 2° grado (art. 749 e 59, n. 1, Codice civile), e non sarebbe lecito darle una maggiore estensione per dedurne una limitazione al diritto di contrarre matrimonio.

Nè è trascurabile l'argomento desunto dalla lettara dell'art. 59, ove non si ripete per gli zii e nipoti il divieto espresso pei fratelli e le sorelle naturali.

Nel rappresentare alle SS. LL. le conclusioni che precedono, confido che vorranno sollecitamente portarle a conoscenza degli uffici dipendenti per loro opportuna norma.

Il Ministro: FINOCCHIARO-APRILE.

Parte I.

Modificazione alla legge sulla Contabilità generale dello Stato (legge 26 giugno 1913 n. 740 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1913 num. 155).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Sono abrogate le disposizioni che riguardano l'assestamento del bilancio di previsione contenute nelle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e nelle altre leggi concernenti le amministrazioni per le quali è fatto obbligo di provvedere all'assestamento dei relativi bilanci.

Le modificazioni da recare alle preindicate leggi saranno approvate per decreto Reale da convertirsi in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1913

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO

Visto. *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato (R. Decreto 8 settembre 1913 n. 1148 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 ottobre 1913 n. 25).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Vista la legge 26 giugno 1913, n. 740, che ha abolito l'assestamento del bilancio di previsione;

Vista la disposizione contenuta nell'articolo unico della legge suddetta per la quale le modificazioni da recare alla legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato ed alle altre leggi concernenti le amministrazioni cui è fatto obbligo di provvedere all'assestamento del relativo bilancio devono essere approvate per decreto Reale da convertirsi in legge;

Visto il testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3.^a).

Vista la legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3.^a), che modifica quella del 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3.^a), sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;

Vista la legge 24 maggio 1908, n. 205, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909.

Vista la legge 3 aprile 1913, n. 271 portante modificazioni ed aggiunte a quella 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostra ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato l'art. 29 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3.^a) modificato con l'art. 1 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3.^a).

Sono altresì abrogati gli 30 e 31 del testo unico di legge predetto.

Gli articoli 19, 27, 33, 35, 37, 38 e 71 del testo medesimo sono modificati nel modo seguente:

Art. 19. — La ragioneria generale è incaricata di preparare le situazioni finanziarie o di predisporre, sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi alla approvazione del Parlamento.

Art. 27. — Nel mese di novembre il ministro del tesoro presenterà al Parlamento già stampati:

1.° il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;

2.º il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 33. — Se al tempo indicato nel precedente art. 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta, saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e presentati alla nuova Camera, tosto che sia costituita.

Art. 35. — E' vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione.

Art. 37. — Dopo approvate le leggi del bilancio di previsione qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Art. 38. — E' abrogata la disposizione contenuta nel penultimo comma. Il comma ultimo è così modificato:

Le prelevazioni saranno presentate per l'approvazione al Parlamento alla prima sua convocazione.

Art. 71. — La disposizione di cui alla lettera f) è modificato come segue:

f) le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio complessivamente in conto competenza e in conto residui.

Art. 2.

Gli articoli 6, 15 e 23 della legge 7 luglio 1907, n. 429, portante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private sono modificati nel modo seguente:

Art. 6. — comma 2 — delibera sul progetto del bilancio preventivo e sul conto consuntivo.

Art. 15. — E' abrogato il comma 2.

Art. 23. — Il comma 1 è modificato come segue:

Nel progetto di bilancio preventivo si iscrivono in una colonna gli stanziamenti proposti dal direttore generale e deliberati dal consiglio di amministrazione e in un'altra colonna le eventuali variazioni che il ministro dei lavori pubblici ritenesse opportuno apportarvi, con le relative note giustificative dei corrispondenti capitoli.

Art. 3.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1908-909 è modificato come segue:

Il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo del fondo di massa del corpo della R. guardia di finanza, saranno presentati alla approvazione del Parlamento in appendice allo stato di previsione ed al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1913, n. 271, è modificato nel modo seguente:

I decreti di prelevamento sono inclusi nel rendiconto consuntivo dell'esercizio scaduto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO

Visto, *Il Guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Parte III.

GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA

DI SALERNO

*Decisione 5 Novembre 1913 — Estensore Avv. Cav. Cesare Greco —
D'Antonio (Avv. Jannicelli) contro Comune di Nocera Inferiore —
(Avv. Galdo).*

**Impiegati Comunali — Licenziamento — Fine di ferma — Prova riuscita
Competenza della Giunta P. A. — Sindacato di merito**

Non sono sottratti al sindacato della Giunta P. A. i veri e propri licenziamenti per fine del periodo di prova degli impiegati comunali di ordine minore.

L'impiegato — anche Segretario comunale — non può essere licenziato per fine di prova se questa è riuscita, essendo il suo rapporto di impiego subordinato alla sola condizione risolutiva che la prova stessa non riesca. — In contrario, ricadrebbe un licenziamento ordinario, egualmente passibile dell'impugnativa innanzi la G. P. A.

Il carattere di discrezionalità del licenziamento per fine del periodo di prova non importa la improponibilità del ricorso, anche in merito, alla Giunta P. A.; ma soltanto la necessità di vagliarlo con criteri che non violino o distruggano quella libertà di apprezzamento, lasciato, per l'indole del doppio istituto della prova e della stabilità, alle Amministrazioni comunali.

IN NOME DI SUA MAESTA

VITTORIO EMANUELE III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re D' Italia.

La Giunta Provinciale Amministrativa di Salerno, in sede contenziosa, ha emessa la seguente decisione sul ricorso di Camilla d'Antonio fu Francesco, Ragioniere, domiciliato in Angri, rappresentato dall' Avv. Cav. Michele Jannicelli, in virtù di mandato per Nota Mauri di Pagani del 2 dicembre 1912

CONTRO

Il Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco Comm. Errico Guerritore — Broja, rappresentato in giudizio dall'Avv. Uff. Francesco Galdo, giusta procura per Notar Guarna dello stesso Comune del 24 Novembre 1912.

Per l'annullamento delle deliberazioni consiliari 21 aprile, 25 maggio, 1° agosto e stesso 1° agosto 1912, portanti le prime tre modifiche al regolamento organico degli impiegati e salariati comunali, e l'ultima licenziamento del Sig. d'Antonio dall'ufficio di Ragioniere del Comune,

F A T T O

Il Consiglio comunale di Nocera Inferiore, con deliberazione del 22 aprile 1911, nominò ragioniere del Comune il signor Camillo d'Antonio — primograduato nel concorso all'uopo bandito — per la durata di anni due, a titolo di prova, secondo il regolamento organico degli impiegati, allora vigente.

Il d'Antonio fu immesso in servizio il 4 maggio 1911, e quindi da quel giorno ebbe principio il periodo di nomina.

A distanza appena di un anno, il Consiglio comunale, in sede di modifiche al suddetto regolamento, sentì il bisogno di sopprimere dall'organico il posto di *ragioniere*, sostituendolo con quello di *contabile* — deliberazione 21 aprile 1912 — la quale venne confermata, per tutti gli effetti di legge, con altro deliberato del 25 maggio successivo.

La Giunta P.A., esaminate le cennate deliberazioni, con ordinanza del 5 luglio 1912, osservò, fra l'altro, che non sembrava opportuna la sostituzione di un posto di contabile a quello di ragioniere, ed invitò, inoltre, il Comune a dire come intendesse regolare la posizione del ragioniere in servizio, una volta che se ne sopprimeva lo stipendio, sostituendolo con un altro stipendio minore.

Dopo questa ordinanza, e precisamente con deliberazione del 13 luglio 1912, il Consiglio comunale di Nocera, dichiarando di non essere soddisfatto del servizio del ragioniere d'Antonio, servizio che aveva lasciato sempre a desiderare, lo licenziò dal posto per la fine della nomina biennale in corso.

Tale deliberazione, però, non era stata adottata col richiesto intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, come prescriveva il regolamento organico di segreteria, onde il Consiglio, con successiva deliberazione del 1° agosto 1912, meglio esplicando le ragioni del licenziamento, ed osservando, fin d'allora, che tali ragioni devessero ritenersi insindacabili, confermò il licenziamento del d'Antonio, per fine di ferma, dal posto di ragioniere del Comune.

Nella stessa tornata, con precedenza su quest'ultima deliberazione, il Consiglio comunale aveva controdedotto all'ordinanza della Giunta P.A., in merito alla soppressione, o, meglio, alla sostituzione del posto di ragioniere con quello di contabile, insistendo nel primo concetto di *soppressione* del posto medesimo.

Contro tutti questi atti del Comune, che, direttamente od indirettamente, in virtù del licenziamento e della soppressione del posto, venivano a ledere i suoi interessi, insorse il rag. d'Antonio con ricorso 29 settembre 1912 a questa Giunta, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1° — Che tutti gli atti innanzi menzionati costituivano un complesso inscindibile di mezzi diversi, adottati dal Comune allo scopo di privare il ricorrente del posto di ragioniere da lui conseguito con concorso, e tenuto con la massima lode per poco più di un anno.

2° — Perchè il licenziamento per fine di ferma non poteva essere decretato prima che la prova non si fosse fatta con la persistenza in servizio di tre anni e mezzo, prefinito dalla legge del 1902.

3° — Perchè la deliberazione di licenziamento durante il periodo di prova doveva essere motivata, con la specifica designazione degli addebiti, col conseguente diritto dell'impiegato di contestarli, e la potestà della Giunta P.A. di vagliarne la reale sussistenza e l'entità. In contrario, il ricorrente cita fatti e circostanze diretti a smantellare il motivo dell'asserita prova non soddisfacente, invocato come illecito mezzo di disfarsi di lui.

Su domanda dell'interessato per la discussione del ricorso, fu fissata l'udienza del 20 novembre 1912, nella quale le parti conchiusero in iscritto come segue:

Il d'Antonio:

1° — Per la competenza della Giunta anche sul merito della disputa, desunta dall'art. 1° N° 12 della legge sulla giustizia amministrativa, nonchè dagli art. 161 e 166 della legge comunale e prov. e 91 del relativo regolamento, ed in riflesso della natura e della portata del provvedimento, che è il licenziamento dell'impiegato, in *fraudem legis*, e del suo diritto quesito ed irretrattabile, condizionato soltanto alla prova lodevolmente espletata.

2° — In punto di fatto perchè l'insieme degli atti compiuti dall'Amministrazione comunale di Nocera attestano della necessità dei mezzi tortuosi cui si fu costretti di ricorrere per il conseguimento dell'illecito fine di licenziamento.

3. — E, quindi, per l'accoglimento del ricorso, e per la condanna del Comune alle spese e compenso.

Il Comune:

1° Per l'incompetenza dell'adito Consesso, sia per l'art. 1° N° 12 della legge 17 agosto 1907, che lo investe di giurisdizione amministrativa nei giudizi di merito intorno al licenziamento di impiegati degli Enti autarchici locali, sia per l'art. 2 N° 2 che gli attribuisce il sindacato di legittimità dei minori provvedimenti a loro danno, mentre il licenziamento per fine di ferma sfugge a qualsiasi controllo giurisdizionale di merito, e solo consente il sindacato di legittimità.

2° — Nella ipotesi della competenza, e premesso che il giudizio non potrebbe sconfinare dalla legittimità, il ricorso non me-

rita accoglimento, concorrendo nell'atto impugnato tutte le richieste condizioni di legittimità.

3° — Sono inattendibili gli accenni a violazioni di legge o ad eccessi di potere, avendo il Consiglio bene osservato, nei rapporti del d'Antonio, l'obbligo della motivazione, col dichiarare di non essere soddisfatto della prova compiuta, apprezzamento, questo, discrezionale. e perciò non censurabile in merito.

4° — Nei rapporti del d'Antonio deve ritenersi legale la disposizione del regolamento che riduce ad un biennio il periodo di esperimento, esteso, per legge, a un quadriennio soltanto nei rapporti del Segretario comunale.

5° — Fu tempestivo e conforme a legge il licenziamento del d'Antonio, deliberato un anno prima della scadenza del biennio di esperimento, la legge impedendo che avvenga in un termine inferiore a sei mesi, non in un termine maggiore.

6° — Il ricorso è inammissibile nei riguardi delle deliberazioni inerenti alla riforma dell'organico, appartenendo quegli atti alla potestà tutoria, non alla giurisdizionale della Giunta; ed è arbitrario il collegamento che vorrebbe farne il ricorrente all'atto di suo diretto interesse, il quale atto è indipendente dai primi, che, a lor volta, non consentono la qualificazione di camuffato licenziamento.

7° — E, quindi, per la dichiarazione d'incompetenza per materia, e, subordinatamente, pel rigetto del ricorso, con tutte le conseguenze di legge.

D R I T T O

Preliminare è l'indagine sulla competenza della Giunta P.A. a decidere nella soggetta materia.

L'art. 1° N° 12 della legge 17 agosto 1907 sulle attribuzioni della Giunta P.A. in sede giurisdizionale, attribuisce alla Giunta la competenza a giudicare anche in merito sui ricorsi degli impiegati, *in qualsiasi forma* licenziati.

L'ampia locuzione dell'art. 1° N° 12 non ammette restrizioni e distinzioni fra una forma o l'altra di licenziamento, e quindi, non può non riferirsi anche al licenziamento degli impiegati alla fine del periodo di prova.

La tesi contraria si fonda sulla teorica dottrinale della insindacabilità, nel merito, dei provvedimenti discrezionali, quale il licenziamento di un impiegato a fine del periodo di esperimento, per prova dichiarata non soddisfacente, e della s'indacabilità di tali provvedimenti soltanto in punto di mera legittimità.

L'enunciata teorica, accettabile sotto il punto di vista meramente scientifico, è stata tradotta e sanzionata in norme concrete

di dritto positivo — leggi 7 maggio 1902, N° 144, sui Segretari comunali, e 25 febbraio 1904, N° 57, sui medici e veterinari, le quali autorizzano il ricorso di merito nei soli casi di licenziamento prima del termine di nomina e dopo compiuto il periodo di prova.

Ma appunto perchè in queste leggi si è inteso il bisogno di disciplinare la materia dei ricorsi giurisdizionali secondo il principio informatore innanzi esposto, convien ritenere che tale principio non è applicabile fuori dei casi in esse contemplati, e che costituiscono una deroga alla regola generale contenuta nell'art. 1° N° 12 della legge sulla giustizia amministrativa. In altri termini: della insindacabilità, nel merito, dei provvedimenti discrezionali può discutersi *dei jure condito*, in tema di licenziamento degli impiegati cui l'enunciate leggi si riferiscono, ma deve riconoscersi che, a proposito degli altri impiegati, la teorica stessa non può riguardarsi che sotto il profilo del *de jure econdendo*, e cioè di un'aspirazione dottrinarica, magari rispondente a sani e giusti criteri scientifici, che, però, non è stata ancora sanzionata, ed è, quindi, negli altri casi, inapplicabile.

Ne deriva che il carattere di discrezionalità dell'atto impugnato non importa già la iuproponibilità del ricorso, anche in merito, alla Giunta P.A., ma soltanto la necessità di vagliarlo con criteri che non violino o distruggano quella libertà di apprezzamento, lasciato, per l'indole del doppio istituto della prova e della stabilità, alle amministrazioni comunali, circa l'opera dei propri impiegati durante il periodo di esperimento.

Nè deve ritenersi che la Indagine sul merito del provvedimento impugnato sia inconciliabile col concetto di libertà nel giudizio delle amministrazioni comunali, poichè è proprio nella esplicazione della potestà giurisdizionale dell'Autorità investita, che trova conferma e sanzione quel criterio di giusto equilibrio, nelle indagini e nella decisione, che deve essere, ed è, moderatore delle opposte tendenze, e che deve infrenare e ricondurre nei limiti della legge, dell'equità e della giustizia, tanto quella che pretenderebbe di assoggettare i provvedimenti discrezionali delle amministrazioni ad un sindacato pieno ed intero, che vada oltre i confini della prudenza e della discrezione, quanto l'altra che pretenderebbe di sottrarre i suddetti provvedimenti a qualsiasi giudizio di merito, ritenendoli del tutto insindacabili, anche se sforniti di qualsiasi fondamento giuridico e morale.

E' risaputo che, allo stato della nostra legislazione, il rapporto d'impiego pubblico è garantito dal doppio istituto della *prova* e della *stabilità*, quella nell'interesse dell'amministrazione, questa nell'interesse dell'impiegato. Ciò importa che la nomina

ad un pubblico impiego, anche se fatta a tempo determinato, contiene in se fin dalla sua origine ed in potenza, il diritto alla stabilità, questa non essendo subordinata che alla prova riuscita, da valutarsi con elementi obbiettivi; mai all'arbitrio ed al capriccio delle amministrazioni giudicanti, in ipotesi, con criteri subbiettivi e personali.

Ciò premesso, è chiaro che se un'amministrazione comunale, abusando della facoltà che la legge le concede di licenziare un proprio impiegato alla fine del periodo di prova, si avvalga di tale facoltà in base ad una semplice affermazione di volontà, non suffragata da elementi obbiettivi di giudizio intorno alla prova mancata o non riuscita, debba riconoscersi nell'impiegato il diritto di ricorso, onde l'atto dell'amministrazione sia valutato nella sua vera essenza, e cioè nel merito del provvedimento, allo scopo di accertare se l'atto sia, per avventura, destituito di ogni e qualsiasi fondamento giuridico e morale, sempre richiesto, pur senza offendere il concetto della libertà di apprezzamento — obbiettivamente intesa — lasciata alla pubblica amministrazione.

Dimostrato, così, che la Giunta P.A. è competente a conoscere dei ricorsi degli impiegati anche contro i licenziamenti alla fine del periodo di prova, in base all'art. 1 N° 12 della legge sulla giustizia amministrativa, che, per la lettera e lo spirito di essa, non consente interpretazioni restrittive, lesive del diritto di difesa degli impiegati medesimi; e dimostrato come questa affermazione di competenza non urti contro il principio della libertà di giudizio consentito all'Amministrazione comunale nella valutazione della prova fornita da un impiegato comunale, poichè l'una (la competenza a giudicare nel merito) e l'altra (la libertà o insindacabilità del provvedimento) sono temperate e tutelate appunto dall'Autorità chiamata a decidere, nella prudente esplicazione della potestà ad essa conferita dalla legge, questo Collegio potrebbe senz'altro scendere all'esame di merito dell'impugnato provvedimento, per accertare s'esso risponda e sia informato a quei criterii di obbiettività che la legge richiede pur attraverso l'indole discrezionale del provvedimento stesso.

Ma — ad esuberanza — è d'uopo accennare ad un altro ordine di concetti, che pur investendo il merito della controversia, si riferiscono alla forma e al contenuto dell'atto impugnato, e ne cambiano l'intima natura.

Si è dianzi chiarito che il rapporto d'impiego è garantito, per l'impiegato, dall'istituto della stabilità, dopo un congruo periodo di prova, donde il concetto giuridico che la nomina di un impiegato debba considerarsi, fin dalla sua origine, definitiva in

potenza, non dipendendo la stabilità che dall'unico elemento della prova riuscita.

Ciò premesso, è chiaro che se la prova non riesce, la pubblica Amministrazione può licenziare l'impiegato per la fine del periodo di nomina, osservate, benvero, le forme dalla legge prescritte. Al contrario, se la prova è riuscita, la pubblica Amministrazione non può licenziare l'impiegato, a favore del quale deve, alla fine del periodo di esperimento, considerarsi perfezionato ed integrato il dritto, potenzialmente prima acquisito, della stabilità nell'ufficio.

Or, se un'Amministrazione comunale, pur essendo riuscita la prova, per disfarsi dell'impiegato, lo licenzia sotto forma di *licenziamento per fine di ferma e per prova non riuscita*, compie in apparenza un atto formalmente incensurabile; ma, sostanzialmente, un atto soggetto, senza alcun dubbio, a sindacato di merito, perchè un licenziamento che contenga questi germi di simulazione e d'infondatezza non è più un licenziamento per fine di ferma, inteso secondo la lettera e lo spirito della legge, ma assume tutto l'aspetto e tutti i caratteri di un licenziamento in corso di nomina od in tronco. E niun dubbio, allora, che quest'atto simulato, od infondato, od arbitrario, sia soggetto al controllo di merito dell'Autorità giurisdizionale.

Sotto qualunque aspetto, dunque, si riguardi la quistione, la Giunta P. A. deve ritenersi competente a giudicare nella soggetta materia: principalmente, perchè è investita di giurisdizione anche di merito, sull'atto impugnato, considerato nella sua forma estrinseca ed apparente, in virtù della disposizione, larga ed estensiva, contenuta nell'art. 1, N. 12, della legge; subordinatamente, o, meglio, correlativamente, perchè, dati i precedenti, l'indole, la forma la natura, l'eccessiva tempestività dell'atto impugnato — che si traduce in vera e propria *imtempestività* — questo non può considerarsi che sotto l'aspetto di un vero e proprio licenziamento arbitrario ed ingiusto deliberato in danno dell'impiegato ed in frode della legge, la quale vuole — con disposizioni e con intendimenti d'ordine pubblico inderogabili — assicurare la stabilità dell'impiegato nell'ufficio dopo un congruo periodo di esperimento.

Nè maggior valore — si osserva ad *abundantiam* — può averè l'assunto della resistente amministrazione, che, avendo il regolamento comunale parificati gl'impiegati al segretario per le disposizioni riflettenti le debite garanzie di stabilità nell'ufficio, ed il licenziamento, debba intendersi in tali disposizioni compreso il rimedio del ricorso.

La legge sulla giustizia amministrativa è una legge d'ordine pubblico, alla quale non si può derogare con una disposizione di

regolamento comunale. Ora, che il regolamento di Nocera abbia parificato gli impiegati al Segretario quanto alle condizioni di nomina, di stabilità e di licenziamento, nessuno può contestare, perchè nessuna legge glielo impediva. Ma non poteva, estendendo agli impiegati le forme da osservarsi per il licenziamento del segretario, abolire il dritto di ricorso, conferito agli impiegati stessi dalla legge sulla giustizia amministrativa, contro licenziamenti anche per fine del periodo di prova.

Ciò premesso, quali gli elementi che suffragano ed integrano il convincimento della Giunta, circa la inattendibilità o la insussistenza degli apprezzamenti fatti dall'Amministrazione comunale di Nocera sulla prova data dal Rag. d'Antonio, convincimento che, pur investendo il merito della controversia, giova mirabilmente a sorreggere la tesi della competenza dell'adito Consesso, e con essa si collega e confonde, fino a generare il concetto ineccepibile che l'atto impugnato rivesta solo apparentemente la forma di una disdetta e diffida per cessazione d'ufficio alla fine del periodo di nomina, e costituisce, in sostanza, un licenziamento diretto a disfarsi dell'impiegato senza giustificativi motivi; ed a negargli il beneficio della stabilità, eludendo la legge; di un licenziamento, insomma, larvato, che fra le pieghe della forma osservata, nasconde la insidia dell'arbitrio e della iniquità, in frode della legge e dell'impiegato?

Ecco: un ragioniere nominato per concorso, valutato da una Commissione di competenti, classificato primo, e con lusinghiera votazione, su parecchi concorrenti, può, a lungo andare, non riuscire di gradimento ad un'Amministrazione comunale per ragione di carattere, di temperamento, di metodo, di comportamento, magari di deficienza; ma non può rivelarsi, nel primo anno di servizio, inadatto all'ufficio, o incompetente, o ignorante della materia, o inosservante delle norme di contabilità, fino al punto da decidere l'amministrazione comunale a licenziarlo.

Se mai, l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto, in qualche modo, provare o fornire qualche elemento atto a confermare i suoi contrarii apprezzamenti sull'opera del ragioniere, non foss'altro che per legittimare, dal punto di vista morale, il suo odioso provvedimento.

Invece, niente di tutto ciò. Il Consiglio di Nocera si limitò nella prima deliberazione del 13 maggio 1912 a dichiararsi non soddisfatto del servizio del ragioniere, nel quale l'Amministrazione non poteva più riporre la sua fiducia. E, su per giù, negli stessi sensi e con le stesse parole, quantunque con maggiore accorgimento giuridico, si esprime con la seconda deliberazione del 1° agosto 1912, confermando il licenziamento del d'Antonio,

Ora, l'affermazione pura e semplice di un Consiglio comunale, sia pur rispettabile come quello di Nocera, in merito alla non buona prova data da un impiegato in un servizio, per dir così, tecnico, non facilmente valutabile da chi non è, anche superficialmente, versato nella non facile materia, può rispondere al concetto rigorosamente scientifico, che campeggia, preminente, in tutte le difese della resistente Amministrazione: della *discrezionalità*, e, quindi, dell'assoluta *insindacabilità* dell'atto impugnato; ma non risponde certamente al concetto dell'osservanza della legge, che richiede la deliberazione *motivata*; e dei più elementari principii di equità, che impongono non una motivazione sommaria e generica, a base di affermazioni nette e recise, ma una motivazione specifica, che contenga una certa enumerazione di fatti e di circostanze, intesi ad integrare il convincimento dell'Amministrazione e dell'Autorità sull'opera e sul merito dell'impiegato.

Affermare, puramente e semplicemente, che il servizio di un impiegato ha lasciato molto a desiderare, senza dire come e perchè, deve indurre al convincimento che si tratti di un espediente volto ad eludere la legge, per non conferire la stabilità all'impiegato. E, anche più specialmente sotto questo profilo, non è chi non veda come sia insostenibile ed infondata la teorica della insindacabilità dell'atto impugnato.

Nella specie, di fronte all'affermazione pura e semplice del comune, relativa alla prova non soddisfacente—oltre che la presunzione del contrario, derivante dagli elementi del concorso sostenuto dal D'Antonio, con esito lusinghiero — stanno una lettera ed un certificato di due provetti ragionieri.

Il D'Avossa, Ragioniere Capo della Prefettura di Napoli e Presidente della Commissione esaminatrice del concorso, che conferma il suo giudizio sulla competenza del D'Antonio nella sede del Comune stesso di Nocera, e quando il D'Antonio era già in servizio; il Gatto, dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, che attesta, più specificamente, che la contabilità del Comune di Nocera, per opera del Rag. D'Antonio, è impiantata e tenuta con la più rigorosa osservanza dei precetti di ragioneria e delle leggi amministrative, di cui esso D'Antonio si dimostra completamente edotto.

Ora, è evidente che non sussistono i motivi del licenziamento per fine di ferma; epperò la impugnata deliberazione non può riguardarsi che sotto il suo vero aspetto di licenziamento arbitrario, deliberato per non conferire la stabilità al ragioniere ricorrente, e, quindi, per disfarsi di lui.

Massime se si consideri che al licenziamento del D'Antonio

si addivenne dal Consiglio comunale di Nocera una prima volta dopo che la Giunta P.A., in sede di tutela, aveva fatte serie e ponderate osservazioni contro la *soppressione* del posto di ragioniere, deliberata dal Comune in sede di modifiche al regolamento organico di segreteria; ed una seconda volta dopo che lo stesso Consiglio aveva replicato alla Giunta, insistendo nel concetto di soppressione del posto di ragioniere, sostituendolo con quello di contabile.

La difesa del Comune può ben diligentemente, e con evidente acume giuridico, sostenere che la deliberazione di licenziamento del D'Antonio costituisce un atto a parte, che nulla ha da vedere con le deliberazioni in ordine all'organico; ma ove si guardi alla successione cronologica ed al contenuto di tutti gli atti menzionati nella narrativa di fatto, si vedrà chiaramente ch'essi sono intimamente collegati e diretti ad unico medesimo scopo: disfarsi del Rag. D'Antonio.

Disfarsene per una via indiretta e mal ponderata: la soppressione del posto.

E quando, dopo la prima ordinanza della Giunta P.A. il Comune si accorse che la via prescelta poteva non menare allo scopo, disfarsene per la via diretta: il licenziamento per fine di ferma:

Lo stesso gioco fu ripetuto in seconda edizione. Il Comune insistette nella proposta modifica, — soppressione del posto di ragioniere —. E, parallelamente, nella stessa tornata, convinto che quella via era incerta, ritornò sul licenziamento per fine di ferma.

Tutto ciò, ed a prescindere da qualsiasi altra considerazione in ordine alla volontà persistente del Comune di disfarsi del Rag. D'Antonio, a causa di ragioni che andrebbero ricercate fuori del servizio e del contegno del ricorrente, nell'ufficio che ancora oggi lodevolmente ricopre, ha indotto la Giunta a ritenere che il licenziamento sia del tutto ingiustificato. e che, in conseguenza, il ricorso meriti di essere accolto.

Considerato che, dopo quanto si è venuto esponendo, e che basta a rifermare il concetto della competenza di questo Collegio a giudicare nella soggetta materia, ed a far ritenere illegale ed

arbitrario l'impugnato provvedimento, non sia necessario ed opportuno di soffermarsi a discutere partitamente sugli altri capi delle conclusioni del ricorrente Rag. D'Antonio, e della resistente Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, le quali conclusioni risultano tutte o infondate, come quella del ricorrente relativa al termine del periodo di prova, validamente ridotto a due anni dal regolamento comunale; o discusse, compenstrate ed assorbite nelle considerazioni della Giunta; come l'altra del ricorrente medesimo sulla specifica designazione degli addebiti e sul diritto di contestazione da parte dell'impiegato, eccezioni queste infondate in rapporto alla natura estrinseca del provvedimento impugnato (licenziamento per fine di ferma) e, per converso, fondate in rapporto alla natura intrinseca del provvedimento stesso, così come è stato giudicato neil'insieme da questa Giunta (licenziamento camuffato in frode della legge); e come quelle del Comune resistente, in ordine alle richieste condizioni di legittimità dell'atto impugnato, all'obbligo della motivazione, non completamente osservato, alla tempestività del licenziamento, che dalla Giunta è stata ritenuta eccessiva, e tale da indurre il convincimento contrario (intempestività per soverchia, non necessaria, ed inopportuna abbreviazione di termini).

Considerato, quanto alle deliberazioni di riforma dell'organico di segreteria, che esse separatamente considerate, non potrebbero formare oggetto di esame e di decisione giurisdizionale; ma che, in riflesso al provvedimento impugnato, deve ritenersi ch'esse siano intimamente con questo collegate, e rappresentino il substrato e la prova, non presunta, *ma provata*, del convincimento della Giunta in ordine alla diversa sostanza del provvedimento stesso, larvato, nella forma, e camuffato come un licenziamento per fine di ferma e per prova non riuscita.

Considerato, però, che nulla debba statuire questo Consesso in ordine a tali deliberazioni. dopo averne affermato il collegamento, sotto il doppio punto di vista, giuridico e morale, con la deliberazione di licenziamento, poichè esse non hanno più esistenza giuridica, essendo state implicitamente revocate dal Consiglio comunale, con la deliberazione 5 dicembre 1912, con la quale — assicurato, per parte del Comune, il licenziamento del

D'Antonio — si ripristinava in organico il posto di ragioniere.
Ritenuto che le spese seguono la soccumbenza.

PER SIFFATTI MOTIVI

La Giunta Provinciale Amministrativa

Provvedendo sul ricorso 29 settembre 1912 prodotto dal Ragioniere sig. Camillo d'Antonio contro le deliberazioni del Consiglio comunale di Nocera Inferiore del 21 aprile, 25 maggio, 1.º agosto e stesso 1.º agosto 1912, relative le prime tre a modifiche dell'organico degli impiegati e salariati comunali, e l'ultima al licenziamento dello stesso ricorrente;

Respinta l'eccezione d'incompetenza per materia, dichiara cessata la materia del contendere quanto alle deliberazioni consiliari 21 aprile, 25 maggio e 1.º agosto 1912, portanti modifiche al regolamento organico comunale suddetto; accoglie il ricorso medesimo nei rapporti dell'altra deliberazione di licenziamento 1.º agosto 1912, e per l'effetto annulla la deliberazione stessa e dichiara reintegrato esso ricorrente d'Antonio nell'ufficio di Ragioniere del Comune di Nocera Inferiore.

Condanna lo stesso Comune alle spese e compenso.

~~~~~

## Parte I.

N. 107 — **Regolamento edilizi comunali** (Circolare 10 ottobre 1913 n. 4052 del Ministero dei Lavori Pubblici).

### § 1. — CONTENUTO DEI REGOLAMENTI EDILIZI.

La materia dei regolamenti edilizi è specificata nell'art. 111 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. L'enumerazione in esso contenuta non è però tassativa, e quindi vi si possono includere anche norme che riflettano altri rapporti, purchè intese al fine di *impedire il deturpamento dell'ornato pubblico, di assicurare la tutela della viabilità e della sicurezza pubblica in relazione all'esecuzione dei lavori e di proteggere consimili pubblici interessi*. Le loro disposizioni debbono pertanto essere mantenute entro questi limiti, e non possono regolare materia propria dei regolamenti di polizia urbana, rurale, d'igiene ecc., come in questi ultimi non devono comprendersi norme riflettenti quelli di edilizia. Infatti, non solo è opportuno tenere ben distinti i singoli regolamenti, ma è anche necessario, perchè diverse sono le autorità governative che devono approvare od omologare i vari regolamenti locali.

Non possono poi comprendersi in quello edilizio disposizioni che esorbitino le facoltà dei comuni, riflettano materia di regolamenti generali o di leggi o siano a questi contrarie. Quindi non è lecito stabilire col regolamento edilizio il divieto di costruzione in determinati fondi, imporre l'arretramento dei fabbricati e l'allineamento o sottoporre a uso pubblico beni di proprietà privata. Per raggiungere questi fini i Comuni dovrebbero ricorrere alla legge sulla espropriazione per pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359. Nemmeno può prescriversi che i privati debbano ottenere



il permesso del Municipio per eseguire lavori sui loro fondi, perchè ciò equivarrebbe a sottoporre al beneplacito del Comune l'esercizio di una facoltà strettamente inerente al diritto di proprietà.

Poichè fine del regolamento, nei riguardi dell'ornato, è solo di impedire il deturpamento dell'abitato (concetto evidentemente negativo), non può imporsi l'obbligo di determinati abbellimenti, dell'osservanza di stili architettonici, di analogia architettonica con altri edifici o di rispondenza al carattere della località in cui il fabbricato deve sorgere. Così pure non vi possono includere norme riflettenti l'interno degli edifici, non visibile da luoghi pubblici od aperti al pubblico transito.

Non di rado i comuni stabiliscono nel regolamento speciali distinzioni di competenze delle varie autorità comunali; ma ciò è inammissibile, poichè in proposito dispone la legge cui non può derogare un regolamento locale. Neppure può essere creato un sistema di ricorsi dall'una all'altra di dette autorità, giacchè anche a tale riguardo provvede la legge. Normalmente l'autorità cui è demandata l'esecuzione dei regolamenti è il Sindaco; e contro i provvedimenti di questo non compete ricorso alla Giunta ed al Consiglio comunale, ma bensì al Prefetto.

Altra materia che non può formar parte del regolamento edilizio è la determinazione della tassa per occupazione di suolo pubblico in occasione di lavori, la quale deve essere disciplinata in apposito regolamento sottoposto all'omologazione del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, previo esame da parte di quello delle Finanze.

## § 2. — FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI EDILIZIE CONSULTIVE.

Nell'istituire la Commissione edilizia il regolamento deve dettare norme complete circa la costituzione ed il funzionamento di essa. Dovrà perciò stabilire il numero e eventualmente le qualità dei componenti, la loro durata in carica, le norme e l'epoca della nomina dei membri elettivi, il numero legale per la validità delle

adunanze ecc. La nomina compete esclusivamente al Consiglio comunale, non solo per i membri ordinari, ma anche per i supplenti e per quelli che sostituissero altri deceduti o comunque usciti di carica.

Le incompatibilità, dipendenti da vincoli di parentela, che si volessero sancire, dovrebbero essere quelle stabilite per gli assessori comunali (art. 24 e 132 della legge comunale e provinciale) od anche più restrittive, ma non soltanto quelle riflettenti i consiglieri comunali (art. 24).

Le funzioni della Commissione sono puramente consultive; essa cioè coadiuva con pareri e proposte l'autorità comunale nella tutela dell'edilizia. Non ha però veruna funzione attiva di fronte ai privati, rispetto ai quali esistono solo le autorità stesse. Unicamente queste hanno l'iniziativa e la responsabilità dei provvedimenti che emanano in materia. Non possono perciò ammettersi disposizioni che deferiscano alla Commissione facoltà attive, di impartire ordini, dare suggerimenti, sorvegliare lavori, compiere visite ecc.; neppure è ammissibile si prescriva che l'autorità comunale debba provvedere « su parere favorevole », « dietro parere » o « su proposta » della Commissione; solo può stabilirsi che in dati casi, determinati in via generica o specificati, si debba « sentire il parere della Commissione ».

E' stato stabilito in qualche regolamento che le funzioni della Commissione siano esercitate dalla Giunta municipale. La sostituzione non è consigliabile, data la diversa natura dei due corpi; ad ogni modo deve si notare che anche la Giunta avrebbe, in quanto sostituisce la Commissione, funzioni consultive rispetto al Sindaco ed al Consiglio comunale.

§ 3. — DETERMINAZIONE DEL PERIMETRO DELL'ABITATO A CUI SI DEVONO INTENDERE CIRCOSCRITTE LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO.

L'art. 111 n. 2 del regolamento comunale e provinciale implicitamente stabilisce che le prescrizioni dei regolamenti edilizi



non possano applicarsi all'esterno degli abitati; ciò che del resto corrisponde alla natura ed agli scopi dei regolamenti stessi. La parola « abitato » può intendersi indubbiamente con una certa larghezza, coll'ammettere, cioè, che siffatti regolamenti possano estendere la loro efficacia anche nelle zone nelle quali le costruzioni edilizie divengono frequenti o cominciano a svolgersi, così da far presumere che in tempo non lontano si formerà ivi un centro di abitazioni. Non potrebbe però ammettersi che i regolamenti edilizi estendessero la loro azione a tutto il territorio comunale e nemmeno che comprendessero zone rurali.

Oltre che al capoluogo il regolamento può applicarsi alle frazioni, purchè queste siano tassativamente indicate e costituiscano di fatto piccoli centri abitati.

La determinazione del perimetro può farsi in vari modi; per esempio adottando una certa distanza dalle mura ovvero la cinta daziaria, o stabilendo un determinato raggio da un punto centrale designato od infine indicando le linee reali o virtuali che lo costituiscono. In questi ultimi casi è per lo più necessario che sia prodotta una pianta dalla quale risulti lo stato della edificazione nella zona designata.

Ogni modificazione al perimetro importa modificazione al regolamento, e deve perciò essere deliberata ed approvata con le norme per quest'ultimo prescritte. Sarebbe perciò illegittimo stabilire che l'applicazione del regolamento a nuove località dovesse essere semplicemente decretata dalla Giunta municipale o dal Consiglio.

§ 4. — COSTRUZIONI, RESTAURI, DEMOLIZIONI, SCAVI E CONSEGUENTI DEPOSITI DI MATERIALE: OBBLIGHI RELATIVI DEI PROPRIETARI, ACCIOCCHÈ NON SIA IMPEDITA O RESA PERICOLOSO LA VIABILITÀ E NON SIA DETURPATO L'ASPETTO DELL'ABITATO.

Già si è detto che non può essere subordinato alla domanda di licenza od al permesso del Municipio il diritto dei privati a costruire; però per porre in grado il Comune di tutelare gl'in-

teressi pubblici relativi all'ornato, alla sicurezza ed alla viabilità è necessario che chi vuol edificare gli dia avviso del suo intendimento e gli renda note le modalità di costruzione. Per tal modo il Comune ha la possibilità di prevenire la costruzione di opere indecorose o la violazione di leggi e di regolamenti, e si evita di dover poi far demolire edifici già eretti in conseguenza di simili violazioni. Un tale effetto si ottiene imponendo ai privati l'obbligo della preventiva denuncia al Municipio dei lavori che essi intendono eseguire e della presentazione dei disegni relativi. Dalla presentazione della denuncia il Comune si riserva un certo termine (d'ordinario 15 o 20 giorni) entro il quale il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ove sia istituita, può indicare all'interessato se ed in quali parti le opere progettate non possano eseguirsi, perchè tali da produrre un deturpamento dell'aspetto dell'abitato o da violare disposizioni di leggi o di regolamenti. Trascorso il termine stabilito senza che il Sindaco abbia fatto osservazioni, il privato è libero di costruire, salva sempre l'osservanza delle leggi o dei regolamenti.

Ne consegue che il Comune non può determinare esso stesso il modo in cui il progetto debba essere modificato; ciò spetta unicamente al privato, tenuto conto delle avvertenze che il Sindaco gli abbia dato agli effetti dianzi accennati.

Dai fini propri del regolamento edilizio discende pure, come si è accennato, la conseguenza, che con esso non si possono imporre determinati caratteri architettonici, abbellimenti ed ornati, non si può stabilire che le costruzioni debbano essere in armonia con le case attigue o rispondenti alla importanza della località in cui sorgono, od avere una data altezza minima.

Il progetto deve essere presentato in un solo esemplare, che il Comune può trattenere nei suoi archivi per compiere a tempo opportuno quei raffronti con l'opera eseguita che reputerà utili. Ritenuto poi che i lavori denunciati possono essere senza altro eseguiti, decorso il termine riservato dal regolamento al Sindaco per le eventuali osservazioni, torna inutile che i disegni siano re-



stituiti all'interessato col visto del Municipio o ancora più che sia rilasciato da questo un certificato di nulla osta.

La giurisprudenza amministrativa inclina a ritenere ammissibile la prescrizione dell'opera di ingegneri ed architetti sia nella compilazione dei progetti che nella esecuzione dei lavori. Tuttavia siffatti imposizione non potrebbe ritenersi legittima per i piccoli comuni rurali, dove sarebbe impossibile, senza spesa sproporzionata ai lavori, servirsi dell'opera di tali professionisti, che normalmente non si trovano sul posto.

Nel caso che il privato abbia iniziati i lavori, senza regolare denuncia, senza avere atteso il decorso del termine fissato nel regolamento o senza aver tenuto conto delle eventuali osservazioni dell'autorità municipale, il Sindaco fa elevare contravvenzione a carico di lui e, dopo aver compiuto il procedimento stabilito dalla legge comunale e provinciale, lo deferisce all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

Responsabile per omessa denuncia può però essere solo chi fa eseguire i lavori, poichè unicamente ad esso può essere fatto obbligo di presentarla; non si può estendere la responsabilità all'assuntore o al direttore di questi.

Nell'iniziare il procedimento il Sindaco può in taluni casi ordinare la sospensione dei lavori in attesa del giudizio penale, e precisamente quando essi siano contrari a disposizioni di leggi o di regolamenti; non può intimare la sospensione di opere conformi a quelle norme, quando cioè la contravvenzione sia elevata soltanto per omissione della prescritta denuncia, ma in effetti la costruzione risponda alle vigenti prescrizioni.

Il privato che costruisce sul proprio suolo è libero di eseguire i lavori con quella maggiore o minore alacrità che ritiene rispondente al proprio interesse; può pure interrompere o sospendere i lavori senza che il Municipio possa legalmente costringerlo a condurli più alacramente od a riprenderli. Ne consegue che non compete al Sindaco la facoltà di prefiggere al privato un termine per l'ultimazione dei lavori iniziati sul suolo

privato. Può invece stabilire un termine per l'occupazione di suolo pubblico che fosse stata concessa, e può pure stabilire che abbandonata la costruzione o sospesa oltre un certo tempo, l'interessato sgombri il suolo pubblico che avesse occupato, esegua i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compia quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione consentisse.

In molti regolamenti si stabilisce che il privato prima di iniziare i lavori debba chiedere ai Municipio la consegna dei punti fissi di linea e di livello. Questo obbligo non può ammettersi, in quanto l'allineamento degli edifici non può determinarsi col regolamento o con provvedimenti dell'autorità municipale, ma solo con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilità. Potrebbe tutt'al più stabilirsi che il privato debba avvertire il Municipio prima di iniziare i lavori, affinchè questo possa far verificare che con la costruzione non si invada il suolo pubblico. Anche in questo caso però conviene prefiggere un termine, trascorso il quale, senza che il Comune abbia proceduto alla verifica, possa l'interessato dare esecuzione all'opera, salvo il rispetto del suolo pubblico.

Nell'interesse della viabilità si possono imporre vari obblighi, quali quelli di recingere con assiti i luoghi in cui si eseguono lavori o scavi, di apporvi opportuni segnali e lanterne durante la notte ad avvertimento dei passanti, di costruire i ponti di servizio sovrastanti alle vie con determinate cautele, di non depositare materiale sul suolo pubblico o di asportarlo entro un determinato tempo, trasportandolo nei luoghi designati dal Sindaco ovvero in luoghi privati. Si possono anche dettare speciali norme per la esecuzione delle demolizioni, ad esempio imporre l'obbligo di calare al suolo le macerie anzichè versarle dall'alto o il divieto di rovesciare a terra interi blocchi di muratura.

Infine si può far richiamo ai provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 151 della legge comunale e provinciale ed



a quelli di ripristino del suolo pubblico di cui all'art. 378 della legge sui lavori pubblici.

Naturalmente se in occasione dell'esecuzione di lavori si dovesse occupare o manomettere il suolo pubblico, l'interessato dovrebbe ottenerne il permesso dalla Giunta comunale.

§ 5. — INTONACO E TINTA DEI MURI E DELLE FACCIATE, QUANDO LA LORO CONDIZIONE DETURPI L'ASPETTO DELL'ABITATO, RISPETTANDO GLI EDIFICI DI CARATTERE MONUMENTALE SÌ PUBBLICI CHE PRIVATI.

Eccetto che per gli edifici monumentali, per i quali provvedono apposite disposizioni, il regolamento edilizio può imporre per i fabbricati urbani, sia nuovi che esistenti, l'obbligo dell'intonaco e della tinteggiatura, che può essere esteso anche ai muri di recinzione. Quest'obbligo è subordinato alla condizione che lo stato dei muri e delle facciate sia tale da deturpare l'aspetto dell'abitato: perciò non lo si può estendere ai muri in pietra squadrata od a mattoni a cortina regolare ed in complesso a quei generi di costruzione che per natura loro non comportano l'uno o l'altro di questi finimenti. Non si può neppure ordinare un rinnovamento periodico di essi, giacchè mentre taluni per il modo onde son fatti e per la posizione dell'edificio possono deperire in tempo più breve, altri possono conservarsi decenti per più lungo periodo. Sancito l'obbligo di cui dianzi, è bene che il regolamento stabilisca essere tenuti i proprietari a adempierlo dietro individuale intimazione del Sindaco ed entro un determinato tempo.

In conseguenza di quanto si è detto non può ammettersi che il Municipio prescriva una tinta; si può solo col regolamento stabilire genericamente il divieto di quelle tinte che deturpano l'aspetto dell'abitato, offendono la vista od ingenerano oscurità.

Può anche farsi divieto della tinteggiatura parziale di un edificio quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

§ 6. — ALTEZZA MASSIMA DEI FABBRICATI IN RELAZIONE ALL'AMPIEZZA DELLE VIE E DEI CORTILI.

E' interesse pubblico che gli edifici non si elevino ad eccessive altezze, compromettendo la sicurezza degli abitatori e del pubblico e togliendo aria e luce alle strade ed alle case vicine. Ond'è che il regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale attribuisce ai Comuni la facoltà di fissare l'altezza massima dei fabbricati in relazione all'ampiezza delle vie e dei cortili.

Siffatte ragioni però non giustificherebbero l'imposizione di un'altezza minima, e perciò sarebbe illegittima la disposizione che stabilisse dovere gli edifici raggiungere almeno una data altezza.

La massima elevazione è generalmente fissata nella misura di una volta e mezzo la larghezza della strada antistante; ma naturalmente ciascun Comune può entro ragionevoli limiti variare tale rapporto qualora le condizioni locali lo consiglino.

E' bene poi dettare norme speciali per gli edifici che si costruissero su strade in pendio e per quelli che sorgano fra due strade ad angolo. Per i primi si può, ad esempio, imporre che l'altezza si misuri sulla verticale passante a mezzo della lunghezza del fabbricato; per i secondi che la casa possa raggiungere l'altezza consentita in proporzione alla via più larga anche sul fronte prospettante quella più angusta, per un'estensione, però, che non oltrepassi una data misura fissa o proporzionale.

La disposizione del regolamento edilizio che stabilisce l'altezza massima degli edifici in rapporto alle strade deve essere integrata con due altre determinazioni. L'una riflette il massimo assoluto di altezza; che non si può superare qualunque sia la larghezza della via o piazza antistante. Senza questa limitazione le case prospicienti su larghe piazze potrebbero essere innalzate sino ad eccessive altezze, pur essendo rispondenti alla proporzione imposta dal regolamento. La seconda riflette una limitata



misura di altezza che sia in ogni caso concesso di raggiungere, per evitare che lungo le vie molto strette i proprietari possano costruire solo edifici di altezza irrisoria, con sostanziale lesione del loro diritto.

La proporzione fra l'elevazione delle fabbriche e l'ampiezza dei cortili viene stabilita generalmente tenendo conto della superficie dei muri che recingono questi ultimi. La norma ordinariamente accettata è quella suggerita dal Ministero dell'Interno nelle istruzioni per l'igiene del suolo e dell'abitato 20 giugno 1896, n. 20900. Per esse l'ampiezza dei cortili dovrebbe essere di almeno un quinto della superficie dei muri che li recingono. E' opportuno poi che sia stabilito anche la lunghezza minima del lato minore; così si eviterà che si formino cortili lunghi e molto ristretti i quali non rispondano agli scopi voluti di assicurare sufficiente aria e luce alle case.

I pozzi di luce invece possono permettersi solo in caso di assoluta necessità e a condizione che sia adempiuto a quanto suggeriscono gli art. 47 e seguenti delle citate istruzioni del Ministero dell'Interno. Devono cioè: illuminare solo latrine, passaggi, acquai, ecc. non mai stanze di abitazione; essere in comunicazione diretta per mezzo di corridoi o passaggi con le vie, avere superficie completamente libera non minore del ventesimo della somma delle superfici recingenti nè distanza fra muri inferiore a metri 4.

Le norme riflettenti la pavimentazione dei cortili e dei pozzi di luce, e lo smaltimento delle acque non sono materia del regolamento edilizio.

Circa le intercapedini devesi avvertire che esse possono essere paragonate ai cortili, e che perciò il regolamento può prescrivere ne abbiano la dimensione, tenuta sempre ferma la distanza minima di tre metri prescritta dal codice civile. Si può anche prescrivere che esse siano chiuse con muro di determinata altezza e che le fronti degli edifici visibili da luoghi pubblici siano soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente

prospicienti su questi ultimi. Non si potrebbe invece vietare le intercapedini o prescrivere una ampiezza eccedente quella dei cortili, giacchè siffatte limitazioni rientrano fra quelle che possono sancirsi solo con le norme della legge sulle espropriazioni.

Maggiori oneri può il Comune imporre quando le intercapedini, per essere aperte al pubblico transito, assumono carattere di strada. In tal caso è ammissibile l'imposizione di una maggiore larghezza, e se il proprietario non vi ottemperasse potrebbe essere tenuto a chiuderle al pubblico transito.

§ 7. -- SPORGENZE DI QUALUNQUE GENERE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE.

Perchè si possano soddisfare le esigenze dell'ornato e delle comodità degli edifici garantendo in pari tempo gli interessi pubblici della viabilità e della sicurezza del tracciato, il regolamento comunale e provinciale ammette che coi regolamenti edilizi si possano dettare norme circa le sporgenze sul suolo pubblico. Siffatte sporgenze sono per lo più costituite dalle grondaie, dai balconi, cornicioni od altri oggetti ornamentali, dalle mostre ed insegne dei negozi dalle porte e finestre apertisi all'esterno, infine dai gradini o paracarri posti esternamente alle case.

Spetta al Municipio di giudicare e stabilire se ed in qual misura possano ammettersi questi sporti senza danno per il pubblico transito. Certamente il vietarli assolutamente sarebbe inopportuno: dovrà quindi il Municipio contemperare le esigenze dell'edilizia con gli altri interessi pubblici merita all'uso della strada.

La misura delle sporgenze deve essere indicata nel regolamento; non è opportuno rimetterne la determinazione caso per caso all'Autorità comunale; vuoi per uniformità di trattamento dei privati, vuoi per uguale apprezzamento degli interessi pubblici.

In base a questa disposizione i Comuni possono prescrivere norme circa i cornicioni, i balconi, i terrazzini, le grondaie ed in genere su tutti gli oggetti, vietandoli sotto ad una determinata altezza e stabilendo pure le necessarie norme a tutela dell'inco-



luminà privata e pubblica col prescrivere i materiali di non sufficiente solidità; possono pure dettare regole circa l'apertura delle porte e delle finestre non elevate dal suolo, prescrivendo che essa debba farsi all' indietro; possono vietare le latrine e le canne dei camini sporgenti sul suolo pubblico e simili.

Per le grondaie si può stabilire che siano di misura non eccessiva e si può richiedere che siano munite di tubi orizzontali per la raccolta delle acque pluviali. Spesso esigono i Comuni anche l' opposizione dei tubi verticali per l' adduzione delle acque sino al livello stradale e talvolta anche l' immissione di esse con cunicoli sotterranei sino alla fognatura stradale. Prescrizioni tutte che sono ammissibili: avvertesi solo che l' ultima è subordinata alla condizione che la fognatura esista in una delle strade fronteggianti l' edificio, poichè il privato può essere obbligato all' allacciamento dei condotti con quelli stradali, ma non a costruire questi ultimi.

§ 8. — LAVORI DA ESEGUIRSI NEL PUBBLICO SOTTOSUOLO E FORMA DELLE RIBALDE CHE SI APRONO NEI LUOGHI DI PUBBLICO PASSAGGIO.

I lavori nel sottosuolo pubblico, come quelli sul suolo stradale, non possono eseguirsi se non con formale permesso della Giunta municipale. Occorre pure la concessione di questa per l' apertura di ribalde nei luoghi di pubblico passaggio. Il regolamento poi può stabilire le norme e condizioni atte ad assicurare l' incolumità del transito; tali sarebbero oltre a quanto si è detto al § 4: il divieto di qualsiasi risalto fuori del piano stradale, il divieto dell' uso di materiale non resistente al passaggio (per esempio il legno), la distanza minima tra ferro e ferro di quelle chiusure che si faessero con inferriata.

§ 9. — POSIZIONE E COTSERVAZIONE DEI NUMERI CIVILI - ALTRE SERVITÙ PUBBLICHE.

I privati sono tenuti a permettere che il Municipio apponga

ai lori edifici e vi mantenga i numeri civici ed anche le tabelle indicante il nome delle vie o piazze. Però la spesa, tanto per l'opposizione quanto per la conservazione, è a carico dei Comuni per effetto delle legge e dei regolamenti sul censimento. I privati possono perciò essere tenuti solo a rispettare i numeri e le tabelle apposte dal Municipio, a non aprirle o nasconderle ed a ripristinarle qualora siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile.

Nel prescrivere col regolamento siffatti oneri parecchi comuni vorrebbero aggiungere altri, quali l'appoggio dei fili elettrici, delle tubature d'acqua, di quelle per l'illuminazione a gas, dei fanali per l'illuminazione, delle tabelle per gli annunci, degli ornatoi ecc.

Siffatte servitù pubbliche non possono però ammettersi, se non quando siano creato dalla legge. A questa condizione risponde, oltre all'opposizione dei numeri civici e delle tabelle viarie, solo la servitù di appoggio dei fili per la trasmissione delle corrente elettriche. Ma poichè essa è regolata da legge speciali (7 aprile 1892 n. 184 e 7 giugno 1894 n. 232) non può formare oggetto di regolamento edilizio.

Le altre servitù invece sono illegali e quindi inammissibili. La giurisprudenza amministrativa ha soltanto in via eccezionale consentito che possa imporsi quella di appoggio dei fanali per la pubblica illuminazione, quando sia giustificata dall'assoluta necessità, cioè quando sia impossibile collocarli diversamente, e derivi da antiche consuetudini.

§ 10. — FORMAZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI MARCIAPIEDI, DEI PORTICI E DEI LASTRICATI NELLE VIE E PIAZZE, NEL CASO IN CUI TALI OPERE POSSANO, A TERMINI DI LEGGE, PORSI A CARICO DEI PRIVATI.

Per determinare in quali casi le spese relative a siffatte opere possano porsi a carico dei privati bisogna fare ricorso alla legge comunale e provinciale. L'art. 192 di questa stabilisce al n. 10



che sono obbligatorie per i comuni le spese di mantenimento delle vie interne e delle piazze pubbliche laddove le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono diversamente. La giurisprudenza ha costantemente interpretato quest'ultima clausola nel senso che le consuetudini ed i regolamenti che possono derogare alla norma stabilita dall'art. 192 siano solo quelli che erano già legalmente costituiti prima della promulgazione della legge comunale e provinciale del 7 ottobre 1848, del 23 ottobre 1859, e del 20 marzo 1865, a seconda delle varie regioni d'Italia. Infatti dopo di talil'oggi, che contengono disposizioni uguali all'attuale articolo 192, non potevano formarsi regolamenti o consuetudini che ponessero le spese di cui si tratta a carico dei privati, giacchè sarebbero state contrarie alla legge.

Perciò i Comuni per poter inserire nel regolamento edilizio disposizioni che chiamino i proprietari a sostenere, in tutto od in parte, la spesa per la conversazione dei marciapiedi, selciati o portici devono dimostrare la legale esistenza di tali regolamenti o consuetudini.

Essi non possono poi rendere più gravosi gli oneri dei proprietari in confronto di quelli consolidatisi per effetto delle citate disposizioni di legge.

La costruzione dei nuovi marciapiedi, selciati ecc., è invece sempre a carico dei Comuni, poichè per essa nessuna limitazione fanno le leggi.

§ 11. — VISITE DA FARSI AI LAVORI DA UN DELEGATO DEL MUNICIPIO AL FINE DI CONSTATARE CHE NELL'ESECZIONE DELLE OPERE SI OSSERVINO LE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

La disposizione è così chiara che non ha bisogno di delucidazioni. Ginva solo ripetere che la sorveglianza dei lavori non può essere affidata alla Commissione edilizia, sia perchè essa è

un corpo consultivo, sia perchè la disposizione su richiamato parla di un *delegato* del Municipio.

§ 12. — APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO AGLI EDIFICI ESISTENTI.-  
REMOZIONE DI SPORGENZE SUL SUOLO PUBBLICO.

Le norme dei regolamenti edilizii non hanno effetto retroattivo. Esse si applicano solo alle nuove costruzioni od alle ricostruzioni, ma non possono imporre la modificazione di uno stato legalmente esistente. Ciò non esclude però che per gli edifici già costruiti possa sancirsi l'obbligo delle più comuni opere di finimento (intonaco, tinte), poichè queste non costituiscono vere modificazioni di uno stato legalmente assodatosi.

Invece si può col regolamento prescrivere la demolizione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, oggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a eiano terreno, che si aprano all'esterno ecc.

In questa materia conviene tuttavia distinguere fra le opere costruite abusivamente sul suolo pubblico e tollerate dal Comune, e quelle costruite per concessione a termini delle leggi vigenti nell'epoca. Per le prime nessuna limitazione ha il Municipio nell'ordinarne la remozione. Per le seconde questa può ammettersi per ragione di interesse pubblico, non per ragioni di solo ornato; inoltre, giusta la pratica amministrativa, non se ne deve in genere imporre la demolizione entro un termine fisso, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio o delle parti in questione. Per la remozione delle ultime poi può competere al proprietario in taluni casi una congrua indennità.

Nel regolamento edilizio queste norme si limitano ordinariamente ad una disposizione generica, che imponga per motivi di interesse pubblico la remozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.



---

---

**§ 13. -- CONTRAVVENZIONI - RESPONSABILITÀ - ESECUZIONE DELLE OPERE A CARICO DEI CONTRAVVENTORI.**

I contravventori alle disposizioni del regolamento edilizio sono soggetti alle pene sancite dall'art. 218 della legge comunale e provinciale. La pena naturalmente è applicata e gratuita dal magistrato nei limiti fissati dal detto articolo, e perciò non si può col regolamento stesso specificare la durata dell'arresto o l'ammontare della ammenda. Prima di rimettere gli atti all'autorità giudiziaria il Sindaco deve esperire la conciliazione della contravvenzione ed accettare eventualmente l'oblazione di cui all'art. 220.

Poichè spetta al giudice di determinare chi sia responsabile della contravvenzione, non si possono neppure comprendere nel regolamento norme che fissino presunzioni di responsabilità o le determinino. Lo stesso deve dirsi per le responsabilità conseguenti a cattiva esecuzione dei lavori.

L'esecuzione di opere prescritte dal regolamento ed omesse dal contravventore o la demolizione di quelle vietate non può di regola essere fatto d'ufficio dal Sindaco. Essa deve essere pronunciata dal magistrato nel giudizio contravvenzionale, sia su richiesta del Sindaco, costituitasi parte civile, sia di ufficio (vedi anche l'art. 76 legge sulle opere pubbliche).

Di dette opere il Municipio può prescrivere l'esecuzione di ufficio a spesa dei contravventori solo nei casi tassativamente indicati dalle leggi. Così in seguito a provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia o di igiene (art. 151 legge comunale e provinciale) e per la riduzione in pristino delle opere e dei beni pubblici di cui all'art. 378 della legge sulle opere pubbliche. In tali limitati casi il Sindaco può far eseguire i lavori a spesa dei contravventori, senza pregiudizio dell'azione penale. La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'ininteressato, ed è riscossa dall'esattore nelle forme e coi privilegi fiscali.

### Parte III.

## **PATRONATO SCOLASTICO**

### SCHEMA DI STATUTO MODELLO

#### CAPO I.

##### *Costituzione, scopo e mezzi del Patronato.*

Art. 1. — È costituito nel Comune di . . . . . il Patronato scolastico per provvedere al servizio dell'assistenza scolastica a norma dell'art. 71 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

Esso si propone, inoltre, i seguenti scopi specifici:

. . . . .

Art. 2. — I mezzi economici dei quali dispone il Patronato sono, oltre quelli indicati nell'art. 74 della legge 4 giugno 1911, n. 407, i seguenti:

. . . . .

#### CAPO II.

##### *Costituzione, competenza e funzionamento del Consiglio d'amministrazione.*

Art. 3. — Il Consiglio d'amministrazione è composto, per quanto riguarda i membri elettivi: di . . . . ., rappresentanti del Comune eletti dal Consiglio comunale all'infuori dei consiglieri (1) di delegati dei soci nelle seguenti proporzioni:

- a) un delegato per ogni gruppo di . . . soci fondatori;
- b) un delegato per ogni gruppo di . . . soci benemeriti;
- c) un delegato per ogni gruppo di . . . soci annuali;
- d) di . . . . . insegnanti elementari;
- e) di delegati delle istituzioni e associazioni locali, in nu-

(1) In ragione di un rappresentante per i Comuni la cui popolazione non supera i 10 mila abitanti, di due per quelli la cui popolazione non supera i 30 mila abitanti; di 3 per gli altri.



mero proporzionale al contributo che versano al Patronato, e cioè in ragione di un delegato per ciascuna delle istituzioni e associazioni che versano il contributo annuo in danaro non inferiore a L. 100 e non superiore a L. 500, di due per le altre.

Art. 4. — La nomina dei delegati dei soci è fatta dall'assemblea generale convocata a norma dell'articolo 10.

La votazione ha luogo a schede segrete nell'ora stabilita, ed è chiusa due ore dopo l'inizio.

I soci votano per categorie.

Lo spoglio è fatto dal Presidente dell'assemblea assistito da quattro soci scelti da lui fra i presenti.

Sono eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano d'età.

La scelta dei delegati delle istituzioni e associazioni locali è fatta da ciascun ente, a norma dei suoi statuti o regolamenti.

Art. 5. — Il Consiglio d'amministrazione nella sua prima adunanza dopo le elezioni nomina nel suo seno:

- a) un presidente;
- b) un vice presidente;
- c) (1).

Nella stessa adunanza sono eletti il segretario e il contabile (2).

Art. 6. — Il Consiglio è convocato dal presidente almeno una volta ogni mese in sessione ordinaria e straordinariamente quante volte occorra, ovvero su richiesta di un terzo dei consiglieri in carica, o per invito del Provveditore.

Art. 7. — Il Consiglio cura l'andamento morale ed economico del Patronato, prepara il bilancio, provvede alla gestione dei fondi in conformità del bilancio approvato, elegge le cariche sociali e nomina gl'impiegati, provvede al modo concreto di esercizio delle varie forme di assistenza, prepara il regolamento di cui all'art. 8 del R. Decreto 2 gennaio 1913, n. 604, ammette i nuovi soci annuali e fondatori ed esercita tutte le altre attribuzioni che a norma della legge, del R. Decreto 2 gennaio 1913, n. 404, e del presente statuto sono ad esso affidate.

Art. 8 (3). — Per l'esercizio dell'assistenza nei . . . . quartieri della città, il Patronato è diviso in . . . sezioni. A ciascuna di esse è preposto un presidente e . . . consiglieri. Il riparto e l'assegnazione dei consiglieri a ciascuna sezione sono stabiliti dal Consiglio nella sua prima adunanza ai termini dell'art. 5.

(1) Indicare le altre cariche sociali e, eventualmente, i presidenti e consiglieri delle sezioni.

(2) O il segretario-contabile se le due cariche sono affidate ad una sola persona.

(3) Questa disposizione concerne unicamente il caso in cui, a norma dell'art. 71 della legge, si reputi opportuna l'istituzione di sezioni.

Ciascuna sezione provvede all'esercizio dell'assistenza nel quartiere secondo le deliberazioni prese dal Consiglio a cui riferisce.

CAFO III.

*Soci e assemblea.*

Art. 9. -- Possono essere nominati soci fondatori coloro che fanno al Patronato una elargizione di almeno L. . . . .

Possono essere nominati soci benemeriti coloro che o fanno una elargizione di almeno L. . . . . o in altro modo rendono segnalati servigi all'istituzione.

I soci annuali debbono obbligarsi a versare al Patronato un contributo annuo di almeno L. . . . .

Soci di qualunque categoria possono essere così le persone come gli enti e le associazioni.

Art. 10. -- L'assemblea generale dei soci è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso, mediante avvisi individuali consegnati almeno . . . giorni prima di quello fissato per l'adunanza e indicanti le materie da trattarsi.

La convocazione straordinaria dell'assemblea ha luogo sempre che occorra o quando sia richiesta da un terzo dei soci.

Art. 11. -- Hanno diritto di prender parte all'assemblea :

a) i membri del Consiglio d'amministrazione del patronato, che non rivestono la qualità di soci ;

b) i soci fondatori e benemeriti ;

c) i soci annuali che siano al corrente col pagamento dei contributi.

L'ente o l'associazione, iscritto nella categoria dei soci, è rappresentato dal presidente e da un suo delegato.

Art. 12. -- Per la validità dell'assemblea dei soci è necessario in prima convocazione l'intervento della maggioranza assoluta dei soci, non computati in questi i soci che non siano al corrente coi pagamenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea nomina nel suo seno un presidente, un segretario per la compilazione del verbale d'adunanza e due scrutatori per le votazioni.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Gli atti dell'assemblea sono custoditi dal Consiglio.

Art. 13. -- Spetta all'assemblea :

a) nominare i delegati dei soci nel Consiglio amministrativo a norma dell'art. 4 ;

b) nominare i soci benemeriti ;



- c) nominare i revisori dei conti;
- d) deliberare i bilanci preventivi e consuntivi;
- e) deliberare le modifiche dello statuto da sottoporsi al Consiglio comunale;
- f) deliberare il regolamento indicato nell'art. 8 del R. Decreto 2 gennaio 1913, n. 604.

#### CAPO IV.

##### *Attribuzioni del Presidente e delle altre cariche sociati.*

Art. 14. — Il Presidente del Consiglio d'amministrazione ha la rappresentanza legale del Patronato in giudizio e nei rapporti coi terzi. Egli convoca il Consiglio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni di esso. Nei casi urgenti dà le disposizioni necessarie, riferendone al Consiglio nella sua prima adunanza.

In caso d'impedimento le funzioni di Presidente sono disimpegnate dal vice presidente.

Art. 15. — Il segretario è incaricato della corrispondenza ufficiale, tiene al corrente il registro di protocollo per l'annotazione degli atti che pervengono al Patronato, il registro dei soci, quello delle deliberazioni del Consiglio e delle assemblee, redige i verbali delle adunanze del Consiglio e tiene l'archivio degli atti che si riferiscono all'amministrazione del Patronato.

Art. 15. — Il contabile tiene i registri relativi al patrimonio e alle entrate e alle spese.

Emette, a richiesta del Presidente, gli avvisi di esazione e i mandati di pagamento. Redige il progetto del bilancio e quello consuntivo.

Art. 16. — L'economista è il conseguatario dei beni mobili e immobili dell'istituto. Fa tutte le provviste necessarie al funzionamento dei servizi tenendone nota in apposito registro. Cura che l'arredamento dei locali del Patronato e i locali stessi non deteriorino, e propone al Consiglio il modo e il tempo migliore per gli appalti, per le provviste e per tutte le altre spese necessarie.

Art. 17. — Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate in base agli avvisi di esazione trasmessigli dal contabile e deposita l'ammontare delle entrate stesse presso la Cassa postale di risparmio, deducendone una parte nella misura fissata dal Consiglio, che egli terrà in consegna per i bisogni del mese corrente, a cui si provvede con mandati di pagamento all'ordine dell'economista a favore dei terzi.

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

## SOMMARIO

**Parte I.** — 1. *Istituzioni di beneficenza— Bilanci* — 2. *Delegazione di attribuzioni ai Sottoprefetti* — 3. *Cauzioni contrattuali—Versamento* — 4. *Contratti comuni, provincie, opere pie* — 5. *Raccolta ufficiale leggi e decreti* — 6. *Boschi di proprietà enti locali* — 7. *Commessi ed agenti daziari* — 8. *Indigenti inabili al lavoro*.

**Parte II.** — *Risultato esame abilitazione funzioni agenti daziari—Amministrazioni straordinarie dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

**Parte III.** — *Segretario comunale — periodo di esperimento.*

**Notiziario** — *Recensioni ecc. (in copertina).*

**Preghiamo vivamente coloro ai quali pervenne la circolare od è spedito il presente fascicolo di affrettarsi ad inviare la loro adesione per evitare ritardo o sospensione nell'invio dei successivi numeri.**



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

*Adunanza 19-20 dic. 1912*

### PRESIDENZA — PREF. **Bladier**

*Bilanci 1913:* — rinvia con ordinanza quelli dei Comuni di Calvanico e Cannalunga.

*Esattorie — Conferimento:* — esprime parere favorevole per quelle dei Comuni di Alfano, Baronissi, Buccino, Bellosguardo, Bracigliano, Cannalunga, Ceraso, Corbara, Cuccaro, Lavianno, Minori, Morigerati, Montecorvino Rovella, Montano Antilia, Olevano, Orria, Ogliaastro, Pellezzano, Pisciotta, Prignano, Rofrano, Roscigno, S. Angelo Fasanella, S. Menna, Stella Cilento, Tegiano, Torreorsaia, Castelruggiero, Trentinara, Vibonati: esprime avviso contrario per quelle dei Comuni di Laurino, Nocera Superiore, S. Marzano sul Sarno.

*Consorzi zootatrici:* — Esprime avviso favorevole per la formazione dei consorzi veterinari con comuni capo consorzio Laurito, S. Angelo Fasanella, Laurino.

#### *Affari diversi:*

Ascea — tassa domestici — approva.  
Altavilla — regolamento impiegati — approva.

Acerno — regolamento polizia mortuaria — approva.

Ascea — impianto ufficio telegrafico — approva.

Agropoli — mandato di ufficio — autorizza.

Ascea — regolamento tassa cani — approva.

Albanella — autorizzazione a giudizio — approva.

Baronissi — spedalità, mandato di ufficio — autorizza.

Bellosguardo — occupazione aree pubbliche — rinvia con ordinanza.

Baronissi — impianto elettrico — rinvia con ordinanza.

Castel S. Lorenzo — tassa focatico — approva.

Calvanico — concessione di suolo nel cimitero — approva.

Mercato S. Severino — mutuo — approva.

Nocera Superiore — aumento assegno

ufficiale sanitario — rinvia con ordinanza.

Nocera Superiore — tassa esercizio, tariffa — approva.

Perdifumo — mandato di ufficio — autorizza.

Pagani — acquedotto Ausino, mutuo — Approva.

Padula — servizio di tramvia — rinvia con ordinanza.

Ricigliano — regolamento impiegati — approva con modifiche.

Rofrano — fida pascolo — approva.

Roccagloriosa — transazione lite Cobucci — approva.

S. Pietro al Tanagro — tassa focatico approva.

S. Arsenio — tassa bestiame, tariffa — approva.

S. Marina — tassa fuocatico, aliquota — approva.

S. Gregorio Magno — concorso a favore Asilo Infantile — rinvia con ordinanza.

S. Marina — tassa bestiame, tariffa — approva.

Sciignano — vendita taglio boschi — approva.

Sarno — istanza Rossi, mandato di ufficio — rinvia con ordinanza.

Salerno — regolamento polizia mortuaria — approva.

Salerno — inversione di mutuo — approva.

Scala — transazione — approva.

S. Rufo — regolamento polizia mortuaria — approva.

Tramonti — istituzione di 2.<sup>a</sup> condotta medica — approva.

Torreorsaia — canoni telegrafici arretrati — approva.

Vallo Lucano — aumento assegno ufficiale sanitario — approva.

Vallo Lucano — concorso spesa fitto caserma — approva.

Vietri sul Mare — rinuncia gettito tassa focatico — rinvia con ordinanza.

## Commissione Prov. di Benefic.

*Adunanza 28 dic. 1912*

### PRES. — PREF. **Bladier**

Angri — Confraternita di S. Caterina — Costruzione di organo — Approva.

Atrani — Congregazione di Carità —



Vendita appezzamenti di terreno — Approva.

Braccigliano — Confraternita SS. Rosario, Vertenza Albano — Rinvia al Consiglio di Prefettura per la compilazione di ufficio dei conti.

Campora — Congregazione di Carità — Ricorso in cassazione — Rinvia per istruttoria.

Cava — Congregazione di Carità — Sussidio Ricovero sordomuti di Salerno — Approva.

Cava — Comitato cittadino di carità — Accettazione legato De Sio — Esprime avviso favorevole.

Colliano — Congregazione di Carità — Storno di fondi — Approva.

Contursi — Congregazione di Carità — Vendita di suolo — Approva.

Eboli — Confraternita Immacolata — Prelevamento riserva — Prende atto.

Mercato S. Severino — Confraternita SS. Sacramento — Acquisto di rendita — Approva.

Montecorvino Rovella — Conservatorio S. Sofia — Devoluzione fondo Castello — Approva.

Montecorvino Rovella — Conservatorio di S. Sofia — Affranco censo Provenza — Approva.

Morigerati — Congregazione di Carità — Bilancio 1912 — Approva.

Nocera Superiore — Confraternita di S. Caterina — Prelevamento riserva — Prende atto.

Ottati — Congregazione di Carità — Prelevamento riserva — Prende atto.

Palomonte — Congregazione di Carità — Aumento stipendio al segretario — Approva.

Pagani — Ospedale Tortora — Costruzione di pozzi — Approva.

Pagani — Confraternita Addolorata — Acquisto di candelabri — Approva.

Pagani — Conservatorio del Carminiello — Statuto — Sospende provvedimenti e manda al Prefetto per proposta ufficio.

Praiano — Legato Russo — Bilancio 1912 — Approva.

Roccadaspide — Congregazione di Carità, lavori al fabbricato — Approva.

Roccadaspide — Nomina di avvocato — Rinvia con osservazioni.

Romagnano — Cassa Agraria — Storno di fondi — Prende atto.

Salerno — Conservatorio di Montevergine — Ricovero d'orfane — Approva.

Salerno — Confraternita S. Pietro in Vincolis — Fitto di magazzino — Approva.

Salvitelle — Congregazione di Carità — Affranco canone Gatti — Approva.

S. Marzano — Congregazione di Carità — Compenso al segretario — Rinvia con osservazioni.

S. Marzano — Monte Pegni — Bilancio 1912 — Approva.

Scala — Congregazione di Carità — Prelevamento riserva — Prende atto.

Vibonati — Scuola Vita — Acquisto di rendita — Prende atto.

## Consiglio di Prefettura

dal 1° al 23 dic. 1912

*Conti comunali approvati:* — Ascea 1906-1910 — Polla 1898 al 1906 — Roccadaspide 1896 al 1898 — S. Rufo 1903 — Pertosa 1900 al 1906 — Sapri 1898 al 1902 — Montecorvino Pugliano 1896 al 1906.

*Conti delle Opere pie approvati:* — Eboli, Confraternita Purity 1907-1910 — Torreorsia, Confraternita SS. Sacramento 1909-1910 — Fisciano, Confraternita SS. Rosario 1907 — Maiori, Congregazione di Carità 1905-1907 — Galdo, Monte pecuniario 1907-1908 — Galdo, Monte frumentario 1909 — Fisciano, Confraternita Monte dei Morti Conto 1904 — Minori, Congrega di Carità 1906-1910 — Ravello, Congrega di Carità 1909 — Minori, Confraternita SS. Rosario 1906-1907 — Celle Bulgheria, Cassa Agraria 1902 — S. Arsenio, Ospedale Civile 1904-1907 — Sarno, Confraternita Monte dei Morti 1904 — Caggiano, Monte Pecuniario 1905.

Amministrazione Provinciale — Trasazione della vertenza con l'impresa Murino — Avviso favorevole.

Caggiano — Congregazione di Carità — Capitolato tesoreria — Approva.

Corbara — Congregazione di Carità — Capitolato servizio di tesoreria — Approva.

Eboli — progetto mattatoio frazione Battipaglia — Approva.

Giffoni Valle Piaua — servizio di tramvia — Capitolato — avviso favorevole.



Olevano — Congregazione di Carità — Conferma del tesoriere — Approva.

Olevano — Confraternita Regina — Capitolato tesoreria — Approva.

Sala — edificio scolastico — esprime avviso contrario.

Salvitelle — Congregazione di Ca-

rità — Cauzione del tesoriere — rinvia con ordinanza.

Sarno — Confraternita terz'ordine di S. Francesco — Nomina del tesoriere — Approva.

11. Sicignano — vendita bosco Landorfo — Capitolato — avviso favorevole.

## PUBBLICAZIONI

*Manuale pratico di procedura per la riscossione delle imposte* (R. Santomauro 1° agente delle imposte — Tipografia Iovane, Napoli, Trinità maggiore 13 - L. 3,40).

Il nome dell'A. Direttore del periodico « L'Esattore delle imposte » e la sua qualità raccomandano senza esitazione il manuale testè pubblicato e che è compilato con intenti pratici e con forma facile adatto quindi ai bisogni quotidiani degli esattori e dei messi.

Lo svolgimento della procedura è trattato in modo completo tenendo conto anche della giurisprudenza ed è notevole soprattutto, perchè di grande interesse, la esposizione delle norme, documenti e ricorsi relativi ai rimborsi per quote inesigibili con un relativo quadro sinottico. Il manuale contiene bensì il testo unico per la riscossione delle entrate comunali, le tariffe dei compensi sia per gli atti esecutivi di imposte che delle entrate suddette, nonchè infine una serie di moduli inerenti alla materia.

**N. B.** — *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

## ADESIONI

**Hanno inviato l'adesione le seguenti amministrazioni comunali:**

1. Agropoli — 2. Buonabitacolo — 3. Campagna — 4. Castelcivita — 5. Campora — 6. Casalvelino — 7. Castellabate — 8. Ceraso — 9. Celle Bulgheria — 10. Lustra — 11. Montecorvino Pugliano — 12. Olevano — 13. Pollica — 14. Ravello — 15. Roccapiemonte — 16. Ricigliano — 17. Roccagloriosa — 18. S. Valentino — 19. S. Cipriano — 20. Sassano — 21. Sicignano — 22. S. Giovanni a Piro.

**le seguenti amministrazioni di Opere Pie:**

23. Angri, Congrega Carità — 24. Salerno, Orfanatrofio Umberto I. — 25. Cava, Comitato Cittadino di Carità — 26. Giffoni sei Casali, Congrega Carità — 27. Tramonti, idem — 28. Maiori, idem — 29. Controne, idem — 30. Laurino, idem — 31. Cava, idem — 32. S. Valentino, idem — 33. Fisciano, idem — 34. Eboli, idem — 35. Roccadaspide, idem — 36. Serre, idem — 37. Salerno, Ricovero Mendicità.

**ed i signori:**

38. Tortorella G., Salerno — 39. Avv. A. Cotugno, Montecorvino Rovella — 40. Cav. Ferrari R., Cava dei Tirreni — 41. Avv. Cav. G. Formosa, S. Valentino Torio — 42. Avv. G. Mattina, Salerno — 43. Avv. Cav. M. Quagliariello, idem — 44. Avv. Cav. Uff. G. Pugliese, Sala — 45. C. Lamberti, Nocera Inferiore. (Cont).



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 9. Agevolezze ai comuni per provvista acqua potabile, per opere di igiene e per costruzione e sistemazione ospedali — 10. Morbillo, denuncia — 11. Chiusura esercizio 1912 — 12. Tutela e incremento produzione zootecnica nazionale — 13. Conservazione degli originali degli atti stipulati — 14. Mutui della Cassa di risparmio alle provincie e ai comuni — 15. Istituto nazionale di assicurazioni, inizio delle operazioni — 16. Buoni del tesoro quinquennali — 17. V. censimento della popolazione, risultato per i comuni della provincia di Salerno.

**Parte II.** — Prefettura di Salerno — Calendario delle adunanze ordinarie delle Commissioni pel 1913.

Notiziario, Recensioni, Aste, Concorsi ecc. (in copertina).

---

**Preghiamo vivamente coloro ai quali pervenne la circolare od è spedito il presente fascicolo di affrettarsi ad inviare la loro adesione per evitare ritardo o sospensione nell'invio dei successivi numeri.**

---



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 16-17 gen. 1913

PRES. - VICE-PREF. **Emina**

*Bilanci 1913* — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Agropoli, S. Mango, Scala.

Si diffidano i comuni che non abbiano ancora inviato il bilancio 1913 a provvedervi subito per evitare provvedimenti di ufficio.

*Cassa previdenza impiegati comunali* — Si approvano i ruoli dei comuni di Fisciano, Giffoni V. P., Laurito, Nocera Superiore, Sicignano, Vibonati.

*Esattorie, conferimento* — esprime parere favorevole per quelle dei comuni di Aquara, Ascea, Acerno, Bracigliano, Buonabitacolo, Controne, Corbara, Casalvelino, Castel S. Giorgio, Campagna, Capaccio, Calvanico, Fisciano, Furore, Giungano, Giffoni V. P., Laureana, Laviano, Montecorvino Rovella, Montesano, Minori, Nocera Superiore, Ogliastro, Petina, Pollica, Pisciotta, Perdifumo, Padula, Polla, S. Arsenio, S. Pietro, Romagnano, Rutino, S. Egidio, Sessa Cilento, Scafati, Salvitelle, Salento, S. Valentino Torio, S. Menna, Tegiano, Trentinara, Torraca, Vietri-Cetara — contrario per quella di S. Marzano sul Sarno.

### *Affari diversi.*

Ascea — tassa bestiame 1913, eccedenza — esprime parere favorevole.

Angri — tassa esercizio, reclamo — respinge.

Altavilla — autorizzazione a concorrere ad espropriazione giudiziaria — approva.

Amalfi — Rilascio di certificato di Anastasio Serafino — rilascia il certificato.

Bellosguardo — Assegno al tesoriere — approva.

Buccino — tassa bestiame 1913, eccedenza — approva.

Castiglione — mutuo costruzione acquedotto — rinvia con ordinanza.

Cetara — mutuo per affranco di censi — approva.

Castelnuovo — tariffa fida pascolo — rinvia con ordinanza.

Campagna — Tassa focatico 1912, aliquota — approva.

Corleto — Acquisto di rendita — approva.

Corbara — cessione di suolo — approva.

Futani — cessione di suolo — rinvia con ordinanza.

Galdo — Impianto ufficio telegrafico — approva.

Giffoni V. P. — Cessione di suolo — ordinanza.

Montano — Prelevamenti di somme dalla cassa di risparmio — approva.

Morigerati — sovrimposta 1913 — ordinanza.

Montano — Regolamento tassa cani — approva.

Minori — trasformazione prestiti — approva.

Nocera Inferiore — dazio sui derivati della neve e del ghiaccio — approva; regolamento impiegati — rinvia con ordinanza; pensione a favore custode del Municipio — non approva.

Ortodonico — tassa esercizio, reclami — approva.

Olevano — assicurazione Società Italiana — approva.

Orria — acquisto fondi rustici — approva.

Praiano — regolamento impiegati — ordinanza.

Postiglione — lite d'Alessio e Mennella, intervento del comune — approva.

Padula — appalto pubblica illuminazione — approva; affrancazione di canone — approva.

Ravello — Sovrimposta 1913 — rinvia con ordinanza.

Rofrano — tassa esercizi, reclami — approva.

Roccadaspide — mutuo per acquedotto — approva.

Sarno — sdoppiamento scuole — approva; servizio di tesoreria — id.; nomina di impiegato provvisorio — id.; locazione di stabile — id.; nomina segretario scuola comunale — id.; affitto locale per scuole — id.

S. Arsenio — aliquota focatico 1913 — approva.

Scafati — cessione di suolo comunale — approva; pagamento di speditività — rinvia con ordinanza.

Tegiano — tassa focatico 1913, aliquota — approva.

Vietri — tassa esercizi, reclami — accoglie in parte.



## Consiglio di Prefettura

(dal 24 dic. 1912 al 15 gen. 1913)

*Conti comunali approvati:* Casaleto Spartano 1902 a 1906, Anletta 1905-07.

*Conti Opere Pie approvati:* Aquara, Monte Vitiello 1908—Ogliastro Cilento, Monte Perrotta 1906—Cava, Monte dei Morti di Passiano, 1904 a 1907—Sanza, Monte Frumentario, 1905.

Acerno — Pagamento impiegati e salariati — esprime parere annullamento.

Amalfi — Congrega SS. Trinità, capitolato servizio segreteria - approva.

Ascea — Convocazione Consiglio Comunale—esprime parere annullamento.

Castel S. Giorgio — Capitolato lavori cimitero — approva.

Nocera Inferiore — Appalto servizio spazzamento — non approva.

Pellezzano — Svincolo cauzione ex esattore-tesoriere — non approva.

Ricigliano — Nomina tesoriere — approva.

Salerno — Manutenzione appalto giardini pubblici — approva.

Vallo Lucano — Asilo infanzia — Servizio di tesoreria — approva.

## Deputazione Prov. di Salerno

*Adunanza 29 Dic. 1912.*

Deliberazioni di urgenza:

— Storno dall'art.° 1.° di lire 18966,25 e dall'articolo 11 di lire 335,75 per la creazione di un nuovo art.° nel bilancio 1912. (50 bis bollatura di delegazioni).

— Pagamento di lire 140 per lavori di stenografia, aumentando di eguale somma il corrispondente articolo.

— Nomina dell'Avv. Antonio Conti nel giudizio Lillo.

— Autorizzazione al Presidente ad istituire giudizio contro i parenti del folle Trezza, qualora non venga dalla famiglia riconosciuta la relativa spesa di mantenimento.

— Vertenza col Cav. Rossi pei locali del catasto mediante una indennità corrispondente ad un semestre di pigione.

— Autorizzazione alla conclusione dello affitto della nuova caserma di Sacco e di Camerota.

— Parere favorevole alla concessione del sussidio al comune di Pollica per la strada Celso-Tufolo.

— Aumento dell'art.° 3 della parte

passiva del bilancio 1912 per pagamento d'imposte.

— Autorizzazione all'appello nel giudizio contro la Finanza.

— Concessione a trattativa privata alla Impresa Gallo.

— Approvazione del progetto di lire 69.000 per lavori su la strada Bellizzi-Acerno-Croci per riparare i danni verificatisi a causa del nubifragio 24 ottobre 1910 e di simile progetto di lire 11.300 su la strada Atrani—Ravello-Scala.

— Progetto di 45.000 sulla strada Giosuè Carducci e traversa di Campagna.

— Progetto di lire 22.000 su la strada di Matera.

## Aste, appalti, concorsi

*Comune di Corleto* — Vendita dei ciocchi d'erica in Papaiani-Pizzirri — Asta pubblica a candela vergine, presso l'ufficio comunale, addì 23 gennaio p. ore 10 — Base d'asta 4050 — Deposito lire 405.

*Comune di Celle Bulgheria* — Vendita legname di castagno sull'altipiano del monte Bulgheria — Asta pubblica, a candela vergine, presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno, addì 25 gennaio p. ore 10 — Base d'asta lire 13129,50 — Deposito lire 600.

*Comune di Roccataspide* — Appalto esecuzione opere e provviste occorrenti per la costruzione della condotta di acqua potabile — Asta pubblica a candela vergine presso l'ufficio comunale, addì 27 gennaio p. — Base d'asta lire 69545,81 — Deposito lire 5000.

*Comune di Sicignano* — Vendita legnami seconda compresa bosco Landorso — Asta pubblica a candela vergine presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno addì 3 febbraio 1913 ore 10 — Base d'asta lire 30316,08 — Deposito lire 2000.

## Concorsi.

*Comune di Bagnoli del Trigno* — (Campobasso) Segretario 1800 ecc., per titoli — Scadenza 28 gennaio.

*Comune di Belluno* — Applicato 2.<sup>a</sup> classe 1400 ecc., non più di 40 anni — Scadenza 25 gennaio.



*Comune di Corato* (Bari) Segretario capo 3600 per titoli — Non più di 35 anni — Scadenza 10 febbraio.

*Comune di Grognaleto* (Teramo) — Segretario 2325,97 ecc. — Scadenza 20 gennaio.

*Comune di Martinengo* (Bergamo) Vice Segretario-ragioniere 1500, non più di 35 anni, 31 gennaio.

*Comune di Padova* — 3 posti di aggiunto segretario, 2300 ciascuno ecc. Per titoli, da 25 a 35 anni, 31 gennaio.

## PUBBLICAZIONI

*Manuale dell'Amministrazione comunale e provinciale, raccolta ordinata per materia delle leggi, decreti reali, istruzioni, ecc. attinenti all'amministrazione locale. Appendice III al Commento della legge Comunale e Provinciale di Giuseppe Saredo*—(Avv. Ludovico Eusebio—Unione Tipografico editrice-Torino).

Questa pubblicazione presenta ordinate sistematicamente le leggi, i decreti reali, le istruzioni ecc. che oltre alla legge organica ed al regolamento relativo integrano i vari istituti dell'amministrazione comunale e provinciale, in modo da renderne facile la consultazione.

Il testo unico del 1908 viene ricollegato articolo per articolo al testo unico del 1898 sul quale è condotto il commento del Saredo.

**N. B.** — *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

## A D E S I O N I

**Hanno inviato l'adesione:**

46. l'Amministrazione Provinciale di Salerno,  
**le seguenti amministrazioni comunali:**

47: Salerno — 48. Acerno — 49. Amalfi — 50. Camerota —  
51. Eboli — 52. Mercato S. Severino — 53. Nocera Inferiore —  
54. Pellezzano — 55. Praiano — 56. Bracigliano.

**le seguenti amministrazioni di Opere Pie:**

57. Trentinara, Congrega di Carità — 58. Vietri sul Mare,  
Pio Monte dei Morti di Dragonea — 59. Polla, Congrega di Carità — 60. Salerno, Congrega di Carità — 61. Pagani, Confraternita delle Galline — 62. Pagani, Conservatorio Carminello — 63. Nocera Inferiore, Congrega di Carità — 64. Salerno, Ospedale Ruggi — 65. Salerno Conservatorio Gesù e Maria Immacolata — 66. Cava dei Tirreni, Arciconfraternita S. M. del Quattrinale — 67. Casalbuono, Cong. di Carità — 68. Conca Marini, Cong. di Carità — 69. Colliano, Cong. di Carità — 70. Ottati, Cong. di Carità — 71. Montano Antilia, Cong. di Carità — 72. Pagani, Ospedale Tortora — 73. Salerno, Confraternita Addolorata,

**ed i signori:**

74. D.r Cav. Cesare Greco, Palomonte — 75. D.r Raffaele Galdi, Salerno — 76. Presidente Convitto Municipale Nocera Inferiore — 77. Cav. D.r Leopoldo Turchi, Sottoprefetto, Sala Consilina — 78. Avv. Beniamino Mazziotti, Napoli — 79. Avv. Cav. Prof. Giovanni Cuomo, Salerno — 80. Avv. Cav. Francesco Galdo, Salerno. (*Continua*).



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

## SOMMARIO

**Parte I.** — 19. *Diritti di stato civile* — 20. *Patenti di nomina agli agenti daziari* — 21. *Corso medio delle rendite consolidate e redimibili durante il 2.° semestre 1912* — 22. *Concorso per lavori di bonificamento agrario, di risanamento idraulico ecc. in zone malariche di alcune provincie del Mezzogiorno* — 23. *Cassa Depositi e Prestiti - Interessi da riscuotersi sui prestiti che verranno concessi o trasformati nel 1913.*

**Parte II.** — *Commissioni permanenti che hanno sede ed ufficio nella Prefettura.*

**Parte III.** — *Comm. Prov. di Benef. di Salerno. Ratzzi prov. per l'Orfanotrofio Umberto I: obbligo di tutte le opere pie di corrisponderlo.*

**Notiziario, Recensioni** *(in copertina).*

**Per norma delle amministrazioni comunali e delle altre istituzioni pubbliche, avvertiamo che questo è l'ultimo numero che sarà loro inviato, e che sarà sospesa senz'altro la spedizione dei numeri successivi ove non pervenga in tempo l'adesione o l'abbonamento.**

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 31 gen. - 1.<sup>o</sup> febb. 1913

PRESIDENZA PREF. **Badier**

*Bilanci 1913* — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Laurito, Novi Velia, S. Mauro Cilento, Stio.

*Conferimento esattorie* — Nomina di esattori: esprime avviso favorevole per la nomina degli esattori dei comuni di: Camerota, Corleto, Morigerati, Tortorella — esprime avviso contrario per la nomina dell' esattore del comune di Lustra.

*Cauzioni*: esprime favorevole avviso per le cauzioni prestate dagli esattori dei comuni di: Altavilla, Amalfi, Angri, Castelcivita, Cicerale, Gilfoni 6 Casali, Nocera Inferiore, S. Cipriano, Sanza, Sicignano.

*Contratti*: esprime favorevole avviso per l'approvazione dei contratti conclusi con gli esattori dei comuni di: Baronissi, Buccino, Ceraso, Ottati, Pellezzano.

### *Affari diversi:*

Amministrazione Provinciale — Autorizzazione a resistere a giudizio — approva.

Ferrovìa Salerno Pontecagnano — Istanza Centola Taiani — approva.

Acerno — Contributo erigendo istituto nazionale — approva.

Altavilla — Condotta generalità abitanti — approva.

Amalfi — Prelevamento cassa risparmio — approva.

Angri — Regolamento manutenzione giardini — approva.

Buccino — Affrancazione canone, approva — Radiazione canone infisso sul fondo S. Nicastro — approva.

Caggiano — Regolamento ostetrico, approva.

Casaletto — Transazione Gay — Ordinanza.

Cava — Costruzione Via Saraceno, approva — Concessione di attraversamento sotterraneo, approva — Ratzizzazione 2.<sup>o</sup> annualità contributo portuale, approva; Contributo erigendo istituto orfani militari, approva; Collocamento a riposo impiegato De Sio, approva; Abbattimento platani contrada S. Vito, approva.

Cuccaro — Devoluzione vendita ex ricettizia, approva.

Eboli — Sussidio di lire 600, approva.

Gilfoni 6 Casali — Concessione a Granzio d' intestare il canone di lire 4,50 — approva.

Gioi — Lavori in economia conduttura acqua potabile, approva.

Ispani — Cassa previdenza impiegati, approva.

Laurito — Mutuo di lire 4000 pel ponte sul Mingardo — approva.

Mercato S. Severino — Tabella organica, modifiche: ordinanza.

Nocera Inferiore — Cassa previdenza impiegati comunali, approva.

Pagani ed altri — Convenzioni regolatrici consorzio veterinario, approva.

Pertosa — Vertenza Ventrella — Respinge il reclamo.

Petina — Tassa focatico 1913, approva; Servizio di tesoreria, approva; Tassa bestiame 1913, rinvia con ordinanza.

Ricigliano — Cassa previdenza impiegati comunali, approva.

Rofrano — Tassa bestiame, tariffa, approva.

Romagnano — Tassa famiglia 1913, approva.

Sala — Accettazione mutuo 66,000, approva.

Salerno — Vendita di suoli di risulta dell' opera della spiaggia, approva.

Salvitelle — Tassa esercizio, approva.

Sarno — Lavori ai locali del già Monte dei Pegni, approva; Sdoppiamento di scuole, approva.

S. Marina — Riscossione contributi, mandato di ufficio, ordinanza.

S. Cipriano — Mutuo di lire 36,000, approva.

S. Mango — Estinzione di debito, approva.

S. Pietro — Tassa bestiame 1913, approva.

Sicignano — Dazio addizionale 5 % sui generi soggetti a dazio consumo governativo, approva.

Valva — Concessione apertura di vano, approva.

Vibonati — Concessione in enfiteusi, approva.

Vietri — Aumento stipendio condotta medica di Dragonea, ordinanza.



## Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza 8 febb. 1913

PRES: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1912** — Vallo, Asilo infantile S. Caterina — Prende atto; Sici-gnano, Confrat. Rosario di Terranova, Prende atto con diffida.

**Bilanci 1913** — *Approvati i bilanci delle seguenti Opere pie:* **Acerno**, Conf. Addolorata; **Cava** Conf. Concezione; Monte dei Morti di S. Arcangelo; Conf. S. M. Vittoria di Pregiato; Comitato cittadino di Carità; Arciconf. Anime purgatorio; Conf. Grazie di Peschiera; Conf. S. Giov. Battista a Casaburi; **Colliano**, Congreg. di Carità; **Corbara** Conf. Addolorata; **Castel San Giorgio** Conf. Concezione; **Colliano**, Cassa di prestanza agraria; **Castelcivita** Cong. di Carità; **Eboli** Conf. di S. Giuseppe; **Fisciano**, Conf. Rosario; Conservatorio A. G. P. di Penta; **Giffoni 6 Casali**, Confrat. S. M. Grazie; **Giffoni V. P.**, Confraternita Rosario di Torello; **Monteforte**, Congregazione di Carità; **Montesano**, Congregazione di Carità; **Montecorvino Rovella** Confraternita Sacramento di Gauro; **Maiori** Congregazione di Carità; Monte Morti; **Minori**, Congregazione di Carità; Confraternita Rosario di Villanova; **Mercato S. Severino**, Confraternita Rosario di Cariti; **Nocera Inferiore**, Confraternita di S. Monica; **Olevano**, Cassa agraria, **Ogliastro**, Monte Perrotta; Cassa di Prestanza agraria; **Pagani**, Conf. delle Galline; Conservatorio Carminiello ad Arco; **Praiano**, Confraternita Rosario; Confraternita Sacramento di Vettica; Palomonte, Congregazione di Carità; **Ravello**, Confraternita Carmine; **Salerno**, Confraternita Sacramento; Confraternita Gesù di Pastorano; **Scafati**, Confraternita Corpo di Cristo; **Scala**, Confraternita S. Giuseppe; **S. Gregorio**, Cassa agraria; **Vietri**, Monte Morti di Raito.

— *Rinviati con osservazioni e rettifiche i seguenti bilanci:* **Acerno**, Confraternita Sacramento; Congregazione di Carità; Monte frumentario; Monte Morti ed Orazione; **Angri**, Confraternita S. Caterina; Legato Tortora; **Ascea**, Congregazione di Carità; **Auletta**, Cassa prestanze; Congregazione di Carità; Monte Pegni; **Caggiano**, Monte pecuniario; Congregazione di Carità; **Colliano**, Asilo infantile; **Cava** Confrater-

nità Rosario; **Castelcivita**, Cassa di prestanze; **Fisciano**, Congregazione di Carità; **Galdo**, Confraternita Rosario di Castelluccio; **Lustra**, Cassa di prestanze; **Nocera Inferiore**, confraternita Concezione; **Olevano**, Congregazione di Carità; Confraternita Sacramento in S. Giacomo; **Ogliastro**, Monte Perrotta; **Postiglione**, Congregazione di Carità, Cassa di prestanze; **Pagani**, Congregazione di Carità; **Romagnano**, Luoghi pii riuniti; Cassa di prestanza; **Roccardaspide**, Orfanotrofio; **Roccapiemonte**, Confraternita Corpo di Cristo; **Salerno** O. P. Romano; Monte pegni; **S. Gregorio**, Congregazione di Carità; **Scala**, Congregazione di Carità; **Scafati**, Confraternita delle Vergini.

**Storni di fondi, prelevamenti dalla riserva e variazioni al bilancio.** *Si approvano le deliberazioni relative delle seguenti opere pie:* **Angri**, Congregazione di Carità; **Cava**, Monte del Povero; **Caggiano**, Congregazione di Carità; **Eboli**, Confraternita di S. Giuseppe; **Pagani**, Conservatorio Carminiello; **Ricigliano**, Congregazione di Carità; **Romagnano**, Congregazione di Carità; **Sarno**, Congregazione di Carità; Confraternita Monte Morti; **Salerno**, Congregazione di Carità; Orfanotrofio Galdieri; Ospedale Ruggie; **Scala**, Confraternita di S. Giuseppe.

### Altri affari:

**Amalfi** — Congregazione di Carità — Legato Gambardella, accettazione — Esprime avviso favorevole.

**Angri** — Confraternita S. Margherita — Aumento assegno padre e vice-padre Spirituale, approva; Congregazione di Carità — Distribuzione legato Wenner, approva.

**Campagna** — Confraternita Rosario, Riscossione capitale contro Marinaro, approva.

**Cerasa** — Cassa prestanze, Pianta organica, approva.

**Conca** — Congregazione di Carità, liquidazione credito eredi Pandolfi, Approva.

**Fisciano**, Congregazione di Carità, istanza Bassi, approva.

**Mercato S. Severino**, Confraternita Sacramento di Spiano, Transazione Iannone, rinvia per istruttoria; Confraternita Rosario di S. Giov. in Palco, costruzione nuovo carro funebre, approva; Confraternita Sacramento di Spiano, autorizzazione a lite, approva.



*Nocera Inferiore*, Monte Pegni, aumento stipendio perito orefice, rinvia con ordinanza.

*Olevano*, Confraternita Sacramento in S. Giacomo, associazione in morte, approva.

*Pugani*, — Congregazione di Carità, pagamento avv. De Vivo, approva; Ospedale Tortora, appalto fornitura medicinali, approva.

*Palomonte* — Congregazione Carità, affranco censo Parisi, approva; acquisto rendita pubblica, approva.

*Petina* — Cassa prestanze, debito eredi Cirone, bonifica, approva.

*Salerno* — Ospedale Ruggi, elenco suppletivo cassa previdenza impiegati, approva; Orfanotrofo Umberto I, ammissione a pagamento di Grandino Alberto, rinvia con ordinanza; Ricovero di mendicizia, lavori restauro fondi, approva.

*Sarno* — Confraternita Monte Morti, affranco capitali, rinnovazione titoli, approva; Congregazione di carità, giudizio contro i coloni fondo Tuoro, rinvia con osservazioni; Asilo infantile, nomina di altra domestica, rinvia con ordinanza.

*S. Gregorio* — Congregazione di Carità, affranco canone Fusalone, approva; Affranco censo Stinso, approva; Affranco censi, approva.

*S. Marzano* — Congregazione di Carità, Lavori restauri chiesa S. M. Grazie, approva; pagamento al procuratore dell'appaltatore, approva.

*S. Pietro* — Mutuo a Cesaro, tasso di interesse, approva.

*S. Valentino* — Congregazione di Carità, affranco canone Ruggiero, approva.

*Sicignano* — Congregazione di Carità, sussidio a Bertone, approva.

*Tegiano* — Congregazione di Carità, compenso medico ospedale, approva.

*Torchiaro* — Congregazione di Carità, titolo ricognitivo, autorizzazione a giudizio, approva.

*Torreorsara* — Monte frumentario, liquidazione e riduzione credito, approva.

*Tramonti* — Congregazione di Carità, locazione fondo Grottone-Vitacchia, approva.

*Vallo* — Asilo infantile, contratto locazione locali addetti a caserma, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 gennaio al 31 detto)

*Conti comunali approvati*: Auletta, conto 1908 — Montano Antilia, conti dal 1904 al 1909 — Tegiano conti dal 1898 al 1901.

*Conti di opere pie approvati*: Aquara — Confraternita Monte dei Morti conti 1905 a 1908; Buccino — Monte Frumentario — conto 1907; Castelcivita — Cassa Agraria — conto 1906; Colliano — Cassa Agraria — conti 1906 a 1910; Controne — Cassa Agraria — conti 1906-1907; Salerno — Conservatorio Laicale di Montevergine — conti 1906-1907-1908; Sanza — Monte Frumentario — conto 1906 a 1910; Sarno — Congrega SS. Rosario — conto 1907; S. Pietro al Tanagro — Congrega di Carità — conti 1908-1909-1910; Torre Orsaia — Congrega di Carità — conto 1907.

## PUBBLICAZIONI

*Prestiti di favore ai comuni per gli edifici scolastici* — legge 4 giugno 1911 n. 487, regol. 11 gennaio 1912 N.º 12 circolare ministeriale 7 feb. 1912 N.º 18 con brevi note di Raffaele Mariani.

*Manuale pratico di contabilità comunale* per il Rag. Carlo de Mattia.

*Testo unico della legge comunale e provinciale 21 Maggio 1908, n.º 169 e regolamento* per F. Giarocchi.

Sono tre ottime ed utilissime pubblicazioni dello stabilimento tip. Ostinelli di Como.

*Le leggi ed i regolamenti sulla giustizia amministrativa, illustrati con le decisioni del Consiglio di Stato dal 1890 al 1911*, Avv. M. Varriale — Firenze Barbera 1912.

Il libro è di grandissima utilità agli studiosi, poichè raccoglie in piccola mole le più importanti decisioni del Consiglio di Stato, ordinandole cronologicamente con forma chiara e concisa.

**N. B.** — Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. **Federico d'Aniello** — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 24. *Sovrimposte comunali e provinciali e spese facoltative.* — 25. *Domande per dichiarazioni di pubblica utilità.* — 26. *Progetti degli edifici scolastici, istruzioni.* — 27. *Legalizzazione dei documenti per l'ammissione a concorsi magistrali.* — 28. *Conferimento esattorie; atti cauzionali, patenti provvisorie.* — 29. *Collocamento di esattorie; notizie indispensabili che vanno inserite nei contratti esattoriali.*

**Parte III.** — *Casse di prestanze agrarie, schema di statuto.*

**Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni** (*in copertina*).

---

**Per norma delle amministrazioni comunali e delle altre istituzioni pubbliche, avvertiamo che questo è l'ultimo numero che sarà loro inviato, e che sarà spesa senz'altro la spedizione dei numeri successivi ove non pervenga in tempo l'adesione o l'abbonamento.**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 13 e 14 febbraio 1913

PRESIDENZA PREF. **Blacier**

**Bilanci 1913** — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Camerota, Cerratola, Gioi, Magliano Vetere, Ogliastro, Orria, Perito, Petina, Roccagloriosa, Rutino, Salento, Torchiara. Torreor-  
saia.

**Conferimento esattorie — Nomina di esattori** — esprime avviso favorevole per la nomina dell'esattore di Serramezzana.

**Cauzioni** — esprime favorevole avviso per le cauzioni prestate dagli esattori dei comuni di Agropoli, Atena, Campora, Castelnuovo Cilento, Gioi, Laurito, Maiori, Orria, Perito, Positano, S. Mango Piemonte, Siano, Tramonti, Valle dell'Angelo.

**Contratti** — esprime avviso favorevole per l'approvazione dei contratti conclusi con gli esattori dei comuni di Acerno, Campagna, Castel S. Giorgio, Giungano, Olevano, Polla, Pollice, S. Valentino Torio, Torchiara.

### Affari diversi :

Amm. Prov. — Transazione di lite con Lucido, rinvia con ordinanza.

Angri — Accettazione prestito per costruzione acquedotto, approva.

Ascea — Tassa domestici 1913, approva.

Atena — Regolamento tassa cani, rinvia con ordinanza.

Bellosguardo — Occupazione temporanea di aree pubbliche, approva.

Bracigliano — Capitolato affitto boschi, approva.

Buccino — Tassa cani, approva.

Caggiano — Dotazione ricettizia, lite col parroco, approva; tariffa daziaria, approva; suoli edificatorii, rinvia con ordinanza.

Casalvelino — espropriazione suolo comunale, approva.

Ceraso — concessione di suolo al comune di Vallo, approva.

Giffoni V. P. — Concessione Pinto per eseguire condutture sotto il piano stradale, approva; concessione miuerraria, approva.

Ispani — Indennità di missione al segretario comunale di Sapri, rinvia

con ordinanza; tassa sui cani, regolamento, approva.

Mercato S. S. — Spese di spedalità, emette ordinanza per mandato di ufficio: mutuo di lire 30 mila, approva.

Montecorvino Rovella — Acquisto di suolo eredi Vassallo, esprime parere favorevole.

Morigerati — Mutuo di lire 19,458, approva.

Montesano — Reg. daziario, modifiche, approva.

Nocera Inf. — Tassa esercizio, tariffa, approva.

Olevano — Modifica regolamento illuminazione elettrica, rinvia con ordinanza.

Palomonte — Capitolato condotta medica, rinvia con ordinanza.

Pagani — Tassa cani, tariffa, approva.

Pollica — Concessione a Rienzi, rinvia con ordinanza.

Roccagloriosa — Mutuo di lire 10,500, approva.

Sala — Cattedra di agricoltura, alloggio e concorso, approva.

Sarno — Istanza Rossi per mandato ufficio, rinvia con ordinanza; fitto locali società operaia V. E., approva; fitto fondi irrigui, approva; regolamento servizio tesoreria ed economato, approva.

S. Angelo Fasanella — Ratizzazione canone telegrafico, approva.

S. Mango — Regolamento manutenzione strada in economia, rinvia con ordinanza.

Scafati — Mutuo per costruzione acquedotto, approva.

Sicignano — Emissione mandato di pagamento, approva.

Tegiano — Concessione suolo a Robino, rinvia con ordinanza; concessione suolo Trezza, rinvia con ordinanza.

Torreor-  
saia — Tassa esercizi e rivendite, reclami, li respinge.

## Consiglio di Prefettura

(dal 1° al 15 febbraio 1913)

### Conti comunali approvati :

Controne — 1898 a 1903. Salento — 1909-1910.

### Conti di opere pie approvati :

Agropoli — Congrega S. M. di Co-



stantinopoli, conto 1906 — Congrega Pio Monte dei Morti, conti 1907 a 1909 — Corleto Monforte, Congrega di Carità, conto 1908 — Campagna, Ospedale Civile, conto 1904 — Confraternita Monte dei Morti, conto 1904 — Ogliastro Cilento, Monte Perrotti, conti 1907 a 1910 — Vallo Lucano, Congrega di Carità, conti 1904 a 1906 — Congrega SS. Rosario di Angellara, conti 1902 a 1906.

#### *Affari diversi.*

Futani — Nomina tesoriere particolare, approva.

Nocera Inferiore — Istanza Alfano Baldassarre, non approva.

S. Angelo Fasanella — Congrega di Carità, Servizio di tesoreria, approva.

Auletta — vendita legname bosco Calcia, non approva.

Bracigliano — Capitolato raffitto boschi, parere favorevole.

Cava — Confraternita del Quatri-vale — Nomina del tesoriere, ordinanza.

Cava — Servizio di tesoreria, capitolato, approva.

Futani — nomina tesoriere, approva.

Padula — Servizio di tesoreria, non approva capitolato.

Pertosa — Congrega di Carità, tesoreria, approva.

S. Pietro al Tanagro — Congrega Carità, conferma tesoriere, approva.

Ferrovja Salerno-S. Severino — Svincolo polizia Cozzi Saverio, approva.

Bonifica Sarnese — espropriazione Annarumma, approva.

Strada Provinciale 216 — Espropriazione del Moio, approva.

### **Comm. Elettorale Prov. di Salerno**

Nelle adunanze dell'11, 15 e 22 febbraio scorso la Comm. ha approvato le liste elettorali politiche dei seguenti comuni:

Acerno, Amalfi. Angri, Atrani, Ba-

ronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava, Castel S. Giorgio, Castiglione, Cetara, Conca, Corbara, Casaletto, Casalbuono, Caselle, Campagna, Capaccio, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Contursi, Cannalunga, Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Castelruggiero, Centola, Cicerale, Cuccaro, Eboli, Fisciano, Felitto, Futani, Giffoni 6 Casali, Galdo, Gioi, Ispani, Laviano, Laurino, Licusati, Lustra, Mercato S. Severino, Montesano, Monte S. Giacomo, Morigerati, Magliano, Moio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Olevano, Oliveto, Ogliastro, Orria, Ortodonico, Pagani, Padula, Palomonte, Petina, Perito, Perdifumo, Piaggine, Pisciottn, Pontecagnano, Prignano, Ricigliano, Romagnano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Salerno, Sarno, Scala, Scafati, S. Egidio, S. Cipriano, Sala, Sapri, Sassano, S. Marina, S. Rufo, S. Angelo Fasanella, Sicignano, S. Menna, S. Mauro, S. Giovanni a Piro, Stella, Stio, Tramonti, Tegiano, Torraca, Trentinara, Torchiara, Vietri, Vibonati, Valva, Valle dell'Angelo, Vallo Lucania.

### **Concorsi — aste — appalti**

#### **Appalti.**

*Comune di Amalfi* — Appalto dei lavori dell'acquedotto potabile — unico incanto — Base d'asta 20,000; giorno incanto 8 Marzo 1913 ore 11, deposito provvisorio lire 1500 in contanti.

*Comune di Acerno* — Appalto vendita taglio legnami incanto ad asta pubblica da sperimentarsi nell'Ufficio della R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno — Base d'asta a candela vergine 27.201,81, Deposito provvisorio lire 2000 — Giorno dell'incanto: 10 Marzo 1913.

#### **Concorsi.**

*Comune di Roscigno* — Segretario comunale — stipendio lire 1200. Età da 25 a 45 anni. Scadenza 28 Febbraio.

*Comune di Torrazze Coste (Pavia)* — Segretario comunale - Stipendio 1800 — da 21 a 35 anni — Scadenza 14 Marzo.

## **PUBBLICAZIONI**

*Trattato di riscossione delle imposte dirette, tasse ed entrate e rendite patrimoniali dei comuni, delle cong. di carità, opere pie ed altri enti di R. Santomauro, 1.° Agente delle Imposte, Vol. di pag. 850 lire 15, per gli abbonati al periodico « l'Esattore » lire 10. Belluno 1913, Tip. F. Cavenago.*

In tema di esattorie delle imposte si sono avuti finora lavori pregevolissimi,



i quali però sono encomiabili dal punto di vista teorico. Un volume che avesse offerto agli esattori una *guida* esauriente, completa e sicura pel disimpegno delle loro funzioni non risulta essere stato ancora pubblicato.

Questo scopo ha voluto raggiungere l'autore del volume che annunziamo.

Egli che da 10 anni dirige l'accreditato giornale « l'Esattore » ed ha avuto campo di essere a continuo contatto con gli esattori, constatandone i bisogni, ha voluto dare ad essi una *Guida* pratica e valevole con quest'opera. Oltre alla trattazione pratica di tutti gli atti che l'esattore deve compiere, sono svolte tutte le quistioni più importanti e più vitali per gli esattori. Il libro è indispensabile per gli esattori ed è utile altresì a quanti per ragioni di ufficio o professionali devono trattare tale materia.

**N. B.** *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

## ADESIONI

**Hanno inviato l'adesione le seguenti amministrazioni comunali:**

81. Atrani — 82. Aquara -- 83. Baronissi — 84. Buccino — 85. Cetara — 86. Cicerale Cilento — 87. Conca Marini — 88. Corleto Monforte — 89. Castelnuovo di Conza — 90. Castel S. Lorenzo — 91. Futani — 92. Giffoni Valle Piana — 93. Giungano — 94. Laureana Cilento — 95. Maiori — 96. Montecorvino Rovella — 97. Monteforte Cilento — 98. Minori — 99. Oliveto Citra — 100. Ottati — 101. Pisciotta — 102. Roccadaspide — 103. Roscigno — 104. Scala — 105. Stella Cilento. — 106. Scafati — 107. Salvitelle — 108. Tegiano — 109. Valva.

**le seguenti amministrazioni di Opere Pie:**

110. Angri, Congrega del Carmine — 111. Baronissi, Asilo di Mendicità — 112. Buccino, Cong. di Carità — 113. Nocera Superiore, Cong. di Carità — 114. Acerno, Conf. Addolorata — 115. Cava, Arciconf. S. M. della Pietà — 116. Nocera Inf., Arcic. SS. Concezione — 117. Pagani, Cong. di Carità — 118. Sarno, Cong. di Carità — 119. Stio, Cong. di Carità — 120. Torchiara, Cong. di Carità — 121. Salerno, Orfanotrofio Galdieri — 122. Nocera Superiore, Congrega S. Caterina — 123. Nocera Inferiore, Ospedale Umberto I.

**ed i signori:**

124. Direttore Cassa di Risparmio Salernitana — 125. Ing. Cav. F. Giordano — 126. D.r Cav. A. De Pertis, Sotto Prefetto, Vallo — 127. Cav. D.r G. Marra, Salerno — 128. Rag. G. Pantaleo, Tegiano.

*(continua)*



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 30. *Cittadinanza italiana* (legge 13 Giugno 1912 N.° 153) — 31. *Cittadinanza italiana* (regolamento 2 Agosto 1912 N.° 949).

**Parte II.** — *Provincia di Salerno* — *Collocamento delle esattorie al 1.° Marzo 1913.*

**Parte III.** — *Monti frumentari* — *Schema di statuto.*

**Notiziario, Recensioni** (*in copertina*).

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al "Bollettino", e che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 27 e 28 febbraio 1913

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

*Bilanci 1913* — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Alfano, Casalvelino, Laureana, Ortodonico, Praiano, Rofrano, Positano, Sala Consilina, Sarno, S. Giovanni a Piro, S. Marina.

*Conferimento esattorie — Nomina di esattori* — esprime avviso favorevole per la nomina degli esattori di S. Giovanni a Piro, S. Marzano sul Sarno, S. Mauro Cilento, Serre.

*Cauzioni* — Esprime favorevole avviso per le cauzioni prestate dagli esattori dei comuni di Albanella, Castelcivita, Castellabate, Castiglione Genovesi, Cicerale, Futani, Mercato S. S., Montecorvino Pugliano, Moio Civitello, Piaggine Soprane, Praiano, Pagnani, Roccadaspide, Sala Consilina, Signano, Stella Cilento, Vibonati.

*Contratti* — esprime avviso favorevole per l'approvazione dei contratti conclusi con gli esattori dei comuni di Casalvelino, Castelnuovo Cilento, Ravello-Scala, Roccadaspide.

*Cessione* — Avvisa favorevolmente per la cessione dell'esattoria di Prignano Cilento.

*Altri affari:*

Ascea — Tassa focatico 1913, aliquota 1<sup>o</sup>/<sub>10</sub> approva.

Bracigliano ed altri comuni — consorzio coattivo veterinario, ordinanza.

Capaccio — affrancazione di canone passivo, approva.

Campagna — lite contro Grandinetti e Maoro, autorizza.

Corleto Monforte — concessione suolo a Melillo, approva.

Eboli — mutuo di l. 18.000, approva.

Giffoni sei Casali — transazione lite Di Mauro, approva.

Giffoni Valle Piana — aumento di stipendio al Medico condotto, approva.

Nocera Inferiore — pensione uscire Vicedemini, rinvia con ordinanza.

Ortodonico, transazione lite per appartenenza di suolo pubblico, approva.

Olevano sul Tusciano — fissazione orario per l'esattoria, esprime parere favorevole.

Pellezzano — cassa presidenza impiegati comunali, approva.

Roccadaspide — lite contro il parroco Crescella, approva.

Romagnano — lite per una strada vicinale, approva.

Ricigliano — mandato di ufficio per indennità demaniali, non trova luogo a deliberare.

Rofrano — modifica regolamento usi civici, approva.

Sarno — Nomina di due componenti la Cong. di Carità, approva; premio vitalizio alla guardia municipale Orza, approva; fitto locali per gli uffici del catasto, approva; fitto locali per gli uffici telegrafici, approva.

S. Gregorio Magno — tassa famiglia 1911-1913, approva.

S. Mango — aliquota fuocatico 1913, approva.

Serre — proposta per la costruzione di 4 passarelle in legno, approva.

Signano — nomina di un medico provvisorio, approva; nomina di spazzino provvisorio, approva.

Scala — impianto telegrafo, approva; vendita legnami, approva.

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 1<sup>a</sup> febbraio 1913.

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

*Bilancio 1912* — Sarno, Conf. Sacramento in S. Matteo, prende atto con diffida.

*Bilanci 1913* — Si approvano i bilanci delle seguenti Opere Pie: *Atena*, Cassa prestanze; *Angri*, Conf. Carmine; *Atrani*, Conf. Carmine; *Campora*, Cassa prestanze; *Ceraso*, Cassa prestanze; *Casalvelino*, Conf. Monte Morti; *Fisciano*, Conf. Addolorata; *Nocera Superiore*, Conf. S. Lucia; *Olevano*, Conf. S. Regina; *id.*, Conf. S. Giuseppe; *Pagani*, Ospedale Tortora; *Petina*, Cassa prestanze; *Scala*, Conf. S. Filippo; *id.*, Conf. Rosario; *Valle dell'Angelo*, Cong. Carità; *Valva*, Cassa Agraria.

— Si rinviavano con osservazioni i seguenti Bilanci: *Ascea*, Cassa prestanze; *Amalfi*, Conf. Trinità; *Bracigliano*, Cong. Carità; *Calvanico*, Monti riuniti; *id.*, stabil. S. Caterina; *Castel S. Giorgio*, Conf. Loreto; *Gioi*, Cassa prestanze; *Mercato S. Severino*, Conf. Rosario in Palco; *Petina*, Cong. Carità;



*Pellezzano*, Cong. Carità; *id.*, legati concentrati; *id.*, Monti riuniti; *S. Egidio*, Cong. Carità; *Vietri*, Cong. Carità.

**Storni di fondi e prelevamenti dalla riserva.** Approva le relative deliberazioni delle seguenti Opere Pie: *Buccino*, Cong. Carità; *Conca*, Cong. Carità; *Caggiano*, Cong. Carità; *Eboli*, Ospedale; *id.*, Cong. Carità; *Montecorvino Rovella*, Cons. S. Sofia; *Pagani*, Cons. Carminiello; *Palomonte*, Cong. Carità; *Rocccaspide*, Cassa prestanze; *id.*, luoghi Pii; *Salerno*, Ospedale Ruggi; *id.*, Orf. Umberto I.: *id.*, Orf. Galderi.

#### Altri affari.

*Angri*, Cong. Carità, svincolo cauzione, approva.

*Atrani*, Cong. Carità, vertenza di Benedetto, rinvia con osservazioni; modifica regolamento impiegati, ordinanza.

*Buccino*, Cong. Carità, lite contro Ricciuolo, approva.

*Campagna*, Conf. la Neve, enfiteusi fondo Sierpico, approva con osservazione.

*Campora*, Cong. Carità, lite Trotta, ricorso per Cassazione, rinvia con osservazioni; Opere Pie, compenso impiegati, approva.

*Conca*, Cong. Carità, lite Gentile, approva.

*Capaccio*, Cong. Carità, lite Longobardi, approva.

*Colliano*, Cong. Carità, vendita di fabbricato, capitolato, approva.

*Camerota*, Cong. Carità, legato S. Severo pagamento Bassi, approva.

*Calvanico*, Conf. Rosario, aumento compenso Padre Spirituale, approva.

*Castelcivita*, Cong. Carità, concessione Cappella, ordinanza.

*Cava*, Cong. Carità, riscossione rendite in Napoli, rinvia per istruttoria.

*Fisciano*, Cong. Carità, restauri al fabbricato, approva.

*Giffoni sei Casali*, Ospedale Conforti, mantenimento sordo muto Fumo, approva; *id.*, lavori fabbricato, trattativa privata, approva.

*Montecorvino Rovella*, Cons. S. Sofia, compenso avv. Cilento, approva; compenso avv. Denza, approva; aumento salario portinaia approva, cong. carità, transazione Troisi, ordinanza.

*Magliano*, Cong. Carità, pagamento restauro Cappella, approva.

*Olevano*, Conf. Sacramento in Soccorso, approva; regolam. impiegati, appro-

va; conf. Sacramento in S. Giacomo, costruzione Cappella mortuaria, approva.

*Pagani*, Cong. Carità, lascito Paolino approva; affranco censo Criscuolo, approva; Ospedale Tortora, impianto luce elettrica, approva.

*Salerno*, Cong. Carità, fusione bilanci, rinvio, approva; Conf. S. Filippo, enfiteusi caseggiato Romano, ordinanza; Asilo di mendicizia, Cassa previdenza impiegati, approva; Ospedale S. Giovanni di Dio, transazione Santoro, rinvia per istruttoria; Orfanotrofio Umberto I., aumento indennità impiegati Cotini e Pagano, approva.

*Sarno*, Monte morti, giudizio esproprio Ruotolo, approva; fitto sedie in chiesa, ordina licitazione privata.

*S. Gregorio Magno*, Asilo infantile, Statuto, approva in parte.

*S. Marzano*, Cong. Carità, aumento stipendio sacrestano, approva.

*S. Valentino*, Conf. Rosario di Casatori, nomina segretario, approva.

*Salvitelle*, Cong. Carità, acquisto orologio pubblico, approva.

*Trentinara*, Cong. Carità, vendita fondo Prato, rinvia istruttoria.

Adunanza 8 marzo 1913

#### PRESIDENZA PREF. BIADIER

*Bilancio 1912-1913* — *Compilazione di ufficio* — Siano, Cong. di carità.

*Bilanci 1913* — Si approvano i bilanci delle seguenti Opere pie: *Agropoli*, Conf. Monte dei Morti; *Baronissi*, Asilo di Mendicizia; Legato Napoli e Barone; *Capaccio*, Cong. di carità; *Campora*, Cong. di carità; *Casalvelino*, Cong. di carità; *Eboli*, Ospedale civile; Conf. Purità; Conf. Immacolata; *Futani*, Cassa Agraria; *Giffoni Valle Piana*, Conf. Rosario di Curti; Conf. Concezione; *Laurino*, Conf. Corpo di Cristo; *Maiori*, Conf. Carmine; *Nocera Inferiore*, Conf. Monte Morti; Conf. Rosario Cattedrale; *Ortodonico*, Cong. di carità; *Pellezzano*, Conf. S. Agostino di Capriglia; *Rocccagloriosa*, Conf. Rosario; *Salerno*, Conf. S. Pasquale e Lazzaro; Ospedale S. Giovanni di Dio; *Sarno*, Conf. Monte dei Morti; *Scala*, Conf. Nome di Gesù; *S. Egidio*, Conf. Concezione; *S. Giov. a Piro*, Conf. Pietà.

— si rinviavo con osservazioni i seguenti bilanci: *Amalfi*, Conf. di Piazza; *Aquara*, O. P. Riunite; Cassa di prestanza; *Agropoli*, Cappella S. M. Costantinopoli; *Baronissi*, Conf. S. Francesco; *Castellabate*, Cong. di ca-



rità; *Ceraso*, Conf. Rosario; *Eboli*, Ricovero Mendicizia; Cassa di prestanza; Monte pegni; *Gioti*, Conf. Rosario; *Laurino*, Conf. S. Lucia; Cong. di carità; Cassa Agraria; *Mont. Pugliano*, Cong. di carità; *Nocera Inferiore*, Conf. di Casolla; Conf. S. Pietro; *Ottati*, Cong. di carità; *Postiglione*, Cong. di carità; *Pollica*, Cong. di carità; Cassa Agraria; *Praiano*, Conf. Rosario; *Rutino*, Cong. di carità; *Roccapiemonte*, Conf. Rosario; *Salento*, Cassa di prestanza; *S. Mauro la Bruca*, Cong. di carità; *Tramonti*, Cong. di carità; *Vietri*, Conf. S. M. a Ponte.

#### **Storni di fondi, prelevamenti dalla riserva e variazioni al bilancio.**

Si approvano i relativi provvedimenti delle seguenti Opere pie: *Atrani*, Cong. di carità; *Cava*, Conf. Pietà di S. Stefano; *Capaccio*, Cong. di carità; *Corleto*, Cong. di carità; *Eboli*, Cong. di carità; *Giungano*, Cong. di carità; *Montecorvino Rovella*, Conservatorio di S. Sofia; *Rocccaspide*, Luoghi pii riuniti; *Salerno*, Cong. di carità; Orfan. Umberto I.; *Scafati*, Conf. Corpo di Cristo.

#### **Altri affari:**

*Aquara*, Cong. di carità, modifica regolamento dispensario medico-chirur., approva.

*Cava*, Cong. di carità, nomina di avvocato, approva.

*Conca*, Cong. di carità, recupero di censo, ordinanza.

*Eboli*, Cong. di carità, affitto di due botteghe, approva.

*Fisciano*, Cong. di carità, modifica regolamento, aumento stipendio al segretario, approva.

*Galdo*, Monte maritaggi Corrieri, autorizza il prosieguo della lite a spese dell'ente.

*Magliano*, Cong. di carità, Statuto, esprime avviso favorevole.

*Montano*, Cong. di carità, sussidio a Ruocco Luigi, approva.

*Montecorvino Pugliano*, Cong. di carità, statuto, esprime avviso favorevole.

*Oliveto*, Cong. di carità, lite contro Nicastro, autorizza.

*Pellezzano*, Cong. di carità, nomina di avvocato, approva.

*Rofrano*, Cong. di carità, mutuo col comune, pagamento a privati, approva.

*Salerno*, Orfanat. Umberto I, mensile alla vedova Papini, approva; Ospedale S. Giov. di Dio, transazione Santoro, approva.

*S. Marzano*, Cong. di carità, compenso al segretario, non approva.

*Vallo*, Asilo infantile, lavori edificio S. Caterina, approva; lavori ai locali adibiti a caserma, locazione, approva.

## **Consiglio di Prefettura**

(dal 16 al 28 febbraio 1913)

### **Affari diversi.**

*Bonifica Alento* — Espropriazione Botti — non approva.

*Bonifica Sarnese* — Svincolo polizza di L. 167,86, approva.

*Rocccaspide* — Congrega Carità — modifica Capitolato tesoreria, approva — Scala, Vendita legname 13 e 17 sezione, approva.

### *Conti di Opere Pie approvati:*

*Corleto Monforte*, Congrega di Carità 1909-1910 — *Montesano sulla Marcellana*, Congrega di Carità 1905-1906 — *Monte Pecuniario* 1905 — *Monte Frumentario* 1904-1905 — *Petina*, Congrega di Carità 1905 — *Pollioa*, Confraternita S. M. delle Grazie 1909-1910 — *Pagani*, Congrega SS. Nome di Gesù 1909-1910 — *Petina*, Congrega di Carità 1905 — *S. Marzano sul Sarno*, Congrega di Carità 1904-1905 — *Stio*, Monte Frumentario di Gorga 1902-1903 — *Vallo*, Monte Frumentario 1903 — *Vietri sul Mare*, Congrega di Carità 1910.

## **PUBBLICAZIONI**

*Il Nuovo Testo Unico della legge elettorale politica, illustrato con gli atti parlamentari, le Istruzioni ministeriali e gli allegati.* (Avv. Gennaro Greco - segretario del comune di Salerno), Lire due.

Il nome dell'autore, e la sua qualità raccomandano senza esitazione il commento pubblicato con intenti pratici e con forma facile. Trattandosi di una legge, che ha radicalmente mutato, in materia elettorale, il diritto pubblico interno, ed interessando grande numero di cittadini e funzionari che, in questo anno, saranno chiamati ad applicarla, è necessario che si acquisti al più presto il detto nuovo testo, per una conveniente ed anticipata preparazione all'arduo compito.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 32. Istruzioni per ottenere attestati di privativa industriale, di complemento e di prolungamento. — 33. Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia in Roma. — 34. Tombola nazionale in favore degli Ospedali riuniti di Arezzo e S. Sepolcro, ecc. Esenzione dalle tasse postali. — 35. Revisione dei regolamenti organici comunali e provinciali. — 36. Libretti di famiglia. — 37. Rilascio di certificati di idoneità alle funzioni di messo esattoriale. — 38. Liste elettorali: art. 25 capitoli normali.

**Parte II.** — Provincia di Salerno. Risultati definitivi liste elettorali politiche in esecuzione della legge 30 giugno 1912 N. 666.

Notiziario, Aste, Concorsi, (in copertina).

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



## NOTIZIARIO

### Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 13 e 14 marzo 1913

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

*Bilanci 1913* — Si approvano i bilanci dei comuni di Calvanico, Monte S. Giacomo.

— Si rinviando con ordinanza i bilanci dei comuni di Castiglione del Genovesi, Celle Bulgheria, Ceraso, Conca Marini, Corbara, Laurino, Morigerati, Perdifumo, Pisciotta, S. Mauro la Bruca, Serramezzana.

*Conferimento esattorie — Nomina di Esattori* — esprime avviso favorevole per la nomina degli esattori di Auletta-Pertosa, Contursi, Postiglione, Serre.

*Cauzione* — Si avvisa favorevolmente per la cauzione prestata dagli esattori dei comuni di Cannalonga, Casalbuono, Casaleto Spartano, Colliano, Palomonte, Perdifumo, Salento, S. Mango Piemonte. Esprime avviso contrario per Magliano Vetere.

*Contratti* — Esprime avviso favorevole per l'approvazione dei contratti conclusi con gli esattori dei comuni di Gioi, Torchiara, Valle dell'Angelo.

*Altri affari:*

Amalfi — Cassa previdenza impiegati, approva.

Bracigliano — Regolamento manutenzione stradale, approva.

Capaccio — Cassa previdenza impiegati comunali, approva.

Casalvelino — Istanza Penza per affranco di canone, rinvia per istruttoria.

Cava — istituzione scuola tecnica, approva.

Centola, Contributo 1913-14, approva; Regolamento per estrazione di pietre, approva.

Colliano — Mutuo per dimissione di passività, approva.

Giffoni V. P. — Concessione a Savino, approva.

Olevano — Fitto locali scuola Salitto, approva.

Ortodonico — Mutuo di lire 10 mila, approva.

Ravello — Mutuo di lire 5 mila, approva.

Rocccaspide — Fitto locali scuola, approva.

Romagnano — Tassa bestiame 1913, approva.

Rofrano — autorizzazione a lite, approva; istanza Stampa, pagamento di stipendi, approva.

Rutino — tariffa daziaria, approva.

Salerno — suoli di risulta opera della spiaggia, concessione Santoro, approva.

S. Marzano — acquisto d'acqua potabile dell'Ausino, approva.

S. Cipriano Picentino — mutuo per costruzione di nicchie al cimitero, approva; regolamento manutenzione strade in economia, approva; tariffa daziaria, approva.

S. Gregorio Magno — Mutuo per l'edificio scolastico, approva.

Sarno — Sospensione dell'impiegato De Vivo, approva; Acquisto di fondi, approva; Alloggio al bidello della scuola del centro, approva; Nomina dei membri del patronato scolastico, approva; Pensione a favore dell'applicato Ferraioli, approva.

Scafati — Pagamento di spedalità di lire 246.85, ordinanza; pagamento di spedalità, ordina l'emissione del mandato di ufficio; concorso al posto di segretario comunale, ordinanza.

Serramezzana — Pagamento stipendio impresa Gorga, ordinanza.

Sicignano — Storni di fondi dal bilancio 1912, approva.

Stio — mutuo di lire 43.300, approva.

Tramonti — tassa di famiglia 1913, approva.

Valva — strada ex nazionale di Matera, approva.

Adunanze 27 e 28 Marzo 1913

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

Bilancio 1913 — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Amalfi, Giffoni V. P., Scala.

*Altri affari:*

Amalfi — Rilascio certificato di povertà al signor Anastasio, ordinanza.

Agropoli — Reclamo De Feo contro tassa d'esercizio, respinge.

Angri — Transazione lite circa servitù palazzo Doria, approva.

Angri — Tassa d'esercizio 1912 — reclamo Cirio, respinto.

Baronissi — Capitolato concessione illuminazione elettrica, approva.

Baronissi — Cassa Prev. impiegati, approva.



Buccino — Cassa Previdenza impiegati, approva.

Cava -- progetto ampliamento strada Trescito, approva.

Cava — Liquidazione indennità ex-capo guardia Pagano, ordinanza.

Castel S. Lorenzo — Tassa esercizio e rivendita - reclami -alcuni respinti altri approvati; regolamento pulizia urbana — approva.

Castellabate — Tassa esercizi e rivendite-reclami, respinge.

Casalvelino — Cassa Previdenza impiegati, approva.

Ceraso — Costruzione d'una passerella in cemento — approva.

Centola — Cassa Prev. Impiegati, approva.

Colliano — regolamento edilizio approva.

Eboli — vendita di suoli patrimoniali, approva.

Giffoni V. P. — Aumento salario al fattorino telegrafico, ordinanza.

Laurino — Nomina avvocato lite Marotta, approva.

Laviano — Eccedenza tassa bestiami 1913, approva.

Minori — reclami tassa esercizi 1912, respinti alcuni, altri opprovaii.

Magliano V. — Tariffa tassa esercizio, approva.

Nocera Inferiore — Cassa Prev. impiegati, approva.

Padula — concessione suolo a Romaniello, approva.

Padula — concessione suolo a Carlo Angelo, approva.

Pontecagnano - Tariffa dazio - approva.

Pollica — Vertenza Rienzo - Avallo-  
ne, approva.

Salerno—Orfanotrofio Galdieri - cassa Previdenza, approva.

Salerno — Concessione alla Congrega di Carità di attraversare strada comunale di Giovi con acquedotto, approva.

Sanza — prelevamento somme dal B. di Napoli, approva.

S. Marina — concessione prestito per acquedotto, approva.

S. Giovanni a Piro — Debito verso il fondo culto, approva.

Sicignano — Vertenza comune di Galdo, approva.

Stella Cilento — Eccedenza tassa focatico e bestiame, approva.

S. Angelo Fasanella — Concessione enfiteutica, ordinanza.

Scafati — Mutuo di L. 107,353,15, approva.

Sarno — Lite con becchini, approvata di esercizio e reclami, respinge-tariffa dazio consumo, approva - modifica tariffa daziaria, approva - Assunzione provvisoria applicato segreteria, approva - liquidazione compenso signor Mesce, approva-organico servizio mortuario e spazzamento, approva - regolamento pulizia dei beni comunali, approva-bando concorso condotta medica, approva - sussidio ai portalettere, approva - fitto stabili al sig. Longobardi approva - nomina vice-segretario, approva.

Tegiano — Contributo a favore dell'Istituto Nazionale, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 1.° al 15 marzo 1913)

Alfano — Strada Prov.le n. 225, 3.° tronco - espropriazione Lombardo - non approva.

Atrani — Congrega Carità - nomina tesoriere, approva.

Atrani — Congrega Carità - accettazione cauzione tesoriere e contratto tesoreria, approva.

Atrani — Congrega Carità - Capitolo servizio tesoreria, approva.

Bonifica Agro Sarnese — Espropriazione Botte, approva.

Bonifica Vallo Diano — Espropriazione Paladino, non approva.

Battipaglia-Reggio—Consolidamento argine, approva.

Castelcivita — Congrega Carità - cauzione tesoriere, approva.

Cava — Conf. del Quatriviale - nomina tesoriere. approva.

Casaletto Spartano — Provvedimento per la farmacia - emette parere favorevole annullamento.

Ferrovia Circumvesuviana—Svincolo polizza Ciarlo - non approva.

Mercato S. Severino — istanza tesoriere per proroga - non approva.

Mercato S. Severino -- Cong. Carità-svincolo cauzione tesoriere - approva.

Mercato S. Severino — Demanio Torrello - non approva.

Montecorvino Pugliano — Congrega Carità, servizio tesoreria - approva.

Olevano sul Tusciano—Conf. S. Regina - Pio Monte Ferrante - nomina tesoriere - approva.

Postiglione — Capitolato d'oneri per affitto demanio S. Angelo - non approva.

Roccagloriosa—Decadenza consiglie-



re Bortone - emette parere per l'annullamento.

Romagnano al Monte — Nomina tesoriere - approva.

Salerno — Congrega di Carità - servizio di tesoreria - approva.

S. Rufo — Congrega di Carità - servizio di tesoreria - approva.

Sarno — Conf. Monte dei Morti - conferma amministrazione - dà parere per l'annullamento.

Sarno — Regolamento speciale per servizio di tesoreria - approva.

S. Valentino Torio — Conf. SS. Rosario di Casatori - cauzione tesoriere - approva.

S. Cipriano Picentino — istanza D'Amico indennità cavalcatura - dà parere per l'annullamento.

Vietri sul Mare — Servizio di tesoreria - Capitolato - approva.

## Aste, appalti, concorsi.

*Comune di Amalfi* — Appalto dei lavori all'acquedotto potabile. 2.º incanto — Base d'asta 20.000; giorno incanto 29 Marzo 1913 ore 11, deposito provvisorio 1500 in contanti.

### Concorsi.

*Comune di Sicignano* — Medico condotto per la generalità degli abitanti. Stipendio lire 2500. Esiste nel Comune altro medico condotto per le frazioni. Termine invio documenti 7 Aprile 1913.

*Comune di Conca Marini* — Segretario Comunale — Stipendio di lire 600 come Segretario del Comune e lire 600 come segretario della Congregazione di Carità. Indennità alloggio L. 55 annue e proventi Conciliazione. Età non oltre 35 anni. Termine invio documenti 20 Aprile 1913.

## ADESIONI

**Hanno inviato l'adesione le seguenti amministrazioni comunali:**

129. Atena — 130. Castiglione del Genovesi — 131. Caggiano — 132. Caselle in Piteri — 133. Contursi — 134. Calvanico — 135. Castelnuovo Cilento — 136. Furore — 137. Felitto — 138. Montesano — 139. Pontecagnano-Fajano — 140. Pertosa — 141. S. Mango Piemonte — 142. S. Arsenio — 143. Siano — 144. S. Rufo.

**le seguenti amministrazioni di Opere Pie:**

145. Salvitelle, Congrega di Carità — 146. Cava dei Tirreni, Monte dei Morti di Passiano — 147. Idem, Congrega S. Tommaso e S. Giovanni Apostolo di Passiano — 148. Atena, Congrega di Carità — 149. Oliveto Citra, Congrega di Carità — 150. Sarno, Conf. dei Morti — 151. Casalbuono, Congrega di Carità — 152. Salerno, Conf. S. Pietro in Vinculis — 153. Rofrano, Congrega di Carità — 154. S. Valentino Torio, Conf. SS. Rosario di Casatori — 155. Idem, Confraternita Monte dei Morti — 156. Furore, Congrega di Carità — 157. S. Gregorio Magno, Cong. di Carità — 158. Montecorvino P., Cong. di Carità — 159. Sassano, Cong. di Carità — 160. Maiori, Conf. del Carmine — 161. S. Angelo F., Congrega Carità — 162. Lustra Cilento, Congrega di Carità — 163. S. Marzano, Congrega Carità — 164. Angri, Conf. S. Margherita — 165. Buccino, Cong. di Carità — 166. Olevano, Cong. di Carità.

**ed i signori:**

167. Cav. G. d'Alessio, Nocera Inferiore — 168. Avv. F. Santoro Faiella, Salerno — 169. Direttore Dazio Consumo, Salerno — 170. Cav. Leonardo Saviano, Sarno — 171. Comm. A. Rescigno, Castel S. Giorgio — 172. Barone G. Gallotti, Casaletto — 173. Direttore Archivio di Stato, Salerno.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 39. *Spedizione ai comuni delle urne per le elezioni politiche — (Istruzioni sull'uso delle urne elettorali politiche, sul tavolo per la rotazione, sulle cabine per la espressione del voto e sull'uso del timbro elettorale).*

**Parte III.** — *Asili infantili — Modello di statuto (con nota).*

**Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni (in copertina).**

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.<sup>o</sup>



# NOTIZIARIO

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 29 Marzo 1913.

### PRESIDENTE PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Si approvano i bilanci delle seguenti opere pie: *Castiglione*, Conf. Spirito Santo; *Cava*, O. P. amministrata Cong. di Carità; *Corteto*, Cassa Prestanze; *Laureana*, Conf. Purgatorio, *Lustra*, Cassa prestanze; *Mercato S. Severino*, Conf. Sacramento di Piazza; *Montano Antilia*, Conf. Rosario; *Montecorrino Rovella*, Conf. Rosario; *Ottati*, Cassa prestanze; *Palomonte*, Cassa prestanze; *Pellezzano*, Conf. Crocifisso; *Salerno*, Conf. 3.° ordine S. Francesco; *id.*, Conf. dei Preti; *id.*, Conf. Addolorata; *S. Cipriano*, Cong. di Carità; *S. Rufo*, Cong. di Carità, *id.*, Monte Pecuniario.

— Si rinviavano con osservazioni i bilanci delle seguenti opere pie: *Albanella*, Cong. di Carità; *Amalfi*, Ospedale S. Michele; *Aquara*, Monte Vetrillo; *Atrani*, Monte Proto; *id.*, Monte Marinai; *id.*, O. P. S. Maddalena; *id.*, Monte Arte della Lana; *Bracigliano*, Conf. S. M. Grazie; *Buccino*, Cong. di Carità, *Cava*, Conf. S. Maria Pietà; *Cava*, Cong. di Carità; *Centola*, Stab. SS. Sacramento; *id.*, Stabil. Rosario; *id.*, Stabil. Purgatorio; *Corteto*, Cong. di Carità; *Gioi*, Cong. di Carità; *Licusati*, Cong. di Carità; *id.*, Cassa prestanze; *Nori Velia*, Cong. di Carità, *Piaggine*, Cong. di Carità, *Sala*, Opere Pie; *id.*, Ospedale Civile; *Salerno*, Conf. Salvatore; *S. Egidio*, Conf. Corpo di Cristo; *S. Mango*, Cong. di Carità; *S. Mauro Cilento*, Conf. S. M. Grazie; *S. Arsenio*, Cassa prestanze; *S. Rufo*, Monte frumentario; *Serramezzana*, Cong. di Carità, *Trentinara*, Cong. di Carità.

— Si è disposta la compilazione di ufficio del bilancio della confraternita di S. Pietro in Vinculis di Salerno.

**Storni di fondi, prelevamenti riserva, variazioni bilancio** — Si approvano le relative deliberazioni delle seguenti opere pie: *Buccino*, Asilo infantile, *Corteto*, Cong. di Carità; *Nocera Superiore*, Conf. S. Caterina; *Oliveto Ci-*

*tra*, Cong. di Carità; *Salerno*, Orfanotrofio Umberto I; *Tramonti*, Cong. di Carità.

### Altri affari.

*Amalfi*, Cong. di Carità - Legato Amodio, accettazione, avviso favorevole.

*Buccino*, Cong. di Carità, concessione in enfiteusi camere del Monte, ordinanza; *id.*, affranco di censo, approva; *id.*, vendita del grano riscosso nel 1912, approva; Asilo infantile, statuto, rinvia con osservazioni; Monte frumentario, trasformazione in Cassa di Prestanza, avviso favorevole.

*Caggiano*, Cong. di Carità, Regolamento organico, approva.

*Calvanico*, Cong. di Carità, Statuto organico, rinvia con osservazioni.

*Castelcivita*, Cong. di Carità, concessione cappella per culto, ordinanza.

*Cava*, Cong. di Carità, Esazione rendite a partito forzoso, relazione commissione verifica, rinvia decisione prossima adunanza.

*Colliano*, Cong. di carità, oneri di culto, trasformazione, esprime avviso favorevole.

*Giffoni 6 Casali*, Cong. di Carità, restauri chiesa di Prepezzano, approva; Ospedale Conforti, canone Buonocore, approva.

*Pagani*, Conservatorio Carminiello, modifiche regolamento, approva; Ospedale Tortora, fornitura medicinali, rinvia con osservazioni.

*Petina*, Cong. di Carità, lite contro di Amanda, ordinanza; Giudizio contro debitori della Cassa Agraria, approva.

*Polla*, Cong. di Carità, istituzione di un museo didattico, approva.

*Salerno*, Cong. di Carità, riunione di servizi nel personale del Monte dei pegni, approva; Orfanat. Umberto I, rimborso al comune per Cassa pensione medici, approva.

*S. Valentino Torio*, Conf. Monte dei morti, Capitolato di appalto affitto fondi, approva; *id.*, nomina definitiva del Segretario, approva; Conf. Rosario di Casatori, devoluzione somma per pagamento quote costruzione macchine idrauliche, approva.

*Vallo Lucania*, Asilo infantile S. Ca-



terina, costruzione nicchie di legno, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 15 al 31 marzo 1913)

### Affari diversi:

Bonifica Marina — Espropriazione Guerriatore, non approva.

Capaccio — Congrega Carità, contratte tesoreria, approva.

Corbara — svincolo cauzione tesoriere, approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Espropriazione Pinto, approva.

Montecorvino Rovella — Ratizzi fondamentali 1911 — riparto, non approva.

Oliveto Citra — Conti 1902 a 1911, disposta compilazione d'ufficio.

Raddoppio binario Salerno-Nocera Svincolo Polizza d'Agostino, non approva.

Salerno — Congrega Addolorata-nomina tesoriere, approva.

Sarno — Congrega Monte dei Morti-Ricorso ex tesoriere Falcioni, approva: Dichiarazione dell'appaltatore daziario, parere favorevole.

Sistemazione fiume Sarno — Svincolo polizza de Marinis, non approva.

### Conti comunali approvati:

Bellosguardo 1904 — Contursi 1898 a 1900 — Montecorvino Rovella 1909 — Roccadaspide, 1899-1900 — Sicignano 1899-1901 — S. Gregorio Magno 1895 a 1897 — Sauza 1907 a 1909.

### Conti di Opere Pie approvati:

Amalfi — Monti Riuniti, 1902 a 1904; Aquara — Cassa Agraria, 1904 a 1908; Castellabate — Congrega SS. Rosario, 1906; Laurito — Monte Pecuniario, 1903 a 1908; Mercato S. Severino — Congrega SS. Sacramento e Rosario, 1907 a 1909; Pagani — Congrega Addolorata, 1907 a 1911; S. Cipriano Picentino — Congrega di Carità, 1908-1909; S. Mauro la Bruca — Congrega di Carità, 1904 a 1906; S. Marzano sul Sarno — Congrega di Carità, 1906; Vallo — Monte Frumentario, 1904-1907.

## Giunta Prov. Amm. di Salerno

Adunanze 10 e 11 aprile 1913.

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

Bilanci 1913 — Rinvia con ordinanza quelli dei comuni di Capaccio, Castel

S. Lorenzo, Castelnuovo di Conza, Giungano, Ottati, Pollica, Ravello, Romagnano, Siano, S. Mango Piemonte, Salvitelle, S. Gregorio Magno, Tramonti.

### Affari diversi:

Amministrazione Prov. Comuni morosi per ratizzi esposti, ordinanza.

Castiglione — Mutuo di lire 25000 per acquedotto, approva.

Castiglione — Applicazione tassa focatico 1913, approva.

Castellabate — tassa esercizio, reclamo De Lucia, accolto parzialmente.

Celle B. — aumento stipendio al medico condotto, approva.

Licusati — tassa di esercizio, reclamo di Bello, respinto.

Nocera Inf. Regolamento tassa sui foraggi, ordinanza.

Nocera Superiore — Cassa Prev. Impiegati, approva.

Oliveto Citra — Mutuo Cambiario di L. 773.30, approva.

Pagani — Cassa Prev. Impiegati, approva.

Pellezzano — Reg. concessione acqua potabile ai privati, approva.

Pollica — eccedenza sovrimposte bilancio, approva.

Roccadaspide — Mutuo di L. 80000 per l'acquedotto, approva.

Roccapiemonte — tassa di esercizio, reclamo, respinto.

Salerno — acquisto suoli arenili, parere favorevole.

Salerno — cilindratura strada, approva.

Sarno — Riconoscimento di censi privati, approva.

Sarno — Aspettativa applicato De Vivo, approva.

Sarno — Aspettativa applicato Mariano, approva.

Sarno — regolamento organico gestione dazio, approva.

Sarno — compenso applicato Lanzieri, approva.

Siano — ruoli di tassa 1911-1912, ordinanza.

Sicignano — giudizio demaniale contro Sica, approva.

S. Gregorio Magno — Riduzione canone demaniale — approva.

Stio — mutuo di L. 25000 per costruzione cimitero, approva.

Serre — tariffa tassa bestiame 1912, approva.



### **Aste, concorsi, ecc.**

*Comune di Scala* — Concorso per segretario comunale, Stipendio 1.200, oltre metà emolumenti diritti segreteria e stato civile. Alloggio gratuito. Età 25-50 anni. Termine presentazione documenti 15 maggio 1913.

#### **Appalti.**

*Comune di Castelcivita* — Vendita legnami bosco Montagna. Aggiudicazione provvisoria a Domenico Marra per lire 40.020. Scadenza ventesimo 20 Aprile 1913. Deposito per offerte lire 4000.

*Comune di Scala* — Vendita legnami 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> sezione Acquafredda. Base d'asta lire 15.000. Incanto in Prefettura di Salerno 23 Aprile 1913.

---

## **PUBBLICAZIONI**

---

*Rag. A. Malgoni* — Manuale pratico di contabilità per le Opere Pie - lire 2.50.

*D.r E. Mercurio* — La legge sul reclutamento del R.<sup>o</sup> Esercito e la sua applicazione — L. 4.50.

*Montalcini e Alberti* -- La nuova legge elettorale politica nella sua applicazione — L. 1.50.

*Ing. C. Ciceri* — La legge d'espropriazione per pubblica utilità — L. 3.00.

Segnaliamo all'attenzione dei segretari ed amm. di comuni e di enti pubblici le menzionate recentissime pubblicazioni della Ditta Tipografica Ostinelli di Cesare Nani e C.<sup>o</sup> di Como. Senza sfoggio di ingombrante erudizione, le pubblicazioni predette, come le altre in genere della *Raccolta Ostinelli*, si propongono scopo pratico, di riuscire cioè veramente utili a quanti per ragione di ufficio hanno la necessità di consultarle.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

---

## **Studio di Ragioneria**

**Salerno** — *Corso Umberto I N. 2* — **Palazzo Capone**

---

Diretto dal Rag. A. Mauro, ragioniere del municipio di Salerno, prossimamente comincerà a funzionare in questa città uno studio di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private, che si occuperà principalmente di sistemazioni di contabilità nell'interesse dei Comuni e delle opere pie; di trattazione di ricorsi per revocazione di decisioni contabili ed avverso decisioni dei Consigli di Prefettura; compilazioni d'inventario, di bilanci e di conti; di pratiche con uffici governativi nello interesse di amm. e di privati; di risoluzione di quesiti contabili ed amm., ecc.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

## SOMMARIO

**Parte I.** — 40. *Istruttoria delle domande di naturalizzazione italiana* — 41. *Stanziamenti per l'assistenza scolastica nei bilanci comunali* — 42. *Tasse di bollo: bollette per diritto di macellazione stabilito dalla legge 6 luglio 1912 n. 832* — 43. *Bollo: trattamento da farsi alle quitanze rilasciate sugli ordini di consegna di cartelle del credito comunale* — 44. *Art. 43 legge di riscossione. Precedenza privilegiata contro il nuovo acquirente o possessore dell'immobile.*

**Parte III.** — *Congregazioni di Carità — Modello di statuto (con note).*

**Notiziario, Aste, Concorsi.** (*in copertina*).

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino " o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 12 Aprile 1913.

PRESIDENTE PREF. **Bladier**

*Bilanci 1912* — Approva con diffida i seguenti: *Pisciotta*, Monte frumentario; *Salerno*, Conf. S. Antonio dei Nobili.

*Bilanci 1913* — Approva i seguenti: *Albanella*, Cassa di prestanze; *Casalvelino*, Cappella Rosario; *Cava*, O. P. Genovese; *Futani*, Cappelle riunite; *Giffoni V. P.*, Conf. Annunziata; *Nocera Inferiore*, Cong. di Carità; *Nocera Superiore*, Legato Ruggiero; *id.*, Monte Dotaggi; *Oliveto Citra*, Cong. di Carità; *id.*, Cassa Agraria; *Pertosa*, Monte pecuniario; *Polla*, Cong. di Carità; *Salerno*, Conserv. A. G. P. Minore; *id.*, Asilo Infantile; *id.*, Conservatorio Orfane Gesù Sacramentato; *Sacco*, Cong. di Carità; *Sarno*, Conf. Rosario; *S. Marina*, Cong. di Carità; *Scala*, Cong. di Carità; *Tramonti*, Conf. S. Francesco.

— Rinvia con osservazioni i seguenti: *Atrani*, Monte pegni; *Amalfi*, Orfanotrofo Bianco; *Cava*, O. P. amministrata dalla Cong. di Carità; *id.*, Monte dei Morti; *Celle Bulgheria*, Cassa di prestanze; *Giffoni V. P.*, Cong. di Carità; *Giffoni & Casali*, Conf. Nome di Gesù; *Mercato S. Severino*, Cassa di prestanze; *id.*, Stabilimento Monti riuniti; *id.*, Cappelle amministrata; *id.*, Cappella Spirito Santo; *id.*, Conf. Sacramento di Priscoli; *Montecorvino Pugliano*, Conf. in S. Bernardino; *Nocera Superiore*, Conf. S. Maria di Costantinopoli; *Olevano*, Conf. S. M. Soccorso; *S. Arsenio*, Ospedale; *Sarno*, Conf. 3.º ordine S. Francesco; *S. Valentino Torio*, Conf. Monte dei Monti; *Tramonti*, Conservatorio S. Giuseppe e Teresa.

**Storni di fondi, prelevamenti dalla riserva, variazioni di bilancio.** Si approvano le relative deliberazioni delle seguenti opere pie: *Buccino*, Cong. di Carità; *Campora*, Cong. di Carità; *Nocera Inferiore*, Ospedale; *id.*, Cong. di Carità; *Polla*, Cong. di Carità; *Salerno*, Ricovero di mendicizia; *Sarno*, Conf. Monte dei Morti; *Tramonti*, Cong. di Carità; *Valva*, Cong. di Carità.

*Altri affari.*

*Angrì* — Conf. di S. Margherita — Vertenza l'iumara, transazione, ordinanza.

*Cava* — Conf. Pietà e S. Stefano — Acquisto di rendita, approva; Cong. di carità, esazione rendite a Napoli, trattativa privata, ordinanza.

*Laurino* — Cong. di Carità, legato Vairo, alienazione fondo Lantermo, approva con condizione.

*Mercato S. Severino* — Conf. di Spiano — Transazione lite eredi Iannone, approva.

*Montecorvino Rovella* — Conservatorio S. Sofia, impianto luce elettrica, approva.

*Nocera Inferiore* — Monte pegni, aumento stipendio perito orefice, non approva.

*Nocera Superiore* — Conf. Nome di Dio, giudizio contro il Demanio, approva.

*Pagani* — Compenso avv. Lippi per la lite contro Tramontano, approva.

*Ravello* — Conf. Nome di Gesù, affranco censo Pantaleo, approva.

*Romagnano* — Cassa di prestanze, statuto, esprime avviso favorevole.

*Salerno* — Orf. Galdieri, locazione fondo Li Santo, trattativa privata, approva; *id.*, Cassa previdenza impiegati, approva.

*Sarno* — Conf. 3.º ordine di S. Francesco, affranco di capitali, approva; *id.*, Cong. di Carità, abbuono di somma erede Squillante, rinvia con ordinanza.

*Salento* — Cassa di prestanze, regolamento organico impiegati, approva.

*Stio* — Cassa di prestanze, prelevamento di somme cassa postale risparmio, approva.

*Vallo* — Asilo infantile, lavori urgenti caserma, approva.

Adunanza 21 Aprile 1913

PRESIDENZA PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Si approvano i seguenti: *Auletta*, Cassa di prestanza; *id.*, Cong. di Carità; *Angrì*, Legato Wenner; *Caggiano*, Monte pecuniario; *Campagna*, Orfanotrofo Cervone; *Contursi*, Conf. Nome di Gesù; *Nocera Inf.*, Ospedale; *id.*, Conf. Concezione; *Olevano*, Conf. Sacramento; *Pagani*, Cong. di Carità; *Sarno*, Conf. Sacra-



mento: *Salerno*, Monte Pegni: *Scafati*, Conf. Vergini; *Vietri*, Conf. Monte dei Morti di Dragonea.

— Si rinviavano con osservazioni i seguenti: *Angri*, Cong. di Carità; *id.*, Monte Pegni; *id.*, Asilo Infantile; *Atena*, Cong. di Carità; *Castel S. Lorenzo*, Cong. di Carità; *Galdo*, Conf. Rosario; *Lustra*, O. P. riunite; *Mercato S. S.*, Conf. SS. Rosario di Spiano; *Perdifumo* O. P. Riunite; *S. Valentino*, Cong. di Carità.

**Storni di fondi, prelev. riserva e variazioni bilancio** — *Casalbuono*, Cong. di Carità; *Serre*, Cong. di Carità, approva.

— Rinvia con ordinanza: *Salerno*, Orf. Galdieri.

#### **Altri affari**

*Angri*, Conf. S. Caterina, affitto giardino ed impianto luce elettrica, approva.

*Bracigliano*, Cong. di Carità, trasformazione e concentramento di legati, statuto, esprime avviso favorevole.

*Buccino*, Cong. di Carità, transazione lite De Vivo, approva; gratificazione alla Direttrice dello Asilo, approva.

*Calvanico*, Conf. Angeli Custodi, Aumento compenso padre spirituale, approva.

*Capaccio*, Cong. di Carità, sussidio minorenni Capozzoli, approva.

*Castelnuovo*, Cong. di Carità, lite contro il Demanio, approva.

*Cava*, Cong. di Carità, legato Genovese, rendiconto, approva; Appalto rendite in Napoli, approva con condizione.

*Centola*, Cong. di Carità, fitto locale, ordinanza.

*Colliano*, Asilo infantile, refezione scolastica, approva.

*Giffoni 6 Casali*, Cong. di Carità, Lavori ospedale, istanza De Robertis, ordinanza.

*Magliano*, Cong. di Carità, rimborso spese forzose, approva.

*Mercato S. S.*, Conf. S. Giovanni in Palco, riparazioni chiesa, approva; Conf. Sacramento di Spiano, aumento tariffa associazione in morte, approva.

*Polla*, Ospedale, erezione in ente morale, sussidio, esprime avviso favorevole.

*Praiano*, Conf. Rosario, inversione di fondi, ordinanza.

*Salerno*, Orfanotrofio Umberto, Servizio di lavanderia, approva; Forniture in economia, approva; Compenso infermiere Corallo, approva.

*S. Angelo Fas.*, Cong. di Carità, dilazione pagamento a Leggio, approva.  
*S. Valentino Torio*, Conf. Monte dei Morti, Giudizio contro Migliaro, approva.

*Serre*, Cong. di Carità, restauro di fabbricato, approva; dilazione a pagamento di annualità, approva; denuncia di nuova entrata, approva.

*Vallo*, Asilo Infantile, aumento di stipendio al segretario, approva.

### **Consiglio Provinciale Sanitario**

*Adunanza 15 Aprile 1913*

**PRESIDENZA PREF. Bladier**

Il Consiglio ha espresso parere su seguenti affari:

*Attavilla* — Progetto ampliamento cimitero.

*Amalfi* — Esumazione.

*Ascea* — Procedimento disciplinare levatrice.

*Atrani* — Progetto opere suppletive cimitero.

*Baronissi* — Aumento stipendio ufficiale sanitario.

*Buccino* — Progetto latrine pubbliche.

*Campagna* — Procedimento disciplinare ufficiale sanitario; Incarico di funzioni ufficiale sanitario.

*Castelcivita* — Modifiche capitolato condotta medica.

*Casalvelino* — id. id.

*Caselle* — Aumento di stipendio medico condotto.

*Cava* — Tumulazione avanzi mortali; Casa di cura medica; Cappella Adinolfi, sepolcreto; Aumento stipendio ufficiale sanitario.

*Ceraso* — Progetto completamento cimitero.

*Fisciano* — Progetto acquedotto.

*Gioi* — Progetto fognatura.

*Laurino ed altri* — Consorzio veterinario.

*Laurito ed altri* — id. id. coattivo.

*Laurito* — Aumento stipendio ufficiale sanitario.

*Licusati* — Aumento stipendio levatrice.

*Maiori* — Regolamento ostetrico.

*Magliano* — Aumento stipendio medico.

*Mercato S. S.* — Progetto acquedotto.

*Montano* — Concorso medico: nomina Commissione.

*Montesano* — Farmacia.

*Olevano* — Aumento stipendio medico.



*Pagani* — Concessione area cimitero.  
*Perdifumo* — Aumento indennità cavalcatura medico condotto.

*Pisciotta* — Concorso medico, commissione.

*Pontecagnano* — Scelta dell'area del cimitero.

*Postiglione* — Concessioni private nel cimitero.

*Praiano* — Lavori completamento cimitero.

*Roccadaspide ed altri* — Consorzio veterinario.

*Roccadaspide* — farmacia.

*Roccapiemonte* — restauri cimitero.

*Roscigno* — Scelta area cimitero.

*Rutino* — Concorso medico, Commissione.

*Salerno* — Servizio farmaceutico notturno e per i poveri; abolizione vecchio cimitero; regolamento sanitario; regolamento vigilanza latte.

*Sarno* — Concorso medico, nomina commissione; elenco poveri; aumento stipendio medico condotto; esumazione; progetto cimitero; regolamento concessioni private cimitero.

*Sapri* — Progetto acquedotto.

*Sanza* — Modifiche capitolato medico.

*S. Mauro la Bruca* — Armadio farmaceutico.

*Scafati* — Concorso veterinario, commissione.

*Serre* — Progetto fognature.

*Sessa* — Aumento stipendio medico condotto.

*Stio* — Aumento stipendio ufficiale sanitario.

*Tegiano* — Edicole nel cimitero.

*Torraca* — Aumento stipendio medico condotto.

*Torre Orsaia* — Condotta medica.

*Tramonti* — Servizio veterinario.

*Trentinara* — Modifiche capitolato ostetrico.

*Vietri* — Compenso servizio ufficiale sanitario.

## Consiglio di Prefettura

(dal 1.º al 15 marzo 1913)

Agro Sarnese — Svincolo polizza Ferdinando Calabrese, parere favorevole.

Amministrazione Prov. — Compromesso con l'impresa Rotoló, non approva.

Amalfi — Appalto lavori conduttura, non approva.

Angri — Servizio tesoreria, cauzione, approva.

Bacino Sele — Lavori bonifica 3.ª Ca-

tegoria, espropriazione Doria, parere favorevole.

Caggiano — Congrega Carità, cauzione tesoriere, approva.

Controne — Congrega di Carità, servizio tesoreria, non approva.

Controne — Congrega di Carità, cauzione tesoriere, approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Espropriazione Pinto — approva.

Mercato S. Severino — Capitolato servizio tesoreria, parere favorevole.

Perdifumo — Transazione con la Ditta Pellegrino, sospesa.

Sarno — Conti 1910-1912, autorizza compilazione ufficio.

S. Marzano sul Sarno — Capitolato dazio consumo, parere favorevole.

Serre — Progetto pavimentazione vie interne, approva.

Strada Provinciale 32 — costruzione tronco Amalfi Punta Campana — approva.

Strada Cuccaro Sanza — espropriazione Di Geronimo, parere favorevole.

*Conti comunali approvati:*

Contursi 1901 — Mercato S. Severino 1905 a 1907 — Montecorvino Rovella 1910 a 1911 — Rutino 1898 — Santomenna 1903-1910.

*Conti di Opere Pie approvati:*

Corleto Monforte, Cassa Agraria 1906 a 1910; Mercato S. Severino, Congrega SS. Rosario 1910; Scala, Congrega Carità 1907-1908; Santomenna, Confraternita Concezione 1904-1905; S. Mauro la Bruca, Congrega Carità 1907-1910.

## Concorsi, aste, appalti.

*Amministrazione provinciale di Salerno* — Concorso per titoli e per esame ad un posto di vice-ragioniere. Stipendio lire 2000, aumentabile. Termine per l'invio dei documenti: 30 Maggio 1913. Età dai 21 ai 35 anni e diploma originale di ragioniere. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale in giorni da stabilirsi. Il programma è ostensibile nella segreteria dell'Amm. provinciale in tutte le ore di ufficio.

### Aste

*Castelcivita* — Aggiudica definitiva, in seguito ad aumento di ventesimo, della vendita dei legnami delle sezioni 9.ª alla 17.ª del bosco Montagna. Base d'asta lire 42100. Deposito lire 4000. L'asta seguirà nella R.ª Prefettura di Salerno addì 12 Maggio 1912.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 45. *D. M. 12 luglio 1912, che approva l'elenco delle industrie insalubri* — 46. *Tariffe daziarie, omologazione ministeriale* — 47. *Cauzioni mediante buoni del tesoro quinquennali* — 48. *Laboratori chimici ai quali devono essere spediti, per le analisi, i campioni di burro* — 49. *Acquisto della cittadinanza italiana.*

**Parte II.** — *Provincia di Salerno — Comuni aventi diritto al quarto delle rendite provenienti dalle sopresse corporazioni religiose — Comunicazione.*

**Parte III.** — *Confraternite, modello di statuto (con note).*

**Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni (in copertina).**

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---



## NOTIZIARIO

### Giunta Provinciale Amm. di Salerno

Adunanze 24 e 25 Aprile 1913

PRES.: VICE-PREFETTO *Ammin.*

**Bilanci 1913** — Approva: Agropoli, Furore, Lustra, Salento, Novi Velia, Ortodonico.

— rinvia con ordinanza: Cuccaro Vetere, Moio Civitella, Rofrano.

**Regolamenti organici impiegati comunali** — approva Ceraso, Sarno.

— rinvia con ordinanza: Braigliano, Campora, Lustra, Vallo.

#### Altri affari.

*Amm. Prov.* — Concessione Gabrieli, approva; Transazione De Filippo, approva.

*Amalfi ed altri* — Costituzione consorzio veterinario, approva.

*Baronissi* — Ricevitoria postale frazione Saragnano, approva; aumento di stipendio ufficiale sanitario, ordinanza, liquidazione residui ex esattore S. Maria, approva; Capitolato medico, agiunta, approva.

*Castelnuovo di Conza e S. Menna* — Istanza d'Antona, ordinanza.

*Caselle* — aumento stipendio medico condotto, approva.

*Camerota* — cassa previdenza impiegati, approva.

*Castel S. Giorgio* — autorizzazione a lite, approva.

*Castel S. Lorenzo* — dazio consumo addizionale, approva.

*Cava* — transazione lite col Vesco, approva.

*Futani* — concessione di suolo a Valiante, approva.

*Laviano ed altri* — costituzione consorzio veterinario, approva; aumento medico condotto, approva.

*Iaurito ed altri* — costituzione consorzio veterinario, approva; costruzione di una passerella torrente Mingardo, approva.

*Licusati* — capitolato ostetrico, aumento stipendio, approva.

*Magliano e Monteforte* — aumento stipendio medico condotto, approva.

*Mercato S. S.* — trasformazione di prestiti, approva; mutuo di lire 800 mila per l'acquedotto, approva.

*Montano* — riconoscimento debito verso Bianco, approva.

*Nocera Infer.* — mutuo lire 25,000, ordinanza.

*Oliveto* — tariffa tassa esercizi, ordinanza; tassa focatico, aliquota, approva.

*Ortodonico* — tassa esercizi, ricorso Verta, approva.

*Ottati* — cassa previdenza impiegati comunali, approva.

*Perdifumo* — indennità cavalcatura medico condotto, approva.

*Postiglione* — regolamento sepolture private cimitero, approva.

*Rocccadaspide ed altri* — convenzioni regolatrici consorzio veterinario, parere favorevole.

*Salerno* — sussidio agli ambulatori medico-chirurgici, approva; servizio farmaceutico per i poveri, ordinanza; regolamento di vigilanza sul latte, approva.

*S. Gregorio* — tassa sui cani, regolamento, approva.

*Sanza* — modifiche capitolato medico, approva.

*Sarno* — norme per la compilazione dell'elenco dei poveri, approva; progetto costruzione macello, approva; aumento stipendio medico condotto, approva; regolamento concessione sepoltura privata, approva; cimitero «Foce», restaurazione ed ampliamento, approva; modifiche al regolamento per la distribuzione dell'acqua, approva; rimboschimento selva Tetra, approva; gratificazione guardia Pellegrino, approva; costruzione del pavimento del terraneo già Monte dei Pegni, approva; nomina della Commissione edilizia, approva; compenso inserviente Cerrato, approva; liquidazione spese per riparazione carcere, approva; domande di sussidio in seguito al nubifragio, approva.

*Sessa* — aumento stipendio medico condotto, approva.

*Stio* — prelevamento di somme postali, approva.

*Tegiano* — debito verso Sassano, ordinanza.

*Tarraca* — aumento stipendio medico condotto, aumenta di ufficio a lire 1200.

*Torreorsara* — istituzione condotta medica piena, approva.

*Tramonti* — spese obbligatorie servizio veterinario, parere favorevole.

*Vietri* — cassa previdenza impiegati comunali, approva; tassa esercizi e rivendite, accoglie il reclamo Pellegrino.



### Adunanze 8 e 9 Maggio 1913

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913.** — Approva: Rutino, S. Mauro Cilento.

— rinvia con ordinanza: Stio.

#### Altri affari.

*Amm. Prov.* — Concessione comune Eboli per attraversamento conduttura d'acqua per strada prov., approva; strada S. Mauro, concessione ad Annunziata Generoso, approva.

*Amalfi* — Cassa previdenza impiegati, approva.

*Atrani* — Mutuo suppletivo per le opere del cimitero, approva.

*Caggiano* — Autorizzazione a resistere alla lite intentata dal parroco, approva.

*Casalvelino* — Cassa previdenza impiegati approva.

*Cuccaro* — Transazione aggiudicatario Montesano, approva; Cassa previdenza impiegati, approva.

*Giungano* — Aumento stipendio medico condotto, non approva.

*Montesano* — Cassa previdenza impiegati, approva.

*Morigerati* — Cassa previdenza impiegati, approva.

*Nocera Inferiore* — Prestito di lire 205 mila, approva; collocamento a riposo messo Vicedomini, non approva; dazio sulla birra e sulle acque gazzose, approva; sussidio allo vedova Orilia, non approva.

*Olevano* — Aumento stipendio medico condotto, non approva.

*Perdifumo* — Spedalità Palumbo Elisabetta, mandato di ufficio, ordinanza.

*Ravello* — Tassa focatico 1912, non approva.

*Roccatlosa* — Concessione suolo comunale a Criscuolo, ordinanza.

*Sacco* — Cassa previdenza impiegati, approva.

*Salerno* — Pavimentazione Corso V. E., approva; regolamento organico per servizi di igiene e sanità, ordinanza.

*S. Giovanni a Piro* — Transazione impresa Molinari, approva.

*S. Mauro la Bruca* — Impianto armadio farmaceutico, approva.

*Sarno* — Nomina del comandante delle Guardie municipali, approva; Conf. Monte dei Morti, legato Samantico, erezione in ente morale, approva; tariffa daziaria, approva; nomina guardia daziaria in soprannumero, approva; prolungamento della condut-

tura di Savorati, approva; acquisto macchina da scrivere, approva; nomina del medico condotto, approva.

*Sassano* — Acquisto di fabbricato proprietà eredi De Benedictis, esprime avviso favorevole.

*Tegiano* — Costruzione di edicole nel cimitero, ordinanza.

*Valva* — Concessione di suolo a Cuozzo Antonio, approva.

### Comm. Prov. di Benef. di Salerno

#### Adunanza 3 Maggio 1913.

PRESIDENZA PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913.** — Approva: *Acerno*, Conf. Sacramento; *id.* Conf. della Morte, *id.*, Monte frum.; *Ascea*, Cassa Agraria; *id.*, Cong. di Carità; *Auletta*, Monte Pegni; *Agropoli*, Monte frumentario; *Amalfi*, Conf. Trinità; *Baronissi*, Conf. S. Francesco; *Cava*, Asilo di mendicizia; *Caggiano*, Cong. di Carità; *Colliano*, Asilo infantile; *Castel S. Giorgio*, Conf. di Loreto; *Cetara*, Cong. di Carità; *Fisciano*, Cong. di Carità; *Giungano*, Monte frumentario; *Galdo*, Conf. di Castelluccio; *Lustra*, Cassa agraria; *Mercato S. S.*, Conf. Rosario di S. Giov. in Palco; *Nocera Inf.*, Conf. S. Lucia; *Perito*, Monte frumentario; *Roccapiemonte*, Conf. Corpo di Cristo; *id.*, Conf. Rosario; *Roccapispide*, Cassa agraria; *Romagnano*, Luoghi pii; *id.* Cassa agraria; *Sarno*, Monte pegni; *id.*, Ospedale; *id.*, Monte poveri; *id.* Monte pietà Frecentese; *id.*, Asilo infantile; *id.*, Cong. di Carità; *id.*, Conf. S. Francesco; *Salerno*, Conf. del Carmine; *id.*, Conf. Nome di Dio; *id.*, Conf. Montevergine; *S. Valentino*, Monte Capece Minutolo; *id.*, Monte Ferdinando C. M.; *id.*, Monte pegni; *Serre*, Cong. di Carità, *id.*, Ospedale; *Torrecastra*, Conf. Sacramento; *Tramonti*, Conf. Nome di Dio; *Vietri*, Cong. di Carità.

— Rinvia con osservazioni: *Amalfi*, Cappelle riunite; *Angri*, Conf. S. Margherita; *Bellosguardo*, Cassa agraria; *id.*, O. P. Riunite; *Cava*, Asilo Pastore; *Calvanico*, Conf. Angeli Custodi; *Montecorvino Rov.*, Conf. S. Sofia; *Montecorvino Pugl.*, Cassa agraria; *Mercato S. S.*, Conf. Libera; *Ortodonico*, Conf. Rosario; *Positano*, Cong. di Carità; *id.*, Legato Rutino; *Roccapispide*, Cassa agraria; *id.*, Luoghi pii; *Stella C.*, Conf. Morti; *Tramonti*, Asilo mendicizia; *Vallo*, Asilo infantile.



### Altri affari.

*Agri*, Cong. di Carità, vertenza Fiumara, approva.

*Cava*, Cong. di Carità, denuncia nuova entrata, prende atto: Conf. S. M. Pietà, accomodi al carro funebre, approva; Asilo mendicizia, foglio detrazione contributi, approva.

*Controne*, Cong. di Carità, riduzione debito Rossi, ordinanza.

*Corleto*, Cong. di Carità, pagamento differenza stipendio segretario, ordinanza.

*Fisciano*, Cong. di Carità, rinnovazione fitto fondo Camposummo, approva.

*Mercato S. S.*, Conf. Sacramento in Priscoli, nomina del personale, approva con condizione.

*Sarno*, Conf. Monte dei Morti, vertenza Venditti, approva.

*S. Valentino*, Cong. di Carità, medicinali ai poveri, storno di fondi, approva.

*Tramonti*, Conf. S. Giuseppe e Teresa, vendita quartino in Napoli, approva: Cong. di Carità, prelevamento riserva, prende atto: *id.*, giudizio per ricupero di estagio, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 30 Aprile 1913)

*Conti comunali approvati*: Buccino 1897, Mercato S. S. 1907-1909; Roscigno 1894-1896; Santomena 1909-1910.

*Conti di Opere pie approvati*: Aquara, Conf. Monte dei Morti 1909; Nocera Inferiore, Conf. S. Pietro Apostolo, 1906 suppletivo; Rofrano, Conf. Anime Purganti 1906-1907; Scala, Cong. di Carità, 1908; Torreorsaia, Cong. di Carità, 1908-1909.

### Altri affari.

*Altavilla* — progetto ampliamento cimitero, parere favorevole.

*Cava* — capitolato strada Saraceno, approva; costruzione secondo piano scuola tecnica, approva; servizio di tesoreria, capitolato, esprime avviso favorevole.

*Corbara* — Cong. di Carità, cauzione del tesoriere, non approva.

*Padula* — Servizio di tesoreria, capitolato, approva.

*S. Marzano* — Cong. di Carità, cauzione tesoriere, approva.

*Scala* — Servizio tesoreria, capitolato, approva.

## Concorsi - aste - appalti

### Concorsi.

*Comune di Montecorvino Pugliano* — Medico condotto per la generalità degli abitanti, stipendio lire 2400, età non superiore ai 45 anni, fatta eccezione per coloro che abbiano già prestato servizio in altre condotte. Termine presentazione documenti 30 maggio 1913.

*Comune di Castelnuovo Cilento* — Segretario comunale. Stipendio lire 700. Età non maggiore 40 anni, se non si trovi in servizio altri comuni. Termine per la presentazione documenti 4 giugno 1913.

### Aste.

*Comune di Trentinara* — Primo incanto vendita legnami boschi Tremonti; Difesa Soprana; Tempa grande; Marco Cozzo e Cierocupo; Elicicchio; Varvieri e S. Andrea; Vesole. Base d'asta lire 52618,35. Deposito lire 3000; L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno addì 19 maggio 1913.

*Comune di Scala* — Primo incanto vendita legnami 13<sup>a</sup> e 17<sup>a</sup> sezione bosco Montagna. Base d'asta per 13<sup>a</sup> sezione lire 6484,54; per la 17<sup>a</sup> sezione lire 6644,22. Deposito lire 600; l'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno addì 2 giugno 1913.

## PUBBLICAZIONI

**R. Sera** — *Commentario della legge sulla riscossione delle imposte dirette* — 3.<sup>a</sup> edizione.

Il sig. Comm. **Raffaele Sera**, Vice Direttore Generale al Ministero delle Finanze, ha testè pubblicato la 3.<sup>a</sup> edizione del suo ben noto commentario alla legge sulla riscossione delle imposte dirette, comprendendovi le nuove disposizioni legislative e regolamentari emanate a tutto l'anno 1912, e la più recente giurisprudenza amministrativa e giudiziaria.

Tale pubblicazione senza dubbio torna di efficace ausilio a tutti quegli uffici che nella particolare loro competenza sono chiamati ad applicare la detta legge, e pertanto non cessiamo di raccomandarla vivamente.

N. B. — *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 50. *Passaporto per la Libia* — 51. *Rilascio di tessere di riconoscimento per uso elettorale* — 52. *Bollo, documenti che si producono per liquidazione di pensione.*

**Parte III.** — *Beneficenza dotalizzata. Modello di statuto (con note).*

**Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni (in copertina).**

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al “ Bollettino ”, o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°



# NOTIZIARIO

## Giunta Provinciale Amm. di Salerno

*Sedute del 23 e 24 maggio 1913*

### PRESIDENZA PREF. **Bladier**

Ha emesso ordinanza sui bilanci 1913 di Celle Bulgheria, Romagnano al Monte; Approva quelli di Casalvelino, Giffoni V. P., Ottati, Positano, Petina, Praiano e Ravello.

#### **Affari diversi.**

Agropoli — Concessione enfiteusi all'asta pubblica di suolo — approva.

Amm. Prov. — Transazione del giudizio con Creozzola — approva.

Amalfi — Convenzione per l'illuminazione elettrica, approva; Reclamo Anastasio, Rilascia il certificato.

Camerota — Iscrizione in elenco delle strade Lentiscosa - S. Vito — approva.

Casalbuono — Ricovero d'urgenza di D'Elia — dichiara obbligarietà della spesa. Cètara — Regolamento occupazione suolo — approva.

Corleto Monforte — Acquisto di rendita pubblica — approva.

Elenco generale contributi cassa previdenza impiegati — approva.

Galdo — Regolamento daziario — approva.

Giffoni V. P. — Aumento di salario al portalettere Cerino — non approva.

Giffoni V. P. — Transazione bosco Infrascato — non approva.

Giffoni Sei C. — Ufficiale sanitario, aumento di stipendio — approva.

Laurino — Appalto impianto illuminazione elettrica — approva.; Servizio di tesoreria anni 1913-1922 — approva.

Licusati — Tassa sul bestiame 1913 — approva.

Licusati — Tassa sul focatico aliquota 1<sup>o</sup> — approva.

Montecorvino Pugliano — inizio di giudizio contro il Comune di Pontecagnano — approva.

Magliano Vetere — Progetto costruzione strada Magliano - Nuova - alla Prov. Capaccio - Stio — ordinanza.

Nocera Inferiore — Pensione alla vedova Della Porta — respinge.

Nocera Inferiore — Mutuo per il lazzeretto — approva.

Petina — regolamento impiegati — ordinanza.

Petina — tassa bestiame — approva.

Ottati — Convenzione per l'illuminazione elettrica — approva.

Ortodonico — Reclamo Ditta Tarallo — rigetta.

Oliveto — Cassa Previdenza impiegati — approva.

Ravello — tassa bestiame e focatico — approva.

Rocccaspide — concessione di suolo pubblico — ordinanza.

Ricigliano — emesso mandato d'ufficio per indennità demaniali.

Sala Consilina — edificio scolastico — approva.

Sanza — Regolamento e tariffa daziaria — approva.

Sarno — Capitolato per la vuotatura delle fogne — approva.

» nomina ingegnere edificio scolastico — approva.

» Lite con i becchini — approva.

» Contravvenzione forestale — approva.

» Istituzione fontanino — approva.

» Locali ufficio telegrafico e telefonico — approva.

» Lite Annunziata - pagamento ai difensori — approva.

» concorso applicato - esito negativo — approva.

» affitto a trattative private del fondo Masseria — approva.

» abbattimento di tre alberi nel cimitero della Corte — approva.

» sussidio al fattorino telegrafico Borrelli — approva.

» modifica tariffa daziaria — approva.

» regolamento organico servizio comunale — ordinanza.

» appalto forniture acqua - modifica — approva.

» monumento a G. B. Amendola — approva.

» nomina d'impiegato provvisorio — approva.

» spese di culto — approva.



Sarno regolamento edilizio — approva.

» liquidazione Mancusi — approva.

S. Arsenio — Tariffa tassa vetture — ordinanza.

S. Pietro al Tanagro — Regolamento tassa cani — approva.

Tegiano — Concessione zona di suolo — non approva.

Tegiano — Concessione zona nel cimitero — approva.

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

*Adunanza 24 Maggio 1913.*

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913.** — *Approva: Eboli*, Cong. di Carità; *id.* Monte pegni; *Furore*, Cong. di Carità; *Moio*, Conf. Rosario di Pelese; *Nocera Inferiore*, Conf. S. M. a Monte di Casolla; *Ogliastro*, Cong. di Carità; *Oliveto*, Cong. di Carità; *Pellezzano*, Cong. di Carità; *Rocccaspide*, Orf. S. M. di Loreto; *S. Gregorio Magno*, Cong. di Carità; *Torraca*, Cong. di Carità; *Vietri*, Conf. S. M. a ponte di Molina; *id.*, Conf. S. Francesco di Paola;

— *Rinvia con osservazioni: Bellosguardo*, O. P. riunite; *Cava*, Conf. Spirito Santo; *Nocera Superiore*. Cons. A. G. P. di Pareti; *Moio*, Cong. di Carità; *Perito*, Cong. di Carità; *S. Mauro la Bruca*, Cong. di Carità;

### Altri affari.

Elenco generale contributi cassa previdenza impiegati opere Pie, approva.

*Buccino*, Cong. di Carità, lite contro Salimbeni, approva; Vendita di fondi, approva.

*Capaccio*, Cong. di Carità, istanza Farsetti per proroga debiti, approva.

*Mercato S. Severino*, Conf. Sacramento, lite contro Arminio, approva; Conf. Rosario, affranco censi, approva.

*Montecorvino Rovella*, Cong. di Carità, Cassa previdenza impiegati, approva.

*Montecorvino Pugliano*, Cong. di Carità, prelevamento cassa risparmio Salernitana, rinvia con ordinanza.

*Oliveto*, Cong. di Carità, affranco di Canone, approva.

*Ottati*, cassa prestanza agraria, giudizio debitori morosi, approva.

*Padula*, Cong. di Carità, espropriazione fondi per la bonifica Vallo di Diano, approva.

*Salerno*, Orf. Umberto I<sup>o</sup>, trasferte a vari Prefetti, approva con osserv.; Ospedale di S. Giovanni di Dio, riparazioni alla Chiesa, approva; Orf. Galdieri, prelevamento riserva, approva; Conserv. A. G. P. Minore, affranco annualità passive, approva.

*Sarno*, Cong. di Carità, nomina di terza domestica per l'asilo, approva.

*S. Valentino Torio*, Cong. di Carità, enfiteusi di pascolo, approva.

*Tramonti*, Asilo di Mendicità, retribuzione al segretario, rinvia per istruttoria.

## Consiglio di Prefettura

*(dal 1.º al 15 maggio 1913).*

*Conti Comunali approvati:*

*Buccino 1897* — Mercato S. Severino 1910-1911 — Scafati 1904 a 1910.

*Conti di opere pie approvati:*

*Ottati* — Monte Frumentario conto 1902. *Salerno* — Orfanotrofio Umberto, 1908 a 1911 — Sicignano, Conf. SS. Corpo di Cristo 1908 a 1910 — *Idem*, Congrega del Purgatorio 1904-1905 — *Scala*, Cong. di Carità 1909 — *Stella Cilento*, Congrega Pio Monte dei Morti 1904 a 1909 — *S. Giovanni a Piro*, Congrega S. M. della Pietà conto 1906 — *Vietri sul Mare*, Arciconfraternita SS. Annunziata 1905-1906.

### Affari diversi.

Bonifica Alento — Svincolo polizza Botti ed altri, approva.

Bonifica Alento — Espropriazione Penza Emilio, non approva,

Bonifica Alento — Espropriazione Volpe Caterina, approva.

Bonifica Alento — Svincolo polizza n. 15625, approva.

Bonifica Sarnese — Svincolo polizza Prota Gaetano, approva.

Bonifica Vallo Diano — Esproprio Luciani, non approva.

*Buccino* — Cessi pubblici, capitolato, approva.

*Campagna* — Conf. S. M. della Neve, servizio di tesoreria, non approva.

*Campagna* — Conti 1903 a 1912, ordinanza compilazione d'ufficio.

*Cuccaro Vetere* — Transazione aggiudicatario bosco Montescuro, parere favorevole.

*Ferrovia Salerno-S. Severino* — Svincolo polizza Cozzi — non approva.

*Giffoni Valle Piana* — Cauzione tesorerie, approva.

*Nocera Inf.* — Ampliamento stazione,



svincolo Polizza Pagliara, parere favorevole.

Pellezzano — Conf. S. Agostino e S. Monica, ricorso ex tesoriere, approva.

Provinciale n. 225 — Svincolo polizza di L. 425, non approva.

Sapri — Capitolato progetto acquedotto, non approva.

S. Gregorio Magno — Congrega Carità, servizio tesoreria, approva.

S. Giovanni a Piro — Transazione Molinari, approva.

Sistemazione Sarno — Espropria Langella, approva.

Valle dell'Angelo — Servizio di tesoreria, capitolato, approva.

## Concorsi - aste - appalti

### Concorsi.

**Comune di S. Vincenzo V. R.** — *Segretario comunale*, stipendio L. 2400 oltre diritti di conciliazione e segreteria. Termine presentazione documenti 20 giugno 1913.

**Comune di Castelnuovo Cilento** — *Segretario comunale*. Stipendio lire 700. Età non superiore 40 anni, se non si trovi in servizio altri comuni. Termine presentazione documenti 4 giugno 1913.

### Aste.

**Comune di Scala** — Primo incanto vendita legnami 13<sup>a</sup> e 17<sup>a</sup> sezione bosco Montagna. Base d'asta per 13<sup>a</sup> sezione lire 6484,54; per la 17<sup>a</sup> sezione lire 6644,22. Deposito lire 600 per ciascun lotto. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno addì 2 giugno 1913.

**Comune di Laviano** — Primo incanto vendita legnami bosco demaniale vincolato Montagna grande. Base d'asta lire 3,87 per mc. di legname utilizzabile per lo spacco; lire 2,40 per mc. di legname utilizzabile per la sega; lire 1,62 per mc. di legname per carboni. Massa legnosa complessiva mc. 81,120 circa. Deposito lire 10,000. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 3 giugno prossimo.

**Comune di Trentinara** — 2<sup>o</sup> incanto vendita legnami boschi Vesole. Base d'asta lire 52618,35. Deposito lire 3000. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 9 giugno prossimo.

**Forniture carcerarie della Provincia di Salerno** — Incanto 9 giugno prossimo nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno a schede segrete con aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente, in diminuzione diaria L. 0,65. Numero approssimativo diarie 900,000. Deposito provvisorio lire 9700.

---

## PUBBLICAZIONI

**Micheie Battista** — *I procedimenti avanti i Conciliatori* — Milano Soc. Ed. libr. 1913.

Questo trattato teorico pratico, di oltre 1000 pagine, è diviso in tre parti con due appendici. Nella prima parte si tratta del *procedimento di conciliazione*, nella seconda del *procedimento giurisdizionale*, nella terza sono raccolte ed esaminate le *disposizioni di indole fiscale*. Le due appendici trattano dell'*Ordinamento degli uffici di conciliazione* e delle *attribuzioni amministrative* conferite ai conciliatori da leggi speciali.

E' un'opera che merita di essere raccomandata ai conciliatori e ai segretari comunali, poichè con profitto può essere consultata nella pratica giudiziaria.

N. B. *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

Parte I.—53. *Disposizioni sull'apertura ed esercizio delle farmacie* (legge 22 Maggio 1913). — 54. *Società mutue di assicurazione contro la mortalità del bestiame.* — 55. *Telegrammi di Stato.* — 56. *Trasformazione delle confraternite. Scopi da assegnare alle rendite delle medesime. Inabili al lavoro.* — 57. *Fondazione Carnegie.*

Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni (*in copertina*).

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", e che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---



Sicignano, Congrega Purgatorio 1906 — Stella Cilento, Pio Monte dei Morti 1910-1911 — Valva, Cassa Agraria 1907-1911 — Vietri, Conf. S. Francesco di Paola, 1904-1905.

### Affari diversi.

Amalfi — Ospedale Civile S. Michele, nomina tesoriere, approva.

Amalfi — lavori all'acquedotto, approva.

» Orfanotrofo femminile Bianco, Capitolato tesoreria, approva.

Atena Lucana — tesoreria, parere favorev.

Bonifica Alento — Espropriazione Penza, approva.

Bonifica Alento — Espropriazione Feo, non approva.

Bonifica Marina — Espropriazione Broga Enrico, non approva.

Bonifica Marina — Espropriazione Ungaro, non approva.

Bonifica Nocerina — Espropriazione Lo Giuseppe, approva.

Cava dei Tirreni — Fitto locale pel Ginasio, parere favorevole.

Ferrovia Circumvesuviana — Espropriazione Capece Minutolo, parere favorevole.

Ferrovia Circumvesuviana — Espropriazione Adinolfi, non approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Svincolo polizza Muscariello, non approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Esproprio Carotenuto, non approva.

Galdo — Capitolato vendita legname — non approva.

Laurino — Illuminazione elettrica, Capitolato, parere favorevole.

Maiori — Congrega S. Giacomo, conferma tesoriere, approva.

Mercato S. Severino — Congrega Carità, nomina tesoriere, non approva.

Montecorvino P. — Conf. SS. Rosario, Nomina amministratori, non approva.

Montervino P. — Congrega Carità, servizio tesoreria, approva.

Montecorvino Rov. — Conto del Segretario, approva.

Nocera—Salerno — Raddoppio binario, Espropriazione Tortora, approva.

Nocera Salerno — Raddoppio binario, Espropriazione Galdieri, approva.

Palomonte — Sussidio alla banda municipale, non approva.

Roscigno — Svincolo polizza di L. 1500' non approva.

Sarno — dazio consumo, capitolato, approva.

Sistemazione Sarno — Svincolo polizza Doria, non approva.

## Concorsi - aste - appalti

### Concorsi.

**Amm. centrale e provinciale dell'Interno** — E' ap'rto un concorso per esami a 50 posti di alunno di prima categoria nell'Amministrazione Provinciale dell'Interno.

Le domande dovranno essere presentate a mezzo delle prefetture non più tardi del 30 settembre p. v.; e corredate dei documenti di rito e dalla laurea in giurisprudenza o dal diploma finale della Scuola di scienze sociali di Firenze.

Per altre informazioni rivolgersi all'ufficio di Gabinetto della Prefettura.

**Comune di Trefilico** — *Segretario comunale* — Stipendio lire 2200. Termine presentazione documenti: 15 luglio 1913.

**Comune di Capaccio** — *Medico condotto* per la generalità degli abitanti. Stipendio 2500. Termine pres. documenti 6 luglio 1913.

**Comune di Lecce** — *Segretario divisionale* Età non superiore 35 anni. Stipendio 2500 con diritto a 4 aumenti sessennali del decimo. Termine presentazione documenti 30 giugno 1913.

### Aste.

**Comune di Scala** — Secondo incanto vendita legnami 13<sup>a</sup> e 17<sup>a</sup> sezione bosco Montagna. Base d'asta per 13<sup>a</sup> sezione lire 6484,54, per la 17<sup>a</sup> sezione lire 6644,22. Deposito lire 600 per ciascun lotto. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno addì 23 giugno 1913.

*Idem.* — 1.<sup>o</sup> incanto vendita legnami 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> sezione Acquafredda in danno precedente aggiudicatario Pagliara. Base d'asta lire 16029,70 Deposito lire 700. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Pref. di Salerno addì 25 giugno 1913.

**Comune di Laviano** — 2.<sup>o</sup> incanto vendita legnami bosco demaniale vincolato Montagna Grande. Base d'asta lire 3,88 per mc. di legname utilizzato per lo spacco; lire 2,40 per mc. di legname utilizzabile per la sega; lire 1,62 per mc. di legname per carboni. Massa legnosa complessiva mc. 81,120 circa. Deposito lire 10,000. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 26 giugno 1913.

**Comune di Acerno** — 1.<sup>o</sup> incanto vendita legnami 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> sezione bosco Accellica. Base d'asta lire 25,000. Deposito lire 2000. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 27 giugno 1913.



# NOTIZIARIO

## Giunta Provinciale Amm. di Salerno

Seduta dei giorni 5 e 6 Giugno

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

*Bilanci 1913, approvati* — Centola: — Laurino — Laureana Cilento — Ogliastro — Perdifumo — Perito — S. Mauro la Bruca — Sarno — Sacco — Serramezzana — Tramonti.

Rinviati con ordinanza: Castel S. Lorenzo — Pisciotta — Omignano.

*Affari vari:* — Amministrazione Prov. — Vertenza Caggiano De Maffutiis, approva. Amministrazione Prov. — Concessione Zito Francesco, approva.

Auletta — pubblica illuminazione — approva.

Angrì — Concorso spesa manutenzione stradale, approva.

Buccino — Affrancazione fondo Braida — approva.

Buccino — Affrancazione Pietra Cuppa — approva.

Campora — Servizio di tesoreria — approva.

Castiglione del Genovesi ed altri — Cassa Previdenza, approva.

Castellabate — Autorizzazione giudizio contro Principe Belmonte — autorizza.

Cava dei T. — Liquidazione indennità credi ex capo guardia Pagano — approva.

Centola — strada d'accesso alla stazione, approva.

Caggiano — Regolamento impiegati — ordinanza.

Giffoni V. P. — Riconoscimento Società — approva.

Giffoni V. P. — Servizio Automobilistico Battipaglia Montecorvino, approva.

Giffoni V. P. — Aumento salario al fattorino teleg., approva.

Maiori — Impianto telefono, approva.

» Capitolato ostetrico, approva.

Montecorvino R. — Tassa focatico 1913, approva. — Assunzione in economia tassa di macellazione, approva. — Reg. occupazione casotto vendita pesce, approva. — Assicurazione stabili contro incendi, approva. — Affrancazione canone, approva. — Concorso erigendo istituto naz. approva.

Morigerati — Debito verso Ditta Galli, ordina obbligatoria spesa.

Nocera Inf. — Prestito di L. 40500, approva.

Oliveto Citra — Lite Giglio, approva, Convenzione col tesoriere comunale, approva.

Ortodonico — tassa focatico, approva.

Pagani — autorizzazione stare in giudizio, approva.

Pisciotta — mutuo costruzione cimitero — approva.

Positano — Tassa focatico 1913, approva.

Padula — emissione mandato d'ufficio Tucci Irene, approva.

Ravello — tassa esercizio 1913, approva.

Roccapiemonte — Regolamento impiegati, ordinanza.

Rocccaspide — fitto locali scolastici, approva.

Rofrano — autorizzazione lite Sofia, approva.

Sarno — liquidazione Mancusi, approva.

Salerno — mutuo di L. 563,000 per opere stradali, approva.

Salerno — Progetto Via Arce e Porta Rotesc, approva.

Sanza — autorizzazione ricorso in cassazione causa Piccinni, approva.

Sicignano — fitto locali scolastici, approva.

S. Cipriano P. — Tariffa daziaria, ordinanza.

S. Gregorio Magno — reclamo ex maestra Soldani, ordinanza.

S. Mango P. — Regolamento manutenzione stradale, approva.

S. Valentino — Approvvigionamento acqua potabile, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 15 al 30 maggio 1913).

*Conti comunali approvati:*

Amalfi 1901-1902 — Eboli, giudizio di revocazione 1901 e 1902 1° periodo — *Id.* revocazione 1902 (2° periodo), 1903-1904 — *Id.* revisione 1905 1° periodo — Roscigno 1893 — Tegiano 1902-1904.

*Conti di opere pie approvati:*

Acerno, Monte frumentario 1905-1911 — Castel Ruggiero, Monte Pecuniario 1908-1910 — Eboli, Ospedale Civile 1908 — Perito, Monte Frumentario 1904-1909 —



## RECENSIONI

**Bollettino delle Commissioni provinciali di Beneficenza e di assistenza pubblica.** Rivista mensile diretta dall'Avv. Franceschini, componente della Comm. Prov. di Benef. di Roma.

Questa nuova rivista, che ha iniziato le sue pubblicazioni in Roma il 1° giugno scorso, si propone di riportare ed illustrare le decisioni delle Commissioni Prov. di Beneficenza e di assistenza pubblica presso le Prefetture del Regno e della Commissione Centrale di Beneficenza presso il Ministero dell'Interno. Pubblicherà anche pareri del Consiglio di Stato, studi di legislazione in materia di pubblica beneficenza, critica della giurisprudenza, recensioni, monografie, ecc.

Tale rivista si raccomanda, perchè mira a diffondere studi che hanno ormai grandissima importanza nel campo giuridico e sociale.

N. B. -- Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

## ABBONAMENTI AL NOSTRO "BOLLETTINO,"

**Hanno pagato l'abbonamento per il corrente anno:**

L'Amministrazione Provinciale di Salerno ed i *Comuni* di Angri, Baronissi, Bracigliano, Cava dei Tirreni, Castiglione del Genovesi, Cetara, Conca Marini, Caggiano, Castelnuovo di Conza, Castel S. Lorenzo, Castellabate, Giffoni V. P., Minori, Nocera Inferiore, Palomonte, Roccapiemonte, Salerno, Scafati, S. Valentino Torio, Siano.

### le Opere Pie:

*Acerno*, Congrega Addolorata; *Angri*—Cong. di Carità—Cong. del Carmine—Conf. S. Margherita—*Atena* Cong. di Carità—*Baronissi*—Asilo di Mendicità—*Buccino*—Cong. di Carità—*Cava dei Tirreni*—Comitato Cittadino di Carità—Congrega di Carità—Arciconf. S. M. della Pietà—*Eboli*—Congrega di Carità—*Casalbuono*—Congrega di Carità—*Colliano*—Congrega di Carità—*Conca Marini*—Congrega di Carità—*Fisciano*—Cong. di Carità—*Giffoni Sei Casali*—Cong. di Carità—*Laurino*—Cong. di Carità—*Maiori*—Congrega di Carità—Confraternita del Carmine—*Nocera Inferiore*—Arciconfraternita SS. Concezione—Congrega di Carità—Ospedale Umberto I—*Nocera Superiore*—Cong. di Carità—Confraternita S. Caterina—*Oliveto Citra*—Congrega di Carità—*Roccasecca*—Congrega di Carità—*Salerno*—Ricovero di Mendicità—Congrega di Carità—Ospedale Ruggi—Conservatorio Gesù e Maria Immacolata—Ospedale S. Giovanni di Dio—Congrega Addolorata—Orfanotrofio Galdieri—*Pagani*—Ospedale Tortora—Congrega di Carità—Confraternita delle Galline—Conservatorio Carminello—*Polla*—Congrega di Carità—*S. Valentino Torio*—Conf. SS. Rosario di Casatori—Confraternita Monte dei Morti—Congrega di Carità—*S. Angelo F.*—Congrega di Carità—*S. Marzano sul Sarno*—Congrega di Carità—*S. Gregorio Magno*—Congrega di Carità—*S. Angelo Fasanello*—Congrega di Carità—*Sassano*—Congrega di Carità—*Sarno*—Congrega di Carità—*Tramonti*—Cong. di Carità—*Trentinara*—Cong. di Carità—*Victri sul Mare*—Pio Monte dei Morti di Dragonea—Congrega di Carità.

### ed i signori:

G. Tortorella—R. Ferrari—G. Formosa—G. Pugliese—C. Lamberti—L. Turchi—Presidente Convitto Municipale Nocera Inferiore—B. Mazziotti—F. Galdo—Presidente Cassa di Risparmio Salernitana—F. Giordano—G. Marra—G. Pantaleo—G. d'Alessio—Direttore Dazio Consumo Salerno—L. Saviano—A. Roscigno—G. Gallotti—A. Mauro.

*Tutti coloro che hanno inviato l'adesione al "Bollettino", o che hanno tratte-  
nuto i numeri finora pubblicati, sono pregati di pagare non più tardi della fine  
del mese corrente l'importo dello abbonamento in lire SEI, e ciò per evitare  
che tale importo si elevi a lire OTTO, ove il pagamento dell'abbonamento av-  
venga oltre il mese corrente.*



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento' in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 58. *Dazio di consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche (legge 25 Maggio 1913 N. 565.* — 59. *Tessere di riconoscimento per uso elettorale.* — 60. *Sezioni elettorali politiche comprendenti più comuni. Formazione della lista di sezione.* — 61. *Minorenni ricoverati in ospizi. Assistenza e tutela.* — 62. *Corrispondenza tra le amministrazioni dello Stato e i governi coloniali.*

**Parte III.** — *Ospedali.* — *Modello di statuto, (con note)*

**Notiziario, Aste, Concorsi, Recensioni (in copertina).**

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al “ Bollettino „ o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Consiglio di Prefettura

(dal 1. al 15 Giugno 1913)

Amalfi, Convenzione per illuminazione elettrica, approva.

Acquedotto Ausino — Esproprio Gallo Camillo, non approva svincolo polizza.

Atrani — Nomina rappresentante alla Commissione mand., annulla deliberazione.

Bracigliano — Capitolato riaffitto boschi comunali, non approva.

Bonifica Sarnese — Esproprio D' Agata Francesco, non approva.

Bonifica Sarnese — Esproprio Comune Scafati, parere favorevole.

Cicerale — Proposta annullamento contratto vendita legname, non approva.

Castel S. Lorenzo — Conto speciale ex Sindaco Cav. Rizzo, approva.

Ferrovia Salerno-Mercato S. S. — Svincolo polizza di L. 110, non approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Espropriazione Renoriello, non approva.

Fisciano — Servizio di tesoreria, prende atto.

Laurino — servizio di tesoreria, non approva.

Maiori — Gratificazione ex segretario Bondini, annulla deliberazione.

Montecorvino Rovella — Conf. SS. Rosario — Riaffitto fondo Sottreneo, prende atto.

Nocera Inferiore — Concessione di sussidio al Sig. Giuseppe Enrico, annullata deliberazione.

Perdifumo — Edificio scolastico, dà parere di comunicare nuovamente i progetti al Genio Civile.

Perdifumo — Taglio bosco S. Arcangelo, approva.

Raddoppio binario Nocera-Salerno — svincolo polizza di L. 1364, non approva.

Sarno — Contratto appalto fornitura e lettura dei contatori dell'acqua, parere favorevole.

Strada Prov. 216 — Esprop. Lavrieri, approva.

Strada Prov. 225 — Esprop. Speranza Michele, autorizza lo svincolo.

Strada Prov. 225 — Esprop. Cobucci Felicia, non approva.

Strada Prov. 225 — Esprop. Mazzea Teresa, non approva.

Strada Prov. 216 — Esprop. Di Maio Giuseppe, autorizza lo svincolo.

Strada Prov. 225 — Svincolo polizza di L. 80, approva.

Strada Prov. 228 — Espropio Speranza Filippo, non approva.

Sistemazione Sarno — Esproprio La Mura, approva.

Tramonti — Ricorso al Governo del Re, annulla deliberazione.

Vietri sul Mare — servizio di tesoreria, approva.

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 14 Giugno 1913.

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — approva: *Angri*, Asilo infantile; *Monte Pegni*; *Bracigliano*, Cong. di Carità; *Conf. delle Grazie*; *Baronissi*, Conf. Corpo di Cristo; *Conca Marini*, Conf. Rosario; *Casalbuono*, O. P. Riunite; *Casaletto*, Cong. di Carità; *Calvanico*, Stab. S. Caterina; *id.* Sacramento; *Castelcivita*, Cassa agraria; *Eboli*, Cassa Agraria; *Ricovero Mendicizia*; *Fisciano*, Conf. Confalone; *Furore*, Conf. Immacolata; *Gioi*, Cassa Agraria; *Cong. di Carità*; *Laurino*, Conf. Rosario; *Montec. Pugliano*, Cong. di Carità; *Monte S. Giacomo*, Cassa Agraria; *Nocera Sup.*, Conf. Rosario di Materdomini; *Ottati*, Cong. di Carità; *Petina*, Cong. di Carità; *Pollica*, Cassa Agraria; *Cong. di Carità*; *Padula*, Conf. Rosario; *Prignano*, Cong. di Carità; *S. Valentino*, Cong. di Carità; *S. Angelo Fas.*, Luoghi pii; *Conf. S. Gius. e Teresa*; *Salerno*, Orf. Galdieri; *O. P. Romano*; *S. Marzano*, Cong. di Carità; *Sapri*, Cong. di Carità; *S. Mauro Cilento*, Conf. S. Maria Grazie; *Salento*, Cassa Agraria; *S. Pietro*, Cong. di Carità; *Cassa agraria*; *Tramonti*, Cong. di Carità; *Vibonati*, O. P. Vita.

**id.** — *Rinvia con osservazioni*: *Amalfi*, Asilo Umberto; *Casaletto*, Cassa Agraria; *Corbara*, Cong. di Carità; *Giungano*, Cong.



di Carità; *Laurito*, Monte pecuniario, *Mgn-te S. Giacomo*, Cong. di Carità; *Sassano*, Cong. di Carità; *Torre Orsaia*, Cong. di Carità.

**Storni, prelevamenti riserva, variazioni bilancio.** *Approva: Capaccio*, Cong. di Carità; *Mercato S. S.*, Conf. Sacramento di Spiano; *Sarno*, Cong. di Carità; *S. Valentino*, Cong. di Carità.

#### Altri affari.

*Controne* — Cong. di Carità, rinuncia di credito verso il comune, rinvia per istruttoria; discarico di fondiaria, approva; legato Vitelli, nomina avv. Fimiani, approva.

*Cantursi* — Cong. di Carità, regol. organico, rinvia con osservazioni; transazione debito Collina, ordinanza.

*Casalvelino* — Cong. di Carità, affranco canone Severino, approva con osservaz.

*Cava* — Cong. di Carità, istanza Lucrelli restituzione di capitale, approva.

*Conca*, Cong. di Carità, Vertenza eredi Anastasio, ordinanza; Giudizio contro De Stefano, approva.

*Camerota* — Reclamo Palermo per ammis. del figlio nell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno, rinvia con osservazioni.

*Pisciano* — Cong. di Carità, restauri istituto, lavori in economia, non approva; lite contro censuario Smith, approva.

*Giffoni 6 Cas.* — Cong. di Carità, separazione di patrimonio con l'ospedale Conforti, approva; Regolamento organico, approva.

*Ispani* — Cong. di Carità, rimborso spese al presidente, ordinanza.

*Mercato S. S.* — Conf. Sacramento di Spiano, spese rinnovazione titoli, non approva; stipendio al segretario, approva; Cong. di Carità, transazione lite cassa di risparmio, rinvia per documenti

*Montecorvino Rov.* — Conservatorio S. Sofia, indennità Bassi, approva; abbonamento bollettino amm., approva.

*Nocera Inf.* — Conf. Rosario, giudizio contro Samengo, approva con condizione.

*Nocera Sup.* — Conf. Rosario di Materdomini, vendita di fondo, approva; Conf. S. Giuseppe, norme rette confratelli, approva.

*Palomonte* — Cassi agraria, statuto, esprime avviso favorevole.

*Petina* — Cong. di Carità, lite contro d'Amanda, approva.

*Pagani* — Ospedale Tortora, forniture medicinali, approva con osservazioni.

*Roccapiemonte* — Conf. Corpo di Cristo, acquisto rendita, prende atto.

*S. Valentino* — Conf. Monte Morti, rinnovazione titoli, approva con condizione; Cong. di Carità, riaffitto fondo, rinvia con osservazioni.

*Salerno* — Casa Santa Annunziata, concessione di tettoia, approva; Congregazione di Carità, gratificazione impiegati, approva; Conf. S. Filippo Neri, enfiteusi caseggiato Romano, approva.

*Sarno* — Cassa agraria, statuto, esprime avviso favorevole.

*Siano* — Cong. di Carità, istanza eredi Amabile per compensazione di credito, rinvia con osservazioni.

*Tramonti* — Cong. di Carità, fitto fondi Toderchia e Passo, rinvia con ordinanza; asilo di mendicizia, nomina di economo, approva; *id.*, retribuzione al segretario, approva.

*Vallo* — asilo infantile, vendita pietre disponibili, approva.

### Giunta Provinciale Amm. di Salerno

#### Adunanze 19 e 20 Giugno 1913

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — *Approva: Capaccio*, S. Gregorio Magno, Giungano — *rinvia con ordinanza: Cicerale.*

#### Altri affari.

*Amm. Prov. di Salerno* — Concessioni a Merola, Vaso, Trienca e Salvi, approva.

*Angri* — Regolamento manutenzione giardini, ordinanza

*Amalfi* — Regolamento impiegati, ordinan.

*Baronissi* — Regolamento impiegati, ordinanza; mantenimento porto Salerno, spese straordinarie, approva.

*Bellosguardo* — Tassa focatico 1913, approva.

*Bracigliano* — Riaffitto ultradecennale 3<sup>a</sup> sezione forestale e della 3<sup>a</sup> serie di lotto, approva.

*Corbara* — Stipendio ufficiale sanitario, mandato di ufficio, ordinanza.

*Cava* — Tariffa dazio consumo, approva; regolamento personale insegnante ginnasio, approva.

*Centola* — Tariffa prestazione opere in natura, approva.

*Corleto* — Acquisto di rendita prezzo bosco Carcamone, approva.

*Giffoni 6 Casali* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*Laviano* — Regolamento impiegati, ordinanza.



*Mont. Rovella* — Cessione Parrocchia S. Andrea cespiti soppressa ricettizia di Gaurò, approva.

*Maiori* — Aumento stipendio segretario comunale, ordinanza.

*Mercato S. S.* — Taglio di piante di alto fusto fondo S. Giovanni, ordinanza.

*Nocera Inferiore* — Regificazione del Liceo, approva: regolamento impiegati, ordinanza; contributi arretrati per le classi aggiunte della R. Scuola Tecnica, approva; provvedimenti per le guardie, non approva, dazio sulla neve e sul ghiaccio, approva.

*Olevano e Ravello* — contributo anno di lire 12 all'istituto orfani militari, approva.

*Padula* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*Pontecagnano* — Giudizio contro Montecorvino Pugliano circa divisione demanio Difesa nuova, approva.

*Serre* — Tassa bestiame, eccedenza, approva.

*Salerno* — Concorso nomina capoguardia, modifica regolamento, approva; impianto di fontanini in via Porto, approva.

*Scafati* — Trasformazione mutui, approva.

*S. Marina* — Istanza maestri Fasanari e Cecchi, mandato di ufficio, ordinanza.

*Sacco* — Tassa sui cani, modifica tariffa, approva.

*Sarno* — Liquidazione debito Celentano e Fischetti, approva; peso di bozzoli, approva; servizio sanitario carcere mandamentale, approva.

*Tegiano* — Concessione di suolo Trezza, approva.

*Vallo* — Concorso mantenimento carcere mandamentale, approva; concessione temporanea di suolo, ordinanza.

## Concorsi - aste - appalti

### Concorsi.

*Torreoraia* — Medico-chirurgo condotto generalità abitanti, stipendio annuo lire 1.500. Età non superiore 45 anni. Termine per presentazione documenti 10 lug. 1913.

*Laviano* — Segretario comunale. Stipendio 1200, aumentato a 1600 con deliberazioni in corso di approvazione. Termine invio documenti 15 luglio 1913.

### Aste.

Manutenzione sessennale 1° tronco strada nazionale Val d'Acri n. 56 fra Sapri e Sanza. Asta 12 luglio ore 12 presso la Prefettura di Salerno e il Ministero dei Lavori Pubblici. Base d'asta soggetta a ribasso lire 193,821,84. Invio documenti entro 2 luglio al Ministero dei Lavori Pubblici.

*Acerno* — Vendita legnami 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> sezione bosco Acellica. 14 luglio 1913, ore 12, scade termine fatali per offerta ventesimo sul prezzo di lire 27025,00, in base al quale fu fatta aggiudica provvisoria al Sig. Donato Sansone.

*Scala* — 2.° incanto vendita legnami 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> sezione Acquafredda in danno precedente aggiudicatario Pagliara. Base d'asta lire 16,029,70. Deposito lire 700. L'asta seguirà nella R. Prefettura di Salerno addì 16 luglio 1913.

## PUBBLICAZIONI

*Gtneveri Paolo* — Sulla responsabilità degli amministratori comunali e provinciali e relativa applicazione. 3<sup>a</sup> ediz. Como, Tip. Ostinelli di Cesare Nani e C., L. 1,50.

In questo manuale, che è già alla 3<sup>a</sup> ediz., sono riunite le disposizioni legislative, le circolari e le massime di giurisprudenza dal 1860 in poi intorno alla responsabilità degli amministratori dei comuni e delle provincie. In una succinta introduzione sono esposti i casi di responsabilità dichiarati dalla legge e le varie disposizioni di legge che trattano della responsabilità, ed in seguito l'autore esamina la giurisprudenza in materia, con metodo facile, rendendo agevole a chiunque di riscontrare il caso specifico. Un copioso indice alfabetico completa l'operetta.

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che saranno inviate alla Direzione in doppio esemplare.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 63. *Modificazioni alla legge elettorale politica (l. 22 giugno 1913 N. 648).* — 64. *Incanti ad asta pubblica per mezzo della candela vergine.* — 65. *Amministrazione postale, servizio delle commissioni, porto d'arma.*

**Parte II.** — *Esami di abilitazione a messo esattoriale. — Esattorie da conferirsi pel quadriennio 1914-1917 o pel novennio 1914-1922.*

**Parte III.** — *Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, ecc. (con note).*

**Notiziario, Concorsi, Appalti, Recensioni** (*in copertina*).

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Giunta Provinciale Amm. di Salerno

Adunanze 3-4 Luglio 1913

PRESIDENZA: PREF. **Biscione**.

**Bilanci 1913** — Approva quelli dei comuni di *Amalfi, Ascea, Cannalonga, Castelnuovo di Conza, Conca Marini, Ceraso, Laurito, Magliano, Ricigliano* — rinvia con ordinanza quello del comune di *Santomenna*.

### Altri affari.

*Amm. Provinciale* — transazione lite impresa Lucido, approva; concessione all'amm. ferroviaria per lo attraversamento della strada Cuccaro-Sapri con una condotta per acquedotto, approva; orfanotrofio Umberto I, affrancazione di canone, approva.

*Angri* — Concessione a Catuzzo di edificare, approva.

*Aquara* — Cassa previdenza impiegati comunali, elenchi suppletivi e speciali, approva.

*Ascea* — Nomina comm. mand. imposte dirette, approva.

*Buccino* — Chiamata in garanzia del comune nel giudizio tra Magaldi Pasquale e Sernicola per occupazione di suolo comunale, approva.

*Castellabate* — Transazione lite Favilla per danni opere stradali, approva.

*Castel S. Giorgio* — Spedalità Leonardi, autorizza l'emissione del mandato di ufficio.

*Casaletto* — Autorizzazione a stare in giudizio contro i comuni di Viconati e Tortorella, approva.

*Cetara* — Impianto rete telefonica, approva.

*Conca* — Regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Casalbuono* — Pubblica illuminazione, capitolato, approva.

*Capaccio* — Regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Contursi* — Regolamento impiegati, non approva.

*Castelnuovo* — Tassa focatico 1903. Aliquota a 50 <sup>o</sup>/<sub>100</sub>, approva.

*Colliano* — Regolamento impiegati, testo unico, rinvia con ordinanza.

*Ispani* — Reparto di consiglieri comunali, rinvia con ordinanza.

*Mont. Pagliano* — Regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Mont. Rovella* — Ricorso per cassazione contro Budetta, approva.

*Mercato S. S.* — Reparto cons. comunali, rinvia con ordinanza.

*Nocera Inf.* — Dazio sulla birra e sulle acque gassose, approva; mutuo di lire 25 mila con l'ospedale civico, rinvia con ordinanza; tassa sui cani, respinge il reclamo Genzo; regolamento dazio sul foraggio, approva.

*Patina* — Prelevamento conto corrente postale per acquisto di rendita, approva.

*Prignano* — Affranco di canone, approva.

*Pisciotta* — Concessione suolo a Marsicano, approva; strada dalla stazione ferroviaria alla marina, iscrizione nello elenco, approva.

*Positano* — Accettazione mutuo di lire 41.500 per dimissione di passività, approva.

*Rofrano* — Mutuo con privati, contratto per dimissioni di debiti verso le locali opere pie, approva.

*Roscigno* — Concessione di suolo a Rocco Lorenzo, approva.

*Rutino* — Istanza amm. ospedaliera di Milano per pagamento di spedalità per Pecielli Bernardino, rinvia con ordinanza.

*Sarno* — Lite con la società Vittorio Emm., liquidazione spese e compensi, approva; fitto a trattativa privata del fondo Ingegno o Sarno, approva; lite con la società Circonvesuviana, approva; abbonamento luce uffici amministrativi, approva; giudizio contro l'appaltatore Mancuso, approva; regolamento tassa esercizi e rivendite, approva.

*Salerno* — Servizio trasporti funebri, rinvia con ordinanza; con essione di sottopassaggio alla Ditta D'Agostino, approva; pagamento alla società cooperativa delle case popolari ed economiche, approva.

*S. Cipriano* — Contributo annuo all'istituto orfani dei militari, approva.

*S. Angelo Fasanella* — Regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Scafati* — Reparto di consiglieri comunali, rinvia con ordinanza.

*Tegiano* — Costruzione di edicole nel cimitero, rinvia con ordinanza.

*Torchiaro* — Aliquota tassa focatico, approva.



*Tramonti* — Capitolato condotta medica, rinvia con ordinanza.

*Vallo* — Convenzione con gli ospedali riuniti di Napoli per ricovero d'infermi, approva; concessione gratuita di suolo a favore della società automobilistica, rinvia con ordinanza.

*Vietri* — Tassa esercizi e rivendite, si esaminano alcuni reclami.

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 28 Giugno 1913.

PRESIDENZA: PREF. **Bladior**

**Bilanci 1913** — *Approva: Amalfi*, Ospedale; *id.*, Monte e Cappelle riunite, *Abanella*, Cong. di Carità; *Angri*, Cong. di Carità; *id.*, Legato Tortora; *Baronissi*, Conf. Assunta; *Ceraso*, Cong. di Carità; *Castellabate*, Cong. di Carità, *Calvanico*, Monti riuniti; *Castelnuovo*, Cong. di Carità; *Gioi*, Conf. Rosario; *Giffoni V. P.* Orf. S. M. Costantinopoli; *Laurino*, Cassa prestanze; *id.*, Cong. di Carità; *id.*, Conf. S. Lucia; *Mercato S. S.*, Monti riuniti; *id.*, Cappella amministrata; *id.*, Cassa prestanze; *id.*, Conf. Rosario di Spiano, *id.*, Cappella Spirito Santo; *Maiori*, Conf. S. Giacomo a Platea; *Montecorvino Rov.*, Conserv. S. Sofia; *Nocera Sup.*, Legato Ruggiero; *id.*, Conf. S. Caterina; *Nocera Inf.*, Osedale Umb. I; *id.*, Conf. S. Pietro Apostolo; *Perdifumo*, Cassa Agraria; *Pellezzano*, Legati Concentrati; *id.*, Monti riuniti; *Perfesa*, Opere Pie, *Rutino*, Cong. di Carità; *S. Valentino*, Conf. Rosario Casatori; *id.*, Conf. Monte Morti; *Salerno*, Conf. S. Antonio dei Nobili; *Sicignano*, Conf. Rosario e Concezione; *Vallo*, Asilo infantile; *Vietri*, Conf. Monte dei Morti di Dragona.

— *Rinvia con osservazioni: Giffoni 6 Casali*, Cong. di Carità; *id.*, Ospedale; *Mercato*, Conf. Rosario di S. Angelo; *Salerno*, Cong. di Carità; *Scafati*, Cong. di Carità; *Tegiano*, Cong. di Carità; *id.*, Ospedale Civile; *id.*, Asilo infantile.

### Affari diversi.

*Baronissi*, Asilo di mendicizia, fornitura vitto in economia, approva.

*Cava*, Asilo di mendicizia, cassa previdenza, prende atto; Cong. di Carità, compenso dentista di Domenico, approva, *id.*, riscossione ed impiego di capitale dovuto dai fratelli De Dominicis, approva; *Montedel Povero*, affitto aule al comune per uso di scuola, approva.

*Castelruggiero*, Cong. di Carità, Regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Colliano*, Cong. di Carità, costruzione ricovero di mendicizia, rinvia con ordinanza.

*Fisciano*, Cong. di Carità, acquisto di materassi per l'istituto di Penta, approva.

*Giffoni Sei Casali*, Ospedale Conforti restituzione interessi e capitali al comune per mutuo, rinvia con ordinanza; *id.*, compenso all'ing. De Robertis, approva con osservazioni.

*Ispani* — Cong. di Carità, divisione del lascito Polito con il vescovo di Policastro, prende atto con osservazioni.

*Laurino*, Cong. di Carità, regolamento impiegati, rinvia con osservazioni.

*Mercato S. S.*, Conf. Rosario di Spiano, nomina del Segretario, approva con condizione; *id.*, Riscossione di censo ed acquisto di rendita, approva con condizione; *id.*, tariffa funerali, approva; *id.*, conferma padre spirituale, approva per un solo anno.

*Maiori*, Cong. di Carità, enfiteusi magazzino, approva.

*Mont. Rovella*, Conservatorio S. Sofia, prelevamento riserva, approva.

*Mont. Pugliano*, Cong. di Carità, prelevamento somme cassa risparmio, approva.

*Oliveto*, Cassa prestanze, affitto locali ufficio, approva con osservazioni.

*Pagani*, Conf. Galline, denuncia nuove entrate e prelev. maggiori spese, approva limitatamente.

*Rofrano*, Cong. di Carità, fusione di alcuni bilanci, approva con osserv.

*Roccapiemonte*, Conf. Rosario, concentramento dei legati Barba e Grimaldi, distacco titoli di rendita, approva.

*Salerno*, Ricovero di mendicizia, assegno impiegato di segreteria per maggior lavoro, non approva; Cons. orfane Gesù Sacramentato, Storno di fondi, approva; Orfan. Galdieri, prelev. riserva, rinvia con osservazioni; Orfanatrof. Umberto I, posti gratuiti spettanti comune di Salerno, rinvia con osserv.

*Sarno*, Cong. di Carità, pagamento spese notaio Squillante, approva; *id.*, istanza Vastola per costruzione di noria, non trova luogo a deliberare.

*Sala*, Cong. di Carità, pagamento medicine, approva.

*S. Valentino*, Cong. di Carità, impiego somma ricavata affranco censi, approva; pagamento di fondiaria, approva con osserv.

*Tramonti*, Cong. di Carità, pagamento spese medicine, approva; *id.*, spese liti, approva; Asilo di mendicizia, spese generi alimentari, storno di fondi, approva.



Vietri, Conf. Monte dei Morti di Dragonea, spese di culto, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 30 Giugno 1913)

*Conti comunali approvati: Bellosguardo* 1905-1908; *Montecorvino Rovella*, 1912; *Sapri*, 1903.

*Conti di opere pie approvati — Auletta*, Conf. di S. Maria delle Grazie, 1904; *Ortonico*, Cong. di Carità, 1904 a 1906; *id.*, Conf. SS. Rosario di Monte Corice 1904 a 1906; *Praiano*, Conf. SS. Sacramento di Vettica, 1906; *Salvitelle*, Cong. di Carità, 1907-1909.

### Altri affari.

*Acerno* — Servizio di Tesoreria 1913-1917, cauzione, approva.

*Bellosguardo*, Capitolato pubblica illuminazione, approva con modifiche.

*Corbara*, Cong. di Carità, cauzione tesoriere Giordano, rinvia per istruttoria.

*Cetara* — Nomina tesoriere comunale, parere favorevole.

*Campora* — Cong. di Carità, nomina del tesoriere, approva.

*Cava* — Dazio consumo, capitolato, esprime parere favorevole.

*Giffoni-Montecorvino*, Strada Fuoni, capitolato, avviso favorevole.

## Concorsi, Aste

### Concorsi.

*Controne* — Asilo infantile — Maestra direttrice — Stipendio lire 850 — Termine presentazione documenti: 31 Agosto 1913.

*Giffoni sei Casali* — Congr. di Carità — Segretario — Età non inferiore 21 nè maggiore 40 — Stipendio lire 1000, aumentabile di due sessenni — Termine presentazione documenti: 2 agosto 1913.

*Amministrazione Prov. di Salerno* — Vice ragioniere — Stipendio lire 2000 ammontabile a 3000 — Età non maggiore di 35 anni — Termine pres. doc. 15 settembre 1913.

### Aste.

*Forniture carcerarie della Provincia di Salerno* — Incanto 21 luglio 1913 nella R. Prefettura di Salerno a schede segrete con aggiudicazione definitiva anche con un solo concorrente, in diminuzione diaria L. 0.70. Numero approssimativo diarie 800.000. Deposito provvisorio lire 10.000.

*Comune di Ravello* — Asta vendita 1<sup>a</sup> sezione bosco montagna, a candela vergine. Base d'asta lire 12023.55. Deposito provvisorio lire 1000. L'incanto seguirà il 28 luglio p. nella R. Prefettura di Salerno.

## PUBBLICAZIONI

**Avv. Giuseppe Fragola — Prof. di Diritto Amm. R. Università di Napoli** — *La legge elettorale politica 30 giugno 1912 Numeri 665 e 666 (testo unico), coordinata con la nuova legislazione elettorale, amministrativa e comunale. Commento organico con largo richiamo dei precedenti parlamentari, dottrina, giurisprudenza, circolari, ministeriali, ecc. Milano, Soc. Edit. Libreria 1913.*

Questo commento, il primo che vede la luce in Italia, svolge e riduce a sistema, con metodo strettamente giuridico, gl'istituti ora introdotti nella nostra legislazione, coordinandoli alle dottrine generali del diritto.

L'autore, che ha una riconosciuta speciale competenza in materia, nel mentre commenta la legge articolo per articolo, tenendo conto dei precedenti parlamentari, della dottrina e giurisprudenza politica e amm., rappresenta gl'istituti giuridici organicamente disciplinati, in modo che il lettore riesca ad avere una chiara nozione degli stessi e può così svolgere ugualmente le quistioni che si presenteranno nella pratica.

Il libro è di evidente utilità agli uomini politici, avvocati, magistrati e pertanto lo raccomandiamo vivamente.

**PAOLO GINEVRI** — *Sulla responsabilità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza* - 2.<sup>a</sup> ediz.

**PACIFICO CESARONI** — *Manuale pratico per la emissione e pagamento dei mandati comunali* — 2.<sup>a</sup> ediz.

Raccomandiamo queste pubblicazioni molto utili per la loro finalità pratica, edite dalla benemerita Casa editrice Ostinelli di Como.

**N. B.** Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 66. *Servizio delle Commissioni (Regol. 13 marzo 1913 N. 378)*—  
67. *Documenti rilasciati per l'ammissione alle scuole comunali: sono esenti dai diritti di stato civile.* — 68. *Copie delle liste di sezione.*

**Parte III.** — *Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, ecc. (con note).*

**Notiziario, Recensioni (in copertina).**

---

**Ringraziamo le amministrazioni ed i privati che hanno fatto tenere la loro adesione al " Bollettino ", o che, non respingendolo, hanno implicitamente assunto l'obbligo dell'abbonamento, rivolgendo a tutti la viva preghiera di inviare con cortese sollecitudine l'importo dell'abbonamento in lire 6.**

---



## NOTIZIARIO

### Giunta Provinciale Amm. di Salerno

Adunanze 17 e 18 Luglio 1913

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Approva quelli dei comuni di Celle Bulgheria, Felitto, Gioi Cilento, Roccagloriosa. — Rinvia con ordinanza quello del comune di Camerota.

*Cassa previdenza impiegati* — elenchi suppletivi, approva.

*Comuni malarici* — acquisto di chinino di Stato, rinvia con ordinanza.

*Amm. Provinciale* — transazione lite Bianchi, approva; strada S. Cosmo-Agro-poli, svincolo cauzione Rotolo, approva; strada Salerno-Cagnano, svincolo cauzione, approva; strada Molina-Marina di Castellabate, svincolo cauzione, approva.

*Alfano* — riscossione di contributi, emette mandato di ufficio.

*Angri* — regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Ascea* — vendita di suppegni, approva.

*Atrani* — tariffa daziaria, approva.

*Buccino* — svincolo cauzione ex tesoriere Cariello, approva.

*Caggiano* — concessione di suoli comunali, approva.

*Camerota* — riduzione condotta piena ai soli poveri, ricorso dei medici, respinge il ricorso.

*Campagna* — seconda condotta ostetrica, approva.

*Casaletto Spartano* — tassa bestiame 1913, tariffa, approva; tassa focatico 1913, aliquota, approva.

*Castelcivita* — capitolato condotta medica, ordinanza, approva.

*Castelnuovo Cilento* — Tariffa bestiame 1913, approva.

*Castelnuovo di Conza* — Mutuo per dimissioni di passività, approva.

*Castel S. Giorgio* — Servizio tesoreria, approva.

*Cava* — aumento stipendio ufficiale sanitario, aumenta a L. 1800; servizio odontoiatrico per i poveri, approva.

*Corbara* — Capitolato affitto demanio Montalbino, approva.

*Corleto* — Aumento stipendio levatrice, approva.

*Cuccaro* — regolamento impiegati, rinvia con ordinanza.

*Giffoni Sei Casali* — Concessioni d'acqua acquedotto di Capitignano, approva.

*Laurito* — aumento stipendio ufficiale sanitario, approva; riscossione contributi, ordina emissione mandato d'ufficio.

*Minori* — capitolato condotta medica, provvede di ufficio.

*Montano* — tassa focatico e bestiame 1913, approva.

*Montecorvino Rovella* — domanda Lenza concessione acqua, approva.

*Nocera Inferiore* — aumento stipendio veterinario municipale, approva.

*Olevano* — aumento stipendio medici condotti, non approva.

*Orria* — ruolo prestazioni, approva.

*Ottati* — lavori al cimitero, lite d'Amato, Mazzei ed altri, approva.

*Padula* — mandato di ufficio e favore insegnante Tucci, ordinanza.

*Pogani* — concessione di suolo nel cimitero, approva.

*Pellezzano* — regolamento concessioni acqua, approva.

*Pollica* — aumento stipendio medico condotto, approva.

*Pontecagnano* — provvedimento accertamenti canonici comunali, approva; regolamento polizia urbana, ordinanza.

*Salerno* — capitolato condotte suburbane, approva.

*S. Mauro la Bruca* — Capitolato ostetrico, ordinanza.

*S. Valentino Torio* — progetto sistemazione strada comunale, approva.

*Sarno* — sovraelevazione di acqua, transazione impresa de Rossi, approva; porto di Torre Annunziata, manutenzione, approva; capitolato manutenzione orologi, approva.

*S. Giovanni a Piro* — Istanza De Arangelis per mandato ufficio, ordinanza.

*Stio* — aumento stipendio medico condotto, approva.

*Serre* — Strada Altavilla-Serre, mutuo, approva.

*Trentinara* — modifiche capitolato ostetrico, rinvia con ordinanza.

*Vallo* — concessione suolo per garage automobilistico, approva.

### Comm. Prov. di Benef. di Salerno

Adunanza 12 Luglio 1913.

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Approva: *Atena*, Cong. di Carità; *Angri*, Conf. S. Margherita; *Cava*, Cong. di Carità; *Mercato S. S.*,



Conf. Sacramento e Rosario di Priscoli, *id.*, Conf. Rosario e Sacramento di Spiano; *Nocera Superiore*, Cons. A. G. P. di Pareti; *id.*, Cappella S. M. Costantinopoli; *Padula*, Conf. Pietà; *Sala*, Cong. di Carità; *Sarno*, Conf. 3.º ordine di S. Francesco; *S. Egidio*, Cong. di Carità; *Vietri*, Conf. Rosario di Dragonea.

— *Rinvia con osservazioni: Montesano*, Cong. di Carità.

*Altri affari:*

*Buccino* — Cong. di Carità, Gestione Bardaro, responsabilità amm., rinvia con ordinanza.

*Caggiano* — Cong. di Carità, affranco censi, approva.

*Campora* — Cong. di Carità, lite Trotta e Torrusio, ricorso in cassazione, non autorizza.

*Capaccio* — Cong. di Carità, definizione bonaria lite Longobardi, approva.

*Cava* — Cong. di Carità, erezione in ente morale e concentramento legato Brancaccio, esprime avviso favorevole; *id.*, liquidazione aggio tesoriere, prelev. riserva, approva; Comitato cittadino, domanda Bisogno per concessione di enfiteusi proprietà Caliero, approva; Asilo di mendicizia, denuncia nuova entrata, prende atto.

*Centola* — Cong. di Carità, fitto locale per ufficio, approva per un anno.

*Controne* — Cong. di Carità, riduzione di interessi su censi, ordinanza.

*Corleto* — Cong. di Carità, cancellazione ipoteca debito Morrone, approva.

*Furore* — Cong. di Carità, restauri cappella Pietà, approva.

*Ispari* — Cong. di Carità, pagamento spese lite Polito, approva.

*Mercato S. S.* — Conf. SS. Sacramento di Spiano, cancellazione censo Cotini, rinvia per chiarimenti; *id.*, affranco di censi, approva.

*Montecorvino Pugliano* — Cong. Carità, domanda Olivieri per rimborso di spese, approva.

*Oliveto* — Cong. di Carità, compenso Avv. Borriello, approva.

*Pagani* — Conf. Addolorata, statuto, esprime avviso favorevole.

*Pertosa* — Cong. di Carità, concessione mutuo comune, approva.

*Ricigliano* — Cong. di Carità, giudizio Bonavoglia ed altri, autorizza.

*Rofrano* — Cong. di Carità, proroga termine pagamento a Passarelli, approva con condizione; *id.*, acquisto di tavole per lavori alla cappella dei ma tiri, approva.

*S. Marzano* — Cong. di Carità, com-

penso ingegnere collaudatore lavori alla chiesa, approva.

*Sapri* — Cong. di Carità, donazione dei coniugi Cesari, parere favorevole.

*Sarno* — Legato Sammantico, erezione in ente morale, concentramento, parere favorevole; Cong. di Carità, restituzione di capitale, approva.

*Serre* — Cong. di Carità, giudizio contro debitori morosi della Cassa di prestanza, approva.

*Vallo* — Asilo infantile, enfiteusi fondo Pellerese, rinvia con ordinanza.

*Vietri* — Conf. Rosario Dragonea, restauri fabbricato chiesa, approva.

### Adunanza 25 luglio 1913

#### PRESIDENTE - PREF. Bladier

**Bilanci 1913**—Approva *Amalfi*, Conf. Addolorata; *Bellosguardo*, Op. P. riunite; *id.*, Cassa Agraria; *Buccino*, Cong. di Carità e Monte frum.; *Campagna*, Monte pegni; *id.*, Stabillimento Copeti; *id.*, Ospedale; *id.*, Orf. Cervoue; *id.*, Conf. Morte, *id.*, Conf. Nome di Gesù; *id.*, Conf. di S. Francesco, *id.*, Conf. Trinità; *id.*, Conf. Soccorso, *id.*, Conf. Rosario; *id.*, Conf. S. M. la Neve; *id.*, Conf. S. Giov. Battista; *Castel S. Lorenzo*, Cong. di Carità; *Controne*, Cong. Carità; *id.*, Cassa prestanze; *Corleto*, Cong. di Carità; *Galdo*, Monte Pecuniario; *id.*, Cong. di Carità; *Licusati*, Cassa agraria; *Montecorvino Rov.*, Monte pegni, *id.*, Monte maritaggi; *Nocera Superiore*, Conf. Nome di Dio; *Olevano*, Cong. di Carità; *Postiglione*, Cassa agraria; *Ravello*, Cong. di Carità; *Roccadaspide* Luoghi pii riuniti; *id.*, Conf. Monte Morti; *S. Mauro la Bruca*, Cong. Carità; *Sicignano*, Conf. Corpo di Cristo.

— Rinvia con osservazioni: *Conca Marini*, Cong. di Carità; *Montecorvino Pugliano*, Cassa agraria; *Sala*, Ospedale Civile; *Tramonti*, Cong. di Carità.

*Altri affari:*

*Atrani* — Cong. di Carità, modifiche regol. organico, rinvia con ordinanza.

*Colliano* — Cong. di Carità, contributo cassa pensioni piegati, storno, approva.

*Controne* — Cassa agraria, responsabilità amm. approva; Cong. di Carità, debito Rossi, approva.

*Eboli* — Cong. di Carità, pagamento medicine, approva.

*Montecorvino Rov.*, Monte pegni, statuto, parere favorevole; Conservatorio S. Sofia, nomina cappellano, rinvia ordinanza.

*Nocera Superiore* — Cong. Carità, affitto di un quartino, ordinanza.



*Oliveto* — Cong. di Carità, denuncia nuova entrata, prende atto.

*Polla* — Cong. di Carità, giudizio contro Morisani, autorizza.

*Rocccadaspide* — Conf. Monte Morti, acquisto rendita pubblica, approva.

*Salerno* — Orfanatrofio Umberto I, ammissione a pagamento Grandini Alberto e Amedeo con tariffa ridotta, non approva; Compenso inserviente Serio, approva; Gra-  
tificazione alla lavanderia, approva.

*Sarno* — Cong. di Carità, affranco canone e capitale, approva.

*S. Valentino* — Cong. di Carità, riaffitto del fondo Vetice, rinvia con ordinanza.

*Tramonti* — Conservatorio di S. Giuseppe e Teresa, fornitura in economia generi alimentari, approva.

## Consiglio di Prefettura

(1.°-15 luglio 1913)

*Conti comunali approvati:* Oliveto Citra 1900-1907; S. Gregorio Magno 1898; Tegiano 1906.

*Conti di opere pie approvati,* Capaccio, Cong. di Carità 1909-1910.

*Ann. Provinciale* manutenzione stradale, capitolato, esprime avviso favorevole.

*Albanella* — conferma in carica del tesoriere e capitolato, approva.

*Casalvelino* Cong. di Carità, nomina del tesoriere, approva; Conf. Monte dei Morti di Acquavella, nomina del tesoriere, approva.

*Casalbuono* — Pubblica illuminazione, capitolato, esprime avviso favorevole.

*Castelnuovo di Conza* — Illuminazione elettrica, capitolato, rinvia con ordinanza.

*Eboli* — Svincolo di cauzione ex tesoriere La Francesca, rinvia con osservazioni.

*Giffoni V. P.* — Orf. S. Maria di Co-

stantinopoli, servizio di tesoreria, capitolato, approva con osservazioni.

*Laurino* — Cong. di Carità, nomina del tesoriere, approva.

*Mercato S. S.* — Conf. Rosario di Spiano, Nomina tesoriere, capitolato, approva; Cong. di Carità, nomina tesoriere, capitolato, approva; Conf. SS. Sacramento in Priscoli, nomina del tesoriere, cauzione, approva.

*Montecorvino Rovella* — Sgravi di tassa, approva.

*Ottati* — Cong. di Carità, servizio di tesoreria, rinvia con osservazioni.

*Perdifumo* — Edificio scolastico, capitolato, ordina istruttoria.

*Postiglione* — Affitto demanio S. Angelo, parere favorevole.

*Perdifumo* — Capitolato edificio scolastico frazioni Vasallo e Cannella, parere favorevole.

*Petina* — Edificio scolastico, capitolato, parere favorevole.

*Roccapiemonte* — Conf. Corpo di Cristo, nomina del tesoriere, approva.

*Rofrano* -- lavori di costruzione strada Rofrano-Pontetrave, capitolato, rinvia con osservazioni.

*S. Valentino Torio* — Conf. SS. Rosario di Casatori, svincolo cauzione, non approva.

*Salerno* — edificio scolastico occidentale, capitolato, rinvia con osservazioni.

*Salerno* — Cong. di Carità, svincolo di polizza, parere favorevole.

*S. Cipriano* — Cong. di Carità, svincolo cauzione tesoriere, approva.

*Salvitelle* — Cong. di Carità, cauzione tesoriere, non approva.

*Tramonti* — Conf. SS. Nome di Gesù, nomina del tesoriere, approva.

*Valva* — Cong. di Carità, servizio di tesoreria affidato all'esattore, approva.

## PUBBLICAZIONI

**Rag. Carlo Pertuso** — **Rag. Capo di Prefettura** — *L'amministrazione economica ed il bilancio preventivo nei riguardi delle pubbliche aziende politico-sociali e di beneficenza*. Vol. in 16 di pag. 346 in vendita presso l'autore a Forlì, lire 4.30.

L'importante materia, trattata con competenza, è distribuita in capitoli, dei quali ci piace qui di riportare l'intestazione, dolenti che la mancanza di spazio ci vieta di pubblicarne il sommario: 1.° L'amministrazione economica e le aziende; 2.° Materie ed organi dell'amm. econ.; 3.° Funzioni dell'amm. econ.; 4.° Il patrimonio e la valutazione degli elementi patrimoniali; 5.° Dell'inventario; 6.° La teorica del preventivo; 7.° Del bilancio di previsione dello Stato Italiano; 8.° Del bilancio di previsione delle Provincie e dei Comuni; 9.° Bilancio preventivo delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Raccomandiamo tale ottima pubblicazione in specia! modo agli aspiranti segretari comunali, ai segretari dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

*Si darà notizia delle pubblicazioni, che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

## SOMMARIO

**Parte I.** — *Modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale del 21 Maggio 1908 N. 269, dal 1908 al 1913, (testo delle leggi 17 dicembre 1908 N. 721 sulla rinnovazione dei Consigli com. e provinciali; 16 giugno 1912 N. 185 sulla sospensione delle elezioni amm.; 6 luglio 1912 N. 767 sulle sovrimeposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative; 19 giugno 1913 N. 640 sulle modifiche alle liste elettorali, sistema di votazione ecc. — N. 73. Prospetto di coordinamento degli articoli delle suindicate leggi col testo unico del 1908.*

**Copertina** — 74. Esenzioni dal servizio militare, assistenza delle autorità comunali — 75. Croce rossa italiana, contributo dei comuni — 76. Corso medio dei titoli cauzionali 1.º semestre 1913 — *Notiziario, Recensioni, Concorsi, Aste ecc.*

**Richiamiamo l'attenzione dei lettori nell'ULTIMA PAGINA DELLA COPERTINA, rivolgendo alle Amministrazioni nella stessa elencati la speciale preghiera di non indugiare ulteriormente nell'invio dello abbonamento, dirigendo il relativo vaglia di lire 6 alla AMMINISTRAZIONE DEL BOLLETTINO, R. PREFETTURA DI SALERNO.**

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



*(Segue)* **Parte I.**

**74. Assistenza da prestarsi dalle autorità comunali in materia di esenzione dal servizio militare — Gratuità dei documenti.** (Cir. Min. Guerra N.° 1011 24 Maggio 1913).

In occasione della recente chiamata alle armi per istruzione degli uomini di 2<sup>a</sup> categoria delle classi 1888 e 1889, questo Ministero ha dovuto rilevare, come già in precedenti circostanze, che molti militari, i quali avevano acquistato diritto, in seguito a modificazioni nella composizione delle loro famiglie, al passaggio in 3<sup>a</sup> categoria, ne erano irremissibilmente decaduti per non averne costituita la prova presso i Consigli di leva entro il termine perentorio di un anno prescritto dallo art. 73 del vigente testo unico delle leggi sul reclutamento.

Questa decadenza da diritti di tanta importanza deriva generalmente da ignoranza o da incuria degli interessati; ma senza dubbio è da attribuirsi anche al fatto che non tutte le autorità comunali esercitano verso i loro amministrati una efficace tutela nel senso di illuminarli ed assisterli validamente nell'esercizio di tali diritti.

È anzi occorso di rilevare che alcuni uffici municipali trascurarono, sin'anco, di procedere alla compilazione dei documenti prescritti per la prova suddetta, sebbene ne fossero stati richiesti in tempo dagli interessati.

Ora questo Ministero, all'intento di ottenere che il lamentato inconveniente, grave per il danno che cagiona alle famiglie e per le recriminazioni a cui dà luogo, sia per quanto è possibile evitato, deve pregare i signori Prefetti e Sottoprefetti di voler richiamarvi tutta l'attenzione dei Sindaci dei dipendenti Comuni, interessandoli a voler spiegare, per l'avvenire, una più attiva azione in pro dei loro amministrati, azione che è maggiormente doverosa verso le classi meno coscienti dei proprii diritti.

Le autorità e gli impiegati comunali dovrebbero profittare di ogni opportuna occasione per rivolgere ai loro amministrati generali avvertenze circa i possibili titoli di assegnazione o di passaggio sia alla 3<sup>a</sup> che alla 2<sup>a</sup> categoria, e circa i modi e termini per farli valere. Particolarmente, poi, nei Comuni di minor popolazione, i segretari comunali potrebbero, ogniqualvolta vengano a conoscenza di essenziali modificazioni verificatesi, per decessi o per altre circostanze, nello stato delle famiglie dei militari sotto le armi o in congedo illimitato, interrogare gli interessati per riconoscere se eventualmente sia sorto diritto al passaggio alla 2<sup>a</sup>



o alla 3<sup>a</sup> categoria, e renderli in tal caso edotti delle pratiche da compiersi, facendosi parte diligenti per la pronta compilazione e ricerca degli atti necessari, secondo le prescrizioni delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763.

I signori Prefetti e Sottoprefetti vorranno in tal senso rivolgere ai Sindaci vive raccomandazioni, rammentando pur loro, per ogni buon fine, che tanto le domande come i documenti prescritti per comprovare i titoli d'esenzione dal servizio militare, sono esenti, non solo da tassa di bollo, ma anche da qualsiasi altra tassa o diritto di stato civile, trattandosi di servizio pubblico di carattere obbligatorio.

Gli stessi Prefetti e Sottoprefetti sono poi pregati di vigilare perchè anche in seguito non sia trascurata l'osservanza delle avvertenze fatte, rinnovando, ad ogni opportuna occasione, le raccomandazioni ai Sindaci ed ai segretari comunali; ed intando vorranno riferire a questo Ministero sull'esecuzione data alla presente circolare.

*Il Ministro : Spingardi.*

**75. — Croce Rossa Italiana — Contributo annuale dei comuni.** (Circ. Min. Int. 21 luglio 1913 N.º 15100-2 ai Prefetti).

Il presidente dell'associazione della Croce Rossa Italiana mi fa presente che soltanto 2850 comuni danno attualmente il loro contributo alla benefica istituzione e che alle sollecitazioni rivolte alle amministrazioni degli altri comuni, perchè non manchi il modesto contributo di questi ultimi, esse rispondono che spesso le somme all'uopo stanziare in bilancio sono radiate dalla giunta provinciale amministrativa o dalla prefettura, quando le condizioni degli enti sono disagiate.

Lo scopo altamente umanitario e patriottico della istituzione, la quale, dovunque se ne manifesti il bisogno, sui campi di battaglia, come nelle regioni colpite da pubbliche calamità, accorre sempre pronta a prestare l'opera sua generosa e benefica, è sempre meritevole di ogni incoraggiamento ed aiuto, e lo è specialmente ora che, pei servizi resi in Libia, gran parte del materiale è divenuto logoro. I contributi, d'altronde, dei comuni sono di così lieve entità, che non possono turbare l'equilibrio dei bilanci.

Vogliano pertanto le SS. LL. interporre i loro buoni uffici presso le amministrazioni dei comuni, perchè accolgano l'appello loro rivolto dal comitato centrale della Croce Rossa.

Gradirò, al riguardo, un cenno di assicurazione.

*Il Ministro — GIOLITTI*



76. **Corso medio dei titoli cauzionali — I. Semestre 1913.** (Circolare Min. Fin. 2 agosto 1913 n. 6978 D. 4 ai Prefetti.

Per l'accettazione ed approvazione delle cauzioni in titoli pubblici prestate o da prestarsi dagli Agenti della riscossione nominati nel 2.<sup>o</sup> semestre dell'anno in corso, dovranno tenersi presenti i seguenti corsi medi di borsa del 1.<sup>o</sup> semestre 1913, i quali sono al netto della detrazione del decimo:

#### Rendita pubblica consolidata

Rendita 3,50 ‰ netto in ragione di L. 89,01 ogni L. 3,50 di rendita;  
 id. 3,50 ‰ net. (anno 902) in rag. di L. 88,71 ogni L. 3,50 di »;  
 id. 3 ‰ lordo in ragione di L. 60,35 ogni L. 3 di rendita;

#### Rendite redimibili

Rendita 3,50 ‰ netto in rag. di L. 423,25 ogni L. 17,50 di rendita;  
 id. 3 — ‰ id. L. 375,06 id. L. 15 — id.

## NOTIZIARIO

### Giunta Provinciale Amm. di Salerno

Adunanza 31 luglio 1 agosto 1913

PRESIDENZA: PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Si approvano quelli dei comuni di Alfano, Cicerale, Ispani, Laviano, Moio della Civitella, Romagnano, Stella Cilento.

*Altri affari.*

*Amm. Prov.* — Strada Vibonati Sella S. Lucia, concessione Giffoni, approva.

*Angri* — Dazio consumo, tariffa, approva.

*Ascea* — Regol. applicazione tassa esercizio e rivendite e bestiame, approva.

*Campagna* — Operazione di cassa per pareggio bilancio 1913, approva.

*Capaccio* — Tassa vetture e domestici 1913, reclamo Agnetti, respinge.

*Cetara* — Tassa esercizio, Reclami, respinge.

*Comuni malarici* — Acquisto chinino di Stato, emette mandato di ufficio.

*Corleto* — Concessione in enfiteusi a Melillo di fondo demaniale, ricorso, dà le deduzioni.

*Giffoni V. P.* Liquidazione debito Fortunato, approva.

*Laurino* — Sclassifica di suolo comunale, approva.

*Moio* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*Montecorvino Rov.* — Autorizzazione a lite per le sorgenti d'acqua, approva.

*Montano* — Indennità commis. esaminatrice concorso medico, ordinanza; vendita piante di castagno e di quercie, approva.

*Montesano* — Fitto locale carcere mandamentale, approva.

*Nocera Inf.* — Illuminazione pubblica, sostituzione di becchi a fiamma libera con quelli ad incandescenza, approva.

*Nocera Superiore* — Tassa esercizi e



rivendite, reclami, accoglie solo quello del D. Giuffrè.

*Palomonte* — Capitolato condotta medica, rinvia.

*Padula* — Estinzione mutuo lire 24600, approva.

*Polla* — Concessione suolo, istanza Medici e Pepe, ordinanza.

*Pollica* — Lite contro fratelli Massarone per rivendita suolo pubblico occupato, ordinanza.

*Pontecagnano* — Regol. polizia rurale, ordinanza.

*Postiglione* — Reg. polizia mortuaria, concessione sepolcri, ordinanza.

*Rofrano* — Reg. per impedire l'infezione della cocciniglia bianca e rossa negli agrumeti, approva.

*S. Angelo Fasanello* — Servizio tesoreria, capitolato, approva.

*Salerno* — Tassa esercizio, reclamo Santoro, respinge.

*Sarno* — Regol. applicazione tassa sui cani, approva; supplenza scuole elementari, approva; regolamento esercizio macello e grotte refrigeranti, approva; regolamento organico per vari servizi comunali, approva; arredamento sale elettorali, approva.

*Scafati* — Spedalità Cafolla all' Ospedale civile di Ancona, ordinanza.

*Sicignano* — Tassa bestiame e focatico 1913, approva.

*Stella Cilento* — Tassa focatico 1913, approva.

*Tegiano* — Trasformazione debito lire 44 mila, approva.

*Tortorella* — Tassa bestiame 1913, tariffa, approva.

*Valva* — Lite Sica-Finiello, chiamata in garanzia del comune, approva.

*Vibonati* — Istanza Apicella per emissione mandato ufficio ordinanza.

*Vietri* — Tassa esercizio, reclami, si accolgono in parte.

## Comm. Prov. di Benef. di Salerno

*Adunanza 23 agosto 1913*

PRESIDENTE - PREF. **Bladier**

**Bilanci 1913** — Approva quelli delle seguenti opere pie: *Auletta*, Conf. S. M. Grazie; *Atrani*, Monte arte lana; *id.*, Op. pia Maddalena; *id.*, Monte M. Proto; *id.*, Monte Marinari; *Agropoli*, Cappella S. M. Costantinopoli; *Baronissi*, Conf. S. M. Grazie di Antessano; *Castel S. Giorgio*,

Conf. S. Biagio di Lanzara; *Camerota*, Cassa prestanze; *id.*, legato S. Severo; *id.*, Legato Marchese di Serra; *id.*, Cong. di Carità; *Casalvelino*, Conf. Monte dei Morti; *Cava*, Conf. Pietà e S. Stefano Protomartire; *Contursi*, Cong. di Carità; *Centola*, Stabilimento Sacramento *id.*, Stabilimento Rosario; *id.*, Stabilimento Purgatorio; *Celle Bulgheria*, Cassa di prestanze; *Giffoni 6 Casali*, Cong. di Carità; *Lustra*, O. P. riunite; *Montecorvino Rovella*, Cong. di Carità; *Moio Civitella*, Cong. di Carità; *Montecorvino Pagliano*, Conf. in S. Bernardino; *Ortodonico*, Conf. Rosario; *Postiglione*, Cong. di Carità; *Positano*, Cong. di Carità; *id.*, Legato Tutino; *Ravello*, Conf. Nome di Gesù; *Roccaploriosa*, Cong. di Carità; *Sarno*, Conf. S. Sebastiano Martire; *id.*, Conf. Immacolata; *Sanza*, Conf. S. M. Neve; *id.* Cassa Prestiti; *Salerno*, Conf. Purificazione in S. Bernardino da Siena; *Salvitelle*, Cong. di Carità; *S. Rufo*, Monte frumentario; *Stella Cilento*, Conf. Monte Morti; *Tramonti*, Conservatorio S. Giuseppe a Tensa.

### Altri affari.

*Angri* — Conf. S. Margherita, lavori di riparazioni a fabbricati, approva; Conf. S. Caterina, aumento stipendio padre spirituale, rinvia con ordinanza.

*Buccino* — Cong. di Carità, istanza Raimondi per affranco di censo a dilazione, rinvia con ordinanza; denuncia di maggiore entrata nel bilancio 1912, prende atto.

*Camerota* — Cong. di Carità, concessione in enfiteusi ex cappella S. Vito, rinvia con ordinanza.

*Castelcivita* — Cong. di Carità, concessione Cappella Concezione al parroco per essere aperta al culto, approva.

*Conca Marini* — Cong. di Carità, Vertenza con gli eredi del barone Anastasio, non approva.

*Controne* — Cong. di Carità, Concorso in graduatoria contro eredi Grimaldi per esproprio fondo Iacolata, approva.

*Cava* — Cong. di Carità, transazione per somma dovuta dai coniugi d' Antonio e Iovino, approva; Rinnovazione titoli dei redditi di Capri e Anacapri, approva.

*Felitto* — Cong. di Carità, pagamento rateale debito verso lo stato, approva.

*Furore* — Cong. di Carità, acquisto rendita pubblica, approva.

*Giffoni 6 Casali* — Cong. di Carità, separazione di patrimonio con l'ospedale A-



bate Conforti, traslazione di titoli, approva.

*Laurino*, — Cong. di Carità, donazione Sernicola, parere favorevole.

*Mercaio S. S.* — Conf. Sacramento e Rosario di Spiano, storno di fondi, approva; accomodi al cancello della terrasantana, approva; riscossione di censo, acquisto di rendita, approva; tariffa trasporti cadaveri, approva; decadenza dei fratelli e sorelle morosi, approva; tariffa per iscrizione al sodalizio, approva; regolamento pel servizio di accompagnamento funebre, approva; affranco censi ed impiego in acquisto di rendita pubblica, approva; affranco censi Mari e Villari approva; denaro votivo alla Madonna, approva; spesa per rinnovazione di titoli, approva; elenco occupatori di suolo, approva.

*Montecorvino Rovella* — Cong. di Carità, transazione con Troisi per pagamento di spese giudiziarie, rinvia per istruttoria; iscrizione del Segretario Garzilli alla Cassa di previdenza, approva.

*Oliveto Citra* — Cong. di Carità, rettifico ruolo imposta fondiaria, approva.

*Ottati* — Cong. di Carità, Tassa manomorta, prelevamento riserva, approva.

*Palomonte* — Cong. di Carità, storno di fondi per rivalsa spese tesoriere, approva.

*Pagani* — Cong. di Carità, affranco censo bollare, approva; affranco di due censi bollari, approva.

*Pellezzano* — Conf. Crocifisso e Rosario, assegno al tesoriere, approva; assegno al Segretario, approva.

*Rofrano* — Cong. di Carità, Ricovero Losinno nell'Orf. Umberto I di Salerno, rinvia gli atti alla amm.; giudizio contro Pranzini Giuseppe, rinvia per istruttoria.

*Salerno* — Cong. di Carità, prelevamento somma per acquisto di rendita, approva; prelevamento riserva per varie spese, approva; Asilo di mendicizia, riparazioni al fabbricato, approva; Conservatorio Montevergine, remunerazione alla servente Torre, approva; storno fondi bilancio 1912, approva; Conservatorio Orfane Gesù Sacramentato, restauro casa in via Duomo, rinvia con ordinanza.

*Sarno* — Cong. di Carità, medicinali ai poveri pel 1912, approva; istanza Vastola Francesco per costruzione nuova macchina irrigatoria fondo Tuoro, rinvia con ordinanza; Conf. Monte dei Morti, modifiche all'organo, ordinanza.

*S. Angelo Fasanella*, Cong. di Carità,

lavori al tetto del conservatorio, rinvia con ordinanza; concessione in enfiteusi dei locali del trappeto in via Scorza, rinvia con ordinanza.

*S. Egidio* — Cong. di Carità, convenzione con gli ospedali di Napoli per ricovero di ammalati poveri, approva.

*S. Marzano* — Cong. di Carità, pagamento al vescovo per visita alla Chiesa, non approva; Monte pegni, regolamento, rinvia con ordinanza.

*S. Valentino Torio* — Cong. di Carità, concessione in enfiteusi di due appezzamenti, approva con condizione.

*Tramonti* — Asilo di mendicizia, spese di stampa, prelevamento riserva, rinvia per istruttoria; Cong. di Carità, vendita bosco Tollito, autorizzazione sindaco concorrere asta, si respinge.

*Vallo* — Asilo infantile, collaudo di lavori all'edificio, approva.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 luglio al 15 agosto 1913)

*Conti comunali approvati* — Nocera Superiore 1910-1911, Praiano 1904; Rutino 1899-1900.

*Conti di opere pie approvati* — Capaccio, Cong. di Carità, 1909-1911.

### Altri affari.

*Amalfi* — Lavori all'acquedotto potabile, modifica al capitolato, esprime parere favorevole.

*Albanella* — Conferma in carica tesoriere. capitolato, approva.

*Atrani* — Cong. di Carità, tesoreria, approva.

*Calvanico* — Cong. di Carità. Servizio di tesoreria affidato all'esattore, approva.

*Campagna* — Conto 1906 (1.<sup>o</sup> periodo, rinvia per istruttoria; conti 1903-1907. compilazione di ufficio, liquida il compenso al commissario; conti 1903-1907, gratificazione amministratori e tesoriere, rinvia con ordinanza; Conf. S. Maria la Neve, nomina tesoriere, approva.

*Capaccio* — Cong. di Carità, revisione contabilità e liquidazione di residui, liquida il compenso al commissario.

*Castelcivita* — Capitolato per la pubblica illuminazione, rinvia con osservazioni.

*Cava* — Progetto di acquedotto, modifica capitolato, esprime parere favorevole.

*Cicerale* — Cong. di Carità, servizio di tesoreria affidato all'esattore, approva.



*Corbara* — Cong. di Carità, cauzione tesoriere, non approva.

*Controne* — Cong. di Carità, servizio tesoreria, rinvia gli atti.

*Corleto Monforte* — Servizio di tesoreria, cauzione, parere favorevole.

*Eboli* — Svincolo cauzione ex tesoriere comunale la Francesca, approva.

*Laviano* — Conf. SS. Rosario, compilazione di ufficio conti 1904 al 1912, liquida il compenso al commissario.

*Mercato S. S.* — Cong. di Carità, nomina del tesoriere, approva; Conf. Sacramento e Rosario di Spiano, nomina tesoriere, appr va.

*Montecorvino Pugliano* — Acquedotto, modifica capitolato, parere favorevole.

*Nocera Inf.* — Rimborsò quote inesigibili all'esattore, approva.

*Olevano* — Servizio di tesoreria, cauzione, non approva allo stato degli atti.

*Postiglione* — Tesoreria comunale cauzione, non approva; Capitolato illuminazione elettrica, rinvia con ordinanza.

*Rutino* — Cong. di Carità, nomina tesoriere, rinvia con ordinanza.

*S. Angelo Fasanello* — Servizio di tesoreria, parere favorevole.

*S. Mauro la Bruca* — conto 1906-1912, ordina compilazione di ufficio; Cong. di Carità, nomina tesoriere, approva.

*S. Rufo* — Cong. di Carità, cauzione servizio di tesoreria, approva.

*Salerno* — Lavori suppletivi nuovo cimitero, parere favorevole.

*Scala* — Servizio di tesoreria, approva con condizioni.

*Tramonti* — Conf. SS. Nome di Gesù, nomina tesoriere, approva.

*Vallo* — Capitolato illuminazione elettrica, modifiche, parere favorevole.

*Valle dell'Angelo* — servizio di tesoreria, si insiste per la compilazione del capitolato; Compenso Pandolfi per compilazione ufficio conto 1902, liquida.

## Concorsi, Aste, appalti

### Concorsi

*Comune di Gioi* — Segretario comunale, stipendio annuo 960, termine presentazione documenti 5 settembre 1913.

*Comune di Latera* — Segretario comunale, stipendio lire 2150, termine presentazione documenti 20 agosto 1913.

*Amm. Prov. di Caserta* — Concorso ad un posto di 1° ragioniere della Amm. della

Provincia di Terra di lavoro. Stipendio annuo lire 3800, con due aumenti sennnali e diritto a pensione. Età non superiore a 40 anni. Termine pres. doc. 15 Settembre 1913.

## Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale.

Con R.º Decreto 24 Luglio 1913, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 detto, sono stati indetti gli esami scritti pel conseguimento della patente di segretario comunale, che avranno luogo presso tutte le Prefetture del Regno nei giorni 15, 16 e 17 e seguenti del Dicembre venturo in base alle norme del Regolamento della legge Com. e Prov. 12 Febbraio 1911 N. 297.

L'esame è scritto ed orale e verterà tutte materie indicate nell'alligato N. 7 del reg. predetto.

Almeno 20 giorni prima dell'esame, cioè non oltre il 25 Novembre p. v. gli aspiranti debbono far pervenire a questa Prefettura la loro domanda in carta bollata da cent. 60 corredata dei seguenti documenti:

1. Certificato di nascita legalizzato dal quale risulti che il concorrente avrà compiuti gli anni 21 alla data degli esami.

2. Certificato di cittadinanza italiana;

3. Certificato penale di data non anteriore di tre mesi a quella degli esami;

4. Certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal Sindaco del Comune di origine e del Sindaco degli altri comuni in cui l'aspirante ha dimorato durante l'ultimo triennio;

5. Certificato di licenza liceale o di licenza di Istituto Tecnico o diploma di scuola normale superiore;

6. Bolletta dell'Ufficio del Registro, comprovante il pagamento della tassa di L. 40.

I documenti indicati ai numeri 1, 2 e 4 dovranno essere legalizzati, quello al N. 1 dal Presidente del Tribunale, e quello ai numeri 2 e 4 dal Prefetto della Provincia ove siano rilasciati da autorità comunali di Provincia diversa da quella di Salerno.

IL PREFETTO — **Bladier**

### Aste

*Comune di Galdo* — Vendita legnami bosco Massa e Terzo del Palazzo. Esperimento a candela vergine, che avrà luogo nella Prefettura di Salerno alle ore 10 del 13 Settembre 1913 in diminuzione della base d'asta da L. 8391,28. Cauzione provvisoria lire 1000.



# BOLLETTINO AMMINISTR. DELLA PROVINCIA DI SALERNO

## IL NOSTRO PROGRAMMA

Nel 1.º semestre della sua istituzione, il "Bollettino", mantenendo il programma impostosi, ha pubblicato leggi importanti, fra le quali quella sulle sovrimposte comunali e provinciali, quella sulla cittadinanza, quella sulle farmacie, la legge elettorale politica, la legge regolante il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, illustrando le varie disposizioni positive con opportuni richiami e larghi commenti.

Sono stati pubblicati altresì regolamenti, regi decreti, circolari diramate dai vari ministeri e dal Prefetto di Salerno, tenendo sempre riguardo di riuscire utile alle amm. locali della Provincia di Salerno sia col tenerle al corrente con le vigenti disposizioni, sia dando loro modo di rintracciarle con facilità.

Nelle parte II e III il "Bollettino", oltre alle notizie e comunicazioni alle dette amm., ha riportate le decisioni importanti dei consessi di tutela e contenziosi della Provincia ed ha pubblicato una serie di studi e di commenti pratici a leggi, a regolamenti, a statuti organici. In copertina finalmente sono stati pubblicati integralmente gli ordini del giorno dei consessi amministrativi ed hanno trovato posto altre rubriche di evidente utilità.

La direzione per ottenere tale intento non ha risparmiato lavoro e non mancherà di continuare nello svolgimento del programma impostosi, sicura di esser consigliata ed assistita da privati e da amministrazioni.

Nel ringraziare pertanto quanti hanno col consiglio e con la propaganda agevolata l'opera sua, la Direzione è costretta, dovendo assolvere ai propri impegni di finanza, di pregare le seguenti amm. comunali e di istituzioni di pubblica beneficenza, di affrettare l'invio del modico importo dell'abbonamento, mercè vaglia cartolina diretto alla Direzione del Bollettino, R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno.

*Amm. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento inviando la scheda di adesione.*

*Comuni:* Atena, Buonabitacolo, Buccino, Calvanico, Campagna, Contursi, Corleto Monforte, Camerota, Campora, Castelnuovo Cilento, Celle Bulgheria, Cicerale, Fisciano, Furore, Felitto, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Maiori, Montesano sulla Marcellana, Monteforte Cilento, Ottati, Ortodonico, Praiano, Pertosa, Pisciotta, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roscigno, Roccadaspide, Roccagloriosa, S. Mango Piemonte, Salvitelle, S. Arsenio, S. Angelo Fasanella, S. Giovanni a Piro, Stella Cilento, Tegiano, Torre Orsaia, Vietri sul Mare.

*Opere pie* — Controne, Cong. di Carità; Serre, Cong. di Carità; Montano Antilia, Cong. di Carità; Stio, Cong. di Carità; Salerno, Conf. di S. Pietro in Vincolis. Rofrano, Cong. di Carità; Montecorvino Pugliano, Cong. di Carità; Lustra, Cong. di Carità; Olevano, Cong. di Carità; Ortodonico, Cong. di Carità.

*Privati* — Biagio Guercio, segretario comunale di Ascea.

*Amm. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento trattenendo tutti i numeri finora pubblicati del "Bollettino",*

*Comune di Auletta,* Albanella, Altavilla Silentina, Alfano, Ascea, Bellosguardo, Castel S. Giorgio, Corbara, Casaletto Spartano, Controne, Cannalonga, Castel Rnggiero, Centola, Cuccaro Vetere, Giffoni sei Casali, Galdo, Gioi, Laviano, Laurino, Laurito, Licusati, Monte S. Giacomo, Morigerati, Magliano Vetere, Moio Civitella, Nocera Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Polla, Petina, Postiglione, Perito, Perdifumo, Piaggine Soprane, Romagnano al Monte, Rofrano, Rutino, S. Marzano sul Sarno, Sauza, Sapri, S. Marina, S. Pietro al Tanagro, Serre, S. Menna, Sacco, Salento, Serramezzana, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Tramonti, Torraca, Tortorella, Trentinara, Torchiara, Vibonati, Valle dell'Angelo.

*Congregazioni di Carità di S. Egidio M. A., Nocera Inferiore, Montesano, Laureana, Giffoni V. P., Castel S. Lorenzo, Castel S. Giorgio, Castiglione del Genovesi, Altavilla, Atrani, Felitto, Padula, Sapri, Siano, Scafati, Pollica, S. Rufo, Contursi, Rofrano, Omignano, Ortodonico, Baronissi, Campagna, Agropoli, Tegiano, Sala Consilina.*



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

## SOMMARIO

**Parte I.** — 77. *Attuazione dei ruoli provinciali dei maestri elementari (Reg. 1.° agosto 1913)* — 78. *Consolidamento dei contributi comunali e condizioni dei comuni che cedono o mantengono l'amministrazione delle proprie scuole. (Reg. 1.° agosto 1913 num. 929).* — 79. *Contributi dei comuni per l'istruzione elementare e popolare.* — 80. *Applicazione art. 28 legge 17 luglio 1890 num. 6972 alle obbligazioni emesse dalle società assuntrici dei servizi marittimi.* — 81. *Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa, gratuito patrocinio.* — 82. *Obligo di invio di copie di ogni convenzione all'archivio notarile distrettuale.* — 83. *Telegramma conforme, istituzione.* — 84. *Riscossione dei premi e pagamento delle indennità per conto dell'istituto nazionale delle Assicurazioni.* — 85. *Esattori, pagamento di stipendi ai maestri ed agli insegnanti comunali.*

Notiziario, Recensioni, Concorsi, Aste (*in copertina*).

**Si prevencono i nostri abbonati che, a cominciare del 20 CORRENTE, nel caso che non ci sia stato ancora inviato l'importo dell'abbonamento pel corrente anno, spediremo per la riscossione un assegno postale di lire 6,40, e rivolgiamo fin d'ora la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non creare imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

Salerno — Premiata Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°



# NOTIZIARIO

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 31 agosto 1913)

Amalfi — Modifica al capitolato acqua potabile, approva.

Atrani — Congrega Carità, nomina tesoriere, approva.

Bonifica Sarnese — espropriazione, approva.

Bonifica Agro Nocerino — Lavori urgenti nei torrenti Canalone ed altri, approva.

Castelcivita — Capitolato per la pubblica illuminazione, approva con osservazioni.

Eboli — Svincolo cauzione ex-tesoriere la Francesca, approva; Progetto edificio scolastico, approva.

Ferrovia Circumvesuviana — Esproprio Moscardello, autorizza svincolo.

Giungano — Cauzione tesoriere quinquennio — 1913-1917, approva.

Pagani — Congrega Carità, ricorso tesoriere Carrelli, non trova luogo a decidere.

Salvitelle — Congrega Carità, auzione del tesoriere, approva.

Sicignano — Lavori suppletivi al palazzo Municipale, approva.

S. Rufo — Congrega Carità, servizio tesoreria, approva.

Valle dell'Angelo — Compilazione d'ufficio conto 1902, compenso all'incaricato.

*Conti comunali approvati* — Olevano sul Tusciano 1911 — Cicerale 1897 — Atrani 1903-1904 — Campagna 1903-1905.

*Conti di Opere Pie approvati* — Agropoli, Monte Frumentario 1905-1909 — Casaletto Spartano, Monte Pecuniario 1906 — Idem, Monte Frumentario 1903-1905 — Polla, Confraternita S. Francesco d'Assisi, conti 1903-1905.

## Giunta Provinciale Amm. di Salerno

*Seduta del 28 e 29 agosto*

**PRESIDENZA: PREF. Bladier**

*Bilanci approvati* — Cuccaro Vetere, Omignano, Santomena, S. Marina, Salvitelle, Torchiara.

## *Affari diversi.*

Ascea — Vendite cereali demanio Stanfella, approva.

Auletta — Regolamenti impiegati, approva.

Albanella — Mandato d'ufficio, ordinanza.

Amalfi — Impianto telefono, approva.

Angri — Regolamento giardini pubblici, rinviata.

Angri — Prestito cambiario L. 10.000, approva.

Agropoli — Concessione suolo Angrisani, approva.

Baronissi — Contratto ditta Santoro per illuminazione, approva.

Castel Ruggiero — Servizio ostetrico, approva.

Casalvelino — Accettazinne mutuo L. 13100, approva.

Castel Ruggiero — Concessione enfitteutica, approva.

Cava dei Tirreni — Reclamo Manicomio V. E. II, accoglie.

Cetara — Iscrizione elenco strade accesso stazione Vietri, approva.

Colliano — Concessione suolo, ordinanza.

Corbara — Stipendio arretrati ex medico condotto, emette mandato d'ufficio.

Castel S. Giorgio — Istituzione Ufficio Stato Civile nella contrada Lanzara, approva.

Eboli — Devoluzione canoni enfitteutici, approva.

Galdo — Vendita d'un vano, ordinanza.

Giungano — Modifica condotta medica, approva.

Giffoni V. P. — Mutuo di L. 92070,53, approva.

Giffoni Sei Casali — Regolamento organico, approva.

Laurito — Regolamento impiegati, approva.

Montecorv. R. — Tariffa tassa esercizio e rivendita 1913, approva.

Nocera Inf. — Spedalità Vicedomini, ordinanza.

Regolamento servizio spazzamento, approva.



Ogliastro — Regolamento impiegati, approva.

Oliveto Citra — Dritto fida, denunzia nuovo contratto, approva.

Pontecagnano — Regolamento impiegati, ordinanza.

Petina — Regolamento organico istituzione guardie campestri, approva.

Padula — Regolamento impiegati, approva.

Palomonte — Capitolato condotta medica, approva.

Pertosa — Mutuo di L. 1500 col Monte Pecuniario, ordinanza.

Roccagloriosa — Tassa famiglia 1913, approva.

Salerno — Aumento stipendio segretario Capo, approva.

Scafati — Acquisto suolo per edificio scolastico, approva.

Scafati — Trasformazione mutuo, approva.

Sarno — Capitolato speciale manutenzione acquedotto, approva.

S. Marina — Tariffa tassa esercizio, approva.

S. Marina — Contributo arretrato verso il M. Pensioni Insegnanti, emette mandato d'ufficio.

Stella Cilento — Tariffa daziaria, approva.

Stella Cilento — Regolamento tassa valor locativo, approva.

S. Giovanni a Piro — Tassa sul bestiame, approva.

S. Giovanni a Piro — Vendita legname, approva.

Tortorella — Tassa focatico 1913, eccedenza, approva.

Tortorella — Modifica pianta organica approva.

Torre Orsaia — Chiesa Ricettizia, devoluzione rendite, approva.

Vallo Lucano — Carcere mandamentale, concorso spesa, emissione mandato ufficio.

Vietri sul Mare — Condotta Medica, ordinanza.

## Giunta Prov. Amministrative

*Seduta del 11 e 12 settembre 1913*

PRESIDENZA giorno 11 Bladier  
e giorno 12 Emina

Bilancio 1913 approvato:  
Oliveto.

Angri — Tariffa daziaria, modifiche.

Ascea — Cessione al Comune di Ceraso di zone comunali, approva.

» Vendita grano del fondo demaniale Stanfella, approva.

Bellosguardo — Capitolato per la pubblica illuminazione, approva.

Campagna — Ufficio stato civile nella frazione Serradarce, approva.

Castelcivita — Affranco canone, approva.

Castel S. Giorgio — Provvista acqua potabile, approva.

Corbara — Regolamento tassa cani, approva.

Caggiano — Regolamento impiegati, approva.

Corleto Monforte — Regolamento fida pascolo, modifiche, approva.

Eboli — Svincolo cauzione provvisoria La Francesca, approva.

Giffoni V. Piana — Pagamento somma impresa Tortorella, approva.

Giffoni Sei Casali — Appalto pubblica illuminazione, approva.

Maiori — Aumento stipendio al Segretario, approva.

» — Mutuo di lire 8000 per lavori acquedotto, id.

Mercato S. Severino — Progetto allargamento strada « Monticelli », approva.

id. — Taglio pianta fondo S. Giovanni, approva.

Nocera Inferiore — Costruzione edificio scolastico, approva.

Olevano sul Tusciano — Mutuo di lire 5985,45, approva.

id. — Concessione gratuita illuminazione, approva.

Petina — Progetto per l'edificio scolastico, approva.

Roccapiemonte — Provvista acqua potabile, approva.

Rofrano — Transazione con Salsa Aniello, approva.

Salento — Tassa bestiame 1913, approva.

Salerno — Capitolato condotte mediche del suburbio, approva.

Sarno — Vendita legname nelle selve Porea, approva.

Sassano — Mutuo di lire 18200. approva.

S. Egidio M. — Regolamento organico, ordinanza.

S. Mango Piemonte — Reg.<sup>o</sup> organico, ordinanza.

S. Marzano sul Sarno — Spedalità Poliferno, ordinanza.

Siano — Provvista acqua potabile, approva.



S. Valentino Torio — Aumento lampade per pubblica illuminazione, approva.

Santa Marina — Spedalità Braudi Luigi, approva.

Tramonti — Capitolato condotta medica, approva.

Torchiaro — Mutuo di lire 60000, approva.

Vietri sul Mare — Mutuo di lire 10,000 a pareggio del bilancio, approva.

## Concorsi, Aste, appalti

### Concorsi.

*Comune di Cesa* — Capo delle guardie campestri, stipendio annuo lire 1200, età non superiore 45 anni. Termine presentazione documenti 30 settembre 1913.

*Comune di Bari* — Segretario generale —

stipendio lire 7000, con diritto a tre aumenti quinquennali del decimo. Concorso per titoli e per esame. Età non superiore 40 anni, fatta eccezione per i concorrenti provenienti da pubbliche amministrazioni. Termine presentazione documenti 30 settembre 1913.

### Aste.

*Comune di Amalfi* — Lavori all'acquedotto potabile. L'incanto avrà luogo alle ore 10 del 24 settembre 1913 presso il municipio di Amalfi, a schede segrete. Deposito provvisorio lire 1500.

*Comune di Laurino* — Vendita dei legnami del bosco Valle del Lago, 1.º incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R.ª Prefettura di Salerno il 3 ottobre p. v. — Base d'asta lire 13623,36: deposito provvisorio lire 1362,33.

---

## PUBBLICAZIONI

---

**Avv. Gennaro Greco, segretario al municipio di Salerno, Manuale teorico e manuale pratico per gli esami di abilitazione all'ufficio di segretario comunale.** Vendibili presso l'autore il primo per lire 5 ed il secondo per lire 6.

Nel primo di questi manuali viene svolto con intendimento teorico il programma stabilito dai rr. dd. 23 giugno 1904 N.º 393 e 24 gennaio 1907 N.º 28 per gli esami pel conseguimento delle patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale. Il secondo manuale, che è anche una utilissima e sicura guida per i segretari e ragionieri dei comuni, delle provincie e delle opere pie, è compilato con intendimento essenzialmente pratico, e tiene conto di tutte le leggi pubblicate fino alle più recenti, agevolando il compito di detti funzionari con svariati formulari attinenti a tutti i rami della pubblica amministrazione.

Il nome dell'autore ci dispensa di aggiungere altro per raccomandare le cennate pubblicazioni.

**Nuovo testo unico della legge com. e prov. del 21 Maggio 1908 N.º 269,** modificato con le leggi successive. Firenze, Biblioteca di legislazione amm., Via del Prato 54, lire 2,25.

In questa pubblicazione, utilissima anche per un diligente e copioso indice alfabetico-analitico, sono coordinate in unico testo le disposizioni del testo unico del 1908 con le leggi successive.

N. B. *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 86. *Requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali.* — 87. *Diritti di segreteria, nuova tariffa notarile per la liquidazione dei medesimi.* — 88. *Tessera di riconoscimento, rilascio di certificati.* — 89. *Manifesti per esame innanzi al Pretore. Pubblicazione.* — 90. *Esame dei registri ferroviarii da parte delle aziende daziarie.* — 91. *Stato civile, matrimoni dei militari.*

**Parte III.** — *Orfanatrofi, istituti di educazione e d'istruzione professionale a favore di fanciulle e fanciulli poveri (con note).*

**Notiziario, Concorsi, Aste, Pubblicazioni, ecc. (in copertina).**

---

**Si prevencono i nostri abbonati che, a cominciare dal 1.º ottobre corr., spediremo per la riscossione un assegno postale di lire 6,40 e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Consiglio di Prefettura

(dal 1° al 15 settembre 1913)

Altavilla Silentina — Cimitero — Capitolato — modifiche — avviso favorevole.

Amoresano Tommaso — Svincolo polizza — approva.

Avallone Agnello — Espropriazione — approva.

Bonifica Alento — Svincolo polizza n.º 15829 -- parere favorevole.

id. id. id. Musto Guglielmo — idem.

Ceriello Luigi — Strada Nazionale n. 55 — Espropriazione — approva.

Eboli — Progetto edificio Scolastico — approva.

Laurino — Locazione difesa Pruno — Capitolato — rinvia per rettifiche.

Mascariello Michele — espropriazione — autorizza svincolo.

Nocera Superiore — Arciconf. SS. Rosario in Materdomini — Atti d'asta per vendita del fondo S. Barbara — si dà parere per l'annullamento.

Ogliastro Cilento — decadenza appalto daziario Vecchio — si dichiara la decadenza

Olevano sul Tusciano — Servizio Tesoreria — Cauzione — non si accetta.

Roccapiemonte — Dazio consumo — Capitolato d'appalto — parere favorevole.

Rutino — Congrega Carità — nomina Tesoriere — ordinanza.

Sapri — Capitolato speciale per appalto lavori macello — parere favorevole.

Speranza Filippo — 3º Tronco Provinciale 225 — si chiedono chiarimenti.

S. Cipriano Picentino — Congrega Carità, nomina tesoriere — ordinanza.

S. Pietro al Tanagro — Nomina e cauzione tesoriere — approva.

Tramonti — Compilazione elenco dei poveri — approva.

*Conti comunali approvati:* Atrani — 1905 e 1906 — Galdo 1897 al 1904.

*Conti di Opere Pie approvati:* Camerota — Opera Pia S. M. Annunziata — O. P. S. Antonio di Velade — Legato Serra — O. P. S. Maria della Pietà — O. P. SS. Rosario — O. P. S. Vito — O. P. Legato Marchese — conto 1907.

Pellezzano — Congrega di Carità — conto 1904; Ottati — Monte Frumentario — conto 1903; Salerno — Congreghe Riunite, conto 1905.

## Giunta Prov. Amministrativa

Seduta del 25 e 26 settembre 1913

PRESIDENZA - PREF. Bladier

Bilanci 1913 approvato: Galdo — Rinviati con ordinanza: Stella Cilento.

Amm. Prov. — Concessione comune Cacciopio attraversare suolo stradale — approva.

Ascea — Consolidamento spesa per l'istruzione — approva.

id. lite coi Fratelli Palumbo — approva.

id. Indennità R. Commissario id.

Buonabitacolo — Debito verso la Tipografia Fruscione — emesso mandato d'ufficio.

Buccino — Fitto di locali per anni 9 — approva.

Bracigliano — Modifiche al Bilancio 1913 — approva.

Caggiano — Aggiunta alla tariffa daziaria — approva.

Castelruggiero — Mutuo di L. 300 con la Congrega di Carità — approva.

Castel S. Lorenzo — Tariffa daziaria — approva.

Cava dei Tirreni — Aumento contributo allo stato per la scuola tecnica — approva.

Cicerale — Trasformazione prestiti — approva.

Giffoni V. P. — Mutui per gli edifici scolastici — approva.

Minori — Impianto telefono — approva.

Mercato S. Severino — Spedalità Bassari — emette mandato d'ufficio.

Montano Antilia — Indennità commissione esaminatrice ricorso.

Olevano — Mutuo cambiario di L. 3000 — ordinanza.

Pellezzano — Tassa esercizio — reclamo — ordinanza.

Perito — Classifica dei contribuenti per la tassa di famiglia — approva.

Ravello — Tassa bestiame 1913 — approva.

Sala Consilina — Regolamento impiegati — ordinanza.



Salerno — Progetto costruzione allacciamento borgata Fucarto di Giovi — approva.

Sapri — Mutuo di L. 140,000 per l'acquedotto — ordinanza.

Tegiano — Mutuo di L. 412,000 per l'acquedotto — approva.

Trentinara — Sistemazione finanziaria — approva,

Torre Orsaia — Canonici telegrafici — approva.

Tramonti — Mutuo di L. 82,000 — id.

Vietri sul Mare — Mutuo per la costruzione dell'edificio scolastico — approva.

## Concorsi, Aste, appalti

### Concorsi.

*Comune di Bisceglie* — Vice segretario, stipendio lire 2400; Ragioniere, stipendio lire 2400; applicato di 1.<sup>a</sup> classe, stipendio

lire 1700; applicato di 2.<sup>a</sup> classe lire 1400. Tre aumenti sessennali del decimo. Età non superiore 38 anni — Termine presentazione documenti 10 ottobre 1913.

### Appalti.

*Comune di Laurino* — Vendita dei legnami del bosco Valle del Lago — 1.<sup>o</sup> incanto a candela vergine da sperimentarsi presso la R. Prefettura di Salerno il 3 ottobre p. v. — Base d'asta lire 13623,36, deposito provvisorio lire 1362,33.

*Comune di Galdo* — Col 6 ottobre 1913 seguono i fatali per l'aumento del ventesimo per la vendita del legname del bosco Massa e Terzo del Palazzo del Comune di Galdo, aggiudicato provvisoriamente al sig. Angelo Mirra per lire 14200. L'offerta da farsi alla Prefettura di Salerno dovrà essere corredata del deposito di lire 1420.

---

## PUBBLICAZIONI

---

MUTI AVV. RAFFAELE — **Mutui di favore per costruzione di opere relative a provvista di acqua potabile.** — Como, Tipografia Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. — L. 1,50.

Una provvida legge del giugno 1911, accorda ai Comuni eccezionali condizioni di favore per l'assunzione di mutui destinati alla costruzione di opere relative a provvista di acqua potabile.

Di tali mutui ne vennero concessi sinora, in meno di due anni dalla promulgazione della legge, per più di 80 milioni di lire, il che dimostra il vigoroso impulso che la benefica legge ha impresso ad un importante servizio cui si ricollega tanta parte del benessere e della ricchezza nazionale.

Però la legge sopracitata, come in generale tutte le leggi italiane, presenta qualche difficoltà di interpretazione e di procedura, se presa così nuda come pubblicata, senza il corredo delle circolari e delle disposizioni ministeriali spiegate venute in seguito.

Opportunamente quindi l'avv. Raffaele Muti, Segretario della nostra Prefettura, pubblica una piccola guida pratica per i Comuni, che volendo approfittare dei benefici concessi dalla legge, desiderano vedere le pratiche per la concessione dei mutui passare attraverso le pastoie burocratiche esattamente complete.

Il manualetto, redatto colla competenza che all'avvocato Muti proviene dall'ufficio, fa parte dell'apprezzata Raccolta giuridico-amministrativa della Casa Editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. di Como ed è in vendita al prezzo di L. 1,50.

OTT. AVV. CARLO — **La imposta sui fabbricati, sui terreni e sulla ricchezza mobile.** — Como, Tip. Ed. Ostinelli di C. Nani e C. — L. 1.



E' una opportuna pubblicazione, nella quale le nozioni pratiche sulla materia sono completate da ampie note di giurisprudenza.

N. B. *Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.*

## BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvertono le sottoindicate amministrazioni che a cominciare dal 1.<sup>o</sup> ottobre p. v. sarà inviato, per la riscossione, un assegno postale di lire 6,40, importo dell'abbonamento al « Bollettino » pel corrente anno e delle spese postali.

La Direzione rivolge fin d'ora la preghiera di voler provvedere al pagamento dell'assegno stesso, chiedendo venia se per esigenze di amministrazione è costretta a ricorrere a questo mezzo.

*Ann. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento inviando la scheda di adesione.*

*Comuni:* Atena, Buonabitacolo, Buccino, Calvanico, Campagna, Contursi, Camerota, Campora, Celle Bulgheria, Felitto, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Maiori, Montesano sulla Marcellana, Monteforte Cilento, Ottati, Ortodonico, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Ravello, Roscigno, Roccadaspide, Roccagloriosa, S. Mango Piemonte, Sassano, Salvitelle, S. Arsenio, S. Angelo Fasanello, S. Giovanni a Piro, Stella Cilento, Tegiano, Torre Orsaia, Vietri sul Mare.

*Opere Pie* — Controne, Cong. di Carità; Serre, Cong. di Carità; Montano Antilia, Cong. di Carità; Stio, Cong. di Carità; Salerno, Conf. di S. Pietro in Vincolis, Rofrano, Cong. di Carità; Montecorvino Pugliano, Cong. di Carità; Lustra, Cong. di Carità; Olevano, Cong. di Carità; Ortodonico, Cong. di Carità.

*Privati* — Biagio Guerci, segretario comunale di Ascea.

*Ann. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento trattenendo tutti i numeri finora pubblicati del « Bollettino ».*

*Comune di Auletta,* Albanella, Altavilla Silentina, Alfano, Ascea, Bellosguardo, Corbara, Casaletto Spartano, Controne, Cannalonga, Castel Ruggiero, Centola, Cuccaro Vetere, Giffoni sei Casali, Galdo, Gioi, Laviano, Laurino, Laurito, Licusati, Monte S. Giacomo, Morigerati, Magliano Vetere, Moio Civitella, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Polla, Petina, Postiglione, Perito, Perdifumo, Piaggine Soprane, Romagnano al Monte, Rofrano, Rutino, S. Marzano sul Sarno, Sanza, Sapri, S. Marina, Serre, S. Menna, Sacco, Salento, Serramezzana, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Tramonti, Torraca, Tortorella, Trentinara, Torchiara, Vibonati, Valle dell'Angelo.

*Congregazioni di Carità di S. Egidio M. A.,* Nocera Inferiore, Montesano, Laureana, Giffoni V. P., Castel S. Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Altavilla, Atrani, Felitto, Padula, Siano, Pollica, S. Rufo, Contursi, Rofrano, Ortodonico, Baronissi, Tegiano, Sala Consilina.



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 92. *Calendario dei giorni festivi, per gli effetti civili* (R. D. 4 agosto 1913 N. 1027). — 93. *Bilanci comunali 1914.* — 94. *Strumenti metrici a scopo di insegnamento.* — 95. *Elezioni politiche, buste elettorali.* — 96. *Elezioni politiche, dichiarazione di candidatura.* — 97. *Certificati elettorali, art. 51 legge.*

**Parte II.** — *Provincia di Salerno — N. progressivo delle sezioni elettorali con indicazione del capoluogo della sezione secondo l'ordine della tabella di circoscrizione del collegio.*

**Parte III.** — *Case di ricovero, d'industria, d'inabili al lavoro — Modello di statuto (con note).*

**Notiziario, Concorsi, Aste, Pubblicazioni, ecc. (in copertina).**

---

**Si prevengono i nostri abbonati che, a cominciare dal 1.º corr., sarà spedito per la riscossione un assegno postale di lire 6,40 e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---

Salerno — Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 30 settembre 1913)

*Sanza* — Cassa prestiti — dilazione all'ex tesoriere De Stefano per pagamento di fondo di cassa — approva.

*Bonifica Nocerina* — Espurgo alveo comune, espropriazione, approva.

*S. Valentino Torio* — Confraternita Rosario di Casatori, svincolo cauzione ex tesoriere, non approva.

*Tramonti* — Conf. 3.<sup>a</sup> ordine di S. Francesco — servizio tesoreria, non approva.

*Tegiano* — Cong. di Carità, Conto ex tesoriere Trezza e Cantelmo, approva.

*Galdo* — Conto 1900 al 1907, approva.

*Sicignano* — Conti comunali 1899 a 1911, liquidazione di compenso all'incaricato di compirli. Assegna lire 400.

*Montano Antilia* — Cong. di Carità, servizio di tesoreria, approva.

*Pellezzano* — Cong. di Carità, conti 1904-1905, approva.

*Amalfi* — Asilo infantile, capitolato tesoreria, approva.

*Roccagloriosa* — Abilitazione a commesso daziario di Caruso Ferdinando, approva.

*Sanza* — Cassa Prestiti, conferma tesoriere, approva.

*Cava dei Tirreni* — Acquedotto Ausino, schema di contratto di appalto, parere favorevole.

*S. Mauro Cilento* — Conf. S. M.<sup>a</sup> Grazie, nomina tesoriere, approva.

*Giffoni V. P.* — Progetto suppletivo di consolidamento frane frazione Corticelle, parere favorevole.

*Sacco* — Cong. di Carità, conto 1904, approva.

*Castelruggero* — Cong. di Carità, conto 1908 e 1909, approva.

*Acerno* — Conf. Addolorata, riaffitto di fondi, approva.

*Eboli* — Ospedale civile, conto 1910, approva.

*Contursi* — Cong. Carità, conferma provvisoria del tesoriere, non approva.

## Giunta Prov. Amministrativa

*Le adunanze del 9 e 10 corrente sono state rinviatae.*

## Comm. Prov. di Beneficenza

*L'adunanza del 27 ottobre è stata rinviata.*

## Concorsi, Aste, appalti

*Esami di abilitazione alle funzioni di commesso ed agente daziario* — Avranno luogo entro il mese di Novembre p. v. nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno. Gli aspiranti dovranno presentare entro il 15 corr. la domanda corredata dell'atto di nascita, del certificato penale e del certificato di buona condotta.

## Appalti.

*Comune di Laurino* — 2.<sup>o</sup> incanto vendita legname bosco valle del Lago, da sperimentarsi presso la R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 12 Novembre prossimo. Base d'asta lire 13623,36, deposito provvisorio lire 1362,33.

*Comune di Galdo* — Essendo pervenuto l'aumento del ventesimo per la vendita del legname del bosco Massa e Terzo del Palazzo del comune di Galdo, si terrà il definitivo incanto a candela vergine nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 31 ottobre prossimo — Base d'asta lire 14910,00, deposito lire 1410.

## Studi e pubblicazioni pratiche contenute nei fascicoli dell'anno corrente del Bollettino Ammin. della Provincia di Salerno.

*Nel fascicolo 1.<sup>o</sup>:*

**Segretario comunale, periodo di esperimento** (importante decisione della Giunta Prov. Ammin. di Salerno, con la quale si ferma il principio che agli effetti del quadriennio di prova non è computato il tempo decorso in base a nomina provvisoria, anche quando questa sia stata seguita da regolare nomina definitiva.

*Nel fascicolo 3.º:*

**Rattizzi provinciali pel mantenimento dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno.** (È una importante decisione della Commissione Prov. di Beneficenza di Salerno, nella quale, esposte le disposizioni positive sulla materia, si afferma il principio che tutte le opere della Provincia sono tenute a corrispondere il contributo per il mantenimento del principale istituto di ricovero provinciale).

*Nei fascicoli 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 18.º, e 19.º:*

**Modelli di statuti delle Casse di Prestanza agrarie, dei Monti frumentari, degli Asili Infantili, delle Congregazioni di Carità, delle Confraternite, della Beneficenza dotazionaria, degli Ospedali, degli Orfanotrofi ed altri istituti di educazione, delle Case di Inabili al lavoro.** (A niuno sfugge lo scopo eminentemente pratico di tale pubblicazione. Le disposizioni contenute nei modelli di statuto sono illustrate da accurate note esplicative).

*Nei fascicoli 13.º e 14.º:*

**Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.** (L'importantissimo testo unico del 14 aprile 1910 n. 639 viene illustrato articolo per articolo con un accurato commento. Oltre alle disposizioni della legge sono riportate le varie normali e disposizioni di massima sulla intricata materia e si tien conto della più recente giurisprudenza sinteticamente esposta. È un lavoro utilissimo per gli esattori, tesorieri comunali e delle Opere pie).

*Nei fascicoli 15.º e 16.º:*

**Modificazioni al testo unico della legge Com. e Provinciale 21 maggio 1908 n. 269.** (In questi due fascicoli sono riportate le varie leggi modificatrici del t. u. 21 maggio 1908 n. 269, cioè quella del 17 dicembre 1908 sulla rinnovazione dei consigli com. e prov., quella del 16 giugno 1912 sulla sospensione delle elezioni Ammin., quella del 6 luglio 1912 sulle sovrimposte comun. e prov. e sulle spese facoltative; quella del 19 giugno 1913 sulle modifiche alle liste elettorali, sistema di votazione, ecc.. Un accurato prospetto di coordinamento degli articoli delle suindicate leggi col testo unico del 1908 rende questa pubblicazione utilissima a quanti devono tenersi al corrente in tale materia).

---

I cennati fascicoli si vendono, anche separatamente, al prezzo di **centesimi 50 ciascuno**. Dirigere le commissioni alla *Direzione del Bollettino Ammin. della Provincia, R. Prefettura di Salerno*.

---

## PUBBLICAZIONI

---

PAOLO GINEVRI — **Sulla responsabilità degli amministratori comunali e relativa applicazione** — 3.ª ediz. — Como, tip. ed. Ostinelli di Cesare Nani e C.º L. 1,50.

In questa materia, della quale non sono bene precisati i limiti, sebbene siano indiscussi i principi che stabiliscono la responsabilità degli amministratori per l'indebito maneggio del danaro o che abbiano comunque disposto erogazioni a carico degli enti, è necessario avere sottocchio una pubblicazione che completi la trattazione teorica e la illustrazione delle disposizioni legislative con una copiosa giurisprudenza, esposta sistematicamente,



Il libro del Ginevri corrisponde alle cennate esigenze, e ne è prova il favore col quale sono state accolte le precedenti due edizioni.

---

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.

---

## BOLLETTINO AMMISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---

### AVVISO AGLI ABBONATI

---

Si avvertono le sottoindicate amministrazioni che a cominciare del 1.º ottobre corrente sarà inviato, per la riscossione, un assegno postale di lire 6,40, importo dell'abbonamento al « Bollettino » pel corrente anno e delle spese postali.

La Direzione rivolge fin d' ora la preghiera di voler provvedere al pagamento dell'assegno stesso, chiedendo venia se per esigenze di amministrazione è costretta a ricorrere a questo mezzo.

*Amm. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento inviando la scheda di adesione.*

*Comuni:* Atena, Buonabitacolo, Buccino, Campagna, Contursi, Camerota, Campora, Celle Bulgheria, Felitto, Ispani, Laureana Cilento, Lustra, Maiori, Montesano sulla Marcellana, Monteforte Cilento, Ottati, Ortodonico, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Ravello, Roscigno, Roccadaspide, Roccagloriosa, S. Mango Piemonte, Sassano, Salvitelle, S. Arsenio, S. Angelo Fasanello, S. Giovanni a Piro, Stella Cilento, Tegiano, Torre Orsaia, Vietri sul Mare.

*Opere Pie* — Controne, Cong. di Carità; Serre, Cong. di Carità; Montano Antilia-Cong. di Carità; Stio, Cong. di Carità; Salerno, Conf. di S. Pietro in Vincolis; Rofrano, Cong. di Carità; Montecorvino Pugliano, Cong. di Carità; Lustra, Cong. di Ca, rità; Olevano, Cong. di Carità; Ortodonico, Cong. di Carità.

*Privati* — Biagio Guercio, segretario comunale di Ascea.

*Amm. che hanno assunto l'obbligo dell'abbonamento trattenendo tutti i numeri finora pubblicati del « Bollettino ».*

*Comune di Auletta,* Albanella, Altavilla Silentina, Alfano, Ascea, Bellosguardo, Corbara, Casaletto Spartano, Controne, Cannalonga, Castel Ruggiero, Centola, Cuccaro Vetere, Giffoni sei Casali, Galdo, Gioi, Laviano, Laurino, Laurito, Licusati, Monte S. Giacomo, Morigerati, Magliano Vetere, Moio Civitella, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Polla, Petina, Postiglione, Perito, Perdifumo, Piaggine Soprane, Romagnano al Monte, Rofrano, Rutino, Sanza, Sapri, S. Marina, Serre, S. Menna, Sacco, Salento, Serramezzana, S. Mauro Cilento, Sessa Cilento, Tramonti, Torraca, Tortorella, Trentinara, Torchiara, Vibonati, Valle dell'Angelo.

*Congregazioni di Carità di* S. Egidio M. A., Nocera Inferiore, Montesano, Laureana, Giffoni V. P., Castel S. Lorenzo, Castiglione del Genovesi, Altavilla, Atrani, Felitto, Padula, Siano, Pollica, S. Rufo, Contursi, Rofrano, Ortodonico, Baronissi, Tegiano, Sala Consilina.

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 98. *Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (legge 19 giugno 1913).* — 99. *Concorso governativo a pareggio dei bilanci comunali (R. D. 4 agosto 1913).* — 100. *Revisione ordinaria delle liste elettorali politiche pel 1914.* — 101. *Revisione delle liste amministrative per l'anno 1914.*

**Parte II.** — *Provincia di Salerno — Elezioni politiche 26 ottobre 1913: rapporto fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali e i votanti.*

**Notiziario, Pubblicazioni, ecc. (in copertina).**

---

**Si prevengono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione, per la riscossione, di un assegno postale di lire 6,40 importo dello abbonamento al « Bollettino » p. l. corrente anno e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.º



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amministrativa

Adunanza 15 e 16 ottobre 1913

PRES.: VICE-PREF. **Imma**

*Agropoli* — Approva il mutuo per costruzione del cimitero e la censuazione di suolo comunale a Spinelli.

*Acerno* — Approva il fitto per 9 anni del locale del carcere mandamentale e la derivazione di acqua dal fosso Isca della Serra.

*Ascea* — Approva i lavori al cimitero, la vendita di avena, la spesa per arredi scolastici e il compenso al D.r Pagano per visita medica.

*Aquara* — Non approva il sussidio sanitario del residuo preteso dal comune alla Congregazione di Carità.

*Auletta* — Approva il mutuo per l'acquedotto.

*Buccino* — Approva gli affranchi di canone verso Morella Agostino e Chiarillo Giuseppe.

*Camerota* — Approva il bilancio 1913 e la istituzione di una ricevitoria postale telegrafica a Lentiscosa — Emette ordinanza per gli stipendi arretrati del medico condotto D'Alessio e per la concessione del suolo pubblico a Cammarano.

*Cuccaro Vetere* — Approva il regolamento organico per gli impiegati e salariati.

*Castiglione del Genovesi* — Approva il mutuo di 25 mila lire per l'acquedotto.

*Celle Bulgheria* — emette ordinanza per mandato di ufficio a favore dell'ingegnere De Iullis.

*Campagna* — Approva il fitto per anni 12 del trappeto Plancione.

*Eboli* — approva l'acquisto di suolo per costruzione del mattatoio.

*Fisciano* — Approva l'alienazione di alberi di alto fusto ed emette ordinanza per l'alienazione di un titolo di rendita.

*Giffoni Valle Piana* — Approva le modifiche al regolamento organico per gli impiegati.

*Montano Antilia* — Approva il regolamento e la tariffa per pascolo del bestiame.

*Ottati* — Approva l'istanza Marino per concessione di suolo.

*Oliveto Citra* — Approva la concessione di suolo a Coccoziello Alessandro.

*Ottati* — Approva il regolamento organico per gli impiegati.

*Prignano* — Approva l'istanza di Cuoco Pasquale per acquisto di suolo.

*Padula* — Approva l'istanza di Tepedino per concessione di suolo.

*Pertosa* — Approva il mutuo di L. 1500 col Monte pecuniario.

*Roccaloriosa* — Approva la concessione di suolo ad uso edificatorio e il voto pel passaggio alla provincia di tratto di strada comunale obbligatoria.

*Ricigliano* — Approva il regolamento organico per gli impiegati e salariati.

*Roscigno* — Approva la concessione di suolo a Rocco Lorenzo.

*Salerno* — Approva la concessione di pensione a favore del seppellitore Di Domenico; respinge diversi reclami contro l'imposizione della tassa sulle vetture e domestici; approva la sistemazione del basamento a piazza ferroviaria; approva la pianta organica e rinvia il regolamento per il personale.

*S. Arsenio* — Non approva la tariffa della tassa sulle vetture.

*S. Marina* — Emette mandato di ufficio a favore dei maestri Fasanaro e Cecchi.

*Vietri sul Mare* — Approva il capitolato per la condotta medica.

## Comm. Prov. di Beneficenza

Adunanza 18 ottobre 1913

PRES.: VICE-PREF. **Imma**

**Bilanci 1913** — Si approvano i seguenti: *Angri* (Conf. S. Caterina); *Bracigliano* (Conf. Rosario); *Buonabitacolo* (Cong. di Carità e Monte frumentario); *Calvanico* (Conf. Angeli Custodi); *Cannalonga* (Cong. di Carità); *Casaletto* (Cassa Agraria); *Cicerale* (Cong. di Carità); *Conca Marini* (Cong. di Carità e Conf. Addolorata); *Galdo* (Conf. Rosario); *Giffoni Sei Casali* (Conf. Ss. Nome di Gesù e Ospedale Conforti); *Giffoni V. P.* (Cong. di Carità); *Licusati* (Cong. di Carità); *Mercato S. Severino* (Conf. Rosario di S. Angelo; Conf. S. Maria Libera di Pandola; Conf. Immacolata Concezione); *Monte S. Giacomo* (Cong. di Carità); *Nocera Inferiore* (Monte Pegni); *Novi Velia* (Cong. di Carità); *Perrito* (Cong. di Carità); *Fisciotta* (Cong. di Carità); *Rofrano* (Monte frumentario e pe-



cuniarlo: Luoghi pii riuniti e Confrat. Anime Purganti); *Ricigliano* (Cong. di Carità e Cassa di prestanze); *Sala* (Osp. Civile);

*Salerno* (Cong. di Carità, Ospedale Ruggi, Asilo di mendicizia); *Sanza* (Cong. di Carità); *S. Arsenio* (Ospedale Civile); *Servamezzana* (Cong. di Carità); *Sessa Cilento* (Conf. Monte dei Morti di Valle; Conf. Rosario); *Salvitelle* (Cong. di Carità, Cassa di prestanza); *S. Arsenio* (Cassa di prestanze); *S. Menna* (Cong. di Carità); *Sarno* (Conf. Maddalena); *Sassano* (Cong. di Carità); *Scafati* (Cong. di Carità); *Torchiaro* (Cong. di Carità); *Tortorella* (Cong. di Carità); *Tramonti* (Asilo di mendicizia); *Vibonati* (Cong. di Carità).

— Si rinviano con osservazioni i seguenti: *Morigerati* (Cong. di Carità); *Sanza* (Conf. Sacramento).

#### Altri affari.

*Amalfi* (Cong. di Carità). Esprime parere favorevole per l'erezione in ente morale del legato Amodio.

*Bracigliano* (Cong. di Carità). Autorizza il giudizio contro il parroco *pro tempore* del legato De Falco.

*Cava* — (Monte pegni). Esprime parere favorevole sul progetto di Statuto.

*Eboli* — (*Associazione di carità*), Esprime favorevole parere per l'erezione in ente morale e pel concentramento nella Cong. di Carità. (*Ricovero di mendicizia*) prende atto del maggiore assegno al comune.

*Giffoni 6 Casali* — (Ospedale Conforti). Approva lo storno di fondi per i lavori al fabbricato.

*Laurino* — (Cong. di Carità). Approva il regolamento organico degli impiegati.

*Mercato S. S.* — (Cong. di Carità) Conferma la precedente decisione sulla transazione della lite con la cassa di risparmio.

*Montecorvino Pugliano* — (Cong. di Carità). Rinvia per modifiche il regolamento organico impiegati e salariati.

*Montecorvino Rovella* — (Cong. di Carità). Approva la transazione Troisi per pagamento di spese giudiziarie.

*Nocera Inferiore* — (Ospedale Umberto I). Approva il regolamento e pianta organica.

*Pagani* — (Cong. di Carità). Approva il compenso al segretario per la vendita della casa del legato Tortora. (Ospedale Tortora). Approva appalto costruzione pozzi ai fondi rustici. (Cong. di Carità). Approva gli affranchi di censi.

*Pellezzano* — (Conf. Crocifisso e Rosario). Approva i provvedimenti finanziari.

*Postiglione* — (Cong. di Carità). Approva la cessione di un altare.

*Rofrano* — (Cong. di Carità). Autorizza il giudizio contro Roggiere.

*Salerno* — (Orf. Umberto I). Rinvia con osservazioni le norme di massima per l'indennità di trasferta al personale. Approva il vitalizio al prefetto di compagnia Cotini. Approva la gratificazione all'inservente Giordano. (Asilo di mendicizia). Approva la nomina a Prefetto di compagnia di Ranese, approva l'aumento dell'assegno allo impiegato di segreteria. Cong. di Carità). Approva il rimborso alla signora La Francesca.

*S. Angelo Fasanella* — (Cong. di Carità). Approva il concorso alle spese di ricovero dell'orfano Visconti. Rinvia con ordinanza l'enfiteusi del fondo Serrone.

*S. Valentino Torio* — (Cong. di Carità). Approva lo svincolo di fondi di credito del Banco di Napoli.

*Sarno* — (Cong. di Carità). Approva l'istanza di Vortola per costruzione di macchina irrigatoria nel fondo Tuoro. Approva l'acquisto di buoni del Tesoro.

*Siano* — (Cong. di Carità). Approva condizionatamente l'istanza degli eredi del tesoriere Amabile per compensazione di credito e per radiazione di canone dai ruoli.

*Torchiaro* — (Cong. di Carità). Approva la transazione della vertenza con le sorelle Vairo.

*Tramonti* — (Conf. S. Giuseppe e Teresa). Rinvia con ordinanza i provvedimenti per l'affitto dei fondi rustici ed urbani. (Cong. di Carità). Approva l'affitto della 2.<sup>a</sup> sezione del bosco Stellante.

## Consiglio di Prefettura

(dal 1.<sup>o</sup> al 15 ottobre 1913)

*Baronissi* — Contratto con la ditta Santoro per impianto di illuminazione elettrica, approva.

*Centola* (Cong. di Carità). Approva la nomina del tesoriere.

*Galdo* — Approva conti dal 1902 al 1907.

*Amm. Prov.* — Rinvia con ordinanza il progetto dei lavori della strada S. Vito di Ottati ed esprime parere favorevole pel capitolato della strada Cuccaro-Sapri-Foria-Centola-Caselle-Scario.

*Acerno* — (Cong. di Carità). Esprime parere sul capitolato pel riaffitto dei fondi.

*Pellezzano* — (Cong. di Carità). Approva il conto 1906.



*Amalfi* — (Monti riuniti). Approva il conto 1905.

*Controne* — Esprime avviso sulla domanda di decadenza dell'appaltatore daziario.

*Atrani* — Approva il conto 1907.

*Castelcivita* — Approva i conti al 1901 1907.

*Pagani* — Rinvia con ordinanza l'appalto dei lavori del tiro a segno.

*Maiori* — (Conf. S. Maria del Carmine). Non approva la conferma del tesoriere.

---

## BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---

### **Studi e pubblicazioni pratiche contenute nei fascicoli dell'anno corrente del Bollettino Amm. della Provincia di Salerno.**

*Nel fascicolo 1.º:*

**Segretario comunale, periodo di esperimento** (importante decisione della Giunta Prov. Ammin. di Salerno, con la quale si ferma il principio che agli effetti del quadriennio di prova non è computato il tempo decorso in base a nomina provvisoria, anche quando questa sia stata seguita da regolare nomina definitiva).

*Nel fascicolo 3.º:*

**Ratizzi provinciali pel mantenimento dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno** (È una importante decisione della Commissione Prov. di Beneficenza di Salerno, nella quale, esposte le disposizioni positive sulla materia, si afferma il principio che tutte le opere pie della Provincia sono tenute a corrispondere il contributo per il mantenimento del principale istituto di ricovero provinciale).

*Nei fascicoli 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 18.º, e 19.º:*

**Modelli di statuti delle Casse di Prestanza agrarie, dei monti frumentari, degli Asili infantili, delle Congregazioni di Carità, delle Confraternite, della Beneficenza dotalizia, degli Ospedali, degli Orfanotrofi ed altri istituti di educazione, delle Case di Inabili al lavoro.** (A niuno sfugge lo scopo eminentemente pratico di tale pubblicazione. Le disposizioni contenute nei modelli di statuto sono illustrate da accurate note esplicative).

*Nei fascicoli 13.º e 14.º:*

**Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.** (L'importantissimo testo unico del 14 aprile 1910 n. 639 viene illustrato articolo per articolo con un accurato commento. Oltre alle disposizioni della legge sono riportate le varie normali e disposizioni di massima sulla intricata materia e si tien conto della più recente giurisprudenza sinteticamente esposta. È un lavoro utilissimo per gli esattori, tesorieri comunali e delle Opere pie).

*Nei fascicoli 15.º e 16.º:*

**Modificazioni al testo unico della legge Com. e Provinciale 21 maggio 1908 n. 269.** (In questi due fascicoli sono riportate le varie leggi modificatrici del t. u. 21 maggio 1908 n. 269, cioè quella del 17 dicembre 1908 sulla rinnovazione dei consigli com. e prov., quella del 16 giugno 1912 sulla sospensione delle elezioni Ammin., quella del 6 luglio 1912 sulle sovrimposte comun. e prov. e sulle spese facoltative; quella del 19 giugno 1913 sulle modifiche alle liste elettorali, sistema di votazione, ecc.. Un accurato prospetto di coordinamento degli articoli delle suindicate leggi col testo unico dal 1908 rende questa pubblicazione utilissima a quanti devono tenersi al corrente in tale materia).

---

**I cennati fascicoli si vendono, anche separatamente, al prezzo di centesimi 50 ciascuno. Dirigere le commissioni alla Direzione del Bollettino Amm. della Provincia, R. Prefettura di Salerno.**



---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 102. *Regolamento organico per gli impiegati e salariati dell'ufficio comunale (schema modello approvato dalla Giunta Prov. Amm. di Salerno il 7 Nov. 1911)* — 103. *Uffici di stato civile, osservanza dell'art. 250 del codice civile.* — 104. *Uffici di stato civile. — Impedimento al matrimonio di affini e di consanguinei.*

Notiziario, Pubblicazioni, ecc. (*in copertina*).

---

**Si prevengono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione, per la riscossione, di un assegno postale di lire 0,40 importo dello abbonamento al « Bollettino » p. l corrente anno e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---



# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amministrativa

Seduta del 6 e 7 novembre 1913

PRES.: PREF. **Baccicci**

Regolamento tipo impiegati e salariati ufficio comunale — approva.

Amm.ne Provinciale — Concessione al Comune di Montecorvino Rovella di collocare la condotta di acqua potabile, approva.

Baronissi — tassa esercizi, reclami, respinti.

Bracigliano — sistemazione piazzetta Pero, ordinanza.

Casalvelino — cimitero, sistemazione, ordinanza.

Fisciano — alienazione di titolo di rendita, non approva.

Fisciano — appalto servizio pubblica illuminazione, ordinanza.

Galdo — devoluzione delle rendite dell'ex-ricettizia, approva.

Maiori — Tassa esercizi e rivendite, regolamento, approva.

Mercato S. Severino — riduzione d'ipoteca su d'una zona del fondo S. Giovanni, ordinanza.

Montesano — Classifica suolo pubblico, ordinanza.

Nocera Inferiore — mandato d'ufficio per ratizzi mandamentali arretrati, approva.

Nocera Inferiore — Istanza Ferrara per rettifica di confini, approva.

Nocera Inferiore — tassa esercizio e rivendita, nuova tariffa, approva.

Ottati — lavori al cimitero, mandato d'ufficio, non accolta l'istanza.

Olevano sul Tusciano — Concessione gratuita illuminazione elettrica al Cav. Pennese, ordinanza.

Olevano sul Tusciano — modifica regolamento concessione illuminazione elettrica ai privati, approva.

Oliveto Citra — reclamo Cappella, respinge.

Roccapiemonte — dazio consumo, tariffa, approva.

Salerno — Pagamento Società Case Popolari, approva.

Salerno — Regolamento organico impiegati, ordinanza.

S. Gregorio Magno — Usurpazione di boschi, azione popolare, ordinanza.

Sarno — aggiunta regolamento per tassa di esercizio e rivendita, approva.

Sarno — regolamento tassa sui cani, approva.

S. Rufo — Mutuo di L. 107,400 per dimissioni di passività, approva.

S. Angelo Fasanella — concorso nella spesa per ricovero dell'orfano Visconti, approva.

S. Giovanni a Piro — cimitero della frazione Scarjo, ordinanza.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 31 ottobre 1913)

*Conti comunali approvati:*

Castelcivita 1908 a 1911 — Nocera Inferiore 1912 — Buccino 1898 a 1902 — Oliveto Citra 1908 a 1912.

*Conti opere pie approvati:*

Eboli — Ospedale Civile, 1910.

Galdo — Congrega SS. Rosario, conto 1904 — Sicignano Congrega SS. Rosario e Concezione, conti 1904 a 1907 — Seramezzana Congrega di Carità, 1903-1904.

*Affari vari:*

Aquara — Congrega di Carità, conferma del tesoriere, approva.

Amalfi — lavori basolamento corso Flavio Gioia, approva.

Amm.ne Provinciale — strada Padiglione di Persano-Corleto, svincolo cauzione parere favorevole.

Amm.ne Provinciale — strade Castel S. Lorenzo-Piaggine, manutenzione, ordinanza.

Amm.ne Provinciale — strada Spontunata e Due Principati, capitolato, parere favorevole.

Campagna — fitto trappeto Plancone approva.

Celle Bulgheria — lavori strada accesso stazione ferroviaria, non approva.

Contursi — Congrega di Carità, Nomina tesoriere provvisorio, approva.

Corleto Monforte — servizio di tesoreria, approva.



Fisciano — vendita legname bosco Sordina, approva.

Nocera Superiore — Arciconf. Ss Rosario in Materdomini, vendita fondo S. Barbaro, non approva.

Olevano sul Tusciano — perizia suppletiva lavori d'impianto illuminazione elettrica, approva.

Padula — Cauzione tesoriere comunale, parere favorevole.

Pisciotta — Conduttura acqua, perizia suppletiva, parere favorevole.

Salerno — sistemazione basolamento Piazza Ferrovia, parere favorevole.

Scafati — subappalto dazio consumo, approva.

Sassano — Congrega di Carità, servizio di tesoreria, approva.

### Esami - Concorsi - Aste - Appalti

*Esami pel conseguimento della patente di segretario comunale.* — Si ricorda che gli esami scritti pel conseguimento della

patente di segretario comunale avranno luogo in tutte le Prefetture del Regno nei giorni 15, 16 e 17 del prossimo dicembre e che le domande corredate dai prescritti documenti devono essere inviate alla Prefettura non oltre il 25 corrente.

### Appalti.

*Comune di Scala* — Vendita legnami 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> sezione bosco Acquafredda, in danno aggiudicatario precedente Pagliara. Base d'asta lire \_\_\_\_\_, deposito provvisorio lire 700. L'asta seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno il 26 Novembre 1913.

*Lavori di rettifica e sistemazione degli estremi delle strade nazionali 56 e 57 presso Sapri* — Ammontare dell'appalto lire 41869, delle quali 22069 a base d'asta e 19800 a disposizione dell'amministrazione. Deposito per adire all'asta lire 1000, termine presentazione dei documenti per concorrere all'asta 27 Novembre 1913. L'appalto seguirà nella R.<sup>a</sup> Prefettura di Salerno alle ore 10 del 6 dicembre 1913.

---

## PUBBLICAZIONI

---

PIRONTI E SPANO — **Codice elettorale Italiano** — (Vol. 1<sup>o</sup> Elettorato politico Unione Tip. Ed. Torino. Lire 10.

Il Comm. Pironti, direttore generale dell'Amm. civile al Ministero dello Interno ed il Cav. Spano, primo segretario dello stesso dicastero, hanno avuto principalissima parte nell'attuazione della recente legge elettorale politica.

Ciò basta perchè possa far ritenere il « Codice elettorale » la migliore delle pubblicazioni del genere ed infatti esso è una guida sicura, utilissima per le autorità governative, per le amministrazioni comunali, i presidenti dei seggi ed i candidati.

L'opera farà fortuna, specialmente per le numerose difficoltà pratiche che presenta la nuova legge, della quale, come con ragione ha detto l'on. Falcioni, Sottosegretario di Stato all'Interno, « costituisce una preziosa — direi quasi autentica — illustrazione della grande legge ».

---

N. B. Si darà notizia delle pubblicazioni che perverranno alla Direzione in doppio esemplare.



# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

---

---

## **Studi e pubblicazioni pratiche contenute nei fascicoli dell'anno corrente del Bollettino Amm. della Provincia di Salerno.**

*Nel fascicolo 1.º:*

**Segretario comunale, periodo di esperimento** (importante decisione della Giunta Prov. Ammin. di Salerno, con la quale si ferma il principio che agli effetti del quadriennio di prova non è computato il tempo decorso in base a nomina provvisoria, anche quando questo sia stata seguita da regolare nomina definitiva).

*Nel fascicolo 3.º:*

**Ratizzi provinciali pel mantenimento dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno** (È una importante decisione della Commissione Prov. di Beneficenza di Salerno, nella quale, esposte le disposizioni positive sulla materia, si afferma il principio che tutte le opere pie della Provincia sono tenute a corrispondere il contributo per il mantenimento del principale istituto di ricovero provinciale).

*Nei fascicoli 4.º, 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º, 18.º e 19.º:*

**Modelli di statuti delle Casse di Prestanza agrarie, dei monti frumentari, degli Asili infantili, delle Congregazioni di Carità, delle Confraternite, della Beneficenza dotalizia, degli Ospedali, degli Orfanotrofi ed altri istituti di educazione, delle Case di inabili al lavoro.** (A niuno sfugge lo scopo eminentemente pratico di tale pubblicazione. Le disposizioni contenute nei modelli di statuto sono illustrate da accurate note esplicative).

*Nei fascicoli 13.º e 14.º:*

**Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.** (L'importantissimo testo unico del 14 aprile 1911 n. 639 viene illustrato articolo per articolo con un accurato commento. Oltre alle disposizioni della legge sono riportate le varie normali e disposizioni di massima sulla intricata materia e si tien conto della più recente giurisprudenza sinteticamente esposta. È un lavoro utilissimo per gli esattori, tesorieri comunali e delle Opere pie).

*Nei fascicoli 15.º e 16.º:*

**Modificazioni al testo unico della legge Com. e Provinciale 21 maggio 1908 n. 269.** (In questi due fascicoli sono riportate le varie leggi modificatrici del t. u. 21 maggio 1908 n. 269, cioè quella del 17 dicembre 1908 sulla rinnovazione dei consigli com. e prov., quella del 16 giugno 1902 sulla sospensione delle elezioni Amm., quella del 6 luglio 1912 sulle sovrimposte comun. e prov. e sulle spese facoltative; quella del 19 giugno 1913 sulle modifiche alle liste elettorali, sistema di votazione, ecc. Un accurato prospetto di coordinamento degli articoli delle suindicate leggi col testo unico dal 1908 rende questa pubblicazione utilissima a quanti devono tenersi al corrente in tale materia).

*Nel fascicolo 21:*

**Regolamento tipo per gl'impiegati e salariati della Segreteria comunale.** (Tale schema di regolamento, approvato dalla Giunta Prov. Amm. di Salerno tiene conto delle prescrizioni del regolamento generale, della più recente giurisprudenza amministrativa e giudiziaria e dei criteri ripetutamente e concordemente affermati dalla Giunta Prov. Amm.)

---

I cennati fascicoli si vendono, anche separatamente, al prezzo di **centesimi 50 ciascuno**. Dirigere le commissioni alla *Direzione del Bollettino Amm. della Provincia, R. Prefettura di Salerno*.

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

**Parte I.** — 105. *Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato (legge 26 giugno 1913 n. 740)* — 106. *Idem idem* — (R. Decreto 8 settembre 1913 n. 1148).

**Parte III.** — *Impiegati comunali — licenziamento — fine di ferma — prova riuscita — competenza della G. P. A. — sindacato di merito.*

**Notiziario, Pubblicazioni, ecc.** (*in copertina*).

---

**Si prevencono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione, per la riscossione, di un assegno postale di lire 6,40 importo dello abbonamento al « Bollettino » per il corrente anno e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---



# NOTIZIARIO

## Consiglio di Prefettura

(dal 1.º al 15 novembre 1913)

*Conti Comunali approvati.*

Felitto 1900 a 1908.

*Conti di opere pie approvati.*

Praiano — Congrega SS. Sacramento Vettica Maggiore 1905 e 1909; Vietri sul Mare — Congrega S. Francesco di Paola 1904 e 1906.

**Affari diversi.**

*Amm.ne Prov.le* — Strada Castel S. Lorenzo-Piaggine. Manutenzione Capitolato d'appalto, approva.

*Bonifica Aliento* — Espropriazione Caruso, non approva.

*Celle Bulgheria* — Strada di accesso alla stazione ferroviaria, non approva.

*Ferrovie Napoli-Metepondo* — Espropriazione Ponsa, non approva.

*Giffoni V. P.* — Lavori suppletivi Strada Comunale Mercato, parere favorevole.

*Maiori* — Conf. S. M. del Carmine, cauzione del tesoriere, approva.

*Ricigliano* — Congrega Carità, nomina provvisoria tesoriere, approva.

## Commissione Prov. di Beneficenza

Adunanza del 18 Nov. 1913

PRES.: VICE PREF. Cav. **EMILIA**

**Bilanci 1913.**

Approva i seguenti bilanci.

*Alfano*, Monte Pecuniario — *Angri*, Conf. S. Margherita — *Amalfi*, Asilo Infantile — *Atrani*, Monte dei Pegni — *Castelnuovo Cilento*, Cassa Agraria — *Corbara*, Cong. di Carità — *Giungano*, Congrega di Carità — *Camerota*, O. P. Maria Pietà S. Vito Rosario — *Calvanico*, Conf. SS. Rosario *Morigerati*, Monte frumentario — *Padula*, Congrega di Carità — *Sanza*, Monte Frumentario — *Salerno*, Monte della Carità, Monte Averosa, Monte Vitelli, Monte Ferrone — *S. Mango P.*, Congrega di Carità — *S. Egidio*, Congrega di Carità — *Trentinara*, Cong. di Carità.

Prende atto della presentazione del bilancio 1912 della Conf. S. M. della Pace di Giffoni sei Casali.

*Altri affari:*

*Aquara* — Congrega di Carità, affranco Recupido e Capozzoli, approva.

*Atrani* — Cong. di Carità, prelevamento dalla riserva, approva.

*Atrani* — Cong. di Carità, modifica regolamento organico approva.

*Bracigliano* — Conf. S. Rosario vertenza Albano, rinvia per istruttoria.

*Bracigliano* — Cong. di Carità, concentramento Monte Frum.rio, parere favorevole.

*Castelruggiero* — Cong. di Carità, mutuo di L. 3600 al Comune, non approva.

*Cava dei Tirreni* — Congrega di Carità, lite contro Garzo, Bellelli, approva.

*Cava dei Tirreni* — Monte del Povero, contratto col comune per fornitura acqua, approva.

*Cava dei Tirreni* — Asilo di Mendicità, transazione con la Conf. del Quatriviale, approva.

*Controne* — Asilo Infantile, riconferma maestro provvisorio, approva.

*Contursi* — Conf. SS. Nome e Gesù, storno fondi, prende atto.

*Colliano* — Cong. Carità, sussidio istituto sordomuti approva

*Eboli* — Ospedale Civile, storno fondi, approva.

*Eboli* — Congrega Carità, farmacia ospedale, approva

*Felitto* — C. di Carità, mantenimento indigente Scairati, approva.

*Fisciano* — C. Carità, spese accomodi istituto Penta, approva.

*Fisciano* — C. Carità Denuncia di entrata fuori bilancio, approva.

*Fisciano* — C. Carità, storno fondi, approva.

*Giffoni Sei Casali* — Ospedale Conforti, compenso all'assistente dei lavori, rinvia.

*Maiori* — Cong. Carità, affranco canone, istanza Pagliara, approva.

*Mercato S. Severino* — Conf. Sacramento e Rosario in Spiano, regolamento organico approva,

*Montecorvino Rovella* — Conservatorio S. Sofia, prelevamento della riserva, approva.

*Nocera Superiore* — C. di Carità, affitto fondo Monte, approva.

*Oliveto Citra* — Congrega di Carità, indennità al Commissario Contini, approva.

*Pagani* — Conf. del Carmine, spese eventuali della riserva, approva.

*Pagani* — Conf. del Carmine, restituzione capitale Criscuolo, approva.

*Pagani* — Conf. del Carmine, modifica pianta organica, ordinanza.

*Pagani* — Ospedale Tortora, prelevamento pella riserva, approva.

*Palomonte* — C. di Carità, prelevamento della riserva, approva.

*Rutino* — Cassa prestanze, modifiche statuto, ordinanza.

*Salerno* — Cong. di Carità, regolamento interno istituto Immacolata Concezione, rinvia.

*Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, scuole d'arti prende atto.

*Salerno* — Orfanotrofio Umberto I, Lite Ferrigno, rinvia con ordinanza.

*Salerno* — Ricovero di Mendicità, accettazione legato Pessolano, parere favorevole.

*Salerno* — Ricovero di Mendicità, lavori spostamento fontanina, approva.

*Salerno* — Ospedali Riuniti, appalto lavori falegnameria, rinvia.

*Salerno* — Cong. di Carità, prelevamento dalla riserva, prende atto.

*Salerno* — Arciconf. Purificazione, acquisto rendita approva.

*Salerno* — Arciconf. Purificazione, giudizio contro erede Di Giacomo, approva.

*Saierno* — Conservatorio Orfane, vendite Piante, rinvia.

*S. Valentino T.* — Congrega di Carità, Condono fitto dovuto dal colono Pantolfo, rinvia per istruttoria.

*S. Valentino T.* — Congrega M. dei Morti, acquisto cassa forte, approva.

*S. Valentino T.* — Congrega Carita, riaffitto fondi, approva.

*Sarno* — Cong. di Carità, statuto Monte dei Pegni, parere favorevole.

*Sarno* — Cong. di Carità, affitto fondo Campese, approva.

*Sarno* — Cong. di Carità, istanza Pagliara per affranco canone, approva.

*Sarno* — Cong. Monte dei Morti, storno fondi, approva.

*Scafati* — Conf. S. M. delle Vergini, modifiche regolamento organico, non approva.

*Scafati* — Conf. S. M. delle Vergini, storno fondi approva.

*Tramonti* — Conf. S. Giuseppe e Teresa, affitti fondi, approva con osservazioni.

*Tramonti*, Cong. di Carità, concessione cava brecciamè, approva.

*Tramonti* — Asilo Mendicità, spese stampe, prelevamento riserva, approva.

*Tramonti* — Cong. di Carità, prelevamento della riserva approva.

*Tramonti* — Cong. SS. Nome di Gesù, concorso per rifusione campane, approva.

*Tramonti* — Cong. Carità, giudizio contro Giordano, approva.

*Tramonti* — Cong. Carità, competenze avv. Antinolfi, rinvia per istruttoria.

*Torchiaro* — C. Carità, giudizio contro eredi Vairo, approva.

*Trentinara* — Cong. Carità, dilazione riscossione censi, approva.

*Vallo* — Asilo Infantile, giudizio contro Antonini, approva.

*Vallo* — Asilo Infantile — Lavori alla Caserma S. Caterina, approva.

## Consiglio Provinciale Sanitario

Adunanza del 14 Novembre 1913

PRES.: PREF. **Bladier**

Ha espresso parere sui seguenti affari:

Buccino — Regolamento di igiene.

Serramezzana ed altri — Aumento di stipendio levatrice.

Pertosa — Aumento di stipendio levatrici e.

Montesano — Norme per compilazione dell'elenco poveri.

Camerota — Progetto di risanamento di pozzi.

Capaccio — Progetto di acquedotto.

Montesano — Progetto di acquedotto.

Nocera Inferiore — Opere di bonifica-mento stradale.

San Rufo — Progetto di acquedotto.

Vietri Sol Mare — Progetto di acquedotto.

Roccadaspide — Regolamento concessioni d'acqua ai privati.

Padula — Ampliamento cimitero.

Montesano — Modifiche al capitolato Medico.

Salerno — Modifiche al reg.to di polizia mortuaria.

S. Egidio — Regolamento organico sanitario.

Camerota — Procedimento disciplinare Dottor Talamo.

Postiglione — Aumento di stipendio alla levatrice.

Giffoni Sei Casali — Reg.to ospedale Abate Conforti.

Buccino — Reg.to polizia mortuaria.

Cetara — Modifiche alla tariffa di concessioni di suolo nel cimitero.

Prignano — Capitolato osterico.

Angri — Modifiche alla tariffa di concessioni di suolo nel cimitero.

Ricigliano — Modifiche al capitolato Medico.

Pagani — Trasferimento farmacia Contaldi.

Polla — Trasferimento farmacia Curcio.



Baronissi ed altri — Consorzio veterinario.

S. Angelo Fasanella ed altri — Consorzio veterinario.

Roccaspide — Consorzio veterinario.

Castel S. Lorenzo — Procedimento disciplinare dott. Tosi.

Colliano — Procedimento disciplinare dott. Gaudiosi.

Casalvelino — Modifiche capitolato Medico.

Sicignano — Modifiche capitolato Medico.  
» Commissione esaminatrice concorsi medici.

Sicignano — Nomina componenti commissione legge contro l'alcolismo.

Buccino ed altri — Consorzio veterinario.

Capaccio — Capitolato veterinario.

Castel S. Giorgio ed altri — Consorzio veterinario.

Lustra ed altri — Consorzio veterinario.

Laurito ed altri » »

S. Valentino T. — Servizio »

### **Giunta Prov. Amministrativa**

**Adunanza del 21 e 22 nov. 1913**

**PRESIDENZA: PREF. Badier**

*Amm.ne Prov.le* — Regolamento per la monta taurina, approva.

*Amm.ne Prov.le* — Modifica del tracciato della strada Nocera Codola, ordinanza.

*Angri* — Concessione nicchie al cimitero, approva.

*Angri* — Concessione di apertura di vano al signor Buoninconti, approva.

*Ascea* — Vendita di granturco, approva.

*Buccino* — Modifica contratto di locazione del mulino, ordinanza.

*Baronissi* — Consorzio veterinario, ordinanza.

*Baronissi* — Spedalità di Napoli, ordinanza.

*Camerota* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*Capaccio* — Strada di accesso ai manufatti di Pesto, approva.

*Capaccio* — Capitolato condotta veterinaria, ordinanza.

*Castel S. Lorenzo* — Bilancio 1913, approva.

*Castel S. Lorenzo* — Consorzio veterinario, approva.

*Castiglione* — Regolamento per le concessione private nel Cimitero, approva.

*Casalvelino* — Sistemazione Cimitero ordinanza.

*Corbaea* — Transazione giudizio Vuolo, ordinanza.

*Galdo* — Istanza Cirone per riduzione canone ordinanza.

*Giffani V. P.* — Concessione di suolo a Pinto Angelo, approva.

*Laurito ed altri* — Consorzio veterinario, approva.

*Laviano* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*Lustra* — Regolamento impiegati ordinanza.

*Montesano* — Modifiche al capitolato di condotta medica, ordinanza.

*Postiglione* — Condotta ostetrica, aumento di stipendio approva.

*Prignauo Cilento* — Capitolato condotta ostetrica, ordinanza

*Ricigliano* — Modifica al capitolato di condotta medica, ordinanza.

*Salerno* — Transazione di lite con la Ditta Rinaldi, approva.

*Salerno* — Istanza Rossi per concessione certificato di ufficio, ordinanza.

*Sarno* — Concessione G. B. Mauro, ordinanza.

*Serramezzana* — Aumento stipendio levatrice consorziale, approva.

*S. Valentino T.* — Obbligatorietà della spesa pel veterinario, approva.

*Serra Cilento* — Bilancio 1913, approva.

*S. Angelo F.* — Regolamento impiegati, ordinanza.

*S. Angelo F.* — Costituzione coattiva del consorzio veterinario, approva.

*S. Mauro la Bruca* — Capitolato ostetrico, approva.

*Torchiana* — Regolamento comunale pel valore locativo, approva.

*Torchiana* — Consorzio veterinario, parere favorevole.

## **BIBLIOGRAFIA**

Diamo notizia di due Manuali pratici aditi dalla Casa Editrice Ostinelli di Como: N.° 63 relativo sui depositi cauzionali alla Cassa Depositi e prestiti, di cui traccia con chiarezza e semplicità tutta la procedure fino allo svincolo; l'altra il N.° 64 contiene la legge 19 giugno 1913 che modificò il T. U. della legge Comunale col il riparto di tutti gli articoli modificati ed inerente alla materia elettorale, con note e richiami.

Entrambi i Manuali sono utilissimi.

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire sei se pagato entro il 30 giugno.

Lire 8 se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. 50.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. 50 la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

Parte I. — 107. *Regolamenti edilizi comunali (circolare 10 ottobre 1913 num. 4052).*

Parte II. — *(in copertina). Elenco degli approvati agli esami di abilitazione alle funzioni di Commesso daziario — Sessione ordinaria dell'anno 1913. (27 e 28 novembre 1913).*

Notiziario, Pubblicazioni, ecc. *(in copertina).*

---

**Si prevencono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione, per la riscossione, di un assegno postale di lire 6,40 importo dello abbonamento al « Bollettino » p. l corrente anno e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---

Salerno—Premiato Stabilimento Tip. Cav. Antonio Volpe & C.°



## Parte II.

**Elenco degli approvati agli esami di abilitazione alle funzioni  
di Commesso daziario — Sessione ordinaria dell'anno 1913.  
(27 e 28 Novembre 1913)**

| N. d'ordine | COGNOME E NOME<br>dei candidati | Domicilio      | VOTI RIPORTATI<br>agli esami |       |                 |
|-------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|-------|-----------------|
|             |                                 |                | scritti                      | orali | Totale          |
| 1           | Assante Alfredo                 | Salerno        | 24                           | 23    | $\frac{47}{60}$ |
| 2           | Barone Carmela                  | Baronissi      | 24                           | 23    | $\frac{47}{60}$ |
| 3           | Baccari Luigi                   | Maiori         | 22                           | 23    | $\frac{45}{60}$ |
| 4           | Barbato Pasquale                | Buccino        | 18                           | 18    | $\frac{36}{60}$ |
| 5           | Branda Giuseppe                 | »              | 18                           | 18    | $\frac{36}{60}$ |
| 6           | Catanese Domenico               | Controne       | 18                           | 18    | $\frac{36}{60}$ |
| 7           | De Martino Felice               | Buonabitacolo  | 18                           | 20    | $\frac{38}{60}$ |
| 8           | De Cusatis Fedele               | S. Mauro la B. | 22                           | 18    | $\frac{4}{60}$  |
| 9           | Della Puca Antonio              | Contursi       | 26                           | 21    | $\frac{47}{60}$ |
| 10          | Ferrigno Luigi                  | Amalfi         | 19                           | 18    | $\frac{37}{60}$ |
| 11          | Pignataro Alfonso               | S. Marzano     | 18                           | 18    | $\frac{36}{60}$ |
| 12          | Saulle Daniele                  | Bracigliano    | 18                           | 18    | $\frac{36}{60}$ |
| 13          | Sandomenico Eugenio             | Salerno        | 20                           | 21    | $\frac{41}{60}$ |
| 14          | Tortora Nicola                  | S. Marzano     | 20                           | 21    | $\frac{41}{60}$ |

Salerno 28 Novembre 1913.

*La Commissione*

E. Rossi - Marcelli, O. Bellavigna, F. Leporini

C. Pace — *Segretario*

# NOTIZIARIO

## Giunta Prov. Amministrativa

Adunanza del 4 e 5 dicembre 1913

PRESIDENZA: PREF. **Budler**

Amministrazione Prov.le — Transazione Gorga, ordinanza.

Amministrazione Prov.le — Concessione al Sig. Capui per costruzione canale in muratura, approva.

Atrani — Condotta medica, ordinanza.

Baronissi — regolamento impiegati, approva.

Campagua — ricorso ospedale Civile di Eboli per pagamento spedalità Capaccio, ordinanza.

Campora — modifica art. 2 Capitoli speciali per l'esattoria, parere favorevole.

Casalvelino — modifica al capitolato condotta medica, approva.

Capaccio — modifica al regolamento di polizia urbana, approva.

Capaccio — convenzione con le ferrovie di Stato, approva.

Castel Ruggiero — Bilancio 1913, approva.

Cuccaro Vetere — Concessione di suolo a Merola, approva.

Ceraso — Regolamento impiegati, approva.

Eboli — Collocamento tesoreria comunale, approva.

Fisciano — Alienazione titoli di rendita, non approva.

Furore — Scelta dell'area pel Cimitero, ordinanza.

Giffoni Valle Piana — Riconoscimento credito Mancusi, ordinanza.

Laurito — Assegno al portalettere, approva.

Maiori — Autorizzazione giudizio Reale, ordinanza.

Mercato S. Severino — Affranco censi e canoni attivi, approva.

Olevano — Accettazione mutuo di lire 12300, approva.

Roccagloriosa — prelevamenti dal fondo di riserva, approva.

Nocera Inferiore — Mutuo di L. 25000, approva.

Orria — Transazione lite Scarpa Vincenzo, ordinanza.

Oliveto Citra — Tassa bestiame, approva.

Roccadaspide — Capitolato consorzio veterinario, approva.

Salerno — Norme per la concessione di suoli nel cimitero, approva.

Sarno — Regolamento gestione dazio in economia, ordinanza.

Sarno — Regolamento organico servizio polizia igienica, approva.

Sarno — Modifica pianta organica, ordinanza.

Sarno — Pensione *ad personam* all'appliedo Ferraioli, approva.

Sicignano — Modifiche al Capitolato di condotta medica, ordinanza.

Sicignano — Istanza della ditta Salvati per emissione di mandato d'ufficio, ordinanza.

Sessa Cilento — Tassa d'esercizio, reclami, alcuni accolti altri respinti.

Stella Cilento — Tassa d'esercizio, reclamo D.r Lippi, respinge.

Tegiano — Istanza Pisani per costruzione Cappella sui suolo demaniale approva.

Vallo — Regolamento impiegati, decisione.

## Aste, appalti, concorsi

*Campagna* — Appalto lavori costruzione acquedotto comunale. Pubblico incanto 22 Dicembre prossimo presso il Comune. Base d'asta L. 117522.52.

Deposito L. 10000 delle quali 8000 in conto cauzione e L. 2000 in conto spese d'asta.

*Pugani* — Appalto lavori costruzione acquedotto per la distribuzione interna dell'acqua delle sorgenti dell'Ausino.

Pubblico incanto 20 Dicembre prossimo presso il Comune. Base d'asta L. 191.000.

Deposito Provvisorio L. 5000.

*Ravello* — Vendita legname 1.<sup>a</sup> sezione bosco Montagna. Incanto 17 Dicembre presso la Prefettura. Base d'asta lire 12023.55.

Deposito provvisorio L. 1000.

*Sarno* — Appalto per la vendita del legname esistente nella selva Ombriaturo. Pubblico incanto il 22 Dicembre presso il Comune.

Base d'asta L. 8768.90. Deposito lire 400 e L. 600 per cauzione provvisoria.



*Scala* — Vendita dei legnami della 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> Sezione Acqua Fredda.

Incanto 18 Dicembre presso la Prefettura. Base d'asta L. 14426.73. Deposito L. 700 I fatali per l'aumento del ventesimo scadranno alle ore 22 del 29 Dicembre p. v.

*Appalto lavori di rettifica e sistemazione degli estremi delle strade Nazionali 56 e 57 presso Sapri.* Pubblico incanto 5 gennaio 1914 presso la Prefettura. Base d'asta L. 22069.

Deposito provvisorio L. 1000.

*Trasporto effetti postali Valle dell' Angelo, stazione Sassano-Tegiano.* Pubblico incanto 20 Dicembre 1913, presso Sottoprefettura di Vallo. Base d'asta L. 4000.

Deposito provvisorio L. 200.

### Concorso.

*Romagnano al Monte* — Concorso per medico chirurgo condotto stipendio Lire 1800 per i poveri. L. 400 per gli abbienti e L. 100 come ufficiale sanitario e altre L. 100 se non usufruisce del congedo. Scade 31 Dicembre.

## Consiglio di Prefettura

(dal 16 al 30 novembre 1913)

Acerno — Modifica art. 21 capitolato speciale impianto elettrico, parere favorevole.

Amm.ne Prov.le — Strada Battipaglia-Olevano. Ricostruzione del ponte sul Tusciano, parere favorevole.

Amm.ne Prov.le — Strada Castel S. Lorenzo-Piaggine, parere favorevole.

Bonifica Nocerina — Costruzione vasca chiarificazione, approva.

Bonifica Nocerina — Espropriazione Caleda Enrico non approva.

Cava dei Tirreni — Lavori trincea tra le stazioni di Cava e Vietri, non approva.

Fisciano — Progetto di acquedotto, capitolato, parere favorevole.

Ferrovia Circumvesuviana — Esproprio Carotenuto, approva.

Nocera Inferiore — Compenso alla baia Scarano, approva.

S. Valentino Torio — Congrega di Carità. Atti d'incanto per enfiteusi di due appezzamenti, passato alla C. P. di Beneficenza.

Strada Prov.le n. 266 — Espropriazioni Cioncoli Caterina, approva.

Sistemazione fiume Cetara — Esproprio Giordano, non approva.

Tramvia Salerno-Valle Pompei — Esproprio Sorrentino Lucia, vedova Falcone, non approva.

*Conti comunali approvati.*

S. Gregorio Magno — 1899-1900.

*Conti di opere pie approvati.*

*Vietri sul Mare* — Confraternita S. Francesco di Paola, 1907.1912.

## PUBBLICAZIONI

**Avv. Gennaro Greco** — Segretario del Comune di Salerno. Manuale pratico per i segretari e ragionieri comunali, provinciali e delle opere pie, lire sei.

L'egregio autore ha compilato un pregevolissimo lavoro utile ai segretari e ragionieri in carica ed a quelli che vi aspirano. La meritata diffusione dell'opera, richiesta da molti comuni d'Italia e da funzionari ed avvocati, attesta la diligente cura posta dall'autore nel compiere un manuale, vero *vademecum*, utilissimo ed indispensabile.

Lo raccomandiamo pertanto vivamente ai sindaci, consiglieri comunali, segretari delle provincie e dei comuni, a tutti insomma gli amministratori della cosa pubblica.

---

# BOLLETTINO AMMINISTRATIVO

della Provincia di Salerno

PERIODICO QUINDICINALE PUBBLICATO CON AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO A CURA DEI FUNZIONARI DELLA PREFETTURA SIGNORI avv. FEDERICO D'ANIELLO, *consigliere* — avv. ROBERTO RUGGI D'ARAGONA, *consigliere agg.* — rag. GABRIELE MARRA, *ragioniere*.

---

Abbonamento annuo lire **sei** se pagato entro il 30 giugno.

Lire **8** se pagato oltre tale data — Un numero separato cent. **50**.

Inserzioni a pagamento in copertina cent. **50** la linea di corpo 6 divisa in due colonne.

*Direzione ed Amministrazione:*

Avv. Federico d'Aniello — R.<sup>a</sup> Prefettura — Salerno

---

## SOMMARIO

Parte III. *Patronato scolastico (Schema di Statuto Modello).*

*Indice alfabetico.*

*Concorsi ed esami. (Temi per gli esami di conseguimento della patente di segretario comunale). — In copertina.*

Notiziario, Pubblicazioni, avvisi d'asta ecc. *(in copertina).*

---

**Si prevengono i nostri abbonati che si è già iniziata la spedizione, per la riscossione, di un assegno postale di lire 6,40 importo dello abbonamento al « Bollettino » per corrente anno e delle spese postali e rivolgiamo loro la preghiera di provvedere al pagamento dell'assegno stesso allo scopo di non crearci imbarazzi pel soddisfacimento di impegni già assunti per la pubblicazione del « Bollettino ».**

---



# NOTIZIARIO

## Concorsi ed esami

Temî per gli esami per il conseguimento della patente di segretario Comunale.

(15, 16 e 17 Dicembre)

I.º

### Tema teorico di amministrazione.

Concetto, fondamento e carattere del potere disciplinare delle amministrazioni comunali verso i propri dipendenti. Singoli provvedimenti disciplinari e condizioni per la loro validità.

Ricorsi contro i singoli provvedimenti e autorità competenti a deciderli.

### Quesiti

1.º — Un consiglio comunale ha chiamato a far parte della locale congregazione di carità:

- a) l'ufficiale sanitario;
- b) il conciliatore;
- c) l'esattore consorziale;
- d) il farmacista che fornisce i medicinali all'ospedale amministrato dalla congregazione stessa.

La deliberazione è stata resa esecutoria dal sottoprefetto.

Posteriormente, viene presentata al prefetto una denuncia nella quale si afferma che le suddette persone non possono legalmente far parte della congregazione.

S'indichino, motivandoli, i provvedimenti da prendersi dal prefetto.

2.º — Essendosi dimessi tre sui quattro membri effettivi della commissione elettorale, il consiglio comunale provvede alla sostituzione di essi. Il prefetto annulla la deliberazione.

Esponga il candidato i motivi dell'annullamento.

II.º

### Verbale di deliberazione.

In un comune di 11000 abitanti il consiglio procede alla nomina della commissione elettorale comunale.

Compilare il verbale delle operazioni relative.

### Relazione al prefetto di uu fatto riguardante la pubblica sicrezza.

Di parecchi incendi avvenuti in campagna nel comune di..... è sospetto auto-

re il minorenni B. orfano di genitori e abbandonato dal tutore. Manca però ogni indizio per poter fare una denuncia all'autorità giudiziaria.

Dati i pessimi precedenti del minorenni stesso, il sindaco riferisce al prefetto, proponendo i provvedimenti che secondo legge dovrebbero essere adottati.

III.º

### Tema teorico di contabilità.

Esponga il candidato quale è il contenuto del rendiconto patrimoniale e del rendiconto finanziario delle aziende pubbliche, quali sono i rapporti e le differenze fra i due rendiconti. Definisca i residui attivi e passivi e faccia rilevare la differenza fra avanzo di cassa ed avanzo d'amministrazione, spiegando le disposizioni che disciplinano l'impiego di quest'ultimo.

Dica infine quando e da chi il rendiconto patrimoniale ed il rendiconto finanziario sono compilati, deliberati ed approvati nelle amministrazioni delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza.

### Quesito.

L'esattore-tesoriere di un comune presenta per il rimborso, alla fine dell'esercizio finanziario, le ricevute delle imposte gravanti sui beni propri del comune, e chiede anche il pagamento della multa per ritardo pagamento, affermando che alle varie scadenze non esistevano in cassa fondi di pertinenza del comune.

Dica il candidato se, per quanto riguarda il pagamento delle multe, sia la domanda del contabile ammissibile ed, in caso affermativo, quali atti debba egli produrre per giustificare la richi sta ed a chi spetti di giudicare, ed in quale sede, in merito alla controversia eventualmente sorta fra il comune ed il contabile.

### Concorsi.

*Comune di Monteparano* (Lecce) abitanti 1568 Concorso al posto di medico chirurgo ostetrico. Stipendio L. 2500.  
Scade 26 Dicembre 1913.

*Consorzio Veterinario* tra i Comuni di Solofra-Serino-S. Agata di Sotto-S. Stefano del Sole-S. Michele di Serino e S.



Lucia di Serino. Concorso per veterinario consorziale. Stipendio L. 1200. Scade 31 Dicembre 1913.

*Comune di Laviano* — Concorso per titoli per la nomina del medico chirurgo condotto. Stipendio L. 2700.

Scade il 10 Gennaio 1914.

## Consiglio di Prefettura

(dal 1 al 15 Dicembre 1913)

Acquedotto Ausino — Esproprio Carpi, non approva.

Cava dei Tirreni — Progetto edificio scolastico, parere favorevole.

Ferrovia Pisciotta-Castrocucco — esproprio Ettore, parere favorevole.

Minori -- Costruzione casotto guardie di finanze, non approva.

Strada Provinciale n. 326 — Esproprio Mazzarella, non approva.

S. Egidio Montalbino — Congrega di Carità, ricorso all'ex tesoriere per revocazione, approva.

Valle dell'Angelo — Servizio di tesoreria, capitolato, approva.

*Conti comunale approvati.*

Giungano — 1902 a 1912.

*Conti opere pie approvati.*

S. Pietro al Tanagro — Cassa Agraria, Conti 1908 a 1910.

## Giunta Prov. Amministrativa

Adun. del 18 e 19 dicembre 1913

PRESIDENZA: PREF. **Bladler**

Amm.ne Prv.le — Strada Pantano Mesatorre, ordinanza.

Auletta — Regolamento impiegati, approva.

Albanella — Spedalità Monaco, emette mandato.

Angri — Concessione apertura di vano, approva.

Ascea — Transazione di lite coi fratelli Palumbo, approva.

Baronissi — Allargamento a sud del palazzo municipale, approva.

Buonabitacolo — Somme dovute all'albergo dei Poveri, ordinanza.

Campora — Regolamento impiegati, approva.

Eboli — affranco di censo passivo, approva.

Galdo — Bilancio 1913, approva.

Giffoni V. P. — Affranco di canone, approva.

Laureana Cilento — Aumento di stipendio al Segretario, approva.

Laurito — Regolamento impiegati, approva.

Mercato S. Severino — Rimborso spese ospedalità, emette mandato.

Mercato S. Severino — Transazione lite Mari, approva.

Morigerati -- Accettazione prestito di L. 19500, approva.

Minori — Mutuo ipotecario di L. 9000, ordinanza.

Nocera Inferiore — Contrattazione prestito di L. 20000, approva.

Nocera Inferiore — Regolamento impiegati, approva con modifiche.

Nocera Inferiore — Collocamento a riposo usciere Vicedomini, approva.

Nocera Superiore — Tariffa tassa esercizio, approva.

Padula — Tassa focatica, aliquota, approva.

Padula — Progetto ampliamento piazza S. Clemente, approva.

Petina — Taglio di piante, approva.

Prignano Cilento — Regolamento tasse vetture e domestici, approva.

Roccapiemonte — Regolamento guardie urbane, ordinanza.

Roccapiemonte — Ampliamento strada Croce, approva.

Salerno — Regolamento per servizio farmaceutico pei poveri, ordinanza.

Santomenna — Regolamento per la concessione di suolo ad uso edificatorio, approva.

S. Marina — Tassa esercizio tariffa, approva.



Capaccio — Regolamento impiegati, approva.

Caggiano -- Regolamento impiegati approva.

Castel S. Lorenzo — Demolizione di opere in fabbrica, approva.

Colliano — Regolamento impiegati, approva.

Controne — Istanza agente demaniale, ordinanza.

Corbara — Transazione giudizio Vuolo, approva.

S. Marina — Spedalità Brandi, ordina mandato d'ufficio.

Scafati — strada d'accesso alla stazione di Valle Pompei, approva.

S. Angelo Fasanella — Regolamento impiegati, approva.

S. Gregorio Magno — Regolamento impiegati, approva.

Tramonti — Regolamento impiegati, approva.

Valva — Regolamento impiegati, approva.

## Aste, appalti

*Montecorvino Rovella* — Costruzione per la sistemazione delle sorgenti dell'Acqua Fredda e della Pietra ed altro. Base d'asta L. 69936.50.

Pubblico incanto presso il Municipio il 30 Dicembre prossimo.

*Fisciano* -- Vendita di legnami 1.<sup>a</sup> sezione bosco « Sordina ». Aggiudicati provvisoriamente per L. 8850,99. Fatali per aumento del ventesimo scadono 29 Dicembre alle ore 12, Deposito L. 885,09.

Pubblico incanto presso la Prefettura.

*Comune di Pagani* Appalto lavori per l'acquedotto. Offerte per aumento del ventesimo entro il 4 Gennaio 1914. Deposito provvisorio nella cassa del Comune di lire 5000.

---

---

## PUBBLICAZIONI

---

Ultime pubblicazioni della Casa editrice Ostinelli di Cesare Nani e C. Como:

« Riscossione dei diritti di segreteria ». Norme pratiche per F. Ciarrocchi L. 1.

« Riscossione dei diritti di conciliazione ». Norme pratiche per. G. Ginevri L. 1.

« Sull'emissione ed il pagamento dei mandati. » Manuale pratico per P. Cesaroni Lire 2.

« Sulla responsabilità degli amministratori comunali e provinciali » e relativa applicazione; a cura di P. Ginevri L. 1.50.

« Sulla responsabilità degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza » e relativa applicazione; per P. Ginevri L. 150.

---

---

## A V V I S O

---

**La raccolta completa del Bollettino Amministrativo dell'anno 1913 costa L. 8.**

**Dirigere le commissioni alla Direzione del Bollettino Amministrativo della Provincia - R. Prefettura di Salerno.**





PUBLICATION

ANNALS

Published by the American Philosophical Society  
at the University of Pennsylvania Press  
Philadelphia, 1911

